

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI

VIII LEGISLATURA

Doc. XXIII

n. 4

RELAZIONE

della

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA E DI STUDIO
SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI AD USO MILITARE
E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI**

RELATORE: Deputato ENEA CERQUETTI

Comunicata alle Presidenze delle Camere l'8 giugno 1983

VOLUME QUARTO

ROMA 1983

AVVERTENZA

Il *Doc. XXIII*, n. 4, che comprende le conclusioni dell'inchiesta, è suddiviso nei seguenti volumi:

VOLUME I: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

VOLUME II: IL CASO INTERMARINE

VOLUMI III E IV: ATTI ALLEGATI ALLA RELAZIONE


VOLUME V: DOCUMENTAZIONE

INDICE DEL QUARTO VOLUME

Allegato 21. — A) Associazione Italiana Industriali Abbigliamento (AIIA) «Relazione per la Commissione d'inchiesta»; B) Federazione nazionale lavoratori tessili abbigliamento (FULTA) «Nota sulle Commesse pubbliche»	Pag.	7
Allegato 22. — Nucleo Centrale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza «Rapporto sul Calzaturificio LOTTO S.p.A. di Montebelluna (TV)»	»	23
Allegato 23. — Consiglio di fabbrica — AERITALIA (Nerviano) «Documentazione per la Commissione d'inchiesta»	»	129
Allegato 24. — Presidenza del Consiglio dei Ministri — Ministero del commercio con l'estero «Direttive e determinazioni circa il trasferimento all'estero di valuta per pagamento di compensi di mediazione», con documentazione legislativa	»	139
Allegato 25. — Ministero della difesa «Dismissione di materiali militari»	»	181
Allegato 26. — Ministero della difesa, <i>Ufficio del Segretario generale</i> «Oneri fiscali che gravano sugli approvvigionamenti militari»	»	249
Allegato 27. — Memorandum di intesa (Memorandum of Understanding - MOU) fra i Ministri della difesa di Belgio, Canada, Repubblica Federale Tedesca, Olanda, Italia, Regno Unito sul programma per lo sviluppo e la produzione congiunta di un aereo da combattimento polivalente (MRCA)	»	255
Allegato 28. — Ministero della difesa «Documenti sul "Programma MILAN" e le armi anticarro»	»	677
Allegato A) «Prospettive e orientamenti di massima della Marina militare per il periodo 1974-1984»	»	725
Allegato B) «Il perché di una legge navale»	»	737
Allegato C) «Situazione attuale dell'Aeronautica militare e prospettive per il 1974-1985»	»	745
Allegato D) «La ristrutturazione dell'Aeronautica militare e l'ammodernamento dei suoi mezzi»	»	757
Allegato E) «La ristrutturazione dell'Esercito»	»	787
Allegato F) «Programma d'ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito», 1977	»	815
Allegato G) «Programma d'ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito», 1979	»	843
Allegato H) «Alloggi di servizio per il personale militare»	»	849
Allegato I) «Numeri indici dei prezzi all'ingrosso»	»	857

ALLEGATO 21
(cfr. Vol. I pag. 413)


ALLEGATO 21-A



Associazione Italiana Industriali Abbigliamento

→ 27 gennaio 1982

Signor Presidente, Signori Commissari,



Il Piano settoriale dedicato al tessile-abbigliamento, messo a punto dal Ministero dell'Industria, in ottemperanza alla L. 675, e presentato dal CIPI che lo ha approvato in data 21.12.1978, a proposito delle forniture di uniformi ed altri prodotti di commissariato, afferma, tra l'altro, che "l'attuale intervento dello Stato è tale da creare, di fatto, situazioni che alimentano il lavoro nero e distorcono quindi il mercato sia della produzione sia del lavoro".

Da tempo anche l'Associazione Italiana Industriali Abbigliamento va denunciando l'irregolarità dello svolgimento delle gare per forniture di divise e di prodotti di abbigliamento alle amministrazioni pubbliche, ed in special modo alle Forze Armate.

Di fatto, nella maggior parte dei casi, risultano aggiudicatari delle forniture pubbliche, operatori che ricorrono allo sfruttamento del lavoro irregolare e nero, che perciò non applicano, non solo i contratti collettivi di lavoro, ma neppure le leggi sulle contribuzioni previdenziali e le norme fiscali.

I prodotti di abbigliamento destinati alle Forze Armate vengono, infatti, aggiudicati a prezzi di gran lunga inferiori ai costi industriali di produzione delle imprese strutturate del settore.

Il principio, legittimo ed incontestabile che lo Stato debba effettuare i propri acquisti col criterio del minimo esborso, ha come risultato

paradossale quello di favorire proprio chi non rispetta le norme dello Stato.

Alle gare per le forniture alle FF.AA. di prodotti di abbigliamento si accede, a nostro giudizio, con eccessiva facilità, e questo è il punto nodale di tutta la situazione.

Le gare, infatti, non sono soggette alla legge generale per le forniture allo Stato, con conseguente necessità di iscrizione ad un albo pubblico istituito per legge, bensì sono governate unicamente da norme regolamentari interne. L'Albo tenuto presso l'Allesdife non è pubblico, ma considerato come documento d'ufficio.

Per di più, sono ammesse all'iscrizione per la fornitura di divise anche ditte non confezioniste e cioè ditte produttrici di tessuto che, in occasione delle gare, si avvalgono di forniture "a façon" di altre ditte "partners" nella commessa.

Al contrario in altri Paesi europei, o vi è una riserva esplicita e formale per le industrie di abbigliamento, come in Austria, Belgio ed Olanda; o vi è una preferenza di fatto per le industrie di abbigliamento, come in Francia, Germania e Svizzera.

Altri aspetti anomali sono i seguenti:

- i dati patrimoniali e la capacità produttiva registrati nell'Albo non vengono costantemente aggiornati (anche se questa sarebbe una delle condizioni di iscrizione); molte indicazioni contenute nell'Albo risultano largamente superate dall'evolversi della situazione economico patrimoniale delle aziende;
- manca un vero e proprio sistematico accertamento sul rispetto delle leggi sul lavoro e sui pagamenti contributivi delle ditte aggiudicatarie;

- manca una indicazione precisa degli standards qualitativi dei prodotti di abbigliamento, così che spesso le merci fornite risultano scadenti;
- manca un riferimento sistematico agli effettivi costi di produzione industriale dei vari prodotti.

La nostra Associazione ritiene che debba essere urgentemente avviata una azione di moralizzazione del sistema, moralizzazione che deve passare attraverso le seguenti tappe:

- selezione più rigorosa delle imprese ammesse all'Albo dei fornitori dopo verifica accurata dei requisiti per l'ammissibilità e la permanenza all'Albo stesso;
- controlli costanti degli adempimenti contrattuali, contributivi e fiscali, nonché delle capacità produttive delle imprese che si aggiudicano le assegnazioni;
- fissazione di criteri inoppugnabili di determinazione dei costi minimi di fabbricazione;
- elaborazione di manuali di controllo della qualità per i singoli articoli oggetto di aste pubbliche;
- riserva degli appalti dei vari prodotti ai produttori specifici e specializzati.

PUBBLICHE FORNITURE ABBIGLIAMENTO

Nel 1980 tutte le Amministrazioni centrali hanno acquistato divise per 122 miliardi e 300 milioni di Lire; la quota più significativa é rappresentata dalla Difesa con 76 miliardi e 900 milioni.

A causa della mancanza di pubblicità sui risultati di molte aggiudicazioni, possiamo fornire indicazioni (e non esaustive) solo su una parte afferente la cifra di 55 miliardi e 200 milioni.

Su tale cifra, gli aggiudicatari sono stati:

- Tessitori 33 miliardi 600 milioni
- Confezionisti 21 miliardi 500 milioni

Si deve ricordare che il tessitore, nella fase dell'aggiudicazione, si limita a fornire una rosa di imprese confezioniste e solo dopo l'aggiudicazione - sul contratto - sceglie il/i partners confezionisti.

Fonte: Ministeri interessati - Elaborazioni Associazione Abbigliamento

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AGGIUDICAZIONI FORNITURE PUBBLICHE ABBIGLIAMENTO

(migliaia di capi)

AGGIUDICATARI	ENTI	1979			1980			1981		
		capispalla	pantaloni	u. combattim. e servizio	capispalla	pantaloni	u. combattim. e servizio	capispalla	pantaloni	u. combattim. e servizio
LABATROS	Forestale Carabinieri A. Custodia	6			2 7 13			4		
LOZZALLA & LESNA	Carabinieri Esercito A. Custodia Forestale	12 7	20		50 18	5	10			
LANGIOLI	Carabinieri Esercito A. Custodia	10	20		23	20	10 22,5 5			
ENTRO SUD	Esercito				30					
I A	Finanza						24,5			
M.I.	Esercito									10
MD. TESS. TRONTO	Finanza Esercito			10,6 80,4	142		17,5	70		50
SSIDO	Finanza						37,5			
STITUTO CIECHI GUERRA	Esercito			26,8			17,8			10
ANERROSSI	Carabinieri Esercito		80					80		
LIBIAN	Finanza	9,5					12,5			
ACOTEX	Forestale Esercito					6	17,5			
ARLANE	Esercito Carabinieri A. Custodia	25,5			67 10 5		35	20		
ANGOTTO	Finanza	36,5					30			
.C.M.	Esercito Carabinieri			80,4			70	40		155 20
ARDELLIO	Esercito Carabinieri						35,5			20
BCCI	Carabinieri Esercito A. Custodia Finanza	10	20	55,6	50 7	20	17,8	55	7,5	56,4
LINC	P. Sicurezza Carabinieri Pompieri Esercito	30 2 10	20	107,2	35 227		35,5	5 20 136		84,5
RIVERNIM	Esercito Finanza Carabinieri A. Custodia	10	40 24,3 10		17 5 10	20		22,5 25 15	15	
ADICI & GALLINOTTI	Esercito						12			
ARCHI	Finanza Esercito	0,4		26,8						28,2
BENEDETO	Carabinieri Finanza Esercito			10 10,6 26,8			17,5			
VADACCINI	Finanza						1			
T I C	Esercito			80,4						
VABALDO TOGNA	Finanza Carabinieri Forestale Esercito A. Custodia	2 30	20 7	53,6	13 40 19	30		35 6	31	28,2
L. BRIBANA	Esercito			134	75		53,3	77,5		28,2
LEONF	Esercito				25			22,5		
LENTINI	Esercito Pompieri Carabinieri P. Sicurezza	3			67 10			60 5		

ALLEGATO 21-B

Patto Federativo tra
FILTA - FILTEA - UILTA

FULTA

Federazione Nazionale Lavoratori Tessili Abbigliamento

00185 ROMA 3 Maggio 1982
Via Goito, 39 - Tel 06 / 42.19.21

Alla Commissione di inchiesta
e di studio sulle forniture militari
presso Camera dei Deputati

Ufficio

R O M A

CAMERA DEI DEPUTATI
 Prot. N. 3332/19 Cancelleria e Protocollo Centrale
 ARRIVO 11 MAG. 1982 *
 Oggetto: PROTOCOLLO N. 820511031 / CBA

La FULTA Nazionale promotrice di iniziative per ottenere una corretta politica della "commessa pubblica" nel settore tessile-abbigliamento-calzaturiero, chiede di essere ascoltata da codesta Commissione al fine di portare a conoscenza della Commissione stessa le esperienze maturate su questo problema nel settore.

La FULTA intende in tale occasione informare la Commissione sulle linee e le proposte che intende portare avanti come Federazione dei lavoratori sia nella Commissione istituita presso il Ministero dell'Industria, sia nei confronti del Parlamento.

In attesa, distinti saluti.

p. LA FULTA Nazionale

R. Caviglioli - N. Marcellino - R. Ferrari

R. Caviglioli *N. Marcellino* *R. Ferrari*

SERVIZIO COMMISSIONI BICAMERALI
 E TIF SETTE GIORNI
 del 12 MAG. 1982
 Prot. 608472

Senato della Repubblica - Camera dei Deputati
 Commissione di inchiesta e di studio sulle forniture militari
 12.5.1982
 108 Fasc.

NOTA DELLA FULTA SULLE COMMESSE PUBBLICHE

E' certamente un obiettivo non facile quello di dare ordine al problema delle commesse pubbliche nei settori tessile-abbigliamento-calzaturiero e tuttavia questo obiettivo va tenacemente perseguito.

Il nostro problema va inserito nel capitolo della "Commessa pubblica" nella sua accezione più ampia che interessa - oltre a noi - altre categorie dell'industria e che raggiunge dimensioni di lavoro e di finanziamento tali da costituire una parte considerevole del bilancio dello Stato con tutte le implicazioni politiche e di potere che ne derivano.

Non esistono stime precise sull'entità di questa enorme voce di spesa del bilancio del Paese, anche se alcuni tecnici più addentro a queste segrete cose fanno ammontare la entità nell'ordine di 20 miliardi all'anno.

La cifra, certamente da capogiro, non pare lontana dal vero se si sommano tutte le spese "commesse" nei vari settori di attività: per le navi, per gli aerei, per spese militari, per le strade, per immobili pubblici, per la elettronica, la componentistica civile, fino ai vestiti per i militari, per i ferrovieri e per quanti altri nel mastodontico apparato dello Stato hanno bisogno di abbigliamento dotato.

E' difficile quantificare quante migliaia di lavoratori sono interessati alla produzione di questi prodotti; è certamente possibile, però, valutare che siano alcune centinaia di migliaia, in settori importanti quali il metalmeccanico, l'informatica, l'elettronica, l'alimentazione, l'edile, il tessile, l'abbigliamento, il calzaturiero, abbracciando così l'intera struttura dell'industria italiana.

Nei settori tessile-abbigliamento-calzaturiero, del problema della commessa pubblica se ne parla da alcuni anni con maggiore interesse.

Per un lungo periodo di tempo si è considerata la commessa pubblica come un "accessorio" trascurabile, lasciando molto spazio al consolidarsi di fenomeni degenerativi e di lavoro nero.

Basta a questo proposito ricordare le denunce delle organizzazioni sindacali e alcune inchieste giornalistiche che puntualmente eviden-

- 2 -

ziavano come la commessa pubblica in questi settori fosse prevalentemente gestita da alcuni personaggi discutibili.

Il problema è così rilevante e ormai così poco chiaro che recentemente il Parlamento dopo il susseguirsi dei gravi scandali che hanno coinvolto istituzioni e personaggi politici, ha costituito una Commissione di inchiesta sulle aste truccate nel settore edile.

Dunque il problema non riguarda solo noi ma si colloca in un discorso più generale sull'uso del denaro pubblico e sui poteri dei vari Ministeri. Per questo il nostro intervento deve essere capace di affrontare la specificità del settore cogliendo le connessioni con quanto detto fino ad ora.

La FULTA, durante la discussione che ha preceduto la elaborazione del piano finalizzato "Sistema Moda", ha posto con forza la esigenza che nell'ambito delle indicazioni del Piano di settore si definissero precisi orientamenti per far assumere a questa attività un giusto peso politico ed economico.

Il Piano finalizzato per il settore tessile-abbigliamento del dicembre del 1978 assume infatti con grande evidenza questo problema e sotto il titolo "La politica delle commesse pubbliche" afferma che: "L'attuale intervento dello Stato è tale da creare, di fatto, situazioni che alimentano il lavoro nero e distorcono quindi il mercato sia della produzione, sia del lavoro". Il Piano esplicita quindi i seguenti orientamenti:

- a) controllare l'iscrizione all'Albo delle imprese appaltatrici, in modo da evitare che siano ammesse alle aste imprese puramente intermedie e, verificare che la struttura produttiva delle aziende che concorrono alle medesime sia adeguata alla qualità e alla quantità delle commesse acquisite;
- b) riportare il prezzo di asta agli effettivi costi derivanti dal pieno rispetto delle leggi e dei contratti;
- c) poter disporre di norme di qualità per le commesse di uniformi di alcuni Ministeri (es. Difesa);
- d) programmare il flusso delle commesse pubbliche in modo continuo, come strumento di politica anticongiunturale;

- 3 -

e) aver cura di aumentare o quanto meno di rispettare le quote riservate alle aziende del Mezzogiorno.

Al fine di formulare proposte operative in materia, si avanza la proposta di costituire una commissione "ad hoc" della quale facciano parte i Ministeri interessati, i sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il 21 dicembre 1978 il CIPI nella delibera che indicava le direttive di carattere generale per l'applicazione di agevolazioni previste dalla legge 675 del 1977 a favore delle iniziative rientranti nei settori oggetto dei programmi finalizzati prevedeva tra l'altro per i settori tessili-abbigliamento il seguente impegno: "Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato provvederà a costituire entro tre mesi dalla presente delibera una apposita Commissione, della quale facciano parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali e degli imprenditori con il compito di proporre le soluzioni più adeguate per una corretta politica delle commesse pubbliche".

Questa importante delibera, firmata dall'allora Presidente del Consiglio On. Andreotti, è stata completamente disattesa.

Ci sono voluti due anni e mezzo, anziché tre mesi, per arrivare alla costituzione della Commissione. Non sono certo solo difficoltà burocratiche; la FULTA denuncia, ed ha denunciato, l'assenza di volontà politica sia su questo aspetto che in generale, sulla mancata realizzazione degli impegni previsti nella delibera di attuazione del Piano finalizzato Sistema Moda.

Solo il 26 giugno 1981, il Ministro dell'Industria ha costituito con apposito decreto la suddetta Commissione. L'articolo del decreto stabilisce che la Commissione deve "elaborare e proporre soluzioni legislative o amministrative più adeguate per una corretta politica delle commesse pubbliche nel settore tessile-abbigliamento.

A tal fine la Commissione dovrà preventivamente accertare il volume annuale delle aggiudicazioni, i criteri per la tenuta degli albi delle imprese che possono partecipare alle gare".

Subito alla prima convocazione della Commissione la FULTA ha chies

- 4 -

sto e ottenuto un'indagine tesa ad accertare l'ammontare della commessa, la validità degli albi delle imprese, la caratteristica e i prezzi di aggiudicazione degli stessi. L'indagine è in corso da novembre 1981 ma a tutt'oggi non si hanno i risultati. Tutto ciò non può che preoccuparci perchè il pericolo più grande è rappresentato proprio dal fatto che le varie amministrazioni pubbliche tenderanno a prendere più tempo possibile per dare le risposte richieste dalla Commissione e quindi a far slittare sempre più avanti le conclusioni della Commissione stessa.

Non è possibile accettare questa logica. Una cosa è certa, la FULTA non è disponibile a coprire ritardi ingiustificati e chiederà alla fine di aprile '82 (a distanza cioè di sei mesi) la riconvocazione della Commissione per elaborare e proporre soluzioni legislative o amministrative capaci di far diventare la commessa pubblica strumento di politica industriale.

Se si intende usare l'indagine sulla conoscenza di un quadro completo dell'entità della commessa pubblica per dilazionare nel tempo gli impegni assunti dal Governo, noi come FULTA cominceremo comunque a proporre soluzioni per cambiare da subito gli attuali sistemi di aggiudicazione.

A questo proposito si può aggiungere che alcuni dati di grande rilevanza, sono stati già messi a disposizione della Commissione.

I dati ufficiosi comunicati sono i seguenti:

TESSILE

Ministeri: 64.650 milioni di ammontare delle commesse, di cui al Sud sono state assegnate lavorazioni per il 31%.

Enti Pubblici: 1.047 milioni (al Sud 8%).

Enti di gestione: 19.439 milioni (al Sud 6%).

ABBIGLIAMENTO

Ministeri: 93.763 milioni (al Sud 35%).

Enti Pubblici: 6.113 milioni (al Sud il 24%).

Enti di gestione: 13.248 milioni (al Sud 21%).

COMPLESSIVAMENTE: SI TRATTA DI UN GIRO ACCERTATO DI 198.565 MILIONI.

- 5 -

Non è stato ancora possibile accertare l'ammontare delle commesse decise lo scorso anno da: Cassa del Mezzogiorno, ENPAS, ENEL, per il settore tessile (nell'abbigliamento 5 miliardi); ENPI, INADEL, INPS, INAM, ENI, IRI, EFIM, Ministero dei LL.PP., Lavoro, Marina Mercantile, Sanità, Tesoro, Trasporti, (solo le FF.SS. 19 miliardi), Industria e Turismo. Sono stati forniti dati incompleti dai Ministeri PP.SS., e PP.TT.. Mancano i dati delle società di autotrasporti urbani ed extra-urbani (Stefer, Atac, ecc.) e degli ospedali, come quelli relativi al settore calzaturiero e pelli.

Le difficoltà ad entrare in possesso dei dati di conoscenza sulla entità, qualità e modalità di procedura degli appalti derivano da una parte dal meccanismo farraginoso delle procedure che regolano queste partite, basti pensare che ogni Ministero, ogni Ente o Amministrazione pubblica ha regolamenti propri e diversi e con stratificazioni avvenute negli ultimi quaranta anni su una legislazione che risale alla fine dell'Ottocento, e mettere insieme i dati di più anni comporta una vera ricerca visto che nessuno mai si è occupato di avere un quadro chiaro della situazione; ma dall'altra parte dal fatto che le singole Amministrazioni, con i relativi gruppi di potere, privilegiano lo "status quo" in quanto permette loro, in questa giungla incontrollata, la discrezionalità e quindi la gestione di una fetta di potere di sottobosco.

E' proprio questo connubio che va spezzato. Una volta accertati i dati delle commesse per tutti i Ministeri, Enti Pubblici e Enti di gestione per il settore tessile-abbigliamento, aggiungendo a questi i dati di tutta la gamma del settore pelli, borse, calzaturieri non si è lontani dal vero nell'affermare che l'entità delle commesse pubbliche solo per questi comparti produttivi è nell'ordine di 400 miliardi all'anno.

Queste prime parziali ma significative indicazioni sulla quantità e sulla distribuzione della commessa pubblica tessile meritano qualche considerazione.

Innanzitutto va rilevato che nonostante si sia espresso ripetutamente e in tutte le sedi un orientamento teso a favorire le aziende del Mezzogiorno, non solo ciò non si è realizzato ma è cresciuto il divario a scapito delle aziende localizzate nel meridione.

- 6 -

I dati indicano un rapporto del 70% al Nord mentre nel Sud si è scesi al 30% per quanto concerne i Ministeri, con punte vergognosamente basse del 6-8% per gli Enti di gestione e Enti Pubblici. Perdurando gli attuali criteri di assegnazione della commessa, il Mezzogiorno continuerà ad essere penalizzato perchè alle aziende del Centro Nord continueranno ad andare le commesse e si perpetuerà la loggia del trasferimento del lavoro - in condizioni di sub-commessa - alle aziende del Mezzogiorno.

Le conseguenze di questo meccanismo sono facili da individuare. Le aziende del Centro Nord nella migliore delle ipotesi lavorano in proprio spezzoni di commessa, per trasferire le commesse, meno valide economicamente, nel Mezzogiorno dove sono lavorate in condizioni di sotto-salario in piccole aziende organizzate o in "sottoscala" o in laboratori improvvisati.

Per spiegare il meccanismo basta un esempio. Il 26 settembre 1980 il Ministro della Difesa mette all'asta 10 lotti per prodotti di confezione. Il valore dei lotti è nell'ordine di alcuni miliardi. Dei 10 lotti ben 8 sono stati aggiudicati a lanifici del Centro Nord che non praticando in proprio operazioni di confezione vengono autorizzati, per clausola contrattuale, dallo stesso Ministero committente, ad affidare a terzi, a cui essi forniscono il tessuto, la sola operazione di confezionamento.

L'attuale giungla di norme e regolamenti sovente diversi anche tra i vari Ministeri, Enti di gestione, Enti Pubblici, consente quindi di rendere legali operazioni di sub-commessa. Sub-commessa che spesso viene ulteriormente decentrata fino al lavoro "nero-sottopagato" e in ambiente di lavoro intollerabile per una società civile. Non è accettabile che sia lo stesso Stato ad avviare questo meccanismo perverso.

Da una rapida verifica svolta dalla FULTA della Campania 2/3 delle aziende che lavorano commesse pubbliche operano in condizioni di sub-commessa non essendo riuscite nel momento dell'asta ad aggiudicarsi nessuna commessa.

La FULTA ha deciso ed attuato un coordinamento nazionale di tutte le aziende che lavorano su commessa pubblica al fine di creare intorno a questo problema, che pone in condizioni di precarietà migliaia di lavoratori, una coscienza collettiva che porti a sostanziali modifiche del

- 7 -

la legislazione.

Nel corso del Coordinamento svolto dalla FULTA il 14 dicembre scorso si è deciso: a) di promuovere in tutto il Paese una campagna di denuncia degli episodi più scandalosi in corso; b) iniziare una riflessione su proposte precise da sottoporre alla Commissione costituita presso il Ministero dell'Industria; c) di sollecitare gruppi parlamentari, forze politiche, ad un esame di tutta questa materia; d) di promuovere iniziative di lotta che coinvolgano i lavoratori interessati per sollecitare una definizione ravvicinata e politica su questa importante materia.

La piattaforma della FULTA per una corretta e trasparente politica di commessa, prendendo l'avvio dallo sviluppo dei filoni politici già individuati dal piano finalizzato sistema moda, è la seguente:

- a) far diventare la commessa pubblica uno strumento di politica industriale programmandone il flusso in modo da garantire continuità produttiva nel corso dell'anno e ripartizione tra Nord e Sud. Stabilire in modo rigido che le varie amministrazioni (Ministeri, Enti di Gestione, Enti Pubblici) concentrino le commesse in due periodi dell'anno (maggio e novembre) ciò permetterebbe di garantire un flusso continuo e regolato di lavoro facendo emergere l'occupazione di 15-20 mila lavoratori, in particolare nel Mezzogiorno.
- b) Rapportare i prezzi delle commesse agli effettivi costi derivanti dal rispetto delle leggi e dei contratti.
- c) Stabilire rigidamente che le commesse possono essere acquisite esclusivamente per la quantità rispondente alla capacità produttiva della ditta appaltatrice.
- d) Rendere obbligatorio la tenuta dell'albo delle imprese appaltatrici che possono partecipare alle gare. Verificare che la struttura produttiva della impresa sia adeguata alla qualità e quantità delle commesse.
- e) gli appalti per le confezioni di vario tipo e genere possono essere proposti e acquisiti solo dalle fabbriche che abbiano nel loro processo produttivo questa capacità e possibilità. Ciò al fine di evitare che le fabbriche produttrici solo di materie prime creino situazioni di sub-appalto. Queste indicazioni richiedono una modifica radicale dei criteri oggi in uso per la attribuzione della commessa pubblica nel nostro settore.

- 8 -

f) Stabilire percentuali di distribuzione delle commesse pubbliche prevedendo la maggioranza al Sud (privilegiando le zone terremotate).

Le nostre rivendicazioni pongono un problema di modifica legislativa e/o amministrativa, come è noto infatti il sistema normativo delle procedure contrattuali delle Amministrazioni dello Stato risale nella sua formulazione alla legge di contabilità del 1869 che a sua volta si ispirava largamente al modello piemontese della legge Cavour del 23/3/1859. Da allora ovviamente sono intervenute numerose modifiche attraverso leggi-deroghe alla legge - iniziative delle singole Amministrazioni, determinando un coacervo di leggi - e regolamenti vari da rendere indispensabile una riforma di tutto il sistema.

Anche la relazione al Parlamento della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello Stato evidenzia come i dati statistici relativi ai contratti passivi risultano caratterizzati "dalla larga prevalenza dei contratti a trattativa privata, dal frequente ricorso alla licitazione privata, all'appalto concorso e alla esecuzione in economia, e dall'abbandono quasi totale del sistema dell'asta pubblica".

Le prime concrete indicazioni possono essere così riassunte:

- 1) Stabilire criteri di aggiudicazione della commessa pubblica che eliminando la tradizionale e superata "gara d'asta" si orienti verso criteri largamente sperimentati per l'esecuzione di opere pubbliche quali i "contratti di appalto" regolata da rigidi principi e procedure.
- 2) In particolare nelle regioni meridionali realizzare "consorzi per la esecuzione della commessa pubblica" che associno aziende private e cooperative autogestite di produzione lavoro.
- 3) Nelle Regioni costituire organismi per la disciplina sia delle aggiudicazioni sia della esecuzione della commessa stessa. Questi organismi possono essere presieduti dal Presidente della Regione (o da un suo delegato) e composti dai rappresentanti dell'Ufficio Regionale del Lavoro; dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e delle imprese, dai rappresentanti dei consorzi, dalle Associazioni delle cooperative regionali, dai rappresentanti delle aziende a PP.SS. e della GEPI.
- 4) Prevedere forme di agevolazione finanziaria atta a facilitare l'emergere dell'imprenditoria locale specie nel Sud.

ALLEGATO 22
(cfr. Vol. I pag. 415)



249330/221-

30-11-82

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

Prot. n. 43264/221 Allegati n. 46

Rif. n. f. n. 161390/221 del 3.8.1982

183361/221 del 16.9.1982

Roma, li _____

OGGETTO: Accertamenti a richiesta della Commissione parlamentare d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti - Calzaturificio LOTTO S.p.A. di Montebelluna (TV).

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA = R O M A
- II Reparto -
- Ufficio Operazioni -

e, per conoscenza:

AL GENERALE DI DIVISIONE ISPETTORE
DELLA GUARDIA DI FINANZA PER L'ITALIA CENTRALE = R O M A

AL COMANDO ZONA CENTRALE (XII) GUARDIA DI FINANZA = R O M A

In esito a quanto richiesto con le note in riferimento, comunico l'esito degli accertamenti espletati.

1. Con lettera n.154 del 28.7.1982, la Commissione Parlamentare d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti (all.A), incaricava la Guardia di Finanza di eseguire accertamenti in merito ad una fornitura di scarpette da ginnastica all'Esercito e all'Arma dei Carabinieri, effettuata dalla S.p.A. LOTTO di Montebelluna (TV) (all. n.1).

La richiesta di accertamenti traeva origine da una lettera del 16 luglio 1982 dall'On. Roberto Cicciomessere, diretta al Presidente della citata Commissione parlamentare d'inchiesta -

- 2 -

Sen. Egidio Ariosto - (l'On. Cicciomessere inviava, in data 11.10.1982, al Sen. Ariosto una seconda lettera - all. n.2 -, copia della quale veniva consegnata "brevi manu" al Maggiore Castore Palmerini di questo Nucleo Centrale pt, Ufficiale di collegamento tra la Commissione parlamentare d'inchiesta e codesto Comando Generale) e da un esposto - relazione a firma del rag. Giancarlo MASCIA - direttore amministrativo e finanziario - della S.p.A. F.lli Battistini, con sede a Monastier (TV), via Pralongo, n.39, con le quali venivano denunciate irregolarità in merito alla predetta fornitura di scarpette da ginnastica.

In data 8 settembre 1982, il Ministero della Difesa - Ufficio del Segretario Generale -, con nota n. 841/SM/41.3.02, trasmetteva alla Commissione parlamentare d'inchiesta una relazione, predisposta dal Direttore Generale di COMMIDIFE, concernente la citata fornitura di calzature (all. n.3), copia della quale veniva trasmessa, per l'esame, a codesto Comando Generale (con la nota n. 154 del 28.7.1982 - citato all. n.1 -, il Sen. Ariosto aveva fatto presente che la Commissione parlamentare d'inchiesta aveva deliberato che anche tale relazione "avrebbe dovuto formare oggetto del rapporto della Guardia di Finanza").

In data 26 ottobre 1982 venivano sentiti, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, i rappresentanti della S.p.A. F.lli Battistini e della S.p.A. LOTTO - all. n.4 - (il resoconto ste

- 3 -

nografico delle audizioni veniva consegnato "brevi manu" al Maggiore Castore Palmerini, per opportuno orientamento nell'esecuzione degli accertamenti richiesti).

1.1. Nell'esposto-denuncia della S.p.A. F.lli Battistini, veniva evidenziato, tra l'altro, che (citato all. n.1):

a. in data 14.10.1981, l'Ufficio Approvvigionamenti Materiali di Commissariato di Milano, con sue lettere n. 12953 e n. 12954 aveva diramato inviti di gara a licitazione privata per la fornitura di scarpette da ginnastica per l'Esercito e per l'Arma dei Carabinieri (all. n.5);

b. in data 13.11.1981, in sede di gara, erano presenti le seguenti ditte, già altre volte partecipanti a gare dello stesso tipo, regolarmente iscritte all'Albo Unico dei Fornitori ed Appaltatori della Amministrazione Militare:

- SUPERGA S.p.A. di Torino;
- URSUS GOMMA NUOVA S.p.A. di Vigevano;
- S.p.A. F.LLI BATTISTINI di Monastier (TV);
- CALZATURIFICIO FIOREZZUOLA S.p.A. di Serra de' Conti (AN)

le cui attrezzature e capacità produttiva erano state oggetto dei prescritti accertamenti, previsti dalle norme di iscrizione all'Albo Unico dei Fornitori ed Appaltatori dell'Amministrazione Militare.

Era presente alla gara, anche, il "CALZATURIFICIO LOTTO S.p.A." di Montebelluna (TV), a seguito di una iscrizione

- 4 -

all'Albo Unico dei Fornitori ed Appaltatori dell'Amministrazione Militare ottenuta con procedura d'urgenza, alla categoria massima prevista, secondo il contenuto di un telegramma del Ministero della Difesa, cui dava lettura il Presidente del seggio di gara, su osservazione di un partecipante alla licitazione;

c. esperita la gara, la S.p.A. LOTTO era risultata aggiudicataria dei seguenti lotti, ai prezzi sottoindicati:

a) paia 180.000 (centottantamila) di scarpette da ginnastica in tela e gomma con plantare elastico incorporato color verde oliva - per l'esigenza dell'Esercito -, pari a:

. n.2 lotti di paia 30.000 a £. 13.400 il paio;

. n.2 lotti di paia 30.000 a £. 12.800 il paio;

. n.2 lotti di paia 30.000 a £. 12.900 il paio;

b) n.1 lotto di paia 20.000, a £. 13.900 il paio, di scarpette da ginnastica in tela e gomma con plantare elastico incorporato, colore bleu - per l'esigenza della Arma dei Carabinieri -;

d. essendo notorio che la ditta LOTTO non aveva, fino al momento della partecipazione alla gara, attrezzatura idonea e, quindi, capacità produttiva per la lavorazione di scarpette da ginnastica del tipo in esame, la S.p.A. F.lli Battistini, aveva indirizzato, in data 21.11.1981, alla Di

- 5 -

reazione Generale di Commissariato del Ministero della Difesa (COMMIDIFE) un telegramma (all. n.6), nel quale veniva evidenziata tale situazione e venivano palesati "motivi di inquietudine circa la possibilità che le calzature, di cui al la gara citata, venissero, di fatto, importate da un paese dell'estremo Oriente: Corea e/o Taiwan".

Nonostante tale avvertimento, il Ministero della Difesa, in data 28.11.1981, stipulava con la S.p.A. LOTTO il contratto di fornitura delle scarpette da ginnastica.

La S.p.A. F.LLI BATTISTINI, non ottenendo alcuna risposta da parte di COMMIDIFE, confermava, con una sua raccomandata del 13 gennaio 1982 (all. n.7), le riserve ed i dubbi evidenziati con il telegramma in data 21 novembre 1981, sollecitando un urgente riscontro.

COMMIDIFE rispondeva al citato telegramma e alla citata lettera, il 1° febbraio 1982 (all. n.8), e cioè, al di là del termine ultimo consentito per un eventuale ricorso al TAR da parte della S.p.A. F.LLI BATTISTINI, ribadendo la legittimità dell'invito alla gara esteso alla S.p.A. LOTTO, in quanto la stessa era "regolarmente iscritta all'Albo dei Fornitori della Difesa per la specifica categoria merceologica e, quindi, in possesso di quell'idoneità tecnica, seppure generica, che - intesa come attitudine a compiere una determinata opera - dottrina e giurisprudenza considerano concordemente condizione necessaria e sufficiente per partecipare alle gare". Aggiungeva, inoltre, COMMIDIFE, che "la

- 6 -

capacità specifica ad eseguire la prestazione atteneva, invece, ad un momento successivo, alla fase, cioè, di esecuzione del contratto: in tale sede l'Amministrazione si riservava di promuovere tutti gli adempimenti idonei ad accertare che la lavorazione avvenisse nello stabilimento della ditta".

La S.p.A. F.LLI BATTISTINI riprendeva gli argomenti, espressi in precedenza, con un'altra sua raccomandata-espresso in data 8 marzo 1982 (all. n.9), con riferimento alle "CONDIZIONI GENERALI da osservarsi per gli acquisti dei vari generi di impiego comune, per le lavorazioni di materiali interessanti il vettovagliamento, il vestiario, l'equipaggiamento, la giacitura, il riscaldamento ed i vari servizi affini delle FF.AA. dello Stato, nonchè per la vendita dei materiali stessi non più adatti al servizio", di cui richiama il contenuto e dettato dell'articolo 9, 3° comma, 6° e 7°, e dell'articolo 10, comma 1° (all. n.10) (1).

(1) - Dalle "CONDIZIONI GENERALI":

Ammissione all'asta

Art.9.

.....

L'amministrazione, però, si riserva la facoltà di accertare, prima dell'ammissione all'asta o della stipulazione del contratto, anche mediante visita di un suo delegato, se l'aspirante sia in grado di eseguire la fornitura e, in caso che l'ispezione, a giudizio insindacabile della stessa Amministrazione, non risultasse favorevole, di non ammetterlo all'asta o di non concludere il contratto.

.....

Resta ferma la facoltà del Ministero competente di disporre,

- 7 -

A questa seconda lettera COMMIDIFE rispondeva con raccomandata il 30 marzo 1982 (all. n.11), confermando il contenuto del dispaccio 13/1/1102 in data 1° febbraio 1982 (citato all. n.8);

- e. i predetti contratti di fornitura di scarpette da ginnastica all'Esercito e all'Arma dei Carabinieri, da parte della S.p.A. LOTTO, venivano approvati in data 25.3.1982. A seguito dell'approvazione di tali contratti, la S.p.A. F.LLI BATTISTINI ribadiva, con un telegramma in data 3 luglio 1982 (all. n.12), le riserve più volte espresse, senza avere alcuna risposta da parte di COMMIDIFE;
- f. nei mesi di marzo-aprile 1982, la S.p.A. LOTTO aveva effettuato una importazione di scarpette da ginnastica dal

segue nota (1)

quando lo credesse opportuno nell'interesse dell'Amministrazione, che siano eseguite, a proprie spese, visite agli stabilimenti od opifici a cui il certificato fu rilasciato, disponendo l'annullamento di esso in caso di riconosciuta inidoneità.

In ogni caso l'autorità appaltante può, a suo giudizio insindacabile, escludere dalla gara qualsiasi concorrente senza essere tenuta a rendere noto il motivo.

Art. 10.

In caso di appalti di materiali affatto speciali, non basta fornire i documenti prescritti nel precedente articolo, ma bisogna anche provare di avere i mezzi tecnici adatti, che devono essere accertati e riconosciuti tali dall'Amministrazione.

- 8 -

la Corea e/o da Taiwan. La partita era giunta con un contenitore su una nave della "GREEN LINE" nel porto di Livorno ed era "incappata" in un casuale controllo doganale, nel corso del quale era stato rilevato il marchio "MADE IN ITALY". L'introduzione e lo sdoganamento erano, quindi, stati sospesi e, per la gravità del fatto, la notizia era diventata notoria e di dominio pubblico nell'ambito portuale-doganale del porto di Livorno;

- g. soltanto dopo l'approvazione dei citati contratti, la S.p.A. LOTTO aveva proceduto all'acquisto di alcune macchine ed attrezzature. assolutamente indispensabili per la produzione delle scarpette da ginnastica del tipo in provvista, al fine, anche, di dimostrare la sua "capacità specifica" a produrre tale tipo di calzature nel corso degli accertamenti "tecnici" che sarebbero stati disposti dall'Amministrazione Militare, ai sensi del menzionato art.9 delle "CONDIZIONI GENERALI" (citato all.n.10).

Tali accertamenti avrebbero dovuto evidenziare, data la limitatezza dell'impianto (peraltro, tardivamente installato), la materiale impossibilità per la S.p.A. LOTTO a produrre ben 200.000 paia di calzature in 150 giorni solari (che corrispondono a circa 120 giorni lavorativi), anche se il lavoro si fosse svolto in due o tre turni giornalieri (la produzione nelle ventiquattro ore lavorative avrebbe dovuto aggirarsi sulle 1.500/1.600 paia).

- 9 -

Per effettuare tale produzione la ditta avrebbe dovuto essere, inoltre, in possesso dei seguenti macchinari ed attrezzature:

- per la produzione della gomma:

- . Silos, contenitori, bilance di dosatura
- . un mescolatore da 1500 x 750
- . una calandra profilatrice
- . un cilindro per soles
- . un cilindro per bordo angolare
- . un cilindro per strisce diamantate
- . una pressa e relativi stampi per sottopiedi/plantare
- . una trancia

- per la confezione:

- . una scarnitrice
- . giro forme alluminio circa 600 paia
- . una tagliatrice soles automatica
- . trancine per piantine e sottopiedi
- . soluzionatrici
- . due presse a polmone
- . tunnel d'asciugatura
- . un compressore
- . una linea di montaggio a ferrovia
- . caldaia a vapore
- . 1 - 2 autoclavi per la vulcanizzazione finale

- forza lavoro:

almeno 80/90 operai;

- 10 -

- h. nessuna ditta fra quelle iscritte all'Albo Unico dei Fornitori ed Appaltatori dell'Amministrazione Militare, con impianti funzionanti a ciclo completo, forti di una pluriennale esperienza e sperimentata tecnologia, aveva mai osato tentare l'aggiudicazione dell'intero quantitativo di scarpe poste in gara;
- i. il disegno della S.p.A. LOTTO era impostato sull'importazione delle scarpette da ginnastica dall'estremo Oriente, ragion per cui alla ditta bastava installare una linea di produzione che, per quanto limitata, servisse quale "copertura operativa", ai fini specifici dei citati possibili e dovuti controlli da parte dell'Amministrazione Militare;
- l. per la produzione di "copertura operativa", la S.p.A. LOTTO aveva fatto capo a una ben nota ditta di Vigevano, operante nello specifico settore, per l'acquisto dei semilavorati in gomma ed, in più, facendosi pure confezionare 10.000 paia di scarpette di colore bleu (pari, cioè, a metà circa della fornitura di 20.000 paia di scarpette da ginnastica in tela e gomma con plantare elastico incorporato, colore bleu - per l'esigenza dell'Arma dei Carabinieri -), la cui consegna era stata effettuata dalla S.p.A. LOTTO al CERACOMILES di Verona;
- m. la parte più importante dell'operazione impostata e perseguita dalla S.p.A. LOTTO, era rappresentata dall'impor-

- 11 -

tazione di scarpette da ginnastica finite con origine Taiwan e/o Corea, dove il prezzo di acquisto doveva essere stato trattato sulle 7.000/7.500 lire il paio CIF porto italiano (tale dato era convalidato dalle offerte che provenivano, in quel periodo, da Taiwan e dalla Corea per il tipo di scarpette in esame, sulle 8.000 lire il paio, con il dollaro USA quotato a lire 1.400).

L'operazione di sdoganamento si era presentata alquanto facilitata dal fatto che la voce doganale, con la dicitura "calzature sportive", si prestava all'importazione di una vasta gamma di calzature che andava dal tipo "ginnastica", propriamente detto, al "tennis competizione" al "training in tela" etc.;

n. risultava, inequivocabilmente, sulla scorta di documentazione fotografica (all. n.13), che, nel periodo maggio-luglio 1982, prima dello scadere dei termini previsti per la fornitura ai CERACOMILES, la S.p.A. LOTTO aveva immagazzinato nei suoi locali di Montebelluna (TV) una grossa partita di calzature importate attraverso la dogana di Genova.

Gli scatoloni originali erano così marcati:

"Contract No K-0/82
Article: L/C Canvas
Colour: Army Green/Verde
Size
Qty: 24 Prs
Port Genoa
Case No:".

- 12 -

Presso i locali di Montebelluna (TV) della società, in orario extranormale di lavoro, si erano svolte le operazioni di reimballo delle singole scatole, contenute nei cartoni citati, in nuovi cartoni marcati e portanti le caratteristiche richieste dal "capitolato militare", per la successiva consegna ai CERACOMILES competenti;

- o. per la fabbricazione delle scarpette in un paese dell'estremo Oriente era stato, ovviamente, necessario "passare" il "capitolato militare" ad un paese straniero, in violazione delle norme di segretezza militare, opportunamente richiamate al punto 9, lettera q) (2), delle "Norme e condizioni generali da osservarsi per concorrere alle gare indette dall'Amministrazione Difesa e per stipulare i relativi contratti di fornitura" (all. n.14).

(2) - Art.9 - Condizioni Generali di fornitura

.....

q) La ditta si impegna formalmente di comunicare al Ministero di Industria e Commercio - DGPI, Servizio Coordinamento e Commesse e Affari P.A., al SID (segreteria) via XX Settembre - Roma, al Ministero degli Interni - Direzione Generale di PS e al Ministero degli Affari Esteri DGAP - Servizio Stranieri -, l'avvenuta visita di stranieri presso i propri stabilimenti entro 3 giorni dalla visita stessa, comunicando, altresì, le generalità complete degli stranieri, la loro nazionalità e qualifica, il motivo e la durata della visita. In caso di inosservanza del presente obbligo, la ditta sarà passibile di una penalità pari al 5% dell'ammontare del contratto, salva la facoltà dell'Amministrazione, in caso si ravvisino in detta inosservanza più gravi inadempienze, di rescindere il contratto e di escludere la ditta dalle successive forniture.

- 13 -

1.2. Nella relazione predisposta dal Direttore Generale di COMMI DIFE, concernente la fornitura di scarpette da ginnastica per le FF.AA. da parte della S.p.A.LOTTO, inviata in data 8 settembre 1982 dal Ministero della Difesa - Ufficio del Segretario Generale - al Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta (citato all. n.3), veniva evidenziato, tra l'altro, che:

a. la S.p.A. LOTTO era stata regolarmente e normalmente invitata alla licitazione del 13.11.1981, in virtù dell'iscrizione all'Albo dei Fornitori del Ministero della Difesa ottenuta il 13 marzo 1980 e, quindi, ben un anno e otto mesi prima. In particolare, la ditta fu dal competente ufficio centrale allestimenti militari, iscritta, a seguito di normale istruttoria (domanda della ditta, documentazione prescritta, informazioni di rito, sopralluogo tecnico da parte della Direzione di Commissariato di Verona) durata 10 mesi (dal 12.5.1979 al 13.3.1980).

Non rispondeva, pertanto, a verità che l'iscrizione era stata ottenuta con procedura d'urgenza e che la partecipazione alla gara in questione era stata autorizzata con telegramma del Ministero letto durante la gara dal Presidente del seggio. "Cadeva, conseguentemente, anche la malevola affermazione circa presunti interventi politici o di altra natura a favore della ditta";

b. effettivamente pervennero all'Amministrazione alcune segnalazioni di irregolarità nell'aggiudicazione delle ga-

- 14 -

re alla S.p.A.LOTTO. Alla ditta fu data la risposta, allegata agli atti del "dossier", sulla base di motivazioni di ordine giuridico, suffragate anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato. Il rilievo, secondo il quale la risposta sarebbe stata fornita oltre il tempo utile per consentire alla ditta di ricorrere al TAR, non ha alcun fondamento, in quanto la stessa, come noto, avrebbe potuto parimenti adire il TAR avverso il silenzio dell'Amministrazione.

Per quanto concerneva l'idoneità delle ditte invitate dalla Amministrazione a partecipare a una licitazione privata, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, aveva affermato alcuni principi che dovevano ritenersi fondamentali ai fini della valutazione della legittimità del comportamento dell'Amministrazione.

In particolare, con la decisione n.299 del 4.5.1955, il predetto organo giurisdizionale, dopo aver precisato, in chiari termini, la differenza che, ai fini dell'accertamento dell'idoneità delle ditte, esisteva tra asta pubblica e licitazione privata, aveva, tra l'altro, affermato: "Il sistema della licitazione privata lascia alla potestà dell'Amministrazione di stabilire, con suo apprezzamento discrezionale, quali persone o ditte siano idonee a ricepire una data prestazione e a compiere una determinata opera e, quindi, meritino di essere invitate a partecipare alla gara. Occorre tener presente che, quando si parla di ammissione ad una gara, si discute dell'ido-

- 15 -

neità dell'aspirante o concorrente, nel senso di attitudi-
ne a compiere una data opera o a svolgere un dato servi-
zio per capacità acquisita, per esperienza professionale
già dimostrata, per specializzazione conseguita etc..Que-
sto concetto di idoneità deve essere tenuto ben distinto
da quello del materiale possesso dei mezzi tecnici e fi-
nanziari occorrenti per l'attuazione della prestazione
prevista.....".

In presenza di così chiare indicazioni del massimo orga-
no giurisdizionale amministrativo, COMMIDIFE non poteva
che uniformarsi ai criteri in esso contenute, tenuto con-
to che la S.p.A. LOTTO risultava, come si evinceva dalla
pratica di iscrizione all'Albo dei Fornitori, pienamente
in possesso dell'idoneità.

Un diverso comportamento, quale l'annullamento dell'aggiu-
dicazione, o il diniego dell'approvazione del contratto,
sarebbe stato, senz'altro, censurabile sotto il profilo
della legittimità, con conseguenti responsabilità.

Per quanto concerneva l'aggiudicazione, le procedure del-
la partecipazione alla licitazione e dello svolgimento
della gara, erano perfettamente regolari e legittimi. La
aggiudicazione, infatti, era intervenuta a favore di una
ditta iscritta all'Albo, regolarmente invitata e risulta-
ta migliore offerente in gara. La questione della non i-
doneità tecnica specifica della ditta aggiudicataria, non
poteva, in base, anche, ai criteri enunciati pure dal
Consiglio di Stato, assumere rilievi ai fini della legit

- 16 -

timità dell'intervenuta aggiudicazione, dovendo soltanto essere oggetto di controllo in sede di esecuzione del contratto, come di fatto era avvenuto.

Parimenti illegittima si palesava la non approvazione del contratto, in quanto non giustificata da valide ed obiettive ragioni.

Per quanto riguardava, infine, il richiamo agli artt. 9 e 10 delle Condizioni Generali del contratto, fatto dalla ditta F.LLI BATTISTINI, tale richiamo non era pertinente. Infatti la gara, di che trattasi, era una licitazione privata per una fornitura da effettuarsi in base a condizioni tecniche e campioni tipo prefissati, riservata alle ditte iscritte all'Albo e, quindi, già riconosciute idonee;

- c. L'Amministrazione, fin dal primo momento, pur procedendo alla stipulazione del contratto ed alla sua approvazione, non era rimasta inerte di fronte alle segnalazioni fatte dalla ditta F.LLI BATTISTINI, circa possibili irregolarità nella esecuzione della fornitura da parte della ditta LOTTO, in conseguenza della carenza di attrezzature specifiche per la produzione delle scarpette da ginnastica. Infatti, prima ancora della registrazione del contratto e, quindi, della sua esecutività, furono date precise direttive agli organi istituzionalmente preposti ai controlli sulle lavorazioni e ai collaudi perchè venisse svolta assidua sorveglianza in modo da garantire che la produzio-

- 17 -

ne dei manufatti avvenisse presso lo stabilimento della ditta aggiudicataria, la quale venne richiamata da COMMIDIFE al rigoroso rispetto dell'obbligo di produrre manufatti presso il proprio stabilimento.

Appena intervenuta la registrazione del contratto ed avuta la comunicazione da parte della ditta dell'inizio delle lavorazioni, vennero ribadite agli organi competenti le direttive per la sorveglianza.

A seguito del telegramma della ditta F.LLI BATTISTINI, in data 3 luglio 1982, e della interrogazione parlamentare n. 3/06464 dell'On. Tessari, fu richiesta ai predetti organi (CERACOMILES Milano, Verona e Chieri) di fornire esplicita assicurazione che le calzature venivano prodotte presso lo stabilimento della ditta, così come era stato tassativamente prescritto da COMMIDIFE.

I direttori dei citati CERACOMILES, ciascuno per la parte di interesse, avevano riferito, con proprie relazioni, che:

- la ditta aveva iniziato le lavorazioni nel mese di marzo 1982 su due turni lavorativi dal lunedì al venerdì, e su un solo turno il sabato; con una produzione di circa 1.200 paia di scarpette al giorno, elevata poi, nel giugno, a 4.000 paia giornaliere, a seguito dell'entrata in funzione di una seconda autoclave;
- la sorveglianza sulle lavorazioni era stata effettuata in coordinamento tra i tre CERACOMILES e, a turno, da sette ufficiali periti;

- 18 -

- le operazioni di produzione presso lo stabilimento erano state:

- . tranciatura delle tomaie;
 - . premontatura e montatura della tomaia;
 - . applicazione della soletta in tela per l'adesione della tomaia al fondo;
 - . fissaggio al fondo;
 - . incollaggio della punta diamantata e dei listini perimetrali;
 - . vulcanizzazione e finissaggio;
- inscatolamento e imballaggio, in un magazzino adiacente agli uffici amministrativi distante mt.100 circa dal reparto vulcanizzazione, ove la merce era stata depositata in attesa della spedizione.

La ditta, inoltre, era ricorsa, saltuariamente, all'intervento di aziende specializzate nel settore per la cucitura delle tomaie, al fine di razionalizzare i processi produttivi, e si era approvvigionata totalmente delle parti in gomma allo scopo di raggiungere moduli ottimali nella realizzazione di aspetti particolari della lavorazione. Nessuno elemento era emerso, durante i ripetuti controlli, che potesse suffragare l'affermazione categorica che una grossa ditta di Vigevano avesse prodotto integralmente un primo quantitativo di scarpette per conto della ditta LOTTO.

Non poteva escludersi, peraltro, che la ditta avesse im-

- 19 -

portato scarpette dall'estremo Oriente, trattandosi di ditta che operava anche sul mercato internazionale, con importazioni ed esportazioni, ma che, comunque, per quanto concerneva la denunciata utilizzazione di calzature importate, ai fini della fornitura all'Amministrazione Militare, previa sostituzione, fuori normale orario di lavoro, degli imballaggi, non erano emersi indizi nel corso dei vari controlli svolti.

Secondo notizie, avute in via breve, nel marzo 1982, la Dogana di Livorno aveva bloccato una partita di scarpe modello "student" e "gips" perchè riportante il solo marchio della ditta LOTTO. La Pretura, nel disporre lo sdoganamento aveva ordinato sotto vincolo di controllo doganale, alla Dogana di Treviso, di far apporre, a cura della ditta LOTTO, su ogni singola scarpa, la dicitura "MADE IN TAIWAN", operazione eseguita dal 5 al 9 aprile 1982, alla presenza di una commissione composta da un rappresentante della dogana e della Guardia di Finanza.

Nonostante gli elementi acquisiti avessero dato una sufficiente dimostrazione della regolarità dell'esecuzione dei contratti, al fine di dirimere, nei limiti del possibile, ogni dubbio al riguardo, era stato disposto che i tre CERACOMILES, incaricati dell'esecuzione delle forniture, procedessero ad ulteriori ed accurati controlli sulle intere partite in corso di fornitura o già collaudate, intesi ad accertare che tutte le calzature fossero state prodotte nello stabilimento della ditta LOTTO.

- 20 -

Concludeva, infine, COMIDIFE che:

- la partecipazione della ditta LOTTO alla licitazione privata del 13.11.1981 e le conseguenti aggiudicazioni, stipula ed approvazione del contratto, erano state del tutto regolari;
- in sede di esecuzione del contratto, la ditta era risultata in possesso della idoneità tecnica specifica per la produzione delle scarpette da ginnastica. Al riguardo, andava precisato che l'acquisizione esterna di materie prime e semilavorate era da considerarsi non in contrasto con la disciplina della fornitura, e, comunque, pienamente in linea con il sistema produttivo in atto presso la maggior parte delle industrie;
- era stato posto in essere ogni possibile e utile accorgimento, attraverso ripetute direttive, al fine di assicurare che la produzione avvenisse nello stabilimento della ditta;
- ogni eventuale violazione da parte della ditta LOTTO di norme doganali o di altro genere, per effetto di operazioni non regolari, non rientravano chiaramente nelle competenze della Direzione Generale di Commissariato, in quanto riferita ad attività estranee al rapporto contrattuale in atto;
- non erano, allo stato attuale, emersi elementi che suffragassero quanto asserito dalla ditta Battistini

- 21 -

e che, comunque, qualora, a seguito degli ulteriori controlli disposti, fossero state trovate nelle partite introdotte, calzature di produzione estera, sarebbero stati adottati tutti i conseguenti provvedimenti di natura giudiziaria ed amministrativa.

- 1.3. Nella lettera in data 11.10.1982 inviata al Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta - Sen. Ariosto - lo On. Ciccio Messere osservava, tra l'altro, che (citato all. n.2):
- a. la S.p.A. LOTTO aveva ottenuto, in data 13 marzo 1980, la iscrizione all'Albo Unico dei Fornitori ed Appaltatori dell'Amministrazione Militare, ed era stata, successivamente, invitata a partecipare alle licitazioni private del 13.11.1981, senza essere in possesso dei mezzi tecnici idonei per produrre le scarpette da ginnastica per le Forze Armate;
 - b. non si comprendeva come fosse stato possibile che il "sopralluogo tecnico", da parte della Direzione di Commissariato di Verona, durato 10 mesi (dal 12.5.1979 al 13 marzo 1980), non avesse rilevato l'inidoneità della S.p.A. LOTTO ad eseguire la fornitura di calzature per l'Amministrazione Militare;
 - c. anche nei successivi controlli effettuati dall'Amministrazione Militare, non era stata rilevata la mancanza presso

- 22 -

la S.p.A. LOTTO dei seguenti macchinari, necessari per la produzione delle parti componenti le scarpette da ginnastica del tipo in provvista:

1) per la produzione della gomma:

- Silos, contenitori, bilance di dosatura;
- 1 mescolatore da 1.500 x 750;
- 1 calandra profilatrice;
- 1 cilindro per soles;
- 1 cilindro per bordo angolare;
- 1 cilindro per striscie diamantate;
- 1 pressa e relativi stampi per sottopiedi/plantari;
- 1 trancia.

2) per la confezione:

- 1 scarnitrice;
- giro forme alluminio (circa 600 paia);
- 1 tagliatrice soles automatica;
- trancine per piantine e sottopiede;
- soluzionatrici;
- 2 presse a polmone;
- tunnel d'asciugatura;
- 1 compressore;
- 1 linea di montaggio a ferrovia (caldaia a vapore);

d. n. 10.083 di scarpe bleu (parte della fornitura all'Arma dei Carabinieri) erano state lavorate dalla URSUS GOMMA NUOVA S.p.A. di Vigevano (PV); la S.p.A. LOTTO si era li

- 23 -

mitata a fornire a quest'ultima semilavorati (tomaje, sottopiedi, etc.) importati dalla Corea, mentre la URSUS NUOVA GOMMA S.p.A. aveva fornito, oltre alla lavorazione, tutte le parti in gomma delle calzature;

- e. una volta dimostrata l'importazione dalla Corea del Sud di complessive 121.920 paia di "calzature sportive" (così definite nella bolletta doganale), per stabilire se si trattava di "parti di calzature - semilavorati completi -" (come dichiarato dalla S.p.A. LOTTO) o di "scarpette finite" (come asserito dalla denunciante, S.p.A. F.LLI BATTISTINI), doveva essere fatta una indagine di mercato per accertare il prezzo FOB (Free on board) porto coreano;
- f. non si comprendeva come si potesse affermare che si trattava di "semilavorati completi" (era nota, in ogni caso, l'impossibilità di effettuare trasferimenti di componenti comprendenti parti di gomma cruda lavorata, atteso che, se non si adottano particolari accorgimenti, si producono fenomeni di "autovulcanizzazione"), non essendo state le merci assoggettate a visita doganale, e il dichiarato nelle bollette d'importazione è "definitivo", quando nelle stesse viene apposta la dicitura "conforme al dichiarato"; una eventuale visita doganale, con apertura dei cartoni, avrebbe accertato, non solo che si trattava di un "prodotto finito", ma anche la mancanza sullo stesso del marchio del paese estero di provenienza.
- Inoltre, le fotografie dei cartoni, allegare all'esposto-

- 24 -

denuncia della S.p.A. F.LLI BATTISTINI, fornivano consistenti prove alla tesi dell'importazione di un "prodotto finito", e non di "semilavorati"; sui colli, infatti, risultava perfettamente leggibile la quantità (24 paia) - se si fosse trattato di "semilavorati", il numero di paia imballate sarebbe stato sicuramente superiore -;

g. il solo montaggio dei componenti delle scarpette da ginnastica in esame, prodotti da altre aziende, costituiva, presumibilmente, un caso di sub-appalto;

h. non era stato accertato, in relazione alla produzione giornaliera, da parte della S.p.A. LOTTO, di 1.200 paia di scarpe da ginnastica con una autoclave, e 4.000 paia con 2 autoclavi, se le ore lavorative nei 150 giorni contrattuali dovevano essere tutte riferite alla produzione delle scarpette da ginnastica per l'Amministrazione Militare, o anche alle altre produzioni della S.p.A.LOTTO.

1.4. In sede di audizione avanti la Commissione parlamentare di inchiesta, i rappresentanti della S.p.A. F.LLI BATTISTINI - rag. Mascia e sig. Girardi, e il rappresentante della S.p.A. LOTTO - sig. Caberlotto -, dichiaravano, tra l'altro, che (citato all. n.4):

a. rag. Mascia

1) nel 1980, la S.p.A. F.LLI BATTISTINI aveva vinto una gara per una fornitura di circa 77.000 paia di scar-

- 25 -

pette da ginnastica: 37.000 paia destinate all'Arma dei Carabinieri e 40.000 destinate all'Esercito. Per poter effettuare tale tipo di fornitura nei tempi contrattuali (120/150 giorni dal momento della registrazione del contratto da parte della Corte dei Conti), la ditta, pur disponendo di un organico di 180-190 dipendenti, aveva dovuto assumere 20 operai a tempo determinato. Non si comprendeva, pertanto, come era possibile che la S.p.A. LOTTO, aggiudicataria di una fornitura di 200.000 paia di scarpette da ginnastica, non aveva assunto alcun operaio durante il periodo di esecuzione del contratto;

- 2) la S.p.A. LOTTO non aveva personale tecnico specializzato per il particolare tipo di lavorazione;
- 3) la mancata aggiudicazione di parte delle citate commesse militari, era coincisa con il ricorso, da parte della S.p.A. F.LLI BATTISTINI, alla cassa integrazione a zero ore, a causa della mancanza di lavoro per 110 dipendenti, e per un periodo di tre mesi;
- 4) la S.p.A. LOTTO aveva importato dalla Corea calzature sportive finite, senza che il prodotto fosse stato assoggettato a visita doganale. Gli risultava che, in un locale della S.p.A. LOTTO, lontano dallo stabilimento di produzione, tali calzature, prelevate dai colli pervenuti dalla Corea, erano state, prima "mar-

- 26 -

cate", come da contratto con l'Amministrazione Militare, e poi imballate in cartoni e consegnate ai CERACOMILES destinatari. La fotografia allegata all'esposto-denuncia si riferiva ad un cartone che conteneva, come da indicazioni, 24 paia di calzature finite; mentre la cubatura di quel cartone dovrebbe essere di circa 98.000 cm³, il cartone militare (secondo il capitolato) è esattamente la metà (circa 48.000 cm³) e contiene 12 paia di scarpette finite.

b. sig. Girardi

- 1) la S.p.A. F.LLI BATTISTINI, per le gare del 13.11.1981, aveva presentato una offerta con il prezzo (di circa 14.000 lire) ricavato da una scheda di costo che comprende materiali, manodopera, incidenze commerciali ed oneri finanziari.
La S.p.A.LOTTO era riuscita ad aggiudicarsi l'intera fornitura al prezzo di ben 2.000 lire inferiore, rispetto a quello della S.p.A. F.LLI BATTISTINI;
- 2) in Corea si compra una scarpa da ginnastica, come quella in uso presso l'Esercito italiano, per circa \$ 3,70. Il prezzo di una scarpa finita d'importazione è, tuttora, dell'ordine del 5.000-6.000 lire CIF porto italiano, considerando il prezzo del dollaro a lire 1.450;
- 3) la S.p.A.LOTTO, al momento della aggiudicazione del con

- 27 -

tratto, non aveva le attrezzature per produrre le scarpette da ginnastica del tipo in provvista, nè le aveva durante la fornitura;

- 4) gli risultava che la URSUS NUOVA GOMMA S.p.A. di Vigevano aveva prodotto un lotto di scarpe da ginnastica, del tipo in provvista, per la S.p.A.LOTTO;
- 5) le lavorazioni presso la S.p.A.LOTTO delle scarpette da ginnastica del tipo in provvista erano state fatte con "semilavorati" provenienti dalla Corea;
- 6) la maggior parte delle scarpette da ginnastica fornite dalla S.p.A.LOTTO alla Amministrazione Militare, erano state importate, quale "prodotto finito", dalla Corea; solo una piccola parte della fornitura era stata prodotta in fabbrica, sempre con semilavorati provenienti dalla Corea.

c. sig. Caberlotto

- 1) non era assolutamente vero che la S.p.A. LOTTO non fosse in grado, dal punto di vista tecnico, di vincere le gare del 13 novembre 1981;
- 2) riguardo alla commessa militare ottenuta dalla S.p.A. LOTTO, mentre una parte delle calzature era stata prodotta interamente presso l'azienda, per un'altra parte, acquistati i semilavorati da aziende specializzate, si era provveduto, presso la S.p.A.LOTTO, al montaggio, as-

- 28 -

semblaggio, vulcanizzazione, imballo e spedizione. Solo una piccolissima parte (9.000 - 10.000 paia) erano state "vulcanizzate" all'esterno, in quanto doveva essere consegnato il "quinto anticipato" e la macchina per "vulcanizzare" era stata acquistata solo pochi mesi prima;

- 3) prima della fornitura in esame, la S.p.A. LOTTO non aveva mai prodotto scarpette "vulcanizzate";
- 4) alla data di iscrizione all'Albo Unico dei Fornitori ed Appaltatori dell'Amministrazione Militare, e alla data di partecipazione alle gare citate, la S.p.A. LOTTO era in grado di produrre scarpette "vulcanizzate", in quanto aveva le attrezzature e le tecnologie adatte a tale scopo; non possedeva, peraltro, le macchine per "vulcanizzare";
- 5) la S.p.A. LOTTO non produce parti in gomma, ma le acquista da aziende specializzate;
- 6) escludeva di aver fornito all'Amministrazione Militare scarpette da ginnastica prodotte interamente allo estero; la S.p.A. LOTTO aveva importato dalla Corea i componenti per produrre, presso lo stabilimento di Montebelluna (TV), circa 130.000/140.000 paia di scarpette da ginnastica;
- 7) era possibile importare dalla Corea parti in gomma non vulcanizzate; non si producono, infatti, fenomeni di

- 29 -

"autovulcanizzazione", semprechè la gomma sia cruda e il tempo del trasporto sia breve;

8) il prezzo di \$ 3,70 per l'importazione di "semilavorati completi" dalla Corea era da ritenersi congruo.

2. In relazione a quanto richiesto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, sulla base, anche, dell'esposto-denuncia della S.p.A. F.LLI BATTISTINI, della relazione di COMMIDIFE, delle osservazioni dell'On. Ciccioniessere, e delle audizioni (avanti la Commissione) dei rappresentanti della S.p.A. F.LLI BATTISTINI e della S.p.A. LOTTO, sono stati espletati, da militari di questo Nucleo Centrale pt e del Gruppo di Treviso, gli opportuni accertamenti, le cui risultanze, qui di seguito si riportano:

2.1. Assunzione a scmmarie informazioni del rag. Giancarlo Mascia - direttore amministrativo e finanziario della S.p.A. F.LLI BATTISTINI di Monastier (TV).

In tale sede, il rag. Mascia ha, tra l'altro, dichiarato (all. n.15):

a. la S.p.A. F.LLI BATTISTINI era da lungo tempo fornitrice dell'Amministrazione Militare. Pur non essendo in grado di precisare la data di iscrizione all'Albo Unico dei

- 30 -

Fornitori ed Appaltatori dell'Amministrazione Militare, faceva presente di aver ottenuto il rinnovo di iscrizione al predetto Albo, con lettera n.6980/3A del 9 novembre 1979 (all. n.16), per la fornitura di stivali di gomma, stivaletti anfibio, scarpe basse da caserma etc., calzature in tela e gomma, per una potenzialità (di fornitura) fino a 1 miliardo per gli stivali in gomma, fino a 2,5 miliardi per gli stivaletti anfibio, scarpe basse da caserma etc., fino a 1 miliardo per le calzature speciali e fino a 2,5 miliardi per le calzature in tela e gomma;

- b. in epoca recente la S.p.A. F.LLI BATTISTINI aveva fornito all'Amministrazione Militare scarpette da ginnastica dello stesso tipo di cui alle licitazioni private del 13 novembre 1981. Si trattava di scarpette da ginnastica in tela e gomma, con plantare incorporato, di colore bleu o verde-oliva, vulcanizzate in "autoclave";
- c. nel 1980 la S.p.A. F.LLI BATTISTINI aveva avuto un giro di affari di £. 9.615.000.000, di cui 3.008.000.000 per forniture ad Enti Militari, mentre nel 1981 il volume di affari era stato di 9.055.000.000, di cui 3.403.000.000 per forniture militari;
- d. da notizie in suo possesso, la URSUS NUOVA GOMMA S.p.A. di Vigevano aveva prodotto integralmente, per conto del-

- 31 -

- la S.p.A. LOTTO, circa 10.000 paia di scarpette da ginnastica con tomaia bleu, consegnate, poi, da quest'ultima, all'Amministrazione Militare;
- e. per quanto riguardava il grosso della fornitura all'Amministrazione Militare, da parte della S.p.A. LOTTO, pari a circa 190.000 paia di scarpette da ginnastica, circa 130.000 paia erano state importate dalla ditta "a livello di calzatura finita"; riteneva che le rimanenti 60.000 paia circa fossero state lavorate presso lo stabilimento della S.p.A. LOTTO (buona parte dei componenti la calzatura - specificatamente tomaie e sottopiedi - erano stati importati);
- f. il prezzo di una scarpetta da ginnastica "finita", del tipo in provvista, nei mesi di dicembre 1981 e gennaio 1982, era di circa \$ 3,50 FOB porto orientale; nell'esposto presentato alla Commissione parlamentare d'inchiesta, i prezzi indicati dovevano intendersi CIF porto italiano (ove per CIF si intende costo, assicurazione e nolo).

2.2. Notizie sulla S.p.A. LOTTO

- 2.2.1. La società è stata costituita con atto del notaio dott. Battista Parolin di Montebelluna (TV), in data 6 giugno 1973 - repertorio n. 14470 -, come società a responsabilità limitata.

- 32 -

In data 26.7.1976, con atto del notaio dott. Battista Parolin - repertorio n. 24615 - la S.r.l. LOTTO è stata trasformata in Società per azioni;

2.2.2. ha la sede legale ed amministrativa in Montebelluna (TV), via S.Gaetano, n.131;

2.2.3. ha per oggetto la produzione e il commercio di calzature in genere, nonché di abbigliamento, di attrezzi ed accessori per gli sports;

2.2.4. è iscritta alla C.C.I.A.A. di Treviso in data 2.7.1973 al n. 111457 del registro delle ditte;

2.2.5. il capitale sociale iniziale era di £. 900.000.

In data 19.12.1974 è stato aumentato a £. 150.000.000 ed in data 12.11.1975 a £. 300.000.000.

Il 26.7.1976 (data di trasformazione in S.p.A.) il capitale è stato aumentato a £. 510.000.000.

In data 30.12.1977 è stato portato a £. 810.000.000.

E' costituito da azioni del valore nominale di £.1.000 ciascuna, ripartito in parti uguali tra i tre soci che compongono il consiglio di amministrazione;

2.2.6. il consiglio di amministrazione è composto da:

- Presidente: Sig. CABERLOTTO Giovanni, nato il 27.2.1941 a Montebelluna (TV) ed ivi residente in via Monte Pelmo, n.6;

- 33 -

- Consigliere delegato: Sig. CABERLOTTO Sergio, nato il 13 marzo 1945 a Montebelluna (TV) ed ivi residente in via Salvo D'Acquisto;
- Consigliere: Sig. CABERLOTTO Alberto, nato il 2.9.1946 a Montebelluna (TV) ed ivi residente in via Ortigara, n.9.

Come da statuto, al Presidente spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi e i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Al Consigliere delegato spettano i poteri per l'ordinaria amministrazione;

2.2.7. il collegio sindacale è composto da:

- Presidente: BAGGIO dott. Tarcisio, via Rovero n.24, Treviso;
- Sindaci effettivi: . FREGONESE dott. Elda, via Bertolini n.16, Treviso;
. BORTOLOMIOL dott. Marcellino, via Artico n.28, Villorba (TV);
- Sindaci supplenti: . RACCAMARI dott. Gianni, via Eritrea n.16, Treviso;
. DUODO dott. Filippo, viale Monfenera n.24, Treviso;

- 34 -

2.2.8. Dipendenze:

La società ha un ufficio staccato per le vendite in Milano, via Alatri n.6 e un deposito in Roma, via Sagramoso n.23. Lo stabilimento è ubicato in Montebelluna (TV), via S.Gaetano n.131;

2.2.9. Personale dipendente:

- dirigenti..... n. 5
- impiegati..... n. 35
- operai..... n. 154 (nel periodo marzo-luglio 1982 - periodo di produzione delle scarpette da ginnastica in esame - sono stati assunti, a tempo determinato, n.20 operai - vds.p.v. di constatazione redatto nei confronti della S.p.A.LOTTO - all. n.17);

2.2.10. Organizzazione commerciale:

La direzione vendita è articolata su un ufficio "vendite Italia" e un ufficio "vendite Estero". Le vendite avvengono a mezzo di proprio personale dipendente e tramite l'opera di n.20 intermediari di commercio;

2.2.11. Organizzazione amministrativo-contabile:

Presso la sede sociale esiste la direzione amministrativa e la direzione "marketing".

La direzione amministrativa ha la responsabilità per la gestione economica, finanziaria e del personale. La stessa,

- 35 -

tramite l'ufficio contabile, provvede all'emissione delle fatture ed alla tenuta della contabilità generale.

La direzione "marketing" riceve gli ordini direttamente dagli uffici vendite per i prodotti finiti giacenti in magazzino (provenienti dalla produzione o acquistati).

Esiste anche una direzione tecnica che cura la produzione e riceve direttamente gli ordini per i beni da produrre;

2.2.12. La società negli ultimi tre esercizi ha realizzato un volume di affari come segue:

- anno 1979:	{	. vendite Italia..... £. 7.944.986.632;
		. vendite estero..... £. 3.856.373.480;
- anno 1980:	{	. vendite Italia..... £. 11.430.202.375;
		. vendite estero..... £. 3.192.502.738;
- anno 1981:	{	. vendite Italia..... £. 12.825.972.006;
		. vendite estero..... £. 2.933.467.677.

La S.p.A.LOTTO, nell'anno 1981, ha dichiarato un reddito di £. 157.779.000;

2.2.13. Macchinari e impianti:

I macchinari e gli impianti installati presso lo stabilimento della S.p.A. LOTTO consentono di attuare una produzione diversificata.

La potenzialità produttiva dell'impresa varia, in funzione dei vari cicli di lavorazione, come segue:

- 36 -

- lavorazione vulcanizzata: circa 600 paia di scarpe ogni ora;
- lavorazione ad iniezione: circa 100/110 paia di scarpe ogni ora;
- lavorazione tradizionale: circa 560 paia di scarpe ogni ora con soles applicate (montato).

La S.p.A.LOTTO, con esclusione delle macchine per la produzione e la lavorazione della gomma (tutte le componenti in gomma vengono acquistate da aziende specializzate), ha un impianto per la produzione delle scarpe a "ciclo completo".

A questo riguardo, giova precisare che la S.p.A.LOTTO acquista da aziende specializzate varie parti dei beni oggetto dell'attività propria della ditta. Presso lo stabilimento della S.p.A.LOTTO si procede, comunque, all'assiemaggio delle varie parti della calzatura, nonché a tutte le operazioni necessarie per la presentazione del prodotto sul mercato ("vulcanizzazione", cuciture, rifiniture varie, confezionamento, imballaggio etc.).

In particolare, per quanto attiene la "vulcanizzazione", presso lo stabilimento di produzione della società sono installate n.2 "autoclavi".

La potenzialità di dette macchine (necessarie nella fabbricazione delle scarpette da ginnastica in esame) risulta da apposito p.v. di constatazione redatto da militari del Comando Gruppo di Treviso (all. n.18).

- 37 -

Dallo stesso risulta che:

- l'autoclave piccola è capace di contenere un carrello con 60 paia di scarpe, mentre l'autoclave grande è capace di contenere 4 carrelli con 120 paia di scarpe cadauno;
- un ciclo di vulcanizzazione si esaurisce in 60 minuti per la grande e in 40 minuti per la piccola.

In merito a tali "autoclavi" si fa presente che:

- la più piccola, marca "OLIER" è stata acquistata in data 28.1.1982 dalla ditta "PHOENIX S.A.", con sede in Francia.

L'importazione del macchinario risulta dalla bolla doganale n.7011 del 28.1.1982 emessa dalla Dogana di Treviso (all. n. 19);

- la più grande è stata acquistata, in data 14.5.1982, dalla ditta "MAGNABOSCO GIUSEPPE S.p.A." di Zugliano (Venezia).

L'acquisto risulta dalla fattura n. 371 del 14.5.1982 e relativa bolla di accompagnamento beni viaggianti emessa dalla ditta fornitrice (all. n.19);

2.2.14. Iscrizione all'Albo Unico dei Fornitori e Appaltatori dell'Amministrazione Militare.

La S.p.A.LOTTO è stata iscritta all'Albo Unico dei Fornitori ed Appaltatori dell'Amministrazione Militare in data 13 marzo 1980 (all. n.20) ed inclusa tra le ditte con poten-

- 38 -

zialità oltre i 5 miliardi, per la fornitura di "calzature speciali per lo sport" e "calzature di tela e gomma".

Non risponde, pertanto, a verità, il fatto, sostenuto dalla denunciante, che il calzaturificio LOTTO SpA aveva partecipato alla gara del 13.11.1981, a seguito di una iscrizione all'Albo ottenuta con procedura d'urgenza.

Secondo quanto riportato nella relazione predisposta dal Direttore Generale di COMMIDIFE ed inviata al Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta, con nota n. 841/S.M./41.3.02 dell'8 settembre 1982 (citato all.3), la S.p.A. LOTTO fu, dal competente Ufficio Centrale Allestimenti Militari, iscritta all'Albo Unico dei Fornitori ed Appaltatori dell'Amministrazione Militare, a seguito di normale istruttoria (domanda della ditta, documentazione prescritta, informazioni di rito, sopralluogo tecnico da parte della Direzione di Commissariato di Verona) durata 10 mesi (dal 12 maggio 1979 al 13 marzo 1980).

In merito a tale istruttoria, l'On. Ciccio Messere, con la sua nota n. 1113.82 dell'11 ottobre 1982, diretta al Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta (citato all. n.2), chiede come sia stato possibile che il sopralluogo tecnico da parte della Direzione di Commissariato di Verona (durato dieci mesi) non abbia rilevato l'inidoneità della SpA LOTTO ad eseguire la fornitura di scarpette da ginnastica per l'Amministrazione Militare.

Al riguardo, premesso che, per poter rispondere al quesito formulato dall'On. Ciccio Messere, necessiterebbe esaminare

- 39 -

tutta la documentazione inerente l'istruttoria della domanda presentata dalla S.p.A. LOTTO per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori ed Appaltatori dell'Amministrazione Militare (tale documentazione, ove ritenuto opportuno, potrebbe essere richiesta dalla Commissione a COMMIDIFE), si fa presente che il sig. Giovanni Caberlotto - Presidente del Consiglio di Amministrazione della S.p.A. LOTTO -, in sede di p.v. di constatazione, ha fatto presente, tra l'altro, che (citato all.n.17):

a. alla data (2.5.1979) in cui è stata presentata la domanda di iscrizione all'Albo Unico dei Fornitori ed Appaltatori dell'Amministrazione Militare, la S.p.A. LOTTO era in possesso di tutta l'attrezzatura (cioè, tutti i macchinari necessari per le seguenti fasi della lavorazione: taglio della tomaia, preparazione, orlatura, post-orlatura, montaggio e finissaggio) per produrre calzature del tipo in provvista, ad eccezione della macchina "vulcanizzatrice". Al riguardo, esibiva e consegnava ai militari operanti un elenco delle seguenti attrezzature, presumibilmente, esistenti presso la ditta al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'Albo:

- trance a ponte;
- trance a bandiera;
- pressa a caldo;
- spaccatrice;
- scarnitrici; .

- 40 -

- zig-zag rasafilo piane;
 - colonne per cucire con rasafilo e posizionatore;
 - macchine da cucire varie;
 - rifilatrici;
 - foratrici;
 - garbasperoni;
 - allacciatrice;
 - strobel;
 - manovie;
 - premonta/monta;
 - serrafianchi;
 - serraboette;
 - cardasuole;
 - raspatacchi;
 - presse;
 - macchina per iniezione suole in poliuretano su tomaie;
- b. tutte le componenti in gomma delle calzature prodotte dalla S.p.A.LOTTO (comprese le scarpette da ginnastica in esame) vengono acquistate da aziende specializzate;
- c. non era in possesso dei verbali delle ispezioni effettuate dall'Amministrazione Militare durante il periodo di istruttoria della domanda di iscrizione all'Albo Unico dei Fornitori ed Appaltatori dell'Amministrazione Militare.
- Peraltro, secondo quanto riferito da COMMIDIFE nella propria relazione (citato all. n.3), il problema dell'esistenza o me

- 41 -

no presso la S.p.A. LOTTO di tutte le attrezzature necessarie per poter produrre scarpette da ginnastica del tipo in provvista, sarebbe del tutto ininfluyente ai fini della trattazione in esame.

Sostiene, infatti, COMMIDIFE che, nel caso di specie, debbano considerarsi validi alcuni principi che, in sede giurisdizionale, sono stati affermati dal Consiglio di Stato, e che devono ritenersi fondamentali ai fini della valutazione del comportamento dell'Amministrazione, quando ammette una ditta a partecipare ad una gara a licitazione privata (principi che debbono, presumibilmente, aver determinato l'Amministrazione ad iscrivere la S.p.A. LOTTO all'Albo Unico dei Fornitori ed Appaltatori dell'Amministrazione Militare).

In particolare, con la citata decisione n.299 del 4 maggio 1955, il predetto organo giurisdizionale, dopo aver precisato, in chiari termini, la differenza che, ai fini dell'accertamento della idoneità delle ditte esiste tra asta pubblica e licitazione privata, ha, tra l'altro, affermato:

"Il sistema della licitazione privata lascia "alla potestà dell' Amministrazione di stabilire, con suo apprezzamento discrezionale, quali persone o ditte siano idonee ad eseguire una data prestazione ed a compiere una determinata opera e quindi meritino di essere invitate a partecipare alla gara. E' vero che tale potestà discrezionale non può tramutarsi in arbitrio, dovendo l'apprezzamento tecnico dell'Amministrazione necessariamente avere una ragione-

- 42 -

vole base di elementi di fatto da valutarsi al lume del pubblico interesse; ma è vero altresì che non si può censurare di illegittimità l'uso della suddetta facoltà sol perchè lo invito o l'ammissione di una ditta alla gara non sia stato fatto sulla base di apposita e specifica documentazione attestante l'idoneità per l'oggetto della licitazione ed il possesso della attrezzatura ed i mezzi finanziari occorrenti per l'espletamento del servizio e per il compimento dell'opera".

"Occorre tener presente che, quando si parla di ammissione ad una gara, si discute di idoneità dell'aspirante o concorrente, nel senso di attitudine a compiere una data opera od a svolgere un dato servizio, per capacità acquisita, per esperienza professionale già dimostrata, per specializzazione conseguita ecc. Questo concetto di idoneità deve essere tenuto ben distinto da quello del materiale possesso dei mezzi tecnici e finanziari occorrenti per l'attuazione della prestazione prevista".

"L'idoneità dunque, è condizione per la partecipazione alla gara e per l'aggiudicazione; il possesso dei mezzi tecnici, finanziari ecc. è condizione che attiene alla esecuzione della prestazione".

"Nella licitazione privata l'Amministrazione invita le ditte o persone che essa ritiene idonee. La legge non vincola l'apprezzamento dell'Amministrazione nel senso di prescrivere che essa debba desumere il suo giudizio di idoneità da determinati elementi. Ben può, invece, l'Autorità amministra

- 43 -

tiva trarre il suo convincimento da qualsiasi elemento che risulti ragionevolmente utile allo scopo, ad esempio, il fatto che una ditta sia largamente nota ed apprezzata per la sua specializzazione in un dato campo di attività produttiva, può senz'altro giustificare un giudizio di idoneità per una gara avente come oggetto il compimento di un'opera in quello stesso campo. Così ancora, utili elementi di giudizio possono essere le prove di capacità e di correttezza che già una ditta ha dato nella esecuzione di precedenti prestazioni dello stesso genere; oppure i risultati degli accertamenti già compiuti dagli Organi dell'Amministrazione, in precedenti occasioni, circa le attitudini, l'attrezzatura, la preparazione tecnica di una persona o di una ditta, ecc.. Non si può, quindi, pretendere che l'Amministrazione si attenga soltanto all'esame di determinati documenti per giudicare della idoneità di un concorrente, e tanto meno che essa, dopo avere espresso il suo convincimento circa l'idoneità del concorrente stesso, con l'invitarlo alla licitazione privata, ne subordini poi l'ammissione alla gara alla esibizione di appositi documenti miranti ad attestare quella idoneità che, sulla base di altri, ragionevoli e legittimi elementi, la Amministrazione stessa ha già riconosciuta".

In presenza di così chiare indicazioni del massimo Organo giurisdizionale amministrativo - si afferma ancora nella relazione di COMMIDIFE - "l'Amministrazione non poteva che

- 44 -

uniformarsi ai criteri in esse contenute (non poteva, cioè, non invitare la S.p.A. LOTTO alla gara in esame), tenuto conto che la società risultava "come si evinceva dalla pratica per l'iscrizione all'Albo dei fornitori", pienamente in possesso dell'idoneità per partecipare a detta gara".

"Si tratta" - continua la relazione - "di una industria specializzata nella produzione e commercio di calzature sportive ed accessori per lo sport, con un adeguato stabilimento di produzione in serie automatizzate, con 8.000 mq. di superficie coperta e 25.000 mq. scoperta e con un complesso di forze di lavoro di 184 unità. Le informazioni bancarie a suo tempo assunte riferivano che la ditta LOTTO aveva un notevole giro d'affari (8 - 10 miliardi l'anno), buona moralità ed era "rispondente" sotto ogni aspetto".

In tal senso va, anche, riguardata la lettera di COMMIDIFE del 1° febbraio 1982, diretta alla F.LLI BATTISTINI SpA (citato all. n.8), nella quale si afferma, tra l'altro, "..... La ditta LOTTO - aggiudicataria della fornitura in oggetto - è stata legittimamente invitata alla gara in argomento in quanto iscritta all'Albo dei Fornitori della Difesa per la specifica categoria merceologica e, quindi, in possesso di quell'idoneità tecnica, seppure generica, che - intesa come attitudine a compiere una determinata opera - dottrina e giurisprudenza considerano concordemente condizione necessaria e sufficiente per partecipare alle gare. La capacità specifica ad eseguire la prestazione, attiene, invece, ad un momento

- 45 -

successivo, alla fase, cioè, di esecuzione del contratto: in tale sede l'Amministrazione si riserva di promuovere tutti gli adempimenti idonei ad accertare che la lavorazione avvenga nello stabilimento della ditta".

Al riguardo, si osserva che l'affermazione del Consiglio di Stato, richiamata da COMMIDIFE, pur essendo stata ribadita (peraltro, non in chiari termini) anche in epoca recente (la decisione n.299, più volte richiamata, è del 1955), sembra costituire un orientamento, cui l'Amministrazione può uniformarsi, e non un principio tassativo (vds. ad esempio la decisione del Consiglio di Stato n. 108 del 13.3.1981 - all. n.21 - di cui si riporta l'estratto: "Nei procedimenti di li citazione privata, disciplinati dall'art.6 della legge 2 febbraio 1973, n.14 - il quale rinvia alle norme di contabilità di Stato - la valutazione della idoneità dell'impresa viene effettuata in sede di formazione dell'elenco delle ditte da invitare e consiste in un giudizio preliminare di idoneità al contratto sulla base di notizie e conoscenze dirette dell'Amministrazione o reperite da altre fonti; ciò non esclude che l'Amministrazione possa richiedere ulteriori prescri zioni ed adempimenti a carico delle ditte con funzione di precisare e sottolineare l'impegno che queste andranno ad assumere e per garantire l'Amministrazione da possibili con testazioni in sede di esecuzione del contratto, ma, in tal caso, l'Amministrazione stessa ha l'obbligo di ulteriori accertamenti, volti a stabilire l'idoneità della ditta in re-

- 46 -

lazione a tali ulteriori prescrizioni ed adempimenti"). Secondo, infine, il rag. Mascia - rappresentante della S.p.A. F.LLI BATTISTINI - le attrezzature minime per poter produrre le scarpette da ginnastica del tipo in provvista, dovevano essere possedute, oltre che all'inizio di esecuzione del contratto di fornitura all'Amministrazione Militare, anche alla data di iscrizione all'Albo Unico dei Fornitori ed Appaltatori dell'Amministrazione Militare e alla data di partecipazione della ditta alle gare citate.

2.3. Partecipazione della S.p.A.LOTTO alle licitazioni private del 13 novembre 1981, indette dall'U.A.Ma.Co. di Milano.

Con note n. 12953/C e n. 12954 del 14.10.1981 l'Ufficio Approvvigionamento Materiali di Commissariato di Milano (all. n.22), indiceva due gare a licitazione privata, la prima n. 598/1981 per la fornitura di scarpette da ginnastica per la esigenza dell'Esercito e la seconda n. 599/1981 per la fornitura di scarpette da ginnastica per l'esigenza dell'Arma dei Carabinieri.

A tali gare venivano invitate le seguenti ditte:

- URSUS GOMMA NUOVA, via S. Giacomo 14, Vigevano;
- BATTISTINI F.lli, via Pralongo 39, Monastier;
- SUPERGA, via Verolengo 28, Torino;
- CALZATURIFICIO FIOREZZUOLA S.p.A., via S. Lucia 14, Serra de' Conti;

- 47 -

- LOTTO S.p.A., via S.Gaetano 131, Montebelluna.

Tali gare sarebbero state esperite in Milano, nella sala delle gare dell'Ufficio Approvvigionamento Materiali di Commissariato, via Vincenzo Monti n.59, il giorno 13 novembre 1981 alle ore 09,00.

Per quanto riguarda la prima delle due gare (la n.598/1981), i materiali in provvista riguardavano la fornitura di 180.000 paia di scarpette da ginnastica in tela e gomma con plantare elastico incorporato color verde-oliva, per esigenza dell'Esercito, suddiviso in 6 lotti di paia 30.000 ciascuno.

Nella lettera di invito (citato all. n.22) era, tra l'altro, previsto:

a. i materiali in provvista avrebbero dovuto corrispondere alle "condizioni tecniche" n. 518/Int. di registrazione, classifica v.e., diramate con dispaccio 2/20471 del 18 giugno 1977, aggiunte e varianti di cui ai dispacci 2/20430 del 14 luglio 1978 e 2/20593 del 18.9.1980 (all. n.23).

Tali "condizioni tecniche" riguardavano, tra l'altro, le componenti delle scarpette da ginnastica in provvista, i requisiti tecnici (tessuti), le norme di collaudo, le tolleranze, la lavorazione (ogni scarpetta doveva recare impresso - a caratteri indelebili - sul tessuto di tela di cotone del sottopiede e nella parte corrispondente al tallone, le seguenti indicazioni: - "ESERCITO

- 48 -

ITALIANO", il numero di taglia corrispondente, il contrassegno della ditta fornitrice - "ragione sociale" oppure "denominazione" oppure "marchio di fabbrica", gli estremi del contratto di fornitura), l'imballaggio, il riferimento al campione ufficiale (visibile presso i CERACOMILES di Chieri, Milano, Verona, Firenze, Napoli e presso il Centro Tecnico di Commissariato Militare di Torino e la Sezione del Centro Tecnico di Commissariato di Roma);

- b. le scarpette da ginnastica avrebbero dovuto essere consegnate a cura spese e rischio della ditta - per ciascun lotto in unica rata, entro 150 giorni (il 40% di ciascun lotto doveva essere consegnato al CERACOMILES di Milano, il 30% al CERACOMILES di Chieri e il 30% al CERACOMILES di Verona).

Il predetto termine di consegna sarebbe decorso dal quinto giorno successivo a quello della data della lettera R/R con la quale sarebbe stato comunicato alla ditta aggiudicataria l'approvazione del contratto, debitamente registrato presso gli organi di controllo;

- c. il collaudo del materiale in provvista sarebbe stato effettuato presso i CERACOMILES di Milano, Chieri e Verona, a cura degli stessi.

- 49 -

Per quanto riguarda la seconda delle due gare (la 599/1981), i materiali in provvista riguardavano la fornitura di 40.000 paia di scarpette da ginnastica in tela e gomma, con plantare elastico incorporato colore bleu, per l'esigenza dei Carabinieri, suddiviso in due lotti di paia 20.000 ciascuno. Nella lettera di invito (citato all. n.22) era, tra l'altro, previsto:

- a. i materiali in provvista avrebbero dovuto corrispondere alle condizioni tecniche n. 518/Int. di registrazione, classifica v.e., diramate con dispaccio 2/20471 del 18 giugno 1977, aggiunte e varianti di cui ai dispacci 2/20430 del 14 luglio 1978 e 2/20593 del 18.9.1980 (all. n.23);
- b. le scarpette da ginnastica avrebbero dovuto essere consegnate a cura spese e rischio della ditta, per ciascun lotto - in unica rata - , entro 120 giorni presso il CERACOMILES competente per territorio in relazione alla ubicazione dello stabilimento della ditta aggiudicataria. Il predetto termine di consegna sarebbe decorso dal quinto giorno successivo a quello della data della lettera R/R con la quale sarebbe stato comunicato alla ditta aggiudicataria l'approvazione del contratto, debitamente registrato dagli organi di controllo;
- c. il collaudo del materiale in provvista sarebbe stato effettuato presso il CERACOMILES ove sarebbe avvenuta la consegna, a cura dello stesso.

- 50 -

Per quanto concerne le procedure della partecipazione alla licitazione, lo svolgimento delle gare e l'aggiudicazione, non sono stati esperiti accertamenti al riguardo, non essendo state denunciate irregolarità dall'esponente F.LLI BATTISTINI. Secondo quanto riferisce COMMIDIFE nella sua relazione (citato all. n.3), tali operazioni sono risultate perfettamente regolari e legittime "... l'aggiudicazione, infatti, era intervenuta a favore di una ditta iscritta all'Albo, regolarmente invitata e risultata migliore offerente in gara. La questione della non idoneità tecnica specifica della ditta aggiudicataria, sollevata da una ditta concorrente che, comunque, non si sarebbe aggiudicata la fornitura in quanto il prezzo offerto era risultato superiore a quello massimo fissato dall'Amministrazione, non poteva, in base ai criteri enunciati dal Consiglio di Stato, assumere rilievo ai fini della legittimità della intervenuta aggiudicazione, dovendo essere soltanto oggetto di controllo in sede di esecuzione del contratto come di fatto è avvenuto, giusta quanto di seguito precisato. Non si può, inoltre, sottacere che un eventuale annullamento della aggiudicazione avrebbe comportato la ripetizione della licitazione con conseguente maggiore onere per la fornitura, tenuto conto che gli altri partecipanti avevano tutti offerto prezzi notevolmente superiori a quello della ditta LOTTO.

Tale maggiore onere, ipotizzabile in qualche centinaio di

- 51 -

milioni, in quanto scaturente da un annullamento illegittimo di precedente aggiudicazione, si sarebbe configurato come danno erariale imputabile alla responsabilità dell'Autorità che aveva emesso il provvedimento.

Parimenti illegittima si palesava la non approvazione del contratto in quanto non giustificata da valide e obiettive ragioni.....".

Afferma, infine, COMMIDIFE che "il richiamo fatto dalla SpA F.LLI BATTISTINI nella sua denuncia agli articoli 9 e 10 delle "CONDIZIONI GENERALI da osservarsi per gli acquisti dei vari generi di impiego comune, per le lavorazioni di materiali interessanti il vettovagliamento, il vestiario, l'equipaggiamento, la giacitura, il riscaldamento ed i vari servizi affini delle Forze Armate dello Stato, nonché per la vendita dei materiali stessi non più adatti al servizio" (citato all. n.10), non è pertinente, essendo le gare di cui trattasi una licitazione privata per una fornitura da effettuarsi in base a condizioni tecniche e campioni tipo prefissati, riservata alle ditte iscritte all'Albo e, quindi già riconosciute idonee (3).

(3) - Dalle "CONDIZIONI GENERALI da osservarsi per gli acquisti dei vari generi di impiego comune, per le lavorazioni di materiali interessanti il vettovagliamento, il vestiario, l'equipaggiamento, la giacitura, il riscaldamento e i vari servizi affini delle FF.AA. dello Stato, nonché per la vendita dei materiali stessi non più adatti al servizio" (circolare n.2199 del 1958 del Ministero Difesa Esercito - Direzione Generale Servizi di Commissariato ed Amministrativi -).

2.4. Aggiudicazione alla SpA LOTTO delle gare a licitazione privata del 13 novembre 1981

La S.p.A.LOTTO si aggiudicava la fornitura di n.6 lotti da paia 30.000 cadauno (pari a complessive 180.000 paia) di scarpette da ginnastica in tela e gomma con plantare elastico incorporato verde-oliva per l'esigenza dell'Esercito (a £. 13.400 il paio per due lotti, a £. 12.800 il paio per due

segue nota (3)

.....

"Ammissione all'asta"

Art. 9. - "Ferma l'osservanza dell'art.67 del Regolamento di contabilità generale dello Stato quando trattasi di lavori d'arte, negli altri casi coloro che intendano concorrere all'appalto devono, nei termini fissati dall'avviso d'asta, presentare all'Ufficio presso cui l'appalto avrà luogo un certificato del Consiglio Provinciale dell'Economia, alla cui circoscrizione appartengono, di data non anteriore a due mesi, o un documento equipollente, comprovante la loro qualità di fabbricanti o produttori o lavoranti (oppure commercianti grossisti, quando sia consentito nell'avviso di asta o nell'invito a concorrere) degli articoli cui l'appalto si riferisce.

Saranno dispensati dall'esibizione di tale certificato le ditte che rivestano l'anzidetta qualità e che nei due anni anteriori alla data dell'incanto avessero fornito, con soddisfazione della Amministrazione, gli articoli per cui volessero concorrere. L'Amministrazione però si riserva la facoltà di accertare, prima dell'ammissione all'asta o della stipulazione del contratto, anche mediante visita di un suo delegato, se l'aspirante sia in grado di eseguire la fornitura ed in caso che l'ispezione, a giudizio insindacabile della stessa Amministrazione, non risultasse favorevole, di non ammetterlo all'asta o di non concludere il contratto.

- 53 -

lotti e a £. 12.900 il paio per i restanti lotti), e la fornitura di un lotto da paia 20.000 di scarpette da ginnastica in tela e gomma con plantare elastico incorporato color bleu per l'esigenza dell'Arma dei Carabinieri, a £. 13.900 il paio (vedasi verbali di parziale deliberamento redatti, in data 13.11.1981, dall'Ufficio Approvvigionamento Materiali di Commissariato (all. n.24 e n.25).

segue nota (3)

In luogo del certificato del Consiglio Provinciale dell'Economia, di cui al primo alinea, potrà presentarsi un certificato, sulla prescritta carta bollata, del Ministero competente, da cui risulti la idoneità della ditta alla fornitura. Tale certificato sarà rilasciato in seguito ad apposita visita di un delegato dell'Amministrazione, restando a carico dei richiedenti le spese di viaggio e di missione, il cui importo dovrà essere preventivamente versato in Tesoreria, restando a cura dell'Amministrazione competente di disporre i pagamenti dovuti al funzionario sui normali stanziamenti di bilancio. Per le ditte la cui produttività è già nota all'Amministrazione, questa ha facoltà di rinunciare alla visita.

Il certificato avrà la validità di due anni, salvo nei casi di cambiamento della ragione sociale della ditta detentrica. Resta ferma la facoltà del Ministero competente di disporre, quando lo credesse opportuno nell'interesse dell'Amministrazione, che siano eseguite, a proprie spese, visite agli stabilimenti od opifici a cui il certificato fu rilasciato, disponendo l'annullamento di esso in caso di riconosciuta idoneità.

In ogni caso l'autorità appaltante può, a suo giudizio insindacabile, escludere dalla gara qualsiasi concorrente senza essere tenuta a rendere noto il motivo.

I documenti presentati dai concorrenti non fanno parte degli atti d'asta e non devono essere uniti al verbale d'incanto.

Art.10.- "In caso di appalti di materiali affatto speciali, non basta fornire i documenti prescritti nel precedente articolo; ma bisogna anche provare di avere i mezzi tecnici adatti, che devono essere accertati e riconosciuti tali dalla Amministrazione.....".

- 54 -

In relazione all'aggiudicazione di tali forniture, venivano stipulati i seguenti contratti tra l'Amministrazione Militare e la S.p.A. LOTTO:

- a. contratto n.34510 per la fornitura di 180.000 paia di scarpette da ginnastica in tela e gomma con plantare elastico incorporato verde-oliva per l'esigenza dell'Esercito (all. n.26).

Al contratto, che prevedeva che i materiali in provvista avrebbero dovuto corrispondere ai requisiti di cui alle condizioni tecniche n. 518/Int. di registrazione, classifica v.e., diramate con dispaccio n.2/20430 del 14 luglio 1978 e 2/20593 del 18 settembre 1980 (citato all. n.23), erano unite le seguenti CONDIZIONI GENERALI (che facevano parte integrante del contratto):

"La fornitura, altresì, sarà retta dalle:

- condizioni generali d'Oneri (4), mod. 828 (già 170 A) edizione 1930, approvate con decreto n.35 in data 20 giugno 1930, registrate alla Corte dei Conti il 13 settembre 1930 (reg.n.36, foglio 218) (all. n.27);
- disposizioni approvate con R.D. n.263 del 2.2.1928 (G.M. 1928) modificate con D.P.R. 28.6.1955, n.1106 (Circolare 548 G.M. 1955), e con D.P.R. 18.11.1965, n. 1482 (Circolare 47 G.M. 1966).

(4) - Dalle "CONDIZIONI GENERALI da osservarsi per gli acquisti dei vari generi di impiego comune, per le lavorazioni di materiali interessanti il vettovagliamento, il vestiario,

- 55 -

- Obblighi nelle forniture riservate alle imprese dei territori di cui all'art.1 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n.1523.

"Nel caso che la fornitura sia stata aggiudicata nello ambito della riserva a favore delle imprese ubicate nei

segue nota (4)

l'equipaggiamento, la giacitura, il riscaldamento ed i vari servizi affini delle FF.AA. dello Stato, nonchè per la vendita dei materiali stessi non più adatti al servizio".

.....

Divieto di subappalto

Art.29: "E' vietata qualunque cessione o subappalto di tutto o di parte del contratto, sotto pena della rescissione del contratto, del risarcimento di ogni conseguente danno ed inoltre della perdita della cauzione, in quanto sia stata costituita, salva diversa disposizione dei capitolati speciali di Oneri".

.....

Art.38: "L'Amministrazione si riserva la facoltà di vigilare, saltuariamente o continuamente, gli stabilimenti industriali dove abbia luogo la lavorazione delle provviste e materiali ad essa destinati od in magazzini di deposito di essi, per assicurarsi della bontà dei processi di fabbricazione e delle materie prime impiegate. Con ciò però rimane impregiudicata la responsabilità e qualsiasi altra conseguenza derivante al fornitore delle risultanze del collaudo. Sarà quindi il fornitore tenuto ad indicare all'Amministrazione, nel termine di 10 giorni a decorrere da quello successivo alla data di partecipazione dell'approvazione del contratto, dove la lavorazione abbia luogo o dove si trovino depositate le materie o le merci.....".

- 56 -

territori di cui all'articolo 1 della legge 6.10.1950, n.835, la ditta si impegna ad eseguire la lavorazione presso il proprio stabilimento sito nell'area riservertaria, e, fermo restando il divieto di cessione e di subappalto di tutto o di parte del contratto, previsto dalle Condizioni Generali d'Oneri, approvato con D.I. n. 35 del 20.6.1930 (citato all. n.27), si obbliga, salvo in caso di assoluta impossibilità tecnica, ad approvvigionarsi delle materie prime, del D.P.R. 24.4.1967 n.478" (è stato ritenuto opportuno riportare tali obblighi - che non riguardano il caso di specie - essendo negli stessi richiamato il principio, fissato dall'art.29 delle CONDIZIONI GENERALI - citato all. n.27 - del divieto di cessione e di sub-appalto di tutto o di parte del contratto).

- Materiali d'importazione

La ditta contraente è tenuta a consegnare nazionalizzati i materiali o le derrate in fornitura, dei quali nel contratto è stabilita la provenienza dall'estero.

Pertanto l'A.D. rimane estranea ad ogni pratica relativa alla licenza d'importazione e alle operazioni valutarie e doganali. La ditta contraente è tenuta a comprare, all'atto della consegna, il paese di provenienza dei materiali o delle derrate d'importazione.

- 57 -

- Indicazione dei luoghi di lavorazione o di deposito delle merci

La ditta contraente è tenuta ad indicare all'A.D., entro il termine di 10 giorni a decorrere da quello successivo alla data di partecipazione dell'approvazione del contratto stesso, il luogo dove saranno fatte le lavorazioni o dove si troveranno depositate le merci, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nei luoghi di lavorazione o di deposito delle merci.

- Visite di stranieri

La ditta contraente si impegna formalmente di comunicare al Ministero dell'Industria e Commercio - D.G.P.I. servizio coordinamento ed affari P.A., al SID (segreteria) via XX Settembre Roma, al Ministero dell'Interno - Direzione Generale di P.S. e al Ministero degli Affari Esteri D.G.A.P. - Servizio Stranieri - l'avvenuta visita di stranieri presso i propri stabilimenti entro 3 giorni dalla visita stessa, precisando, altresì, le generalità complete degli stranieri, la loro nazionalità e qualifica, il motivo e la durata della visita.

In caso di inosservanza del presente obbligo, la ditta contraente sarà passibile di una penalità pari al 5% dell'ammontare del contratto, salva la facoltà

- 58 -

dell'Amministrazione Militare, in caso si ravvisino in detta inosservanza più gravi inadempienze, di rescindere il contratto medesimo e di escludere la stessa ditta dalle successive forniture.

- b. Contratto n. 34503 per la fornitura di 20.000 paia di scarpette da ginnastica in tela e gomma con plantare elastico incorporato colore bleu per l'esigenza della Arma dei Carabinieri (all. n.28).

Per quanto attiene tale contratto vale integralmente quanto detto al punto sub a. .

- 2.5. Esecuzione da parte della S.p.A. LOTTO dei contratti di fornitura di calzature all'Amministrazione Militare.

- 2.5.1. Scarpette da ginnastica per le FF.AA. del tipo in provvista

Una scarpetta da ginnastica del tipo in provvista (all. n.29) è così composta (citato all. n.15):

- sottopiede costituito da: soletta, plantare e plantina;
- foglietta di imbrigliamento;
- cappellotto in gomma diamantata;
- bordino angolare in gomma;
- suola crespata in gomma;

- 59 -

- tomaia composta da una mascherina e due gambette laterali, da uno sperone, un cappellotto gommato, da due sottocchielli, occhielli con ranella e fettucce ornamentali;
- lacci.

In sede di sommarie informazioni testimoniali (citato all. n.15), il rag. Mascia - direttore amministrativo e finanziario della S.p.A. F.LLI BATTISTINI -, nel confermare che, per la produzione di scarpette da ginnastica del tipo in provvista, sono necessarie le attrezzature citate nell'esposto-denuncia presentato alla Commissione parlamentare di inchiesta (vds. punto 1.1. g.), faceva, inoltre, presente che:

- 1) con un metro lineare di tessuto alto cm. 140 si ottengono, mediamente, 7 paia e mezzo di tomaie;
- 2) nel caso in cui una ditta fosse in possesso di tutti i componenti (sopra elencati) della scarpetta di ginnastica in esame, occorrerebbe la seguente attrezzatura e forza lavoro per la confezione delle calzature (per la produzione di 600 paia di scarpette in otto ore lavorative):

- un convogliatore composto da:

- . un banco con piantoni rotanti - circa 60 piantoni per un ciclo di 23" il piede;
- . 2/3 presse sotto vuoto;
- . circa 250 paia di forme metalliche;
- . carrelli di carico;

- 60 -

- autoclave o autoclavi;
- 3 persone per la preparazione dei vari componenti del sottopiede;
- 1 persona per soluzionare la tomaia per il montaggio;
- mezza persona per dare soluzione al sottopiede;
- 3 persone per il montaggio;
- 4 persone per soluzionatura a pennello;
- 1 persona per applicare il cappellotto;
- 1 persona per applicare il bordo;
- 1 persona per applicare la foglietta di imbrigliamento;
- 1 persona per soluzionare le suole;
- 1 persona per applicare le suole;
- 2 persone per applicare i bordi;
- 1 persona per il controllo dei carichi del carrello;
- 1 persona per l'autoclave;
- 3 o 4 persone per tutte le altre operazioni finali (finissaggio, applicazione lacci, inscatolamento, imballaggio).

2.5.2. Direttive e controlli eseguiti dall'Amministrazione Militare durante la lavorazione delle calzature di cui ai contratti di fornitura n. 34503 e 34510.

In esecuzione a quanto disposto dall'art. 38 delle "CONDIZIONI GENERALI, da osservarsi per gli acquisti dei

- 61 -

vari generi di impiego comune, per le lavorazioni di materiali interessanti il vettovagliamento, il vestiario, l'equipaggiamento, la giacitura, il riscaldamento e i vari servizi affini delle FF.AA. dello Stato, nonchè per la vendita dei materiali stessi non più adatti al servizio" (citato all. n.27), COMMIDIFE impartiva ai CERACOMILES competenti disposizioni per il controllo della produzione e della lavorazione delle scarpette da ginnastica del tipo in provvista (note nn. 20684 del 31.12.1981, 5/50853 dell'11.2.1982, 2/20233 del 2.4.1982, 5/51992 del 6.4.1982, 5/54157 del 9 luglio 1982, 5/54198 del 13.7.1982, 5/54479 del 27 luglio 1982 e 5/54751 del 10.8.1982 - all. n.30).

In particolare, COMMIDIFE:

- 1) con nota n. 20684 del 31.12.1981, invitava il direttore del CERACOMILES di Verona:
 - "ad effettuare un sopralluogo presso la ditta LOTTO, con la partecipazione dei legali rappresentanti della stessa, onde verificarne l'idoneità tecnica ad eseguire il ciclo di lavorazione nel pieno rispetto delle vincolanti prescrizioni tecniche poste a base della gara;
 - a richiamare l'attenzione di detti rappresentanti sul fatto che la produzione del manufatto doveva inderogabilmente avvenire nello stabilimento della ditta sotto l'assidua e costante vigilanza

- 62 -

del CERACOMILES. Ciò pena l'applicazione dei provvedimenti previsti dalle "CONDIZIONI GENERALI" di fornitura, ivi compresa la rescissione del contratto";

- 2) con nota n. 5/50853 dell' 11.2.1982, disponeva che i CERACOMILES di Chieri, Milano e Verona, provvedessero, mediante turni coordinati, a svolgere una sorveglianza continua sulle lavorazioni, in modo che venisse garantita la produzione dei manufatti presso la ditta aggiudicataria;
- 3) con nota n. 2/20233 del 2.4.1982, nel confermare al CERACOMILES di Verona le disposizioni impartite con il dispaccio 5/50853 dell'11.2.1982, disponeva che la sorveglianza sulle lavorazioni in oggetto dovesse essere esercitata in modo costante, durante tutto l'arco della lavorazione, mediante turni coordinati con gli altri CERACOMILES interessati all'esecuzione dei contratti;
- 4) con nota n. 5/51992 del 6.4.1982, a seguito dell'approvazione dei contratti in oggetto, nonché della comunicazione della ditta LOTTO dell'inizio delle lavorazioni presso lo stabilimento di Montebelluna (TV), ribadiva ai CERACOMILES di Chieri, Milano e Verona il contenuto del dispaccio n. 5/50853;

- 63 -

- 5) con nota n. 5/54157 del 9.7.1982, in relazione agli esposti presentati dalla ditta F.LLI BATTISTINI, in vitava i direttori dei CERACOMILES di Chieri, Milano e Verona a far pervenire dettagliate ed esaurienti relazioni;
- 6) con nota n. 5/54198 del 13.7.1982, a seguito dell'interrogazione parlamentare n. 3-6464, concernente la fornitura in oggetto, invitava i direttori dei CERACOMILES di Chieri, Milano e Verona a fornire, con la massima urgenza, notizie sui vari punti oggetto dell'interrogazione, e a fornire esplicita assicurazione che tutte le calzature erano state o venivano prodotte presso lo stabilimento della ditta LOTTO;
- 7) con telegramma n. 5/54479 del 27.7.1982, in relazione a segnalazioni pervenutegli circa presunte irregolarità nella fornitura da parte della ditta LOTTO, invitava i CERACOMILES di Verona, Chieri e Milano ad effettuare accurati controlli sulle intere partite in corso di fornitura; precisava, inoltre, che i materiali già collaudati dovevano essere sottoposti ad ulteriori controlli tendenti ad accertare inequivocabilmente che tutte le calzature di cui alle citate forniture fossero state prodotte nello stabilimento della S.p.A. LOTTO in Montebelluna (TV);
- 8) con nota n. 5/54751 del 10.8.1982, in relazione al ri chiesto riscontro sulle partite di scarpette da gin-

- 64 -

nastica fornite, precisava che tale riscontro doveva essere effettuato manufatto per manufatto, al fine di poter stabilire se nelle consegne già effettuate fossero state immesse calzature che presentavano segni e/o caratteristiche di produzione in paesi dell'estremo Oriente.

Inoltre, con nota n. 6766 del 30.3.1982 (all. n.31), il citato COMMIDIFE, nel richiamare l'attenzione della SpA LOTTO sull'esatta esecuzione delle forniture in oggetto, a norma di contratto e di capitolato d'onori, sottolineava, in particolare, l'obbligo da parte della ditta di produrre i manufatti esclusivamente nel proprio stabilimento, pena la rescissione del contratto, il risarcimento di ogni conseguente danno ed, inoltre, la perdita della cauzione, ai sensi dell'art.29 delle CONDIZIONI GENERALI d'onori.

Al riguardo, i direttori dei CERACOMILES competenti, in relazione alle direttive loro impartite da COMMIDIFE, hanno riferito con note nn. 293 del 16.7.1982 (CERACOMILES di Verona), 4933 del 19.7.1982 (CERACOMILES di Milano), 4744 del 16.7.1982 (CERACOMILES di Chieri), 321 del 2 agosto 1982 (CERACOMILES di Verona), 5209 del 2.8.1982 (CERACOMILES di Milano) e 4224 del 2.8.1982 (CERACOMILES di Chieri) - all. n.32 -.

Sintesi delle relazioni trasmesse, con le note citate, dai CERACOMILES di Verona, Chieri e Milano a COMMIDIFE, sono riportate nella nota del Ministero della Difesa inviata alla Commissione parlamentare d'inchiesta (citato all. n.3).

- 65 -

In relazione all'obbligo (più volte ribadito nelle direttive di COMMIDIFE) da parte della SpA LOTTO di "produrre presso lo stabilimento il manufatto", si osserva che, per l'Amministrazione Militare, "produzione" significa eseguire le seguenti operazioni:

- tranciatura delle tomaie;
- premontatura e montatura della tomaia;
- applicazione della soletta in tela per l'adesione della tomaia al fondo;
- incollaggio della punta diamantata e dei listini perimetrali;
- vulcanizzazione e finissaggio;
- inscatolamento ed imballaggio.

COMMIDIFE, ha rappresentato, inoltre, che "la ditta era ricorsa saltuariamente all'intervento di aziende specializzate nel settore per la cucitura delle tomaie, al fine di razionalizzare i processi produttivi e si è approvvigionata totalmente delle parti in gomma allo scopo di raggiungere moduli ottimali nella realizzazione di aspetti particolari della lavorazione".

Concludeva COMMIDIFE, precisando che "l'acquisizione esterna di materie prime e semilavorati era da considerarsi non in contrasto con la disciplina della fornitura e, comunque, pienamente in linea con il sistema produttivo in atto presso la maggior parte delle industrie" (citato all. n.3).

- 66 -

Si fa presente, infine, che, in sede di processo verbale di constatazione (citato all.n.17), il sig. Caberlotto, presidente del consiglio di amministrazione della S.p.A. LOTTO, ha rappresentato che, dopo l'aggiudicazione delle due gare in oggetto, venne effettuato un sopralluogo tecnico presso la ditta da parte dell'Amministrazione Militare, nel corso del quale venne constatato che era in corso l'installazione della prima autoclave per la "vulcanizzazione" delle scarpette da ginnastica e venne fatto anche constatare il potenziamento dell'impianto di aria compressa (non era in grado, peraltro, di esibire i verbali di tale sopralluogo tecnico e di tutti gli altri sopralluoghi tecnici che erano stati effettuati nel corso della fornitura delle calzature in esame; tali verbali, ove ritenuto opportuno, potrebbero essere richiesti dalla Commissione parlamentare d'inchiesta a COMMIDIFE).

Il sig. Caberlotto ha dichiarato, inoltre, che, nel corso delle citate lavorazioni, venne prescritto alla SpA LOTTO di effettuare la produzione del manufatto nello stabilimento della ditta, e ha precisato, altresì, che per "produzione del manufatto", la SpA LOTTO intendeva l'assemblaggio dei componenti delle scarpette da ginnastica, il montaggio, la "vulcanizzazione", la confezione e l'imballaggio.

- 2.5.3. Forniture effettuate dalla S.p.A. LOTTO all'Amministrazione Militare, in esecuzione dei contratti nn.34503 e 34510.

- 67 -

a. Il sig. Giovanni Caberlotto, Presidente del Consiglio di Amministrazione della S.p.A. LOTTO, in merito alla fornitura di 200.000 paia di calzature all'Amministrazione Militare, ha dichiarato che (citato all. n.17):

1) contratto n.34510: fornitura di 180.000 paia di scarpette da ginnastica in tela e gomma con plantare elastico incorporato verde-oliva per l'esigenza dell'Esercito

- 105.000/110.000 paia sono state prodotte presso lo stabilimento della ditta mediante assemblaggio, montaggio e "vulcanizzazione" di "semilavorati completi" importati dalla Corea del Sud (ove per "semilavorato completo" si intendono tutti i componenti necessari - sopra elencati (vds.punto 2.5.1.) (5) - per ottenere la scarpa finita);
- 70.000/75.000 paia sono state "interamente" prodotte nello stabilimento della ditta (per "interamente" intendeva: dal taglio della tomaia - il tessuto è stato acquistato da ditte italiane -, all'assemblaggio con i componenti in gomma - acquistati da aziende specializzate nel settore -, alla "vulcanizzazione", all'inscatolamento e all'imballaggio.

(5) - In sede di p.v. di constatazione (all.n.33), redatto nei confronti della S.p.A. F.LLI DANIELI, azienda specializzata nel settore, il responsabile tecnico della società, a richiesta dei militari operanti, ha dichiarato che i componenti di una scarpetta da ginnastica, simile al tipo in provvista, sono i seguenti: tomaia, sottopiede in gomma applicato alla tomaia per incollaggio, listella in gomma riempitiva tra sottopiede e suola, suola in gomma, puntale, fascione in gomma intorno alla tomaia e alla suola, puntalino.

- 68 -

La produzione di tali scarpette era iniziata il 26 marzo 1982 ed era terminata il 22.7.1982.

- 2) contratto n.34503: fornitura di 20.000 paia di scarpette da ginnastica in tela e gomma, con plantare elastico incorporato, color bleu per l'esigenza dell'Arma dei Carabinieri

- 10.000 paia sono state "vulcanizzate" dalla URSUS NUOVA GOMMA S.p.A. di Vigevano.

La SpA LOTTO aveva, cioè, inviato, in conto lavorazione, alla URSUS NUOVA GOMMA di Vigevano, n.9.596 paia di tomaie color bleu, n. 9.428 sottopiedi, 210 paia di scarpette da incollare e 183 paia di scarpette "spaiate" da riordinare (venivano esibite e consegnate, in copia fotostatica, le bollette di accompagnamento beni viaggianti dei semilavorati, delle scarpette da riordinare e di quelle da incollare - all. n.34).

La URSUS NUOVA GOMMA S.p.A. di Vigevano, effettuata la lavorazione, ha restituito alla S.p.A. LOTTO n. 10.083 paia di scarpette finite (vds. fatture della URSUS NUOVA GOMMA S.p.A. di Vigevano alla S.p.A. LOTTO n. 1179 del 27.5.1982, relativa a n.9.293 paia di scarpette e n. 1292 del 10.6.1982 per n.790 paia di scarpette - citato all. n.34 -);

- 69 -

- 10.000 paia sono state prodotte presso lo stabilimento della ditta - ove, per "produzione" si intendeva quanto detto al punto sub 1) -.

Tale lavorazione è iniziata il 10.3.1982 e terminata il 2.6.1982; in particolare, 4.000 paia di scarpette da ginnastica sono state consegnate il 26.4.1982, e 15.509 il 2.6.1982, ai CERACOMILES competenti.

In merito a tale contratto, la parte faceva presente che, con lettera del 25.1.1982 (all. n.35), il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri aveva autorizzato la S.p.A. LOTTO all'esecuzione anticipata del citato contratto di fornitura, limitatamente al quinto dell'importo complessivo, pari a 4.000 paia di calzature, con l'obbligo, da parte della ditta, di consegnare il materiale anzidetto entro 120 giorni dal quinto giorno successivo alla data della richiesta.

In definitiva, la SpA LOTTO per la fornitura delle 200.000 paia di scarpette da ginnastica all'Amministrazione Militare, avrebbe (secondo quanto dichiarato dalla parte):

- a) importato dalla Corea del Sud "semilavorati completi", per un totale di n. 119.920 paia, n.17.800 tomaie e n. 15.000 sottopiedi;
- b) prodotto "interamente" presso il proprio stabilimento in Montebelluna (TV) 70.000/75.000 paia di

- 70 -

scarpette da ginnastica con semilavorati acquistati da aziende specializzate;

- c) fatto "vulcanizzare" dalla URSUS NUOVA GOMMA SpA di Vigevano 10.000, circa, paia di scarpette da ginnastica (i semilavorati sarebbero stati forniti dalla SpA LOTTO).

b. Importazioni dalla Corea del Sud

- 1) In data 5 gennaio 1982, 29 gennaio 1982 e 3 febbraio 1982, la SpA LOTTO stipulava con la HS CORPORATION di Busan (Corea), i seguenti contratti, redatti in lingua inglese (all. n.36):

- a) contratto n. KO-018/82 in data 5 gennaio 1982, per la fornitura (dichiarata) di "10.000 pairs of canvas upper and calendar rubber outsoles: all these components are called: FOOT WEAR SHOES L/C NAVY BLUE" (secondo la SpA LOTTO si tratta di "semilavorati completi").

Nel contratto sono indicati i "requisiti tecnici" di tali "componenti" (in calce all'elenco di tali "requisiti tecnici", è riportata la seguente dizione: "For what has not been considered among the technical characteristics mentioned above, we must refer to the sample approved").

Il prezzo di fornitura di tali "all components", veniva stabilito, per le taglie dal 38 al 40 in \$ 3,60

- 71 -

e per le taglie dal 41 al 48 in \$ 3,75 FOB (FREE ON BOARD) porto Coreano.

Il contratto prevedeva, inoltre, alla voce "PACKAGING" (imballaggio) che "each pair of upper and component in polybags" e "24 pairs of the same syze in export cartons" (la parte ha chiarito che ogni paio di "semilavorati completi" era contenuto in un involucro di plastica, e ogni "collo" doveva contenere 24 paia di involucri di plastica.)

Il trasporto sarebbe dovuto avvenire via mare;

- b) contratto n. KC-C/82 in data 5 gennaio 1982, per la fornitura (dichiarata) di "110.000 pairs of canvas upper and calendar rubber outsoles: all these components are called: FOOT WEAR SHOES L/C ARMY-GREEN" (secondo la SpA LOTTO si tratta di "semilavorati completi").

Nel contratto sono indicati i "requisiti tecnici" di tali "componenti" (in calce all'elenco di tali "requisiti tecnici, è riportata la seguente dizione: "For what has not been considered amoung the technical characteristics mentioned above, we must refer to the sample approved").

Il prezzo di fornitura di tali "all components" veniva stabilito, per le taglie dal 38 al 40 in \$ 3,60, e per le taglie dal 41 al 48 in \$ 3,76 FOB porto Coreano.

- 72 -

Il contratto prevedeva, inoltre, alla voce "PACKAGING" (imballaggio) che "each pair of upper and component in polybags" e "24 pairs of the same syze in export cartons" (la parte ha chiarito che ogni paio di "se milavorati completi" era contenuto in un involucro di plastica, e ogni "collo" doveva contenere 24 paia di involucri di plastica).

Il trasporto sarebbe dovuto avvenire via mare;

- c) contratto n. KO-019/82 in data 19 gennaio 1982, per la fornitura (dichiarata) di "10.000 pairs of upper parts" (secondo la SpA LOTTO si tratta di "tomaie") model: vulcanized shoes - military Colour navy-blue.

Nel contratto non è indicato il prezzo per ogni paio, in quanto lo stesso "to be definted with our mr. Alberto Caberlotto (consigliere di amministrazione della SpA LOTTO)".

Il trasporto sarebbe dovuto avvenire via aerea;

- d) contratto n. HLDA-101-82 in data 3 febbraio 1982, per la fornitura (dichiarata) di "10.000 pairs of N.BLUE SHOE UPPER" (secondo la SpA LOTTO dovrebbe trattarsi di "tomaie") - taglia 41/46 al prezzo di \$ 2,17 al paio (si ritiene, FOB porto Coreano).

Il trasporto sarebbe dovuto avvenire via aerea.

In sintesi, i contratti stipulati tra la HS CORPORATION di Busan (Corea), prevedevano la fornitura di n.120.000 paia di "semilavorati completi" - così definiti dalla parte - (di cui 110.000 paia color ARMY GREEN e n.10.000 paia color NAVY BLUE), di n.20.000 paia di "tomaie" (di cui n.10.000 paia color ARMY-GREEN e n.10.000 paia color BLUE NAVY).

- 2) •Le importazioni sono state effettuate con le seguenti bolle doganali (all. n.37):

- 73 -

- a) bolla n. 3302 del 25.3.1982, emessa dalla dogana di Milano-Segrate, per l'importazione definitiva di 3.000 paia di "calzature in tessuto", provenienti dalla Corea del Sud (voce doganale 6402/690).

Dalla fattura emessa dalla HS CORPORATION di Busan (Corea) nei confronti della SpA LOTTO, allegata al documento doganale, si rileva:

- riferimento al contratto di fornitura: n.KC-082;
- il prodotto importato, definito: "L/C CANVAS";
- il colore: "ARMY-GREEN";
- il prezzo di acquisto pari a € 3,60 o 3,76 il paio, a secondo della taglia della calzatura.

Dalla bolla di importazione risulta che i "colli" sarebbero stati sottoposti a visita doganale (peraltro, la dicitura sotto la voce: "risultato dello accertamento", non è perfettamente leggibile);

- b) bolla n. 5873 del 9.4.1982, emessa dalla dogana di Milano (Somma Lombardo), per l'importazione definitiva di 4.000 paia di "calzature ecc.: altre: con tomaia di materie tessili", provenienti dalla Corea del Sud (voce doganale 6402/610).

Dalla fattura emessa dalla HS CORPORATION di Busan (Corea) nei confronti della SpA LOTTO, allegata al documento doganale, si rileva:

- riferimento al contratto di fornitura: n.KC-018/82;
- il prodotto importato, definito: "L/C CANVAS";

- 74 -

- il colore: "NAVY-BLUE";
- il prezzo di acquisto pari a \$ 3,76 il paio.

Dalla bolla di importazione risulta che sarebbero stati sottoposti a visita doganale n.40 "colli"; i rimanenti "colli" sarebbero stati considerati "conforme al dichiarato", ai sensi dell'art.59 del D.P.R. 23.1.1973, n.43(T.U. delle leggi doganali);

- c) bolle nn.154 - 155 e 156 del 4 maggio 1982, emesse dalla dogana di Milano, per l'importazione definitiva di 52.560 paia di "calzature sportive", provenienti dalla Corea del Sud (voce doganale 6402/610).

Dalla fattura emessa dalla HS CORPORATION di Busan (Corea) nei confronti della SpA LOTTO, allegata ai documenti doganali, si rileva:

- riferimento al contratto di fornitura: n.KO-082;
- il prodotto importato, definito: "L/C CANVAS"
- il colore: "ARMY-GREEN";
- il prezzo di acquisto pari a \$ 3,60 o 3,76 il paio , con riguardo alla taglia della calzatura.

Identica dizione di "calzature sportive" è riportata nella voce "qualità" del benestare bancario n. 550.237 allegato al documento doganale.

Dalle bolle doganali risulta che sarebbe stato sottoposto a visita doganale n.1 cartone per ogni singola importazione; i rimanenti "colli" sarebbero stati considerati "conformi al dichiarato", ai sensi del citato art.59 del D.P.R. n.43/1973;

- 75 -

d) bolla n.606 del 12 maggio 1982, emessa dalla dogana di Milano, per l'importazione definitiva di n. 35.040 paia di "calzature sportive con soles esterne in gomma e tomaia in fibra tessili sintetiche", provenienti dalla Corea del Sud (voce doganale 6402/610).

Dalla fattura emessa dalla HS CORPORATION di Busan (Corea) nei confronti della SpA LOTTO, allegata ai documenti doganali, si rileva:

- riferimento al contratto di fornitura: n.KC-0/82;
- il prodotto importato, definito: "L/C CANVAS";
- il colore: "ARMY-GREEN";
- il prezzo di acquisto pari a \$ 3,60 o 3,76 il paio, con riguardo alla taglia della calzatura.

Identica dizione di "calzature sportive" è riportata nella voce "qualità" del benestare bancario n. 550.239, allegato al documento doganale.

Dalla bolla doganale risulta che i "colli" sarebbero stati sottoposti a visita doganale (peraltro, la dicitura sopra la voce "considerata conforme al dichiarato", ai sensi dell'art.59 del citato D.P.R. n.43/1973, non è perfettamente leggibile);

e) bolla n. 1842 del 20.5.1982, emessa dalla dogana di Trieste, per l'importazione definitiva di "1055 cartoni calzature sportive in tela suola gomma" per un totale di 25.320 paia, provenienti dalla Corea del

- 76 -

Sud (voce doganale 6402/610).

Dalla fattura emessa dalla HS CORPORATION di Busan (Corea) nei confronti della SpA LOTTO, allegata ai documenti doganali, si rileva:

- riferimento ai contratti di fornitura: n.KO-018/82 e n. KO-0/82;
- il prodotto importato, definito: "L/C CANVAS";
- il colore: "NAVY-BLUE", relativo a n.6.000 paia, e "ARMY GREEN", relativo a 19.320 paia;
- il prezzo di acquisto pari a \$ 3,60 o 3,76 il paio, con riguardo alla taglia della calzatura.

Identica dizione di "calzature sportive" è riportata nella voce "qualità" del benessere bancario n. 550.242, allegato al documento doganale.

Dalla bolla doganale risulta che i "colli" sarebbero stati sottoposti a visita doganale (peraltro, la dicitura sotto la voce: "risultato dell'accertamento", non è perfettamente leggibile);

- f) bolla n.649 del 5.3.1982, emessa dalla dogana di Milano-Segrate, per l'importazione definitiva di "parti di calzature, tomaie di altre materie" nel quantitativo di n.5.180 paia color blue navy e n. 2.520 paia color army green, "parti di calzature, soles" nel quantitativo di 10.000 paia, "tessuti impregnati, stratificati, spalmati o ricoperti" per complessivi metri 130, provenienti dalla Corea del Sud (voci doganali 6405/595, 6405/201, 5906/790).

- 77 -

Dalla fattura emessa dalla HS CORPORATION di Busan (Corea) nei confronti della SpA LOTTO, relativa all'importazione di "parti di calzature, tomaie di altre materie" nel quantitativo di n.5.000 paia, allegata al documento doganale, si rileva:

- riferimento al contratto di fornitura: n.KC-019/82;
- il prodotto importato, definito: "CANVAS SHOE UPPER W/LACE";
- il colore: "Navy blue";
- il prezzo di acquisto pari a \$ 2,17 il paio.

Dalla fattura emessa dalla HS CORPORATION di Busan (Corea) nei confronti della SpA LOTTO, relativa alla importazione di "parti di calzature, tomaie di altre materie" nel quantitativo di n. 2.620 paia (n.2.620 color "army green" e n. 180 paia color "blue navy"), all'importazione di n.10.000 paia di "parti di calzature, soles", e all'importazione di metri 130 di "tessuti impregnati, stratificati, spalmati o ricoperti", allegata al documento doganale, non si rileva il riferimento al contratto di fornitura.

Il prezzo di acquisto è pari a \$ 2,5 o \$ 1,5 il paio, per quanto riguarda le "tomaie" (varia rispetto alla taglia), e a \$ 0,18 per le "soles" e a \$ 0,90 il metro per i "tessuti impregnati, stratificati, spalmati o ricoperti".

- 78 -

Dalla bolla doganale risulta che sarebbe stato sotto posto a visita doganale n.1 "collo"; il resto dei "colli" sarebbe stato riconosciuto "conforme al dichiarato" ai sensi del citato art. 59 del D.P.R. n. 43/1973 (peraltro il "risultato dell'accertamento" non è perfettamente leggibile);

g) bolla n. 1677 del 12.3.1982, emessa dalla dogana di Milano-Segrate per l'importazione definitiva di n. 5.000 paia di "tomaie di tessuti", provenienti dalla Corea del Sud (voce doganale n. 6405/397). Dalla fattura emessa dalla HS CORPORATION di Busan (Corea) nei confronti della SpA LOTTO, allegata al documento doganale, si rileva:

- riferimento al contratto di fornitura: n.KC-019/82;
- il prodotto importato; definito: "CANVAS SHOE UPPER";
- il colore: "NAVY-BLUE";
- il prezzo di acquisto pari a \$ 2,17 il paio.

Si sconosce se sia stata eseguita visita doganale ai "colli", atteso che il risultato dell'accertamento, nel citato documento doganale, non è perfettamente leggibile;

h) bolla n. 5150 del 28.4.1982, emessa dalla dogana di Milano-Segrate, per l'importazione definitiva di n. 4.000 paia di "parti di calzature", provenienti dalla Corea del Sud (voce doganale 6405/397).

- 79 -

Dalla fattura emessa dalla HS CORPORATION di Busan (Corea), nei confronti della SpA LOTTO, allegata al documento doganale, si rileva:

- si tratta di n.2.000 paia di "CANVAS UPPER" (tomaie), al prezzo di \$ 2,05 il paio e di n. 2.000 paia "ruber insole" (suole), al prezzo di \$ 0,18 il paio;
- il colore delle tomaie: "Army-green".

Nella citata fattura non vi è alcun riferimento al contratto di fornitura.

Dalla bolla doganale risulta che sarebbe stato sottoposto a visita doganale n.1 "cartone"; il resto sarebbe stato riconosciuto "conforme al dichiarato", ai sensi del citato art.59 del D.P.R. n.43/1973;

- i) bolla n.489 del 6.5.1982, emessa dalla dogana di Milano-Segrate, per l'importazione definitiva di n.6.000 paia di "parti di calzature", provenienti dalla Corea del Sud (voce doganale 6405/393).

Dalla fattura emessa dalla HS CORPORATION di Busan (Corea), nei confronti della SpA LOTTO, allegata al documento doganale, si rileva:

- si tratta di n.3.000 paia di "canvas upper" (tomaie), al prezzo di \$ 2,05 il paio e di n.3.000 paia di "ruber insole" (suole), al prezzo di \$ 0,18 il paio;
- il colore delle tomaie: "army green".

- 80 -

Nella citata fattura non vi è alcun riferimento al contratto di fornitura.

Dalla bolla doganale risulta che sarebbe stato sottoposto a visita doganale n.1 "pacco"; il resto sarebbe stato riconosciuto "conforme al dichiarato", ai sensi del citato art.59 del D.P.R. n.43/1973 (peraltro, parte del "risultato dell'accertamento" non è perfettamente leggibile).

In sintesi, dall'esame della documentazione doganale esibita dalla parte, risulta che la SpA LOTTO avrebbe importato dalla Corea del Sud n. 119.920 paia di "semilavorati completi" - dichiarati tali dalla parte - (di cui n. 109.920 paia color army-green, e n. 10.000 paia color navy-blue), n. 17.800 paia di "tomaie" (di cui n. 7.620 paia color army-green e n. 10.180 paia color blue-navy), n. 15.000 "suole" e metri 130 di "tessuto"; tale materiale sarebbe stato utilizzato dalla SpA LOTTO nella produzione delle scarpette da ginnastica fornite all'Amministrazione Militare, in esecuzione dei contratti di fornitura n. 34.503 e 34.510.

In relazione ai rapporti intercorsi tra la SpA LOTTO e la HS CORPORATION di Busan (Corea), si osserva:

- 1) la SpA LOTTO avrebbe importato n. 119.920 paia di "scarpette da ginnastica complete" (e non "semilavorati completi", come dichiarato dalla parte), che sono state fornite all'Esercito (circa 110.000 paia) e all'Arma dei Carabinieri (circa 10.000 paia).

- 81 -

Tale presunzione è comprovata dai seguenti elementi:

- nelle bollette doganali riguardanti le importazioni dei c.d. "semilavorati completi", la voce doganale indicata è la "6402", che si riferisce a "calzature finite", mentre in quelle riguardanti la importazione di "parti di calzature" (es. tomaie, soles ecc.), la voce doganale è la "6405" (all.n. 38).

Inoltre, nei citati documenti doganali di importazione dei c.d. "semilavorati completi", vi è l'indicazione "calzature in tessuto, calzature con tomaia di materie tessili, calzature sportive, calzature sportive con soles esterne in gomma e tomaie in fibre tessili sintetiche, calzature sportive in tela, con soles in gomma" (identica indicazione "calzature sportive" risulta dai benestari bancari allegati alle bolle doganali), mentre in quelli che si riferiscono all'importazione di "tomaie", "soles", ecc. si parla, propriamente, di "parti di calzature" (citato all.n.37).

Diversi sono pure i diritti doganali corrisposti all'atto dell'importazione dei citati materiali; il 20% del valore dichiarato in dogana, nel caso dei materiali dichiarati nei documenti doganali "calzature sportive", il 5,8% del valore dichiarato per quelli definiti "parti di calzature" (citato all. n.37);

- 82 -

- il prezzo di \$ 3,70 o \$ 3,76 (a secondo della taglia), FOB porto coreano, pagato dalla SpA LOTTO alla HS CORPORATION di Busan (Corea), risultante dalle fatture che (secondo la parte) si riferiscono all'importazione di "semilavorati completi", deve ritenersi "congruo" per l'acquisto di una "scarpetta da ginnastica finita", del tipo di quella fornita all'Amministrazione Militare.

Infatti, a parte quanto asserito dall'esponente - SpA F.LLI BATTISTINI - (citati allegati 1 e 15), nel corso degli accertamenti è risultato che la SpA CALZATURIFICIO F.LLI DANIELI (DIADORA) - produzione e commercio di calzature sportive -, con sede in Caerano San Marco (TV) via Mazzini n.20, ha importato nel 1982 dalla KUKJE CORPORATION con sede nella Corea del Sud, scarpette da ginnastica, con tomaie in cotone e soles in gomma ("finite" con il procedimento di "vulcanizzazione"), simili al tipo in provvista, a un prezzo FOB, porto coreano (Busan), che varia da \$ 2,95 a \$ 3,90, a secondo della taglia e del modello (citato all. n. 33).

Peraltro, secondo quanto dichiarato dal rappresentante del "CALZATURIFICIO F.LLI DANIELI SpA", la differenza tra il prezzo FOB porto coreano e CIF porto italiano, sarebbe di mezzo dollaro (citato all. n.33), al contrario di quanto affermato dal

- 83 -

rag. Mascia - direttore amministrativo della SpA F.LLI BATTISTINI -, secondo il quale il prezzo CIF porto italiano di una scarpetta da ginnastica del tipo fornito all'Amministrazione Militare dalla SpA LOTTO era, all'epoca della fornitura, 7.000/7.500 il paio;

- risulta antieconomico assemblare in Italia componenti di scarpette da ginnastica prodotti all'estero; si tratta, infatti, di un'operazione esclusivamente manuale che comporta, quindi, elevati costi di manodopera (citato all. n.33, e scheda di costo per la produzione di una calzatura del tipo in provvista - esibita dalla URSUS NUOVA GOMMA SpA di Vigevano -, dalla quale si rileva che, nel 1968, il costo complessivo - materiali, manodopera etc. - di una scarpetta da ginnastica non era inferiore a £. 2.275, e nel 1977 a £. 12.330 il paio - all. n.39).

D'altro canto, sempre secondo quanto dichiarato dal responsabile del settore tecnico della SpA CALZATURIFICIO F.LLI DANIELI (citato all. n.33), per essere "economica", la calzatura sportiva avrebbe dovuto avere, all'atto dell'importazione, tutti i componenti già incollati con speciale adesivo; in questo caso, peraltro, la "vulcanizzazione" avrebbe dovuto essere eseguita entro le 24 ore dall'effettuazione di tale operazione;

- 84 -

- 2) l'accettazione della tesi esposta al precedente punto 1), che, cioè, si tratta, nel caso in esame, di una importazione di "prodotti finiti", comporta che questi avrebbero dovuto, all'atto dell'importazione, essere sottoposti all'applicazione di un marchio attestante l'origine della merce (come è avvenuto nel caso dell'importazione da TAIWAN, da parte della SpA LOTTO, di "calzature sportive finite" - vds. successivo punto 2.6. -), secondo quanto disposto dal D.P.R. 26 febbraio 1968, n.656 "Norme per l'applicazione dell'accordo di Madrid del 14.4.1891 sulla repressione delle falsi o fallaci indicazioni di provenienza delle merci, riveduto a Lisbona il 31 ottobre 1958" (all. n.40), che così dispone:"art.1: Le merci, per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza sono soggette a fermo all'atto della loro introduzione nel territorio della Repubblica a cura dei competenti uffici doganali che ne danno immediatamente notizia all'Autorità Giudiziaria e agli interessati.....".
- D'altro canto, giova rilevare che, dall'esame delle bolle doganali di importazione del materiale in esame, risulta che alcuni "colli" sono stati sottoposti a visita doganale e che i restanti "colli" sono stati giudicati "conformi al dichiarato" (e, cioè, "calzature sportive"), ai sensi dell'art.59 del D.P.R. 23.1.1973, n.43 - T.U. delle leggi doganali - (all. n.41).

- 85 -

E' possibile, peraltro, che, all'atto della visita doganale, il funzionario abbia effettivamente riscontrato che si trattava di "semilavorati completi", e non di "calzature sportive finite", e abbia apposto la dicitura di "conforme al dichiarato", trattandosi di "tutti i componenti necessari per fabbricare una calzatura sportiva"; si ritiene che, anche in questo caso, il predetto funzionario avrebbe dovuto, prima di procedere allo sdoganamento, fermare le merci in dogana e darne immediata notizia all'Autorità Giudiziaria per gli interventi di competenza (apposizione del marchio - MADE IN KOREA - attestante il paese di provenienza delle merci).

E' possibile, infine, che i materiali importati recassero inequivocabili "segni" attestanti il paese di origine (la ipotesi sorge ove si consideri che in alcune bolle doganali - n.154, 155 e 156 del 4.5.1982, 606 del 12.5.1982 - alla voce "indicazioni varie" è scritto: "Origine e provenienza KOREA"); in tal caso, peraltro, dovrebbero riscontrarsi tali "segni" anche nelle calzature fornite all'Amministrazione Militare.

- 3) l'aver fatto fabbricare da una ditta estera (il principio vale, peraltro, anche se si tratta di una ditta italiana), parte delle scarpette da ginnastica fornite dalla SpA LOTTO all'Amministrazione Militare, costituisce un vero

- 86 -

proprio sub-appalto (che comporta la rescissione del contratto), vietato dall'art.29 delle "CONDIZIONI GENERALI da osservarsi per gli acquisti dei vari generi di impiego comune, per le lavorazioni di materiali interessanti il vettovagliamento, il vestiario, l'equipaggiamento, la giacitura, il riscaldamento e i vari servizi affini delle FF.AA. dello Stato, nonchè per la vendita dei materiali stessi non più adatti al servizio" (citato all. n.27), richiamato nelle "CONDIZIONI GENERALI" allegare ai citati contratti di fornitura stipulati tra la SpA LOTTO e l'Amministrazione Militare.

Il sub-appalto sussiste ugualmente nel caso in cui si dimostri, inequivocabilmente, che la ditta abbia importato dalla Corea del Sud "semilavorati completi", e non "calzature sportive" finite (non sembra, infatti, che, nel caso di specie, la ditta abbia ottemperato all'obbligo, sancito più volte da COM.IDIFE, di "produrre" il manufatto nel proprio stabilimento, atteso che non può certo parlarsi di "produzione", quando ci si limiti ad "assemblare" tutti i componenti di un manufatto, prodotti integralmente da altra ditta);

- 4) l'importazione di manufatti, impiegati dalla SpA LOTTO nella fornitura di scarpette da ginnastica all'Amministrazione Militare (ancorchè si tratti di "semilavorati"), costituisce, in ogni caso, una violazione al divieto di impiegare materiali provenienti dall'estero nella produzione degli stessi, a meno che ciò non sia espressamente indicato nel contratto, come previsto nelle CONDIZIONI GENERALI, allegare ai contratti di fornitu-

- 87 -

ra - citato all. n.26 -) (6);

- 5) nelle "CONDIZIONI GENERALI" allegate ai contratti di fornitura (citato all. n.26), è previsto, tra l'altro, che: "la ditta contraente si impegna formalmente di comunicare al..... l'avvenuta visita di stranieri presso i propri stabilimenti entro tre giorni dalla visita stessa, precisando, altresì, le generalità complete degli stranieri, la loro nazionalità e qualifica, il motivo e la durata della visita. In caso di inosservanza del presente obbligo, la ditta contraente sarà passibile di una penalità pari al 5% dell'ammontare del contratto, salva la facoltà dell'Amministrazione Militare. in caso si ravvisino in detta inosservanza più gravi inadempienze, di rescindere il contratto medesimo.....".

Poichè dall'esame dei contratti di fornitura dei materiali stipulati tra la SpA LOTTO e la HS CORPORATION di Busan (citato all. n.36), si rileva, come già evidenziato, che negli stessi sono elencati i "requisiti tecnici" del materiale da fornire (è inin

(6) - Materiali di importazione - La ditta contraente è tenuta a consegnare nazionalizzati i materiali o le derrate in fornitura dei quali nel contratto è stabilita la provenienza dall'estero..... La ditta contraente è tenuta a comprovare, all'atto della consegna il paese di provenienza dei materiali o delle derrate di importazione.

- 88 -

fluente, in questo caso, se si tratti di "semilavorati completi" o "calzature sportive finite"), e che tali "requisiti tecnici" sono, in sintesi, quelli indicati nei capitolati d'appalto stipulati tra la SpA LOTTO e l'Amministrazione Militare, si è del parere che tale fattispecie (aver messo a conoscenza di una ditta straniera parte del capitolato d'appalto), potrebbe comportare la rescissione del contratto, trattandosi di un fatto ben più grave del non aver comunicato la visita di "stranieri" presso i propri stabilimenti di produzione (obbligo imposto dalla necessità di "riservatezza" nella produzione di manufatti destinati all'Amministrazione Militare), anche se, nel caso di specie, tale obbligo potrebbe non sussistere, trattandosi di "calzature sportive" e non di "armamenti", "munizionamenti" etc., la cui fabbricazione, si ritiene, abbia dettato l'Amministrazione Militare ad emanare la citata disposizione in merito alle visite di stranieri presso gli stabilimenti di produzione.

c. Produzione di "scarpette da ginnastica" presso lo stabilimento di Montebelluna (TV) della SpA LOTTO.

Il presidente del consiglio di amministrazione della SpA LOTTO - Giovanni Caberlotto - ha, tra l'altro, dichiarato (citato all. n.17) che 80/85 mila paia di calzature fornite all'Amministrazione Militare (di cui circa 70/75 mila paia all'Esercito e circa 10.000 paia

- 89 -

all'Arma dei Carabinieri), sono state "prodotte intera
mente" nello stabilimento della ditta (per "interamen-
te" la parte intendeva: dal taglio della "tomaia", allo
assemblaggio con i componenti in gomma, alla "vulcaniz-
zazione", all'inscatolamento e all'imballaggio).

Al riguardo, si osserva:

- 1) le circa 10.000 paia di "scarpette da ginnastica" for-
nite all'Arma dei Carabinieri, sono state importate
dalla Corea del Sud (vds. precedente punto b.), come
"prodotto finito" (la SpA LOTTO, peraltro, non ha esi-
bito alcuna fattura di acquisto di tessuto color
bleu-navy, necessario per la confezione delle "tomaie"
per tali calzature);
- 2) per stabilire la quantità di materiale necessario per
la fabbricazione delle 70/75 mila paia di calzature
fornite all'Esercito, sono stati effettuati accerta-
menti presso alcune ditte operanti nel settore (F.LLI
BATTISTINI, F.LLI DANIELI, URSUS NUOVA GOMMA).
Tali accertamenti hanno evidenziato che, per produrre
70/75 mila paia di scarpette da ginnastica, del tipo
in provvista, sono necessari:

- tessuto, color army-green (altez-
za cm.140). metri 9.000 circa(7)

(7) - La media tra i dati indicati dalle quattro azien-
de (compresa la SpA LOTTO), è stata: metri 12,5 di tessu-
to (altezza cm.140) per fabbricare 100 paia di tomaie.

- 90 -

- sottopiedi. paia n. 70/75 mila
- soles. " " 70/75 mila
- occhietti nichelati. n. 1.800.000 circa
- puntale. paia n. 70/75 mila
- fascione in gomma " " 70/75 mila
- puntalino. " " 70/75 mila
- lacci verdi. n. 140/150 mila.

Al riguardo, la SpA LOTTO:

a) ha esibito fatture di acquisto di tessuti (per la confezione delle tomaie), emesse dalla SpA TESSILTO SCHI di Prato e dalla SpA LENZI di Prato (all.n.42) per circa metri 7.500 (in particolare, la parte ha dichiarato che gli acquisti dalla SpA TESSILTOSCHI sono indicati con la voce "col.7", mentre quelli dalla SpA LENZI sono indicati con la voce "PROMENADE AFRICA/SUPER").

In merito ai rapporti con la SpA TESSILTOSCHI, la SpA LOTTO (all. n.43) non è stata in grado di chiarire il motivo per cui nelle "bollette di accompagnamento beni viaggianti", emesse dalla ditta fornitrice, il tessuto sia indicato, oltre che con l'indicazione "col.7", anche con la voce "bianco/radioso". Peraltro, la SpA TESSILTOSCHI, alla quale è stato posto in visione un campione di tessuto - di colore army-green -, prelevato presso la SpA LOTTO (a detta della parte impiegato nella fabbricazione delle tomaie delle scarpette da ginnastica fornite all'Eser

- 91 -

- cito), ha dichiarato di "aver fornito alla SpA LOTTO un tessuto del colore simile al campione posto in visione";
- b) ha esibito fatture di acquisto di circa 71.000 paia di "SUOLE B.L. VERDE/M" (secondo quanto dichiarato dalla parte - vds. citato all. n.43 -, nella voce "suole" sono comprese "tutte le parti in gomma di una calzatura") emesse dalla FRIGO INDUSTRIA GOMMA SpA di Montebello Vicentino;
- c) ha esibito fatture di acquisto di circa n.2.010.000 occhietti di ottone bianco nichelato per il passaggio dei laccioli (che, peraltro, non compaiono in nessun altro tipo di calzatura prodotto dalla SpA LOTTO), emesse dalla SpA MOBO di Tencarola di Selvazano (PD);
- d) non è stata in grado di esibire fatture comprovanti l'acquisto di "lacci" verdi, in quanto, in tutte le fatture in possesso della parte, relative all'acquisto di "lacci", tale articolo è indicato con la parola "GROSSE" e con la misura, ma non anche con il colore.

Quanto sopra riportato, fa sorgere legittime perplessità sulla effettiva produzione presso lo stabilimento della SpA LOTTO delle 70/75 mila paia di scarpette da ginnastica in esame.

- 92 -

Tali perplessità sono dettate, anche, dal fatto che, a seguito di contratto KO-0/82 (si evidenzia che un contratto esaminato al precedente punto b., porta lo stesso numero di riferimento - vds. citato all. n.36 -), stipulato in data 2.1.1982 con la HS CORPORATION di Busan (Corea), la SpA LOTTO ha importato "CANVAS (SET)" per un totale di 70.080 paia (il modello "set" è la versione civile della scarpetta militare in esame - citato all. n.33).

Tali importazioni sono avvenute con le seguenti bollette doganali:

- bolle doganali n.2600 del 19.4.1982 e 3161 del 29 aprile 1982, emesse dalla dogana di Milano, per l'importazione definitiva di n. 58.560 paia di "calzature sportive, suole in gomma e tomaie in tela", provenienti dalla Corea del Sud (voce doganale 6402).

Dall'esame dei documenti doganali risulta che sarebbe stato sottoposto a visita doganale n.1 "cartone"; i rimanenti sarebbero stati "considerati conforme al dichiarato", ai sensi dell'art.59 del D.P.R. 23.1.1973, n.43.

Dalla fattura emessa dalla HS CORPORATION di Busan (Corea) nei confronti della SpA LOTTO, allegata ai citati documenti doganali, si rileva:

- riferimento al contratto di fornitura KO-0/82;
- il prodotto importato definito: "L/C CANVAS";

- 93 -

- il prezzo di acquisto pari a \$ 3,60 e 3,76 il paio, a secondo della taglia.

Dalle bolle doganali e dalle fatture non si rileva il colore delle "calzature sportive";

- bolla doganale n.153 del 4.5.1982, emessa dalla dogana di Milano, per l'importazione definitiva di n.17.520 paia di "calzature sportive", provenienti dalla Corea del Sud (voce doganale 6402).

Dall'esame del documento doganale risulta che è stato sottoposto a visita doganale n.1 "cartone"; i rimanenti "cartoni" sono stati "considerati conforme al dichiarato", ai sensi del citato art.59 del D.P.R. n.43/1973.

Dalla fattura emessa dalla HS CORPORATION di Busan (Corea), allegata al citato documento doganale, si rileva:

- riferimento al contratto di fornitura: KO-0/82;
- il prodotto importato, definito: "L/C CANVAS";
- il prezzo di acquisto pari a \$ 3,60 e 3,76 il paio, a secondo della taglia.

Dalla bolla doganale e dalla fattura non si rileva il colore delle "calzature sportive".

Alla luce delle considerazioni esposte al precedente punto b., le importazioni di cui sopra dovrebbero riguardare "calzature sportive" finite, dello stesso tipo delle scarpette da ginnastica fornite all'Amministrazione Militare.

- 94 -

Oltre alle "perplexità" e alle strane "coincidenze" sopra evidenziate, non vi sono, allo stato degli atti, valide prove per affermare che le n.70.080 paia di "calzature sportive" importate dalla Corea del Sud, siano state destinate all'Amministrazione Militare, in esecuzione dei citati contratti di fornitura; in caso positivo, varrebbero, peraltro, le considerazioni esposte al precedente punto b. .

Al riguardo, giova rilevare che le importazioni sopracitate sembrano far parte dello stesso contratto di fornitura stipulato con la HS CORPORATION di Busan (in particolare, l'importazione effettuata con la bolla doganale n.153 del 4.5.1982 - vds. precedente punto b. 2) c) -).

Si osserva, inoltre, che dall'esame della citata bolla doganale n.153 del 4.5.1982, risulta che, presumibilmente, le "calzature sportive" importate portavano inequivoci segni attestanti il paese d'origine (Korea); infatti, alla voce "indicazioni varie", è indicato "origine e provenienza Korea".

d. Rapporti tra la SpA LOTTO e la URSUS NUOVA GOMMA SpA di Vigevano (PV).

Il presidente del consiglio di amministrazione della SpA LOTTO - Giovanni Caberlotto -, ha dichiarato, tra l'altro, che la ditta avrebbe fatto "vulcanizzare" dalla URSUS NUOVA GOMMA SpA, circa 10.000 paia di scarpette da ginnastica for-

- 95 -

nite all'Arma dei Carabinieri.

In merito a tale rapporto, nel corso degli accertamenti, è emerso (citato all. n.34) che, nel periodo dall'11 marzo 1982 al 2 luglio 1982, la SpA LOTTO ha inviato "in conto lavorazione" alla URSUS NUOVA GOMMA SpA di Vigevano, n. 9.596 paia di "tomaie" color bleu e n. 9.479 "suole" (potrebbe trattarsi di una parte delle "tomaie" color blue-navy e delle "suole" importate dalla Corea del Sud). Alcune delle bolle di accompagnamento beni viaggianti, emesse dalla SpA LOTTO, recano la causale "vendita", successivamente corretta in "conto lavorazione", in seguito ad una telefonata della ditta mittente (annotazione risultante dalla documentazione in possesso della URSUS NUOVA GOMMA SpA di Vigevano).

A fronte dei materiali inviatile, la URSUS NUOVA GOMMA SpA di Vigevano ha restituito alla SpA LOTTO, nel periodo dal 20.3.1982 al 4.6.1982, n. 9.967 paia di scarpette da ginnastica finite.

Su tutte le bolle di "accompagnamento beni viaggianti", emesse dalla URSUS NUOVA GOMMA SpA di Vigevano, sotto la "causale del trasporto" sono barrate le voci "vendita" e "conto lavorazione" (ad eccezione di una bolletta di accompagnamento per n. 790 paia che reca barrata la sola voce "vendita").

A fronte di tali "lavorazioni", la URSUS NUOVA GOMMA SpA ha emesso, nei confronti della SpA LOTTO, la fattura n.1179 in data 27.5.1982 per n. 9.293 paia di "scarpette da ginnastica in tela e gomma" al prezzo di £. 8.000 il

- 96 -

paio, e fattura n. 1.292 in data 10.6.1982 per n.790 paia di "scarpette da ginnastica" al prezzo di £. 8.000 il paio (le fatture, peraltro, non recano alcun riferimento alle bolle di accompagnamento emesse dalla SpA LOTTO).

Al riguardo, si osserva:

- 1) tra la SpA LOTTO e la URSUS NUOVA GOMMA SpA di Vigevano è stato instaurato un rapporto di "conto lavorazione" per n. 9.293 paia di scarpette da ginnastica, con materiali (tomaie e soles) forniti dalla SpA LOTTO, e un rapporto di "vendita" per n. 790 paia di scarpette da ginnastica prodotte interamente dalla URSUS NUOVA GOMMA SpA.

La differenza tra le paia di calzature fatturate (n. 10.083) e il numero di scarpette da ginnastica (n. 9.667) inviate dalla URSUS NUOVA GOMMA SpA alla SpA LOTTO (come da bollette di accompagnamento), potrebbe riferirsi a calzature da riparare e/o da appaiare.

Le correzioni apportate sulle "bollette di accompagnamento beni viaggianti" potrebbero essere attribuite ad errori degli impiegati delle ditte.

Il fatto che la "lavorazione" e la "vendita" siano state fatturate allo stesso prezzo (£.8.000 il paio), è stato giustificato dal rappresentante della URSUS NUOVA GOMMA SpA, con la necessità di "vendere una giacenza di magazzino di una vecchia fornitura all'Esercito";

- 97 -

2) i rapporti instaurati tra la SpA LOTTO e la URSUS NUOVA GOMMA SpA di Vigevano (in particolare la "vendita") configurano un vero e proprio sub-appalto (che comporta la rescissione del contratto), vietato dall'art.29 delle "CONDIZIONI GENERALI da osservarsi per gli acquisti dei vari generi di impiego comune, per le lavorazioni di materiali interessanti il vettovagliamento, il vestiario, l'equipaggiamento, la giacitura, il riscaldamento e i vari servizi affini delle FF.AA. dello Stato, nonchè per la vendita dei materiali stessi non più adatti al servizio"(citato all. n 27), richiamato nelle "CONDIZIONI GENERALI" allegate ai contratti di fornitura stipulati tra la SpA LOTTO e la Amministrazione Militare;

3) nel corso degli accertamenti è stata rilevata una inosservanza formale, per ritardata fatturazione delle operazioni effettuate tra la URSUS NUOVA GOMMA SpA e la SpA LOTTO.

Tale violazione fiscale sarà, previa autorizzazione della Commissione parlamentare d'inchiesta, contestata alla URSUS NUOVA GOMMA SpA di Vigevano.

e. Prospetto delle ore lavorative presso lo stabilimento di produzione della SpA LOTTO.

Per completezza si riporta, altresì, il prospetto delle ore lavorative presso lo stabilimento di produzione della SpA LOTTO, riscontrato dall'esame dei libri paga, ma-

- 98 -

tricola e cartellini di entrata e di uscita (all. n.44):

Mese	u o m i n i			d o n n e			Totale ore lavorate
	n.	ore normali	ore straord.	n.	ore normali	ore straord.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dic.81	77	6.629	334	64	4.462	96	11.741
Gen.82	78	11.545	1.043	64	8.057	393	21.038
Feb.82	78	10.825	1.113	63	7.455	438	19.831
Mar.82	83	12.874	1.908	64	8.954	1.130	24.866
Apr.82	89	12.541	2.068	62	8.138	1.036	23.783
Mag.82	95	13.804	1.760	63	8.329	776	24.669
Giu.82	94	13.243	1.400	64	8.181	666	23.490

E' stato, anche, constatato che nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 1982, ci sono stati doppi turni come segue:

- . dalle ore 06,00 alle ore 14,00;
- . dalle ore 14,00 alle ore 22,00.

2.6. Importazione da Taiwan di scarpette da ginnastica da parte della SpA LOTTO.

Come citato al punto 1.1. f., nei mesi di marzo e aprile 1982, la SpA LOTTO aveva effettuato un'importazione di scarpette da ginnastica da Taiwan che, secondo la denunciante SpA F.LLI BATTISTINI, erano servite per completare la fornitura all'Amministrazione Militare (successivamente, peraltro, i rappresentanti della SpA F.LLI BATTISTINI hanno

- 99 -

dichiarato l'estraneità di tali importazioni ai fini della trattazione in esame - citati all. n.4 e 15 -).

Dall'esame della documentazione delle importazioni effettuate dalla SpA LOTTO, è risultato che la ditta, in data 29 marzo 1982, ha effettivamente importato da Taiwan, attraverso la dogana di Livorno, n. 25.400 paia di scarpette da ginnastica con le seguenti bolle doganali (all. n.45):

- n. 56 del 29.3.1982 per 10.000 paia mod. "STUDENT";
- n. 57 del 29.3.1982 per 9.200 paia di cui 5.000 mod. "GIPSY JUNIOR" e 4.200 mod. "GIPSY";
- n. 58 del 29.3.1982 per 6.200 paia mod. " GIPSY".

Le calzature sono state importate sotto la voce doganale "CALZATURE SPORTIVE". Il modello è specificato nelle fatture allegate al documento doganale (voce doganale 6402). All'atto dello sdoganamento è stato rilevato che le calzature non recavano impressa la stampigliatura del paese di origine, mentre avevano la targhetta "LOTTO". Pertanto, la stessa Dogana di Livorno, ai sensi della Convenzione di Madrid, ha inviato le scarpe in questione, sotto vincolo doganale, presso la dogana di Treviso che, sentito in merito il competente Pretore, ha obbligato l'azienda importatrice ad apporre, all'interno di ogni scarpa, la dicitura "Made in Taiwan" con timbro a umido.

Detta operazione è stata eseguita nei giorni 5, 6, 7, 8 e 9 aprile c.a. presso lo stabilimento della LOTTO S.p.A., alla presenza di un funzionario doganale e di un militare della Guardia di Finanza.

- 100 -

La regolarizzazione delle scarpe è stata fatta risultare dai pp.vv. all'uopo redatti giornalmente.

Nel corso degli accertamenti è risultato che i modelli delle citate scarpette da ginnastica importate, come risulta dal catalogo dell'azienda, non sembra possano avere alcun riferimento con quelle oggetto della fornitura militare.

Vi è da aggiungere, inoltre, che, qualora tale partita di scarpe fosse stata inserita nella fornitura dell'Amministrazione Militare, sarebbero state consegnate con la stampigliatura "Made in Taiwan" (al riguardo COMMIDIFE nella sua relazione - citato all.n.3 -, fa presente che, al fine di dirimere ogni dubbio al riguardo, ha dato disposizioni affinché i CERACOMILES competenti, incaricati dell'esecuzione della fornitura, procedano ad ulteriori ed accurati controlli sulle intere partite in corso di fornitura o già collaudate).

Le indagini sono state eseguite, sotto la direzione dello scrivente, dal Magg.Castore Palmerini, dal Mo Agostino Pecchia e dal Brig.Wildon Fraioli di questo Nucleo Centrale pt, dal Cap.Gianni D'Ascenzo, dal Mo.Gennaro Giustino e dal Mo.Antonio Ciriello del Gruppo di Treviso.

Sono annessi al presente rapporto n.45 allegati.

IL COMANDANTE DEL NUCLEO
- Col.t.SG Pierpaolo Meccariello -

E L E N C O D E G L I A L L E G A T I

- Allegato A : Legge 8.8.1977 n.596, istitutiva della Commissione Parlamentare d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti;
- Allegato 1 : nota n.154 in data 28.7.1982 della Commissione parlamentare d'inchiesta;
- Allegato 2 : lettera dell'11.10.1982 dell'On. Roberto Ciccionesere al Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta;
- Allegato 3 : nota n.841/SM/41 3.02 dell'8.9.1982 del Ministero della Difesa;
- Allegato 4 : Audizione del 26.10.1982,avanti la Commissione parlamentare d'inchiesta;
- Allegato 5 : note n. 12953 e 12954 dell'Ufficio Approvvigionamenti Materiali di Commissariato di Milano - inviti alla licitazione privata;
- Allegato 6 : telegramma in data 21.11.1981 della SpA F.LLI BATTISTINI a COMMIDIFE;
- Allegato 7 : Espresso-Raccomandata del 13.1.1982 della SpA F.LLI BATTISTINI a COMMIDIFE;
- Allegato 8 : lettera dell'1.2.1982 di COMMIDIFE alla SpA F.LLI BATTISTINI;
- Allegato 9 : Espresso-Raccomandata in data 8.3.1982 della SpA F.LLI BATTISTINI a COMMIDIFE;
- Allegato 10 : Artt. 9 e 10 delle "CONDIZIONI GENERALI" del contratto;
- Allegato 11 : Raccomandata del 30.3.1982 di COMMIDIFE alla SpA F.LLI BATTISTINI;

- II -

- Allegato 12 : Telegramma del 3.7.1982 della SpA F.LLI BATTISTINI a COMMIDIFE;
- Allegato 13 : Fotografia;
- Allegato 14 : Norme e condizioni generali da osservare per concorrere alle gare indette dall'Amministrazione Difesa e per stipulare i relativi contratti di fornitura;
- Allegato 15 : p.v. di sommarie informazioni testimoniali nei confronti del rag. MASCIA - direttore amministrativo - della S.p.A. F/lli Battistini;
- Allegato 16: Lettera n.6980/3 A del 9.11.'79 del Ministero della Difesa diretta alla S.p.A. F/lli Battistini;
- Allegato 17: p.v. di constatazione nei confronti della S.p.A.LOTTO;
- Allegato 18: p.v. di constatazione nei confronti della S.p.A.LOTTO;
- Allegato 19: Documentazione inerente l'acquisto di n.2 macchine vulcanizzatrici;
- Allegato 20: Nota n.1675 del 13.3.'80 del Ministero della Difesa, relativa all'iscrizione all'Albo Unico dei fornitori e appaltatori dell'Amm/ne Militare, della S.p.A. LOTTO;
- Allegato 21: Sentenza n.108 del 13.3.'81 del Consiglio di Stato;
- Allegato 22: Note 12953 e 12954 del 14.10.'81 dell'Ufficio Approvvigionamenti materiali di Commissariato di Milano -invito alla licitazione privata n.598/1981 e 599/1981 -;
- Allegato 23: Condizioni tecniche - 518/int. di registrazione, class. v.e., all.al contratto di fornitura;
- Allegato 24: Verbale di parziale deliberamento di una gara del 13 novembre 1981;
- Allegato 25: Verbale di parziale deliberamento di una gara del 13 novembre 1981;
- Allegato 26: Contratto n.34510 per la fornitura di 180.000 paia di scarpette da ginnastica per esigenze dell'Esercito;

- III -

- Allegato 27: CONDIZIONI GENERALI d'onere, allegati al contratto di fornitura n. 34510;
- Allegato 28: Contratto n. 34503 per la fornitura di 20.000 paia di scarpette da ginnastica per esigenze dell'Arma dei Carabinieri;
- Allegato 29: Fac-simile di una scarpetta da ginnastica del tipo in provvista (tale allegato viene trasmesso alla sola Commissione Parlamentare di inchiesta);
- Allegato 30: Note di COMMIDIFE al GERACOMILES di Verona, Chieri e Milano n. 2/20684 del 31.12.1981, 5/50853 dell'11.2.82, 2/20233 del 2.4.1982, 5/51992 del 6.4.1982, 5/54157 del 9.7.1982, 5/54198 del 13.7.1982, 5/54479 del 27.7.1982 e 5/54751 del 10.8.1982;
- Allegato 31: Note di COMMIDIFE del 30.3.1982 dirette alla S.p.A. LOTTO;
- Allegato 32: Note del GERACOMILES a COMMIDIFE : n. 293 del 16.7.1982, 4933 del 19.7.1982, 4744 del 16.7.1982, 321 del 2.8.1982 e 4224 del 2.8.1982;
- Allegato 33: p.v. di Constatazione nei confronti della S.p.A. F/lli DANIELI;
- Allegato 34: Documentazione amministrativo-contabile dei rapporti tra la S.p.A. LOTTO e la URSUS NUOVA GOMMA S.p.A. di Vigevano (p.v. di constatazione del 10.11.1982);
- Allegato 35: Lettera del 25.1.1982 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- Allegato 36: Contratto stipulato tra la S.p.A. LOTTO e la HS CORPORATION di Busan - Korea -;
- Allegato 37: Bolle doganali di importazione;
- Allegato 38: Voci doganali;
- Allegato 39: Scheda di costo della URSUS NUOVA GOMMA S.p.A. di Vigevano di una scarpetta da ginnastica del tipo in provvista;
- Allegato 40: D.P.R. 26.2.1968, n. 656;
- Allegato 41: Art. 59 del D.P.R. 23.1.1973, n. 43;

- IV -

- Allegato 42: Rapporti tra la S.p.A. LOTTO e la S.p.A. TESSILESCHI e tra la S.p.A. LENZI (pp.vv. di constatazione e prelevamento campioni);
- Allegato 43: P.V. di constatazione nei confronti della S.p.A. LOTTO, con allegate bolle doganali n.2600 del 19.4.1982, n.3161 del 29.4.1982 e n.153 del 4.6.1982;
- Allegato 44: Prospetti ore lavorative;
- Allegato 45: Bolle di importazione da Taiwan.

ALLEGATO 23
(cfr. Vol. I pag. 416)

CONSIGLIO DI FABBRICA
AERITALIA

NERVIANO (Mi) - Corso Europa
Telef. 0331/587330

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA E DI STUDIO
SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI AD USO MILITARE
E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI
presso SENATO DELLA REPUBBLICA
Palazzo della Sapienza
00100 ROMA

Nerviano, 2 novembre 1982

Alla cortese attenzione del Presidente Sen. ARIOSTO

Facendo seguito alla Vostra richiesta, il Consiglio di Fabbrica dell'AERITALIA di NERVIANO trasmette in allegato:

- copia della lettera inviata dalla Direzione del Gruppo Equipaggiamenti Aerialia al Consiglio di Fabbrica,
- copia della risposta del Consiglio di Fabbrica a tale lettera,
- per ulteriore informazione, copia della lettera di denuncia dei lavoratori e del Consiglio di Fabbrica datata 28.10.1982.

Distinti saluti.

il C.d.F.

11/11/82
214

All.



Nerviano, 9.7.1982

Prot. 0057

ALLA RAPPRESENTANZA
SINDACALE AZIENDALE
DI NERVIANO

Ci riferiamo al testo del telegramma da Voi inviato agli Enti Ministeriali e della Difesa ed affisso negli albi aziendali in data 24 giugno u.s.

In proposito ribadiamo, come già espresso da questa Direzione nella riunione del 1 Luglio u.s., che le attività commerciali sono di stretta pertinenza degli Enti Aziendali isituzionalmente preposti a tale funzione.

Per conseguenza, ogni Vostra ingerenza in questa materia deve considerarsi arbitraria sia sul piano del merito che su quello dell'opportunità e tale da determinare situazioni potenzialmente negative per l'azienda e quindi per i lavoratori.

Distinti Saluti

AERITALIA
Soc. Aerospaziale Italiana P. A.
GRUPPO SISTEMI AVIONICI ED EQUIPAGGIAMENTIIl Direttore
(Dott. Ing. C. Scaglia)

Risposta del C.D.F. alla lettera dell'Ing. Scaglia

A beneficio di chi non avesse ancora ben compreso l'oggetto del contendere ribadiamo i termini della questione.

L'Esercito Italiano (quindi lo Stato Italiano), nel 1980, bandisce una gara per l'acquisto di n. 680 Driverscopes (strumenti ad intensificazione di luce per la guida notturna dei carri VCC1).

Il valore complessivo delle forniture si aggira attorno agli 8 + 10 miliardi di lire, ma per chi vincerà la gara esistono notevoli possibilità di acquisire in seguito le già preannunciate forniture di altri 1500 + 2000 strumenti destinati ad altri carri; pertanto considerando gli sviluppi futuri, il valore complessivo dell'affare si può stimare attorno ai 30 miliardi (cifra che supera l'intera fatturato di Nerviano realizzabile in 2 anni).

Prévio accordi commerciali con le aziende in grado di competere a l'Aeritalia si presenta da sola con 3 strumenti:

- uno progettato da una ditta americana
- uno progettato dall'olandese Philips - IT 9630 già montato sui carri Leopard, quindi progetto non recente
- uno di recente progettazione nostra, il P192, progettato con criteri moderni ed aggiornato con alcune caratteristiche innovative richieste espressamente dal cliente Esercito

Si dalle prime fasi di valutazione il Cliente mostra un notevole entusiasmo per le prestazioni del nostro strumento.

Lo stesso strumento presentato in Spagna viene apprezzato al punto da siglare un'opzione per la cessione della licenza e per iniziare una collaborazione più ampia, sempre nell'ambito delle tecnologie legate alla meccanica, nella quale si prevede da parte nostra, per la prima volta, la cessione di know-how ad un altro paese.

In altre parole, attraverso questa opportunità, si stava concretizzando l'avvio di uno sviluppo delle attività di meccanica basate su prodotti interamente progettati da noi, quello sviluppo peraltro previsto dal piano 80 + 85 comunicatoci dallo stesso Ing. Scaglia in primavera dell'80.

Nei primi mesi dell'81 le prove eseguite previste dall'iter della gara rafforza l'ottimismo sull'esito positivo per il nostro strumento.

Nello stesso tempo l'Aeritalia stava perfezionando con la Cepi l'acquisto della O.M.I., necessaria per far fronte alle opportunità di lavoro che si stavano delineando.

A questo punto è sopravvenuta, come un fulmine a ciel sereno, l'accordo Aeritalia-Agusta, del 22.7.1981, che ha sconvolto e vanificato i piani di sviluppo ^{re} persistenti e le ingenti risorse economiche già impiegate.

Si pensi agli investimenti destinati alla riorganizzazione della Fabbrica finalizzati al piano 80 + 85, in cui si prevedeva un notevole incremento delle attività del MEOT, ai tecnici assunti e impiegati in queste filone di attività e alle macchine acquistate per queste lavorazioni specifiche.

Tutto questo per sancire una sorta di tregua rispetto a contrastanti interessi di potere esistenti ai vertici delle finanziare e degli enti E.F.I.M.-I.R.I., entrambi a capitale pubblico.

Citiamo questo accordo perché rappresenta la chiave di volta che ha determinato la situazione attuale. Infatti il compromesso raggiunto fra le parti (EFIM-IRI), per quanto riguarda Nerviano, ha permesso all'Aeritalia di non cedere lo stabilimento, alla condizione di mollare il filone della meccanica. Conseguentemente l'esigenza dell'Aeritalia di chiudere al più presto queste attività già in corso a Nerviano, ha fatto sì che anche l'esito della gara, favorevole al nostro ^{stabilimento} stabilimento, diventasse un elemento di disturbo, era quindi più funzionale ai propri piani vincere la gara con lo strumento Philips, in quanto questo ~~si~~ consente di limitare ai soli 680 strumenti il proprio impegno in questo tipo di produzione.

In conclusione, questa per noi è la fredda logica che ha permesso all'Aeritalia di sacrificare sull'altare degli intralazzi di potere una delle poche opportunità di sano sviluppo di questa fabbrica. Pertanto, al grottesco tentativo dell'Ing. Scaglia, di contrabbandare come normali attività commerciali scelte strategiche finalizzate al consolidamento di operazioni di spartizione di potere, al suo minaccioso e arrogante ricatto, il C.D.F. risponde con l'impegno civile di diffondere con tutti i mezzi possibile le ragioni del proprio dissenso.

NERVIANO 12-7-1982

IL C.D.F.

**CONSIGLIO DI FABBRICA
AERITALIA**

NERVIANO (Mi) - Corso Europa
Telef. 0331/587330

**LETTERA DI DENUNCIA DEI LAVORATORI
dell'AERITALIA di NERVIANO**

I lavoratori dell'Aeritalia di Nerviano hanno deciso di scrivere questa lettera di denuncia in quanto ritengono non più tollerabile assistere passivamente all'inesorabile processo di alienazione delle capacità e delle potenzialità peculiari acquisite in cento anni di attività dalla nostra fabbrica (ex Salmoiraghi), processo perseguito con cinismo dalla direzione solo perchè incapace di comprendere le problematiche tipiche di una fabbrica di strumentazione.

Per consentire lo sviluppo delle attività dell'Aeritalia di Nerviano era sufficiente poter contare su una direzione dotata di capacità imprenditoriali con la propensione verso il libero mercato, viste le crescenti opportunità che questo ancora oggi offre. Non avremmo perso importanti occasioni di lavoro - come quelle offerte dal mercato nazionale - ed inoltre, con una adeguata attività commerciale, avremmo potuto acquisire notevoli quote di mercato estero, allargando così la base produttiva e creando in questo modo le condizioni per un sano sviluppo.

Queste considerazioni non sono il frutto di valutazioni demagogiche, ma sono i risultati effettivi che questa fabbrica ha dimostrato di ottenere durante una breve (perchè stroncata da C. Crociani, ex presidente Finmeccanica) parentesi in cui si è potuto contare su una direzione adeguata.

L'attuale direzione purtroppo, pur potendo contare su un ampio mandato, in tre anni ha dimostrato di andare nella direzione opposta. Infatti l'organico si mantiene a fatica sui limiti minimi mai raggiunti nel passato e i carichi di lavoro non riescono a saturare la già ridotta capacità produttiva.

Le attività di ricerca e sviluppo non sono finalizzate ad obiettivi ben definiti nelle strategie: quindi, chi opera in questo campo di attività, si sente abbandonato a se stesso.

Gli investimenti, vista la mancanza di indirizzi strategici degni di credibilità, sono in gran parte destinati a traslochi interni, realizzati con soluzioni improvvisate visto che la soluzione preventivata - ovvero quella che ha dato il via alla spesa di oltre due miliardi - è stata stravolta e superata da numerose soluzioni di giornata.

**CONSIGLIO DI FABBRICA
AERITALIA**NERVIANO (Mi) - Corso Europa
Telef. 0331/587330

pag. 2

I nuovi programmi, in particolare quelli relativi all'AMX, che rappresentano l'asse portante nei piani aziendali, non hanno ancora preso il via. Se inoltre consideriamo che sul resto dei prodotti avionici si sta registrando una stasi di ordini in portafoglio, chiediamo alla direzione di chiarire su cosa si regge la decisione di abbandonare la Meccanottica che oggi rappresenta il 50% dei carichi di lavoro.

Cosa aggiungere poi sull'organizzazione aziendale, visto che tutte le innovazioni introdotte dall'attuale direzione non consentono di rispettare le già ridotte esigenze produttive?

Queste sono in sintesi le condizioni in cui versa questa fabbrica e che la direzione cerca abilmente di mascherare ostentando per il Gruppo un risultato economico di sostanziale pareggio, mentre sarebbe ben diverso se venisse stralciata la realtà di Nerviano.

E' evidente che il protrarsi di questa situazione finirà per compromettere definitivamente le possibilità di ripresa di questa fabbrica, determinando la sua scomparsa dallo scenario industriale del nostro Paese e proprio in un settore dove la presenza italiana è già estremamente esigua rispetto ai nostri principali partner della CEE, come si desume dai seguenti dati:

Regno Unito	n° addetti impiegati nel settore	75.000
Francia	" " " " "	25.000
Italia	" " " " "	4.800

Questa denuncia noi la indirizziamo con scopi diversi ai diversi interlocutori:

- Al MINISTRO DELLE PP.SS. On.le Gianni De Michelis perchè, in coerenza con la decisione formulata recentemente di accorpate sotto un'unica Finanziaria i Gruppi AGUSTA ed AERITALIA, elimini con una decisione chiarificatrice le contraddizioni generate dall'accordo del 22 luglio 1981 avvenuto fra i due Gruppi e superato, per quanto ci riguarda, dal nuovo indirizzo in merito alla divisione del lavoro fra OMI ed AERITALIA Nerviano; promuova poi, a tempi stretti, accogliendo le proposte avanzate attraverso l'FLM, tutte le iniziative idonee per la costituzione del Comparto Equipaggiamenti.

CONSIGLIO DI FABBRICA
AERITALIA

NERVIANO (Mi) - Corso Europa
Telef. 0331/587330

pag. 3

- Alla DIREZIONE della FINMECCANICA, perchè si adoperi nei confronti della direzione AERITALIA, affinchè questa modifichi i propri indirizzi strategici per Nerviano, ridando a questo stabilimento il ruolo che gli è congeniale di fabbrica che produce strumentazione avionica, ottica ed optronica.
- Alla DIREZIONE AERITALIA, perchè - dopo una doverosa verifica circa il contenuto di questa denuncia - riconsideri seriamente la posizione della direzione del Gruppo.
- Al DIRETTORE del GRUPPO EQUIPAGGIAMENTI Ing. C. Scaglia, perchè possa rendersi conto che - per gestire con profitto una fabbrica - occorre guadagnarsi la credibilità e la stima dei lavoratori che ne rappresentano l'essenza.
- All'FIAM, perchè dia maggior impulso alle iniziative dirette al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, se non vuole pregiudicare definitivamente la sua credibilità nei confronti dei lavoratori di questa fabbrica.

Il CdF e i Lavoratori dell'Aeritalia di Nerviano

Nerviano, 28 ottobre 1982

ALLEGATO 24
(cfr. Vol. I pag. 418)



REG. 246 (22 MARZO 1951)

Roma 24 aprile 1951

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
- Gabinetto -

AL MINISTERO PER IL COMMERCIO
CON L'ESTERO

- Gabinetto -

ROMA

N.° CA/2031/8/1.1.2.

Risposta al Foglio del
N.°

Oggetto : Autorizzazioni al trasferimento all'estero di valuta
per pagamento di compensi di mediazione -

Si trasmettono le direttive formulate dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, d'intesa con codesto Ministe-
ro e sentiti i Ministri di Grazia e Giustizia, dell'Indu-
stria e delle Partecipazioni Statali.

IL CAPO DI GABINETTO

Amadeo Iaquanti

DIRETTIVE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN MATERIA
DI AUTORIZZAZIONI AL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DI VALUTA PER
PAGAMENTO DI COMPENSI DI MEDIAZIONE -

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di conseguire il necessario coordinamento degli interventi delle diverse Amministrazioni interessate, nei rispettivi settori, alle operazioni commerciali con l'estero, vista la relazione del Gruppo di studio appositamente costituito con proprio decreto del 31 gennaio 1980, formula le seguenti direttive in materia di autorizzazioni al trasferimento all'estero di valuta per pagamento di compensi di mediazione:

1) - Modalità di rilascio delle autorizzazioni.

- I trasferimenti valutari relativi al pagamento di compensi di mediazione devono essere autorizzati dal Ministero del Commercio con l'Estero, ovvero, per sua delega, dall'Ufficio Italiano dei Cambi e dalla S.A.C.E., secondo le vigenti disposizioni di legge, fermo, in ogni caso, il potere dello stesso Ministero di provvedere direttamente.
- La Banca d'Italia e le aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa, abilitate a procedere d'iniziativa al regolamento di compensi di mediazione a fronte di operazioni tra residenti e non residenti, previste da provvedimenti autorizzatori di carattere generale, non possono dar corso al regolamento stesso senza ulteriore specifica autorizzazione, quando i compensi non risultino conformi agli usi commerciali o la relativa spesa non sia documentabile.

2.

- In casi particolari, il Ministero del Commercio con l'Estero, ove ne ravvisi la necessità, acquisirà il parere del Ministero del Tesoro e degli altri Ministeri interessati.

Tale parere potrà anche essere reso da un apposito organo collegiale che sarà costituito presso il Ministero del Commercio con l'Estero e del quale dovranno essere chiamati a far parte rappresentanti del Ministero del Commercio con l'Estero, del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero del Tesoro, del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato e del Ministero delle Partecipazioni Statali.

2) - Criteri da seguire per il rilascio delle autorizzazioni.

- A
- In linea generale, il trasferimento di valuta per il pagamento di compensi a mediatori stranieri deve essere autorizzato se e in quanto il pagamento di tali compensi costituisca lo strumento necessario o utile per la conclusione di una operazione effettuata all'estero e sempreché tale operazione non risulti in contrasto con gli interessi dell'economia nazionale.

Il rapporto di mediazione e gli obblighi che ne derivano debbono essere valutati nel quadro dell'operazione principale di cui costituiscono un accessorio.

- Per i compensi di mediazione non conformi agli usi commerciali, il rilascio della autorizzazione deve essere subordinato alla valutazione tanto dell'adeguatezza del prezzo dell'operazione principale rispetto a quelli correnti sui mercati internazionali, quanto della compatibilità dei compensi stessi con l'equilibrio generale del contratto.

3.

- Per quanto riguarda il pagamento di compensi di mediazione ad intermediari non residenti che non intendano essere nominati (c.d. compensi non documentabili), fatti salvi il principio di operare per ridurre al minimo il rischio di illeciti valutari e, nello stesso tempo, l'esigenza del corretto funzionamento del commercio con l'estero con particolare riferimento alla "par condicio" degli operatori economici nazionali nei confronti degli operatori concorrenti di Paesi esteri che in materia non attuano particolari controlli, il rilascio delle autorizzazioni deve essere subordinato:

- a) - alla valutazione dell'operazione complessiva e dell'equilibrio delle prestazioni, ivi compreso l'esborso relativo ai compensi di mediazione;
- b) - alla valutazione delle diverse circostanze concernenti la formazione del contratto, con particolare riguardo alla contestualità dell'operazione accessoria rispetto a quella principale;
- c) - alla valutazione di elementi concernenti l'affidabilità dell'operatore italiano;
- d) - al rilascio da parte dell'operatore istante di apposita dichiarazione in cui venga attestato che il compenso di mediazione non é destinato a soggetti residenti in Italia.

B

Il Ministro per il Commercio con l'Estero provvederà ad emanare le istruzioni applicative delle presenti direttive.

Mod. 1



Ministero del Commercio estero
GABINETTO



Roma, 28 APR. 1980

ALLA D.G. ACCORDI COMMERCIALI
ALLA D.G. VALUTE
ALLA D.G. SVILUPPO SCAMBI
ALLA D.G. INFORES-EXPORT

Prot. N° 32269 Allegati

SEDE
Risposta al Foglio N°
della

OGGETTO :- Autorizzazioni al trasferimento all'estero di valuta per pagamento di compensi di mediazione.-


ALLA D.G. DEL PERSONALE E AA.GG.
SEDE

Per opportuna conoscenza, e per quanto di competenza si trasmette, con riserva di seguito, fotocopia delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di autorizzazioni al trasferimento all'estero di valuta per pagamento di compensi di mediazione.

D'Ordine del Ministro
IL CAPO DI GABINETTO

Spini


SCARICATO



136

Canna

RA
EA



IZ/200

MOD. III (92) 1200/601

Roma, 24 ottobre 1981

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
UFFICIO GIURIDICO
E DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

AL MINISTERO DEL COMMERCIO CON
L'ESTERO
Cabinetto

N. 24/2031/8/1.1.2.
Rel. in data del 16/9/1981
N. 65348

R O M A

ALL. I

OGGETTO: Modificazioni delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazioni al trasferimento all'estero di valuta per componenti di nuclei familiari di operai residenti o non residenti.

Si trasmettono in allegato il direttivo formulato da questa Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con questo Ministero, nella materia indicata in oggetto.

Tali direttivo sostituiscono quello precedentemente emanato e trasmesso a questo Ministero mediante un n. pr. del 24 aprile 1980, n. CA/2031/8/1.1.2.

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
UFFICIO CABINETTO
27 OTT. 1981
Pro. 65348 Pcs. 144

144
procur.

IL CAPO DI CABINETTO

Antonio Maresca

DIRETTIVE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN MATERIA
DI AUTORIZZAZIONI AL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DI VALUTA PER
COMPENSI DI MEDIAZIONE RELATIVI AD OPERAZIONI TRA RESIDENTI
E NON RESIDENTI.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di conseguire il necessario coordinamento degli interventi delle Amministrazioni interessate, nei rispettivi settori, alle operazioni commerciali con l'estero, formula le seguenti direttive in materia di autorizzazioni al trasferimento all'estero di valuta per pagamento di compensi di mediazione relativi ad operazioni tra residenti e non residenti:

1) Modalità di rilascio delle autorizzazioni

I trasferimenti valutari relativi al pagamento di compensi di mediazione devono essere autorizzati dal Ministero del Commercio con l'estero ovvero, per sua delega, dall'Ufficio Italiano dei Cambi (U.I.C.) e dalla S.A.C.E., secondo le vigenti disposizioni di legge, fermo, in ogni caso, il potere dello stesso Ministero di provvedere direttamente.

La Banca d'Italia e le aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa, abilitate a procedere di iniziativa al regolamento di compensi di mediazione a fronte di operazioni fra residenti o non residenti previste da provvedimenti autorizzatori di carattere generale, possono dar corso al regolamento stesso alle seguenti condizioni:

- a) che il rapporto di mediazione risulti espressamente indicato nella richiesta di primo intervento avanzata alla Banca per la esecuzione dell'operazione cui la mediazione stessa si riferisce;

2.

- b) che il titolo che dà al mediatore non residente diritto al compenso sia comprovato da idonea documentazione ovvero risultati da espressa e puntuale dichiarazione sostitutiva dell'operatore, attestante il nome del mediatore (ed eventualmente del beneficiario del compenso, ove diverso), il diritto del mediatore al compenso e le cause dell'assenza di documentazione;
- c) che una espressa dichiarazione dell'operatore attesti che il compenso non è destinato, né direttamente né, per quanto a sua conoscenza, indirettamente, a soggetti residenti in Italia;
- d) che risultino idoneamente documentate ovvero specificamente attestate da apposita e specifica dichiarazione dell'operatore la compatibilità del compenso con l'equilibrio generale del contratto nonché l'adeguatezza del ricavo netto dell'operazione principale ovvero la convenienza economica di esso;
- e) che risultino osservate le ulteriori condizioni di cui alla lettera A), punto 4) della causale 8) del Capitolo II, Esbor- si, della Circolare "Transazioni invisibili e disposizioni varie" dell'U. I. C.

Le Banche daranno corso alle operazioni previo riscontro della regolarità della documentazione e dopo esame ponderato - secondo valutazioni tecnico-professionali tipiche dell'esercizio di attività bancaria - della autenticità ed univocità della documentazione stessa, della perfetta rispondenza degli elementi di fatto da essa desumibili e della esatta coincidenza di tali elementi, in ogni documento collegato con l'operazione, con la natura e con gli estremi dell'intervento richiesto; nonché previo l'attento vaglio della clientela già previsto dalle disposizioni di carattere generale.

3.

Nel caso in cui il compenso di mediazione sia destinato ad intermediari che non risultino identificati nei modi previsti al punto b), ovvero quando la Banca richiesta non abbia comunque maturato il convincimento della piena regolarità dell'operazione, complessivamente considerata, l'operazione stessa deve essere sottoposta, corredata di motivata relazione della Banca interessata, all'apposito organo collegiale in materia già operante.

2) Criteri da seguire per il rilascio delle autorizzazioni

Il regolamento di compensi di mediazione relativi ad operazioni non autorizzate in via generale é subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero del Commercio con l'estero, dell'U.I.C. o della SACE, secondo le rispettive competenze, ai sensi delle vigenti disposizioni.

L'autorizzazione é rilasciata ove l'operazione, considerata nel suo complesso, non appaia in contrasto con gli interessi dell'economia nazionale. L'eventuale presenza di compensi di mediazione costituisce, in tale quadro, uno degli elementi che contribuiscono alla definizione dell'operazione complessiva.

La sussistenza delle condizioni cui é subordinata l'autorizzazione specifica al trasferimento dei compensi di mediazione é verificata dalla Banca incaricata - secondo i criteri di cui al punto 1) - quando richiesta del regolamento relativo.

Il Ministro per il Commercio con l'estero provvederà ad emanare le istruzioni applicative delle presenti direttive.

7 4 GIU. 1980

MODULARE
COM EST 229

DECRETO MINISTERIALE

Mco. 7 :

Nomina dei membri del
comitato consultivo per
l'esame delle operazioni
concernenti il pagamento
di compensi di mediazione.



Il Ministro per il Commercio con l'Estero


Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1980, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale è stato costituito questo Ministero, Direzione Generale per le Valute, un comitato consultivo avente il compito, ove questo Ministero ne ravvisi la necessità, di esaminare ed esprimere il proprio parere sulle operazioni concernenti il trasferimento all'estero di valuta per il pagamento di compensi di mediazione;

Visti i telex con i quali le Amministrazioni interessate hanno designato i propri rappresentanti effettivi e supplenti in seno al predetto comitato;

D E C R E T A:

Il comitato consultivo di cui alle premesse è così composto:

Sen. Delio Giacometti	Sottosegretario di Stato Ministero del Commercio con l'Estero	Presidente
Dott. Giuseppe Mazza	Direttore Generale Ministero del Commercio con l'Estero	Membro effettivo
Dott.ssa Matilde Barontini	Dirigente Superiore Ministero del Commercio con l'Estero	Membro supplente
Dott. Giacomo Attolico	Ministro plenipotenziario di 1° classe Ministero Affari Esteri	Membro effettivo
Dott. Alberto Indelicato	Ministro plenipotenziario di 2° classe Ministero Affari Esteri	Membro supplente
Dott. Giuseppe Pasqua	Direttore Generale Ministero del Tesoro	Membro effettivo
Dott. Domenico Cristofaro	Dirigente Superiore Ministero del Tesoro	Membro supplente
Dott. Vittorio Barattieri	Direttore Generale Ministero Industria Commercio e Artigianato	Membro effettivo
Dott. Giovambattista Barberi	Dirigente Superiore Ministero Industria Commercio e Artigianato	Membro supplente



./..

.10
ST. 422

Mod. 7

*Il Ministro per il Commercio con l'Estero*
2)


Dott. Mario Schiavone	Direttore Generale Ministero delle Partecipazioni Statali	Membro effettivo
Dott. Sergio Castollari	Dirigente Superiore Ministero delle Partecipazioni Statali	Membro supplente

Le funzioni di segretario saranno svolte dal Dott. Sergio Lenti - Direttore Aggiunto di Divisione - e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Dott. Giancarlo Bianconi - Direttore Aggiunto di Divisione - o dalla Dottoressa Paola Alemanno - Direttore di Sezione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

*Roma 14 Giugno 1980*IL MINISTRO
Fl. MANCA

M. 00.



VISTO il decreto legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente "Nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri";

VISTA la nota CA/2031/8/1.1.2. del 24 aprile 1980 con la quale sono state trasmesse direttive formulate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di "autorizzazioni al trasferimento all'estero di valuta per pagamento di compensi di mediazione";

VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 1980, registrato alla Corte dei Conti il 9 giugno 1980 - registro 2, foglio 185 - con il quale, in attuazione di quanto disposto dal punto 1) delle citate direttive, è stato istituito presso il Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle valute - un Comitato consultivo chiamato ad esprimere pareri, quando il Ministero stesso ne ravvisi la necessità, in merito ad operazioni particolari in materia di trasferimenti valutarî all'estero per pagamento di compensi di mediazione;

VISTA la nota CA/2031/8/1.1.2. del 24 ottobre 1981 con la quale sono state trasmesse nuove direttive, formulate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero, in materia sempre di autorizzazioni ai trasferimenti per pagamento di compensi di mediazione;

VISTO il decreto ministeriale 19 gennaio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 del 23 gennaio 1982, recante modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 24 marzo 1981, recante "norme concernenti i regolamenti valutarî ed i rapporti finanziari con l'estero";

VISTO, in particolare, l'art. 1 del citato decreto che modifica la causale 8) dell'allegato A al decreto ministeriale 12 marzo 1981 e reca disposizioni per la disciplina dei trasferimenti valutarî all'estero per pagamento di compensi di mediazione;

CONSIDERATO che la disposizione stessa, in attuazione delle citate nuove direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri rende obbligatorio, in taluni casi, il parere del Comitato consultivo di cui sopra e ne affida le funzioni di segreteria tecnica al Direttore Generale delle valute del Ministero del commercio con l'estero, o a un dirigente da quest'ultimo delegato, che ai fini indicati, si avvalgano della collaborazione dell'Ufficio italiano dei cambi;

n/.

RITENUTA la necessità di modificare, nel senso descritto, il decreto 17 maggio 1980, istitutivo del ripetuto Comitato consultivo;

RITENUTA, altresì, la opportunità di modificare la composizione del Comitato onde renderla più idonea al colere espletamento dei suoi nuovi compiti:

D E C R E T A

Art. 1

Il Comitato consultivo istituito con decreto ministeriale 17 maggio 1980 ha il compito di esaminare ed esprimere pareri sulle operazioni alle quali si connettano richieste di trasferimenti valutari all'estero per pagamenti di compensi di mediazione quando i trasferimenti stessi risultino diretti a soggetti non identificabili ovvero quando in merito ad essi le banche abilitate non abbiano maturato, a norma della causale 8a) del D.M. 12 marzo 1981, come modificata dall'art. 1 del D.M. 19 gennaio 1982, un pieno convincimento di regolarità.

E' in facoltà del Ministro del commercio con l'estero di richiedere il parere del Comitato su questioni generali o specifiche in materia di trasferimenti valutari all'estero per pagamento di compensi di mediazione.

Art. 2

Il Comitato di cui al precedente articolo è presieduto da un Magistrato amministrativo di qualifica non inferiore a Presidente di Sezione ed è composto da un altro Magistrato amministrativo, di qualifica non inferiore a Consigliere, dal Direttore Generale per le Valute del Ministero del commercio con l'estero, dal Direttore Generale per gli Affari economici del Ministero degli Affari esteri, dal Direttore Generale del Tesoro del Ministero del tesoro.

In caso di assenza, i Direttori generali sopracitati possono essere sostituiti da rappresentanti ministeriali, di volta in volta designati aventi qualifica non inferiore a Dirigente Superiore o equiparata.

Art. 3

L'istruttoria tecnica preliminare al parere del Comitato è espletata da un'apposita segreteria tecnica istituita presso la Direzione generale delle Valute del Ministero del commercio con l'estero, cui è prepo-

./.

226



Min 7

Il Ministro per il Commercio Estero

sto il Direttore Generale per le Valute o un Dirigente dallo stesso delegato e nella quale collaborano uno o più funzionari della ripetuta Direzione generale e uno o più funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi, appositamente designati.

Un funzionario della Direzione generale delle Valute addetto alla Segreteria tecnica assiste alle sedute del Comitato con funzioni di Segretario.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma li 24 febbraio 1982


IL MINISTRO

N. C.



Visto e preso nota al N. 224
del Registro "Visti"
Roma, li 10 MAR 1982
Il Direttore *[Signature]*

[Handwritten mark]



Ministro del Commercio con l'Estero

GABINETTO

/am

Prot. N.°

Allegati 1

Roma 10-9-

1981

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

ROMA

Risposta al telegramma N.°
del

OCCORRE: Modifica delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione al trasferimento all'estero di compensi di mediazione relativi ad operazioni tra residenti e non residenti.

E' noto a codesta Presidenza che la materia di cui all'oggetto è in atto disciplinata da "disposizioni" di questo Ministero, - nonché da istruzioni consequenzialmente impartite dall'Ufficio Italiano Cambi - in attuazione, tra l'altro, di direttive emanate a suo tempo dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'applicazione di tale normativa ha evidenziato una serie di gravi inconvenienti, soprattutto sotto il profilo dell'assunzione, e da parte degli istituti di credito, e da parte degli organi amministrativi, di responsabilità non corrispondenti all'effettivo potere discrezionale ad essi riservato.

Il problema si connette, in particolare, alla verifica della "congruità" dei compensi di mediazione, che in atto e da esplicarsi sulla base della conformità agli usi commerciali; conformità che assai spesso non può essere apprezzata, giacché gli usi commerciali risultano di volta in volta adeguati, mai contrari alla reale e complessa situazione del rapporto di affari (durata del contratto, tipo del prodotto, introduzione del venditore sul mercato di esportazione, etc.) sfuggendo così ad ogni predeterminazione. Ciò comporta che la verifica di congruità attribuisca ai funzionari bancari e agli organi amministrativi statali un compito che, in difetto delle necessarie conoscenze tecnologiche e merceologiche, si risolve in un mero esame cartolare.

Si rende in tale situazione indispensabile, ad avviso dello scrivente Ministero, modificare idoneamente la vigente normativa, e muoversi decisamente nella direzione di una piena responsabilizzazione dell'operatore sia sotto l'aspetto amministrativo che sotto quello penale; e ciò nella preminente considerazione che l'esigenza di disciplinare il fenomeno delle mediazioni, se deve darsi carico delle particolari cautele



Ministero del Commercio con l'Estero

GABINETTO

Roma,

19

all.

Alligato

Risposta al Seglio. V.

all.

OGGETTO

2.

richieste dal carattere dell'operazione, va pur sempre valutata alla luce delle finalità generali del controllo sulle violazioni delle norme valutarie, nel cui quadro i compensi in questione rappresentano soltanto uno, o non certo il più rilevante, degli strumenti di possibile comportamento illecito. Da un lato, pertanto, le cautele di cui si diceva non possono essere spinte sino a paralizzare il commercio internazionale; dall'altro, l'obiettivo di un'effettiva riduzione del rischio di operazioni illecite va perseguito — come si è già rilevato — proprio attraverso la responsabilizzazione dell'operatore: ciò che consente anche di ricondurre gli organi amministrativi al ruolo che ad essi è proprio — quello cioè, di autorità valutaria — e di demandare agli Istituti bancari, nella materia, compiti e responsabilità non diversi da quelli connessi alla generalità delle operazioni valutarie.

o o o

Le innovazioni e le integrazioni che si intendono proporre possono anche essere apportate — ad avviso della scrivente Amministrazione — direttamente dal Ministro del Commercio con l'Estero, a condizione che il previo assenso di codesta Presidenza — in ispecie per ciò che riguarda gli aspetti innovativi nei riguardi delle direttive a suo tempo da essa emanate — renda giuridicamente idoneo tale strumento a modificare le direttive stesse.

In tale considerazione, si è predisposto l'unito schema di "Disposizioni" del Ministro del Commercio con l'Estero, con il quale, in sintesi, si prevede:

- a) — che per le operazioni eseguibili d'iniziativa bancaria, in sostituzione dei normali elementi documentali sul diritto del mediatore al compenso siano acquisibili espresse e pun-



Ministero del Commercio con l'Estero
GABINETTO

Roma

19

Al

Prot. N.°

Allegati

Proposta al Senato N.° ..
Al

OGGETTO

3.

tuali dichiarazioni dell'operatore attestanti il nome del ne-
mediatore (e del beneficiario del compenso, se diverso), il di-
ritto al compenso, le cause dell'assenza di documentazione,
nonchè la comparibilità del compenso con l'equilibrio genera-
le del contratto e la convenienza economica dell'operazione
principale, complessivamente considerata.

- che le banche pertengano al convincimento della piena regola-
rità dell'operazione sulla base di criteri (riscontro della
regolarità, univocità e congruenza della documentazione, va-
glio della clientela etc.) non diversi da quelli in genere
previsti per le operazioni valutarie;
- che nei casi in cui il compenso risulti destinato ad interme-
diari non identificabili ovvero quando le banche non abbiano
comunque maturato il convincimento di piena regolarità, l'o-
perazione sia soggetta ad autorizzazione specifica dell'UIC
(ovvero della SACE, ove questa sia competente) previo even-
tuale avviso dello speciale organo collegiale già in materia
operante;
- b) - che per le operazioni non eseguibili d'iniziativa bancaria,
le Autorità valutarie (Ministero, UIC e SACE) subordinino la
autorizzazione ad una valutazione complessiva dell'operazione,
sotto il profilo del mancato contrasto con gli interessi eco-
nomici nazionali, in tale sede apprezzando anche l'eventuale
presenza di compensi di mediazione; ma che la sussistenza del-
le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione specifica al
trasferimento di tali compensi sia verificata, secondo i cri-
teri sopra esposti, dalle banche incaricate, quando richieste
del relativo "regolamento" della operazione stessa.

Mod. 1



Ministero del Commercio con l'Estero
CABINETTO

Roma.

19

all'

Rest. N.°

Allegati

Resposta al telegram. N.° ..
all'

OGGETTO

40

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesta Presidenza.

IL MINISTRO

N. Capria

hcl
P.



Ministero del Commercio con l'Estero

Il Ministero del commercio con l'estero, rilevata l'opportunità di integrare o modificare le vigenti istruzioni in materia di autorizzazione al trasferimento all'estero di compensi di mediazione relativi ad operazioni tra residenti o non residenti; sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, anche per ciò che attiene agli aspetti innovativi o modificativi rispetto alle direttive dallo stesso a suo tempo emanate nella materia in questione, dispone quanto segue:

- 1) la Banca d'Italia e le aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa, abilitate a procedere di iniziativa al regolamento di compensi di mediazione a fronte di operazioni fra residenti e non residenti previsto da provvedimenti autorizzatori di carattere generale, possono dar corso al regolamento stesso alle seguenti condizioni:
- a) che il rapporto di mediazione risulti espressamente indicato nella richiesta di primo intervento avanzata alla Banca per l'esecuzione dell'operazione cui la mediazione stessa si riferisce;
 - che il titolo che dà al mediatore non residente diritto al compenso sia comprovato da idonea documentazione ovvero risulti da espressa e puntuale dichiarazione sostitutiva dell'operatore attestante il nome del mediatore (ed eventualmente del beneficiario del compenso, ove diverso); il diritto del mediatore al compenso e le cause della assenza di documentazione;
 - c) che una espressa dichiarazione dell'operatore attesti che il compenso non è destinato, né direttamente né, per quanto a sua conoscenza, indirettamente, a soggetti residenti in Italia;
 - d) che risultino idoneamente documentate ovvero specificamente attestate da apposita e specifica dichiarazione dell'operatore la compatibilità del compenso con l'equilibrio generale del contratto nonché l'adeguatezza del ricavo netto dell'operazione principale ovvero la convenienza economica di essa;



Ministero del Commercio Estero

- 2 -

- e) non risultino osservate le ulteriori condizioni di cui alla lettera A), punto 4) della causale 8) del Capitolo II, Esborsi, della Circolare "Transazioni invisibili e disposizioni varie" dello UIC.

Le Banche daranno corso alle operazioni previo riscontro della regolarità della documentazione o dopo esame ponderato - secondo valutazioni tecnico-professionali tipiche dell'esercizio di attività bancaria - della autenticità ed univocità della documentazione stessa, della perfetta rispondenza degli elementi di fatto da essa desumibili e della esatta coincidenza di tali elementi, in ogni documento collegato con la operazione, con la natura e gli estremi dell'intervento richiesto; nonché previo l'attento vaglio della clientela già previsto dalle disposizioni di carattere generale.

Nel caso in cui il compenso di mediazione sia destinato ad intermediari che non risultino identificati nei modi previsti al punto b), ovvero quando la Banca richiesta non abbia comunque maturato il convincimento della piena regolarità dell'operazione, complessivamente considerata, l'operazione stessa deve essere sottoposta, corredata da motivata relazione della Banca interessata, alla preventiva autorizzazione dell'UIC, ovvero della SACE se quest'ultima sia competente. In tali casi è data facoltà all'UIC o alla SACE di richiedere l'avviso dell'apposito organo collegiale in materia già operante.

-) Il regolamento di compensi di mediazione relativi ad operazioni non autorizzate in via generale è subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero del Commercio Estero, dell'UIC, o della SACE, secondo le rispettive competenze, ai sensi delle vigenti disposizioni.



Mod. 11

Il Commissario

- 3 -

autorizzazione è rilasciata ove l'operazione, considerata
se non appaia in contrasto con gli interessi dell'econo
l'eventuale presenza di compensi di mediazione costitui
ad uno degli elementi che contribuiscono alla defini
zione complessiva.

esistenza delle condizioni cui è subordinata l'autoriz
ca al trasferimento dei compensi di mediazione è verifi
ca incaricata - secondo i criteri di cui al punto 1) -
ca del regolamento relativo.

N. 476

DECRETO-LEGGE 6 giugno 1956.

Nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 6 giugno 1956)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma della Costituzione;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, riguardante le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare nuove norme valutarie e di istituire un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro;

LEGGI E DECRETI - 1956 - NUM. 476

Decreta :

Art. 1.

Agli effetti del presente decreto-legge sono considerati residenti :

1) le persone fisiche di nazionalità italiana aventi la residenza nel territorio della Repubblica ;

2) le persone giuridiche aventi la sede nel territorio della Repubblica ;

3) le persone fisiche di nazionalità straniera e gli apolidi aventi la residenza nel territorio della Repubblica, limitatamente all'attività produttrice di redditi ivi esercitata ;

4) le persone fisiche di nazionalità italiana, aventi la residenza all'estero, limitatamente all'attività produttrice di redditi esercitata nel territorio della Repubblica ;

5) le persone giuridiche aventi la sede all'estero, limitatamente all'attività produttrice di redditi esercitata nel territorio della Repubblica.

Agli effetti del presente decreto-legge sono valute estere i biglietti di Stato e di banca esteri aventi corso legale, nonchè i titoli di credito ed i crediti, estinguibili in monete aventi corso legale fuori del territorio della Repubblica, che servano per effettuare pagamenti fra residenti e non residenti.

Art. 2.

Ai residenti è fatto divieto di compiere qualsiasi atto idoneo a produrre obbligazioni fra essi e non residenti, esclusi i contratti di vendita di merci per l'esportazione nonchè i contratti di acquisto di merci per l'importazione, se non in base ad autorizzazioni ministeriali. Ai residenti è fatto divieto di effettuare esportazioni ed importazioni di merci se non in base ad autorizzazioni ministeriali.

I crediti dei residenti verso i non residenti debbono essere dichiarati dai titolari con le modalità ed entro i termini stabiliti dal Ministro per il commercio con l'estero.

LEGGI E DECRETI - 1956 - NUM. 476

I residenti che siano creditori o debitori a qualunque titolo verso non residenti hanno l'obbligo di riscuotere i loro crediti o di pagare i loro debiti con le modalità ed entro i termini stabiliti dal Ministro per il commercio con l'estero.

Art. 3.

I residenti possono compiere atti idonei a produrre obbligazioni fra essi e non residenti, in deroga al disposto del primo comma dell'art. 2, quando tali obbligazioni abbiano per oggetto cessioni di beni d'uso e prestazioni di servizi ai non residenti stessi in relazione al loro soggiorno in Italia.

I residenti che siano creditori verso non residenti in dipendenza degli atti previsti dal precedente comma sono autorizzati a ricevere in pagamento biglietti di Stato e di banca esteri o assegni in moneta estera.

Art. 4.

I residenti non possono ricevere pagamenti da non residenti o effettuare pagamenti a non residenti, direttamente o per conto dei medesimi, se non in conformità del disposto degli articoli 2 e 3.

Art. 5.

Ai residenti è fatto divieto di possedere quote di partecipazione in società aventi la sede fuori del territorio della Repubblica nonchè titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero se non in base ad autorizzazioni ministeriali.

I residenti che assumono partecipazioni in società aventi la sede fuori del territorio della Repubblica e che divengano proprietari di titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero hanno l'obbligo di farne dichiarazione alla Banca d'Italia, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal Ministro per il commercio con l'estero.

Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero può essere stabilito l'obbligo del deposito dei titoli azionari e obbligazionari menzionati nel comma precedente presso la Banca d'Italia o aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa.

LEGGI E DECRETI - 1956 - NUM. 476

Art. 6.

Le cessioni, gli acquisti e ogni altro atto di disposizione fra residenti e non residenti, concernenti i titoli di credito di qualsiasi specie, non possono effettuarsi se non in base ad autorizzazioni ministeriali.

L'esportazione dei titoli di credito menzionati al precedente comma, nonché dei biglietti di Stato e di banca italiani, può effettuarsi in base ad autorizzazioni ministeriali.

Art. 7.

Le cessioni, gli acquisti e ogni altro atto di disposizione concernenti le valute estere menzionate al secondo comma dell'art. 1, i crediti di cui al secondo comma dell'art. 2 nonché le quote di partecipazione in società aventi la sede fuori del territorio della Repubblica ed i titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero, non possono essere effettuati nel territorio della Repubblica se non in contropartita con l'Ufficio italiano dei cambi, con la Banca d'Italia o con aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa, oppure secondo le altre modalità stabilite nelle autorizzazioni ministeriali.

Art. 8.

I residenti hanno l'obbligo di offrire in cessione all'Ufficio italiano dei cambi, a mezzo della Banca d'Italia o di aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa, le valute estere determinate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro.

L'offerta in cessione ha luogo con le modalità stabilite dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro oppure, quando le valute estere siano quelle determinate ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, con le modalità stabilite dal decreto-legge stesso.

Possono essere concesse deroghe all'obbligo dell'offerta in cessione con autorizzazioni ministeriali.

LEGGI E DECRETI - 1956 - NUM. 476

Art. 9.

La Banca d'Italia e le aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie possono, in base ad autorizzazioni ministeriali, acquistare i biglietti di Stato e di banca esteri determinati nelle autorizzazioni stesse:

a) da non residenti che siano temporaneamente in Italia, qualunque sia lo scopo del loro soggiorno;

b) dai residenti che abbiano ricevuto i biglietti suddetti ai sensi del secondo comma dell'art. 3 oppure a titolo gratuito;

c) dai residenti che abbiano ricevuto i biglietti suddetti in base ad autorizzazioni ministeriali.

Art. 10.

La Banca d'Italia e le aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie possono, in base alle autorizzazioni di cui al precedente art. 9, cedere i biglietti acquistati ai sensi dell'articolo stesso:

a) ai residenti che si recano all'estero per scopi di turismo, affari, studio o cura, con l'osservanza, per quanto riguarda la cessione dei biglietti, delle disposizioni emanate dal Ministro per il commercio con l'estero;

b) ai residenti per l'assunzione di quote di partecipazione in società aventi la sede fuori del territorio della Repubblica e per l'acquisto di titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero, autorizzati ai sensi del primo comma dell'art. 5;

c) a non residenti in corrispettivo di somme dovute a titolo di rimborso di capitali investiti in Italia oppure di interessi, rendite e frutti afferenti ai capitali medesimi oltre ai limiti stabiliti dal primo comma dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1956, n. 43;

d) ai residenti per il pagamento di debiti derivanti da altre operazioni effettuate in base ad autorizzazioni ministeriali.

Art. 11.

Le banche menzionate all'art. 9 sono altresì autorizzate a negoziare i biglietti determinati ai sensi dell'articolo stesso fra di loro, con l'Ufficio italiano dei cambi e con le banche dell'estero, sia direttamente sia con l'intermediazione degli agenti di cambio che operano presso le Borse valori della Repubblica.

LEGGI E DECRETI - 1956 - NUM. 476

Art. 12.

Fermo il disposto dell'art. 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, i corsi nascenti dalle contrattazioni in valute estere, effettuate nelle Borse valori della Repubblica in conformità del presente decreto-legge, sono accertati e vengono iscritti nei listini compilati in conformità delle leggi che disciplinano le Borse valori stesse.

Art. 13.

Le autorizzazioni ministeriali previste dal presente decreto-legge sono accordate:

a) dal Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero quando si tratti di emissione all'estero di prestiti obbligazionari, di assegnazioni di valuta per i fabbisogni della pubblica Amministrazione, di finanziamenti esteri in Italia, nonché quando si tratti di decreti Ministeriali concernenti la esportazione di biglietti di Stato o di banca italiani;

b) dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro quando si tratti di partecipazioni estere in Italia, nonché delle autorizzazioni di cui all'art. 9 del presente decreto-legge;

c) dal Ministro per il tesoro quando si tratti di assegnazione di valuta per l'espletamento all'estero delle funzioni dei dipendenti della pubblica Amministrazione;

d) dal Ministro per il commercio con l'estero in tutti gli altri casi.

Ai fini dell'emanazione delle autorizzazioni previste dal presente decreto-legge, il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il commercio con l'estero, secondo le competenze previste dal comma precedente, possono concedere deleghe all'Ufficio italiano dei cambi e alla Banca d'Italia. E' applicabile il quarto comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, numero 331.

I suddetti Ministeri danno notizia dei provvedimenti emanati per delega dall'Ufficio italiano dei cambi o dalla Banca d'Italia mediante comunicazione inserita nella parte prima della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

LEGGI E DECRETI - 1956 - NUM. 476

Art. 14.

Alle banche è fatto divieto di dare esecuzione ad operazioni che non siano effettuate in conformità del presente decreto-legge.

Art. 15.

Salva l'applicazione delle norme penali, a coloro che effettuano operazioni in violazione del presente decreto-legge si applicano le sanzioni determinate con decreto del Ministro per il tesoro di cui al regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.

Art. 16.

Sono o rimangono abrogati:

regio decreto 11 settembre 1919, n. 1674;
regio decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1835;
regio decreto-legge 29 agosto 1925, n. 1508;
regio decreto 10 dicembre 1925, n. 2162;
regio decreto 10 giugno 1926, n. 942;
regio decreto 5 gennaio 1928, n. 1;
regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207;
legge 11 gennaio 1932, n. 18;
regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680;
regio decreto-legge 22 marzo 1933, n. 176;
regio decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1942;
regio decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1943;
regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 1;
legge 13 giugno 1935, n. 1296;
regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 2573;
regio decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614;
regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1685;
legge 6 gennaio 1936, n. 102;
legge 9 gennaio 1936, n. 103;
regio decreto-legge 10 febbraio 1936, n. 314;
regio decreto-legge 20 marzo 1936, n. 410;
legge 4 giugno 1936, n. 1268;
regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1453;
regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1631;
regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2197;
legge 4 gennaio 1937, n. 16;
regio decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 1,
legge 8 aprile 1937, n. 534;

3870

27-5-1977 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 143

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Atipi liofilizzato Richter » della ditta Gruppo Lepetit S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 4929/R) Pag. 3883

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Heparatox » della ditta Novopharm, in Milano. (Decreto di revoca numero 4900/R) Pag. 3884

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Solvotest » della ditta Japigia medicinali affini, in Bari. (Decreto di revoca n. 4944/R) Pag. 3884.

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Surcor » della ditta J.M.A. - Japigia medicinali affini S.p.a., in Torre a Mare. (Decreto di revoca n. 4945/R) Pag. 3885

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1977.

Nomina di un componente il consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro Pag. 3885

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1977.

Rinnovo del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale » Pag. 3885

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1977.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci Pag. 3886

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « La Padana », in Polesine Parmense, in liquidazione coatta amministrativa Pag. 3887

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Autorizzazione all'istituto dei registri delle varietà dei prodotti sementieri, in Roma, ad acquistare un immobile Pag. 3887

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3887

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Grosseto Pag. 3888

Ministero della pubblica istruzione: Concorso, per titoli e per esami, a milleventicinque posti di direttore didattico in prova nelle scuole elementari Pag. 3890

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a otto posti di idraulico (operaio qualificato) nel ruolo organico degli operai Pag. 3894

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a tre posti di muratore (operaio qualificato) nel ruolo organico degli operai Pag. 3894

Ministero della sanità: Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1975 Pag. 3894

Ospedale neuropsichiatrico « S. Marla di Collemaggio » di L'Aquila: Concorso ad un posto di primario neuropsichiatra Pag. 3895

Ospedale del comprensorio di Guastalla: Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria Pag. 3895

Ospedale civile « G. Jazolino » di Vibo Valentia: Concorso ad un posto di direttore di farmacia Pag. 3895

Ospedale civile di Cetraro: Concorso a posti di personale sanitario medico Pag. 3895

Ospedale maggiore della carità di Novara: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 3895

Ospedale « S. Sebastiano martire » di Frascati: Concorso a posti di personale sanitario medico Pag. 3895

REGIONI

Regione Lombardia

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1977, n. 13.

Interpretazione autentica delle leggi regionali 25 novembre 1973, n. 48 e 12 agosto 1974, n. 46 Pag. 3896

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1977, n. 14.

Partecipazione della regione Lombardia all'ente autonomo Piccolo Teatro della città di Milano Pag. 3896

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1977, n. 15.

Modifica del primo comma dell'art. 65 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51 Pag. 3896

Regione Veneto

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1977, n. 22.

Contributo straordinario a favore dell'azienda regionale delle foreste Pag. 3897

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1977, n. 23.

Interventi nel settore dei trasporti Pag. 3897

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1977, n. 24.

Contributo straordinario a favore dei consorzi forestali e delle aziende speciali di cui alla legge regionale 17 maggio 1974, n. 34 Pag. 3897

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1977, n. 25.

Contributo straordinario a favore dei vivai forestali della Regione Pag. 3898

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1977, n. 26.

Aumento del finanziamento della legge regionale 1° ottobre 1974, n. 50, concernente contributi in conto interessi alle imprese artigiane su mutui a medio termine. Pag. 3898

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1977, n. 27.

Istituzione dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto. Pag. 3898

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 maggio 1977, n. 227.

Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

COSTITUZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA ECONOMICA ESTERA

Art. 1.

Allo scopo di definire e coordinare le linee generali della politica del commercio estero, delle assicurazioni e dei crediti all'esportazione, della politica di cooperazione internazionale, con particolare riguardo per i

Paesi in via di sviluppo, della politica degli approvvigionamenti e di ogni altra attività economica dell'Italia nei confronti dell'estero, è costituito, nell'ambito del CIPE, un Comitato interministeriale, denominato Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).

Del suddetto Comitato interministeriale fanno parte i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero.

Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Titolo II

SEZIONE SPECIALE PRESSO L'INA PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE

Art. 2.

E' istituita presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - SACE.

La sezione ha personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale e di gestione; ha sede in Roma ed è posta sotto la vigilanza del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro comunica al Parlamento il bilancio consuntivo della sezione entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione della sezione a mezzo di un proprio magistrato che assiste alle riunioni del comitato di gestione e del collegio dei revisori dei conti.

Art. 3.

La sezione è autorizzata ad assumere in assicurazione e in riassicurazione le garanzie sui rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio, di cui al successivo articolo 14, ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero.

Gli impegni assicurativi assunti dalla sezione sono garantiti dallo Stato, entro i limiti di importo di cui al successivo articolo 17.

In relazione ai compiti ad essa affidati, la sezione è altresì autorizzata a concludere accordi di riassicurazione o di coassicurazione con enti o imprese italiani, autorizzati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonché accordi di riassicurazione o di coassicurazione con enti od imprese esteri.

In estensione a quanto previsto al secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito in legge 25 luglio 1956, n. 786, il Ministro per il commercio con l'estero può delegare alla sezione le competenze di cui alla lettera d) del primo comma del richiamato articolo 13, in ordine alle operazioni indicate al successivo articolo 15 della presente legge.

Art. 4.

L'ordinamento ed il funzionamento della sezione sono disciplinati dallo statuto, che verrà deliberato dal comi-

tato di gestione, ed approvato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero.

Art. 5.

Gli organi della sezione sono:

- 1) il presidente;
- 2) il comitato di gestione;
- 3) il collegio dei revisori dei conti;
- 4) il direttore.

Art. 6.

Il presidente dell'INA presiede la sezione e ne ha la legale rappresentanza.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal presidente del comitato di gestione.

Art. 7.

Il comitato di gestione è composto da:

- un funzionario del Ministero degli affari esteri;
- due funzionari del Ministero del tesoro;
- un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;
- un funzionario dell'INA;
- un funzionario dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

I membri del comitato di gestione, impediti dal partecipare alle riunioni, possono essere sostituiti da supplenti appartenenti alle stesse amministrazioni od istituti.

I membri effettivi e supplenti del comitato di gestione sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, e durano in carica quattro anni.

Nello stesso decreto di nomina vengono designati i membri del comitato di gestione che ne assumono la presidenza e la vice presidenza.

Le adunanze del comitato di gestione sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il comitato di gestione si riunisce, di norma, una volta alla settimana.

Art. 8.

Il comitato di gestione, sulla base delle direttive impartite dal CIPES, ha il compito di:

- 1) determinare i criteri di gestione della sezione;
- 2) stabilire i limiti minimi e massimi dei premi di assicurazione e riassicurazione; le quote massime di garanzia; l'eventuale quota di scoperto obbligatorio; le condizioni per il riconoscimento di sinistro ed i relativi termini costitutivi;
- 3) stabilire le condizioni di ammissibilità alla garanzia, nonché quelle di assicurazione e di riassicurazione.

Inoltre, ha il compito di:

- a) deliberare le assunzioni delle garanzie e le concessioni delle promesse di garanzia;
- b) deliberare sulle dichiarazioni di sinistro e le liquidazioni di indennizzo;
- c) accordare le autorizzazioni in base alla delega prevista all'ultimo comma dell'articolo 3;

3872

27-5-1977 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 143

d) approvare il bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ciascun anno, dandone comunicazione al Ministro per il tesoro, anche agli effetti dell'articolo 2 della presente legge;

e) predisporre gli elementi per la relazione previsionale sull'attività della sezione per l'anno successivo, di cui all'articolo 28;

f) deliberare lo statuto ed i regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione interna;

g) deliberare sugli altri argomenti che lo statuto attribuisce alla sua competenza.

Le deliberazioni adottate in ordine ai punti 1), 2) e 3) sono sottoposte per l'approvazione al Ministro per il tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le delibere stesse si intendono approvate.

Le deliberazioni adottate in ordine alla lettera a) riguardanti garanzie di durata superiore a cinque anni e quelle in ordine alla lettera b) sono sottoposte per la approvazione al Ministro per il tesoro; trascorsi cinque giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le deliberazioni stesse si intendono approvate.

Il comitato di gestione può delegare al direttore le proprie competenze relativamente ad operazioni con caratteristiche e limiti di importo da determinarsi dal comitato stesso.

Art. 9.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti.

I membri del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero e durano in carica quattro anni.

Il presidente ed un membro supplente sono designati dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; un membro effettivo ed uno supplente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private; un membro dal Ministero del commercio con l'estero.

I revisori dei conti provvedono al controllo contabile secondo le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

I revisori dei conti sono tenuti a presentare al Ministero del tesoro una relazione annuale sul bilancio consuntivo della sezione.

Art. 10.

Il direttore partecipa alle riunioni del comitato di gestione al quale può proporre l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari; è incaricato di eseguire le delibere; sovraintende alle attività degli uffici ed esercita i poteri delegati dal comitato di gestione al quale riferisce.

Il direttore è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero.

La carica del direttore è incompatibile con altre attività.

Art. 11.

La sezione, per lo svolgimento della sua attività, si avvale dei servizi e del personale dell'INA, nonché del

personale di un proprio ruolo, al quale si applicano le norme dei contratti collettivi di lavoro del personale dipendente dal predetto Istituto.

Le norme per l'assunzione del personale del ruolo della sezione, con il relativo stato giuridico, saranno stabilite con regolamento deliberato entro trenta giorni dal suo insediamento dal comitato di gestione, sentito il consiglio di amministrazione dell'INA, ed approvato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero.

Con il rapporto di lavoro alle dipendenze della sezione è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria.

In sede di formazione del ruolo della sezione, anche anteriormente all'approvazione del regolamento di cui al precedente secondo comma, potrà essere disposta, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, l'assunzione di personale esperto del settore bancario, finanziario e del commercio internazionale, in numero non superiore a venticinque unità.

Una convenzione tra l'INA e la sezione regolerà i rapporti derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Alla sezione sono trasferite tutte le attività e passività della gestione tenuta dall'INA per conto dello Stato ai sensi delle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e successive integrazioni.

Nelle attività sono comprese le disponibilità esistenti nel fondo autonomo presso il Mediocredito centrale, previsto all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

Art. 13.

Il fondo di dotazione della sezione è di lire 20 miliardi e sarà costituito utilizzando fino alla concorrenza di detto ammontare le attività di cui al precedente articolo 12.

Gli utili della gestione saranno destinati a riserva.

La sezione provvede alle spese di gestione ed al pagamento degli indennizzi con le residue attività di cui al precedente articolo 12, con i mezzi derivanti dalla riscossione dei premi, con gli introiti derivanti da recuperi a fronte di indennizzi corrisposti, con i mezzi provenienti dall'investimento del fondo di dotazione, nonché con le riserve.

Il fondo di dotazione, le attività di cui al precedente terzo comma e le riserve sono tenuti presso la tesoreria centrale dello Stato in conto corrente fruttifero o investiti in buoni ordinari del Tesoro, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ad eccezione delle somme necessarie allo svolgimento dell'attività corrente della sezione che, entro i limiti autorizzati dal Ministero del tesoro, possono essere tenute presso aziende ed istituti di credito.

In caso di insufficienza di fondi, di cui al terzo comma del presente articolo, da destinare al pagamento degli indennizzi, la sezione può anticipare, nell'attesa che diventi operativa la garanzia dello Stato di cui all'articolo 3 della legge, le somme occorrenti sino al 50 per cento dell'ammontare del fondo di dotazione.

Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al precedente comma graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1977 e per quelli successivi e da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio.

Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti dei creditori verso il debitore in conseguenza dell'operatività della suddetta garanzia statale.

Titolo III

RISCHI ASSUMIBILI IN GARANZIA ED OPERAZIONI ASSICURABILI

Art. 14.

Le garanzie che la sezione è autorizzata ad assumere a norma dell'articolo 3 riguardano i seguenti rischi, cui sono esposti gli operatori nazionali:

1) mancata riscossione derivante da:

a) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare, che si verificano in un Paese diverso dall'Italia;

b) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone, che si verificano in un Paese diverso dall'Italia;

c) moratoria di pagamento disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

d) nazionalizzazione dell'impresa debitrice;

e) atto o fatto di uno Stato o ente pubblico esteri che comunque ostacoli l'esecuzione del contratto;

2) mancata riscossione per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, quando committente sia uno Stato, un ente pubblico estero, ovvero un privato il cui pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a ciò autorizzato;

3) sospensione, revoca di commessa o mancato ritiro delle merci in dipendenza degli eventi di cui al numero 1) del presente articolo, ovvero impossibilità di dare esecuzione al contratto, sia a causa del verificarsi degli eventi di cui al predetto numero 1), sia a causa di disposizioni emanate dal Governo italiano, sia a causa di atto unilaterale di risoluzione da parte del committente nell'ipotesi che questi sia uno Stato o un ente pubblico;

4) difficoltà di trasferimenti valutari dall'estero che comportino ritardo nella riscossione da parte dell'assicurato di somme dovute dal committente, rispetto a quanto previsto contrattualmente;

5) distruzione, danneggiamento, in dipendenza degli eventi previsti alle lettere a) e b) del precedente numero 1) del presente articolo, requisizione, confisca, comportamento da parte dello Stato estero, che impediscano la riesportazione o la libera disponibilità di prodotti costituiti in deposito ovvero esposti in mostre o fiere ovvero esportati in temporanea per tentarne la vendita; di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto dati in locazione finanziaria; di macchinari, materiali ed impianti di cantiere;

6) escussione di fidejussioni, mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni, di cui alla lettera m) del successivo articolo 15, per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale;

7) nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro a danno dell'impresa costituita all'estero da parte dell'autorità straniera ovvero altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità o eventi di cui alle lettere a) e b) del numero 1) del presente articolo, che provochino una perdita o che impediscano definitivamente la prosecuzione dell'attività dell'impresa; mancati trasferimenti di fondi spettanti all'impresa nazionale, in dipendenza di atto arbitrario dell'autorità straniera;

8) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'approntamento della fornitura o l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi, per contratti nei quali venga inserita la clausola totale o parziale di « prezzo fisso »;

9) mancato pagamento derivante da insolvenza di diritto o di fatto del debitore privato estero;

10) mancato rimborso di finanziamenti concessi da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci o prestazione di servizi che risultino coperte da garanzia ai sensi della presente legge;

11) variazioni del corso di cambio per contratti stipulati in valuta estera;

12) mancato o incompleto ammortamento dei costi sostenuti per avviare o ampliare correnti di esportazione, in dipendenza degli eventi di cui alle lettere a) e b) del numero 1) del presente articolo nonché di nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro da parte dell'autorità straniera, ovvero di altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità. Condizione per l'assicurazione di cui al presente punto 12), è che i costi suddetti risultino da un bilancio certificato da una società di revisione autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Art. 15.

Le operazioni assicurabili sono le seguenti:

a) esportazioni di merci, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'articolo 14;

b) prestazioni di servizi, studi e progettazioni, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'articolo 14;

c) esecuzione di lavori all'estero e opere provvisori ad essi inerenti, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'articolo 14;

d) depositi all'estero per la vendita di prodotti nazionali e partecipazioni a fiere e mostre all'estero, relativamente ai rischi di cui al numero 5) dell'articolo 14;

e) investimenti diretti all'estero costituiti da apporto di capitali destinati all'approvvigionamento di materie prime o diretti a consentire l'acquisizione di contratti di fornitura di beni e di servizi, investimenti diretti all'estero costituiti da apporti di beni strumentali, di tecnologia, licenze, brevetti, di servizi di progettazione, di direzione lavori, di assistenza, gestione e commercializzazione, relativamente ai rischi di cui al numero 7) dell'articolo 14;

3874

27-5-1977 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 143

f) locazioni finanziarie di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 9) ed 11) dell'articolo 14;

g) crediti concessi da istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a Stati o banche centrali esteri, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attività ad esse collegate, esecuzione di studi, progettazioni e lavori, prestazione di servizi all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4), 9) ed 11) dell'articolo 14;

h) crediti finanziari concessi ai sensi del successivo articolo 27 dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) ed 11) dell'articolo 14;

i) linee di credito a breve termine concesse da aziende di credito a banche estere, conferme di apertura di credito, legate ad esportazioni di merci, servizi, studi e progettazioni italiani, all'esecuzione di lavori all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 14;

l) finanziamenti a breve termine accordati da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci e prestazioni di servizi relativamente ai rischi di cui al numero 10) dell'articolo 14;

m) prestazioni o costituzioni di fidejussioni, cauzioni, depositi, anticipazioni che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare o costituire all'estero onde poter concorrere ad aste o appalti indetti da Stati o enti esteri ovvero a fronte di quote di pagamenti anticipati ovvero al fine della buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazione di servizi o di esecuzione di lavori, ovvero in sostituzione di trattenute a garanzia, relativamente ai rischi di cui ai numeri 4), 6) ed 11) dell'articolo 14;

n) programmi di penetrazione commerciale comprendenti studi di mercato, spese di dimostrazione e di pubblicità, spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti all'estero e per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero, relativamente ai rischi e alle condizioni di cui al numero 12) dell'articolo 14.

Nei casi in cui i crediti previsti alle lettere g) ed h) vengano concessi sotto forma di assunzione a fermo di titoli obbligazionari, emessi dallo Stato, banca centrale, ente o impresa esteri, beneficiari del credito, l'assicurazione contratta dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, garantisce i titoli, in tal modo emessi o acquistati, nei confronti dei loro portatori relativamente ai rischi da essa coperti.

Art. 16.

In estensione di quanto previsto dai precedenti articoli 3, 14 e 15, lettera g), la sezione è autorizzata a concedere la garanzia relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) e 9) dell'articolo 14, in ordine ai

crediti concessi da istituti e banche esteri a beneficiari di altri Paesi esteri, purché detti crediti siano destinati al pagamento di esportazioni italiane o di attività ad esse collegate, di esecuzione di studi, di progettazioni e lavori, di prestazione di servizi all'estero da parte di imprese nazionali.

Nel caso di lavori all'estero la garanzia assicurativa può essere concessa all'impresa italiana anche se il contratto per l'esecuzione dei lavori sia stato stipulato da imprese aventi sede nel Paese in cui si eseguono i lavori, nelle quali, qualunque sia la loro forma giuridica, vi sia partecipazione diretta o indiretta di capitale dell'impresa italiana. In tal caso, la copertura assicurativa sarà commisurata all'entità della partecipazione italiana all'impresa avente sede all'estero, salvo che si accerti una maggiore effettiva partecipazione dell'impresa italiana all'esecuzione dei lavori, degli studi e delle progettazioni.

Art. 17.

Il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della presente legge viene fissato:

a) per le garanzie di durata sino a 24 mesi, in 5.000 miliardi di lire quale limite con carattere rotativo che potrà essere modificato con la legge di approvazione del bilancio dello Stato;

b) per le garanzie di durata superiore a 24 mesi, annualmente, con legge di approvazione del bilancio dello Stato. Qualora al termine di ciascun anno finanziario l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso risulti inferiore al limite fissato, la differenza sarà portata in aumento del limite fissato per l'anno successivo.

Titolo IV

FINANZIAMENTO DEI CREDITI A MEDIO TERMINE RELATIVI ALL'ESPORTAZIONE DI MERCI, ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI, ALL'ESECUZIONE DI LAVORI ALL'ESTERO.

Art. 18.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) effettua con gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, relative al finanziamento dei crediti nascenti dalle operazioni di cui alle lettere a), b), c), f), g), h) e n) dell'articolo 15 della presente legge.

Limitatamente alle operazioni di cui alla lettera g) dell'articolo 15, il Mediocredito centrale è inoltre autorizzato ad assumere, da solo o in consorzio, dai medesimi istituti e sezioni speciali i titoli, in lire o in valuta estera, loro derivanti dalle operazioni stesse.

Relativamente alle operazioni di cui al primo comma del presente articolo, non vigono per il Mediocredito centrale le limitazioni di cui al primo e quarto comma dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni; gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della stessa legge sono autorizzati ad effettuare qualsiasi operazione finanziaria sui crediti concernenti le operazioni predette anche se non previste

dalle rispettive norme legislative e statutarie, fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme stesse per i crediti che detti istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine possono concedere ad ogni singola impresa, nonché le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, possono, a norma della legge stessa, operare.

Le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma del presente articolo saranno stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista.

In caso di motivata urgenza, il Mediocredito centrale potrà rilasciare un affidamento riguardante il successivo intervento su operazioni sottoposte direttamente all'Istituto dalla sezione o dagli stessi operatori nazionali.

Art. 19.

Le operazioni di cui all'articolo 18 possono essere compiute per un periodo non superiore alla dilazione di pagamento accordata dagli operatori nazionali alla controparte estera.

Le operazioni di cui al primo comma del presente articolo possono essere compiute anche nella fase di approntamento della fornitura a fronte dei titoli di credito rilasciati dall'importatore prima della materiale esportazione, anche se depositati presso banca, nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione. Le modalità sono stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il Mediocredito centrale può compiere le operazioni di cui all'articolo 18 anche a fronte di:

a) titoli in lire italiane o in valuta estera, emessi dagli istituti o sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori o di titoli pubblici o privati pervenuti a detti istituti o sezioni speciali di credito a medio e lungo termine in dipendenza dei finanziamenti di cui alle lettere g) ed h) del precedente articolo 15;

b) titoli obbligazionari, in lire italiane od in valuta estera, emessi, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2410 del codice civile, dagli istituti o sezioni speciali di credito a medio e lungo termine predetti a fronte dei finanziamenti dagli stessi concessi ai sensi delle lettere g) ed h) del precedente articolo 15.

Per effetto delle operazioni di cui al comma precedente e per la quota afferente a dette operazioni, il Mediocredito centrale ha speciale prelazione sui rimborsi dei finanziamenti a fronte dei quali sono state emesse le obbligazioni di cui alla precedente lettera b).

Art. 20.

I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, non potranno eccedere l'85 per cento del credito capitale concesso dall'operatore italiano al committente estero.

Gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dovranno partecipare al finanziamento delle operazioni, assumendo a proprio carico una quota non inferiore al 15 per cento dell'intervento del Mediocredito centrale.

Art. 21.

Il Mediocredito centrale, previa autorizzazione del Ministro per il tesoro, può effettuare operazioni finanziarie con gli istituti e le aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con enti ed istituti di diritto pubblico, con istituti assicurativi e previdenziali e con istituti finanziari esteri. All'uopo il Mediocredito centrale può cedere i titoli da esso posseduti, munendoli, ove necessario, della propria girata, ovvero può costituirli in pegno.

Art. 22.

Allo scopo di contribuire a coprire la differenza tra il tasso delle operazioni di finanziamento previste dall'articolo 18 ed il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni passive effettuate dal Mediocredito centrale a norma dell'articolo 21, il Ministero del tesoro potrà corrispondere al Mediocredito centrale un contributo la cui misura sarà stabilita con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 23.

Per la provvista effettuata sui mercati esteri dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, destinata al finanziamento dei crediti all'esportazione, previa l'autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni, il Ministro per il tesoro può accordare con proprio decreto, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e degli interessi.

Art. 24.

In estensione a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, il Mediocredito centrale, su autorizzazione del Ministro per il tesoro, potrà corrispondere agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi nonché di esecuzione di studi e lavori, un contributo agli interessi, la cui misura sarà fissata dal Ministro per il tesoro, secondo le modalità previste al quarto comma dell'articolo 18 della presente legge.

Con le stesse modalità e condizioni di cui al precedente comma il Mediocredito centrale potrà altresì corrispondere:

a) un contributo agli interessi agli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali nonché ai committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali, in relazione alle operazioni assicurate ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della presente legge;

b) un contributo agli interessi in favore degli istituti e delle aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, limi-

3876

27-5-1977 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 143

tatamente ai crediti nascenti dalle operazioni previste alle lettere a), b), c), f) e n) del precedente articolo 15, che detti istituti ed aziende di credito siano autorizzati ad effettuare per durate superiori a 18 mesi.

Art. 25.

Ai fini del coordinamento tra il limite assumibile per garanzie assicurative di cui al precedente articolo 17, lettera b), e le disponibilità finanziarie del Mediocredito centrale, a partire dall'anno finanziario 1978, con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato è stabilito l'importo da destinare al Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi agli interessi per le operazioni di finanziamento delle esportazioni con pagamento differito.

Eventuali ulteriori conferimenti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale saranno fissati con legge a seguito della presentazione del piano previsionale di cui al successivo articolo 28.

Titolo V

CREDITI FINANZIARI DESTINATI ALLA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA IN CAMPO INTERNAZIONALE

Art. 26.

Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per gli affari esteri e del Ministro per il commercio con l'estero, può autorizzare il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche esteri, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica o monetaria di tali Paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati.

Per le operazioni di cui al precedente comma è costituito presso il Mediocredito centrale un fondo rotativo. La dotazione del fondo avverrà con legge, mediante stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 27.

In caso di insufficienza del fondo di cui al secondo comma dell'articolo 26, il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per gli affari esteri e del Ministro per il commercio con l'estero, può autorizzare di volta in volta il Mediocredito centrale ad emettere prestiti obbligazionari per conto del fondo, garantiti dallo Stato, in lire o in valuta estera, per la concessione, anche in consorzio con enti o banche esteri, a Stati, banche centrali od enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, di crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di detti Stati.

Per le operazioni di cui al comma precedente potrà essere autorizzata dal Ministro per il tesoro in favore del Mediocredito centrale la corresponsione di appositi contributi agli interessi.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per il commercio con l'estero, può autorizzare gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a concedere a Stati e banche centrali esteri crediti destinati al rinfianciamento di debiti di detti Stati.

Per le operazioni di cui al comma precedente il Ministro per il tesoro potrà autorizzare la corresponsione di contributi agli interessi a valere sulle disponibilità residue di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28.

Contestualmente alla presentazione al Parlamento del bilancio di previsione dello Stato, il Ministro per il tesoro presenta il piano previsionale degli impegni assicurativi della sezione e dei fabbisogni finanziari del Mediocredito centrale per l'anno successivo.

A tale scopo la sezione trasmette entro i trenta giorni che precedono la presentazione al Parlamento del bilancio di previsione dello Stato i dati e gli elementi necessari a predisporre il piano previsionale di cui al precedente comma; il Mediocredito centrale dispone entro la stessa data il piano generale di utilizzo delle effettive disponibilità finanziarie ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1962, n. 265.

Il Ministro per il tesoro trasmette al Parlamento ogni semestre una relazione sull'attività svolta dalla sezione e sugli interventi del Mediocredito centrale nel settore del finanziamento delle esportazioni, nonché elementi per valutare l'attività da svolgere nel semestre successivo. In particolare, la relazione dovrà fornire indicazioni specifiche sulle operazioni effettuate in base al numero 12) dell'articolo 14 della presente legge, alla lettera n) dell'articolo 15 e alla lettera n) richiamata dal primo comma dell'articolo 18.

La sezione e il Mediocredito centrale sono tenuti ad inviare al Ministro per il tesoro i dati e gli elementi necessari alla predisposizione della relazione di cui al comma precedente.

Il Ministro per il tesoro trasmette inoltre al Parlamento ogni semestre, avvalendosi degli elementi e delle indicazioni forniti dal Ministro per gli affari esteri, dal Ministro per il commercio con l'estero e dal Mediocredito centrale, una relazione sull'attività svolta nel quadro della cooperazione economica e finanziaria, di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge, nonché elementi per valutare l'attività da svolgere nel semestre successivo.

Art. 29.

Il consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 25 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 265, è integrato da un funzionario del Ministero degli affari esteri, designato dallo stesso Ministero e da un ulteriore componente designato dal consiglio generale dello stesso istituto.

Art. 30.

Si applicano a favore del Mediocredito centrale, per le operazioni finanziarie di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, effettuate a norma dell'articolo 18 della presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed a favore degli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine, di cui all'articolo 19 della legge stessa, le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 18 della citata legge.

Art. 31.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane è autorizzata ad effettuare con gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, le operazioni previste dall'articolo 34 lettere a) e b) della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, relative al finanziamento di crediti nascenti dalle operazioni di cui alla lettera a) del precedente articolo 15.

Art. 32.

I benefici di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono estesi anche:

a) agli effetti cambiari e titoli equivalenti emessi sia in Italia sia all'estero, all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazione o di finanziamento nell'ambito della presente legge;

b) agli effetti cambiari e titoli equivalenti emessi sia in Italia che all'estero all'ordine di istituti italiani o al portatore, a fronte di operazioni di cui al precedente articolo 15, lettere g) ed h).

I titoli di cui alla precedente lettera a), qualora non vengano utilizzati per gli scopi originari avanti specificati, debbono essere integrati di bollo nella misura vigente all'atto dell'integrazione stessa; dette integrazioni non comportano l'applicazione di penalità.

I titoli emessi all'estero, nella forma di promesse di pagamento e titoli equivalenti o di dichiarazioni di debito o di atti di riconoscimento di debito, all'ordine di istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, o al portatore, a fronte di operazioni di cui al precedente articolo 15, lettere g) ed h), non sono assimilabili alle obbligazioni, agli effetti fiscali.

Agli interessi sui titoli obbligazionari emessi all'estero all'ordine degli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui al precedente comma, o al portatore, a fronte di operazioni di cui al precedente articolo 15, lettere g) ed h), non si applica la disciplina di cui al terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Agli interessi sulle obbligazioni, e titoli similari, emessi dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a fronte di operazioni di cui al terzo comma del precedente articolo 19, non si applica la disciplina di cui al primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Resta fermo l'attuale trattamento tributario per le operazioni effettuate dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Art. 33.

I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione sulle eccedenze da esse assicurate al di sopra della percentuale am-

messa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'assicurato e sempreché l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal comitato di gestione.

Sono, inoltre, esenti dalle imposte di bollo e di registro, nonché dalla formalità della registrazione tutti i contratti di assicurazione, di riassicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale, ivi compresi la cessione, il pegno ed il vincolo a favore di terzi dei diritti derivanti dall'assicurazione.

Art. 34.

I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti, dati in pegno o comunque vincolati, interamente o parzialmente, a favore di terzi, anche indipendentemente dalla cessione del credito assicurato.

La cessione, il pegno o il vincolo hanno effetto nei confronti della sezione soltanto se le siano stati comunicati.

Art. 35.

Le garanzie concesse in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635 e 28 febbraio 1967, n. 131, e successive integrazioni, restano regolate dalle leggi medesime.

Art. 36.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 37.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere disposta la sospensione delle facoltà concesse dalla presente legge alla sezione e al Mediocredito centrale di cui al primo comma dell'articolo 3 e all'articolo 18, quando analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.

Art. 38.

A tutti gli effetti dell'attività della gestione assicurativa disciplinata dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, cesserà trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5.

Sono abrogate, a partire dalla predetta data, le leggi 28 febbraio 1967, n. 131 e 12 aprile 1973, n. 221, e tutte le disposizioni contrastanti o comunque incompatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — OSSOLA —
FORLANI — SPAMMARI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Ufficio Italiano di Cambi

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Circolare n. A 428

M. Mussarò

Roma, 10 giugno 1960

ALLA BANCA D'ITALIA
e alle BANCHE AGENTIOGGETTO: Compensi ad Intermediari.

In attuazione delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine al trasferimento all'estero di compensi di mediazione relativi ad operazioni intercorrenti tra residenti e non residenti, su istruzioni del Ministero del Commercio con l'Estero la causale 8) del capitolo II, ESBORSI, della Circolare « Transazioni Invisibili e Disposizioni Varie » è modificata come segue:

8) COMPENSI A MEDIATORI, AGENTI E COMMISSIONARI

I. Per operazioni tra residenti e non residenti.

A) Compensi a mediatori.

- a) Le banche abilitate possono procedere d'iniziativa al regolamento di compensi di mediazione relativi ad operazioni eseguibili in base ad autorizzazioni di carattere generale semprechè:
- 1) il rapporto di mediazione risulti espressamente indicato nella richiesta di primo intervento avanzata alla banca per l'esecuzione dell'operazione cui la mediazione stessa si riferisce;
 - 2) il titolo che dà al mediatore non residente il diritto al compenso sia comprovato da idonea documentazione;
 - 3) l'ammontare del compenso di mediazione risulti conforme agli usi commerciali;
 - 4) risultino osservate, a seconda del tipo di operazione cui la mediazione si riferisce, le ulteriori seguenti condizioni:
 - i) nel caso di importazioni, l'operazione commerciale sia stata effettuata ed il regolamento del compenso sia eseguito nei 360 giorni successivi alla data di importazione;
 - ii) nel caso di esportazioni, sia pervenuto, a fronte dell'esportazione effettuata o da effettuare, un importo almeno pari all'esborso da eseguire e questo sia effettuato, comunque, non oltre i 360 giorni successivi al regolamento a saldo della fornitura;
 - iii) nel caso di operazioni diverse dalle precedenti, autorizzate in via generale, il contratto dell'operazione cui il compenso si riferisce sia concluso ed il regolamento dallo stesso sia eseguito nei 360 giorni successivi a tale conclusione.

Qualora non risultino osservate una o più delle condizioni indicate nei precedenti punti 2), 3), 4) le banche dovranno immediatamente sottoporre all'esame dell'Ufficio — ovvero dalla SACE nel caso in cui la mediazione riguardi un'operazione per la quale l'operatore ha richiesto o intenda richiedere la concessione della garanzia assicurativa statale — sia l'operazione

principale, che deve intendersi, in tal caso, subordinata a specifica autorizzazione, sia il trasferimento del compenso di mediazione.

Le banche abilitate devono pure rimettere all'esame dell'Ufficio, ovvero della SACE, a seconda del criterio sopra richiamato, la richiesta di regolamento di compensi concernenti rapporti di mediazione non evidenziati nella richiesta di primo intervento come indicato al precedente punto 1).

b) I regolamenti di compensi per mediazioni relative ad operazioni non eseguibili di iniziativa bancaria sono subordinati a preventiva autorizzazione del Ministero del Commercio con l'Estero, dell'Ufficio ovvero della SACE, a seconda delle rispettive competenze.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai sensi delle precedenti lettere a) e b), l'Ufficio e la SACE si atterranno ai criteri enunciati nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e nelle istruzioni applicative diramate dal Ministro del Commercio con l'Estero.

B) Compensi ad agenti e commissionari.

Le banche abilitate possono procedere d'iniziativa al regolamento dei compensi onde trattasi semprechè conformi ai normali usi commerciali e risultino osservate, a seconda del tipo di operazione principale cui l'operazione accessoria si riferisce, le condizioni considerate al punto 4) della precedente lettera A).

Nel caso di esportazioni, il compenso può essere dedotto direttamente dai ricavi lordi, purchè la misura del compenso stesso, anche se non esposta in fattura, risulti riportata sul modulo valutario di esportazione (cfr. all. 2 Circolare « Scambi con l'Estero »).

Ove non risultino osservate le condizioni rispettivamente stabilite, le banche non potranno procedere al regolamento dei compensi senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio (Autorizzazioni), ovvero della SACE o del Ministero del Commercio con l'Estero, a seconda che all'una o all'altro compete l'autorizzazione dell'operazione principale cui si riferisce quella « accessoria ».

Tuttavia, ove il regolamento delle provvigioni sia eseguito oltre il termine posticipato di 360 giorni stabilito in facoltà bancaria sub i), ii) e iii) al punto 4) della lettera A) e l'operatore non si sia premunito della prescritta autorizzazione, la banca può dar corso ugualmente all'esborso, segnalando contestualmente all'Ufficio (Ispettorato) con Mod. Standard il regolamento oltre i termini.

C) Disposizioni comuni

Le banche che intervengono nel regolamento dei compensi di cui ai paragrafi A) e B), qualora siano diverse da quelle presso le quali sono state appoggiate le relative operazioni commerciali, nell'accertare presso queste ultime l'esistenza delle condizioni pregiudiziali al regolamento, devono notificare alle stesse, ai fini dell'annotazione sui rispettivi benestare, gli estremi dell'avvenuto regolamento.

II - Per operazioni tra residenti.

Il trasferimento a favore di non residenti dei compensi di cui al precedente titolo I quando relativi ad operazioni di qualsiasi tipo tra residenti è subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero del Commercio con l'Estero.

Sono abrogate le disposizioni di cui al punto 2) della Circolare n. A 370 del 28-12-1977 e quelle di cui alla Circolare n. A 378 del 30-1-1978.

Quanto precede formerà oggetto di aggiornamento alla Circolare « Transazioni Invisibili e Disposizioni Varie ».

IL DIRETTORE
G. Monterastelli

ALLEGATO 25
(cfr. Vol. I pag. 419)

OGGETTO: Dismissione Materiali (Sen. ARIOSTO).

1. Materiali fuori uso

I materiali in dotazione alle FF.AA. possono essere dichiarati fuori uso nei seguenti due casi:

- vetustà o usura;
- cause tecniche

Le modalità per la dismissione di detti materiali vengono riassunte in appresso. Al para 6 è delineata la situazione relativa al c.a. M. 47.

2. Materiali f.u. per vetustà o usura

- a. L'agente che ha in consegna i materiali stessi formula, normalmente, richiesta di dichiarazione f.u.
- b. La richiesta, convalidata dall'autorità da cui l'agente dipende, viene trasmessa ad apposita commissione tecnica di accertamento la quale ha, tra gli altri, il compito di accertare la riparabilità dei materiali nonchè di indicare la specie e la quantità dei materiali che presumibilmente possono ricavarsi dalle demolizioni o dal disfacimento di quelli dichiarati f.u.
- c. Il materiale dichiarato f.u. è di regola sottoposto a demolizione o disfacimento salvo che non sia diversamente disposto dal competente organo centrale. In particolare, le Direzioni generali competenti in materia, con norme a carattere permanente emanate di volta in volta, stabiliscono quale materiale dichiarato f.u. deve essere sottoposto a demolizione o disfacimento e quale materiale deve essere destinato alla alienazione nello stato in cui si trova.
- d. Le dichiarazioni f.u. dei materiali ed i verbali di disfacimento o demolizione valgono per lo scarico del materiale dichiarato f.u. e per il carico del materiale recuperato.

3. Materiale f.u. per cause tecniche

- a. Spetta, di regola, all'Ente che ha in gestione il materiale formulare proposta di dismissione o radiazione per i complessi, le parti o singoli oggetti che, pure efficienti, non trovino e non possano trovare utile impiego o siano ritenuti superati per motivi tecnici.

- b. La proposta è inoltrata al competente Organo centrale con il parere di una commissione tecnica all'uopo nominata o di apposito organo tecnico, quando previsto.
- c. La dismissione o radiazione dei materiali può anche essere disposta direttamente dall'Organo centrale competente.
- d. L'Organo centrale stabilisce la destinazione dei materiali dismessi o radiati che può essere una delle seguenti:
- impiego per finalità diverse da quelle di origine;
 - trasformazione;
 - vendita, nello stato in cui si trovano o previa demolizione o disfacimento;
 - distruzione.
- e. La demolizione, il disfacimento o la distruzione dei materiali fanno l'oggetto di apposito verbale ove è indicato anche il valore commerciale dei materiali ricavati.
4. La vendita dei materiali f.u. è fatta nel rispetto delle norme vigenti (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato ecc.). Le disposizioni di massima per l'alienazione dei detti materiali sono emanate dalle DD.GG. competenti di concerto con gli Ispettorati logistici di F.A..
5. La consegna dei materiali è fatta in contraddittorio con l'acquirente da parte di apposita commissione di cui fa parte il consegnatario.
6. Dismissione c.a. M47
- L'E.I. dispone attualmente di n.1.047 c.a. M47, dei quali:
- n. 586 in dotazione a Reparti, Scuole, Enti;
 - n. 296 efficienti, accantonati presso il 1° e 2° P.V.C. (1) quale scorta funzionale;
 - n. 165 inefficienti, accantonati presso il 1° e 2° P.V.C. in attesa di dismissione.

Tutti i carri in questione sono di provenienza M.D.A.P. (2) e sono di proprietà U.S.A.. Man mano che essi si rendono esuberanti alle esigenze dell'E.I., il Comando Trasporti e Materiali li segnala all'Office of Defense Cooperation presso l'Ambasciata USA, il quale ne dispone, in alternativa:

- l'utilizzazione da parte delle FF.AA. USA (ad esempio quali bersagli nei poligoni);
- la rottamazione e vendita;
- la cessione a Paesi Terzi.

L'A.D. ha il solo obbligo di curare il trasporto dei carri fino alla frontiera o al porto di imbarco.

NOTE (1): P.V.C. = Parco Veicoli Corazzati

(2): M.D.A.P. = Mutual Defence Aid Program

Fino alla data odierna sono stati restituiti agli USA 1.065 carri. Si soggiunge che l'alienazione sia di carri di altro tipo di proprietà dell'E.I., sia degli M47, di proprietà USA, viene preceduta dalla demilitarizzazione, che interessa scafo, torretta e armamento e deve essere effettuata in maniera tale da impedire l'ulteriore impiego dei carri come tali.

7. Riferimenti

- a. Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità degli Organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (All.1);
- b. Istruzioni Amministrative e Contabili al titolo XIII di detto Regolamento - Libro VII (All.2);
- c. Circolare n. 1/3077 - II in data 26.8.1975 del M.D. - D.G.AMAT (All.3).

27.7.82

Dir. Gen. Leg. (att.)

20/08/82

Quirino

/sf

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE A.M.A.T.
1° REPARTO - 1^ DIVISIONE

P.C.P. N. 1/3077-II

Roma, 26 Agosto 1975

OGGETTO: Norme tecniche unificate per la demilitarizzazione delle armi da sparo, portatili e artiglierie, destinate ad usi particolari.

AI COMANDI ARTIGLIERIA DEI CC.MM.TT. LORO SEDI

AGLI STABILIMENTI CENTRALI DEL SERVIZIO
ARMI E MUNIZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza:

ALLO STATO MAGGIORE ESERCITO
IV REPARTO - UFFICIO SERVIZI S E D E

ALL'ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO S E D E

AI COMANDI MILITARI TERRITORIALI LORO SEDI
- S.M. - UFFICIO SERVIZI

AL COMANDO LOGISTICO DEL V CNTR 37100 VERONA

ALLE DIREZIONI DI ARTIGLIERIA LORO SEDI

ALLA SEZIONE AUTONOMA ARTIGLIERIA 08100 N U O R O

CCCCCCCCCCCCCCCC

Seguito circolari :

- a) n° 1/5929-I datata 10.7.1972
b) n° 1/6852-II datata 30.8.1972.

1. Con le circolari citate a seguito, questa Direzione Generale aveva emanato "norme provvisorie" per la demilitarizzazione rispettivamente dei materiali di artiglieria (rif. a.) e delle armi portatili (rif. b.) destinate alla cessione per usi particolari (collezioni, musei, ornamenti, etc.).

L'esperienza acquisita in questi anni di applicazione ha confermato la sostanziale validità tecnica delle predette norme, per cui si ritiene opportuno procedere alla emanazione di norme unificate definitive valide per tutti i tipi di armi da sparo destinate agli usi predetti.

./.
14

- 2 -

2. Premesso quanto sopra, si trasmettono, in allegato, le "Norme tecniche unificate per la demilitarizzazione delle armi da sparo, portatili e artiglierie, destinate ad usi particolari".

Dette norme:

- annullano e sostituiscono quelle diramate con le circolari citate a seguito;
- devono trovare integrale applicazione, da parte degli Organi tecnici interessati, ogniqualvolta essi, a seguito di decisioni delle Autorità competenti, siano chiamati ad effettuare, disporre o controllare la "demilitarizzazione" di armi;
- hanno carattere esclusivamente tecnico e non riguardano il campo della autonoma decisione dei Consegnatari o delle Autorità interessate in fatto di custodia delle armi in questione, ivi compresa la decisione di procedere o meno a "demilitarizzazione" per quelle armi possedute a scopo ornamentale o culturale da parte di Enti militari o civili.



IL DIRETTORE GENERALE

-Gen. L. Valditara-

Valditara

/9f

Allegato al f.n. 1/3077-II :6.8.75

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DELLE ARMI, DELLE MUNIZIONI
E DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
1° REPARTO - 1^ DIVISIONE

OGGETTO: Norme tecniche unificate per la demilitarizzazione delle armi da sparo, portatili e artiglierie, destinate ad usi particolari.

Per arma demilitarizzata si intende un'arma che conserva, nel suo complesso, l'aspetto esteriore del modello originale, ma alla quale sono state apportate modifiche atte a renderla sicuramente, e in modo irreversibile, non funzionante, ossia assolutamente inefficiente, per capacità di offesa, come arma da sparo.

La demilitarizzazione delle armi deve quindi essere intesa a rendere le stesse completamente inefficienti, ossia non più idonee all'impiego di qualunque cartuccia (o munizione).

Non potendo - per ovvie ragioni - rendere inefficienti tutti i singoli componenti dell'arma, lo scopo viene raggiunto:

- inertizzando i componenti principali che partecipano al ciclo funzionale dell'arma, senza dei quali l'arma non può sparare;
- rendendo impossibile (o estremamente difficile) la sostituzione o l'alterazione dei componenti inertizzati, talchè sia resa impossibile (o del tutto aleatoria) la riconversione dell'arma demilitarizzata in arma funzionante.

F pertanto, qualora si renda necessario procedere alla demilitarizzazione delle armi in oggetto, dovranno eseguirsi, sulle stesse, le seguenti operazioni di inertizzazione che rappresentano il livello minimo di demilitarizzazione che dovrà essere garantito in ogni caso:

1. Rivoltelle; pistole automatiche e pistole mitragliatrici; moschetti, carabine, fucili (a ripetizione ordinaria, semi-automatici, automatici); fucili mitragliatori; mitragliatrici (compreso il cannone da 20 mm. mod. 35 Breda):

1.1. Otturare la canna con un tondino di acciaio di lunghezza e diametro adeguati al calibro dell'arma, introdotto "a forzare" nella canna e reso solidale alla canna stessa mediante riporto di saldatura in culatta ed in volata.

Quale procedimento alternativo, l'otturazione della canna può essere ./.

- 2 -

effettuata (eccettuate le rivoltelle) ostruendo, con ottone fuso, la camera di cartuccia a partire dal vivo di culatta della canna fino a 2 + 3 cm. avanti all'inizio rigatura (in modo da ostruire con l'ottone anche i primi 2 + 3 cm. della parte rigata della canna).

NOTA

Qualora si ricorra all'otturazione a mezzo di ottone fuso, è indispensabile:

- accurata pulizia e degrassaggio della canna e della camera di cartuccia;
- preriscaldamento della zona ove andrà colato l'ottone fuso.

Senza queste precauzioni, l'otturazione di ottone potrebbe distaccarsi dalla canna, anche con semplice colpo di bacchetta introdotta dalla volata.

- 1.2. rendere inamovibile la canna rispetto al castello (o culatta) mediante saldatura, oppure a mezzo di traversino (passante) d'acciaio temperato, di adeguato spessore, saldato alle estremità, o con altro sistema che assicuri la impossibilità di sostituzione della canna demilitarizzata (ad es. la mitragliatrice MG. 42/59, saldando al castello il contorno della piastra estrazione canna).
- 1.3. troncare la punta del percussore per mm. 5 ed effettuare (ove possibile) un riporto di saldatura sulla faccia anteriore dell'otturatore, in modo da riempire l'alloggiamento per fondello cartuccia.
- 1.4. immobilizzare a mezzo saldatura, nei treppiedi o affusti per mitragliatrici, i congegni di direzione e di elevazione.

2. Pistole da segnalazione:

- 2.1. troncare la punta del percussore per mm 5.
- 2.2. otturare, con saldatura, il foro di passaggio della punta del percussore.

3. Mortai da mm 45:

- 3.1. forare la canna in tre punti, con punta da trapano del \varnothing 10 + 15 mm., lungo 3 generatrici diverse disposte a 120°, in modo che i tre fori risultino a diverse distanze dal vivo di volata.
In alternativa, praticare 3 tagli, larghi + mm 5 e lunghi + mm 30 e interessanti l'intero spessore della canna.
- 3.2. fissare la ghiera della canna al castello mediante saldatura.
- 3.3. immobilizzare il gruppo biella, in posizione di chiusura, a mezzo saldatura.

./.

- 3 -

4. Fori da mm. 60 ed 81:Tubo di lancio:

4.1. forare, con punta da trapano \varnothing 20 + 30 mm, il tubo in 3 punti, lungo 3 generatrici disposte a 120° , in modo che i tre fori risultino a diverse distanze dal vivo di volata.

In alternativa, praticare 3 tagli larghi + mm 5 e lunghi + mm 30 e interessanti l'intero spessore del tubo.

4.2. togliere il percussore e riempire la sua sede in culatta a mezzo riporto di saldatura.

4.3. saldare la culatta al tubo.

Affusto - bipiede:

4.4. immobilizzare, a mezzo saldatura, i congegni di direzione, elevazione e correzione sbandamento.

Piastra di base:

4.5. a mezzo cannello ossiacetilenico, praticare tre tagli lunghi + 10 cm, in tre punti diversi

5. Lanciarazzi "bazooka" da mm 60 ed 88:

5.1. su ogni tubo praticare tre fori (o tre tagli), come da para 3.1., con l'avvertenza che i tagli siano lunghi + cm 10

5.2. immobilizzare il nucleo di ferro dolce alla calamita del congegno elettrico di sparo, mediante saldatura.

6. Artiglierie:

6.1. praticare, a mezzo di fiamma ossiacetilenica, tre fori nella bocca da fuoco, lungo tre generatrici poste a 120° , in modo che i fori risultino a distanze diverse dal vivo di volata (un foro dovrà comunque interessare la camera a polvere)

6.2. togliere il percussore e deformare il relativo alloggiamento (anche con fiamma ossiacetilenica)

6.3. forare, sempre a mezzo di fiamma ossiacetilenica, le code in due o tre punti.

N.B. Le saldature devono essere del tipo "elettrico" (ad elettrodo) oppure ossiacetilenico.

Il taglio può essere effettuato con cannello ossiacetilenico, oppure con utensile (fresa, ecc.).

/sf

MINISTERO DELLA DIFESA
 DIREZIONE GENERALE A.M.A.T.
 1° REPARTO - 1^ DIVISIONE

PROL. N. 1/3077-II

Roma, 26 Agosto 1975

OGGETTO: Norme tecniche unificate per la demilitarizzazione delle armi da
 sparo, portatili e artiglierie, destinate ad usi particolari.

AI COMANDI ARTIGLIERIA DEI CC.MM.TT. LORO SEDI

AGLI STABILIMENTI CENTRALI DEL SERVIZIO
 ARMI E MUNIZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza:

ALLO STATO MAGGIORE ESERCITO
 IV REPARTO - UFFICIO SERVIZI S E D E

ALL'ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO S E D E

AI COMANDI MILITARI TERRITORIALI LORO SEDI
 - S.M. - UFFICIO SERVIZI

AL COMANDO LOGISTICO DEL V CMT 37100 VERONA

ALLE DIREZIONI DI ARTIGLIERIA LORO SEDI

ALLA SEZIONE AUTONOMA ARTIGLIERIA 08100 NUORO

oooooooooooo

Seguito circolari :

- a) n° 1/5929-I datata 10.7.1972
 b) n° 1/6852-II datata 30.8.1972.

1. Con le circolari citate a seguito, questa Direzione Generale aveva emanato "norme provvisorie" per la demilitarizzazione rispettivamente dei materiali di artiglieria (rif. a.) e delle armi portatili (rif. b.) destinate alla cessione per usi particolari (collezioni, musei, ornamenti, etc.).

L'esperienza acquisita in questi anni di applicazione ha confermato la sostanziale validità tecnica delle predette norme, per cui si ritiene opportuno procedere alla emanazione di norme unificate definitive valide per tutti i tipi di armi da sparo destinate agli usi predetti.

./.
 14

- 2 -

2. Premesso quanto sopra, si trasmettono, in allegato, le "Norme tecniche unificate per la demilitarizzazione delle armi da sparo, portatili e artiglierie, destinate ad usi particolari".

Dette norme:

- annullano e sostituiscono quelle diramate con le circolari citate a seguito;
- devono trovare integrale applicazione, da parte degli Organi tecnici interessati, ogniqualvolta essi, a seguito di decisioni delle Autorità competenti, siano chiamati ad effettuare, disporre o controllare la "demilitarizzazione" di armi;
- hanno carattere esclusivamente tecnico e non riguardano il campo della autonoma decisione dei Consegnatari o delle Autorità interessate in fatto di custodia delle armi in questione, ivi compresa la decisione di procedere o meno a "demilitarizzazione" per quelle armi possedute a scopo ornamentale o culturale da parte di Enti militari o civili.



IL DIRETTORE GENERALE

-Gen. L. Valditara-

Valditara

/9f

Allegato al f.n. 1/3077-II :6.8.75

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DELLE ARMI, DELLE MUNIZIONI
E DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
1° REPARTO - 1^ DIVISIONE

OGGETTO: Norme tecniche unificate per la demilitarizzazione delle armi da sparo, portatili e artiglierie, destinate ad usi particolari.

Per arma demilitarizzata si intende un'arma che conserva, nel suo complesso, l'aspetto esteriore del modello originale, ma alla quale sono state apportate modifiche atte a renderla sicuramente, e in modo irreversibile, non funzionante, ossia assolutamente inefficiente, per capacità di offesa, come arma da sparo.

La demilitarizzazione delle armi deve quindi essere intesa a rendere le stesse completamente inefficienti, ossia non più idonee all'impiego di qualunque cartuccia (o munizione).

Non potendo - per ovvie ragioni - rendere inefficienti tutti i singoli componenti dell'arma, lo scopo viene raggiunto:

- inertizzando i componenti principali che partecipano al ciclo funzionale dell'arma, senza dei quali l'arma non può sparare;
- rendendo impossibile (o estremamente difficile) la sostituzione o l'alterazione dei componenti inertizzati, talchè sia resa impossibile (o del tutto aleatoria) la riconversione dell'arma demilitarizzata in arma funzionante.

Pertanto, qualora si renda necessario procedere alla demilitarizzazione delle armi in oggetto, dovranno eseguirsi, sulle stesse, le seguenti operazioni di inertizzazione che rappresentano il livello minimo di demilitarizzazione che dovrà essere garantito in ogni caso:

1. Rivoltelle; pistole automatiche e pistole mitragliatrici; moschetti, carabine, fucili (a ripetizione ordinaria, semi-automatici, automatici); fucili mitragliatori; mitragliatrici (compreso il cannone da 20 mm. mod. 35 Breda):

1.1. Otturare la canna con un tondino di acciaio di lunghezza e diametro adeguati al calibro dell'arma, introdotto "a forzare" nella canna e reso solidale alla canna stessa mediante riporto di saldatura in culatta ed in volata.

Quale procedimento alternativo, l'otturazione della canna può essere ./.

- 2 -

effettuata (eccettuate le rivoltelle) ostruendo, con ottone fuso, la camera di cartuccia a partire dal vivo di culatta della canna fino a 2 + 3 cm. avanti all'inizio rigatura (in modo da ostruire con l'ottone anche i primi 2 + 3 cm. della parte rigata della canna).

NOTA

Qualora si ricorra all'otturazione a mezzo di ottone fuso, è indispensabile:

- accurata pulizia e degrassaggio della canna e della camera di cartuccia;
- preriscaldamento della zona ove andrà colato l'ottone fuso.

Senza queste precauzioni, l'otturazione di ottone potrebbe distaccarsi dalla canna, anche con semplice colpo di bacchetta introdotta dalla volata.

- 1.2. rendere inamovibile la canna rispetto al castello (o culatta) mediante saldatura, oppure a mezzo di traversino (passante) d'acciaio temperato, di adeguato spessore, saldato alle estremità, o con altro sistema che assicuri la impossibilità di sostituzione della canna demilitarizzata (ad es. la mitragliatrice MG. 42/59, saldando al castello il contorno della piastra estrazione canna).
- 1.3. troncare la punta del percussore per mm. 5 ed effettuare (ove possibile) un riporto di saldatura sulla faccia anteriore dell'otturatore, in modo da riempire l'alloggiamento per fondello cartuccia.
- 1.4. immobilizzare a mezzo saldatura, nei treppiedi o affusti per mitragliatrici, i congegni di direzione e di elevazione.

2. Pistola da segnalazione:

- 2.1. troncare la punta del percussore per mm. 5.
- 2.2. otturare, con saldatura, il foro di passaggio della punta del percussore.

3. Mortai da mm. 45:

- 3.1. forare la canna in tre punti, con punta da trapano del \varnothing 10 + 15 mm., lungo 3 generatrici diverse disposte a 120° , in modo che i tre fori risultino a diverse distanze dal vivo di volata.
In alternativa, praticare 3 tagli, larghi + mm. 5 e lunghi + mm. 30 e interessanti l'intero spessore della canna.
- 3.2. fissare la ghiera della canna al castello mediante saldatura.
- 3.3. immobilizzare il gruppo bielle, in posizione di chiusura, a mezzo saldatura.

./.

- 3 -

4. Fori da mm. 60 ed 81:Tubo di lancio:

4.1. forare, con punta da trapano \varnothing 20 + 30 mm, il tubo in 3 punti, lungo 3 generatrici disposte a 120° , in modo che i tre fori risultino a diverse distanze dal vivo di volata.

In alternativa, praticare 3 tagli larghi + mm 5 e lunghi + mm 30 e interessanti l'intero spessore del tubo.

4.2. togliere il percussore e riempire la sua sede in culatta a mezzo riporto di saldatura.

4.3. saldare la culatta al tubo.

Affusto - bipiede:

4.4. immobilizzare, a mezzo saldatura, i congegni di direzione, elevazione e correzione sbandamento.

Piastra di base:

4.5. a mezzo cannello ossiacetilenico, praticare tre tagli lunghi + 10 cm, in tre punti diversi.

5. Lancisparzi "bazooka" da mm 60 ed 88:

5.1. su ogni tubo praticare tre fori (o tre tagli), come da para 3.1., con l'avvertenza che i tagli siano lunghi + cm 10

5.2. immobilizzare il nucleo di ferro dolce alla calamita del congegno elettrico di sparo, mediante saldatura.

6. Artiglierie:

6.1. praticare, a mezzo di fiamma ossiacetilenica, tre fori nella bocca da fuoco, lungo tre generatrici poste a 120° , in modo che i fori risultino a distanze diverse dal vivo di volata (un foro dovrà comunque interessare la camera a polvere)

6.2. togliere il percussore e deformare il relativo alloggiamento (anche con fiamma ossiacetilenica)

6.3. forare, sempre a mezzo di fiamma ossiacetilenica, le code in due o tre punti.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

N.B. Le saldature devono essere del tipo "elettrico" (ad elettrodo) oppure ossiacetilenico.

Il taglio può essere effettuato con cannello ossiacetilenico, oppure con utensile (fresa, ecc.).

II Reparto per il Coordinamento Amministrativo

17590/Coord.Amm.

26 GIU. 1982

Adempimenti di cui agli artt. 2 primo comma e 16 della legge
30 marzo 1981, n. 113.

AL MINISTERO DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE DI FINANZA

ROMARif.f.n. 131740 in data 13.5.1982

- *****
1. Si trasmette, in allegato, un prospetto, articolato per Direzione Generale, contenente il numero e l'importo dei contratti stipulati nel 1981 per i quali, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione della legge 113/81, non sono state seguite le relative procedure.
 2. Circa il prospetto indicante le gare aggiudicate nello stesso anno ai sensi dell'art. 16 della citata legge, si dà segnalazione negativa, in quanto il graduale avvio della nuova normativa non ha consentito perfezionamento di impegni entro l'esercizio finanziario.

152

26/6/82

d'ordine
IL CAPO DELL'UFFICIO
DEL SEGRETARIO GENERALE
(Amm.D. Fulvio MARTINI)

Allegato alla lettera n. _____

in data 26 GIU. 1982 di Segredifesa

PROSPETTO DEI CONTRATTI stipulati nell'anno 1981 per i quali non esistendo i presupposti previsti dalla legge 113/81 non sono state seguite le relative procedure.

DIREZIONE GENERALE	N° Contratti	IMPORTO
TERRARMIIUNI	9	9.246.425.155
NAVALCOSTARMI	70	55.191.000.000
COSTARMAEREO	77	72.568.500.000
TELECOMDIFE	59	102.084.340.187
MOTORDIFE	14	7.646.740.885
CC COMANDO	15	22.321.785.030
T O T A L E	244	269.058.791.257

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 16

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Seduta del 10 novembre 19 82.

2/2 BIL

AMATO. Sono il tenente generale Amato, consulente del segretario generale della Difesa. Innanzitutto sono incaricato dal generale Piovano, segretario generale dell'adifesa, di portare le sue scuse alla Commissione per la sua assenza. Egli infatti già in precedenza doveva recarsi a Lisbona e rientrerà solo questa sera.

Sarò io pertanto a svolgere l'argomento oggetto di dibattito in Commissione. Esso riguarda la dismissione in generale dei mezzi bellici e in particolare dei carri M47. Mi riallaccio ad una precedente audizione nella quale trattai la problematica della contrattualistica militare nelle varie fasi, per l'acquisizione del materiale di interesse militare. In quella sede ebbi modo di accennare anche alla fase di alienazione. Mi ricollego a dei precedenti per poter rendere più chiaro e più consequenziale il discorso che farò.

Naturalmente, tra acquisizione ed alienazione - anche allora lo dissi - esiste una fase di supporto nella quale il mantenimento e la gestione del materiale occupano un posto di tutto rilievo. Quindi, prima di trattare l'argomento che costituisce il fulcro di questa discussione, vi accennerò molto brevemente e darò anche a tutti i commissari qualche specchio che mi sono permesso di preparare per mostrare qual è la parte relativa alla manutenzione, quali sono gli organi che la effet-

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 17

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Seduta del 10 novembre 1982

2/3 VIL

tuano, le varie fasi ed i livelli. Infine per quanto riguarda gli M47, l'argomento potrà essere trattato dal generale di Corpo d'armata Repole, qui presente, direttore generale della Motorizzazione dei combustibili.

Inizio subito per la parte che concerne il mantenimento. Mantenimento è, per definizione, il complesso delle attività svolte per garantire l'idoneità all'impiego di ciascun materiale o mezzo per tutta la durata della sua vita ottimale. Per vita ottimale si intende il numero degli anni in cui il materiale possiede efficienza tecnica e validità sul piano operativo. L'importanza del mantenimento deriva dagli accresciuti costi di acquisizione e dalla complessità degli attuali sistemi d'arma.

Circa la convenienza economica del mantenimento, essa è valutata in base a criteri di accettabilità economica quali, ad esempio, il costo massimo di ogni singolo intervento atto a riportare il mezzo in condizioni di affidabilità e, infine, la possibilità di raggiungimento della vita ottimale con interventi di incidenza percentuale commisurata al costo residuo del mezzo.

Condizione essenziale del mantenimento è la pronta disponibilità, presso i diversi livelli, di attrezzature e parti di ricambio. Per queste ultime si pone il problema della standardizzazione che quanto più è spinta, tanto più influisce positivamente sul mantenimento stesso, sia per la semplicità dell'ope-

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 18

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Seduta del 10 novembre 1982

2/4 VIL

razione, sia per la qualificazione del personale e della gestione delle scorte che avviene su base statistica. L'organizzazione del mantenimento in ambito militare è costituita dall'insieme delle singole organizzazioni di Forza armata e da quella dell'area interforze che fa capo a diverse direzioni generali tecniche. Come fattore comune delle tre Forze armate vi è la suddivisione in livelli tecnici che individuano la competenze in materia di interventi di mantenimento.

Nel primo specchio, che è stato precedentemente distribuito agli onorevoli senatori, sono stati riportati i livelli tecnici che sono normalmente 4, tranne che per la componente elicotteri della Marina, che ne ha tre.

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 19

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Seduta del 10 novembre 1982

2/5 VIL

FALLUCCHI. Signor Presidente, chiedo scusa, ma a noi non interessa la manutenzione perchè oggetto specifico del dibattito è la dismissione. Considerato che il tempo stringe, è inutile perderne altro su argomenti relativi alla manutenzione.

Prego quindi il generale Amato di parlarci della dismissione.

PRESIDENTE. Il generale Amato aveva precisato, all'inizio del suo intervento, che si trattava di una premessa. Penso però che si adeguerà alla richiesta del senatore Fallucchi.

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 20

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Seduta del 10 novembre 1982

2/6 VIL

AMATO. Avevo fatto questa premessa per chiarire alla Commissione chi effettivamente opera le dismissioni. Se vogliamo passare senz'altro della dismissione dei materiali non ho nessuna difficoltà a farlo.

Per quanto riguarda i materiali in dotazione alle Forze armate, questi possono essere dichiarati fuori uso nei seguenti 2 casi: per vetustà o usura e per cause tecniche.

Per quanto riguarda i materiali fuori uso per vetustà o usura, l'agente che ha in consegna i materiali stessi formula normalmente richiesta di dichiarazione fuori uso. Tale richiesta, convalidata dall'autorità da cui l'agente dipende, viene trasmessa ad apposita Commissione tecnica di accertamento la quale ha, tra gli altri, il compito di verificare la riparabilità dei materiali, nonché di indicare la specie e la quantità dei materiali ~~stessi~~ che, presumibilmente, possono ricavarsi dalla demolizione o dal disfacimento di quelli dichiarati fuori uso. Il materiale dichiarato fuori uso è di regola sottoposto a demolizione o disfacimento, salvo che non sia diversamente disposto dal competente organo centrale. In particolare, le direzioni generali competenti in materia, con norme a carattere permanente o emanate di volta in volta, stabiliscono quale materiale dichiarato fuori uso deve essere sottoposto a demolizione o disfacimento e quale inve-

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 21

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Seduta del 10 novembre 19 82

2/7 VIL

ce destinato alla alienazione dello stato in cui si trova. La dichiarazione fuori uso del materiale ed i verbali di disfacciamento o demolizione valgono per lo scarico del materiale dichiarato fuori uso e per il carico del materiale recuperato.

Prima di questo argomento avrei voluto parlare della gestione dei materiali per poter far comprendere quali sono gli agenti che si interessano di questo materiale, quali sono i consegnatari per debito di vigilanza, quelli per debito di ^{custodia} ~~segnala~~, quali sono le responsabilità che hanno, cosa debbono fare. E' chiaro che forse ciò avrebbe richiesto troppo tempo. Tratterò di questo problema, comunque, se dovesse emergere nel seguito del dibattito.

L'altro tipo di materiale fuori uso è quello "fuori uso per cause tecniche", ossia materiale che è messo fuori uso per obsolescenza tecnica o perchè da radiare dalla linea. Spetta di regola all'ente che ha in gestione il materiale formulare proposte di dismissione o radiazione per i complessi, le parti o i singoli oggetti che, pure efficienti, non trovano e non possono trovare utile impiego o sono ritenuti superati per motivi tecnici.

La proposta è inoltrata al competente organo centrale con il parere di una Commissione tecnica all'uopo nominata o di apposito organo tecnico quando previsto. La dismissione o radiazione

~~zione~~

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 22

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Seduta del 10 novembre 1982

2/8 VIL

zione dei materiali può anche essere disposta direttamente dall'organo centrale competente. Questo stabilisce la destinazione dei materiali dismessi o radiati che può essere una delle seguenti: impiego per finalità diverse da quelle di origine; trasformazione; vendita nello stato in cui si trovano o previa demolizione o disfacimento; distruzione.

La demolizione, il disfacimento, la distruzione dei materiali costituiscono oggetto di apposito verbale ove è indicato anche il valore commerciale dei materiali ricavati. La vendita dei materiali fuori uso è fatta nel rispetto delle norme vigenti, ossia del regolamento per l'amministrazione del patrimonio per la contabilità generale dello Stato e le disposizioni di massima per ~~l'alienazione~~ l'alienazione di tali materiali che sono emanate dalle direzioni generali competenti di concerto con gli ispettorati logistici di forza armata.

Per tutto ciò che riguarda i materiali comunque esistono il decreto del Presidente della Repubblica n. 1076 del 1977 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1976. Il primo ~~riguarda~~ ^{regolamenta} il regolamento per l'amministrazione della contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con relative istruzioni che per la parte relativa ai materiali sono riportate nel libro VII (gestione dei ma-

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 23

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Seduta del 10 novembre 1982

2/9 VII

teriali". Questa documentazione è stata comunque a suo tempo inviata alla Commissione parlamentare. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 è il regolamento per gli stabilimenti arsenali militari a carattere industriale che prevede la dismissione di determinati materiali.

L'argomento che ritengo interessi fundamentalmente la Commissione è quello della dismissione dei mezzi bellici, ossia il modo in cui sono utilizzati questi mezzi prima della loro dismissione. I regolamenti prevedono che i mezzi bellici siano demilitarizzati. Esistono anche delle circolari delle direzioni generali interessate; per le armi vi sono quelle emanate dalla direzione generale degli armamenti terrestri che fissano le norme tecniche unificate per la demilitarizzazione delle armi da sparo, portatili, artiglierie, destinate ad uso particolare. Queste norme fissano, materiale per materiale, le operazioni che devono essere fatte dagli enti che procedono alla demilitarizzazione delle armi. Per esempio per le rivoltelle, pistole automatiche, pistole mitragliatrici, moschetti, carabine, fucili a ripetizione ordinaria, semiautomatici, automatici, fucili mitragliatori, mitragliatrici, compreso il cannone da 20 millimetri modello 35 Breda o analoghi, esistono delle norme, che non leggo per questioni di tempo, già inviate alla Commissione con una scheda in cui erano riportati i dati che grosso modo ho letto.

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 26

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Seduta del 40 novembre 1982

2/10 VIL

Voglio aggiungere qualche altro dato che non ~~espr~~ figura in questa scheda e che è giusto venga a conoscenza della Commissione.

Quando è stabilito il fuori uso dei materiali per un importo non superiore ai 5 milioni, la firma compete al comandante della legione o al comandante dell'arma dei carabinieri; se l'importo supera i 5 milioni la firma spetta per regolamento al Ministro. Il signor Ministro, recentemente, con decreto del 26 agosto 1982 ha delegato i direttori generali tecnici a stabilire il fuori uso di materiale quando l'importo non sia superiore ai 50 milioni.

CACCIA. Signor generale vorrei sapere chi stabilisce il valore del mezzo dichiarato vetusto.

AMATO. E' una Commissione tecnica che viene nominata dal direttore dell'ente che ha in carico il materiale.

CACCIA. All'M47 per esempio, che valore è stato assegnato?

REPOLE. Ne parleremo in seguito.

CACCIA. Vorrei che se ne parlasse ora perchè occorre capire i principi informativi dell'apposita procedura.

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 95

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Seduta del 10 novembre 19 82

2/11 VIL

REPOLE. Lei ha scelto un esempio non pertinente perchè l'M47
non ci compete.

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 26

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

3/1 - BID

Seduta del 10/11/..... 1982*Rejole*

segu ~~REPOLE~~ *REPOLE*. Non le posso fornire la valutazione esatta in quanto non è di nostra competenza.

CACCIA. Sì, ma volevo solamente capire. Parliamo, ad esempio, di un autocarro "d'annata".

REPOLE. Un autocarro "d'annata", di cui sono ancora in esercizio degli esemplari, si può rendere inefficiente attraverso varie fasi: innanzitutto vi è una prima Commissione che stabilisce se esso sia di conveniente riparazione oppure no; se il responso è favorevole all'ipotesi della riparazione si adotta questa via, altrimenti si aliena; in tal caso si forma un'altra Commissione che stabilisce il prezzo base del singolo autocarro che poi viene messo all'asta, dove viene regolarmente aggiudicato. Spero di essere stato esauriente nella mia esposizione.

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 27

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Seduta del 10/11/ 19 82

3/2 - BID

PRESIDENTE. Vorrei invitare il generale Amato a proseguire nella sua esposizione.

AMATO. Proseguendo, vorrei riferirmi ai dati che abbiamo oggi messo a disposizione dei commissari e che riguardano tutto ciò che è stato dismesso per cause tecniche negli ultimi cinque anni dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica.

Nello specchio riservato all'Esercito si può vedere, tanto per fare degli esempi, che nel 1977 sono state messe fuori servizio per cause tecniche delle spolette (esattamente 114.000), delle bocche da fuoco da 37/54 per autoblindo Greihound, delle munizioni da 90/50 AP-APC, e così via. Non starò comunque a ripetervi questi dati, tutti puntualmente riportati negli specchi che indicano tutto quello che è stato dismesso per cause tecniche dalle varie forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica).

Per quanto riguarda i carri armati M47 adesso potrà parlare il generale Repole, dopo di che saremo disponibili per qualunque domanda si volesse fare.

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 28

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

3/3 - BID

Seduta del 10/11/..... 19 82

REPOLE. Sarò molto breve, vista la scarsità di tempo a nostra disposizione. Dirò subito che l'Esercito italiano ha avuto in dotazione 2.112 carri armati M47.

CICCIOMESSERE. I dati che lei sta citando sono contenuti in una relazione scritta?

REPOLE. No, non ho una relazione scritta. Comunque, tali carri li abbiamo avuti in due momenti: una prima volta ne abbiamo avuti 1.112 in modo completamente gratuito; la seconda volta ne abbiamo avuti 1.000 e abbiamo pagato per ciascuno di essi, in forma forfettaria, 7 milioni, cifra risultata come importo della messa in efficienza del mezzo avvenuta in non so quale paese dell'Oriente.

Questi 2.112 carri M47 sono tutti in uso alla forza armata italiana. In base agli impegni sottoscritti a suo tempo noi dobbiamo restituire agli Stati Uniti i carri armati nello stato in cui si trovano al momento della dismissione, cioè anche in condizioni di non efficienza. Quale è la situazione attuale? Abbiamo ancora in distribuzione, presso i reparti di minore impegno operativo, 591 carri armati M47; ne rimangono quindi 1.521 così suddivisi: 187 in riserva per i reparti di minore impegno operativo; 149 inefficienti e da mettere a disposizione degli Stati Uniti; 587 già messi a disposizione degli USA (che dovrebbero quindi ritirarli quando credono); 598 già ritirati dagli Stati Uniti. Si ottiene così

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 29

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

3/4 - BID

Seduta del 10/11/..... 19 82

il totale di 2.112. Che cosa poi abbiano fatto gli Stati Uniti dei 598 carri già ritirati io non lo so, o almeno non so niente di più di ciò che si può leggere sui giornali, e quindi di ciò che è alla portata di tutti.

A questo punto non ho altri dati da fornire o altre cose da dire in merito se non rispondere ad eventuali domande dei commissari.

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 30

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

3/5 - BID

Sedute del 10/11/ 1982

CICCIOMESSERE. Vorrei chiedere che la Commissione acquisisca dati più precisi, riferiti per esempio agli ultimi cinque anni o ad un periodo di tempo più limitato, su un numero vario di sistemi d'arma, in particolare per sapere di tutti questi materiali quali siano stati demoliti, quali alienati o altro.

Vorrei sapere poi, nell'ambito di queste informazioni che ci sono indispensabili (in quanto esistono esempi di alienazioni che, almeno personalmente, ancora non conosco bene) se le armi leggere, ad esempio i fucili, vengono necessariamente demolite, e quindi vendute come ferro vecchio, oppure se esiste la possibilità (e quindi se si sia mai verificato il caso) che armi leggere vengano vendute in condizioni di efficienza, perfettamente funzionanti anche se non più adeguate alle esigenze delle forze armate. Vorrei una risposta precisa a questa domanda, perchè, forse, potrebbe comportare successive richieste.

Quindi, la prima richiesta è quella di avere un quadro preciso relativo ad un periodo di tempo definito, che potrebbe essere di cinque anni, delle varie dismissioni con la precisazione però di quale sia stata la destinazione finale dei materiali (se siano stati demoliti, alienati o altro) nei vari casi di dismissione prima elencati; la seconda richiesta è quella relativa alle armi leggere.

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 31

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

3/6 - BID

Sedute del 10/11/1982

AMATO. Posso risponderle immediatamente, onorevole, per quanto riguarda le armi. Il quadro dei materiali dismessi che ho fornito riguarda però tutti i materiali importanti (ovviamente), perchè di materiali per le forze armate ce ne sono tanti, anche d'armamento, ma naturalmente si è fatto riferimento a materiali di una certa importanza e cioè aerei, navi, armi (sia le armi leggere che i cannoni e il munizionamento), e questi sono tutti citati negli specchi che ho fornito in precedenza: nel caso degli aerei ho qui a disposizione addirittura i numeri di matricola!

Per quanto riguarda le armi leggere, invece, vi posso dire che fino ad oggi si è sempre rottamato. Ho qui una pratica recente, del 1981, che si riferisce ad un caso in cui vi erano fucili che potevano anche essere venduti nello stato in cui si trovavano, e c'erano anche delle ditte produttrici di armi interessate all'acquisto. Tale possibilità venne posta all'attenzione del Ministro come proposta, anche perchè l'eventuale vendita avrebbe comportato un guadagno di circa 1 miliardo. Si preferì rottamare in quanto il Ministero dell'Interno (a cui era stato chiesto il parere) si era espresso sfavorevolmente. Tanto per fare un altro esempio ho qui un atto di approvazione di commesse di armi leggere e di parti di armi leggere che riguarda fucili Enfield per quantità grosse (1.717 del calibro 7.7, 5.045 di altro calibro, ecc.), in cui lo specchio che riporta i dati prevede sia l'indicazione del numero categorico, perchè tutto questo materiale è naturalmente catalogato, sia il prezzo d'inventario, che è unico, sia l'importo totale.

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 32

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

3/7 - BID

Seduta del 10/11/..... 1982

La Commissione di cui parlavo prima, e qui mi riallaccio alla risposta relativa alla domanda dell'onorevole Caccia, che viene nominata e che ha determinati compiti

CICCIOMESSERE. Tutto questo materiale è stato rottamato?

AMATO. Sì! Dicevo dunque che la Commissione indica anche le quantità precise, sia di rottame di acciaio, sia di legno, che da questo materiale si ricavano e, soprattutto, ne indica anche il valore monetario. E' questo il modo in cui si procede.

Quindi, onorevole Cicciomessere, per rispondere alla sua domanda, non sono mai state vendute fino ad oggi armi a ditte interessate, anche se il Regolamento lo consentirebbe.

CICCIOMESSERE. Non è mai avvenuto, per quanto è a sua conoscenza, che armi leggere o pesanti siano state vendute in condizioni di efficienza?

AMATO. No, non è mai accaduto!

ORIANA. Questa sua affermazione quale periodo di tempo riguarda?

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 33

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

3/8 - BID

Seduta del 10/11/..... 1982..

AMATO. Non si tratta di un periodo di tempo misurabile in anni! Posso dire che non è mai avvenuto perchè i vecchi Regolamenti non consentivano la vendita di armi integre. Solo il nuovo Regolamento, entrato in vigore nel 1977, consente anche la vendita di materiale integro, ma fino ad oggi, e ho citato un esempio pratico come esemplificazione, per vari motivi di carattere politico (anche giusti), si è sempre rottamato pur rinunciando ad introiti anche considerevoli. Infatti, se non ricordo male, nel caso citato rottamando si sarebbe avuto un guadagno di 100 milioni contro il miliardo che si sarebbe ottenuto vendendo il materiale nello stato in cui si trovava.

CICCIOMESSERE. Ma questi fucili, per esempio, vengono ridotti a rottami inservibili in assoluto?

AMATO. Le dico subito, onorevole Cicciomessere, che la circolare di cui avevo parlato prima dice quali sono le procedure minime che si debbono seguire; quando si parla per esempio della canna si dice che ^e deve avere tre fori, che deve essere forata a tanti gradi, ecc., in maniera da non poter essere ripristinato in nessun modo. Ma queste sono sempre le operazioni minime che debbono essere fatte. La Marina, che non aveva queste norme, addirittura il materiale lo rompeva - mi rivolgo a chi è pratico di Marina -, lo riduceva proprio a rottami, tagliandolo

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

34

3/9 - BID

Seduta del 10/11/..... 1982

ACCAME. Ci sono anche rottami che hanno ripreso a navigare!

AMATO. No, io sto parlando di armi.

ACCAME. C'è stata qualche bettolina che poi ha ripreso a navigare!

AMATO. No, onorevole Accame, io mi riferisco alle armi che credo fossero l'oggetto fondamentale della domanda. Per il resto del materiale è chiaro che il Regolamento consente di venderlo nello stato in cui si trova. D'altra parte, mi sembra che non sarebbe logico, avendosi un certo bene patrimoniale dello Stato e trattandosi di materiale che non dà nessuna preoccupazione (mentre le armi la danno), che questo non potesse essere venduto nello stato in cui si trova soprattutto se l'amministrazione ne ricavasse un guadagno maggiore rispetto a quello che otterrebbe rottamando.

ACCAME. C'è stato materiale rottamato e riciclato!

ORIANA. Lei si riferisce alle biciclette?

ACCAME. No, mi riferisco alle bettoline.

AMATO. Questi sono casi particolari. Spero comunque di essere riuscito a rispondere in toto all'onorevole ~~collega~~ Cicciomessere.

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 35

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Seduta del 10.11.1982

4.1 PAR.

FALLUCCHI. Signor Presidente, vorrei porre tre quesiti.

Il primo riguarda le procedure che derivano dall'applicazione dei nuovi decreti del Presidente della Repubblica, relativi agli stabilimenti militari e alla Direzione dell'amministrazione. Vorrei che gli organi della Difesa esprimessero le loro valutazioni circa l'idoneità di queste nuove procedure ad eliminare il più presto possibile le giacenze nei magazzini che comportano una custodia ~~una custodia~~ e quindi una spesa. Già ho ricordato quello che ho visto a Taranto, cioè magazzini pieni di armi e di vecchie scarpe, migliaia e migliaia di scarpe abbandonate. Sollecito questa valutazione in relazione alla finalità del lavoro della nostra Commissione, che deve tendere a snellire o a trovare nuove procedure perchè non si verificano ulteriori giacenze.

La seconda domanda si ricollega a quella posta dall'onorevole Cicciomessere. Vorrei conoscere la destinazione del materiale venduto: non è sufficiente dire che è rottamato. Il collega Accame ha raccontato di aver visto che alcuni materiali, venduti come rottami, venivano poi impiegati come, ad esempio, una bettolina che svolgeva

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 36

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Seduta del 10.11 82 4.2 PAR
19

servizio in un porto. Questo comporta una differenza di prezzo: infatti è chiaro, come diceva lo stesso generale Amato, che se io vendo un certo mezzo come rottame, ne ricavo un determinato prezzo; se, invece, lo vendo come oggetto funzionante lo stesso prezzo viene moltiplicato.

Quindi, hanno loro la possibilità di controllare la destinazione del materiale che viene rottamato? Hanno cioè la possibilità di seguire l'attività delle ditte, oppure tutto si esaurisce soltanto con la vendita e con l'acquisizione da parte della ditta.

La terza questione riguarda gli M-47, ma più che una domanda si tratta, probabilmente, di una mia valutazione. Mi pare di aver capito che, una volta che questi carri vengono restituiti agli Stati Uniti d'America, noi non abbiamo alcun potere di intervento in un momento successivo. Ciò pone, peraltro, perplessità per l'impiego di questi mezzi, i quali possono anche essere destinati ad altre nazioni. Ma questa è una valutazione di carattere politico sulla quale potremo soffermarci successivamente.

CICCIOMESSERE. Ma i mille carri non sono stati acquistati a sette milioni ciascuno?

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 37

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Seduta del 10.11.1982

4.3 PAR

REPORE. E' stato dato un contributo di sette milioni per rimettere in efficienza ciascun carro. Gli americani li avevano usati per la guerra in Giappone; lì stesso sono stati rimessi in efficienza, e noi abbiamo pagato quel prezzo.

CICCIOMESSERE. E per quelli che ora restituiamo che cosa succede?

REPORE. Noi adesso restituiamo tutti i 2.112 carri.

CICCIOMESSERE. Ma ne ripariamo alcuni, oppure no?

REPORE. No, li restituiamo così come si trovano al momento della dismissione.

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 38

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Seduta del 10/11 19 82

4/4 PAR

FALLUCCHI. Vorrei concludere, signor Presidente, ricordando che, indipendentemente dalla terza argomentazione, i quesiti fondamentali sono due: una valutazione sulle attuali procedure al fine di aiutare la nostra Commissione^e; quali sono le possibilità di controllo sulla destinazione dei materiali dismessi.

PRESIDENTE. Mi sembra che i quesiti siano posti in modo molto chiaro.

BANDIERA. Signor Presidente, vorrei porre un quesito analogo sugli aerei. Infatti noi vediamo negli aeroporti file di aerei dismessi per i quali l'Amministrazione continua a spendere notevoli somme per la custodia.

PRESIDENTE. Si può considerare un'aggiunta al quesito posto da Fallucchi.

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 34

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Seduta del 10/11 19 82

4/5 PAR

REPORE. Signor Presidente, se consente vorrei completare la risposta alle domande poste dall'onorevole CiccioMessere.

Noi abbiamo riparato 187 carri, quelli che abbiamo definito "in riserva operativa nostra". Questi carri, rimessi in efficienza, saranno adoperati per essere sostituiti a quelli che di volta in volta si renderanno inefficienti, soprattutto nei reparti di non prevalente impegno operativo.

CICCIOMESSERE. In pratica, i 598 carri ritirati dagli Stati Uniti e i 587 messi a disposizione sono inefficienti!

REPORE. Li abbiamo lasciati così com'erano al momento della dismissione.

CICCIOMESSERE. Cioè, sono inefficienti!

REPORE. Dovremmo fare una disquisizione sul significato del termine "efficienza".

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 140

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AL USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Seduta del10/11/..... 1982...

4/6 PAR

CICCIOMESSERE. Considerando che questa audizione era stata richiesta in particolare dal collega Cerquetti ed interpretando - credo - una sua posizione, vorrei porre un'ulteriore domanda che evidentemente, più che la dismissione, riguarda ~~una~~ la valutazione tecnica. Il collega Cerquetti sostiene (e lo ha detto più volte in Commissione) che i carri M-47 sono ottimi, sono efficientissimi (non ho fatto il servizio militare e non ne capisco nulla) e che l'alienazione è avvenuta per altri interessi, connessi a quello di acquisire nuovi sistemi di arma, come il Leopard, eccetera. Credo che tale questione sia rilevante anche per il problema della dismissione.

Vorrei sapere appunto in base a quale valutazione questi carri - i 598 già ritirati, i 587, i 149, ~~eccetera~~ - siano stati dismessi. Perché non camminavano, perché non funzionavano o perché si ritenevano superati? E' una questione che credo possa riguardare tutto il resto del materiale, perché e evidentemente si tratta di una valutazione soggettiva, molto più complessa di quella che si fa quando il mezzo non cammina, è rotto. In questo caso infatti si calcola il costo di manutenzione o il costo di riparazione o di nuova acquisizione e ci si regola di conseguenza.

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 41

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Seduta del10/11/..... 1982..

4/7 PAR

PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai colleghi che, in relazione ad impegni urgenti, abbiamo ancora poco tempo a disposizione.

FALLUCCHI. Signor Presidente, vorrei suggerire che le risposte ai quesiti posti da me e da altri colleghi possano essere date anche per iscritto, data l'urgenza degli impegni che ci attendono. Ritengo inoltre che sia giusta l'osservazione espressa dal collega Roberto Cicciomessere in merito alla valutazione tecnica sulla dismissione specialmente dei carri armati, in quanto questi rappresentano una delle linee combattenti dello Esercito; a mio avviso, vi rientrano sia i motivi di carattere operativo che motivi legati alla vetustà.

CICCIOMESSERE. Solleciterei anche una relazione completa che rielabori i dati finora acquisiti.

PRESIDENTE. Allora, i Commissari possono porre adesso tutti i quesiti, i nostri interlocutori ne prenderanno nota dettagliatamente e in seguito ci invieranno le risposte; altrimenti non facciamo in tempo e siamo costretti a riconvocarli.

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 42

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Seduta del 10.11 19 82

4.8 PAR

AMATO. Siamo disponibili a qualunque soluzione.

ZANINI. Signor Presidente, siccome anch'io vorrei fare alcune domande ed il tempo è limitato, le invierò alla Presidenza così da inserirle tra quelle dei colleghi. Probabilmente anche il collega Cerquetti ne invierà altre. Se la risposta che ci sarà fornita sarà esauriente, non avremo necessità di ulteriori incontri.

AMATO. Signor Presidente, la prego, se possibile, di adottare questa prassi per tutti. In questo modo potremo disporre dettagliatamente di tutti i quesiti cui rispondere.

PRESIDENTE. Il commissario Fallucchi ha già espresso con molta chiarezza le sue perplessità; le domande di Cicciomessere sono altrettanto chiare. Inoltre, spero che il collega Zanini invii al più presto le sue.

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 43COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AL USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Seduta del10/11/..... 1982..

4/9 PAR

ORIANA. Ritengo molto giuste le domande poste da Cicciomessere, non solo oggi, per conoscere le valutazioni operative che hanno indotto ad eliminare i carri M-47. In relazione all'interrogazione da lui presentata, di cui ci ha fornito una copia, ritengo inoltre doveroso che noi, in quanto parlamentari, dobbiamo cercare di capire se le Forze armate abbiano o meno il coraggio di andare avanti, anche se su questo si potrebbero fare considerazioni collaterali. In particolare mi domando - e mi dispiace che il collega Accame sia andato via - come mai in altra occasione, adottando l'uso della vetroresina, si è cercato di progredire tecnologicamente, mentre ora si pensa di aver commesso un errore. Ma queste sono considerazioni che non riguardano i problemi che stiamo esaminando.

In sostanza vorrei dire che, anche in considerazione del limitato tempo che rimane a disposizione, la nostra deve essere un'opera essenzialmente di controllo, soprattutto come parlamentari e non come membri di questa Commissione. Condivido l'atteggiamento dell'onorevole Cicciomessere, il quale, dopo aver partecipato ad alcune discussioni, ha ~~pari~~ presentato una interpellanza al Parlamento.

In conclusione, le valutazioni operative che hanno spinto ad impiegare i carri M-47, ^e che poi hanno indotto ad eliminarli, le questioni concernenti i driver-scope, il periscopio notturno

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 44

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Seduta del 10/11/ 19 82.

4/10 PAR

nei carri armati, eccetera, non sono di competenza di questa Commissione. Noi dobbiamo solo controllare se ci siano stati imbrogli, errori o cose strane.

PRESIDENTE. La nostra è anche una Commissione di studio!

ORIANA. Sì, anche per determinare le procedure, ma non quelle secondo cui si sceglie una particolare arma o un particolare mezzo. Queste decisioni non devono essere prese dal Parlamento, ma da persone qualificate cui lo Stato ha attribuito tale facoltà. Lo Stato può sbagliare quando nelle caserme forma i sottufficiali, ma questa è una questione politica che non riguarda la nostra Commissione: a noi spetta stabilire le procedure per la destinazione dei rottami.

PRESIDENTE. Non vorrei che si sminuisse il valore dei quesiti posti dal senatore Fallucchi il quale si rivolge alla Difesa e chiede se le procedure siano ritenute sufficienti o perfezionabili. In sostanza si chiede una valutazione.

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 45

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Sedute del10/11/..... 19 82.

4/11 PAR

FALLUCCHI. In realtà, il collega Oriana parlava di un altro problema, ossia delle scelte operative nel campo della definizione degli armamenti, non delle procedure sulla dismissione.

PRESIDENTE. Avverto che inviteremo anche il collega Cerquetti a porre dei quesiti, visto che - come anche ricordato dal collega Cicciomessere - aveva tanto insistito perchè si facesse questa audizione.

MARGOTTO. Vorrei brevemente intervenire ai fini di un mio chiarimento personale. Credo sia molto importante il quesito posto dal collega Fallucchi in ordine alla funzionalità delle procedure adottate, ossia se queste siano o meno rispondenti alla esigenza obiettiva di evitare confusioni tra la validità tecnica della dismissione ed il fatto che gli armamenti siano in condizioni di non efficienza: In sostanza qual è la domanda precisa? Per quanto riguarda le armi in generale, si dice che c'è una Commissione che valuta se sia conveniente la riparazione, e dunque il recupero, o se invece occorra mandare questo materiale alla demolizione. Però si dice anche che esiste un nuovo regolamento (anche se non l'abbiamo mai usato) che permette la vendita di materiale ancora efficiente. Ora, mi pare che su questo ci dovrebbe essere un chiarimento: se esiste questo

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 46

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Seduta del 10.11 19 82

4.12 PAR

regolamento, perchè non ne facciamo uso e, se ne facciamo uso, quali sono le conseguenze? Se la Commissione decide che non è conveniente dal punto di vista tecnico la riparazione di un determinato strumento militare, perchè altri ritengono che invece lo sia?

~~La seconda domanda riguarda il carro M-47~~

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 47

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Seduta del 10/11 19 82

5/1

TOS

(Segue: MARGOTTO) La seconda domanda riguarda il carro M-47. Non sono chiare le ragioni delle dismissioni; forse c'è l'esigenza di chiarire ulteriormente che si può dismettere un mezzo militare anche per ragioni di superamento del modello, indipendentemente dall'inefficienza tecnica. Altrimenti non si capisce, per quanto riguarda l'M-47, per quale motivo si arrivi alla dismissione, quando si afferma, da parte dei colleghi che hanno approfondito il problema, che si tratta di mezzi efficienti.

Allora il superamento del modello implica un discorso molto serio: perchè, in momenti di difficoltà finanziaria non indifferente, dismettiamo tutta una struttura che ha una sua efficienza? Potrebbe anche essere giusto, ma vorrei ci fossero risposte abbastanza precise per capire i termini del problema.

PRESIDENTE. Se lei, Generale, ha qualcosa da dire subito parli pure.

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 118COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTISedute del 10/11 19 82

5/2 TOS

AMATO. Ho spiegato all'inizio che il fuori uso può essere stabilito per usura e vetustà, e questo rientra nella normalità. In questo caso la Commissione si riunisce, in contraddittorio con chi fa la proposta di fuori uso, per controllare se effettivamente quel materiale non è più servibile; dopo di che stende il verbale, considerando fuori uso questo materiale, che, al termine della procedura, viene assunto in carico dal consegnatario, come rottame.

Sono due momenti distinti e non coincidenti, uno dei quali è il fuori uso. Questo materiale dovrebbe essere conservato in magazzini distinti da altri; dopo di che si procede ad una gara normale a licitazione privata per rotami di ferro, o altro materiale a seconda delle disponibilità, in base ai listini presi alla Camera di commercio. Si invitano le ditte interessate al materiale rottamato e la gara può tenersi a prezzo palese o a scheda segreta, secondo le opportunità.

In seguito questo materiale viene venduto. Il versamento effettuato dalla ditta è devoluto in Tesoreria, perchè sono proventi che vanno al Tesoro e che perciò le Forze armate non vedono più: servono come quietanza di scarico nel registro dei consegnatari per debiti di custodia ed il Tesoro poi ne renderà conto alla Corte dei Conti.

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 118COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTISedute del 10/11 19 82

5/3 TOS

Perchè ho cominciato a parlare della manutenzione?

Per indicare i vari enti che compiono questo lavoro. Ho accennato rapidamente alla gestione del materiale, per poter spiegare la differenza tra il fuori uso per usura o vetustà e l'altro tipo di fuori uso che si ha non perchè il materiale non sia efficiente (potrebbe anche esserlo, compatibilmente con i venti o trenta anni che ha), ma per superamento del modello.

Ho portato questo esempio, fidando che spesso tra onorevoli e senatori ci sono ufficiali di aeronautica che ne sanno più di me. Ci sono aerei di quaranta anni che sono stati radiati, non perchè non funzionano, ma perchè non serve più il modello; ad esempio il T-33 è un reattore da addestramento biposto che serviva proprio per addestrare i piloti, mentre adesso è stato sostituito con un altro tipo di aereo. Sono aerei avuti dagli americani, che hanno magari quaranta anni.

La stessa situazione si ha per quanto riguarda gli M-47; ecco perchè torno sulla questione. Io rappresento il Segretario generale della difesa, a cui spetta la competenza circa la parte tecnico-amministrativa. Tutto ciò che mi si chiede sulla questione delle radiazioni, cioè dei fuori uso per cause teniche, riguarda decisioni degli Stati maggiori,

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 50

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Sedute del 10/11 19 82

5/4 TOS

sulla base dei loro programmi annuali. Dopo gli M-47 sono venuti gli M-60, poi i Leopard; è chiaro che il vecchio parco man mano va rinnovandosi e già la sostituzione è avvenuta o dovrà avvenire negli anni. E' tutta una programmazione che fanno gli Stati maggiori, anche per ciò che concerne gli aerei.

Quindi per tale questione suggerirei alla Commissione, per non farvi perdere tempo, se si tratta di questioni operative, di convocare i tre ispettori logistici delle tre Forze armate che possono portare tutti i dati.

Ho sentito parlare dei visori dall'onorevole Cerquetti. I motivi per cui sono stati comperati seicento visori risultano da una documentazione, perchè quando si va ai Comitati leggi speciali non viene approvato nulla se non si hanno tutti i dati. Infatti tutto deve seguire una determinata procedura e le esigenze operative nascono e vengono prese subito in considerazione. La mia non è reticenza; vorrei dire di più. Però, per quanto riguarda la parte operativa, ritengo sia opportuno non convocare il Segretario generale della difesa, o chi lo può indegnamente rappresentare, ma i tre ispettori logistici delle tre Forze armate o, al limite, i Capi di stato maggiore.

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 51

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Seduta del 10/11 19 82

5/5 TOS

PRESIDENTE. Ne terremo conto.

AMATO. Si voleva sapere come mai del materiale ancora efficiente venga dismesso. I motivi sono tecnici. E' chiaro che a monte delle decisioni di uno Stato maggiore, di cui ho dato degli specchi dei materiali radiati, c'è tutta una relazione fatta dagli ispettorati logistici che indicano i motivi per cui quei materiali devono essere radiati e lo stesso vale per le navi, le quali non vengono radiate finchè non ha firmato l'apposito decreto il Presidente della Repubblica.

In pratica questi materiali possono essere benissimo radiati per cause tecniche, pur essendo ancora efficienti. I carri M-47 camminano e sparano, però sono vetusti per armamento, corazza ed altre cose. Non so se ho risposto alla sua domanda.

Volevo precisare, per evitare di scrivere cose che si possono risolvere, a mio parere, in fretta, che il regolamento effettivamente è perfetto; però posso dire quali sono le difficoltà. Ciò che ha detto il senatore Fallucchi è esat-tissimo, ossia ci sono difficoltà del personale per poter

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 52

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Sedute del 10/11 19 82

5/6

TOS

seguire tutte le procedure richieste, che sono più regolari, fatte bene, perchè si tratta di un regolamento eccezionalmente valido, in quanto prevede tutti i casi: dunque è perfetto. Però, per fare tutte queste cose, ci vogliono dei tempi, poiché per esempio, per quanto riguarda la Marina, posso rispondere al senatore dicendo che essa non poteva adoperare, fino all'anno scorso, questo regolamento, perchè non aveva le direzioni di amministrazione.

Infatti c'è un decreto presidenziale che rimanda all'istituzione di direzioni di amministrazione per la Marina e l'Aeronautica per l'utilizzazione dei decreti del Presidente della Repubblica nn.1076 e 1077 per gli arsenali. Quindi adesso, con questo regolamento, gli arsenali avranno più facilità a dismettere questi materiali, cioè a stabilire i fuori uso.

Invece il problema esiste per il munizionamento, perchè è chiaro che quest'ultimo comporta uno scaricamento, cioè abbiamo degli enti (tipo Baiano di Spoleto) che procedono anche a scaricare proiettili. Però con la quantità di proiettili esistenti non si può seguire questo ritmo, perchè rottamiamo i bossoli ed il rame, mentre recuperiamo l'esplosivo e le polveri di lancio, polveri cioè che si distruggono se non sono più attuali o vengono adoperate per altri

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 53

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Sedute del 10/11 19 82

5/7 TOS

caricamenti. Il fatto è che esiste il problema delle
pochissime ditte in condizioni di fare scaricamenti del
materiale di munizionamento di artiglieria.

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 54

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Seduta del 10 novembre 1982

6/1 VIL

segue AMATO. Ci sono pochissime ditte in condizione di ~~spendere~~ fare gli scaricamenti dei materiali del munizionamento di artiglieria. Da parte della segreteria della Difesa si sta studiando la possibilità, nell'ambito della ristrutturazione, di utilizzare stabilimenti che stanno esaurendo la loro attività per altri motivi, per questi scaricamenti. Questo è un problema effettivamente esistente; abbiamo infatti dei magazzini con molto munizionamento di cui non sappiamo cosa fare, d'altra parte, nel momento in cui affidiamo del munizionamento, ci si pongono anche problemi di controllo per quel che può succedere. Proprio recentemente sono accadute delle sciagure; non possiamo affidare questo materiale a ditte se non siamo, non dico completamente sicuri, ma perchè non lo saremo mai, ma per lo meno abbastanza certi.

Non so se ho risposto esaurientemente alla sua domanda, senatore Margotto. Pongo questo quesito anche al senatore Fallucchi perchè ciò eviterebbe un sì o un no in risposta alle domande poste per iscritto.

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 55

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Seduta del 10 novembre 1982

6/2 VIL

FALLUCCHI. Signor Presidente sarò brevissimo dal momento che il tempo stringe. Vorrei innanzitutto assicurare il generale Amato che non siamo qui per mettere sotto inchiesta il segretario generale e le direzioni tecniche; mi sembra infatti che egli stia quasi facendo una difesa d'ufficio non richiesta. Il compito della Commissione è anche quello di rendersi conto di come procedono le cose.

Non ho detto che l'attuale regolamento di amministrazione degli arsenali militari non sia buono. Lei ha affermato però che esso è perfetto; personalmente nutro molti dubbi sulla sua perfezione anche perchè ~~mi~~ sono stato personalmente interessato proprio da quei due decreti del Presidente della Repubblica da lei citati. So che esiste soprattutto il problema dello sconfezionamento e scaricamento delle polveri delle munizioni, problema gravissimo in mancanza di ditte specializzate a ~~far~~ tal fine.

Vorremmo, proprio per questo, una valutazione - ma non basta dire se il regolamento è perfetto o meno - e anche che nella parte scritta fossero avanzate delle proposte come ad esempio quella di modificare degli articoli dei decreti cui lei si è riferito al fine di snellire o adottare altre procedure. E' questo ciò che vogliamo: non mettiamo sotto inchiesta nessuno.

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 56

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Sedute del 10 novembre 19 82

6/3 VII

La nostra è - come ha giustamente sottolineato il Presidente - anche Commissione di studio dalla quale deve emergere un risultato che non sia solo distruttivo ma propositivo.

In merito a quanto ha detto il senatore Margotto nella seconda parte della discussione, riallacciandosi in un certo senso agli interventi dell'onorevole Ciccio Messere, credo che l'argomento da lui affrontato non sia di competenza di questa Commissione bicamerale, perchè è chiaro che il ricambio dei mezzi può e deve avvenire non tanto in funzione della loro vetustà ed efficienza, quanto delle loro capacità operative. Un M47 può essere efficiente, camminare ed anche sparare ma è chiaro che il rapporto tra esso e un T47 o un T45 della contrapposta minaccia è paragonabile a quello tra una persona munita di pistola ed un'altra fornita di un fucile da elevata precisione. Così pure, se dovessi fare una corsa a Le Mans, certamente non vi andrei con una 500 ma con una macchina adeguata alle corse automobilistiche. Ma, ripeto, si tratta di problemi che non attengono, quando entriamo nel campo della valutazione sulle scelte operative degli stati maggiori, a questa Commissione, ma competono semmai alle Commissioni difesa della Camera e del Senato. Faccio questa precisazione a salvaguardia delle rispettive competenze, ferme restando comunque le attribuzioni e le responsabilità delle singole Commissioni di intervenire nel campo delle

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 57

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Seduta del 10 novembre 1982

6/4 VII

~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~ scelte operative fatte dagli stati maggiori.

In questa sede dobbiamo limitarci, come giustamente ha fatto presente il generale Amato, ai problemi di natura tecnico-amministrativa che competono al segretario generale della Difesa, altrimenti entriamo in un altro ambito che non compete tanto agli ispettorati logistici ma è piuttosto compito ed attribuzione dei capi di stato maggiore che abbiamo già sentito altre volte in questa stessa sede.

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 58

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Seduta del 10 novembre 1982

6/5 VIL

ORIANA. Vorrei tornare brevemente su un concetto che mi ha particolarmente colpito, in quanto lo considero fondamentale, nel discorso del senatore Fallucchi. Egli ha parlato infatti di snellimento delle procedure sorvolando su un altro aspetto ~~XXXXXXXX~~ a questo connesso. Se noi riteniamo che nelle Forze armate ci siano degli imbroglianti possiamo alzarci ed andare via perchè non c'è alcun modo di eliminarli, neanche elaborando norme severissime. Mi spiace che il senatore Accame sia già andato via perchè era con me sulla nave quando ho fatto un piccolo imbroglio: ho messo insieme una bicicletta nuova rubando dei pezzi nel mucchio dei rottami. In quel momento ero anch'io un disonesto.

Dobbiamo per lo meno ammettere allora che ~~mi~~ esista un apprezzabile senso di responsabilità e di onestà e chiedere norme più snelle. Il generale del Genio navale Chiodo, che ha fatto l'arsenale di La Spezia, aveva un botteghino in cui ogni mattina si recava l'impresario cui era stato commissionato un lavoro per annunciare di averlo terminato. Il generale allora mandava un ufficiale ad eseguire dei controlli, preparava la ricevuta e ordinava che l'impresario fosse pagato, cosa che puntualmente avveniva l'indomani. Ebbene, quando il generale Chiodo è morto i suoi funerali sono stati pagati dagli amici perchè non aveva un soldo. Se qualcuno avesse intenzione di rubare, con norme così permissive farebbe ciò che vuole.

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 54

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Seduta del 10 novembre 1982

6/6 VIL

Vi ricordo i processi per le commesse in Marina del 1905 in cui il Parlamento chiamò d'innanzi a sè i responsabili ed assolse tutti, ma fece la "grave e magnifica" invenzione: la ragioneria di marina una branca distaccata, ora scomparsa, per fortuna, grazie al nuovo Regolamento dell'Esercito. Questa ragioneria metteva solo i bastoni tra le ruote ma non evitava gli eventuali furti o imbrogli.

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 60

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Seduta del 10 novembre 19 82

6/7 VIL

MARGOTTO. Sono perfettamente d'accordo che questa Commissione non sia competente a dare giudizi sulle scelte operative. Ho posto però la domanda - dico ciò per tranquillizzare il senatore Fallucchi - per capire quali sono i vari livelli delle dismissioni. Ritengo inoltre che come Parlamento si possa in ogni caso valutare se una scelta sia giusta o sbagliata perchè i tecnici sono in una posizione diversa dagli stati maggiori. Credo quindi di non avere invaso un campo che esula dalla nostra competenza.

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 61

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Seduta del 10 novembre 1982.

6/8 VII

AMATO. Ritorno per un momento all'osservazione sul regolamento del senatore Fallucchi. Certo, io ho affermato che il regolamento è perfetto ma mi riferivo alla parte materiale. Ci sono effettivamente delle cose che non vanno ~~espraxpraxpraxpraxprax~~^{ma} l'amministrazione ha già lavorato per far fronte a tali inconvenienti. Mi riprometto di inviare la documentazione alla Commissione sia sul decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 sugli stabilimenti ed arsenali, per operare quello snellimento di ~~procedure~~^{norme} cui si riferivano i senatori Oriana e Fallucchi (e abbiamo già ultimato il lavoro anche con le organizzazioni sindacali, in quanto questa parte riguarda anche il personale), sia sul decreto del Presidente della Repubblica n. 1076 per gli acquisti in economia, esistendo dei limiti di spesa piuttosto modesti.

Dicendo che il regolamento è perfetto mi riferivo comunque alla parte relativa alla gestione materiale - che costituisce d'altronde oggetto dell'odierna discussione - e sempre in riferimento a quella parte riconfermo la mia valutazione. Ritengo infatti che si tratta di un regolamento fatto bene sia come legge, sia come stampati che come procedure.

FALLUCCHI. Credo che vada approfondito il discorso sulle procedure di dismissione.

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Cartella N. 62

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI
AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

Seduta del 10 novembre 1982

6/9 VII

PRESIDENTE. Ringrazio il generale Amato e il generale Repole e il loro collaboratore tenente colonnello ~~Mario~~ *Monte*.

Poichè non vi sono altre domande, dichiaro conclusa questa audizione.

I lavori terminano alle ore 16,45.

RELITTI DI NAVI VENDUTE DAL 1978 AL 1982

Rimorchiatore Portovecchio		£. 9.900.000
" Abbazia (affondato)		1.000.000
" Caprera		12.000.000
Nave Geniere		155.100.000
" Steropeo		155.500.000
" Etna		250.000.000
" Vesuvio		125.000.000
Dagramine Rovere		9.000.000
Nave Alabarda		60.500.000
Nave trasporto Rampino		9.300.000
Nave cisterna Voltorno		14.650.000
Nave Garibaldi		388.000.000
Nave Lanciere		56.370.000
Rimorchiatore Carbonara		4.500.000
MTP (Mototrasporto piccola)	9.748	
"	9.724	
"	9.702	
"	9.718	500.000
"	9.722	
"	9.701	
"	9.709	
"	9.712	
"	9.731	
Rimorchiatore Chioggia		6.130.000
" Titano(affondato)		385.000
MTM (Mototrasporto media)	9.910	
" "	9.906	900.000
" "	9.921	
Rimorchiatore Gorgona		3.000.000
Motocisterna Folgore		9.100.000
Rimorchiatore 87		750.000
	Totale 1 mld.	<u>371.593</u>

SOMMERGIBILI RADIATI E RESTITUITI AGLI U.S.A.

Smg Taffoi
Smg Morosini

NAVI RADIATE ANCORA DA VENDERE

Nave Bombarda
Smg Longobardo
Smg Cappellini

RELITTI DI NAVI RADIATE VENDUTE NELL'ANNO 1982.

M.T.C. 1008.....£.	6.000.000
M.T.C. 1102.....£.	5.600.000
Smg. TORRICELLI.....£.	163.500.000
Rim. LEVANZO.....£.	4.200.000
Nave FANTE e Bersaglio Ex Corvetta MINERVA affondata.....£.	18.400.000

T O T A L E...£. 197.700.000

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ARMI DA FUOCO E MUNIZIONAMENTO TERRESTRE

MESSI FUORI SERVIZIO PER CAUSE TECNICHE

ANNI 1977-1982

DATA	TIPO DEL MATERIALE	QUANTITA'	PROVVEDIMENTO
14.4.77	Spolette PDM 52 sfuse (a percussione per mortai da 60 e 81 m/m)	114.000	autor. alla alienazione
28.7.77	Bocche da fuoco da 37/54 per autoblindo Greihound complete di blocco di culatta otturatore e massa oscillante	120	autor. alla alienazione
29.7.77	Munizionamento da 90/50 AP-APC (contro-carro)	142.000 colpi	" " "
26.1.78	Colpi completi bomba illuminante da 60 m/m di non conveniente ripristino	15.898	" " "
24.7.78	Munizionamento da mortaio da 107 m/m	338.289 colpi	radiazione dal servizio
7.12.78	Cartocci proietto da 90/50 APC-M 82 (controcarro)	109.000	restituzione agli USA
6.6.80	Fucili Enfield cal.7,7 dal n.1-3-4 e Moschetti Automatici Beretta cal.9 Mod. 2-3-4	~ 40.000 ~ 200.000	radiazione dal servizio
23.10.80	Artiglierie già costituenti armamento delle opere: cannoni da 75/21 vari modelli, cannoni da 76/40 mod.B e Sf., cannoni da 76/52 per semoventi M18 e per carri M4 Sherman, cannoni 76/55 per carri M4 Sherman.	pochi esemplari	radiazione dal servizio
31.7.81	Bombe leggere HE da 120 per mortaio (dei lotti 1/66, 1/10/67 e successivi)	37.000	autor. alla alienazione
1.12.81	Mortaio 120/M-50 Bomba pesante da 120 m/m	136 12.073	radiazione dal servizio
22.9.82	Spoletta TSQ M 54 (a doppio effetto per calibri da 75 a 155 m/m).	14.000	radiazione dal servizio

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE VELIVOLI RADIATI
(ANNI 1979-1982)

<u>Anno 1979</u>		<u>Anno 1980</u>	
HU-16	5	T33	6
T 33	5	RT33	2
RT33	1	C.47	1
DC 6	1	AB47	2
AB47-42	4		
	16		11
<u>Anno 1981</u>		<u>Anno 1982</u>	
P.166	30	G 91-R	9
MB 326	5	C.47	2
C.47	1	MB 326	5
DC-6	2	AB 47-42	4
U10A	1	AB 47-5	11
T 33	5	AB 47-53	4
RT33	2	AB 204	7
AB 204	2	T 33	6
AB47-42	6	RT33	3
AB 47-5	4		
	58		51

LEG ENDA

HU-16	Bimotore pistoncini anfibio per soccorso
T.33	Reattore da addestramento biposto.
RT33	Reattore monoposto da ricognizione
DC-6	Quadrimotore pistoncini da trasporto
AB 47	Elicottero pistoncini
P.166	Bimotore Piaggio elica per scuola e trasporto.
MB-326	Monoreattore per addestramento
AB204	Elicottero turbina per scuola
G91R	Monoreattore FIAT armato da appoggio.
C. 47	bimotore pistoncini
U 10A	monomotore leggero elica

ALLEGATO 26
(cfr. Vol. I pag. 420)

- Appunto del Segretario generale della Difesa -
(dicembre 1982)

A) ONERI FISCALI CHE GRAVANO SUI CONTRATTI DI ACQUISTO IN ITALIA

1. Sui contratti di acquisto nazionali grava l'IVA.

L'IVA si applica nella misura dell'8% - 18% - 20% - 38% (in relazione al tipo dei materiali in acquisto; per i materiali di armamento di massima il 18%) sui contratti stipulati a partire dal 4 ottobre 1982 (data di entrata in vigore del Decreto Legge 4.10.1982, n. 697).

Per i contratti precedentemente stipulati l'IVA ammonta al 2% - 8% - 15% - 35% (in relazione al tipo dei materiali in acquisto; per i materiali di armamento di massima il 15%).

Tale imposta è a carico dell'Amministrazione della Difesa e viene versata dall'A.D. alle Ditte contraenti mano a mano che vengono ad essere effettuati i pagamenti relativi ai contratti.

Le Ditte contraenti versano a loro volta all'Amministrazione finanziaria l'IVA secondo le normali scadenze previste dalla normativa fiscale.

2. La Legge n. 790 del 27.12.1975 prevede, inoltre, che le Ditte contraenti versino entro cinque giorni dalla stipula dei contratti una cifra variabile per le seguenti spese:

- spese di registrazione;
- spese di bollo;
- spese di cancelleria;
- bollo di quietanza.

Tale cifra viene versata sul Capo XVI cap. 3573 delle entrate.

Quando il contratto viene chiuso (al termine della fornitura, effettuati i pagamenti, pagate le eventuali revisioni prezzi) l'Ente appaltante che gestisce il contratto provvede ad effettuare

il conteggio definitivo di tutte le voci di spese di cui sopra e restituisce alla Ditta le somme eventualmente percepite in più o chiede il rimborso di possibili maggiori spese sostenute dall'A.D.. Trattasi comunque di spese di piccola entità.

B) ONERI FISCALI CHE GRAVANO SUI CONTRATTI ESTERI

1. Sui contratti di acquisto all'estero di materiali militari grava l'IVA nel modo che segue:
 - a. in ragione dell'8% - 18% - 20% - 38% (in relazione al tipo dei materiali in acquisto; per i materiali di armamento di massima il 18%) sui contratti stipulati a partire dal 4 ottobre 1982 (data di entrata in vigore del Decreto Legge 4.10.1982, n.697);
 - b. in ragione del 2% - 8% - 15% - 35% (in relazione al tipo di materiali in acquisto; per i materiali di armamento di massima il 15%) per i contratti stipulati anteriormente a tale data;
 - c. in entrambi i casi l'imposta viene applicata sul valore in valuta del materiale, rapportato al cambio in Lit. vigente al momento della emissione della bolletta da parte della Circo-
scrizione Doganale competente.
2. In alcuni casi sul materiale gravano, altresì, oneri doganali vari (magazzinaggio, facchinaggio, ecc.) di lieve entità e comunque non definibili in percentuale.
3. Gli oneri di cui ai punti 1. e 2. sono, in ogni caso, a carico dell'Amministrazione Difesa.

4. Il pagamento di detti oneri non è contestuale all'arrivo della merce ma viene, di norma, effettuato successivamente, anche in esercizi finanziari susseguenti, in virtù del D.M. 6.1.1979 e dell'art.79 del T.U. Legge Doganale che consente alle Amministrazioni dello Stato il pagamento differito dell'IVA e degli altri eventuali oneri di dogana.

C) MATERIALI E PRESTAZIONI DI SERVIZI NON IMPONIBILI

Non sono imponibili le cessioni di navi, aerei, ceduti ed importati, e loro parti di ricambio nonché il prezzo dei beni e del corrispettivo dei servizi relativi alla costruzione, arredamento, allestimento, riparazione, trasformazione e modifica di essi (art.8 bis lettere b), d), e), art. 9.6, art.68 lettera a) del DPR 26.10.1962 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni).

ALLEGATO 27
(cfr. Vol. I pag. 420)

FOTOCOPIA N. 1 DI N° 1 FOTOCOPIE

1100 m²

MEMORANDUM DI INTESA

fra

i Ministri della Difesa

di

Belgio, Canada, Repubblica Federale Tedesca, Olanda
Italia e Regno Unito

sulla

fase concettuale (fase 1)

di un programma per lo sviluppo e la produzione
congiunta di un aereo da combattimento polivalente

Considerando che

i Ministri della Difesa dei seguenti Paesi:

Belgio, Canada, Repubblica Federale Tedesca, Italia, Olanda e Regno Unito,

cui si farà riferimento d'ora in poi come i "Paesi partecipanti",

- **hanno constatato l'urgente necessità che le loro FF.AA. siano dotate di un aereo da combattimento polivalente che sia operativo negli anni 1975-85**
- **hanno constatato che un Gruppo di Lavoro provvisorio, costituito da rappresentanti del Belgio, Canada, Repubblica Federale Tedesca, Italia ed Olanda, ha già elaborato e concordato gli Obiettivi Operativi per gli Equipaggiamenti (Operational Equipment Objectives)**
- **hanno constatato che alcuni dei Paesi partecipanti hanno già ordinato o terminato studi concettuali sulla base di questi o simili Obiettivi Operativi**
- **sono consapevoli della necessità di accrescere la competenza delle loro industrie e dei Governi nei campi tecnico e direttivo**
- **continuano a preparare un progetto di Memorandum Generale di Intesa sullo sviluppo e la produzione congiunti di un aereo da combattimento polivalente, che prevede quattro fasi (concezione, definizione, sviluppo e produzione)**
- **sono intenzionati a proseguire ulteriormente gli studi sugli Obiettivi Operativi per gli Equipaggiamenti, al fine di produrre entro la fine del 1968 un comune requisito operativo per gli equipaggiamenti che sia di assoluta fattibilità tecnica e finanziaria, affinché quei Paesi partecipanti, per i quali sia accettabile questo comune requisito operativo per gli equipaggiamenti, possano procedere ad uno studio di definizione di progetto, in vista di sviluppare e produrre in collaborazione un aereo che incontri questo requisito nelle loro Forze Armate**

Essi esprimono qui la loro comune intesa di condurre congiuntamente la fase concettuale in conformità alle seguenti regole e principi qui dappresso riportati:

Sezione I

Lancio della fase concettuale

La fase concettuale comune, che ha avuto inizio il 1° Luglio 1968, dovrebbe terminare entro il 31 Dicembre 1968.

Sezione II

Lavoro da eseguire durante la fase concettuale

La fase concettuale consisterà di:

1. la revisione e la valutazione degli studi nazionali esistenti
2. l'esecuzione di ulteriori studi parametrici, di fattibilità e concettuali da effettuarsi presso l'industria o presso Enti governativi
3. la valutazione di questi studi
4. la definizione di requisiti operativi concordati per gli equipaggiamenti (Operational Equipment Requirements) basati sui comuni Obiettivi Operativi già approvati, che sono annessi a questo Memorandum d'Intesa come Allegato A
5. la compilazione di un inventario delle possibilità industriali e governative di ciascun Paese partecipante
6. la determinazione degli obiettivi e delle priorità industriali dei Paesi partecipanti
7. la determinazione di stime preliminari sui costi e su una tabella cronologica preliminare delle scadenze per il programma

- 3 -

8. la determinazione dei compiti dell'industria e dei governi nella condotta del programma e la definizione di un piano direttivo per lo svolgimento di tutte le fasi del programma
9. la scelta di un concetto di sistema d'arma, che costituirà la base per la fase di definizione del programma
10. la redazione della dichiarazione del lavoro per il contratto industriale relativo alla fase di definizione
11. la preparazione di uno strumento che permetta di lanciare la fase di definizione entro gennaio 1969
12. il completamento della preparazione del Memorandum Generale di Intesa che esponga l'organizzazione e i principi del programma
13. altri lavori, quali potranno essere necessari per l'adempimento del programma

Sezione III

Organizzazione governativa

I Paesi partecipanti affideranno il lavoro definito nella Sezione II a un Comitato Direttivo (Steering Committee) che sarà costituito immediatamente. Questo Comitato consisterà di un delegato per ciascuno dei Paesi partecipanti interessati, che potrà essere coadiuvato da altro personale secondo l'opportunità. Le decisioni su questo Comitato saranno prese all'unanimità.

Questo Comitato affiderà lavoro particolareggiato, riguardo alle funzioni tecniche ed operative elencate nella Sezione II, al Gruppo di Lavoro Congiunto in accordo con i suoi compiti ("terms of reference"), che dovranno essere aggiornati dal Comitato.

Questo Gruppo di Lavoro Congiunto permanente sarà situato in locali messi a disposizione dalla Repubblica Federale Tedesca, la quale provvederà inoltre ai necessari servizi di segreteria e di amministrazione.

Il Comitato può affidare lavoro particolareggiato, in relazione agli altri compiti elencati nella Sezione II, a gruppi di lavoro ad hoc, che verranno costituiti per questi scopi.

I gruppi di lavoro ad hoc comprenderanno appropriati rappresentanti per ogni Paese, ed uno di essi agirà come Capo delegazione.

Il Comitato preparerà un rapporto interinale sulla fattibilità operativa di un requisito comune entro il 30 Settembre 1968, e riferirà sulla fattibilità tecnica ed economica entro il 30 Novembre 1968.

- 5 -

Il Comitato presenterà inoltre le sue proposte per l'organizzazione governativa e per quella industriale entro il 30 Settembre 1968, al fine di completare la preparazione del Memorandum Generale di Intesa (cui si fa riferimento nella Sezione II) entro il 30 Novembre 1968.

Il Comitato riferirà al Gruppo di "Policy" (Policy Group), il quale svolgerà una azione di controllo nei confronti del Comitato, e sarà composto di rappresentanti militari e di funzionari civili dei Paesi partecipanti, di livello sufficiente ad esercitare i pieni poteri per conto dei propri governi.

Nell'esecuzione del proprio lavoro, il Comitato Direttivo baserà le sue responsabilità per l'adempimento del programma sui seguenti principi, risultanti dalla riunione dei Capi di Stato Maggiore delle Forze Aeree, tenutasi a Roma il 17/18 Maggio 1968:

- accettazione delle caratteristiche di base dell'aereo da combattimento polivalente (Allegato A) e del 1975 come data di entrata in esercizio
- un'organizzazione direttiva governativa multinazionale e un'organizzazione industriale avente responsabilità chiaramente definita del sistema d'arma, che entrambe lavorino in stretta correlazione
- partecipazione al programma limitata a quei Paesi che intendano adottare l'aereo nelle loro Forze Armate
- ripartizione delle spese e del lavoro per le fasi di sviluppo e di produzione, in proporzione al numero degli aerei acquistati
- una volta che un Paese sia entrato in una determinata fase, esso sarà impegnato fino alla fine di quella fase
- ammissione di nuovi Paesi ai principi suesposti.

Sezione IV

Spese

Gli studi saranno pagati dal Governo che li promuove.

I Paesi partecipanti saranno ciascuno responsabile degli stipendi, indennità e spese di viaggio del loro personale presso il Comitato Direttivo e i gruppi di lavoro congiunti.

Le spese per i locali e i servizi necessari al Gruppo di Lavoro Congiunto permanente (costituito a norma della Sezione III) saranno sostenute dalla Repubblica Federale Tedesca, a meno che i Paesi partecipanti non convengano diversamente nel Memorandum Generale di Intesa cui si fa riferimento alla Sezione II o in altro modo.

Sezione V

Contratti

I contratti per il lavoro che dovrà essere eseguito dall'industria su parere del Comitato Direttivo saranno piazzati e finanziati dal Paese partecipante che promuove il lavoro stesso.

Sezione VI

Diritti sulla proprietà industriale

Le informazioni e il materiale fornito dai Paesi partecipanti è fornito soltanto per gli scopi compresi nella Sezione II e i Paesi partecipanti tratteranno tali informazioni e materiale come ricevuti confidenzialmente. I Paesi partecipanti garantiranno che queste informazioni e questo materiale non siano rive-

- 7 -

lati o trasmessi all'industria o a Paesi non partecipanti senza il preventivo permesso scritto del Paese fornitore e che non siano trattati in alcun modo suscettibile di recare pregiudizio ai diritti di qualsiasi proprietario.

Sezione VII

Sicurezza

I Paesi partecipanti faranno ogni passo necessario per assicurare il mantenimento della sicurezza durante il programma, ognuno essendo responsabile della sicurezza per il lavoro eseguito nel proprio territorio.

Le informazioni e il materiale "classificato" saranno protetti in conformità alle norme e ai regolamenti nazionali e NATO.

A meno che sia convenuto altrimenti, la trasmissione da un Paese all'altro di informazioni e di materiale "classificati" si effettuerà soltanto attraverso i canali governativi.

Ogni rilascio a Paesi non partecipanti di informazioni o materiali "classificati" sarà soggetto al preventivo consenso del Gruppo di Policy.

I provvedimenti di sicurezza dovrebbero essere concordati in dettaglio durante la fase I.

Sezione VIII

Firma ed entrata in vigore

Questo Memorandum di Intesa entrerà in vigore allorché verrà firmato per conto dei Ministri della Difesa di tre dei Paesi interessati. Se a quel momento un Paese non ha firmato, esso può partecipare alle intese riportate

./.

- 8 -

in questo Memoraddum di Intesa per un periodo di due mesi. Se al termine dei due mesi non ha firmato, esso può continuare a partecipare nei termini da concordarsi.

Stilato in sei copie originali e sottoscritto dai rappresentanti autorizzati dei Ministri della Difesa dei Paesi partecipanti, a BONN, il 17 Luglio 1968

Per il Ministro della Difesa
del Regno del Belgio

Per il Ministro della Difesa
del Canada

Per il Ministro della Difesa della
Repubblica Federale Tedesca

Per il Ministro della Difesa
della Repubblica d'Italia

(F.to Schiffers)

(F.to Mario Matarotta)

Per il Ministro della Difesa del
Regno dei Paesi Bassi

Per il Ministro della Difesa
del Regno Unito

(F.to De Zwaan)

(F.to William R. Cook)

NATO RISERVATISSIMOFOTOCOPIA N. 1 DI N° 1 FOTOCOPIE

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

Il presente documento è classificato "NATO 'RISERVATO" se mancante degli annessi "A" e "B".

MEMORANDUM GENERALE D'INTESA

FRA I

MINISTRI DELLA DIFESA

DELLA

REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA,
DELL'ITALIA, DEI PAESI BASSI,
E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRE
TAGNA ED IRLANDA DEL NORD

SU

LO SVILUPPO E LA PRODUZIONE CON
GIUNTA DI UN VELIVOLO DA COMBAT
TIMENTO POLIVALENTE DA ESSERE
IMPIEGATO NELLE FORZE ARMATE DEI
PAESI PARTECIPANTI.

MOU n. 2.
RIPRODOTTE N° 1 FOI
Roma, li 5-X-73

- 2 NATO RISERVATISSIMO

*

I Ministri della Difesa dei seguenti Paesi, la Repubblica Federale Tedesca, l'Italia, l'Olanda, e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, qui nel seguito denominati Paesi partecipanti:

- avendo constatato che le rispettive Forze Armate hanno urgente necessità di un velivolo da combattimento polivalente destinato ad essere impiegato nel periodo 1975 - 1985;
- avendo constatato che i rappresentanti dei Paesi partecipanti hanno elaborato ed approvato gli Obiettivi Operativi del Materiale (Operational Equipment Objectives OEOs) sulla base dei quali è stato iniziato uno studio sulla fattibilità con il fine di giungere a stabilire i requisiti operativi del Materiale (Operational Equipment Requirements OERs) per un velivolo dalla configurazione basica comune;
- essendo consapevoli della necessità di incrementare la competenza delle loro industrie e dei loro Governi nel settore tecnologico ed organizzativo;
- avendo constatato che il Memorandum d'Intesa riguardante la fase concettuale è stato già firmato, costituendo esso il primo passo verso la cooperazione in un programma congiunto di sviluppo e produzione di un velivolo da combattimento polivalente,

dichiarano qui di seguito la loro ferma intenzione di attuare, fase per fase, un programma congiunto di sviluppo e produzione basato sui Requisiti Operativi del Materiale sopra citato, e consistente delle seguenti fasi:

- | | |
|---------|--|
| Fase 1 | Concettuale (già in corso) |
| Fase 2 | Definizione |
| Fase 3a | Sviluppo (Parte I) che terminerà due anni e otto mesi dopo la data in cui entreranno in vigore gli accordi relativi alla fase 3a o alla data del primo volo, a seconda di quale evento si verifichi per primo. |
| Fase 3b | Sviluppo (Parte II) che terminerà dodici mesi dopo la fine della fase 3a o alla data della stipulazione del contratto di produzione principale, a seconda di quale evento si verifichi per primo. |

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

- 3 -

- Fase 3c Sviluppo (Parte III) che terminerà due anni dopo la fase 3b o alla consegna del primo velivolo di serie, a seconda di quale evento si verifichi per primo.
- Fase 4 Produzione

e di impiegare il velivolo nelle rispettive Forze Armate, e trascrivono la loro intesa che le disposizioni delle Sezioni seguenti saranno applicate al programma e formeranno la base di tutti i successivi accordi, intese e contratti.

Le fasi 3a, 3b, e 3c costituiscono fasi distinte. ✕

SEZIONE ITempi di realizzazione del Programma

I Paesi partecipanti faranno ogni sforzo per attuare il programma in modo tale da permettere la consegna del primo velivolo alle Forze Armate nel 1975, di massima sulla base della tabella dei tempi provvisoria indicata nell'Annesso A di questo Memorandum d'Intesa, e di abbreviare i tempi ogni qual volta sarà possibile.

SEZIONE IIImpegni e Recessione

- (1) (a) I Paesi partecipanti svilupperanno il programma e assumeranno impegni soltanto fase per fase; un Paese potrà recedere dal programma al termine di una fase senza obbligo di pagamento di compenso a nessun altro Paese partecipante.
- (b) Ciascuna fase sarà iniziata tempestivamente, in modo da permettere un regolare e continuo flusso di lavoro. Ogni fase sarà regolata da un accordo separato che definirà le condizioni alle quali ciascun Paese parteciperà al programma, compreso il rispettivo contributo finanziario.
- (2) I fabbisogni dei Paesi partecipanti sono attualmente stimati come indicato nell'Annesso B del Memorandum d'Intesa. Nell'accordo relativo alla fase 4 ogni Paese definirà il numero dei velivoli che acquisterà ed impiegherà nelle proprie Forze Armate; nel caso che

NATO RISERVATISSIMO

- 4 -

un Paese sia costretto a richiedere una modifica del numero di velivoli dichiarati in detto accordo, adattamenti o compensazioni saranno effettuati a condizioni da definire.

- (3) Condizioni, che non siano quelle stabilite in questa Sezione, alle quali un Paese partecipante potrà recedere dal programma durante una fase saranno stabilite negli accordi riguardanti la fase medesima.
- (4) Una condizione alla quale un Paese partecipante potrà recedere dal programma durante una fase o ridurre il numero dei suoi velivoli durante la fase 4 sarà quella di compensare gli altri Paesi partecipanti, se, considerati complessivamente, essi subiscono un incremento dei loro contributi al costo della fase in corso dovuto al recesso o alla riduzione del numero dei velivoli, purchè:
- (a) se come conseguenza della suesposta condizione un Paese partecipante è obbligato a pagare una compensazione, il suo ammontare sarà calcolato:
- (i) sulla base del costo finale della fase in corso, stimato alla data in cui è stata data comunicazione ufficiale della recessione, nel caso che il Paese recedà nel corso di una delle fasi, 2, 3a, 3b e 3c, oppure
- (ii) sulla base del costo finale unitario del velivolo ed altri conseguenti incrementi della quota di spesa sostenuta dai Paesi partecipanti, come stimati alla data in cui durante la fase 4, è stata data comunicazione ufficiale del recesso o della riduzione del numero dei velivoli.
- (b) La somma dovuta da un Paese che recede nel corso di una fase non includerà la spesa dovuta alla riprogrammazione o alla redistribuzione del lavoro relativo alla fase in corso, a meno che tale riprogrammazione o redistribuzione non sia concordata dai restanti Paesi partecipanti da una parte e dal Paese recedente dall'altra. Lo stesso principio sarà valido nel caso che un Paese riduca il suo numero di velivoli nel corso della fase 4.

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO**NATO RISERVATISSIMO**

- 5 -

- che
- (5) (a) Un Paese recede dal programma farà del suo meglio al fine di assistere i Paesi che continuano a partecipare al programma per arrecare il minor danno possibile e, in particolare, continuerà a fornire l'assistenza specificata nella Sezione VI di questo Memorandum, se ciò è richiesto dai Paesi che continuano a partecipare al programma.
- (b) Il Paese recedente farà del suo meglio affinché la sua industria assuma e continui quei lavori concernenti il programma se e come lo richiederanno i Paesi che continuano a partecipare al programma.
- (c) Il Paese recedente farà del suo meglio per far sì che la sua industria partecipante al programma offra licenze ed assistenza tecnica all'industria degli altri Paesi partecipanti per il raggiungimento degli scopi del programma a condizioni eque e ragionevoli.
- (d) Se i Paesi che rimangono nel programma chiedono all'industria del Paese recedente di eseguire lavori come previsto nel sottoparagrafo (5)(b) di cui sopra, il Paese recedente commetterà entro un ragionevole periodo di tempo lavori compensativi di valore equivalente a condizioni appropriate. Precedentemente a ciò i Paesi si consulteranno circa il metodo migliore in vista dello scopo di assegnare le commesse in un settore industriale simile.
- (6) Per quanto riguarda le fasi 3a, 3b e 3c i Paesi partecipanti specificheranno negli accordi relativi alle suindicate fasi un certo numero di punti intermedi per il controllo dell'andamento del programma. Se ad uno di questi punti intermedi di controllo appare evidente che:

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

- 6 -

- il costo della fase in corso supera il limite stabilito nell'accordo relativo alla fase stessa; oppure
- le prestazioni del velivolo sono inferiori al limite stabilito nell'accordo relativo alla fase stessa; oppure
- il ritardo sulla tabella dei tempi è superiore al limite stabilito nell'accordo relativo alla fase stessa;

i Paesi partecipanti si consulteranno immediatamente per stabilire se il programma debba essere continuato o modificato.

Comunque, se non può essere raggiunto un accordo, ciascun Paese potrà recedere senza pagare compensazioni.

- (7) Nell'accordo relativo alle fasi 3a, 3b e 3c ogni Paese specificherà il livello di decadimento accettabile della prestazione particolare che il Paese considera essenziale per la missione primaria del velivolo.

Se ad uno qualsiasi dei punti di controllo previsti durante una di queste fasi appare evidente che sarà difficile conseguire tale prestazione essenziale accettata in comune all'inizio della fase, tutti i Paesi faranno il possibile per assicurare che sia ottenuta la prestazione originaria anche se ciò richiede il ricorso di altre prestazioni.

- (8) Nel caso che questo sforzo dovesse fallire, il Paese la cui prestazione essenziale non è stata ottenuta potrà recedere dal programma durante la fase in corso senza pagare compensazioni.

./.

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO NATO RISERVATISSIMO

- 7 -

SEZIONE III

Ripartizione del costo e del lavoro

- (1)(a) Subordinatamente al par.5 di questa sezione, la ripartizione del lavoro e del costo per le fasi 2, 3a, 3b, 3c e 4, complessivamente considerate, fra i Paesi partecipanti a tutte codeste fasi, sarà proporzionata al numero di velivoli richiesti dai Paesi partecipanti, quale dichiarato da ciascun Paese partecipante nell'accordo specifico relativo alla fase 4.
- (b) Ai fini della presente sezione, ogni lavoro di sviluppo effettuato dopo la fine della fase 3c e prima della consegna del primo velivolo di serie, sarà considerato come effettuato durante la fase 3c.
- (c) La portata e lo scopo del lavoro cui si applicano le disposizioni di questa Sezione circa la divisione del lavoro e del costo saranno definiti negli accordi relativi a ciascuna fase prendendo in considerazione il velivolo, la sua attrezzatura per il supporto e per l'addestramento e l'aliquota iniziale di parti di ricambio. Tutti i lavori eseguiti durante una fase saranno finanziati in comune ad eccezione di lavori e/o articoli paesemente non di interesse comune. Al termine di ciascuna fase i Paesi partecipanti accerteranno quale ulteriore lavoro è sicuramente identificabile come non avente carattere di interesse comune. Tale lavoro, non di interesse comune, sarà finanziato unicamente dai Paesi che lo hanno richiesto e sarà immediatamente effettuata una compensazione finanziaria.
- (d) Al fine di conformarsi al principio enunciato nel sottoparagrafo (a), la divisione del lavoro e del costo sarà definitivamente regolata nel corso della fase 4 ed i particolari della ripartizione saranno definiti nell'accordo relativo a tale fase.

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

- 8 -

- (e) I Paesi che non partecipano alla fase 4 non avranno diritto ad alcuna compensazione di lavoro nè al rimborso di nessuna parte del costo delle fasi 2, 3a, 3b e 3c da essi sostenute.
- (2)(a) Il lavoro effettuato in un Paese partecipante sarà incluso nella quota di lavoro di tale Paese.
- (b) Il lavoro effettuato in un Paese non partecipante in base ad un sub-contratto concesso direttamente dal contraente primario non sarà incluso nella quota di nessun Paese partecipante.
- (c) Il lavoro effettuato in un Paese non partecipante in base ad un sub-contratto concesso direttamente da un sub-contraente principale di un Paese partecipante sarà incluso nella quota di lavoro del Paese partecipante del sub-contraente principale.
- (d) I principi su menzionati non si applicheranno ai sub-contratti di livello inferiore al secondo tranne che in casi speciali per i quali deciderà il Consiglio dei Direttori.
- (e) Il contraente primario è costituito da una società consortile istituita in base alla Sezione IV, paragrafi 2(a)(v) che avrà relazioni contrattuali dirette con l'Organizzazione Direttiva Internazionale.
- (f) Un sub-contraente principale è una persona o Ente che ha una relazione contrattuale diretta con il contraente primario (questa relazione contrattuale viene denominata primo livello di sub-contrattazione).

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO**NATO RISERVATISSIMO**

- 9 -

(3)(a) Subordinatamente a quanto stabilito nel paragrafo 1 (a) il lavoro ed il costo delle fasi 2, 3a, 3b e 3c sarà di norma diviso fra i Paesi partecipanti secondo i loro fabbisogni preventivati, espressi in numero di velivoli, come stabilito nell'accordo relativo a ciascuna fase.

Nell'approvare la distribuzione del lavoro il Comitato dei Direttori darà anche un certo peso ai criteri seguenti, elencati in ordine decrescente di importanza:

- (i) la necessità di realizzare la tempestiva, economica ed efficiente esecuzione del programma;
- (ii) le possibilità tecniche e finanziarie dei Paesi partecipanti;
- (iii) la desiderata di quei Paesi partecipanti che aspirano ad ottenere una adeguata quota di lavoro in ciascuno dei vari settori della loro industria aeronautica (cellula, motori, ed equipaggiamento);
- (iv) la necessità di incrementare la competenza delle industrie dei Paesi partecipanti, nel settore tecnico ed organizzativo;

./.

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO
NATO RISERVATISSIMO

- 10 -

- (3) (b) Un Paese partecipante può assumere una quota minore di lavoro durante le fasi 2, 3a, 3b, e/o 3c, se i Paesi concordano che ciò sia nel migliore interesse del programma; subordinatamente a quanto stabilito nel paragrafo (5) la sua quota del costo del lavoro della fase o delle fasi sarà proporzionale alla predetta minore quota di lavoro. Le quote di lavoro e di costo degli altri Paesi partecipanti nella fase o nelle fasi incrementeranno in modo tale che rimangano, per quanto è possibile, nelle stesse proporzioni esistenti precedentemente all'aumento.
- (4) Subordinatamente a quanto stabilito nel paragrafo (5), un Paese partecipante in qualsiasi fase sosterrà almeno il 5% del costo del lavoro finanziato in comune relativo a tale fase.
- (5) Ciascun Paese partecipante sosterrà il costo del lavoro di interesse comune seguito nel corso di qualsiasi fase in un Paese non partecipante in base ad un sub-contratto diretto concesso dal contraente primario, in proporzione al proprio fabbisogno di velivoli quale previsto nell'accordo specifico regolante la fase.
- (6) Se un Paese partecipante ^{o.c.c.} nel corso della fase 4 ^{ha il} acquista il diritto di ottenere un aggiustamento o un rimborso secondo il principio generale stabilito nel paragrafo (1) di questa Sezione per aver dichiarato, nell'accordo specifico relativo alla fase (4), un numero di velivoli inferiore al più alto tra quelli precedentemente indicati in uno qualsiasi degli accordi relativi alle fasi 2, 3a, 3b, e 3c, l'ammontare dell'aggiustamento o dello indennizzo dovuto per questa particolare circostanza sarà limitato al 3,5% dell'ammontare del costo complessivo finanziato in comune delle fasi 2, 3a, 3b, 3c. Aggiustamenti o rimborsi dovuti per altre ragioni non saranno soggetti a tale limitazione.

NATO RISERVATISSIMO

NATO. RISERVATISSIMO

- 11 -

SEZIONE IVDirezione Governativa

(1) Per assicurare un controllo centralizzato ed una adeguata supervisione del programma saranno istituiti i seguenti organi, come indicato nell'Annesso C:

(a) Un "Policy Group";

(b) Una Organizzazione Direttiva Internazionale

(2) La composizione e le funzioni degli organi elencati al paragrafo 1 saranno le seguenti:

(a) Il "Policy Group"

Il "Policy Group" sarà composto da un rappresentante dotato di pieni poteri di ogni Paese partecipante, che potrà essere coadiuvato da consiglieri. Esso fornirà le direttive di massima al Comitato dei Direttori circa le questioni essenziali e principali di "policy" incluso fra l'altro:

- (i) proposte concernenti emendamenti al presente Memorandum di intesa;
- (ii) designazione del Direttore Generale e del suo Vice ed approvazione dei contratti ad essi relativi;
- (iii) qualsiasi modifica delle attribuzioni del Direttore Generale;
- (iv) ulteriori accordi inclusi quelli relativi ad ogni fase del programma;
- (v) accordi per la costituzione del contraente primario che sarà una società a partecipazione internazionale, registrata secondo la legge tedesca con sede a Monaco avente piena responsabilità tecnica e finanziaria per il sistema d'arma

NATO. RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

- 12 -

formata da talune società o altre entità dell'industrie di ciascun Paese partecipante in consultazione fra di loro,

- (vi) l'organizzazione industriale,
- (vii) l'ammissione di nuovi Paesi partecipanti,
- (viii) le attribuzioni del Comitato dei Direttori che dovranno essere proposte da tale organo in conformità con il sottoparagrafo (2)(b)(i)(C) seguente,
- (ix) risoluzione di questioni che il Comitato dei Direttori non è in grado di risolvere.

(b) L'Organizzazione Direttiva Internazionale

L'Organizzazione Direttiva Internazionale consisterà di:

(i) Un Comitato dei Direttori

- (A) Il Comitato dei Direttori sarà composto da rappresentanti governativi di grado elevato militari, o civili. Ogni Paese partecipante nominerà un Membro permanente e uno o più Membri supplenti. Qualora un Paese lo ritenga opportuno potrà nominare un secondo Membro permanente.
- (B) Il Comitato dei Direttori eleggerà il proprio Presidente fra i suoi Membri. Il mandato avrà la durata di un anno e nessun Presidente potrà essere rieletto più di una volta.
- (C) Ogni Paese partecipante disporrà di un voto. Le decisioni saranno prese all'unanimità. Nel caso non fosse possibile raggiungere l'unanimità la questione sarà mandata al "Policy Group".

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO
NATO RISERVATISSIMO

- 13 -

- (D) Le riunioni saranno tenute dal Comitato dei Direttori ad intervalli tali da consentirgli di espletare i propri compiti efficientemente.
- (E) Il Comitato dei Direttori sarà competente per le questioni di cui al paragrafo (2)(a) di questa Sezione, e in tali questioni potrà agire solamente in accordo con il "Policy Group".
- (F) Nel quadro degli accordi relativi a ciascuna fase del programma esso sarà fra l'altro, anche l'organo competente per:
- (aa) le direttive concernenti la condotta e l'amministrazione del programma;
 - (bb) mantenere i requisiti operativi del materiale, accettati di comune accordo, e raccomandare ai rispettivi Capi di Stato Maggiore delle Forze Aeree l'approvazione di qualsiasi modifica importante dei requisiti operativi del materiale che possa di volta in volta essere desiderabile;
 - (cc) l'organizzazione e l'organico del personale dello Ufficio Gestione;
 - (dd) l'approvazione preventiva delle nomine alle cariche dell'Ufficio Gestione di livello NATO A5 o superiore ad eccezione della carica di Direttore Generale e del Vice Direttore Generale;
 - (ee) le decisioni riguardanti il bilancio ed altre importanti questioni finanziarie;

.7.

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO
NATO RISERVATISSIMO

- 14 -

- (ff) l'approvazione preventiva della distribuzione del lavoro secondo i principi enunciati nella Sezione III;
- (gg) la supervisione delle attività del Direttore Generale;
- (hh) l'approvazione preventiva della concessione dei sub-contratti fino ad un livello di subcontrattazione, e se necessario fino ad un ammontare specificato nell'accordo relativo a ciascuna fase, se il lavoro deve essere eseguito in un Paese non partecipante.
- (G) Il Comitato dei Direttori proporrà un dettagliato elenco delle attribuzioni allo scopo di adempiere le suddette responsabilità, e nel fare ciò terrà presente il modello di statuto per le Organizzazioni di Produzione NATO (No.AC/211-D/29) del 5 novembre 1965.
- (H) Il Presidente sarà assistito da una segreteria permanente; questa segreteria non avrà prerogative o funzioni direttive.
- (ii) Un Direttore Generale
Il Direttore Generale sarà il Capo dell'Ufficio Gestione menzionato nel sotto-paragrafo (2)(iii) più sotto. Egli avrà grado non inferiore a Generale di Divisione o equivalente. Dovrà avere riconosciute qualifiche accademiche e una notevole esperienza nello sviluppo e nella produzione di importanti e complessi materiali e una comprovata abilità nel dirigere programmi internazionali di sviluppo e produzione. Le attribuzioni del Direttore Generale sono definite nell'Annesso D.

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO
NATO RISERVATISSIMO

- 15 -

(iii) Un Ufficio Gestione

L'Ufficio Gestione sarà, sotto la direzione del Direttore Generale, l'organo direttivo per l'intero programma. La sua organizzazione sarà di massima quella stabilita nell'organigramma unito a questo Memorandum d'Intesa quale Annesso C.

SEZIONE V**Status dell'Organizzazione**

- (1) Sarà perseguito l'ottenimento, al più presto possibile, dello Status NATO per l'Organizzazione Direttiva Internazionale che assumerà la seguente denominazione;

NATO - MRCA Management Organisation.

- (2) Ottenuto lo Status NATO l'Ufficio Gestione assumerà la seguente denominazione:

NATO - MRCA Management Agency

SEZIONE VI**Servizi Governativi**

I Paesi partecipanti daranno al programma ogni possibile assistenza affinché la tabella dei tempi venga rispettata e i vari accordi resi operanti. In particolare essi:

- (1) forniranno gratuitamente, per attività che avranno luogo entro i loro confini, servizi in settori quali il controllo amministrativo, il controllo di qualità e l'ispezione:

./.

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO
NATO RISERVATISSIMO

- 16 -

- (2) accetteranno tali servizi forniti per loro conto da un altro Paese partecipante come se li avessero effettuati essi stessi;
- (3) permetteranno l'uso gratuito di attrezzature e di materiali di proprietà governativa dati in prestito all'industria;
- (4) ovunque possibile metteranno a disposizione attrezzature nazionali, quali terreni di prova, poligoni di tiro, attrezzature di laboratorio e di sperimentazione, per l'esecuzione del programma a condizioni e clausole finanziarie da concordare;
- (5) faranno del loro meglio per permettere all'Ufficio Gestione, al contraente primario ed ai suoi sub-contraenti di procurarsi materiali e servizi connessi con questo programma con le stesse clausole e condizioni che sarebbero applicate se i sopracitati materiali e servizi fossero destinati alle proprie Forze Armate; ogni eccezione dovrà essere approvata dal Comitato dei Direttori.

SEZIONE VIIRimborso

I Paesi partecipanti si asterranno dal richiedere il rimborso per spese non ricorrenti sostenute anteriormente all'inizio della fase di definizione per lavori di cui beneficia il programma.

SEZIONE VIIIDiritti di Proprietà Industriale

Le informazioni ed i materiali forniti dai Paesi partecipanti sono forniti soltanto ai fini di questo programma ed i Paesi partecipanti tratteranno tali informazioni e materiali come se forniti in via confidenziale. I Paesi partecipanti si assicureranno che tali informazioni e materiali non siano rivelati o trasmessi all'industria o a Paesi non partecipanti senza la preventiva autorizzazione scritta del Paese che fornisce tali informazioni e materiali e che non saranno usati in maniera tale che possa pregiudicare i diritti dei loro proprietari.

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

- 17 -

SEZIONE IXIncremento della Competenza Tecnologica

I Paesi partecipanti faranno del loro meglio, tenendo presente la necessità di incrementare la competenza delle loro industrie nel campo tecnico, per rendere possibile che ogni nuova tecnologia sviluppata od acquisita nel corso e ai fini di questo programma sia resa disponibile, a condizioni ragionevoli, a determinate industrie dei Paesi partecipanti.

SEZIONE XInvestimenti

Se un Paese partecipante, per ragioni nazionali, desidera creare beni immobili destinati ad essere usati in questo programma e questi o altri simili beni già esistono in un altro Paese partecipante, in questo caso il Paese che desidera creare i nuovi beni immobili lo dovrà fare a proprie spese.

SEZIONE XITasse e Dogane

(1) Nei limiti permessi dalle leggi e regolamenti esistenti i Paesi partecipanti assicureranno che, le tasse facilmente identificabili, i diritti doganali e simili oneri o restrizioni quantitative all'importazione ed alla esportazione non saranno imposti sulle operazioni relative all'attuazione di questo programma. Ogni Paese partecipante applicherà le sue leggi ed i suoi regolamenti riguardanti le tasse, le dogane e gli oneri nel modo più favorevole per l'efficiente svolgimento del lavoro e nell'interesse dei Paesi partecipanti.

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

- 18 -

- (2) I paesi partecipanti riesamineranno l'incidenza delle tasse, dogane ecc. imposte sul lavoro da intraprendere in ogni Paese e prenderanno nota di ogni rilevante discrepanza in questi oneri allo scopo di permettere la più equa divisione del costo reale e di evitare che un Paese sia sussidiato da un altro. I Paesi partecipanti si consulteranno allo scopo di concordare il metodo più idoneo al raggiungimento di questo obiettivo.

SEZIONE XIILogistica

I Paesi partecipanti prenderanno in considerazione, a tempo debito, la necessità di cooperare il più strettamente possibile in campo logistico, ad esempio servizi di rifornimento, controllo della configurazione, manutenzione, riparazione e approvvigionamento di parti di ricambio del velivolo e dell'attrezzatura a terra, e nell'addestramento.

SEZIONE XIIIVendite a Paesi non partecipanti

- (1) I Paesi partecipanti agiranno di comune accordo in tutte le questioni relative a:
- (a) vendite ad altri Paesi del velivolo e degli equipaggiamenti relativi, sviluppati in base a questo programma;
 - (b) il rilascio ad altri Paesi sia per informazione che per l'utilizzazione di dati tecnici prodotti nell'esecuzione del programma.
- (2) Con riferimento al paragrafo (1)(a) i Paesi partecipanti riesamineranno questo accordo cinque anni dopo la consegna ad uno dei Paesi partecipanti dell'ultimo velivolo prodotto nella fase 4 di questo Memorandum d'Intesa.

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

- 19 -

- (3) I provvedimenti per la ripartizione del lavoro industriale per vendite alla esportazione e dei relativi diritti saranno stabiliti in un accordo successivo.

SEZIONE XIVSicurezza

Saranno applicate le norme e i regolamenti di sicurezza NATO.

SEZIONE XVAmmissione di nuovi membri

- (1) Precedentemente all'entrata in vigore dell'accordo relativo alla fase 3a le domande di altri Paesi per associarsi al programma potranno essere prese in considerazione purchè (fra l'altro) essi:
- (a) accettino gli obiettivi operativi del materiale già approvati o i requisiti operativi del materiale a seconda di quali di essi risultino in vigore al momento dell'ammissione;
 - (b) paghino una aliquota del costo del programma sostenuto precedentemente alla data dell'ammissione quale potrà essere specificata dai Paesi partecipanti;
 - (c) accettino gli scopi e le clausole stabiliti in questo Memorandum d'Intesa e gli altri accordi in vigore alla data dell'ammissione.
- (2) Successivamente alla stipulazione dell'accordo relativo alla fase 3a tutte le domande saranno considerate come se fossero per vendite a Paesi non partecipanti.
- (3) Se l'ammissione di un Paese che non ha intenzione di acquistare e/o di usare il velivolo viene ritenuta utile da tutti i Paesi partecipanti ai fini del programma, i Paesi partecipanti potranno associarsi con il Paese a condizioni appropriate.

./.

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

- 20 -

SEZIONE XVILingua

- (1) La lingua inglese sarà la lingua ufficiale da usarsi, sia per iscritto che oralmente, nel corso dell'esecuzione del programma. I contratti, tuttavia, saranno stilati nella lingua del Paese la cui legge è ad essi applicabile.
- (2) Questo Memorandum d'Intesa è stilato nella lingua di tutti i Paesi partecipanti; in caso di divergenza fra le diverse stesure farà testo quella in lingua inglese.

SEZIONE XVIIFirma ed entrata in vigore

Questo Memorandum d'Intesa entrerà in vigore quando sarà firmato per conto dei Ministri della Difesa di tre dei Paesi interessati. Se a quella data un Paese non firma, potrà farlo successivamente non oltre il 1° luglio 1969. Nel frattempo potrà partecipare alle seguenti condizioni:

- (1) Sosterrà il costo del suo personale presso l'Ufficio Gestione.
- (2) Il pagamento di tutte le sue quote sarà sospeso.
- (3) Non verrà preso in considerazione per la divisione del lavoro a meno che questo non venga finanziato su base nazionale.

Se il Paese non firma questo Memorandum d'Intesa entro il 1° luglio 1969 la sua partecipazione al programma verrà a cessare.

./.

NATO RISERVATISSIMO


NATO RISERVATISSIMO
NATO RISERVATISSIMO

- 21 -

fatto in sedici copie originali e firmato dai rappresentanti autorizzati dei Ministri della Difesa dei Paesi partecipanti.

a Bonn il 14 Maggio 1969

Per il Ministro della Difesa
della Repubblica Federale Te-
desca.




Per il Ministro della Difesa
della Repubblica Italiana



Per il Ministro della Difesa
del Regno di Olanda


Per il Ministro della Difesa
del Regno Unito di Gran Bre-
tagna e dell'Irlanda del Nord

**NATO RISERVATISSIMO**

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ANNEX A to GHOU

NATO RISERVATISSIMO




IMO-MRCA PRELIMINARY MASTER PHASING CHART

NATO RISERVATISSIMO

Annesso B del MGI

I fabbisogni dei Paesi partecipanti sono attualmente stimati nella misura seguente:

Repubblica Federale Tedesca	600
Italia	200
Olanda	100
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	385




NATO RISERVATISSIMO

Annesso C al MGI

NATO RISERVATISSIMO

M R C A

ORGANIGRAMMA



NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMOAnnesso D del MGIElenco delle Attribuzionidel Direttore Generale

Il Direttore Generale sarà responsabile dell'effettiva direzione tutti gli aspetti del programma ivi inclusa l'organizzazione e l'amministrazione dell'Ufficio Gestione. In particolare avrà il seguente Status e responsabilità:

- a. Sarà responsabile verso il Comitato dei Direttori per l'organizzazione, la pianificazione e l'esecuzione di tutte le attività necessarie per il conseguimento degli obiettivi di tempo e costo e delle prestazioni fissate dal Comitato, ed attuerà ogni decisione di fondo del sopracitato Organo.
- b. Di norma egli dovrà prendere parte a tutte le riunioni del Comitato e dovrà presentare rapporti periodici sui risultati ottenuti circa i tempi, i costi e le prestazioni. In nessun caso egli avrà diritto di voto.
- c. Preparerà proposte di bilancio e rapporti finanziari per il Comitato dei Direttori.
- d. Preparerà il rapporto annuale circa le attività dell'anno precedente e una previsione ^{delle attività} dell'anno successivo.
- e. Con l'eccezione del Vice Direttore Generale sarà responsabile la selezione del personale da destinare all'Ufficio Gestione accordo con l'organico approvato dal Comitato, e dovrà sottoporre a tempo debito al Comitato dei Direttori, per l'approvazione, sue proposte per gli incarichi di livello A-5 o superiore.

./.

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

- 2 -

Annesso D del MGI

- f. Cercherà di ottenere, nella scelta degli elementi destinati ai gradi più elevati, una distribuzione del personale dei Paesi partecipanti proporzionale ai loro rispettivi contributi, purchè questi Paesi rendano disponibili elementi aventi le necessarie qualificazioni ed esperienza.
- g. Avrà l'autorità, in accordo con i regolamenti approvati, di licenziare gli elementi dell'Ufficio Gestione i cui servizi non siano più necessari o le cui prestazioni non siano soddisfacenti. Egli dovrà richiedere l'approvazione del Comitato dei Direttori nei casi in cui la nomina sia stata inizialmente approvata dal Consiglio.
- h. Eserciterà autorità contrattuale come a lui delegata.
- i. Farà raccomandazione al Comitato dei Direttori circa la data in cui la fase successiva del programma deve essere autorizzata per assicurare il conseguimento degli obiettivi del programma.
- l. Darà il proprio contributo alla preparazione ed alla negoziazione degli accordi internazionali per ogni fase del programma.


NATO RISERVATISSIMODichiarazione

Si è concordato che la Sezione II paragrafo 4 (b) del Memorandum Generale d'Intesa firmato a nome dei Ministri della Difesa della Repubblica Federale Tedesca, dell'Italia, e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord il 14 Maggio sarà sostituito dal seguente testo:

Se un Paese recede durante una fase, i rimanenti Paesi partecipanti da una parte ed il Paese recedente dalla altra si consulteranno circa la necessità di riprogrammare o ridistribuire il lavoro della fase in corso per il massimo beneficio del programma; spese addizionali inevitabili saranno risarcite in linea di principio dal Paese recedente.

Bonn, 14 Maggio 1969

Per il Ministro della Difesa
della Repubblica Federale Tedesca



Per il Ministro della Difesa
della Repubblica Italiana



Per il Ministro della Difesa
del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord

William H. Ross

NATO RISERVATISSIMO

La bozza di un Memorandum Generale di Intesa fra i Ministri della Difesa della Repubblica Federale Tedesca, l'Italia, l'Olanda, e il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord su lo sviluppo e la produzione congiunta di un velivolo da combattimento polivalente da essere impiegato nelle Forze dei Paesi partecipanti, contiene le seguenti clausole:

Sezione III

.....

- (4) Subordinatamente al paragrafo (5), un Paese partecipante in qualsiasi fase sosterrà almeno il 5% del costo del lavoro finanziato in comune relativo a tale fase.

I tre Paesi qui sotto firmatari concordano che in caso di definitiva non partecipazione dell'Olanda l'articolo di cui sopra dovrebbe essere modificato come segue:

- (4) Subordinatamente al paragrafo (5), un Paese partecipante in qualsiasi fase sosterrà almeno il 50% del suo contributo a tale fase in accordo con il suo numero di velivoli.


Questo minimo contributo, comunque, in ogni caso non sarà meno dell'8% del costo del lavoro finanziato in comune di tale fase.

Boon, 14 Maggio 1969

Per il Ministro della Difesa
della Repubblica Federale Te-
desca



Per il Ministro della Difesa
della Repubblica Italiana



Per il Ministro della Difesa
del Regno Unito di Gran Bre-
tagna ed Irlanda del Nord

William H. Cook

Dichiarazione

Avendo firmato

il Memorandum Generale di Intesa e il Memorandum di Intesa per la Fase 2 su lo sviluppo e la produzione congiunta di un velivolo da combattimento polivalente da essere impiegato nelle Forze dei Paesi partecipanti

il 14 Maggio 1969 in Bonn nella lingua Inglese e Tedesca i rappresentanti autorizzati dei Ministri della Difesa dei Paesi partecipanti firmeranno anche le versioni di entrambi i Memorandum di Intesa nella lingua Italiana e Olandese mediante lo scambio di queste copie non appena esse sono disponibili.

Bonn, 14 Maggio 1969

Per il Ministro della Difesa
della Repubblica Federale Te
desca




Per il Ministro della Difesa
del Regno di Olanda

Per il Ministro della Difesa
della Repubblica Italiana



Per il Ministro della Difesa
del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord



NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

- 2 -

I Ministri della Difesa dei seguenti Paesi:

Repubblica Federale tedesca, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito, in appresso denominati "Paesi partecipanti":

- avendo firmato il Memorandum d'intesa per la Fase concettuale datato 17 luglio 1968;
- avendo preso nota dei risultati della Fase concettuale (Fase 1);
- avendo accettata una congiunta configurazione di sistema d'arma, basata su comuni Requisiti Operativi del Materiale di accertare fattibilità tecnica e finanziaria;
- intendendo giungere ad una completa definizione del sistema d'arma velivolo da combattimento polivalente;

manifestano qui di seguito il loro comune intento di condurre congiuntamente la fase 2^a secondo le clausole seguenti, e le disposizioni pertinenti del Memorandum Generale di Intesa.

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

- 3 -

SEZIONE I[^]

Durata

La fase 2[^] si considera iniziata il 1^o maggio 1969, e la sua durata presunta è di 12 mesi.

SEZIONE II[^]

Numero di velivoli

I fabbisogni dei Paesi partecipanti sono attualmente stimati secondo quanto indicato nell'Annesso "A" di questo Memorandum.

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

- 4 -

SEZIONE IIIPortata e Scopo del lavoro

- (1) L'obiettivo della fase 2^a è quello di definire completamente il sistema d'arma del velivolo da combattimento polivalente, nelle sue diverse varianti, compresi i loro progetti di massima, allo scopo di giungere alla definizione tecnica del sistema d'arma necessaria per iniziare il suo sviluppo e di indicare il calendario ed il costo delle fasi di sviluppo e produzione. Per raggiungere tale obiettivo, i compiti principali, che sono spiegati nell'Annesso "B", includeranno :
- (a) Preparazione di una suddivisione analitica del programma di lavoro.
 - (b) Definizione particolareggiata delle esigenze di spesa e di tempo.
 - (c) Preparazione di un sistema integrato di pianificazione e controllo dei costi e dei tempi.
 - (d) Preparazione della specifica dell'intero sistema d'arma.
 - (e) Giustificazione del metodo di approccio tecnico dell'intero sistema.
 - (f) Valutazione delle compensazioni fra gli elementi tempo/costo/prestazioni.
 - (g) Ulteriore identificazione dei settori di rischio elevato.
 - (h) Definizione delle zone di interconnessioni tecniche e di tempo.
 - (i) Preparazione di piani particolareggiati per la fase di sviluppo.
 - (j) Preparazione di una tabella dei tempi preliminari della fase di produzione e di un piano dei costi relativi.
 - (k) Preparazione di proposte di suddivisione del lavoro, sia per la fase di sviluppo che per quella di produzione.
 - (l) Individuazione del fabbisogno di personale e delle esigenze di addestramento.
 - (m) Creazione di un sistema integrato di direzione della progettazione.
 - (n) Preparazione di un piano di appoggio logistico al sistema d'arma.
 - (o) Indagine delle prospettive di esportazione.
- (2) Il lavoro di definizione del motore, dell'avionica e, secondo le necessità, di altri equipaggiamenti e componenti sarà accelerato in modo da rendere possibile l'inizio del loro sviluppo durante il periodo di validità di questo Memorandum. Le condizioni secondo le quali tale lavoro di sviluppo sarà effettuato verranno definite in un supplemento a questo Memorandum.

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

- 5 -

SEZIONE IVAccordi contrattuali

- (1) I Paesi partecipanti autorizzeranno il Direttore Generale Capo dell'Ufficio Gestione a negoziare un contratto per loro conto con il Contraente Primario. L'oggetto di questo contratto sarà basato su una "descrizione del lavoro", approvata dai Paesi partecipanti, che specifichi particolareggiatamente i requisiti operativi del sistema d'arma; tale contratto comprenderà il lavoro indicato nella Sezione III e specificherà i rapporti ed i dati da sottoporre. Il contratto conterrà una clausola intesa a stabilire che gli impegni finanziari di ciascun Paese partecipante sono limitati secondo quanto previsto nella Sezione V - Paragrafo (1).
Ai fini di questa negoziazione il Direttore Generale otterrà dal Contraente Primario un' proposta di contratto che copra interamente i compiti e i requisiti riportati nella descrizione del lavoro.
- (2) Il contratto di cui al paragrafo (1) verrà approvato dai Paesi partecipanti e sarà stipulato, per loro conto dalla Repubblica Federale Tedesca con il Contraente Primario. Allorchè l'Organizzazione Direttiva Internazionale avrà ottenuto lo Status NATO essa assumerà ed eserciterà il potere contrattuale come stabilito nel suo statuto.
- (3) Qualsiasi contratto stipulato secondo la procedura descritta nei precedenti paragrafi (1) e (2) conterrà clausole che ne consentiranno il trasferimento della Repubblica Federale Tedesca all'Organizzazione Direttiva Internazionale non appena questa avrà ottenuto lo Status NATO.
- (4) Il Contraente Primario dovrà avere un'organizzazione appropriata ed una efficiente direzione e risorse tali da permettergli di adempiere efficacemente ai propri compiti di responsabilità globale tecnica e finanziaria per il sistema d'arma. Il Direttore Generale coordinerà tutte le azioni necessarie ad assicurare che il contratto sia eseguito con soddisfazione delle parti interessate.

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

- 6 -

- (5) Il lavoro sarà effettuato da sub-contrattenti approvati dall'Organizzazione Direttiva Internazionale.
- (6) Tutti i contratti primari da stipulare dopo l'ottenimento dello Status NATO verranno sottoposti all'approvazione del Comitato dei Direttori. Proposte di sub-contratti a qualsiasi livello, per un importo pari o superiore a DM 500.000, o nel caso di sub-contratti per lavoro da farsi in Paesi non partecipanti per un importo pari o superiore a DM 100.000, saranno sottoposte dal Direttore Generale all'approvazione preventiva del Comitato dei Direttori.
- (7) Per assicurare tempestivamente la prosecuzione del programma il Direttore Generale otterrà prima della fine della fase 2^a una proposta completa di contratto per la fase 3^a, che includa fra l'altro, la descrizione del lavoro, i costi e il calendario.

SEZIONE VCosto di lavoro

- (1) Subordinatamente alla Sezione XII, il costo del lavoro quale definito nella Sezione III, che è stimato in DM 120 Milioni, sarà sostenuto congiuntamente dai Paesi partecipanti, ciascun Paese contribuendo proporzionalmente fino al seguente ammontare:

Repubblica Fed. Tedesca	DM	56,031	Milioni	(46,69%)
Italia	"	18,677	"	(15,56%)
Paesi Bassi	"	9,339	"	(7,79%)
Regno Unito	"	35,953	"	(29,96%)

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

- 7 -

Le somme e le relative percentuali provvisorie di cui sopra sono calcolate sulla prevista distribuzione del lavoro. Esse possono, tuttavia, essere variate con un emendamento al presente accordo per tenere conto dell'effettiva distribuzione del lavoro, allorchè approvata dal Comitato dei Direttori.

Sbbene per motivi di pianificazione le somme di cui sopra siano espresse in marchi tedeschi, tutti i pagamenti saranno effettuati secondo quanto specificato nella Sezione VI.

- (2) Nonostante quanto stabilito nella Sezione III para(1) (c) del Memorandum Generale d'Intesa tutto il lavoro di definizione della fase 2^a sarà considerato come comune, e sarà congiuntamente finanziato secondo le porzioni summenzionate.
- (3) Le spese imputabili al programma includeranno il costo del lavoro di ricerca effettuato in Stabilimenti Governativi ed Enti similari nel territorio dei Paesi partecipanti, purchè effettuato esclusivamente per il programma, e con l'autorizzazione preventiva dell'Organizzazione Direttiva Internazionale.
- (4) In caso di variazione della parità monetaria di un qualsiasi Paese quale dichiarata al Fondo Monetario Internazionale, i Paesi partecipanti si consulteranno sui provvedimenti da adottare.

NATO RISERVATISSIMO**NATO RISERVATISSIMO**

- 8 -

SEZIONE VI**Pagamento ai contraenti**

Senza pregiudizio dell'importo con cui ciascun Paese partecipante deve contribuire secondo la Sezione V, paragrafo (1), i pagamenti ai contraenti avverranno come segue:

- (1) gli importi dovuti ai sub-contraenti diretti nei Paesi partecipanti saranno pagati nella loro moneta nazionale. Tali importi saranno fatturati dal contraente Primario all'Autorità contrattuale, giustificati dalle fatture dei sub-contraenti. Tali fatture dovranno essere certificate dalla competente agenzia Governativa del Paese partecipante in cui si trova il sub-contraente. Questa certificazione sarà indispensabile per il pagamento da effettuarsi dall'Autorità contrattuale.
- (2) Le spese sostenute direttamente dal Contraente Primario saranno pagate in marchi tedeschi, in base alle percentuali di spettanze di ciascun Paese partecipante, secondo quanto stabilito nella Sezione V, paragrafo (1). Il Contraente Primario fatturerà le proprie spese all'Autorità Contrattuale, la quale effettuerà il pagamento dopo la certificazione delle fatture.
- (3) Gli importi dovuti ai sub-contraenti diretti di Paesi non partecipanti saranno ripartiti secondo il numero dei livelli, stabilito nell'allegato A. L'Autorità Contrattuale effettuerà il pagamento dopo la certificazione delle fatture.
- (4) Al fine di effettuare i pagamenti menzionati in questa Sezione, ciascun Paese partecipante aprirà, a disposizione dell'Autorità Contrattuale, uno o più conti presso una o più banche di propria scelta. Al più presto possibile, ma non oltre 90 giorni dalla firma di questo Memorandum, il Paese che apre il conto od i conti accrediterà su di essi un totale del 20% del suo contributo a questa fase, nella valuta richiesta. Ulteriori somme verranno rese disponibili secondo un piano da formularsi per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

NATO RISERVATISSIMO**NATO RISERVATISSIMO**

- 9 -

SEZIONE VII**Finanziamento e verifica contabile dell'Organizzazione Direttiva Internazionale.**

- (1) Le spese di gestione dell'Organizzazione Direttiva Internazionale a partire dal 1° maggio 1969 verranno sostenute congiuntamente dai Paesi partecipanti in proporzione al numero dei velivoli come stabilito nell'annesso A. Antecedentemente all'ottenimento dello status NATO le spese per il personale addetto all'Organizzazione Direttiva Internazionale non saranno considerate parte delle spese di gestione.
- (2) Prima dell'ottenimento dello status NATO ciascun Paese partecipante pagherà il proprio contributo, in marchi tedeschi, all'Organizzazione Direttiva Internazionale su richiesta di pagamento in base al bilancio approvato dal Comitato dei Direttori.
- (3) Dopo l'ottenimento dello status NATO l'Organizzazione Direttiva Internazionale sarà finanziata secondo quanto previsto nel suo statuto.
- (4)(a) La responsabilità di esaminare le spese amministrative ed operative dell'Organizzazione Direttiva Internazionale, con particolare riguardo alla validità delle spese ed alle procedure seguite nell'assegnare ed amministrare i contratti, rimarrà alle rispettive Autorità NATO, secondo gli appropriati regolamenti NATO.
- (b) Per il periodo antecedente allo status NATO, la responsabilità precedentemente menzionata rimarrà al Consiglio dei Revisori della Repubblica Federale Tedesca (Bundesrechnungshof) per conto di tutti i Paesi partecipanti. L'Organizzazione Direttiva Internazionale metterà a disposizione del Bundesrechnungshof quanto necessario per l'adempimento di tale compito.
- (5) Modalità particolareggiate per la verifica dei prezzi dei contratti con l'industria verranno elaborate dall'Organizzazione Direttiva con i Paesi partecipanti ed approvate dal Comitato dei Direttori.

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

- 10 -

SEZIONE VIIIDiritti di proprietà industriale

- (1) Le informazioni ed il materiale prodotti in ambito nazionale prima dell'inizio della fase 2^a sono forniti so-lamente per gli scopi del programma, ed i Paesi partecipanti useranno tali informazioni e materiale come fornti in via confidenziale.
- (2) I Paesi partecipanti assicureranno che tali informazioni e materiale non saranno rivelati o trasmessi all'in-dustria o a Paesi non partecipanti senza il preventivo benessere del Paese che li ha forniti, e che non saranno usati in alcuna maniera che possa pregiudicare i diritti dei loro proprietari.
- (3) I Paesi partecipanti si assicureranno che i contratti passati dal Direttore Generale, nell'ambito del programma congiuntamente finanziato, stabiliscano per essi i diritti necessari a permettere lo svolgimento dell'intero programma secondo quanto previsto dal Memorandum Generale d'Intesa.
- (4) I Paesi partecipanti faranno del loro meglio per assiacurare che le loro industrie partecipanti al programma forniscano per scopi di difesa licenze ed assistenza te-cnica alle industrie degli altri Paesi partecipanti ad eque e ragionevoli condizioni.
- (5) I paesi partecipanti avranno diritto ad usare i risultati ottenuti durante la fase 2^a per scopi di difesa. In caso di recesso, questa clausola sarà operante solo se il Paese reedente avrà pagato per intero la propria quota del costo della fase.

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

- 11 -

SEZIONE IXProprietà

Qualsiasi proprietà Governativa acquisita nel corso di questa fase sarà attribuita a ciascuno dei Paesi partecipanti nella stessa proporzione con cui essi contribuiscono al costo della fase. La ripartizione della proprietà sarà variata in base agli aggiustamenti che avranno luogo nel corso della fase 4. La proprietà rimarrà in divisa fino a quando il Comitato Direttivo non deciderà altrimenti.

SEZIONE XDisposizioni Aggiuntive

In assenza di clausole specifiche in questo Memorandum d'Intesa, si applicheranno le clausole del Memorandum Generale d'Intesa.

SEZIONE XILingua

- (1) Questo Memorandum è stilato nella lingua di tutti i Paesi partecipanti.
- (2) In caso di divergenza fra le diverse stesure, farà testo quella in lingua inglese.

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO**NATO RISERVATISSIMO**

- 12 -

SEZIONE XII

- (1) Nel caso che il Memorandum Generale d'Intesa, a termine della relativa Sezione XVII, entri in vigore senza la firma dei Paesi Bassi, il presente Memorandum entrerà in vigore quando sarà stato firmato per conto dei Ministri della Difesa degli altri tre Paesi interessati.
- (2) In attesa delle decisioni dei Paesi Bassi, i contributi dei Paesi partecipanti, menzionati nella Sezione V (par.(1)) di questo Memorandum vengono così modificati :
- | | | | | |
|------------------|----|--------|---------|----------|
| R.F.T..... | DM | 60,760 | Milioni | (50,63%) |
| Italia..... | DM | 20,253 | " | (16,88%) |
| Regno Unito..... | DM | 38,987 | " | (32,49%) |
- (3) Durante questo periodo interinale, i Paesi Bassi potranno partecipare alle seguenti condizioni:
- (a) sosterranno le spese per il loro personale nell'Organizzazione Direttiva.
 - (b) sarà sospeso il pagamento di tutte le loro quote.
 - (c) non saranno presi in considerazione per la distribuzione del lavoro, a meno che questo non sia finanziato su base nazionale.
- (4) Nel caso che i Paesi Bassi decidano di partecipare al programma entro il 1° luglio 1969, i suddetti accordi saranno considerati aboliti e, per quanto possibile, sarà effettuata la riassegnazione del lavoro, allo scopo di giungere alla distribuzione del lavoro e dei contributi finanziari menzionati nella Sezione V par.(1).

NATO RISERVATISSIMO


NATO RISERVATISSIMO

- 13 -


Fatto in 16 copie originali e firmato da rappresentanti autorizzati dei Ministri della Difesa dei Paesi partecipanti in

Bonn il 14 maggio 1969

P. IL MINISTRO DELLA DIFESA
della Repubblica Federale
Tedesca




P. IL MINISTRO DELLA DIFESA
della Repubblica Italiana



P. IL MINISTRO DELLA DIFESA
dei Paesi Bassi

P. IL MINISTRO DELLA DIFESA
del Regno Unito di Gran
Bretagna e dell'Irlanda
del Nord

**NATO RISERVATISSIMO**

NATO RISERVATISSIMO**NATO RISERVATISSIMO**

**Annesso A al Memorandum d'Intesa
- Fase 2.**

I fabbisogni dei Paesi partecipanti sono attualmente previsti come segue:

Repubblica Federale Tedesca	600
Italia	200
Paesi Bassi	100
Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord	385

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

Allegato B al Memorandum d'Intesa - Fase 2 -

DEFINIZIONE E SPIEGAZIONE DEI "COMPITI PRINCIPALI"

- (a) Preparazione di un sistema analitico di suddivisione dei lavori del programma (SALP)
- Suddivisione del sistema d'arma in un certo numero di sottogruppi a diverso livello.
 - Individuazione di tutti i materiali (hardware), prodotti intellettuali (software) e servizi os= sia dei work packages da produrre durante le fasi di sviluppo e produzione.
 - Individuazione dei dati di tempo e costo che devono essere oggetto di rapporto.
 - Individuazione di un sistema di numerazione per il contraente principale ed i sub-contraenti per quanto riguarda:
 - Tablelle dei programmi
 - Stime dei costi, bilanci, rendiconti
 - Specifiche
 - Disegni
 - (Data and configuration management)
 - Identificazione delle parti di ricambio
- (b) Definizione particolareggiata delle esigenze di spesa e di tempo.
- Individuazione della ripartizione dei pesi
 - Determinazione di stime realistiche di costo e di tempo. Queste stime rifletteranno le esigenze di progettazione per lo sviluppo e per la produzione, di produzione, inclusi tutti gli impianti, quello di trasporto, di costruzione, di prova, d'appoggio logistico ecc.
 - I costi ed i tempi saranno riferiti ai diversi livelli del sistema analitico di ripartizione dei lavori del programma.

NATO RISERVATISSIMO**NATO RISERVATISSIMO**

(c) Preparazione di un sistema integrato di pianificazione e di controllo dei costi e dei tempi (SIPCT)

- Fornire periodicamente e con il minimo ritardo possibile, informazioni sui costi e sui tempi a scopo di pianificazione e controllo. Il (SIPCT) sarà basato sui work packages di pianificazione e controllo indicati dal SAIP riflettenti le interrelazioni fra gli obiettivi previsti di costo, tempo e prestazioni e risultati conseguiti.

Al fine di conseguire l'utilizzazione ottimale del SIPCT si dovrebbe utilizzare un sistema reticolare consistente di una rete per la Direzione del Programma (RDP), di una rete di controllo del programma (RCP) e di reti particolareggiate (RP).

(d) Preparazione della specifica dell'intero sistema d'arma

- La specifica del sistema d'arma si deve basare sulle necessità operative e del progetto tecnico. Essa ha lo scopo di definire completamente il sistema d'arma per quanto concerne le prestazioni complessive, assegnazione delle prestazioni dei sotto-sistemi, la verifica dei principali "end items" previsti dal contratto principale, ecc. La specifica del sistema d'arma proposta verrà sottoposta dal contraente nel suo rapporto finale sulla definizione del sistema d'arma per l'approvazione.

(e) Giustificazione dell'approccio tecnico all'intero sistema

- Esistono molteplici soluzioni tecniche possibili per ciascun dettaglio del sistema d'arma - alcune delle quali sono considerate come tecnologia standard, ed altre che utilizzano metodi non convenzionali o principi di progettazione meno ovvii. In ogni caso in cui i dettagli del sistema proposto deviano da quanto è generalmente riconosciuto come pratica di progettazione standard, una spiegazione e/o una giustificazione è richiesta al contraente prima dell'inizio del progetto dettagliato.

NATO RISERVA

NATO RISERVATISSIMO**NATO RISERVATISSIMO**

- (f) Valutazione delle varie combinazioni tempo/costo/prestazioni
- Le varie combinazioni tempo/costo/prestazioni devono essere analizzate per assicurare che la configurazione scelta per lo sviluppo rappresenti un equilibrio ottimo fra costo totale, tempi di esecuzione ed efficacia operativa, e giustifichino le decisioni tecniche.
- (g) Ulteriore identificazione dei settori di elevato rischio
- I settori di elevato rischio devono essere ulteriormente analizzati specialmente ove esistono le seguenti condizioni:
1. la tecnologia proposta non è sufficientemente affermata
 2. i calendari proposti sono incerti
 3. le stime dei costi non possono essere sufficientemente giustificate.
- In un nuovo progetto anche dopo l'accurata eliminazione di tutti i settori di rischio evitabili, ne rimangono alcuni di "rischio calcolato". Il contractor deve informare l'Ufficio direttivo del programma circa questi settori di elevato rischio non appena essi sono individuati.
- (h) Definizione delle zone di interconnessione tecniche e di tempo
- Completo sommario esplicativo delle procedure e responsabilità per eliminare, fra i sub-sistemi e/o i componenti, i problemi di compatibilità funzionale e quelli dei tempi di esecuzione.
- (i) Preparazione di piani particolareggiati per la fase di sviluppo
- Elaborare una stima particolareggiata dei tempi e dei costi per la fase di sviluppo ossia definire le pietre miliari della RDP mediante più dettagliate pietre miliari delle RCP/RP, sviluppo dei piani per i sub-contraenti, sottoporre piani di fabbricazione o di acquisto, preparazione di specifiche dettagliate ecc..

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO**NATO RISERVATISSIMO**

- (j) Preparazione di un calendario preliminare della fase di produzione e relativo piano dei costi
- (k) Preparazione di proposte di suddivisione del lavoro, sia per la fase di sviluppo che per quella di produzione
- (l) Identificazione del fabbisogno di personale e delle esigenze di addestramento
- (m) Creazione di un sistema integrato di direzione della progettazione
- (n) Preparazione di un piano di appoggio logistico al sistema d'arma
- (o) Piano delle prospettive di esportazione
- Preparazione di un calendario per la fase di produzione e determinazione dei costi relativi.
- Definizione di una distribuzione equa ed economica della progettazione, della produzione e dei servizi tra le industrie dei Paesi partecipanti, in conformità con gli accordi di ripartizione.
- Secondo il "Concetto di Sottosistema del Personale", tutti i fabbisogni di manodopera per un programma debbono essere definiti fin dall'inizio. E' compito del contraente determinare i mezzi di addestramento e le prestazioni del personale necessarie per sviluppare, fabbricare, impiegare, mantenere, appoggiare e controllare il proposto sistema d'arma.
- Stabilire una pianificazione della progettazione tale da assicurare che le implicazioni di qualsiasi modifica tecnica vengano prontamente accertate e che le loro ripercussioni sul sistema d'arma e sul programma nel suo complesso possono essere valutate.
- Il piano di appoggio logistico dell'intero sistema d'arma deve comprendere la preparazione di piani per la documentazione relativa alla manutenzione ed ai rifornimenti, la documentazione tecnica, l'identificazione e codificazione delle parti ecc..

NATO RISERVATISSIMO

FOTOCOPIA N. 1 DI N° 1 FOTOCOPIE

NATO NON CLASSIFICATO

Supplemento N° 1 al

Memorandum di Intesa N°3

fra

I Ministri della Difesa
della
Repubblica Federale di Germania
l'Italia e il
Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord

su

La Fase di Definizione (Fase 2) del Programma
per il Velivolo da Combattimento Polivalente

NATO NON CLASSIFICATO

- 2 -

La Sezione III, paragrafo (2) del Memorandum d'Intesa di Fase 2 prevede che sarà necessario effettuare del lavoro di pre-sviluppo nel corso della Fase 2.

SEZIONE IScopo del Lavoro

Al fine di assicurare una armonica transizione della Definizione allo sviluppo, i Paesi partecipanti accettano che mentre continuano gli studi tecnici e la progettazione, le attività di prova e di pianificazione necessari per affinare la definizione dell'intero sistema d'arma, venga iniziato nel corso della Fase 2 il seguente lavoro per la cellula e l'avionica:

- (1) Valutazione delle offerte dei subfornitori riguardanti gli equipaggiamenti ed i subsistemi
- (2) Stabilire particolareggiati requisiti di progetto per la preparazione delle specifiche degli articoli a lungo ciclo di approvvigionamento, affinare i dati dei tempi dei lunghi cicli, identificare in dettaglio le fonti di approvvigionamento e preparare e piazzare gli ordinativi degli articoli a lungo ciclo di approvvigionamento
- (3) Iniziare i particolari della struttura, subsistemi e componenti
- (4) Iniziare altre sperimentazioni delle materie prime, della struttura, dei subsistemi e dei componenti
- (5) Iniziare la pianificazione e la progettazione particolareggiata degli scali e delle attrezzature per la costruzione dei componenti e dei sottocomplessivi dei velivoli prototipi
- (6) Finalizzare procedure di qualificazione unificate da applicare durante le fasi di Sviluppo e di Produzione
- (7) Stabilire i requisiti di intercambiabilità per i velivoli prototipi e per i velivoli di serie.

NATO NON CLASSIFICATO

- 3 -

SEZIONE IIAccordi Contrattuali

I Paesi partecipanti autorizzano il Direttore Generale a modificare il contratto esistente con la Panavia al fine di includere l'effettuazione del lavoro sopramenzionato.

SEZIONE IIICosto del Lavoro

Con riferimento alla somma DM 120 milioni, specificata nella Sezione V del Memorandum d'Intesa della Fase 2 quale costo stimato del lavoro definito nella Sezione III del Memorandum di Intesa della Fase 2, si prevede ora che il costo di tale lavoro non supererà DM 104,747 milioni escluse le tasse. La spesa addizionale necessaria a finanziare il lavoro di pre-sviluppo fino al 30 Aprile 1970, che si stima non debba superare DM 14,752 milioni escluse le tasse, sarà sostenuta congiuntamente dai Paesi partecipanti, ciascun Paese contribuendo proporzionalmente fino al seguente ammontare:

RFT	DM	10,548 Milioni	(71,5%)
Italia	DM	1,790 Milioni	(12,13%)
GB	DM	2,415 Milioni	(16,37%)

Le somme sopracitate sono basate sulla distribuzione prevista del lavoro di pre-sviluppo. Comunque, l'effettivo contributo di ciascun Paese sarà proporzionato alla quantità di lavoro di pre-sviluppo da esso effettuato.

Le quote dell'Italia e del Regno Unito saranno finanziate interamente su i loro contributi specificati nella Sezione XII del Memorandum di Intesa della Fase 2.

NATO NON CLASSIFICATO

- 4 -

SEZIONE IV

Durata

Nel Memorandum d'Intesa di Fase 2 è precisato che la Fase 2 dura dodici mesi a partire dal 1° Maggio 1969. I Paesi partecipanti ora concordano che questa Fase abbia termine il 30 Aprile 1970.

NATO NON CLASSIFICATO

- 5 -

Fatto in 9 copie (tre in ciascuna lingua) e firmato dai rappresentanti autorizzati dai Ministri della Difesa dei Paesi partecipanti.

a Bonn il 26 Maggio 1970

Per il Ministro della Difesa
della Repubblica Federale di Germania

[Handwritten Signature]

a Roma il 11 marzo 1970

Per il Ministro della Difesa
della Repubblica Italiana

[Handwritten Signature]

a London il 19 dicembre 1970

Per il Ministro della Difesa
del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord

[Handwritten Signature]

NATO RISERVATISSIMO

FOTOCOPIA N. 1 DI N° 1 FOTOCOPIE

NATO RISERVATISSIMO

MoU N° 4

MEMORANDUM SUPPLEMENTARE D'INTESA

fra

i Ministri della Difesa della Repubblica
Federale di Germania, dell'Italia e del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord

per

lo sviluppo del motore per il programma
del velivolo da combattimento polivalente.

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

- 2 -

I Ministri della Difesa dei seguenti Paesi:

Repubblica Federale di Germania, Italia e Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, d'ora in poi denominati Paesi Partecipanti:

- avendo firmato il Memorandum d'Intesa della Fase Concettuale il 17 luglio 1968, e i Memorandum d'Intesa Generale e di Fase 2 il 14 Maggio 1969,

- avendo scelto il motore Rolls Royce RB 199-34R

qui di seguito esprimono la loro comune intenzione, subordinatamente alla Sezione II Paragrafo 2 del Memorandum di Intesa, di iniziare congiuntamente il lavoro di sviluppo del motore come previsto nella Sezione III del Memorandum della Fase 2 e di attuarlo in accordo con le seguenti clausole e quelle pertinenti stabilite nel Memorandum Generale d'Intesa.

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

- 3 -

SEZIONE IContenuto

Subordinatamente alla Sezione II del Memorandum Generale d'Intesa, questo Memorandum Supplementare d'Intesa contiene gli accordi fra i Paesi partecipanti riguardanti lo sviluppo congiunto del motore, ivi comprese le clausole particolari per quella parte dello sviluppo congiunto del motore che sarà effettuata durante la Fase 2.

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

- 4 -

SEZIONE IIScopo del lavoro

- (1) L'obiettivo del lavoro regolato da questo Memorandum di Intesa é progettare e sviluppare il motore al fine di soddisfare i requisiti MRCA fino a tre anni dopo la Prova Finale di Qualificazione (FQT)
- (2) Lo scopo del programma del motore, nel suo insieme, includerà:
 - (a) Progettazione del Gruppo Motore (Engine Change Unit-ECU) per soddisfare i requisiti MRCA e progettazione delle relative attrezzature e degli equipaggiamenti di prova.
 - (b) Fornitura delle dime e delle attrezzature necessarie per lo sviluppo e la produzione.
 - (c) Fornitura di parti e componenti del motore, accessori, Gruppi motore e parti di ricambio per il programma di sviluppo del prototipo, compreso il funzionamento al banco.
 - (d) Fornitura di tutte le attrezzature e apparecchiature di prova per l'attuazione e il completamento dell'intero programma di sviluppo al banco e in volo.
 - (e) Prove al banco del motore alle condizioni del livello del mare e di volo simulato, incluse prove ambientali ed eventuali prove su banco volante al fine di raggiungere la piena qualificazione del motore.

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

- 5 -

- (f) Supporto al programma di prove di volo dei velivoli prototipi.
 - (g) Controllo e direzione dell'intero programma di sviluppo del motore.
 - (h) Pianificazione di tutte le fasi di sviluppo e produzione del motore.
- (3) Lo scopo del lavoro da attuare nel periodo che termina il 30 Aprile 1970, includerà:
- (a) Progetto. La continuazione del progetto e la definizione del Gruppo motore (ECU) completo. Il progetto e disegno particolareggiato dei componenti, delle attrezzature di prova e dei relativi equipaggiamenti e strumentazioni.
Ulteriore studio particolareggiato del progetto del motore e delle prestazioni prevedibili dal progetto. Progetto della installazione del banco di prova volante.
 - (b) Ordinazione del materiale. Ordinativi iniziali ed acquisizione di materiali a lungo ciclo di approvvigionamento per le attrezzature di prova dei componenti e fabbricazione iniziale dei primi motori per le prove al banco.
 - (c) Attrezzatura. Progetto e produzione dell'attrezzatura sperimentale per il lavoro iniziale di fabbricazione.
 - (d) Fabbricazione. La fabbricazione di componenti per i motori di prova al banco. Negoziazione ed inizio del lavoro presso i sub-contraenti per gli accessori del motore, in particolare il sistema di regolazione del carburante.

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

- 6 -

(e) Pianificazione e documentazione. Includeranno un piano generale di sviluppo con tutti i necessari piani parziali:

Affinamento della specifica del motore

Rapporto sul progetto del motore

Bozza del documento sul controllo interfacce

Pianificazione del "management"

Pianificazione della ripartizione del lavoro

Pianificazione dell'uso degli impianti di prova nazionali e raccomandazione per la creazione di nuovi impianti dove necessari

Schema della pianificazione della produzione.

(f) Prove

Prove iniziali su attrezzature a scala ridotta e dei campioni di materiali.

Prove su modelli in scala di ugelli, di combustori e di altri componenti.

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

- 7 -

SEZIONE IIIDivisione del lavoro e del costo

- (1) Il costo dello sviluppo futuro del motore, come definito nella Sezione II Paragrafo (2), é stimato DM 1.222 milioni ai prezzi del Gennaio 1969.

Questo ammontare é previsto venga suddiviso secondo le seguenti percentuali:

Repubblica Federale di Germania	40%
Italia	15%
Regno Unito	45%

Queste percentuali dovranno applicarsi all'intero sviluppo del motore anche se potranno esserci fluttuazione fra le fasi. Esse potranno tuttavia essere modificate per tener conto di cambiamenti nel numero di velivoli o per ragioni di tempo, tecnologiche, economiche o per altre ragioni, come menzionato nel Memorandum Generale d'Intesa, Sezione III. Il costo stimato del lavoro da effettuare durante ogni fase, e la quota di lavoro di ciascun Paese saranno stabiliti nell'accordo di fase e assestati successivamente per tener conto dell'effettiva assegnazione del lavoro.

- (2) Il lavoro di sviluppo del motore fino alla fine della Fase 2 come definito nella Sezione II Paragrafo (3) sarà in linea di principio suddiviso e pagato secondo le percentuali soprariportate. Il costo di questo lavoro é stimato DM 40 milioni ai prezzi del Gennaio 1969, sulla base dei

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

- 8 -

requisiti tecnici esistenti. In accordo con il suddetto principio ciascun Paese contribuirà su base proporzionale, fino ai seguenti valori:

RFG	DM	16	Milioni	(40%)
ITALIA	DM	6	Milioni	(15%)
R.U.	DM	18	Milioni	(45%)

La quota italiana suddetta sarà tuttavia considerata compresa nel contributo italiano alla Fase 2 di DM 20,253 milioni indicati nella Sezione XII paragrafo (2) del Memorandum d'Intesa della Fase 2. Se la quota italiana del costo di sviluppo del motore alla fine della Fase 2 non potrà essere interamente coperta col contributo suddetto di DM 20,253 milioni si applicheranno le seguenti misure:

(a) La R.F.G. e il R.U. finanzieranno in comune la parte di quota scoperta fino ad un massimo di DM 6 milioni nelle proporzioni seguenti:

R.F.G.	60%
U.K.	40%

(b) Se la R.F.G. e il R.U. sosterranno in tal modo spese addizionali, un equivalente aggiustamento dei pagamenti sarà fatto dall'Italia durante la Fase 3a.

(c) Se non é possibile effettuare tale aggiustamento durante la Fase 3a a causa del ritiro dal programma di uno dei Paesi partecipanti, saranno concertati accordi speciali al fine di eliminare ogni sbilancio residuo.

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

- 9 -

- (3) Il costo degli investimenti e dei materiali sarà incluso nella quota di costo della fase del Paese, a meno che, in casi eccezionali, il Comitato dei Direttori non decida altrimenti.
- (4) Benché per ragioni di pianificazione, i suesposti valori siano espressi in marchi tedeschi, tutti i pagamenti saranno effettuati secondo le condizioni stabilite nella Sezione V.
- (5) Il costo stabilito nel paragrafo 2 non include fondi destinati a finanziare i costi di rescissione. Nel caso di rescissione del contratto alla fine della Fase 2 si avrà un costo addizionale che potrà raggiungere un massimo di 10 milioni di DM. Qualsiasi costo di rescissione sarà sostenuto congiuntamente dai Paesi partecipanti su base proporzionale secondo il loro effettivo contributo alla Fase 2. Analoghe clausole saranno incluse nei successivi accordi di fase.
- (6) Il costo imputabile al programma comprenderà il costo del lavoro di ricerca che sarà effettuato in Stabilimenti Governativi ed Enti similari nel territorio dei Paesi partecipanti, purché il lavoro sia effettuato esclusivamente per il programma, e con la preventiva autorizzazione della NAMMO.
- (7) In caso di variazione nella parità monetaria di qualsiasi moneta nazionale dichiarata al Fondo Monetario Internazionale i Paesi partecipanti si consulteranno sulle misure da prendere.

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

- 10 -

SEZIONE IVAccordi contrattuali

- (1) I Paesi partecipanti autorizzeranno la NAMMO a stipulare un contratto con una compagnia consortile (d'ora in avanti denominata Ditta consortile per il motore), formata dalla FIAT, dalla MOTOREN UND TURBINEN UNION e dalla ROLLS-ROYCE per coprire l'intero programma di sviluppo del motore e prenderanno tutte le misure necessarie onde permetterle di adempiere al suo compito. La Ditta consortile per il motore sarà un contraente primario che si aggiunge a quello di cui alla Sezione IV (2) (a) (v) del Memorandum Generale d'Intesa e le clausole della Sezione III (2) del Memorandum Generale d'Intesa si applicheranno come se la Ditta consortile per il motore fosse il contraente primario ivi menzionato.
- (2) Lo sviluppo del motore sarà effettuato dalla Ditta consortile per il motore in stretto coordinamento con la PANAIA nel contesto della responsabilità generale della PANAIA per l'intero sistema d'arma. La NAMMO controllerà questo lavoro di sviluppo e sarà sostenuta in questo compito dalle appropriate autorità nazionali. I Paesi partecipanti e la NAMMO si consulteranno circa il miglior metodo per adempiere a quanto sopra.
- (3) La NAMMO assicurerà che gli accordi circa la divisione del lavoro specificati nel contratto di sviluppo del motore siano attuati per quanto è fattibile.

NATO RISERVATISSIMO
NATO RISERVATISSIMO

- 11 -

- (4) Il contratto di sviluppo del motore ed ogni importante emendamento ad esso sarà sottoposto al Comitato dei Direttori per l'approvazione. Proposte per la stipulazione di sub-contratti ad ogni livello per valori di DM 2,5 milioni o superiori oppure, nel caso di sub-contratti per lavori da effettuare in un paese non partecipante di valore di DM 0,5 milioni o superiore, dovranno essere sottoposti dal Direttore Generale all'approvazione del Comitato dei Direttori. Il Direttore Generale stabilirà i valori minimi dei sub-contratti che dovranno essere a lui sottoposti per l'approvazione, tali valori non saranno superiori alla metà dei valori suesposti. Tutti questi valori potranno essere riesaminati di tanto in tanto. Sub-contratti che comportino l'uso di materiali speciali, come definiti periodicamente dal Comitato dei Direttori, saranno sottoposti al Comitato anche se sono inferiori ai suddetti valori.

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

- 12 -

SEZIONE VPagamento ai Contraenti

I pagamenti ai contraenti saranno effettuati come segue:

- (1) Gli importi dovuti ai sub-contraenti diretti nei Paesi partecipanti saranno pagati nella loro moneta nazionale. Tali importi saranno fatturati dalla Ditta consortile per il motore alla NAMMO giustificati dalle fatture dei sub-contraenti. Queste fatture dovranno essere certificate preventivamente dal competente organo del Paese partecipante in cui ha sede il sub-contraente. Questa certificazione sarà indispensabile per il pagamento da effettuarsi dalla NAMMO.
- (2) Le spese proprie della ditta consortile per il motore in ogni Fase saranno pagate dai Paesi partecipanti in Lire Sterline nella stessa proporzione con cui essi sostengono il costo del lavoro di sviluppo del motore in tale Fase. La Ditta consortile per il motore fatturerà le sue spese alla NAMMO che ne effettuerà il pagamento dopo la certificazione delle fatture.
- (3) Gli importi dovuti ai sub-contraenti diretti nei Paesi non partecipanti saranno ripartiti proporzionalmente al numero di velivoli stabilito nel Memorandum d'Intesa relativo alla fase in cui il contratto è stato stipulato. La NAMMO effettuerà i pagamenti dopo la certificazione delle fatture.
- (4) Ogni Paese partecipante metterà a disposizione, nella valuta richiesta, sui conti menzionati nella Sezione VI

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

- 13 -

paragrafo (4) del Memorandum d'Intesa della Fase 2, so
me in accordo con un piano che sarà formulato per soddi
sfare le esigenze contrattuali.

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

- 14 -

SEZIONE VIProventi dalla vendita di attività

- (1) I proventi della vendita di qualsiasi bene o attività, sia materiale che intellettuale, prodotto nel corso di una fase saranno accreditati ai Paesi partecipanti nelle stesse proporzioni con cui essi contribuiscono al costo della Fase. I crediti risultanti saranno regolati durante la Fase 4 in modo da riflettere i rispettivi contributi al programma nel suo complesso da parte dei Paesi partecipanti, quali risultano dagli aggiustamenti dei contributi di costo da fare durante quella Fase.
- (2) Nel caso di scioglimento della NAMMO, la differenza fra i proventi derivati dalle vendite delle attività e le passività di qualsiasi natura della NAMMO sarà ripartita o addebitata dagli Stati membri della NAMMO nelle stesse proporzioni con cui essi hanno contribuito al costo del programma nel suo complesso.
- (3) Nel paragrafo 1 sopracitato, la "vendita" comprende ogni transazione mediante la quale proprietà o diritti vengono alienati (sia in via assoluta sia in altro modo) o sfruttati (sia mediante concessione di licenze sia in altro modo).

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

- 15 -

SEZIONE VIIDiritti di proprietà industriale

- (1) Le informazioni ed il materiale prodotti in ambito nazionale prima dell'inizio della Fase 2 sono forniti solamente per gli scopi del programma ed i Paesi partecipanti useranno tali informazioni e materiali come forniti in via confidenziale.
- (2) I Paesi partecipanti assicureranno che tali informazioni e materiali non saranno rivelati o trasmessi all'industria o a Paesi non partecipanti senza il preventivo consenso del Paese che li fornisce e che non saranno trattati in nessuna maniera che possa pregiudicare i diritti di qualsiasi proprietario di essi.
- (3) I Paesi partecipanti si assicureranno che il contratto di sviluppo del motore passato dalla NAMMO nell'ambito del programma finanziato congiuntamente, stabilisca per essi quei diritti che sono necessari a permettere lo svolgimento dell'intero programma in accordo con le clausole del Memorandum Generale d'Intesa, anche nel caso in cui uno dei Paesi partecipanti si ritira dal programma.
- (4) I Paesi partecipanti faranno del loro meglio per assicurare che le loro industrie partecipanti al programma offrano per scopi di difesa licenze ed assistenza tecnica alle industrie degli altri paesi partecipanti, a condizioni eque e ragionevoli.

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

- 16 -

- (5) I Paesi partecipanti avranno il diritto di usare per scopi di difesa i risultati ottenuti durante lo sviluppo del motore. In caso di ritiro questa clausola sarà applicata sólo se il Paese che si ritira avrà pagato per intero la quota del costo della Fase.

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

- 17 -

SEZIONE VIIIVerifiche contabili

- (1) La responsabilità di controllare le spese amministrative ed operative della NAMMO, con speciale riguardo alla giustificazione economica delle spese ed alle procedure seguite nel piazzare e amministrare i contratti, sarà compito delle competenti autorità NATO secondo i regolamenti NATO appropriati.
- (2) I contratti con l'industria saranno controllati dai competenti organi nazionali congiuntamente alla NAMMO. Rappresentanti nazionali degli altri Paesi partecipanti potranno partecipare come osservatori a queste verifiche.

SEZIONE IXClausole supplementari

In mancanza di clausole specifiche in questo Memorandum Supplementare d'Intesa saranno applicabili le clausole del Memorandum Generale d'Intesa.

NATO RISERVATISSIMO

NATO RISERVATISSIMO

- 18 -


SEZIONE XLingua

- (1) Questo Memorandum é stilato nella lingua di tutti i Paesi partecipanti.
- (2) In caso di divergenza fra le diverse stesure, farà testo quella in lingua inglese.

Fatto in nove copie (tre per ogni lingua) e firmato dai Rappresentanti autorizzati dei Ministri della Difesa dei Paesi partecipanti.

a Bonn il 7 Ottobre 1969

Per il Ministro della Difesa della
Repubblica Federale Tedesca.



a Roma il 10 Ottobre 1969
Per il Ministro della Difesa
della Repubblica Italiana.



a Londra il 2 Ottobre 1969
Per il Ministro della Difesa
del Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord.



FOTOCOPIA N. 1 DI N° 1 FOTOCOPIE

HOVA - EM

NATO NON CLASSIFICATO

Emendamento N. 1 al

Memorandum di Intesa N. 4

fra

I Ministri della Difesa

della

Repubblica Federale di Germania

Italia

Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord

per

Lo sviluppo del Motore per il Programma per il

Velivolo da Combattimento Polivalente

NATO NON CLASSIFICATO

- 2 -

La Sezione III, paragrafo (2) del Memorandum d'Intesa N.4 sarà sostituito dalla seguente clausola :

(2) Il lavoro di sviluppo del motore fino alla fine della Fase 2 è definito nella Sezione II, paragrafo (3) ed il suo costo è stimato sulla base dei requisiti tecnici esistenti in DM 30 milioni, ai prezzi del Gennaio 1969 incluso l'utile industriale.

Tale lavoro sarà ripartito e pagato secondo le seguenti percentuali e ciascun Paese contribuirà proporzionalmente fino ai seguenti ammontare :

RFG	DM	8,58	Milioni	(28,6%)
Italia	DM	3,36	Milioni	(11,2%)
R.U.	DM	18,06	Milioni	(60,2%)

La quota italiana sarà finanziata nel seguente modo:

- DM 1,7 Milioni verranno tratti dalla somma di DM 20,253 Milioni indicata nella Sezione XII, paragrafo (2) del Memorandum d'Intesa della Fase 2;
- DM 1,66 Milioni verranno tratti dai fondi assegnati per il Programma MRCA sul bilancio dell'esercizio finanziario 1969.


NATO NON CLASSIFICATO

- 3 -

Fatto in 9 copie (tre di ciascuna lingua) e firmato dai rappresentanti autorizzati dei Ministri della Difesa dei Paesi partecipanti.


a Bonn il 26 Marzo 1970

Per il Ministro della Difesa della
Repubblica Federale di Germania




a Roma il 11 Marzo 1970

Per il Ministro della Difesa
della Repubblica Italiana



a Londra il 19 Marzo 1970

Per il Ministro della Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord



NATO RISERVATO

FOTOCOPIA N. 1 DI N° 1 FOTOCOPIE

NATO-RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

MOU n.5

M.o.U. No.5

MEMORANDUM DI INTESA

fra

i Ministri della Difesa della Repubblica Federale di
Germania, d'Italia e del Regno Unito di Gran Bretagna
ed Irlanda del Nord

per

lo sviluppo di un velivolo da combattimento polivalente

NATO RISERVATO

I Ministri della Difesa dei seguenti Paesi :

Repubblica Federale di Germania, Italia e Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, qui di seguito denominati Paesi partecipanti,

- avendo firmato il Memorandum d'Intesa per la Fase Concettuale (MoU No.1) il 17 luglio 1968;
- avendo firmato il Memorandum Generale d'Intesa (MoU No.2) e il Memorandum d'Intesa per la Fase 2 (MoU No.3) il 14 maggio 1969;
- avendo costituito, come stabilito dalla Sezione IV, paragrafo (2) (b) del Memorandum Generale d'Intesa, una Organizzazione Direttiva che il Consiglio della NATO ha riconosciuto come un Ente sussidiario della NATO il quale è ora denominato NAMMO (NATO MRCA Development and Production Management Organization) e composto da un Comitato dei Direttori e da una Agenzia NATO per la Direzione e lo Sviluppo della Produzione dell'MRCA (NAMMA - NATO MRCA Management Agency);
- avendo firmato il Memorandum d'Intesa per lo Sviluppo del Motore (MoU No.4 il 2, il 7 e il 10 ottobre 1969;
- avendo firmato il Supplemento No.1 al Memorandum d'Intesa No.3 e l'Emendamento No.1 al Memorandum d'Intesa No.4 l'11, il 19 e il 26 marzo 1970,

qui di seguito dichiarano la loro comune intesa di dare inizio congiuntamente al lavoro di sviluppo della cellula e dell'avionica e di portarlo avanti insieme con il lavoro di sviluppo del motore secondo le clausole seguenti e quelle pertinenti del Memorandum Generale d'Intesa No.2.-

NATO RISERVATO

SEZIONE I

Contenuto e Durata

- (1) Questo Memorandum di Intesa contiene gli accordi fra i Paesi partecipanti per lo sviluppo congiunto del sistema d'arma MRCA durante le Fasi 3a, 3b e 3c, le clausole particolari per quella parte dello sviluppo congiunto che sarà effettuato durante la Fase 3a ed alcune clausole generali applicabili al programma nel suo insieme.
- (2) Vi saranno accordi separati riguardanti la continuazione dello sviluppo nella Fase 3b e nella Fase 3c che specificeranno i contributi a queste Fasi e ogni altra clausola che comprenda aggiustamenti agli accordi per la ripartizione del lavoro che potranno essere necessari.
- (3) La Fase 3(a) comincerà il 1° maggio 1970 e terminerà il 30 novembre 1973 data in cui è previsto il primo volo e non come è stato indicato nel Memorandum d'Intesa No.2.
- (4) La tabella dei tempi per le fasi di sviluppo del programma è stata stimata come illustrato nel diagramma che è compreso nell'Annesso A.

NATO RISERVATO

SEZIONE II

Numero di Velivoli

Attualmente è stato stimato che il numero di velivoli necessari a ciascun Paese è il seguente :

- Repubblica Federale di Germania	420
- Italia	100
- Regno Unito	385

NATO RISERVATO

SEZIONE III

Scopo del Lavoro

- (1) L'obiettivo della Fase 3 è di sviluppare il sistema d'arma MRCA in accordo con i requisiti operativi e tecnici concordati, nell'ambito del costo e del calendario richiesti per la Fase, fino all'omologazione per l'uso incondizionato. Per raggiungere questo obiettivo i compiti principali includeranno:
- (a) completamento del progetto del sistema d'arma;
 - (b) fabbricazione/approvvigionamento, assemblaggio e prova dei componenti, equipaggiamenti e subsistemi, inclusi gli equipaggiamenti di supporto;
 - (c) fabbricazione, assemblaggio e prova dei motori di sviluppo;
 - (d) fabbricazione, assemblaggio e prova dei velivoli di sviluppo;
 - (e) qualificazione/certificazione di tutti gli elementi del sistema d'arma per l'impiego da parte delle Forze Aeree;
 - (f) attuazione di un sistema integrato di controllo costo/tabella dei tempi;
 - (g) attuazione di un sistema direttivo integrato;
 - (h) attuazione della ripartizione del lavoro;
 - (i) completamento di piani dettagliati e procedure per la fase di produzione.
- (2) I compiti principali per la Fase 3a includeranno :
- (a) completamento del progetto dei velivoli di sviluppo;
 - (b) emissione delle specifiche per scegliere i sub-fornitori e approvvigionare gli articoli di equipaggiamento da acquistare al di fuori del Consorzio per lo sviluppo dei banchi prova e dei velivoli;

NATO RISERVATO

- (c) progetto e fabbricazione delle attrezzature e delle dime di riscontro per la fabbricazione dei velivoli di sviluppo;
- (d) fabbricazione di componenti e complessivi per i velivoli di sviluppo;
- (e) assemblaggio e completamento dei velivoli di sviluppo;
- (f) completamento del progetto del sistema avionico;
- (g) prova a terra dei velivoli di sviluppo in preparazione delle prove di volo;
- (h) fabbricazione del simulacro come richiesto a supporto del progetto della costruzione e dello sviluppo del velivolo e degli impianti;
- (i) progettazione e costruzione delle attrezzature di prova richieste per le prove a terra dei componenti, equipaggiamenti, impianti e dei velivoli;
- (j) esecuzione delle prove a terra e sugli scali dei componenti, degli equipaggiamenti e degli impianti;
- (k) completamento della pianificazione particolareggiata dei programmi e delle procedure per le prove a terra e in volo;
- (l) completamento del progetto del sistema di strumentazione per le prove in volo, effettuazione delle prove come richiesto per qualificare il sistema e installarlo sui velivoli di sviluppo;
- (m) inizio dell'addestramento del personale addetto alle prove;
- (n) progetto dell'equipaggiamento di supporto a terra, fabbricazione ed approvvigionamento per i velivoli di sviluppo;
- (o) preparazione dei manuali per i velivoli di sviluppo e dei loro impianti;
- (p) continuazione del programma di prove in galleria aerodinamica, inclusa la fabbricazione e modifica dei modelli;
- (q) costruzione dei simulatori occorrenti allo sviluppo e esecuzione di prove di volo simulate a supporto del progetto e dello sviluppo del velivolo;
- (r) effettuazione di prove degli equipaggiamenti ed impianti a bordo di velivoli di altro tipo adibiti a tali prove;

NATO RISERVATO

- (s) completamento del progetto dei motori di sviluppo;
- (t) approvvigionamento del simulacro di progetto del motore;
- (u) approvvigionamento di dime e attrezzature per i motori di sviluppo;
- (v) costruzione e assemblaggio dei motori e componenti di sviluppo;
- (w) approvvigionamento delle parti di ricambio motore per il programma di sviluppo del prototipo;
- (x) sviluppo, approvvigionamento e prove degli accessori per i motori di sviluppo;
- (y) prova al banco dei componenti motore;
- (z) prove a terra dei motori di sviluppo;
- (aa) prove in volo (in banco prova volante) dei motori di sviluppo;
- (bb) costruzione dei pezzi di ricambio a supporto del programma di prove in volo dei velivoli;
- (cc) inizio del progetto e del lavoro di prova associato per le apparecchiature di addestramento, inclusi i simulatori di volo;
- (dd) attuazione del Sistema Dirigenziale integrato.

(3) Per lo scopo di questo Memorandum :

- lo sviluppo del motore include gli accessori del motore e tutti i relativi equipaggiamenti di supporto a terra;
- lo sviluppo della cellula include tutti gli equipaggiamenti di bordo, e tutti i relativi equipaggiamenti di supporto a terra ma esclude l'avionica. Esso include anche lo sviluppo delle apparecchiature di addestramento compreso il loro equipaggiamento di supporto;
- lo sviluppo dell'avionica include i relativi equipaggiamenti di supporto a terra.

NATO RISERVATO**SEZIONE IV****Ripartizione del lavoro**

- (1) Diversamente da quanto previsto alla Sezione III paragrafo 3 del Memorandum di Intesa No 2, il lavoro, in linea di principio sarà ripartito tra i Paesi partecipanti nelle seguenti proporzioni:

Repubblica Federale di Germania	42 $\frac{1}{2}$ %
Regno Unito	42 $\frac{1}{2}$ %
Italia	15 %

Questa suddivisione del lavoro è basata sui costi totali di sviluppo e sarà applicata a ciascun settore dell'industria aeronautica (cellula, motore, avionica).

- (2) Se nonostante ogni sforzo per raggiungere la distribuzione del lavoro sopra detta un paese riceve una quantità di lavoro minore in un settore, un aggiustamento compensativo in linea di principio sarà fatto nella stessa fase in altri settori industriali del programma di sviluppo. Nel caso in cui si verifichi che questo non sia stato raggiunto, un accomodamento compensativo sarà fatto nella fase successiva nello stesso od in altro settore industriale del programma.
- (3) (a) Subordinatamente alla Sezione III paragrafo (2) del Memorandum di Intesa No 2, i materiali necessari per il programma, usati da un Paese partecipante, e le attrezzature speciali e gli equipaggiamenti utilizzabili da uno dei Paesi partecipanti unicamente per il programma saranno considerati come parte della quota di lavoro di quel Paese partecipante. Comunque, se la distribuzione percentuale dei materiali, degli

equipaggiamenti e delle attrezzature speciali dovesse essere deviata rispetto alla distribuzione percentuale del lavoro nell'attuale fase, il Comitato dei Direttori si consulterà con lo scopo di giungere ad una equa soluzione, a condizione che comunque questa clausola non sarà applicata a qualsiasi deviazione dovuta all'installazione di tre linee di assemblaggio per i velivoli prototipo.

- (b) Beni patrimoniali creati da ditte private o da stabilimenti governativi o da enti similari che possono essere usati per scopi diversi da quelli del programma, saranno imputati al programma o inclusi nella quota di lavoro di un Paese sotto forma di quote di deprezzamento calcolate in modo analogo in ciascuno dei Paesi partecipanti ed adeguatamente incluse nei prezzi secondo le consuetudini nazionali.
- (4) Il lavoro effettuato in stabilimenti governativi ed enti similari nel territorio di qualsiasi Paese partecipante unicamente per il programma e che allo stesso è addebitato, è incluso nella quota di quel Paese.
- (5) Il Comitato dei Direttori considererà le proposte presentate dalla NAMMA, che specificano le proporzioni del lavoro ed il loro valore in marchi tedeschi in ciascuno settore del programma di sviluppo che deve essere eseguito in ciascuno dei Paesi partecipanti. Queste proposte comprenderanno indicazioni sulla distinta dei materiali, delle attrezzature speciali e degli equipaggiamenti e comprenderà anche una distinta dell'investimento in conto capitale. Successivamente il Comitato dei

NATO RISERVATO

Direttori prenderà in esame, ogni sei mesi, le relazioni sottoposte dalla NAMMA sull'effettiva distribuzione e valore di tale lavoro.

- (6) L'ammontare del lavoro eseguito in Italia ma pagato dalla Repubblica Federale di Germania e dal Regno Unito, non sarà preso in conto quando il lavoro sarà alla fine aggiustato durante la Fase 4 in accordo con la Sezione III, paragrafo (1) (d) del Memorandum di Intesa No 2.

NATO RISERVATO

SEZIONE V

Ripartizione dei Costi

- (1) (a) Il costo di sviluppo del sistema d'arma MRCA dal 1° maggio 1970 é stimato a DM. 3.670 milioni al valore monetario al maggio 1970, escludendo il costo di sviluppo del simulatore che si stima a DM. 70 milioni. Questo totale é costituito dalle seguenti voci:

Motore	DM. 1.235	milioni
Cellula	DM. 1.935	milioni
Avionica	DM. 500	milioni

Questi totali non comprendono le spese impreviste che si stimano al 15% per l'intero sviluppo.

- (b) La stima é basata su:

- 3 linee di assemblaggio per velivoli prototipi
- 3 linee di assemblaggio per velivoli di riproduzione
- 3 centri prove in volo
- 7 velivoli prototipi + 3 velivoli di riproduzione non riconvertibili.

- (2) Il costo di sviluppo del sistema d'arma MRCA fino alla fine della Fase 3 a é stimato a DM. 2.035 milioni escludendo il costo di sviluppo del simulatore che é stimato a DM. 23 milioni ai prezzi del maggio 1970. Questo totale é costituito dalle seguenti voci:

Motore	DM. 672	milioni
Cellula	DM. 1.063	milioni
Avionica	DM. 300	milioni

Queste somme non comprendono alcun imprevisto. La previsione di un 10% di imprevisti fino alla fine della Fase 3 a dà un totale di DM. 2.264 milioni per l'intero costo della fase, compreso il simulatore.

NATO RISERVATO

(3) Il costo di sviluppo sarà suddiviso come segue:

In linea di principio ciascun Paese partecipante sopporterà il costo corrispondente al lavoro eseguito nel proprio Paese. La quota totale del lavoro italiano è del 15%, l'Italia pagherà l'11% del costo totale di sviluppo. Riguardo alla rimanenza di tale quota di lavoro il Regno Unito e la Repubblica Federale di Germania accettano di sopportare congiuntamente il rimanente 4% del costo totale di sviluppo. Perciò in linea di principio i costi saranno ripartiti come segue:

Regno Unito	44½%
Repubblica Federale di Germania	44½%
Italia	11%

(4) In accordo con i principi sopra espressi se tutti i Paesi partecipanti continueranno nel programma fino al termine della Fase 3a, ciascun Paese contribuirà al costo della Fase 3a stessa con gli importi appresso indicati:

- Repubblica Federale di Germania	DM	1.007,2	milioni
- Regno Unito	DM	1.007,2	milioni
- Italia	DM	248,9	milioni

(5) Sarà fatto ogni sforzo per distribuire il lavoro nei vari settori dell'industria aeronautica in accordo con le percentuali specificate nella Sezione IV paragrafo (1). Se comunque una percentuale diversa di lavoro è di fatto distribuita a tutti o ad alcuni dei Paesi partecipanti, tale percentuale sarà di sposta in un emendamento a questo Memorandum d'Intesa.

NATO RISERVATO

- (6) Le stime del costo del lavoro nel paragrafo (2) di questa Sezione non comprendono l'ammontare relativo alla copertura di costi di rescissione. Se come risultato dell'annullamento del progetto alla fine della Fase 3(a) i contratti con l'industria sono rescissi, si incorrerà in costi addizionali che potranno raggiungere i 55 milioni DM per il motore e 192⁵ milioni DM per la cellula, il simulatore e l'avionica nell'insieme. Ciascuno di tali costi di rescissione da pagare all'annullamento del programma di comune accordo, durante o alla fine della Fase 3(a), sarà sostenuto congiuntamente dai Paesi partecipanti su base proporzionale ai loro contributi ai rispettivi settori del programma durante la fase stessa. Simili clausole saranno incluse negli accordi della fase susseguente.
- (7) Benché per ragioni di pianificazione le sopracitate somme siano espresse in DM, tutti i pagamenti saranno effettuati secondo le clausole della Sezione IX di questo Memorandum d'Intesa.
- (8) Nel caso di un cambiamento nella parità monetaria di una moneta nazionale, secondo quanto dichiarato al Fondo Monetario Internazionale, i Paesi partecipanti si consulteranno sulle misure da prendere. Un cambiamento nella parità monetaria non intaccherà, comunque, la distribuzione del lavoro durante la fase nella quale tale cambiamento ha luogo.
- (9) In accordo con la Sezione III, paragrafo 1 del Memorandum di Intesa No 2 saranno elaborati particolareggiati accordi durante la fase 4 in modo da assicurare che il costo globale del programma sia suddiviso tra i Paesi partecipanti in proporzione al numero di velivoli che hanno ordinato. Per gli scopi di questi accordi, i costi globali del programma comprenderanno il costo di definizione e sviluppo, i costi amministrativi della NAMMA e il costo di pre-produzione e produzione incluso il

NATO RISERVATO

costo di modifiche accettate di comune accordo fino ad una data che sarà specificata nel Memorandum d'Intesa relativo alla Fase 4, ma non comprenderanno il costo del lavoro che non è rimborsato come risultato dell'applicazione delle clausole della Sezione III paragrafo (6) del Memorandum di Intesa No 2 il quale costo sarà sopportato completamente dal Paese partecipante che riduce il suo numero di velivoli. Sarà anche tenuto il conto della necessità di armonizzare i costi di produzione al fine di bilanciare il fatto che i velivoli di prima produzione saranno probabilmente più costosi di quelli prodotti successivamente.

- (10) Durante la Fase 3a sarà necessario piazzare un contratto per 6 velivoli di pre-produzione. Sarà necessario prendere accordi preliminari per l'inizio della produzione. In un accordo separato saranno stabiliti gli appropriati contributi al costo. Le stime attuali di spesa, senza imprevisti, per il periodo coperto della Fase 3a sono le seguenti:

- velivoli di pre-produzione	DM 49 milioni
- investimento di produzione	DM 176 milioni

Le stime attuali di spesa totale, senza imprevisti per queste voci sono le seguenti:

- velivoli di pre-produzione	DM 262 milioni
- investimento di produzione	DM 1.225 milioni

SEZIONE VIRecessione

- (1) In accordo con le clausole della Sezione II del Memorandum di Intesa No. 2 un Paese partecipante può ritirarsi dal programma alla fine di una fase o ad uno degli specifici punti di controllo stabiliti secondo quanto prescrive la Sezione II paragrafo (6) del Memorandum di Intesa No.2, senza pagamento di compensazione ad alcuno degli altri Paesi partecipanti, se i limiti stabiliti nei paragrafi (7) e (9) di questa Sezione sono superati appure se viene applicato il paragrafo (8) (b) (iii) di questa Sezione. In tali casi il Paese che si ritira pagherà tutti i costi di recessione dovuti alla propria industria.
- (2) Se un Paese partecipante si ritira dal programma durante una fase in condizioni diverse da quelle considerate nella Sezione II paragrafo (6) del Memorandum di Intesa No.2, il Paese che si ritira pagherà compensazioni agli altri Paesi partecipanti in accordo con le clausole della Sezione II paragrafo (4) (a) (i) del Memorandum di Intesa No.2. In aggiunta esso pagherà tutti i costi di recessione dovuti alla propria industria.
- (3) Se il programma continua i costi di recessione dovuti dal Paese che si ritira alla propria industria non comprenderanno pagamenti relativi a contratti passati dalla propria industria o dalla NAMMO, che i Paesi che rimangono nel programma accettano che non si debbano rescindere.
- (4) (a) Se un Paese partecipante si ritira dal programma il lavoro eseguito dalle industrie nel Paese che si ritira dovrà essere, in linea di principio, distribuito alle industrie nei Paesi che rimangono nel programma. Se il lavoro é di-

NATO RISERVATO

- istribuito alle industrie di uno dei Paesi partecipanti, in applicazione di questo principio, esso diventerà parte della quota di lavoro del Paese alla cui industria è distribuito e dovrà essere pagato da detto Paese.
- (b) Se un Paese partecipante si ritira dal programma i Paesi che rimangono e il Paese che si ritira si consulteranno sul modo in cui il principio esposto nel sotto paragrafo (a) di questo paragrafo debba essere attuato.
- (c) Nel caso di un Paese che si ritira durante una fase, in condizioni diverse da quelle considerate nella Sezione II paragrafo (6) del Memorandum di Intesa No.2, il costo di qualsiasi redistribuzione di lavoro dovrà essere pagato dal Paese che si ritira.
- (d) La Sezione II paragrafo 4 (b) (aggiornata) del Memorandum di Intesa No.2 non si applicherà durante le fasi di sviluppo ed è sostituita, durante queste fasi, dalle clausole di questo paragrafo.
- (5) Se l'Italia si ritira dal programma durante una fase, in condizioni diverse da quelle considerate nella Sezione II paragrafo (6) del Memorandum di Intesa No.2, essa piazzerà ordinativi negli stessi settori dell'industria nei Paesi partecipanti di valore pari al costo del lavoro eseguito dall'industria italiana e pagato dagli altri Paesi partecipanti come stabilito nella Sezione V paragrafo (3) di questo Memorandum di Intesa.
- (6) Allo scopo di attuare la Sezione II paragrafo (6) del Memorandum di Intesa No.2 il Comitato dei Direttori esaminerà i rapporti presentati dalla NAMMA in modo che l'andamento del programma possa essere verificato al 1° Luglio 1971 e al 1° Novembre 1972. Questi rapporti includeranno:

NATO RISERVATO

- (a) Particolari di tutte le spese fino alla data del rapporto ed una stima del costo del programma fino alla data del prossimo rapporto e fino al termine della fase.
- (b) Una dichiarazione che attesti se i requisiti operativi del materiale (Operational Equipment Requirements - OER's)-aggiornati delle modifiche accettate dal Comitato dei Direttori o da superiori autorità fino alla data di presentazione del rapporto - saranno soddisfatti; se essi non saranno soddisfatti, attesti che sarà possibile soddisfare i requisiti operativi aggiornati apportando ulteriori modifiche e indichi nel contempo l'effetto che ciò avrebbe sui tempi e sui costi; indichi inoltre qualsiasi difficoltà nel campo tecnico che potrebbe creare problemi nel futuro.
- (c) Una dichiarazione circa la data in cui si stima possa aver luogo il primo volo del velivolo, e circa qualsiasi difficoltà che possa condurre ad un ritardo nel completamento del lavoro di questa fase o delle fasi di sviluppo nel loro insieme.
- (7) La clausola contenuta nella Sezione II paragrafo (6) del Memorandum di Intesa No.2 relativa ai limiti di costo diventerà operante se al 1° Luglio 1971 o al 1° Novembre 1972 sarà stimato dalla NAMMA che il costo della Fase 3 a. ai prezzi del maggio 1970, incluso il 10% di imprevisti, sarà superato.
- (8) (a) Tutti i Paesi partecipanti useranno ogni sforzo per conseguire i comuni requisiti operativi del materiale (EOR's) che sono stati stabiliti e concordati dai Capi di Stato Maggiore delle Aeronautiche dei Paesi partecipanti.
- (b) La clausola contenuta nella Sezione II paragrafo (6) del Memorandum di Intesa No.2 riguardante le prestazioni del

NATO RISERVATO

velivolo sarà sostituita da quanto segue:

- (i) Formali valutazioni delle prestazioni saranno effettuate dai Capi di Stato Maggiore delle Aeronautiche dei Paesi partecipanti immediatamente prima del 1° Luglio 1971 e del 1° Novembre 1972.
 - (ii) Se si ritiene, da parte dei Capi di Stato Maggiore delle Aeronautiche dei Paesi partecipanti, che i requisiti operativi del materiale, aggiornati dalle modifiche approvate dal Comitato dei Direttori o da superiori autorità, non saranno soddisfatti o se si rende evidente che il costo addizionale o il ritardo necessari ad ottenerli sarebbero irragionevoli, nonostante che tali costi addizionali o tali ritardi rientrino nei limiti specificati nei paragrafi (7) e (9) di questa Sezione, i Paesi partecipanti si consulteranno per esaminare la possibilità di ulteriori comuni modifiche, tenendo conto dei più essenziali tra i rispettivi requisiti nazionali.
 - (iii) Se é impossibile, soddisfare i requisiti operativi comuni del materiale (OER's) aggiornati oppure concordare ulteriori modifiche comuni, oppure se nessun altro comune accordo può essere raggiunto, un Paese può ritirarsi dal programma senza pagare compensazioni.
- (9) La clausola contenuta nella Sezione II paragrafo (6) del Memorandum di Intesa No.2 riguardante ritardi nei tempi del programma sarà operante se al 1° Luglio 1971 o al 1° Novembre 1972 la NAMMA stimerà che il primo volo del velivolo avrà luogo dopo il 28 Febbraio 1974.
- (10) I paragrafi (7) e (8) della Sezione II del Memorandum di Intesa No.2 sono da considerare cancellati.

NATO RISERVATO

SEZIONE VII

Diritti di Proprietà Industriale

- (1) Le informazioni ed il materiale prodotto precedentemente all'inizio della Fase 2 sono stati messi a disposizione soltanto per gli scopi del programma, e i Paesi partecipanti continueranno a trattare tali informazioni e materiali in via confidenziale.
- (2) I Paesi partecipanti assicureranno che tali informazioni e materiali non siano rivelati o trasmessi all'industria od a Paesi non partecipanti senza il preventivo consenso del Paese fornitore e che non siano trattati in alcuna maniera suscettibile di pregiudicare i diritti di qualsiasi proprietario di essi.
- (3) Riguardo a tutti i contratti piazzati dalla NAMMA per il lavoro di sviluppo, i Paesi partecipanti richiederanno alla NAMMA di garantire che essa si assicuri per conto dei Paesi partecipanti il diritto a condizioni eque e ragionevoli (che dovranno essere le più economiche ottenibili), di usare e fare usare per loro conto per gli scopi della loro difesa, incluso il programma MRCA, tutti i brevetti nazionali ed esteri, domanda di brevetto, progetti, procedimenti ed informazioni possedute o controllate dalla ditta contraente ed utilizzati nei risultati dello sviluppo, inclusi quelli non originati per effetto del programma, sia che un Paese partecipante si ritiri oppure no dal programma.

NATO RISERVATO

- (4) Nel valutare le condizioni eque e ragionevoli nel contesto del precedente paragrafo (3) di questa Sezione, il principio da seguire sarà che le "royalties" non saranno pagate a un contraente per la produzione da effettuare come parte del programma MRCA nei casi in cui la NAMMA considera che una quota sostanziale di tale produzione è suscettibile di essere assegnata al predetto contraente. Questo principio si applicherà agli ordinativi successivi di parti ricambio per scopi dell'MRCA.
- (5) I diritti menzionati nel precedente paragrafo (3) di questa Sezione includeranno in particolare, la fornitura di tutti i disegni, specifiche, progetti ed altre descrizioni ed informazioni tecniche possedute o controllate dal contraente e necessari per la riproduzione degli articoli sviluppati o l'applicazione dei procedimenti sviluppati, comprese le versioni modificate.
- (6) Il ritiro dal programma di un Paese partecipante non influirà sui diritti e sulle obbligazioni derivanti dalle predette clausole, eccetto che i diritti di un Paese che si ritira risultanti dai paragrafi (3) e (5) di questa Sezione non si applicheranno a qualsiasi risultato generale nel corso del lavoro eseguito dopo la data del ritiro. Il Paese che si ritira può avvalersi dei diritti risultanti dai paragrafi (3) e (5) di questa Sezione non appena abbia soddisfatto a tutte le clausole finanziarie applicabili in favore dei rimanenti Paesi partecipanti.

NATO RISERVATO

SEZIONE VIII

Accordi Contrattuali

- (1) I Paesi partecipanti hanno autorizzato la NAMMO a piazzare un contratto con una Società consortile TURBO-UNION Ltd. formata dalla FIAT, Motoren und Turbinen Union, e Rolls Royce che copra l'intero programma di sviluppo del motore e autorizzeranno la NAMMO a piazzare un contratto con la Società consortile PANAIA Aircraft GmbH, formata dalla FIAT, Messerschmitt-Boelkow, e British Aircraft Corporation che copra gli interi programmi di sviluppo della cellula e dell'avionica. Entrambe la TURBO-UNION Ltd. (Turbo Union) e la PANAIA Aircraft GmbH (PANAIA) sono contraenti primari e le clausole della Sezione III paragrafo (2) del Memorandum d'Intesa No 2 saranno interpretate di conseguenza.

- (2) La compatibilità del motore e della cellula sarà inclusa nella globale responsabilità di PANAIA per l'intero sistema d'arma. La responsabilità per il funzionamento del motore come tale rimarrà alla TURBO-UNION. La PANAIA fornirà tutti i dati e le specifiche necessarie. Ambedue i contraenti primari lavoreranno in stretta collaborazione ed, in particolare, si informeranno reciprocamente su tutte le circostanze che richiederanno delle modifiche tecniche. Essi adotteranno le misure organizzative appropriate per assicurare tale cooperazione.

- (3) La NAMMA avrà la direzione dei programmi di sviluppo e controllerà il loro progredire e sarà sostenuta in questi compiti dalle autorità nazionali competenti. I Paesi

NATO RISERVATO

si partecipanti e la NAMMA si consulteranno per stabilire il metodo migliore per assolvere tali compiti.

- (4) La NAMMA assicurerà che gli accordi di ripartizione del lavoro specificati nei contratti di sviluppo piazzati da essa siano attuati.
- (5) (a) I contratti di sviluppo e ogni emendamento relativo, considerati importanti dal Direttore Generale saranno sottoposti al Comitato dei Direttori per l'approvazione.
- (b) I criteri che regolano l'autorizzazione di sub-contratti da parte del Direttore Generale saranno stabiliti dal Comitato dei Direttori.

NATO RISERVATO

SEZIONE IX

Pagamenti

- (1) Senza pregiudizio per l'ammontare dei contributi di ogni Paese partecipante secondo quanto stabilito nella Sezione V paragrafo (4) di questo Memorandum d'Intesa il pagamento ai contraenti sarà effettuato come segue:
- (a) I pagamenti dovuti ai sub-contraenti diretti nei Paesi partecipanti saranno effettuati in moneta nazionale. Le richieste di pagamento saranno presentate dalla PANAIA o dalla TURBO-UNION, a seconda del caso, alla NAMMA e giustificate dalle fatture dei sub-contraenti. Queste fatture dei sub-contraenti saranno state o confermate da un Ente Nazionale competente o se tale Ente non esiste certificate dalla PANAIA e confermate dal Governo competente. Questa certificazione sarà la base su cui verrà effettuato il pagamento da parte della NAMMA.
- (b) I pagamenti dovuti in proprio alla PANAIA in ciascuna Fase saranno effettuati dai Paesi partecipanti in Deutsche Mark nella stessa proporzione con la quale essi sostengono il costo dello sviluppo della cellula in quella Fase. I pagamenti dovuti in proprio alla TURBO-UNION in ogni Fase saranno effettuati dai Paesi partecipanti nella valuta appropriata nella stessa proporzione con la quale essi sostengono il costo del lavoro di sviluppo del motore in quella Fase. Sia la PANAIA che la TURBO-

NATO RISERVATO

-UNION presenteranno le note degli importi loro dovuti alla NAMMA, che le certificherà e ne effettuerà il pagamento.

- (c) Gli importi ai sub-contraenti diretti in un Paese non partecipante saranno divisi nelle proporzioni indicate nella Sezione V paragrafo (3) di questo Memorandum d'Intesa. La NAMMA certificherà le fatture e ne effettuerà il pagamento.
- (2) Durante la Fase 3 a i costi amministrativi della NAMMA saranno ripartiti tra i Paesi partecipanti nelle proporzioni specificate nella Sezione V paragrafo (3) di questo Memorandum d'Intesa. I pagamenti saranno effettuati in Deutsche Mark.
- (3) Al fine di effettuare i pagamenti menzionati nei precedenti paragrafi (1) e (2), ciascun Paese partecipante metterà a disposizione del Direttore Generale nella appropriata valuta, le somme richieste per soddisfare il proprio contributo, in quote trimestrali. L'ammontare esatto sarà richiesto dalla NAMMA sulla base degli effettivi pagamenti dovuti.

NATO RISERVATO

SEZIONE X

Proventi dalla vendita di Attività

- (1) I proventi della vendita di qualsiasi bene o attività, sia materiale che intellettuale prodotto durante una fase saranno accreditati ai Paesi partecipanti nelle stesse proporzioni con cui contribuiscono al costo della fase. I crediti risultanti saranno regolati alla fine della fase in modo da riflettere i rispettivi contributi dei Paesi partecipanti al programma considerato nel suo insieme a quel momento..
- (2) Nel caso di scioglimento della NAMMO la differenza fra i proventi derivanti dalla vendita delle attività e le passività di qualsiasi natura della NAMMO sarà ripartita o addebitata agli Stati membri della NAMMO nelle stesse proporzioni con cui hanno contribuito al costo del programma considerato nel suo insieme.
- (3) Nel paragrafo (1) sopracitato la "vendita" comprende ogni transazione con la quale proprietà o diritti vengono alienati (sia in via assoluta sia in altro modo) o sfruttati (sia mediante concessioni di licenze sia in altro modo)

NATO RISERVATO

SEZIONE XI

Verifiche Contabili

- (1) La responsabilità di controllare le spese amministrative ed operative della NAMMA, con speciale riguardo alla giustificazione economica delle spese e alle procedure seguite nel piazzare ed amministrare i contratti sarà compito delle rispettive autorità NATO secondo i regolamenti NATO appropriati.
- (2) I contratti con l'industria saranno controllati dagli Enti nazionali competenti unitamente alla NAMMO. I rappresentanti nazionali degli altri Paesi partecipanti potranno partecipare come osservatori nel corso di queste verifiche.

NATO RISERVATO

SEZIONE XII

Vendita di velivoli, motori ed equipaggiamenti a Paesi non partecipanti e ad altri clienti e uso scopi non di difesa

- (1) La NAMMA assicurerà che:
 - (a) Non meno del 7½% del prezzo di vendita come definito nel paragrafo (3) di questa Sezione, sarà pagato alla NAMMA dall'industria se un qualunque Paese non partecipante acquista velivoli, motori e/o equipaggiamenti relativi.
 - (b) Le industrie che effettuano la vendita dovranno versare l'ammontare di cui sopra alla NAMMA.
- (2) I proventi di ciascuna di tali vendite saranno distribuiti tra i Paesi partecipanti, in proporzione alle quote dei costi non ricorrenti sopportati da ciascun Paese.
- (3) l'espressione "selling price" stà ad indicare l'ammontare pagato dai Paesi non partecipanti che dovrà comprendere la somma corrispondente al provento suddetto.
- (4) Gli stessi principi saranno applicati se un Paese non partecipante acquista velivoli, motori e/o equipaggiamenti relativi, direttamente dai Paesi partecipanti o da uno di essi.
- (5) La NAMMA dovrà assicurarsi che se viene concessa una licenza di produzione l'industria pagherà alla NAMMA il 33 e 1/3% di qualunque pagamento iniziale "una tantum" ricevuto e il 33 e 1/3% di tutte le quote di royalties riscosse.

NATO RISERVATO

- (6) I principi e gli accordi di cui sopra, si applicheranno anche a prodotti che siano voci modificate derivanti da risultati dello sviluppo del programma e a qualunque pagamento ricevuto dall'industria per annullamento di vendite non giunte a buon fine.

NATO RISERVATO

SEZIONE XIII

Qualificazione e certificazione per il sistema d'arma MRCA

Le prove di qualificazione, l'approvazione della qualificazione ed il rilascio del relativo certificato per tutti i segmenti che compongono il sistema d'arma MRCA, saranno effettuate in conformità alle procedure e alle leggi di tutti i Paesi partecipanti. Procedure che soddisfino queste condizioni, saranno stabilite congiuntamente da autorità competenti dei Paesi partecipanti e della NAMMA, e saranno sottoposte al Comitato dei Direttori per la ratifica.

NATO RISERVATO

SEZIONE XIV

Clausole dei Precedenti Memorandum di Intesa

- (1) In mancanza di clausole specifiche in questo Memorandum di Intesa si applicheranno le clausole del Memorandum di Intesa No 2.

- (2) Le clausole del Memorandum di Intesa No 4 (Memorandum di Intesa supplementare per lo sviluppo del Motore) sono so stituite dalle clausole di questo Memorandum di Intesa e non sono più in vigore.

NATO RISERVATO

SEZIONE XV

Lingua

- (1) Questo Memorandum di Intesa è redatto nelle lingue di tutti i Paesi Partecipanti.

- (2) In caso di divergenza fra le diverse stesure, farà testo quella in lingua inglese.

NATO RISERVATO

SEZIONE XVI

Firma ed entrata in vigore

Questo Memorandum d'Intesa entrerà in vigore quando sarà stato firmato per conto dei Ministri della Difesa di due dei Paesi interessati. Se un Paese non firma in quel momento esso può firmare successivamente ma non più tardi del 31 Agosto 1970. Nel frattempo esso può partecipare al programma purchè esso sopporti la sua intera quota del costo della Fase 3 a dal 1° Maggio 1970. Se esso non firma entro il 31 Agosto 1970 la sua partecipazione al programma verrà a cessare. (*)

(*) Vedi nota alla pagina seguente

NATO RISERVATO

Fatto in nove copie (tre per ogni lingua) e firmato dai rappresentanti autorizzati dei Ministri della Difesa dei Paesi partecipanti

a Bonn il 22.7.1970

Per il Ministro della Difesa
della Repubblica Federale Tedesca

[Handwritten Signature]

a Roma il 29 Settembre 1970
Per il Ministro della Difesa
della Repubblica Italiana

[Handwritten Signature]

a London il 20. July 1970

Per il Ministro della Difesa
del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord

[Handwritten Signature]

NOTA ALLA SEZIONE XVI

In base a tempestiva richiesta del Ministro della Difesa della Repubblica Italiana, il Ministro della Difesa della Repubblica Federale di Germania e il Ministro della Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord hanno aderito ad estendere la data per la firma di questo Memorandum al 30 Settembre 1970.

a Bonn 3. Dec. 1970


[Handwritten Signature]

a Londra 2. Dec. 1970

[Handwritten Signature]

ATO RISERVATO

NATO-RISERVATO ENTI GOVERNATIVI SOLTANTO



NATO RISERVATO

FOTOCOPIA N. DI N°

- 1 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

SUPPLEMENTO N. 1

al

MEMORANDUM D'INTESA N. 5

tra

I MINISTRI DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA FEDERALE
DI GERMANIA, L'ITALIA ED IL REGNO UNITO DI GRAN
BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD

sullo

SVILUPPO (FASE 3a) DEL VELIVOLO DA COMBATTIMENTO
POLIVALENTE

NATO RISERVATO

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE I

Lo scopo di questo supplemento e' quello di estendere la durata della Fase 3(a).

SEZIONE II

1. La Fase 3(a) non terminera' il 30 novembre 1973 come previsto nella Sezione I, para (3) di questo Memorandum. (Memorandum N° 5)

La fase terminera' ad una data da essere concordata fra i paesi partecipanti e che sara' dopo il primo volo del primo prototipo, ma non oltre l'esaurimento dei fondi autorizzati nella Sezione V, para (4) del presente Memorandum.

2. I fondi disponibili per la Fase 3(a) dopo il 30 novembre 1973 sono stimati in:

Repubblica Federale di Germania	DM 230 milioni
Regno Unito	DM 195 milioni
Italia	DM 53 milioni.

Tali cifre sono calcolate sulla base dei seguenti cambi:

DM 8,784	=	Lst 1
DM 1	=	Lit 170.

3. L'estimativo dei fondi disponibili non comprende somme a copertura dei costi di rescissione nel caso che il programma venga interrotto alla fine della Fase 3(a).
4. Per quanto disposto nella Sezione II, para (1) (a), del Memorandum d'Intesa n.2, un paese partecipante puo' ritirarsi dal programma al 1° febbraio 1974 senza pagare compensazioni a nessuno degli altri paesi, come se questa data fosse il termine di una fase.

NATO RISERVATO

NATO RISERVATO

- 3 -

NATO RISERVATO


SOLO PER USO GOVERNATIVO

5. Se la NAMMA ritiene che i fondi stanziati da uno qualsiasi dei Governi per la Fase 3(a) possano esaurirsi prima del primo volo, ne informerà il Comitato dei Direttori con almeno un mese di anticipo e presenterà un rapporto dettagliato indicando l'ulteriore contributo necessario per giungere al primo volo. I paesi partecipanti si consulteranno immediatamente sulle azioni da prendere.

Redatto in nove copie (tre per ciascuna lingua) e firmato dai rappresentanti autorizzati dei Ministri della Difesa dei Paesi partecipanti.

a Bonn il 30 Novembre 1973

Per il Ministro della Difesa
della Repubblica Federale di Germania



a Roma il 28 Novembre 1973 a Londra il 23 Novembre 1973

Per il Ministro della Difesa
della Repubblica Italiana



Per il Ministro della Difesa
del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord

NATO RISERVATO

FOTOCOPIA N. 1 DI N° 1 FOTOCOPIE

SUPPLEMENTO No. 2

al

MEMORANDUM D'INTESA No. 5

tra

I MINISTRI DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA, D'ITALIA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA
ED IRLANDA DEL NORD

sullo

SVILUPPO (FASE 3a) DEL VELIVOLO DA COMBATTIMENTO PO-
LIVALENTE.

1. Lo scopo del presente Supplemento é l'estensione della durata della Fase 3 (a) fino al 30 settembre 1974. La fase includerà le prove iniziali di volo.
2. Gli ulteriori fondi necessari per la Fase 3 (a) fino al 30 settembre 1974 sono stimati in :

<u>Milioni di DM</u>	<u>Ulteriori</u>	<u>Già assegnati col MoU no.5</u>	<u>Totale</u>
FRG	====	1.007,2	1.007,2
U.K.	92,8	1.007,2	1.100,0
IT	11,1	248,9	260,0

Tali cifre sono riferite alle condizioni economiche valide al 30 maggio 1970, sulla base dei seguenti cambi :

DM 6,784 = List 1

DM 1 = Lit 170

3. L'estimativo dei fondi suddetti non comprende somme a copertura dei costi di rescissione nel caso che il programma venga interrotto alla fine della Fase 3 (a).
4. Per quanto disposto nella Sezione II, paragrafo 1.a. del Memorandum d'Intesa n. 2, la Fase 3 (a) terminerà il 30 settembre 1974.

Redatto in nove copie (tre per ciascuna lingua) e firmato dai Rappresentanti autorizzati dai Ministri della Difesa dei Paesi partecipanti.

a Bonn il 11. Juli 1974

Per il Ministro della Difesa
della Repubblica Federale di
Germania

Mahl

a Roma il 6 luglio 1974

Per il Ministro della Difesa
della Repubblica Italiana

Gen S.A. Enrico Manley

a London il 27th July 1974

Per il Ministro della Difesa
del Regno Unito di Gran Bretagna
e dell'Irlanda del Nord

Nigel Charles

FOTOCOPIA N. 1 DI N° 1 FOTOCOPIE

NATO RISERVATO
NATO RISERVATO
=====

Solo per uso governativo

MOU N° 6

MEMORANDUM d' INTESA

fra

I MINISTRI della DIFESA della REPUBBLICA FEDERALE
della GERMANIA, dell'ITALIA e del REGNO UNITO di
GRAN BRETAGNA ed IRLANDA del NORD

per

LE PREDISPOSIZIONI PRELIMINARI PER LA COSTRUZIONE
DELLA PRE-SERIE DEI VELIVOLI MULTIRUOLO DA COMBAT-
TIMENTO E PER GLI INVESTIMENTI PER LA PRODUZIONE
DEL PROGRAMMA MRCA.

NATO RISERVATO

I Ministri della Difesa dei seguenti Paesi:

Repubblica Federale di Germania, Italia e Regno di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, d'ora in poi denominati Paesi partecipanti:

- avendo firmato (fra altri) il Memorandum Generale di Intesa (MoU N°2) il 14 maggio 1969, ed il primo Memorandum d'Intesa per lo sviluppo (MoU N°5) il 20 luglio 22 luglio/29 settembre 1970,

qui a seguito dichiarano la loro comune intesa di dare inizio congiuntamente ai lavori per la produzione dei velivoli preserie ed ai preparativi per la produzione secondo le seguenti clausole provvisorie, le disposizioni applicabili del Memorandum d'Intesa N°2 e le disposizioni di natura generale applicabili al programma nel suo complesso del MoU N°5.

- 3 -

NATO RISERVATO

PARTE I

costruzione del primo e secondo velivolo preserie che non sono recuperabili (per le Forze Armate).

SEZIONE I

CONTENUTO e DURATA

- (1) Questa parte del Memorandum d'Intesa contiene gli accordi dei Paesi partecipanti fino alla fine della fase 3(a) e cioè fino al 30 novembre 1973, relativi all'inizio della costruzione comune del primo e secondo velivolo preserie che non sono recuperabili (per le forze armate) e che contribuiranno allo sviluppo e qualificazione del Sistema di Arme MRCA per il successivo inserimento in linea.
- (2) Il contenuto di questa parte del Memorandum d'Intesa sarà ripreso e definito in un successivo Memorandum d'Intesa che conterrà le disposizioni e gli accordi relativi alla costruzione completa del primo e secondo velivolo preserie.

NATO RISERVATO

- 4 -

SEZIONE II

SCOPO del LAVORO

Lo scopo principale comprenderà, fra l'altro:

- (a) Costituzione degli standard costruttivi per i 2 velivoli;
- (b) L'ordinazione di materiali ed equipaggiamenti di lungo approvvigionamento;
- (c) Costruzione delle cellule e dei componenti e complessivi avionici;
- (d) Installazione della strumentazione di prova in volo per le prove da effettuarsi presso i centri di prove ufficiali;
- (e) Approvvigionamento di equipaggiamenti generali ed avionici;
- (f) Collegamento con Ditte contraenti associate;
- (g) Montaggio, prove al suolo, certificazione e prove di volo di accertazione.

NATO RISERVATO

SEZIONE III

DISPOSIZIONI APPLICABILI

- (1) Le disposizioni del Memorandum d'Intesa N°5 saranno applicabili ai lavori previsti in questo Memorandum d'Intesa con l'eccezione dei casi elencati in appresso.
- (2) Fermo restando quanto previsto dal Memorandum d'Intesa N°2 Sezione III, para (1)(a):
- (i) il lavoro sarà ripartito secondo un piano che dovrà essere approvato dal Comitato Direttivo (BoD);
 - (ii) ciascun Paese pagherà per tutto il lavoro effettuato nell'ambito del proprio territorio.
- (3) (a) Il costo del lavoro comune, specificato nella Sezione II di questa parte del Memorandum d'Intesa e che dovrà essere effettuato prima della fine della fase 3(a), è stimato in DM 10 milioni al prezzo aggiornato al 31 dicembre 1971.
- (b) In questo estimativo non è compreso alcun ammontare a fronte di costi di rescissione che sono stimati in DM 10 milioni al 30 novembre 1973.
- (c) Il costo stimato del lavoro comune che dovrà essere sostenuto da ciascun Paese è:

RFG	DM	5	milioni
RU	DM	3,8	"
ITALIA	DM	1,2	"
<hr/>			
TOTALE	DM	10,0	milioni

- (d) Le somme citate nei sottoparagrafi (a) e (c) di questo paragrafo non comprendono nè imprevisti nè alcun'altra somma a fronte di eventuali aumenti di costo.

NATO RISERVATO

(e) Le somme di cui sopra sono calcolate nei seguenti cambi:

DM 7 = ~~Lit.~~ 1

DM 1 = Lit. 200

- (4) Fermo restando quanto previsto dal Memorandum d'Intesa N°2, Sezione II i Paesi partecipanti pagheranno il lavoro che verrà effettuato prima della fine della fase 3(a). Inoltre ciascun Paese pagherà anche gli eventuali aumenti determinati dagli imprevisti o da aumenti di costo.
- (5) Saranno applicate le disposizioni relative ai diritti di proprietà industriali contenute nel Memorandum d'Intesa N°5, secondo le interpretazioni accettate dai Paesi partecipanti.

- 7 - **NATO RISERVATO**

PARTE II

PREPARATIVI PER LA PRODUZIONE

SEZIONE I

CONTENUTO E DURATA

- (1) Questa parte del Memorandum d'Intesa contiene gli accordi tra i Paesi partecipanti sino alla fine della fase 3(a) e precisamente sino al 30 novembre 1973 in merito ai preparativi ed al lavoro di natura non ricorrente relativi alla produzione comune del sistema d'arme MRCA, al suo inserimento e supporto in linea, ed ai lavori iniziali del terzo quarto, quinto e sesto velivolo pre-serie.
- (2) Il contenuto di questa Parte del Memorandum d'Intesa sarà ripreso e definito in un Memorandum d'Intesa che conterrà gli accordi per tutti i preparativi per la produzione e la costruzione completa del terzo, quarto, quinto e sesto velivolo pre-serie.
- (3) Il lavoro specificato nella Sezione II di questa parte del Memorandum d'Intesa non è parte del lavoro di sviluppo della Fase 3(a).

NATO RISERVATO

- 8 -

SEZIONE IISCOPO del LAVORO

I compiti principali comprenderanno:

- (a) Conferma degli standard di progetto per la produzione ed elaborazione dei disegni di produzione;
- (b) Finalizzazione dei manuali sugli standard di produzione;
- (c) Progettazione e costruzione delle attrezzature per la produzione e dei mezzi per la verifica dell'intercambiabilità nei casi in cui le attrezzature di produzione differiscano in tipo e quantità da quelle di sviluppo, conversione delle attrezzature di sviluppo, quando applicabile;
- (d) Pianificazione ed installazione degli equipaggiamenti e degli impianti facenti parte degli investimenti;
- (e) Preparazione dei requisiti di sub-contrattazione e di approvvigionamento;
- (f) Identificazione dei materiali e degli equipaggiamenti per i velivoli pre-serie e di serie a lungo tempo di approvvigionamento.
- (g) Pianificazione dei procedimenti di costruzione per la produzione ed applicazione dei metodi più aggiornati e della valutazione tecnica-economica dei risultati del progetto.
- (h) Definizione dei requisiti relativi al controllo di qualità.
- (i) Definizione e sviluppo delle specifiche relative all'imballaggio e dei requisiti relativi al trasporto.
- (j) Definizione delle procedure per la omologazione e programmi relativi ai voli di accettazione.

NATO RISERVATO

- 9 -

- (k) Completamento di piani di dettaglio per il supporto tecnico e logistico e relativa realizzazione ogniqualvolta vengano concordate attività comuni.
- (l) Preparazione e realizzazione di procedure comuni per la definizione dei fabbisogni iniziali (senza l'approvvigionamento) di parti di ricambio del sistema d'arme (compresi motori completi, cannoni ed attrezzature di supporto al suolo) e di parti di ricambio per i simulatori di volo, attrezzature di supporto al suolo ed accessori.
- (m) Definizione di procedure di approvvigionamento comune e preparazione per l'approvvigionamento di parti di ricambio ed equipaggiamenti per il sistema d'arme, simulatori di volo ed attrezzature di supporto al suolo (compresi parti complete ed accessori).
- (n) Introduzione di moduli e procedure comuni per il supporto tecnico e logistico del sistema d'arme, quando possibile.
- (o) Preparazione delle pubblicazioni tecniche fino alla matrice per la riproduzione.
- (p) Addestramento di una aliquota di istruttori di volo e di personale a terra.
- (q) Piazzamento degli ordinativi per i materiali a lungo tempo di approvvigionamento e per gli equipaggiamenti dei quattro velivoli di pre-serie.
- (r) Costruzione dei componenti e complessivi della cellula, elettronica e motori dei quattro velivoli pre-serie.
- (s) Installazione della strumentazione per le prove di volo nei quattro velivoli pre-serie per l'effettuazione delle prove presso i centri di prova ufficiali.

- 10 - NATO RISERVATO

- (t) Approvvigionamento degli equipaggiamenti generali ed elettronici per i quattro velivoli preserie.
- (u) Collegamento con i contraenti associati.
- (v) Montaggio, prove a terra, certificazione e prove di volo di accettazione dei quattro velivoli preserie.

NATO RISERVATO

- 11 -

SEZIONE IIIDISPOSIZIONI APPLICABILI

(1) Fermo restando quanto previsto dal Memorandum d'Intesa N°2 Sezione III para (1)(a):

(a) il lavoro sarà ripartito secondo la prima fase di un piano che sarà approvato dal Comitato Direttivo (BoD) e che terrà conto del numero e della percentuale di velivoli necessari a ciascun Paese partecipante stabiliti a tal fine, in questa parte del Memorandum d'Intesa e precisamente:

R.U.	- 385	- 47.7%
RFG	- 322	- 39.9%
ITALIA	- 100	- 12.4%

(b) Ciascun Paese pagherà tutto il lavoro effettuato nel proprio territorio.

(2) All'inizio della fase 4, tutto questo lavoro ed i relativi costi saranno considerati come facenti parte del lavoro e dei costi della Fase 4.

(3) (a) Il costo del lavoro comune specificato nella Sezione II di questa parte del Memorandum d'Intesa e che dovrà essere effettuato prima della fine della Fase 3(a) è stimato in DM 45 milioni ai prezzi del 31 dicembre 1971.

(b) Questa stima esclude qualsiasi somma per la copertura dei costi di rescissione che sono stimati in DM 45 Milioni al 30 novembre 1973.

(c) Il costo stimato del lavoro comune che dovrà essere eseguito da ciascun Paese è:

NATO RISERVATO

- 12 -

RFG	DM	25	Milioni
RU	DM	16	Milioni
ITALIA	DM	4	Milioni

TOTALE	DM	45	Milioni
--------	----	----	---------

- (d) La somma indicata ai sottoparagrafi (a) e (c) di questo paragrafo non comprende imprevisti o qualsiasi altra somma per eventuali aumenti di costo.
- (e) Le somme di cui sopra sono calcolate sulla base del seguente cambio valutario:

DM	7	=	Lit 1
DM	1	=	Lit 200

4. (a) Provvisoriamente ciascun Paese partecipante contribuirà a sopportare i costi relativi alla lavorazione dei materiali comuni trattati in questa parte del Memorandum d'Intesa e realizzati in un Paese non partecipante a seguito di sub-contratto diretto di Panavia e Turbo-Union, le spese centralizzate di Panavia e Turbo-Union e le spese amministrative della NAMMA, secondo le vigenti percentuali e precisamente:

RFG	44.5%
RU	44.5%
ITALIA	11 %

- (b) In caso di cancellazione del programma, ciascun Paese partecipante sopporterà il costo corrispondente al lavoro delle voci comuni e gli altri costi secondo queste percentuali.

NATO RISERVATO

- 13 -

- (c) La NAMMA si assicurerà che i sub-contratti non vengano rilasciati da un sub-contraente principale a nome e per conto di Panavia e Turbo-Union, salvo i casi ammessi.
- (5) Se un Paese decide, alla fine della Fase 3(a) di non continuare il programma, i Paesi partecipanti esamineranno congiuntamente come è possibile bilanciare le relative quote di costo tenendo conto delle rispettive contribuzioni ai costi di sviluppo del programma.
- (6) Fermo restando quanto previsto dal Memorandum d'Intesa N°2, Sezione II, i Paesi partecipanti pagheranno il lavoro che deve essere effettuato prima della fine della Fase 3(a). Inoltre ciascun Paese pagherà le somme ulteriori, causate da imprevisti o da aumenti del costo.
- (7) Sempre che il lavoro di sviluppo sia intrapreso a seguito di questa parte del Memorandum d'Intesa, si applicheranno le disposizioni relative ai diritti di proprietà industriale contenute nel Memorandum d'Intesa N°5 con le interpretazioni accettate dai Paesi partecipanti.
- (8) La Sezione X del Memorandum d'Intesa N°5 sarà applicata per quelle voci attive che risultassero dal lavoro descritto in questa parte del Memorandum d'Intesa.

./.

— 14 — **NATO RISERVATO**

PARTE III

GENERALITA'

SEZIONE I

ESECUZIONE del LAVORO

La NAMMA intraprenderà tutte le misure necessarie, compreso il piazzamento di contratti con l'industria, per l'esecuzione del lavoro descritto da questo Memorandum d'Intesa.

- 15 -

NATO RISERVATO

S E Z I O N E II

LINGUA

- (1) Questo Memorandum d'Intesa è redatto nella lingua di ciascuno dei Paesi partecipanti.
- (2) Qualsiasi disputa sull'interpretazione darà luogo a consultazioni.
- (3) Il testo inglese sarà considerato come facente testo.

- 16 -

NATO RISERVATO

SEZIONE III

FIRME ED ENTRATE IN VIGORE

Questo Memorandum d'Intesa entrerà in vigore quando sarà stato firmato a nome e per conto dei Ministri della Difesa dei Paesi partecipanti.

- 17 -

NATO RISERVATO

Redatto in nove (9) copie, (tre per ogni lingua) e firmato dai Rappresentanti autorizzati dei Ministri della Difesa dei Paesi partecipanti.

fto

a Bonn il 16 Marzo 1973
per il Ministro della Difesa
della Repubblica Federale di Germania

H.G. SCHIFFERS

fto

a Roma il 15 Marzo 1973
Per il Ministro della
Difesa della Repubblica
Italiana.

GEN. R. MARCHES

fto

A Londra il 13 Marzo 1973
Per il Ministro della Difesa
del Regno Unito di Gran Bretagna
e dell'Irlanda del Nord.

P. FLETCHER.

NATO RISERVATO

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

FOTOCOPIA N. / /

SUPPLEMENTO N° 1

al

MEMORANDUM D'INTESA N° 6

tra

I MINISTRI DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA FEDERALE
DI GERMANIA. L'ITALIA ED IL REGNO UNITO DI GRAN
BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD

sulle

DISPOSIZIONI PROVVISORIE PER LA COSTRUZIONE DEI
VELIVOLI PRESERIE DA COMBATTIMENTO POLIVALENTE
E SUGLI INVESTIMENTI PER LA PRODUZIONE PER IL
PROGRAMMA M.R.C.A.

NATO RISERVATO

NATO RISERVATO

- 2 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE I^

Le disposizioni del Memorandum d'Intesa n°6 rimarranno valide fino a che non verranno sostituite da quelle di un nuovo Memorandum che i Paesi intendono applicare dal la data di inizio della Fase di Sviluppo 3(b).

SEZIONE II^

1. Il costo del lavoro per la costruzione del primo e secondo velivolo di pre-serie fino al 15 maggio 1974, incluso l'ammontare già previsto nella Parte I^, Sezione III^ del Memorandum, è stimato in DM 26 milioni. Gli ulteriori contributi che ciascun paese dovrà corrispondere sono stimati come segue:

- Repubblica Federale di Germania	DM	8	Milioni
- Regno Unito	DM	5.2	Milioni
- Italia	DM	2.8	Milioni
2. Gli estimativi di cui al para 1 non prevedono la copertura dei costi di rescissione che sono valutati globalmente in DM 18 milioni.
3. Il costo del lavoro per le attività preparatorie, dei lavori non ricorrenti relativi alla co-produzione del sistema d'arme MRCA ed alla sua entrata in linea ed al supporto dei velivoli di serie e dei lavori iniziali sul 3°, 4°, 5° e 6° velivolo di pre-serie, fino al 15 maggio 1974, compreso quanto già previsto nella parte 2^ Sezione III del Memorandum, è stimato in DM 94 milioni. Gli ulteriori contributi che ciascun paese dovrà corrispondere sono stimati in:

- Repubblica Federale di Germania	DM	24	Milioni
- Regno Unito	DM	17	Milioni
- Italia	DM	8	Milioni
4. Gli estimativi del para 3 non comprendono la copertura dei costi di rescissione che sono valutati globalmente in DM 80 milioni.

NATO RISERVATONATO RISERVATO

NATO RISERVATO

- 3 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

5. Le somme citate nei precedenti paragrafi non comprendono alcun margine per l'aumento dei prezzi. Tali importi sono riferiti alle condizioni economiche del dicembre 1971 e sono calcolati in base ai seguenti cambi:

DM 7 = Lst 1
DM 1 = Lit 200

6. Nella eventualità che l'inizio della Fase 3(b) sia dilazionato oltre il 16 maggio 1974 ed ulteriori stanziamenti si rendano necessari, la NAMMA informerà il Comitato dei Direttori almeno un mese prima del previsto esaurimento dei fondi e farà proposte di ulteriori stanziamenti.

Redatto in nove copie (tre per ciascuna lingua) e firmato dai Rappresentanti autorizzati dei Ministri della Difesa dei Paesi partecipanti.

a Bonn il 30 Novembre 1973

Per il Ministro della Difesa
della Repubblica Federale di Germania

Mare

a Roma il 28 Novembre 1973 a Londra il 23 November 1973

Per il Ministro della Difesa
della Repubblica Italiana

Renzo Manthey

Per il Ministro della Difesa
del Regno Unito di Gran Bre-
tagna e dell'Irlanda del Nord

Neil Ulmer

NATO RISERVATO

SUPPLEMENTO No. 2

al

MEMORANDUM D'INTESA No. 6

tra

I MINISTRI DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
D'ITALIA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD

sulle

DISPOSIZIONI PROVVISORIE PER LA COSTRUZIONE DEI VELIVOLI PRE-
SERIE DA COMBATTIMENTO POLIVALENTI E SUGLI INVESTIMENTI PER
LA PRODUZIONE PER IL PROGRAMMA M.R.C.A.

1. La finalità del presente Supplemento é quella di estendere ulteriormente la durata e lo scopo degli Investimenti per la Produzione e delle attività relative ai Velivoli Preserie, fino al 30 settembre 1974, in parallelo con la estensione della Fase 3 (a) Sviluppo.
2. Il costo del lavoro per la costruzione dei Velivoli Preserie 11 e 12, e dei Velivoli Preserie 13, 14, 15 e 16, e del lavoro relativo agli Investimenti per la Produzione, sarà mantenuto nei limiti delle somme già approvate con il Memorandum d'Intesa n. 6 e relativo Supplemento n. 1.
3. Lo scopo del lavoro previsto dal presente Memorandum di Intesa potrà inoltre essere esteso per includere anche il piazzamento, dopo la data del primo volo, di ordinativi di materiali a lungo tempo di approvvigionamento limitati a quelli ritenuti essenziali e purché non comportino per tali materiali spese prima del 30 settembre 1974.

Redatto in nove copie (tre per ciascuna lingua) e firmato dai Rappresentanti autorizzati dai Ministri della Difesa dei Paesi partecipanti.

a Bonn il 11. Juli 1974

Per il Ministro della Difesa
della Repubblica Federale di Germania

Mahl

a Rome il 5 luglio 1974

Per il Ministro della Difesa
della Repubblica Italiana

Gen. A. Renzo Manthey

a London il 23 July 1974

Per il Ministro della Difesa
del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord

Nat Chalk

NATO RISERVATO

FOTOCOPIA N. 1 DI N° 1 FOTOCOPIE

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

MEMORANDUM D'INTESA N° 7

fra

I MINISTRI DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA FEDERALE
DI GERMANIA, D'ITALIA E DEL REGNO UNITO DI GRAN
BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD

per

LA CONTINUAZIONE DELLO SVILUPPO DEL VELIVOLO DA
COMBATTIMENTO POLIVALENTE.

NATO RISERVATO

- 1 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

I Ministri della Difesa dei seguenti Paesi:

Repubblica Federale di Germania, Italia e Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, qui di seguito denominati Paesi partecipanti,

- avendo firmato (fra l'altro) il Memorandum Generale d'Intesa (MOU n.2) il 14 maggio 1969 ed il primo Memorandum d'Intesa per lo sviluppo (MOU n.5) il 20 luglio - 22 luglio - 29 settembre 1970,

qui di seguito dichiarano la loro comune intesa di continuare lo sviluppo del Velivolo da Combattimento Multiruolo (MRCA) secondo le clausole seguenti, quelle pertinenti del Memorandum d'Intesa n.2 e le clausole generali applicabili al programma nel suo complesso del Memorandum d'Intesa n.5.

NATO RISERVATO

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE I

Contenuto e Durata

1. In accordo con quanto stabilito nel Memorandum d'Intesa n.2 e per la condotta del programma MRCA fase per fase, questo Memorandum d'Intesa contiene clausole particolari per la Fase 3(b), che regolano la continuazione del lavoro per lo sviluppo congiunto del Sistema d'Arme MRCA fino a che non venga presa la decisione di assumere gli impegni per la produzione di serie vera e propria.
2. Malgrado il preambolo del Memorandum d'Intesa n.2 e la Sezione I, paragrafi 3 e 4 del Memorandum d'Intesa n.5, la Fase 3(b) avrà inizio il 1° ottobre 1974 ed avrà termine il 31.12.1975 od alla data dell'entrata in vigore di un Memorandum d'Intesa, che regolerà la produzione di serie dell'MRCA, se precedente.
3. L'andamento del programma sarà esaminato ad un punto di controllo il 1° maggio 1975.
4. Vi saranno ulteriori accordi per la continuazione dello sviluppo durante la Fase 3(c) che stabiliranno i contributi per quella fase ed altre clausole, ivi compresi gli eventuali aggiustamenti agli accordi relativi alla ripartizione del lavoro che possano rendersi necessari.

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

NATO RISERVATO

- 3 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE II

Scopo del Lavoro

I compiti principali per la Fase 3(b) includeranno:

- a) Completamento del progetto dei velivoli di sviluppo compresi i primi due velivoli pre-serie.
- b) Completamento della fabbricazione/approvvigionamento dei velivoli di sviluppo ed equipaggiamenti.
- c) Completamento dell'assemblaggio e delle installazioni dei velivoli di sviluppo.
- d) Completamento del progetto del sistema avionico.
- e) Prove a terra dei velivoli di sviluppo in preparazione dell'inizio delle attività di prove di volo.
- f) Conduzione delle prove a terra sui materiali, sui componenti, sugli equipaggiamenti e sugli impianti.
- g) Aggiornamento della pianificazione particolareggiata dei programmi e delle procedure per le prove a terra ed in volo includendo i velivoli pre-serie.
- h) Continuazione dell'addestramento del personale addetto alle prove includendo il personale di volo e di terra degli OTC.
- i) Completamento del progetto dell'equipaggiamento di supporto a terra, fabbricazione ed approvvigionamento per i velivoli di sviluppo.
- j) Completamento dei manuali per i velivoli di sviluppo e dei loro impianti.
- k) Continuazione del programma di prove in galleria aerodinamica, inclusa la fabbricazione e modifica dei modelli.
- l) Conduzione delle prove di simulazione di volo a supporto del progetto e dello sviluppo del velivolo.
- m) Continuazione delle prove in volo degli equipaggiamenti ed impianti a bordo di velivoli di altro tipo adibiti a tali prove.
- n) Completamento della costruzione e dell'assemblaggio dei motori e componenti di sviluppo.

NATO RISERVATO

- 4 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

- o) Approvvigionamento delle parti di ricambio motore per il programma di prove al banco e di sviluppo del prototipo.
- p) Continuazione dello sviluppo, approvvigionamento e prova degli accessori per i motori di sviluppo.
- q) Continuazione delle prove al banco dei componenti motore.
- r) Continuazione delle prove a terra dei motori di sviluppo.
- s) Continuazione delle prove in volo (in banco prova volante) dei motori di sviluppo.
- t) Completamento della costruzione delle parti di ricambio a supporto del programma di prove in volo dei velivoli.
- u) Continuazione del progetto, inizio dell'approvvigionamento e del lavoro di prova associato per le apparecchiature di addestramento, inclusi i simulatori di volo.
- v) Conduzione delle prove di volo dei velivoli di sviluppo.
- w) Continuazione del progetto e delle attività manageriali per la configurazione necessarie per la definizione del sistema d'arma di produzione.
- x) Inizio della costruzione/approvvigionamento di una serie di equipaggiamenti di supporto a terra di linea.
- y) Inizio dell'approvvigionamento della strumentazione per le prove di volo dei velivoli pre-serie.
- z) Definizione, approvvigionamento e funzionamento iniziale delle stazioni di terra nazionali.
- aa) Definizione dei fabbisogni nazionali ed approvvigionamento di parti di ricambio per velivoli pre-serie, di attrezzature di supporto a terra e di prova e di equipaggiamenti di prova specifici.
- bb) Pianificazione iniziale per le prove di fatica dell'intera struttura del velivolo.
- cc) Installazione sui velivoli pre-serie della strumentazione per le prove di volo da eseguirsi presso i centri di prova ufficiali (OTC).

NATO RISERVATO

- 5 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE IIIRipartizione del Lavoro

Le clausole della Sezione IV del Memorandum d'Intesa n.5 si applicheranno alla ripartizione del lavoro durante la Fase 3(b). Pertanto il lavoro verrà ripartito, in linea di principio, fra i Paesi partecipanti, nelle seguenti proporzioni:

Repubblica Federale di Germania	42½%
Regno Unito	42½%
Italia	15 %.

Comunque, qualora il Comitato dei Direttori concordi sulla convenienza economica di tener conto dei trasferimenti di lavoro che si renderanno necessari durante la fase di produzione (per soddisfare le esigenze delle attuali previsioni di produzione), il lavoro di sviluppo potrà essere assegnato o riassegnato conseguentemente.

NATO RISERVATO

- 6 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE IV

Ripartizione dei Costi

1. Tutte le stime dei costi e delle contribuzioni contenute in questa Sezione sono alle condizioni economiche valide al maggio 1970 ed al cambio: 8,784 DM = Lst 1/170 Lit = DM 1, nel caso della Fase 3(a) ed ai prezzi del 31 dicembre 1973 ed al cambio: 6,20 DM = Lst 1/230 Lit = DM 1, per il resto del programma.
2. Ogni Paese sopporterà il costo corrispondente al lavoro effettuato nel proprio Paese, inclusi gli aumenti di costo, ad eccezione della Gran Bretagna e della Repubblica Federale di Germania, ciascuno dei quali pagherà fino ad un massimo del 2% dei costi di sviluppo della Fase 3(b), in eccesso dell'11% della quota italiana del totale dei costi di sviluppo.
- 3a. Il costo totale del lavoro comune per lo sviluppo del Sistema d'Arma è valutato in DM 2367,2 Mio durante la Fase 3(a) ed in DM 2967,8 Mio durante il resto del programma. La stima dei costi che dovranno essere sopportati da ciascun Paese è la seguente:

Repubblica Federale di Germania (compresi DM 1007,2 Mio nella Fase 3(a))	DM 2190 Mio
Gran Bretagna (compresi DM 1100 Mio nella Fase 3(a))	DM 2550 Mio
Italia (compresi DM 260 Mio nella Fase 3(a))	DM 595 Mio

oltre ad un 10% per imprevisti.

- 3b. Nell'ipotesi che la Fase 3(b) termini il 31 dicembre 1975, il costo del lavoro comune nella Fase 3(b) è stimato in DM 1095 Mio. La stima dei costi che dovranno essere sopportati da ciascun Paese è la seguente:

Repubblica Federale di Germania	DM 451 Mio
Gran Bretagna	DM 524 Mio
Italia	DM 120 Mio

oltre ad un 6,5% per imprevisti.

NATO RISERVATO

- 7 -

NATO RISERVATOSOLO PER USO GOVERNATIVO

- 3c. Il costo del lavoro comune nella Fase 3(b) fino al punto di controllo del 1 maggio 1975 è stimato a DM 528,0 Mio. La stima dei costi che dovranno essere sopportati da ciascun Paese è la seguente:

Repubblica Federale di Germania	DM	225 Mio
Gran Bretagna	DM	245 Mio
Italia	DM	58 Mio

oltre ad un 3% per imprevisti.

4. Queste stime non comprendono somme per la levitazione dei prezzi.

NATO RISERVATO

- 8 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

5. Le stime di cui al paragrafo 3 di questa Sezione non comprendono costi di rescissione. Se come risultato dell'annullamento del programma al punto di controllo i contratti con l'industria sono rescissi, è probabile che si debbano sopportare costi di rescissione stimati in DM 427 milioni. I costi di rescissione in caso di annullamento del programma alla fine della fase 3(b) sono stimati in DM 345 milioni.

Queste cifre non comprendono somme per imprevisti. Ciascuno di tali costi di rescissione da pagare all'annullamento del programma di comune accordo, durante o alla fine della fase 3(b), sarà sostenuto congiuntamente dai Paesi partecipanti proporzionalmente ai loro contributi ai rispettivi settori del programma durante la fase.

I costi di rescissione della NAMMA da pagarsi all'atto dell'annullamento del programma, di comune accordo, durante o alla fine della fase 3(b), saranno sostenuti dai paesi nelle percentuali:

Repubblica Federale della Germania	44½%
Gran Bretagna	44½%
Italia	11 %.

6. In attesa dell'armonizzazione dei costi, secondo quanto previsto alla Sezione III, paragrafo (1) (d) del Memorandum d'Intesa n. 2 ed alla Sezione V, paragrafo (9) del Memorandum d'Intesa n.5, i costi amministrativi della NAMMA durante la Fase 3(b) che non sono inclusi nelle cifre succitate, saranno ripartiti fra i paesi partecipanti secondo le seguenti proporzioni:

Repubblica Federale della Germania	44½%
Gran Bretagna	44½%
Italia	11 %.

I pagamenti saranno effettuati in DM.

7. Una volta armonizzati, i costi della fase 3(b) saranno calcolati in DM impiegando il cambio del mercato prevalente al momento in cui i costi sono avvenuti.

NATO RISERVATO

- 10 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE V

Recessione

1. In accordo con le clausole della Sezione II del Memorandum d'Intesa n.2, un Paese partecipante può ritirarsi dal programma alla fine della Fase 3(b) od al punto di controllo senza pagare compensazioni a qualsiasi altro Paese partecipante se si supera il limite (compreso gli imprevisti) stabilito nel paragrafo 3 della IV Sezione, esclusi naturalmente gli effetti della levitazione dei prezzi, oppure se ricorrono i termini del paragrafo 7b (iii) o del paragrafo 8 di questa Sezione.
In tali casi il Paese che si ritira pagherà tutti i costi di rescissione dovuti alla propria industria.
2. Se un Paese partecipante si ritira dal programma durante la Fase 3(b) in condizioni diverse da quelle previste dalla Sezione II paragrafo 6 del Memorandum d'Intesa n.2, il Paese che si ritira pagherà compensazioni agli altri Paesi partecipanti in accordo con le clausole della Sezione II paragrafo (4)(a)(i) del Memorandum d'Intesa n.2. In aggiunta esso pagherà tutti i costi di rescissione dovuti alla propria industria.
3. Se il programma continua, i costi di rescissione dovuti alla propria industria dal Paese che si ritira non comprenderanno pagamenti relativi a contratti, passati dalla propria industria o dalla NAMMA, che i Paesi che rimangono nel programma accettino che non si debbano rescindere.
- 4a. Se un Paese partecipante si ritira dal programma, il lavoro eseguito dalle industrie nel Paese che si ritira dovrà essere, in linea di principio, distribuito alle industrie nei Paesi che rimangono nel programma.
Se il lavoro è distribuito alle industrie di uno dei Paesi partecipanti in applicazione di questo principio, esso diventerà parte della quota di lavoro del Paese alla cui industria è distribuito e dovrà essere pagato da detto Paese.

NATO RISERVATO

- 11 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

- 4b. Se un Paese partecipante si ritira dal programma, i Paesi che rimangono ed il Paese che si ritira si consulteranno sul modo in cui il principio esposto nel sottoparagrafo a. di questo paragrafo debba essere attuato.
- 4c. Nel caso di Paese che si ritira durante la fase 3(b), in condizioni diverse da quelle previste dalla Sezione II paragrafo (6) del Memorandum d'Intesa n.2, il costo di qualsiasi distribuzione di lavoro dovrà essere pagato dal Paese che si ritira.
- 4d. La Sezione II paragrafo 4(b) (aggiornata) del Memorandum d'Intesa n.2 non si applicherà durante la Fase 3(b) ed è sostituita dalle clausole di questo paragrafo.
5. Se l'Italia si ritira dal programma durante la Fase 3(b) in condizioni diverse da quelle considerate nella Sezione II paragrafo 6 del Memorandum d'Intesa n.2, essa piazzerà ordinativi negli stessi settori dell'industria nei Paesi partecipanti, di valore pari al costo del lavoro dell'industria italiana, e pagato dagli altri Paesi partecipanti come stabilito nella Sezione IV paragrafo 2 di questo Memorandum d'Intesa.
6. Allo scopo di attuare la Sezione II, paragrafo (6) del Memorandum d'Intesa n.2 il Comitato dei Direttori esaminerà un rapporto presentato dalla NAMMA in modo da poter verificare l'andamento del programma al punto di controllo.
Questo rapporto comprenderà:
 - (a) Dettagli di tutte le spese sostenute fino alla data del rapporto ed una stima del costo del programma fino al termine della Fase.
 - (b) Una dichiarazione che attesti se i requisiti operativi del materiale (Operational Equipment Requirements - OER's) - aggiornati con le modifiche accettate dal Comitato dei Direttori o dalle superiori autorità fino alla data di presentazione

NATO RISERVATO

- 12 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

del rapporto - saranno soddisfatti e nel caso contrario, attestati se sarà possibile soddisfare i requisiti operativi aggiornati apportando ulteriori modifiche, indicando nel contempo l'effetto che ciò avrà sui tempi e sui costi; oltre alle eventuali difficoltà nel campo tecnico che potrebbero dar luogo a problemi nel futuro.

- (c) Una dichiarazione in merito ad eventuali difficoltà che possano condurre ad un ritardo nel completamento del lavoro di questa Fase o delle Fasi di sviluppo nel loro insieme, o ad un ritardo nella decisione di procedere con la produzione vera e propria.
- 7a. I Paesi partecipanti faranno ogni sforzo per conseguire i comuni requisiti operativi del materiale (OER's) che sono stati stabiliti e concordati dai Capi di Stato Maggiore delle Aeronautiche dei Paesi partecipanti.
- 7b. La clausola contenuta nella Sezione II del paragrafo 6 del Memorandum d'Intesa n. 2, riguardante le prestazioni del velivolo, sarà sostituita da quanto segue:
- (i) Valutazioni formali delle prestazioni e capacità del Sistema d'Arme saranno effettuate dai Capi di Stato Maggiore delle Aeronautiche dei Paesi partecipanti immediatamente prima del punto di controllo.
- (ii) Se si ritiene, da parte dei Capi di Stato Maggiore delle Aeronautiche dei Paesi partecipanti, che i requisiti operativi del materiale aggiornati con le modifiche approvate dal Comitato dei Direttori o dalle superiori autorità, non saranno soddisfatti o se si rende evidente che il costo addizionale o il ritardo necessario per soddisfarli sarebbero irragionevoli, i Paesi partecipanti si consulteranno per esaminare la possibilità di ulteriori comuni modifiche, tenendo conto dei più essenziali tra i rispetti requisiti nazionali.

NATO RISERVATO

- 13 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

- (iii) Se è impossibile soddisfare i requisiti operativi comuni del materiale (OER's) aggiornati oppure concordare ulteriori modifiche comuni, oppure se nessun altro comune accordo può essere raggiunto, un Paese può ritirarsi dal programma senza pagare compensazioni.
8. La clausola contenuta nella Sezione II paragrafo (6) del Memorandum d'Intesa n.2, riguardante ritardi nei tempi del programma sarà operante se alla data del punto di controllo la NAMMA stimerà che il primo velivolo per i reparti di impiego non potrà essere consegnato ed accettato entro il 31 dicembre 1978.

NATO RISERVATO

- 14 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE VI

Clausole di precedenti Memorandum d'Intesa

Saranno applicabili le clausole del Memorandum d'Intesa n. 2 e le clausole relative alle Fasi di sviluppo nel loro complesso oltre a quelle generali applicabili al programma nel suo complesso del Memorandum d'Intesa n. 5.

NATO RISERVATO

- 15 -

NATO RISERVATO SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE VII

Lingua

1. Questo Memorandum d'Intesa è redatto nella lingua di ciascuno dei Paesi partecipanti.
2. Qualsiasi disputa sull'interpretazione darà luogo a consultazioni.
3. Il testo inglese sarà considerato come facente testo.

NATO RISERVATO

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE VIII

Questo Memorandum d'Intesa entrerà in vigore il 1° ottobre 1974, quando sarà stato firmato.

NATO RISERVATO

- 17 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

Redatto in 9 (nove) copie (tre per ogni lingua) e firmato dai Rappresentanti autorizzati dei Ministri della Difesa dei Paesi partecipanti.

a Bonn il 11. Ottobre 1974

Per il Ministro della Difesa
della Repubblica Federale di Germania

M. M. M. M.a Rome il 8 Oct. 1974

Per il Ministro della
Difesa della Repubblica
Italiana

Renzo Marchesia LONDON il 27 SEPTEMBER 1974

Per il Ministro della Difesa
del Regno Unito di Gran Bre-
tagna e dell'Irlanda del Nord

Nat. O. M.

NATO RISERVATO FOTOCOPIA N. DI N° FOTOCOPIE

NATO RISERVATO

Solo per uso Governativo

SUPPLEMENTO No. 1

al

MEMORANDUM D'INTESA No. 7

tra

I MINISTRI DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
D'ITALIA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD

sulla

CONTINUAZIONE DELLO SVILUPPO DEL VELIVOLO DA COMBATTIMENTO
POLIVALENTE

NATO RISERVATONATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

1. Lo scopo del presente Supplemento è di estendere la durata della Fase 3(b).
2. La Fase 3(b) per effetto di questa estensione terminerà il 30 giugno 1976, oppure alla data in cui il Memorandum d'Intesa relativo alla produzione di serie del velivolo MRCA entrerà in vigore, se questa data sarà anteriore.
3. I fondi necessari per far fronte alle spese del lavoro comune, durante la Fase 3(b) fino al 30 giugno 1976, sono valutati come segue:

<u>DM</u>	<u>Già approvati dal</u>	<u>Differenza</u>	<u>Totale Revisionato</u>
<u>MIO</u>	<u>MoU N°7</u>		
FRG	480	+55	535
UK	558	Nessuna	558
IT	128	Nessuna	128

4. I fondi necessari per far fronte alle spese del lavoro non comune, durante la Fase 3(b) fino al 30 giugno 1976, sono valutati come segue:

<u>DM</u>	<u>Già approvati dal</u>	<u>Differenza</u>	<u>Totale Revisionato</u>
<u>MIO</u>	<u>MoU N°7</u>		
FRG	38	Nessuna	38
UK	22	+ 14	36
IT	13	- 9	4

5. Queste stime non comprendono alcun ammontare per i costi di rescissione. Se, come risultato dell'annullamento del

./....

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

NATO RISERVATO

NATO RISERVATO

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

programma alla fine della Fase 3(b), i contratti con l'industria sono rescissi, si ritiene che le spese di rescissione per il lavoro comune, che dovranno probabilmente essere sostenute, siano contenute nell'ammontare già approvato con il Memorandum d'Intesa N° 7.

6. Le cifre riportate nei paragrafi 3. e 4. e quelle a cui si fa riferimento nel paragrafo 5., sono alle condizioni economiche del dicembre 1973 ed al cambio di DM 6,20 = = 1st 1; Lit. 230 = DM 1.
7. Nella eventualità che i fondi autorizzati da un Governo per la Fase 3(b) si esauriscano prima della fine della Fase stessa, sarà cura della NAMMA informarne il Comitato dei Direttori almeno un mese prima e formulare proposte per un ulteriore finanziamento.

Redatto in nove copie (tre per ciascuna lingua) e firmato dai Rappresentanti autorizzati dai Ministri della Difesa dei Paesi partecipanti.

a Bonn il 16. January 1976
Per il Ministro della Difesa
della Repubblica Federale di Germania

a Roma il 23/12/1975
Per il Ministro della Difesa
della Repubblica Italiana

a London il 19 December 1975
Per il Ministro della Difesa
del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord

On. Giuseppe De Michelis

Douglas Hurd

NATO RISERVATO

NATO RISERVATO

FOTOCOPIA N. 1 DI N° 1 FOTOCOPIE

(Solo per uso governativo)

SUPPLEMENTO No. 2

al

MEMORANDUM D'INTESA No. 7

tra

I MINISTRI DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA, D'ITALIA ED IL SEGRETARIO DI STATO PER LA
DIFESA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA
DEL NORL

sulla

CONTINUAZIONE DELLO SVILUPPO DEL VELIVOLO DA COMBAT-
TIMENTO POLIVALENTE (MRCA).

NATO RISERVATO

NATO RISERVATO

(Solo per uso governativo)

1. Lo scopo del presente Supplemento è di estendere la durata della Fase 3(b).
2. La Fase 3(b) per effetto di questa estensione terminerà il 31 luglio 1976.
E' inteso tuttavia che qualsiasi Memorandum d'Intesa per la continuazione dello sviluppo del MRCA nella Fase 3(c) assorbirà ed annullerà questo Supplemento.
3. Si valuta che i fondi necessari per far fronte alla spesa relativa al lavoro comune e non comune durante la Fase 3(b) fino al 31 luglio 1976 rientrino negli ammontari già approvati nei rispettivi paragrafi 3 e 4 del Supplemento numero 1 al Memorandum d'Intesa N° 7.
4. Queste stime non comprendono alcun ammontare per i costi di rescissione. Se, come risultato dell'annullamento del programma alla fine della Fase 3(b), i contratti con l'industria sono rescissi, si ritiene che le spese di rescissione per il lavoro comune, che dovranno probabilmente essere sostenute, siano contenute nell'ammontare già approvato con il Memorandum di Intesa N° 7.

NATO RISERVATO**NATO RISERVATO**

(Solo per uso governativo)

5. Redatto in nove copie nelle lingue Inglese, Tedesca ed Italiana (tre per ciascuna lingua) e firmato dai rappresentanti autorizzati dei rispettivi Ministri della Difesa e del Segretario di Stato per la Difesa dei Paesi partecipanti.

a.....*Munich*.....il.....*29. Juli 1976*

per il Ministro della Difesa
della Repubblica Federale
della Germania

[Handwritten signature]

a.....*Rome*.....il.....*29 luglio 1976*

per il Ministro della
Difesa della Repubblica
d'Italia

[Handwritten signature]

a.....*Munich*.....il.....*29th July 1976*

per il Segretario di Stato per
la Difesa del Regno Unito della
Gran Bretagna e Irlanda del Nord

[Handwritten signature: Douglas Howe]

FOTOCOPIA N. DI N° FOTOCOPIE

NATO RISERVATO

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

MEMORANDUM D'INTESA N.8

fra

I MINISTRI DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA FEDERALE
DI GERMANIA, DELL'ITALIA E DEL REGNO UNITO DI GRAN
BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD

sulla

COSTRUZIONE DEI VELIVOLI PRE-SERIE DA COMBATTIMENTO
POLIVALENTE E SUGLI INVESTIMENTI PER LA PRODUZIONE
DEL PROGRAMMA MRCA

NATO RISERVATO

- 1 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

I Ministri della Difesa dei seguenti Paesi:

Repubblica Federale di Germania, Italia e
Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda
del Nord,

qui di seguito denominati Paesi partecipanti,

- avendo firmato (fra gli altri) il Memorandum Generale di Intesa (MoU n.2) il 14 maggio 1969, il primo Memorandum d'Intesa per lo Sviluppo (MoU n.5 relativo, fra l'altro, alla Fase 3(a).) il 20 luglio - 22 luglio - 29 settembre 1970, il Memorandum d'Intesa per le predisposizioni preliminari per la costruzione della pre-serie dei velivoli multiruolo da combattimento e per gli investimenti per la produzione del programma MRCA (MoU n.6 ed il secondo Memorandum d'Intesa per lo Sviluppo (MoU n.7 relativo al la Fase 3(b).)

qui di seguito dichiarano la loro comune intesa di provvedere congiuntamente al lavoro di costruzione dei velivoli pre-serie e di effettuare i preparativi per la produzione secondo le clausole seguenti, quelle pertinenti del Memorandum d'Intesa n.2 e le disposizioni di natura generale applicabili al programma nel suo complesso del Memorandum d'Intesa n.5.

Le clausole di questo Memorandum d'Intesa annullano, a partire dal 1° ottobre 1974, le predisposizioni preliminari per la costruzione dei velivoli pre-serie e per gli investimenti per la produzione contenuti nel Memorandum d'Intesa n.6.

La Fase 3(b) menzionata in questo documento avrà termine il 31 dicembre 1975.

NATO RISERVATO

- 2 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

PARTE I

Costruzione del primo e del secondo velivolo di preserie che non sono recuperabili per impiego operativo nelle Forze Armate.

SEZIONE 1

Contenuto

Questa parte del Memorandum d'Intesa contiene gli accordi dei Paesi partecipanti per la costruzione comune del primo e secondo velivolo preserie che non sono recuperabili (per le Forze Armate) e che contribuiranno allo sviluppo e qualificazione del Sistema d'Arme MRCA per il successivo inserimento in linea.

NATO RISERVATO

- 3 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE II

Scopo del Lavoro

I compiti principali comprenderanno:

- a) Elaborazione degli standard di costruzione dei velivoli.
- b) Approvvigionamento dei materiali ed equipaggiamenti e costruzione di componenti ed assemblaggi.
- c) Collegamento con i contraenti associati.
- d) Assemblaggio, prove a terra, omologazione e prove di accettazione di volo.

NATO RISERVATO

- 4 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE III

Disposizioni Applicabili

1. Fermo restando quanto previsto dal Memorandum d'Intesa n.2 Sezione III (1)(a) e (2)(d):
 - (i) il lavoro trattato da questo Memorandum d'Intesa sarà ripartito secondo un piano che dovrà essere approvato dal Comitato dei Direttori (BoD) e
 - (ii) ciascun Paese pagherà il lavoro effettuato nel proprio territorio.
2. I costi stimati e le contribuzioni riportate in questa Sezione sono alle condizioni economiche ed al cambio valutario prevalenti per il lavoro effettuato durante la Fase 3(a) ed alle condizioni economiche del 31 dicembre 1973 ed al cambio valutario di 6,20 DM = Lst 1/ 230 Lit = 1 DM per tutto il lavoro successivo.
- 3a. Il costo totale del lavoro comune da effettuare per la costruzione dei due velivoli pre-serie è stimato in DM 14,7 milioni per la Fase 3(a) e DM 98,3 milioni per la parte rimanente del programma.
Le somme dovute da ciascun Paese sono stimate come segue:

Repubblica Federale di Germania	DM 52 Mio
(compresi DM 6,5 Mio della Fase 3a)	
Gran Bretagna	DM 44 Mio
(compresi DM 6,2 Mio della Fase 3a)	
Italia	DM 17 Mio
(compresi DM 2,0 Mio della Fase 3a)	

oltre ad una somma per imprevisti del 12,5%.
- 3b. Il costo del lavoro comune che deve essere effettuato durante la Fase 3(b) è stimato in DM 54 Milioni.

NATO RISERVATO

- 5 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

Le somme dovute da ciascun Paese sono stimate come segue:

Repubblica Federale di Germania	DM 25 Mio
Gran Bretagna	DM 20 Mio
Italia	DM 9 Mio,

oltre ad una somma per imprevisti del 12%.

- 3c. Il costo del lavoro comune che deve essere effettuato fino al 1 maggio 1975, punto di controllo della Fase 3(b) specificato nel Memorandum d'Intesa n.7, Sezione I (3), è stimato in DM 26 milioni.

Le somme dovute da ciascun Paese sono stimate come segue:

Repubblica Federale di Germania	DM 13 Mio
Gran Bretagna	DM 8 Mio
Italia	DM 5 Mio,

oltre ad una somma per imprevisti del 12%.

- 3d. Queste stime non comprendono alcuna somma per la copertura di costi di rescissione. Se, nell'eventualità dell'annullamento del programma, i contratti con l'industria vengono rescissi, i costi di rescissione per il lavoro comune sono stimati in DM 22 milioni al punto di controllo della Fase 3(b) del 1 maggio 1975 ed in DM 24 milioni al termine della Fase 3(b).

- 3e. Le somme riportate nei sottoparagrafi (a) (b) (c) e (d) di cui sopra non comprendono alcuna somma per la levitazione dei prezzi.

- 4a. Il costo del lavoro non comune che ciascun Paese deve sostenere per la costruzione dei due velivoli pre-serie è stimato come segue:

Repubblica Federale di Germania	DM 5 Mio
(compresi DM 0,2 nella Fase 3(a).)	
Gran Bretagna	DM 2 Mio
(compresi DM 0,1 nella Fase 3(a).)	
Italia	DM 2 Mio
(compresi DM 0 nella Fase 3(a).),	

oltre ad una somma globale per spese impreviste non comuni del 12,5%.

NATO RISERVATO

- 6 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

- 4b. Il costo del lavoro non comune che deve essere sostenuto durante la Fase 3(b) da ciascun Paese è stimato come segue:

Repubblica Federale di Germania	DM 2 Mio
Gran Bretagna	DM 1 Mio
Italia	DM 1 Mio

oltre ad una somma globale per imprevisti dell'11%.

- 4c. Il costo del lavoro non comune che deve essere sostenuto fino al 1 maggio 1975, punto di controllo della Fase 3(b), da ciascun Paese è stimato come segue:

Repubblica Federale di Germania	DM 0,8 Mio
Gran Bretagna	DM 0,3 Mio
Italia	DM 0,3 Mio

oltre ad una somma globale per imprevisti del 7%.

NATO RISERVATO

- 7 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

PARTE II

Predisposizioni per la produzione

SEZIONE I

Contenuto

1. Questa parte del Memorandum d'Intesa contiene gli accordi fra i Paesi partecipanti per le attività preliminari e per il lavoro di natura non ricorrente relativi alla produzione comune del Sistema d'Arme MRCA, al suo inserimento e supporto in linea ed all'acquisizione del terzo, quarto, quinto e sesto velivolo pre-serie, che sono recuperabili e che contribuiranno allo sviluppo e qualificazione del Sistema d'Arme MRCA per il successivo inserimento in linea.
Tutto questo lavoro sarà trattato come lavoro di produzione negli accordi che saranno definiti per la conduzione della Fase 4.
2. I lavori preliminari per la produzione terranno conto delle esigenze pianificate da ciascun Paese come segue:

Gran Bretagna:	385 velivoli da consegnare ad un ritmo massimo di 60 velivoli all'anno;
Repubblica Federale di Germania:	322 velivoli da consegnare ad un ritmo massimo di 48 velivoli all'anno;
Italia:	100 velivoli da consegnare ad un ritmo massimo di 24 velivoli all'anno.
3. Il lavoro specificato nella Sezione II di questa Parte del Memorandum d'Intesa non fa parte del lavoro di sviluppo della Fase 3(b).

NATO RISERVATO

- 8 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE II

Scopo del Lavoro

I compiti principali per gli investimenti della produzione includeranno:

- a) Conferma degli standard di progetto per la produzione del terzo, quarto, quinto e sesto velivolo di pre-serie e dei velivoli di produzione ed elaborazione degli standard di di costruzione per questi velivoli e dei disegni di produzione.
- b) Finalizzazione dei manuali sugli standard di produzione.
- c) Progettazione e costruzione delle attrezzature per la produzione e dei mezzi per la verifica dell'intercambiabilità nei casi in cui le attrezzature di produzione differiscono in tipo e quantità da quelle di sviluppo; attrezzature ed equipaggiamenti per 3 linee di assemblaggio velivolo e motore; conversione delle attrezzature di sviluppo, quando applicabile.
- d) Approvvigionamento ed installazione degli equipaggiamenti e degli impianti facenti parte degli investimenti.
- e) Preparazione delle modalità di sub-contrattazione e di approvvigionamento.
- f) Identificazione dei materiali e degli equipaggiamenti a lungo tempo di approvvigionamento per i velivoli pre-serie e di serie.
- g) Pianificazione dei procedimenti di costruzione per la produzione ed applicazione dei materiali più aggiornati e della valutazione tecnica ed economica dei risultati del progetto.
- h) Definizione dei requisiti relativi al controllo di qualità.
- i) Definizione e sviluppo delle specifiche relative all'imballaggio e dei requisiti relativi al trasporto.
- j) Definizione delle procedure per la omologazione e dei programmi relativi ai voli di accettazione.

NATO RISERVATO

- 9 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

- k) Completamento dei piani di dettaglio per il supporto tecnico e logistico e relativa realizzazione ogni qual volta vengano concordate attività comuni.
- l) Preparazione e realizzazione di procedure comuni per la definizione dei fabbisogni iniziali (senza l'approvvigionamento) di parti di ricambio del sistema d'arme (compresi motori completi, cannoni ed attrezzature di supporto al suolo) e di parti di ricambio per i simulatori di volo, attrezzature di supporto al suolo ed accessori.
- m) Definizione di procedure di approvvigionamento comune e preparazione per l'approvvigionamento di parti di ricambio ed equipaggiamenti per il sistema d'arme, simulatori di volo, attrezzature di supporto al suolo ed accessori.
- n) Introduzione di moduli e procedure comuni per il supporto tecnico e logistico del sistema d'arme, quando possibile.
- o) Preparazione delle pubblicazioni tecniche fino alla matrice per la riproduzione.
- p) Addestramento di una aliquota di istruttori di volo e di personale a terra.
- q) Individuazione e codificazione delle parti di ricambio ed attrezzature di supporto per il sistema d'arme di linea in accordo con il manuale NATO per la codificazione.

I compiti per l'acquisizione del 3°, 4°, 5° e 6° velivolo di pre-serie includeranno:

- a) Approvvigionamento di materiali ed equipaggiamenti e costruzione di componenti e complessivi del velivolo.
- b) Collegamento con i contraenti associati.
- c) Montaggio, prove a terra, certificazione e prove di volo di accettazione.

NATO RISERVATO

- 10 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE III

Disposizioni relative al lavoro ed ai costi

1. In accordo con il Memorandum d'Intesa n.2, Sezione III (1) (a), e subordinatamente al paragrafo (2)(d) di quella Sezione, il lavoro specificato nella Sezione II di questa Parte sarà, in linea di principio, ripartito tra i Paesi partecipanti in modo tale che il valore totale dello sviluppo (ad eccezione del lavoro effettuato in Italia che è stato pagato dalla Repubblica Federale di Germania e dalla Gran Bretagna nei limiti stabiliti nel Memorandum d'Intesa n.7, Sezione IV 2, della costruzione dei velivoli pre-serie, dei lavori preliminari per la produzione e della produzione di serie di ciascun Paese sia proporzionale al numero dei velivoli richiesti come riportato nella Sezione I, paragrafo 2 di questa Parte.

I piani della ripartizione del lavoro saranno approvati dal Comitato dei Direttori e saranno configurati in modo da ottenere inizialmente la ripartizione di tutto il lavoro del programma nel modo seguente:

Repubblica Federale di Germania	39,9%
Gran Bretagna	47,7%
Italia	12,4%

2. Ciascun Paese finanzia e pagherà tutto il lavoro comune eseguito nel proprio Paese.
3. Le stime dei costi e delle contribuzioni contenute in questa Sezione sono alle condizioni economiche ed ai cambi valutari prevalenti, per quanto riguarda il lavoro eseguito simultaneamente ai lavori di sviluppo della Fase 3(a), ed alle condizioni economiche del 31 dicembre 1973 ed al cambio valutario di 6,20 DM = Lst 1 - 230 Lit = 1 DM per tutti i lavori successivi.

NATO RISERVATO

- 11 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

- 4a. Il costo totale del lavoro comune, specificato nella Sezione II di questa parte del Memorandum d'Intesa, è stimato in DM 72,5 milioni Fino al 30 settembre '74 ed in DM 1461,5 milioni per la parte rimanente del programma.

Le somme che ciascun Paese dovrà pagare sono stimate come segue:

Repubblica Federale di Germania	DM 730 Mio
(compresi DM 44,5 Mio fino al 30.9.74)	
Gran Bretagna	DM 637 Mio
(compresi DM 21,5 Mio fino al 30.9.74)	
Italia	DM 167 Mio
(compresi DM 6,5 Mio fino al 30.9.74)	

oltre ad una somma globale per imprevisti pari al 12.25%.

- 4b. Il costo del lavoro comune, che deve essere effettuato simultaneamente al lavoro di sviluppo della Fase 3(b) è stimato in DM 570 milioni.

Le somme che ciascun Paese dovrà pagare sono stimate come segue:

Repubblica Federale di Germania	DM 280,0 Mio
Gran Bretagna	DM 215,0 Mio
Italia	DM 75,0 Mio

oltre ad una somma globale per imprevisti pari al 7%.

- 4c. Il costo del lavoro comune fino al 1 maggio 1975, punto di controllo specificato nel Memorandum d'Intesa n.7 Sezione I(3), è stimato in DM 262 milioni.

Le somme che ciascun Paese dovrà pagare sono stimate come segue:

Repubblica Federale di Germania	DM 126,0 Mio
Gran Bretagna	DM 94,0 Mio
Italia	DM 42,0 Mio

oltre ad una somma globale per imprevisti pari al 4,5%.

NATO RISERVATO

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

- 4d. Queste stime non comprendono somme a copertura dei costi di rescissione.

Se, nell'eventualità di annullamento del programma, i contratti con l'industria vengono rescissi, i costi di rescissione per il lavoro comune sono stimati in DM 238 milioni al 1 maggio 1975, punto di controllo della Fase 3(b) e in DM 243 milioni al 31 dicembre 1975.

- 5a. Ciascun Paese finanzia e pagherà il lavoro non comune di cui ha bisogno e collaborerà con la NAMMA per assicurare che il lavoro sia eseguito secondo modalità e tempi tali da non arrecare alcun danno alla esecuzione del programma dei lavori comuni.

Il costo del lavoro comune, che dovrà essere sostenuto da ciascun Paese per gli investimenti per la produzione e per la costruzione del terzo, quarto, quinto e sesto velivolo pre-serie, è stimato come segue:

Repubblica Federale di Germania	DM	30	Mio
(compresi DM 0,4 fino al 30.9.74)			
Gran Bretagna	DM	8	Mio
(compresi DM 0,1 fino al 30.9.74)			
Italia	DM	8	Mio
(compresi DM 0 fino al 30.9.74)			

oltre ad una somma globale per imprevisti pari al 12,5%.

- 5b. Il costo del lavoro non comune che dovrà essere sostenuto da ciascun Paese fino al 31 dicembre 1975 è stimato come segue:

Repubblica Federale di Germania	DM	11	Mio
Gran Bretagna	DM	3	Mio
Italia	DM	3	Mio

oltre ad una somma globale per imprevisti pari al 14%.

- 5c. Il costo del lavoro non comune fino al 1 maggio 1975, punto di controllo della Fase 3(b), specificato nel Memorandum d'Intesa n.7, Sezione I (3), è stimato come segue:

NATO RISERVATO

- 13 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

Repubblica Federale di Germania	DM 4 Mio
Gran Bretagna	DM 1 Mio
Italia	DM 1 Mio

oltre ad una somma globale per imprevisti pari al 12,5%.

6. Le somme riportate nei paragrafi 4 e 5 di questa Sezione non comprendono somme per la levitazione dei costi.
- 7a. In attesa degli accordi specifici per la Fase 4, e subordinatamente alle clausole del Memorandum d'Intesa n.2 Sezione III, ciascun Paese:
- (i) finanzierà il lavoro eseguito nel proprio Paese e, in caso di annullamento concordato del programma, sosterrà i costi di tale lavoro, compresi gli aumenti per la levitazione dei costi e gli altri costi di rescissione;
 - (ii) finanzierà ogni lavoro previsto in questa parte del Memorandum d'Intesa, eseguito in un Paese non partecipante in base ad un sub-contratto diretto di Panavia o di Turbo-Union e gli oneri propri di Panavia e Turbo-Union relativi a tale lavoro secondo le percentuali seguenti:
- | | |
|---------------------------------|--------|
| Repubblica Federale di Germania | 39,9% |
| Gran Bretagna | 47,7% |
| Italia | 12,4%. |
- 7b. Con l'inizio della Fase 4, il principio della ripartizione dei costi stabilito nel Memorandum d'Intesa n.2, Sezione III(1)(a) entrerà in vigore relativamente al costo del lavoro comune trattato da questa parte del Memorandum d'Intesa, compreso il costo del lavoro comune eseguito in un Paese non partecipante in base ad un sub-contratto diretto dei contraenti principali e gli oneri propri di Panavia e Turbo-Union.

NATO RISERVATO

- 14 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

8. Quando si procederà all'armeggiamento dei costi, il costo del lavoro trattato da questo Memorandum d'Intesa sarà calcolato in DM impiegando i cambi valutari prevalenti al momento in cui i costi sono avvenuti.
9. Se un Paese altera il proprio requisito relativamente alle specifiche, alle quantità, alle date o al ritmo delle consegne in modo tale da influenzare le spese per i preparativi della produzione, esso rimborserà agli altri Paesi qualsiasi spesa non necessaria che abbiano sostenuto, compreso il costo di eventuali garanzie a copertura di investimenti concessi ai contraenti e pagherà ogni spesa aggiuntiva necessaria per soddisfare il nuovo requisito.
10. In attesa degli accordi specifici per la Fase 4, i costi amministrativi della NAMMA saranno ripartiti tra i Paesi partecipanti nelle stesse proporzioni specificate nella Sezione IV paragrafo (6) del Memorandum d'Intesa n.7 e precisamente:

Gran Bretagna	44½%
Repubblica Federale di Germania	44½%
Italia	11%.

Il pagamento sarà eseguito in DM.
11. Una garanzia a copertura degli investimenti sarà concessa ai contraenti per gli investimenti approvati dalla NAMMA che siano essenziali per la produzione dello MRCA e che siano creati od acquistati dai contraenti in aggiunta alle loro esigenze generali per le loro normali attività.
12. L'inserimento della quota di ammortamento di questi investimenti nelle spese generali della mano d'opera per la produzione, e cioè a carico del programma ed incluso nella quota di lavoro di ciascun Paese, sarà effettuato in accordo con le regole nazionali, su una base di equità da essere concordata dalle tre Nazioni.
Se l'ammortamento deve essere effettuato interamente sul programma, i Governi concorderanno le percentuali di ammortamento e le relative condizioni che dovranno essere applicate.

NATO RISERVATO

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE IV

Recessione

1. Se, di comune accordo, il programma viene annullato e se si riconosce che i macchinari e le attrezzature, oggetto della clausola di copertura per gli investimenti, sono superiori alle necessità, i contraenti potranno ricevere pagamenti a rimborso degli elementi non ammortizzati dei loro investimenti secondo i principi stabiliti nel precedente paragrafo 12.
Ciascun Paese contribuirà a far fronte di tali costi sostenuti nel proprio Paese, fino ad una percentuale massima corrispondente alla percentuale del suo fabbisogno in velivoli. Qualora i costi superino tale percentuale, il Paese interessato può assorbire una parte qualsiasi della eccedenza o di tutta l'eccedenza, nel qual caso l'investimento sarà assegnato in proprietà a quel Paese. Qualsiasi eccedenza non pagata da quel Paese sarà ripartita fra i tre Paesi, in proporzione al numero pianificato del fabbisogno di velivoli, come riportato nella Sezione I, paragrafo 2 della parte II di questo Memorandum. Il titolo di proprietà di questi ultimi investimenti sarà trasferito alla NAMMO.
2. Gli altri costi di rescissione, che devono essere pagati nell'eventualità di annullamento del programma, di comune accordo, durante od alla fine della Fase 3(b) saranno sostenuti dai Paesi interessati, in proporzione alle contribuzioni da essi dovute, per il programma di investimento per la produzione e la costruzione dei velivoli pre-serie fino alla data di cancellazione, a meno che la proporzione di quei costi di rescissione sommati ai costi di rescissione del programma di sviluppo, dovuti da un Paese all'annullamento del Programma, superi la quota riferita al fabbisogno in velivoli pianificato da quel Paese, nel qual caso l'eccedenza sarà sostenuta dai tre Paesi in proporzione al numero pianificato del fabbisogno dei velivoli.

NATO RISERVATO

- 16 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

3. Se un Paese decide di non continuare il programma, sia durante che alla fine della Fase 3(b), quel Paese sosterrà:
- (1) il costo del lavoro trattato da questa parte del Memorandum d'Intesa eseguito nel proprio Paese fino alla data di recessione;
 - (2) la quota parte, che sostiene normalmente, del costo delle voci di lavoro comune trattato da questa parte del Memorandum d'Intesa ed eseguito in un Paese non partecipante in base ad un sub-contratto diretto del contraente principale, fino alla data della recessione;
 - (3) la quota parte che sostiene normalmente degli oneri propri di Panavia e Turbo-Union relativi ai lavori trattati da questa parte del Memorandum d'Intesa
- 4a. Oltre ai costi di cui al paragrafo 3, se un Paese decide di non continuare il programma al punto di controllo del 1 maggio 1975, quel Paese sosterrà i costi di rescissione e degli altri impegni irrevocabili nell'ambito del proprio Paese.
- 4b. Se un Paese decide di non continuare il programma alla fine della Fase 3(b), quel Paese sosterrà gli inevitabili costi di rescissione causati dalla propria recessione, fino ad un massimo corrispondente all'ammontare che pagherebbe se, terminando il programma a quel punto, il totale dei costi di rescissione fosse suddiviso tra i Paesi in proporzione al fabbisogno dei velivoli stabilito nella Sezione I - 2 di questa parte.
In caso di annullamento del programma, in conseguenza di tale recessione, i Paesi partecipanti si consulteranno circa i rimanenti costi di rescissione.
- 4c. Se un paese recede durante una Fase, per ragioni diverse da quelle previste dalla Sezione II, para 6 del Memorandum d'Intesa n.2, tale Paese sosterrà il costo di qualsiasi ridistribuzione di lavoro si rendesse necessario, oltre ad eventuali costi di cancellazione, rescissione o derivanti da impegni irrevocabili.
5. Ai fini della Sezione II, para 4 del Memorandum d'Intesa n.2, il costo del lavoro trattato da questa parte del Memorandum d'Intesa sarà incluso nel calcolo del costo della "Fase in corso".

NATO RISERVATO

- 17 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

- 6a. Se un Paese partecipante si ritira dal programma, il lavoro eseguito dalle industrie nel Paese che si ritira dovrà essere, in linea di principio, distribuito alle industrie nei Paesi che rimangono nel programma. Se il lavoro è distribuito alle industrie di uno dei Paesi partecipanti in applicazione a questo principio, esso diventerà parte della quota di lavoro del Paese alle cui industrie è distribuito e dovrà essere pagato da detto Paese.
- 6b. Se un Paese partecipante si ritira dal programma, i Paesi che rimangono e il Paese che si ritira si consulteranno sul modo in cui il principio di cui al sottoparagrafo (a) debba essere attuato.
- 6c. La Sezione II paragrafo 4 (b) (aggiornata) del Memorandum d'Intesa n. 2 non si applicherà durante le fasi di sviluppo ed è sostituita, durante queste fasi, dalle clausole di questa Sezione.

NATO RISERVATO

- 18 -

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE V

Diritti di Proprieta' Industriale

La Sezione VII del Memorandum d'Intesa n. 5 sara' applicabile a qualsiasi lavoro di progettazione trattato da questo Memorandum d'Intesa.

NATO RISERVATO

- 19 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

PARTI III

SEZIONE I

Esecuzione del Lavoro e Pagamento

1. La NAMMA intraprenderà tutte le misure necessarie, compreso il piazzamento di contratti con l'industria, per l'esecuzione del lavoro trattato da questo Memorandum d'Intesa.
2. Ciascun Paese partecipante metterà a disposizione del Direttore Generale, ad intervalli non superiori al trimestre, le somme necessarie, nella valuta opportuna, per soddisfare il proprio contributo nei riguardi dei pagamenti che la NAMMA prevede di fare.
L'ammontare sarà richiesto dalla NAMMA sulla base degli effettivi pagamenti dovuti.

NATO RISERVATO

- 40 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE II

Disposizioni di precedenti

Memorandum d'Intesa

In mancanza di specifiche disposizioni in questa Parte del Memorandum d'Intesa saranno applicate le disposizioni del Memorandum d'Intesa n. 2 e le clausole generali del Memorandum d'Intesa n. 5.

NATO RISERVATO

- 21 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE III

Lingua

1. Questo Memorandum d'Intesa è redatto nella lingua di ciascun Paese partecipante.
2. Qualsiasi disputa sull'interpretazione darà luogo a consultazioni.
3. Il testo inglese sarà considerato come facente testo.

NATO RISERVATO

- 22 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE IVFirme ed entrata in vigore

Questo Memorandum d'Intesa entrerà in vigore quando sarà stato firmato a nome e per conto dei Ministri della Difesa dei Paesi partecipanti.

Redatto in 9 (nove) copie (3 per ogni lingua) e firmato dai Rappresentanti autorizzati dei Ministri della Difesa dei Paesi partecipanti.

a Bonn il 14. October 1974

Per il Ministro della Difesa
della Repubblica Federale di Germania

Walter Mohr

a Rome il 9 ed. 1974

Per il Ministro della
Difesa della Repubblica
Italiana

Renzo Luarechi

a LONDON il 27 SEPTEMBER 1974

Per il Ministro della Difesa
del Regno Unito di Gran Bre-
tagna e dell'Irlanda del Nord

Nestor Owen

NATO RISERVATO

FOTOCOPIA N. DI N° FOTOCOPIA

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

SUPPLEMENTO No. 1

al

MEMORANDUM D'INTESA No. 8

tra

I MINISTRI DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
D'ITALIA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD

sulla

COSTRUZIONE DEI VELIVOLI PRESERIE DA COMBATTIMENTO POLIVALENTE
E SUGLI INVESTIMENTI PER LA PRODUZIONE DEL PROGRAMMA MRCA

NATO RISERVATO

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

1. Lo scopo del presente Supplemento è di estendere la durata delle attività relative ai velivoli preserie ed agli investimenti per la produzione fino al 30 giugno 1976, oppure alla data in cui il Memorandum d'Intesa relativo alla produzione di serie dei velivoli MRCA entrerà in vigore, se questa data sarà anteriore.
2. I fondi necessari per far fronte alle spese di costruzione del primo e del secondo velivolo preserie fino al 30 giugno 1976, sono valutati come segue:

Lavoro comune

<u>DM</u>	<u>Già approvati nel</u>	<u>Differenza</u>	<u>Totale Revisionato</u>
<u>MIO</u>	<u>MoU N°8</u>		
FRG	28	Nessuna	28
UK	22	+ 5	27
IT	10	- 2	8

Lavoro Non comune

<u>DM</u>	<u>Già approvati nel</u>	<u>Differenza</u>	<u>Totale Revisionato</u>
<u>MIO</u>	<u>MoU N°8</u>		
FRG	2	+ 1	3
UK	1	+ 1	2
IT	1	Nessuna	1

3. I fondi necessari per far fronte alle spese di costruzione del terzo, quarto, quinto e sesto velivolo preserie e gli

NATO RISERVATONATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

investimenti per la produzione fino al 30 giugno 1976, sono valutati come segue:

Lavoro comune

<u>DM</u>	<u>Già approvati nel</u>	<u>Differenza</u>	<u>Totale Revisionato</u>
<u>MIO</u>	<u>MoU n°8</u>		
FRG	300	Nessuna	300
UK	230	Nessuna	230
IT	80	- 35	45

Lavoro Non comune

<u>DM</u>	<u>Già approvati nel</u>	<u>Differenza</u>	<u>Totale Revisionato</u>
<u>MIO</u>	<u>MoU n°8</u>		
FRG	12	Nessuna	12
UK	3	Nessuna	3
IT	3	- 2	1

4. Queste stime non comprendono alcun ammontare per i costi di rescissione. Se, come risultato dell'annullamento del programma, i contratti con l'industria sono rescissi, si ritiene che le spese di rescissione per il lavoro comune, che dovranno probabilmente essere sostenute al 30 giugno 1976, siano contenute nell'ammontare già approvato con il Memorandum d'Intesa N° 8.
5. Le cifre riportate nei paragrafi 2. e 3. e quelle a cui si fa riferimento al paragrafo 4., sono alle condizioni

NATO RISERVATO

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

economiche del dicembre 1973 ed al cambio di DM 6,20 =
= 1st 1; Lit. 230 = DM 1.

6. Nella eventualità che i fondi autorizzati fino alla data del 30 giugno 1976 da un Governo si esauriscano prima della data stessa, sarà cura della NAMMA informarne il Comitato dei Direttori almeno un mese prima e formulare proposte per un ulteriore finanziamento.

Redatto in nove copie (tre per ciascuna lingua) e firmato dai Rappresentanti autorizzati dai Ministri per la Difesa dei Paesi partecipanti.

a Bonn il 16. January 1976
Per il Ministro della Difesa
della Repubblica Federale di Germania

a Roma il 23/12/1975
Per il Ministro della Difesa
della Repubblica Italiana

a London il 19 December 1975
Per il Ministro della Difesa
del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord

Om. Miraglia

Douglas Howe

NATO RISERVATO

FOTOCOPIA N. DI N° FOTOCOPIA

NATO RISERVATO
(Solo per uso governativo)

SUPPLEMENTO No. 2

al

MEMORANDUM D'INTESA No. 8

tra

I MINISTRI DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA, D'ITALIA ED IL SEGRETARIO DI STATO PER LA
DIFESA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA
DEL NORD

sulla

COSTRUZIONE DEI VELIVOLI PRESERIE DA COMBATTIMENTO
POLIVALENTE E SUGLI INVESTIMENTI PER LA PRODUZIONE
DEL PROGRAMMA MRCA.

NATO RISERVATO

NATO RISERVATO

(Solo per uso governativo)

1. Lo scopo del presente Supplemento è di estendere la durata delle attività relative ai velivoli preserie ed agli investimenti per la produzione fino al 31 luglio 1976.
E' inteso tuttavia che qualsiasi Memorandum d'Intesa per la continuazione dello sviluppo e per la produzione dei velivoli MRCA nella Fase 3(c) e 4 rispettivamente assorbirà ed annullerà questo Supplemento.
2. Si valuta che i fondi necessari per far fronte alle spese del lavoro comune e non comune per la costruzione del primo e secondo velivolo preserie, per la costruzione del terzo, quarto, quinto e sesto velivolo preserie, e per le attività relative agli investimenti per la produzione fino al 31 luglio 1976, rientrino negli ammontari già approvati ai paragrafi 2 e 3 del Supplemento N° 1 al Memorandum d'Intesa N° 8.
3. I fondi di cui al succitato para 2 non comprendono alcun ammontare per i costi di rescissione. Se, come risultato dell'annullamento del programma, alla fine della Fase 3(b), i contratti con le industrie sono rescissi, si ritiene che le spese di rescissione relative al lavoro comune che dovranno probabilmente essere sostenute entro il 31 luglio 1976, esclusi eventuali impegni derivanti da garanzie concesse per gli investimenti di produzione, rientrino negli ammontari già approvati nel Memorandum d'Intesa N° 8.

NATO RISERVATO

NATO RISERVATO
(Solo per uso governativo)

4. Redatto in nove copie nelle lingue Inglese, Tedesca ed Italiana (tre per ciascuna lingua) e firmato dai rappresentanti autorizzati dei rispettivi Ministri della Difesa e del Segretario di Stato per la Difesa dei Paesi partecipanti.

a. München...il...29. Juli 1976

per il Ministro della Difesa
della Repubblica Federale
della Germania

Jens Stoltenberg

a. Roma...il...29 luglio 1976

per il Ministro della
Difesa della Repubblica
d'Italia

Ugo La Malfa

a. Munich...il...29th July 1976

per il Segretario di Stato
per la Difesa del Regno Unito
della Gran Bretagna e Irlanda
del Nord

Douglas Howe

NATO RISERVATO

FOTOCOPIA N. 111 N° 1 FOTOCOPIA

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

MEMORANDUM d'INTESA N° 9

fra

I MINISTRI DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA, ITALIA ED IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA
ED IRLANDA DEL NORD

sul

L'ACQUISTO DI MATERIALI A LUNGO TEMPO DI APPROVVIGIO-
NAMENTO PER LA PRODUZIONE DI SERIE DEL VELIVOLI MULTI-
RUOLO DA COMBATTIMENTO (MRCA).

NATO RISERVATO

- 1 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

PREAMBOLO

I Ministri della Difesa della Repubblica Federale di Germania, dell'Italia e del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, qui di seguito denominati Paesi partecipanti,

- avendo firmato (fra gli altri) il Memorandum Generale di Intesa (MoU n.2) il 14 maggio 1969, il primo Memorandum d'Intesa per lo Sviluppo (MoU n.5) il 20 luglio/ 22 luglio/ 29 settembre 1970, il Memorandum d'Intesa n.6 il 13 marzo/ 15 marzo/ 16 marzo 1973, il Memorandum d'Intesa n.7 il 27 Settembre/8 e 11 ottobre 1974 ed il Memorandum d'Intesa n.8 il 27 settembre/8 e 11 ottobre 1974.

qui di seguito dichiarano la loro comune intesa di incominciare ad ordinare articoli a lungo tempo di approvvigionamento per la produzione di serie, secondo le seguenti clausole preliminari, le clausole pertinenti del MoU n.2 e le disposizioni di natura generale applicabili al programma nel suo complesso del Memorandum n.5.

NATO RISERVATO

- 2 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE I

1. Questo Memorandum d'Intesa (MoU n.9) contiene gli accordi dei Paesi partecipanti sugli impegni finanziari, relativi all'acquisto degli articoli a lungo tempo di approvvigionamento per la produzione di serie, che dovranno essere assunti nel corso della Fase 3(b).
2. Il contenuto di questo Memorandum d'Intesa sarà sostituito ed assorbito da un Memorandum d'Intesa che conterrà gli accordi per la Fase 4.

NATO RISERVATO

-- 3 --

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE II

Scopo del lavoro

1. Articoli a lungo tempo di approvvigionamento per la produzione di serie saranno acquistati secondo le quantità autorizzate dal Comitato dei Direttori (BoD) e nei limiti finanziari stabiliti nella Sezione III di questo Memorandum d'Intesa.
2. Compiti a copertura delle esigenze della fase di produzione di serie fino alla fine del 1975:
 - (a) acquistare materiali a lungo tempo di approvvigionamento per le parti di Cellula, Motore, Cannone, ivi compresi i quantitativi occorrenti per il fabbisogno iniziale delle parti di ricambio, secondo un piano di consegne concordato con la NAMMA.
 - (b) Prendere opzioni per un numero limitato di particolari equipaggiamenti avionici e generali ed autorizzare il necessario approvvigionamento di materiali, l'acquisto di articoli sul mercato ed il lavoro di montaggio secondo un piano di consegne concordato.
 - (c) Prendere in considerazione Accessori Sostituibili in Linea (LRUs) come parti di ricambio iniziale per il supporto in linea degli equipaggiamenti Avionici e Generali.
 - (d) Acquistare articoli a lungo tempo di approvvigionamento, protetti da diritti di proprietà (articoli acquistati direttamente dal fabbricante) per la Cellula, gli Equipaggiamenti ed il Motore, inclusi i quantitativi occorrenti per le parti di ricambio iniziali, secondo un piano di consegne concordato.
 - (e) Iniziare le operazioni di costruzione di parti a lungo tempo di lavorazione della Cellula, degli Equipaggiamenti e del Motore, inclusi i quantitativi occorrenti per le parti di ricambio iniziali, secondo un piano di consegne concordato.

NATO RISERVATO

- 4 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

- (f) Acquistare materiali a lungo tempo di approvvigionamento e dare inizio alla fabbricazione di equipaggiamenti di supporto a terra a lungo tempo di allestimento, parti di ricambio incluse, secondo un piano di consegne concordato.
- (g) Stabilire un collegamento con i fornitori e ditte associate per coordinare le attività prioritarie.

NATO RISERVATO

- 5 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE IIIDisposizioni relative al lavoro ed ai costi

1. Subordinatamente al Memorandum d'Intesa n.2, Sezione III, paragrafo 1(a) gli approvvigionamenti specificati nella Sezione II saranno approvati dal Comitato dei Direttori (BOD) e saranno studiati in modo da ottenere la ripartizione del lavoro di produzione nel modo seguente:

Repubblica Federale di Germania	39,9%
Gran Bretagna	47,7%
Italia	12,4%

2. Le stime dei costi e delle contribuzioni contenute in questa Sezione sono alle condizioni economiche del 31 dicembre 1973 ed al cambio valutario di:

6,20 DM = Lst	1
230 Lit = DM	1

3. (a) Il valore totale degli ordinativi di materiale e di lavoro che devono essere autorizzati prima del termine della Fase 3(b) per i compiti relativi al programma comune, specificati nella Sezione II di questo Memorandum d'Intesa, è stimato in DM 642 milioni. Si prevede di piazzare tali ordinativi in ciascun Paese come segue:

Repubblica Federale di Germania	DM 265 Mio
Gran Bretagna	DM 301 Mio
Italia	DM 76 Mio

- (b) Il pagamento totale per i materiali e il lavoro comune che dovrà essere eseguito prima della fine della Fase 3(b) è stimato in DM 156 milioni ed è stimato che debba essere finanziato da ciascun Paese come segue:

Repubblica Federale di Germania	DM 66 Mio
Gran Bretagna	DM 72 Mio
Italia	DM 18 Mio.

NATO RISERVATO

- 6 -

NATO RISERVATO**SOLO PER USO GOVERNATIVO**

- (c) Se, a causa della cancellazione del programma alla fine della Fase 3(b), i contratti con le industrie verranno rescissi, saranno necessari pagamenti, oltre a quelli indicati al sottoparagrafo (b) di cui sopra, stimati in DM 303 milioni a copertura dei costi di rescissione e degli impegni irrevocabili assunti.
4. (a) Il valore totale degli ordinativi per materiali e lavoro, che devono essere autorizzati fino al punto di controllo del 1° maggio 1975, come specificato nel Memorandum d'Intesa n° 7 - Sezione I - paragrafo (3) per i compiti relativi al programma comune specificati nella Sezione II di questo Memorandum d'Intesa, è stimato in DM 429 milioni. Questi ordinativi è previsto dovranno essere piazzati in ciascun Paese come segue:
- | | |
|---------------------------------|------------|
| Repubblica Federale di Germania | DM 173 Mio |
| Gran Bretagna | DM 208 Mio |
| Italia | DM 48 Mio. |
- (b) I pagamenti totali per materiali e lavoro comune che devono essere effettuati fino al punto di controllo del 1° maggio 1975, sono stimati in DM 18 milioni ed è stimato che debbano essere finanziati da ciascun Paese nella seguente misura:
- | | |
|---------------------------------|-----------|
| Repubblica Federale di Germania | DM 8 Mio |
| Gran Bretagna | DM 8 Mio |
| Italia | DM 2 Mio. |
- (c) Se, a causa della cancellazione del programma al punto di controllo del 1° maggio 1975, i contratti con le industrie saranno rescissi, saranno necessari pagamenti - oltre quelli specificati al sottoparagrafo (b) stimati in DM 127 milioni, a copertura dei costi di rescissione e degli impegni irrevocabili assunti.
5. Le cifre riportate nei paragrafi 3 e 4 di cui sopra, non comprendono somme a copertura degli imprevisti e della eventuale levitazione dei prezzi.

NATO RISERVATO

- 7 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

6. Subordinatamente a quanto previsto dal Memorandum d'intesa n.2 - Sezione II, i Paesi partecipanti pagheranno per gli approvvigionamenti che dovranno essere effettuati prima della fine della Fase 3 (b) ivi comprese e virtuali somme addizionali per imprevisti, stimate in un 10% e per eventuale levitazione dei prezzi.
7. Ciascun Paese provvederà i fondi per gli approvvigionamenti nel proprio Paese.
8. Inoltre, ciascun Paese pagherà i costi dei propri articoli non comuni.
 - (a) Il valore totale degli ordinativi per materiali non comuni e per lavoro che debbono essere autorizzati prima della Fase 3(b), è stimato in DM 38 milioni.
 - (b) I pagamenti totali per materiali non comuni e per lavoro non comune da effettuarsi prima del termine della Fase 3(b) sono stimati in DM 7 milioni, da essere sostenuti da ciascun Paese come segue:

Repubblica Federale di Germania	DM	3 Mio
Gran Bretagna	DM	3 Mio
Italia	DM	1 Mio.
 - (c) Il valore totale degli ordinativi per materiali non comuni e lavoro che devono essere autorizzati fino al punto di controllo del 1 maggio 1975, è stimato in DM 26 milioni.
 - (d) Nessun pagamento per materiali non comuni e lavoro non comune è previsto che venga effettuato entro il punto di controllo del 1 maggio 1975.
9. Ciascun Paese finanzia il costo di approvvigionamento del programma comune, eseguito in un Paese non partecipante in base ad un sub-contratto diretto di Panavia e Turbo-Union, e gli oneri propri di Panavia e Turbo-Union, nelle seguenti proporzioni:

Repubblica Federale di Germania	39,9%
Gran Bretagna	47,7%
Italia	12,4%.

NATO RISERVATO

- 8 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

10. Fermi restando gli accordi specifici relativi alla Fase 4, i costi amministrativi della NAMMA saranno ripartiti tra i Paesi partecipanti nelle stesse proporzioni specificate nella Sezione IV, paragrafo 6 del Memorandum d'Intesa n.7, e cioè: Gran Bretagna 44,5%; Repubblica Federale di Germania 44,5%; Italia 11%. Il pagamento sarà effettuato in DM.
11. All'inizio della Fase 4, tutti gli approvvigionamenti effettuati secondo questo Memorandum d'Intesa saranno considerati come parte del lavoro e dei costi della Fase 4.
12. Se un Paese modifica i propri requisiti, sia come specifici che, quantità, date o ritmi di consegna, in modo tale da influire sulla spesa di preparazione alla produzione, esso dovrà rimborsare gli altri Paesi di tutte le spese non necessarie che essi hanno sostenuto e dovrà pagare ogni ulteriore spesa conseguente alle modificate esigenze.

SEZIONE IV

Recessione

1. I costi di rescissione che devono essere pagati nella eventualità di annullamento del programma, di comune accordo, durante o al termine della Fase 3(b), saranno sostenuti dai Paesi in proporzione alle contribuzioni da essi dovute per il programma di produzione di serie fino alla data dell'annullamento.
2. Se un Paese decide, sia durante che alla fine della Fase 3(b), di non continuare col programma, tale Paese dovrà sostenere:
 - (1) Il costo dell'approvvigionamento previsto da questo Memorandum d'Intesa, effettuato nel proprio Paese fino alla data di rescissione;

NATO RISERVATO

- 9 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

- (2) la propria quota del costo di approvvigionamento previsto da questo Memorandum d'Intesa, effettuato in un Paese non partecipante fino alla data di recessione in base ad un sotto-contratto diretto di un contraente principale che sia ancora in atto;
 - (3) la propria quota degli oneri di PANAIA e di TURBO UNION, relativi all'approvvigionamento previsto da questo Memorandum d'Intesa che sia ancora in atto.
3. Se un Paese decide al punto di controllo del 1° maggio 1975 di non continuare col programma, tale Paese sosterrà i costi di cancellazione, rescissione e derivanti da altri impegni irrevocabili assunti nell'ambito del proprio Paese.
 4. Se un Paese, alla fine della Fase 3(b), decide di non continuare col programma, esso sosterrà gli inevitabili costi di rescissione causati dal suo ritiro, fino ad un massimo corrispondente all'ammontare che pagherebbe se, terminando il programma a quel punto, il totale dei costi di rescissione fosse suddiviso tra i Paesi in proporzione al fabbisogno di velivoli stabilito nella Sezione I.2 di questa parte. In caso di annullamento del programma, in conseguenza di tale recessione, i Paesi partecipanti si consulteranno circa i rimanenti costi di rescissione.
 5. Se un Paese si ritira durante la Fase 3(b), per ragioni diverse da quelle previste nella Sezione II, paragrafo 6 del Memorandum d'Intesa n° 2, tale Paese sosterrà il costo di qualsiasi redistribuzione di lavoro che si rendesse necessario, oltre ad eventuali costi di cancellazione e rescissione.
 6. Ai fini della Sezione II, paragrafo 4 del Memorandum d'Intesa n° 2, il costo del lavoro trattato da questa parte del Memorandum d'Intesa, sarà incluso nel calcolo del costo della "Fase in corso".

NATO RISERVATO

- 10 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

- 7.(a) Se un Paese partecipante si ritira dal programma, il lavoro eseguito dalle industrie nel Paese che si ritira dovrà essere, in linea di principio, distribuito alle industrie nei Paesi che rimangono nel programma. Se il lavoro è distribuito alle industrie di uno dei Paesi partecipanti in applicazione a questo principio, esso diventerà parte della quota di lavoro del Paese alle cui industrie è distribuito e dovrà essere pagato da detto Paese.
- (b) Se un Paese partecipante si ritira dal programma, i Paesi che rimangono ed il Paese che si ritira si consulteranno sul modo in cui il principio di cui al sottoparagrafo (a) debba essere attuato.
- (c) La Sezione II paragrafo 4(b) (aggiornata) del Memorandum d'Intesa n. 2 non si applicherà durante le fasi di sviluppo ed è sostituita, durante queste Fasi, dalle clausole di questa Sezione.

NATO RISERVATO

- 11 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE V

Esecuzione del Lavoro e Pagamento

1. La NAMMA intraprenderà tutte le misure necessarie, compreso il piazzamento di contratti con l'industria, per l'esecuzione del lavoro trattato da questo Memorandum d'Intesa.
2. Ciascun Paese partecipante metterà a disposizione del Direttore Generale, ad intervalli non superiori al trimestre, le somme necessarie, nella valuta opportuna, per soddisfare il proprio contributo nei riguardi dei pagamenti che la NAMMA prevede di fare.
L'ammontare sarà richiesto dalla NAMMA sulla base degli effettivi pagamenti dovuti.

NATO RISERVATO

- 12 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE VI

Disposizioni di precedenti Memorandum d'Intesa

In mancanza di specifiche disposizioni in questa parte del Memorandum d'Intesa, saranno applicate le disposizioni del Memorandum d'Intesa n.2 e le clausole generali del Memorandum d'Intesa n.5.

NATO RISERVATO

- 13 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE VII

Lingua

1. Questo Memorandum d'Intesa è redatto nella lingua di ciascun Paese partecipante.
2. Qualsiasi disputa sull'interpretazione darà luogo a consultazioni.
3. Il testo inglese sarà considerato come facente testo.

NATO RISERVATO

- 14 -

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE VIIIFirme ed entrata in vigore

Questo Memorandum d'Intesa entrerà in vigore il 1° ottobre 1974, quando sarà stato firmato.

Redatto in 9 (nove) copie (3 per ogni lingua) e firmato dai Rappresentanti autorizzati dei Ministri della Difesa dei Paesi partecipanti.

a Bonn il 11. October 1974

Per il Ministro della Difesa della
Repubblica Federale di Germania

Walter Ulbricht

a Rome il 8 oct. 1974

Per il Ministro della Difesa
della Repubblica Italiana

Renzo Maraboy

a LONDON il 27 SEPTEMBER 1974

Per il Ministro della Difesa del
Regno Unito di Gran Bretagna e
dell'Irlanda del Nord

Nat Charles

NATO RISERVATO

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

FOTOCOPIA N. DI N° FOTOCOPIE

SUPPLEMENTO No. 1

al

MEMORANDUM D'INTESA No. 9

fra

I MINISTRI DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
D'ITALIA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD

sul

ACQUISTO DI MATERIALI A LUNGO TEMPO DI APPROVVIGIONAMENTO PER LA
PRODUZIONE DI SERIE DEI VELIVOLI DA COMBATTIMENTO POLIVALENTE

NATO RISERVATONATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

1. Lo scopo del presente Supplemento è di estendere la durata del Memorandum d'Intesa N° 9 fino al 30 giugno 1976, oppure alla data in cui il Memorandum d'Intesa relativo alla produzione di serie del velivolo MRCA entrerà in vigore, se questa data sarà anteriore.
2. L'ammontare degli ordinativi di materiale e lavoro, che devono essere autorizzati entro il 30 giugno 1976, è valutato come segue:

Programma comune

<u>DM</u>	<u>Già approvati nel</u>	<u>Differenza</u>	<u>Totale Revisionato</u>
<u>MIO</u>	<u>MoU N°9</u>		
FRG	291	+ 33	324
UK	331	+ 83	414
IT	84	+ 26	110

Programma Non comune

<u>DM</u>	<u>Già approvati nel</u>	<u>Differenza</u>	<u>Totale Revisionato</u>
<u>MIO</u>	<u>MoU N°9</u>		
FRG	15	Nessuna	15
UK	22	+ 3	25
IT	5	+ 1	6

3. I pagamenti di materiale e di lavoro da effettuare entro il 30 giugno, sono valutati come segue:

Programma comune

<u>DM</u>	<u>Già approvati nel</u>	<u>Differenza</u>	<u>Totale Revisionato</u>
<u>MIO</u>	<u>MoU N°9</u>		
FRG	73	Nessuna	73
UK	79	Nessuna	79
IT	20	Nessuna	20

./...

NATO RISERVATONATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

Programma Non comune

<u>DM</u>	<u>Già approvati nel</u>	<u>Differenza</u>	<u>Totale Revisionato</u>
<u>MIO</u>	<u>MoU N°9</u>		
FRG	3	Nessuna	3
UK	3	Nessuna	3
IT	1	Nessuna	1

4. Queste stime non comprendono alcun ammontare per i costi di rescissione e per impegni irrevocabili. Se, come risultato dell'annullamento del programma, i contratti con l'industria sono rescissi, si ritiene che le spese di rescissione e gli impegni irrevocabili, per il lavoro comune, che dovranno probabilmente essere sostenuti al 30 giugno 1976, siano contenuti nell'ammontare già approvato con il Memorandum d'Intesa N° 9.
5. Le cifre riportate nei paragrafi 2. e 3. e quelle a cui si fa riferimento al paragrafo 4., sono alle condizioni economiche del dicembre 1973 ed al cambio di DM 6,20 = = Lst 1; Lit. 230 = DM 1.
6. Nella eventualità che i fondi autorizzati fino al 30 Giugno 1976, da un Governo, si esauriscono prima della data stessa, sarà cura della NAMMA informarne il Comitato dei Direttori, almeni un mese prima e formulare proposte per un ulteriore finanziamento.

./....

NATO RISERVATO


SOLO PER USO GOVERNATIVO

NATO RISERVATO

NATO RISERVATO**NATO RISERVATO**

SOLO PER USO GOVERNATIVO

Redatto in nove copie (tre per ciascuna lingua) e firmato dai Rappresentanti autorizzati dai Ministri per la Difesa dei Paesi partecipanti.

a Bonn il 16. January 1976Per il Ministro della Difesa
della Repubblica Federale di Germaniaa Rome il 23/12/1975Per il Ministro della Difesa
della Repubblica Italianaa London il 19 December 1975Per il Ministro della Difesa
del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord

NATO RISERVATO

FOTOCOPIA N. / DI N. /

NATO RISERVATO
(Solo per uso governativo)

SUPPLEMENTO No. 2

al

MEMORANDUM D'INTESA No. 9

tra

I MINISTRI DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA, D'ITALIA ED IL SEGRETARIO DI STATO PER LA
DIFESA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA
DEL NORD

sul

ACQUISTO DI MATERIALI A LUNGO TEMPO DI APPROVVIGIONA
MENTO PER LA PRODUZIONE DI SERIE DEI VELIVOLI DA COM
BATTIMENTO POLIVALENTE.

NATO RISERVATO

NATO RISERVATO

(Solo per uso governativo)

1. Lo scopo del presente Supplemento è di estendere la durata del Memorandum d'Intesa N° 9 fino al 31 luglio 1976.
E' inteso tuttavia che qualsiasi Memorandum d'Intesa per la produzione di serie dei velivoli MRCA nella Fase 4 assorbirà ed annullerà questo Supplemento.
2. Anche se il valore degli ordinativi per i materiali a lungo tempo di approvvigionamento, includendo in tale valore anche attività di costruzione iniziale in aggiunta a quanto autorizzato prima del 1 luglio 1976, rientrasse nei limiti totali previsti dal paragrafo 2 del Supplemento N° 1 al Memorandum d'Intesa N° 9, il Comitato dei Direttori eviterà di concedere autorizzazioni per l'acquisto di ulteriori materiali a lungo tempo di approvvigionamento e per l'esecuzione di tali operazioni di costruzione iniziale, salvo quando ritenuti essenziali nell'interesse del programma fino a che non entri in vigore un Memorandum d'Intesa per la produzione di serie del MRCA.
3. Si valuta che i pagamenti di materiali e lavoro entro il 31 luglio 1976 rientrino negli ammontari già approvati nel paragrafo 3 del Supplemento N° 1 al Memorandum d'Intesa N° 9.

NATO RISERVATO


NATO RISERVATO

(Solo per uso governativo)

4. Le somme indicate nel paragrafo 3 non comprendono alcun ammontare per costi di rescissione e per impegni irrevocabili. Se, come risultato dell'annullamento del programma, i contratti con l'industria sono rescissi, si ritiene che le spese di rescissione e gli impegni irrevocabili, per il lavoro comune, che dovranno probabilmente essere sostenuti al 31 luglio 1976, siano contenuti nell'ammontare già approvato con il Memorandum d'Intesa N° 9.
5. Redatto in nove copie nelle lingue Inglese, Tedesca ed Italiana (tre per ciascuna lingua) e firmato dai rappresentanti autorizzati dei rispettivi Ministri della Difesa e del Segretario di Stato per la Difesa dei Paesi partecipanti.

a. München... il 29. Juli 1976

per il Ministro della Difesa
della Repubblica Federale
della Germania




a. Rome... il 29 luglio 1976

per il Ministro della
Difesa della Repubblica
d'Italia



a. Munich... il 29th July 1976

per il Segretario di Stato
per la Difesa del Regno Unito
della Gran Bretagna e Irlanda
del Nord



FOTOCOPIA N. 1 1

NATO RISERVATISSIMO
(Solo per uso Governativo)

Reg. No. 674/76 NC

Questo documento è
classificato
NATO RISERVATO
se viene tolto
l'Annesso "A"

Senato della Repubblica - Camera dei Deputati Comitato per lo studio dei disegni di legge presentati
- 5 NOV. 1982
Prot. n. 210 Col. Fasc.

MEMORANDUM D'INTESA N° 10

f r a

I MINISTRI DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA E DELL'ITALIA ED IL SEGRETARIO DI STATO PER
LA DIFESA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLAN-
DA DEL NORD

p e r

LA PRODUZIONE DEL VELIVOLO DA COMBATTIMENTO POLIVALEN-
TE, IL SUPPORTO DEL SISTEMA D'ARME E LE PARTI DI RICAM-
BIO (FASE 4)

NATO RISERVATISSIMO
(Solo per uso Governativo)

DIFESA - GABINETTO Segreteria Speciale	
/PA/	6667
Data	28 SET 1982
Class.	12-7-186

- 2 -

Introduzione.

I Ministri della Difesa della Repubblica Federale di Germania e dell'Italia ed il Segretario di Stato per la Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, qui di seguito denominati collettivamente "Paesi partecipanti" avendo firmato (fra gli altri):

- il Memorandum Generale di Intesa (MoU N° 2) il 14 Maggio 1969;
- il Memorandum di Intesa per lo Sviluppo del Velivolo da Combattimento Polivalente (MoU N° 5) il 20 Luglio /22 Luglio/ /29 Settembre 1970;
- il Memorandum di Intesa per la Continuazione dello Sviluppo del Velivolo da Combattimento Polivalente (MoU N° 7) il 27 Settembre/8 Ottobre/11 Ottobre 1974;
- il Memorandum di Intesa sulla Costruzione dei Velivoli Prederie da Combattimento Polivalente e sugli Investimenti per la Produzione del Programma MRCA (MoU n° 8) il 27 Settembre/ /8 Ottobre/11 Ottobre 1974;
- il Memorandum d'Intesa sull'Acquisto dei Materiali a Lungo Tempo di Approvvigionamento per la Produzione di Serie dei Velivoli Multiruolo da Combattimento (MRCA) (MoU N° 9) il 27 Settembre/8 Ottobre/11 Ottobre 1974,

qui di seguito esprimono la loro comune intesa di produrre congiuntamente l'MRCA ed il relativo equipaggiamento di supporto, l'equipaggiamento di addestramento e le parti di ricambio conformemente a quanto espresso qui di seguito ed alle clausole pertinenti dei Memorandum di Intesa N° 2 e N° 5

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 3 -

Le clausole di questo Memorandum di Intesa annullano e sostituiscono:

- le disposizioni contenute nel Memorandum di Intesa N° 8, Parte II, relative alle attività preparatorie ed al lavoro di natura non ricorrente attinenti alla produzione comune del Sistema d'Arma MRCA, l'introduzione e il supporto in servizio di quest'ultimo e l'acquisizione del terzo, quarto, quinto e sesto velivolo pre-serie;
- gli accordi contenuti nel Memorandum di Intesa N° 9 relativi all'acquisto dei materiali a lungo tempo di approvvigionamento per la produzione di serie del velivolo multiruolo da combattimento.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 4 -

Parte I

Contenuto e Durata

1. Conformemente a quanto stabilito nel Memorandum di Intesa n.2 per il programma congiunto di sviluppo e produzione e fermo restando le disposizioni dei Memorandum di Intesa n.2 e n.5, applicabili al programma nel suo complesso, questo Memorandum di Intesa contiene le disposizioni particolari per la fase 4 per quanto concerne:
 - gli investimenti per la produzione e la produzione del MRCA inclusa la costruzione del terzo, quarto, quinto e sesto velivolo preserie;
 - il relativo supporto del Sistema d'Arme;
 - la fornitura delle parti di ricambio.

 2. Nonostante quanto previsto nella introduzione del Memorandum di Intesa n.2 e nella Sezione I (3) e (4) del Memorandum di Intesa n.5, la fase n.4 incomincerà il 1° luglio 1976 e si concluderà con la consegna dell'ultimo velivolo prodotto congiuntamente o ad altra data fissata dai Paesi partecipanti.
- Il lavoro effettuato prima del 1° luglio 1976, nel quadro della Parte II del Memorandum di Intesa n.8 e del Memorandum di Intesa n.9, sarà comunque, pure considerato facente parte della fase n.4.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 5 -

3. Lo stato del programma di produzione sarà verificato dal Comitato dei Direttori prima dell'ordinativo di ciascun lotto di velivoli di produzione.

Qualora vi sia un intervallo di più di dodici mesi fra un ordinativo e l'altro, lo stato del programma sarà anche controllato dal Comitato dei Direttori dodici mesi dopo la verifica immediatamente precedente a meno che il Comitato dei Direttori non decida altrimenti.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 6 -

Parte II

Velivoli di Produzione

Sezione I

Fabbisogno di velivoli

1. Ciascun Paese dichiara che i velivoli che acquisterà sono i seguenti:

	Produzione Velivoli Preserie di serie	trasformati	Totale	%
- Repubblica Federale di Germania	322	2	324	40,05
- Regno Unito	384	1	385	47,59
- Italia	<u>99</u>	<u>1</u>	<u>100</u>	<u>12,36</u>
	805	4	809	100,00

Ciascun Paese partecipante riceverà i velivoli preserie trasformati che ha assemblato in origine.

2. I velivoli saranno consegnati nelle versioni specificate e secondo il piano di consegna riportato nell'Annesso "A". Il Comitato dei Direttori manterrà il piano di consegne di cui allo Annesso "A" sotto controllo e lo modificherà di volta in volta a seconda delle necessità.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 7 -

3. I velivoli di produzione di serie saranno ordinati in lotti, tenendo presente la necessità di una produzione economica e tempestiva e la necessità di mantenere la distribuzione del lavoro il più possibile in linea con le clausole della Sez. IV para 1 di questa parte del Memorandum. A questo scopo i lotti verranno programmati in maniera tale che un lotto debba venir ordinato verso metà 1980. Le disposizioni di dettaglio per ciascun lotto saranno riportate in Supplementi al presente Memorandum di Intesa.

Sezione II

Scopo del Lavoro

1. I compiti principali per gli investimenti per la produzione comprendono:
- a) Conferma degli standard di progetto per la produzione del terzo, quarto, quinto e sesto velivolo di preserie e dei velivoli di produzione ed elaborazione degli standard di costruzione per questi velivoli e (serializzazione) dei disegni.
 - b) finalizzazione dei manuali sugli standard di produzione.
 - c) progettazione e costruzione delle attrezzature di produzione e degli equipaggiamenti per le tre linee di assemblaggio del velivolo e del motore.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 8 -

- d) Progettazione e costruzione delle attrezzature per la verifica della intercambiabilità nei casi in cui le attrezzature di produzione differiscono in tipo e qualità da quello di sviluppo.
- e) Adattamento delle attrezzature di sviluppo quando appli-cabili.
- f) Approvvigionamento ed installazione degli equipaggiamenti e degli impianti facenti parte degli investimenti.
- g) Preparazione delle modalità di sub-contrattazione e di approvvigionamento.
- h) Identificazione dei materiali e degli equipaggiamenti di lungo tempo di approvvigionamento per i velivoli di pre-serie e di serie.
- i) Pianificazione della produzione ed applicazione dei processi di costruzione inclusa la introduzione dei metodi più aggiornati e dei risultati della valutazione tecnico//economica del progetto (Value Engineering).
- j) Definizione dei requisiti relativi al controllo di qua-lità.
- k) Definizione e sviluppo delle specifiche relative all'imballaggio e dei requisiti relativi al trasporto.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 9 -

- l) Definizione delle procedure per la omologazione e dei programmi relativi ai voli di accettazione.
- m) Completamento dei piani di dettaglio per il supporto della linea di volo e relativa realizzazione ogni qualvolta vengano concordate attività comuni.
- n) Preparazione e realizzazione di procedure comuni per la definizione dei fabbisogni iniziali di parti di ricambio del Sistema d'Arme (compresi motori completi, cannoni, etc) e di parti di ricambio per i simulatori di volo, attrezzature di supporto al suolo incluso ATS ed accessori.
- o) Definizioni di procedure di approvvigionamento e preparazione per l'approvvigionamento di parti di ricambio ed equipaggiamenti per il Sistema d'Arma, simulatori di volo, attrezzature di supporto al suolo incluso ATS ed accessori.
- p) Introduzione di moduli e procedure comuni per il supporto tecnico e logistico del Sistema d'Arme, quando possibile.
- q) Preparazione delle pubblicazioni tecniche fino alle matrici per la riproduzione.
- r) Addestramento di una aliquota di istruttori di volo e di personale a terra.
- s) Individuazione e codificazione delle parti di ricambio ed attrezzature di supporto incluso ATS per il Sistema d'Arme in accordo con il manuale NATO per la codificazione.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

NATO RISERVATO

(Solo per uso Governativo)

- 10 -

t) Manutenzione delle attrezzature per normali rotture ed usura.

2. I compiti principali per la produzione includeranno:

a) Costruzione e consegne del terzo, quarto, quinto e sesto velivolo preserie.

b) Costruzione e consegna di tutti i velivoli operativi, dei velivoli addestrativi con l'insieme di parti per la conversione al ruolo operativo in accordo con i requisiti del contratto e con un piano di consegne approvato, includendo:

- l'approvvigionamento degli equipaggiamenti generale ed avionici come richiesto per soddisfare quanto sopra indicato;
- l'approvvigionamento di motori ed accessori come richiesto per soddisfare quanto sopra indicato;
- l'approvvigionamento di cannoni come richiesto per soddisfare quanto sopra indicato;
- la consegna, attraverso NAMMA, di tutti gli equipaggiamenti di fornitura NAMMA (NAMFE) e degli equipaggiamenti di fornitura governativa (GFE) necessari per completare i compiti sopra indicati.

c) Fornitura di parti per la modifica dei velivoli e parti di ricambio secondo quanto autorizzato dalle procedure per le modifiche di produzione.

NATO RISERVATO

(Solo per uso Governativo)

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 11 -

Sezione III

Disposizioni Contrattuali

1. Il terzo, quarto, quinto e sesto velivolo di preserie ed il primo lotto di velivoli di serie saranno acquistati direttamente dalla NAMMA presso la PANA VIA Aircraft GmbH mentre i motori ed i cannoni che dovranno essere installati su questi velivoli saranno acquistati dalla NAMMA rispettivamente presso la TURBO-UNION Limited e presso la IWKA - MAUSER. Successivamente la NAMMA acquisterà Sistemi d'Arme completi presso la PANA VIA AIRCRAFT GmbH che diventerà quindi unico contraente principale. Per tutti i lotti, le parti di equipaggiamento necessari solo per un Paese membro saranno acquistate dalla NAMMA per essere installati dal contraente competente, a meno che il BOD non decida diversamente.
2. Nonostante quanto riportato sopra, la TURBO-UNION Limited e la IWKA MAUSER continueranno ad essere contraenti principali per il lavoro di sviluppo e le disposizioni di cui alla Sezione III (2) del Memorandum d'Intesa n°2 saranno interpretate di conseguenza.
3. Nei casi in cui la PANA VIA AIRCRAFT GmbH è la sola contraente principale ai fini della produzione, le disposizioni della Sezione III (2) (f) del Memorandum d'Intesa n°2 saranno interpretate in modo tale che le persone o gli Enti che hanno un rapporto contrattuale rispettivamente con la TURBO-UNION Limited o con la IWKA MAUSER continueranno a

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 12 -

mantenere la loro qualifica di subcontraenti principali.

4. I velivoli e quando applicabile i motori ed i cannoni saranno acquistati a prezzi fermi o fissi.

Quando inizialmente siano stati concordati prezzi massimi, questi saranno sostituiti non appena possibile da prezzi fermi o fissi a seconda dei casi.

Qualsiasi accertamento dei prezzi sarà effettuato secondo procedure reciprocamente concordate fra i Paesi partecipanti.

I rappresentanti nazionali dei Paesi partecipanti che non sono direttamente coinvolti nell'accertamento possono comunque partecipare come osservatori.

A tal fine saranno invitati tempestivamente e saranno forniti delle informazioni necessarie.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 13 -

Sezione IV

Ripartizione del lavoro

1. In accordo con le disposizioni della Sezione III (1) (a) del Memorandum d'Intesa n° 2, il totale del lavoro comune effettuato nel corso delle fasi 2, 3(a), 3 (b), 3(c) e 4 sarà ripartito in linea di principio fra i Paesi partecipanti in proporzione al numero dei velivoli dichiarati nella Parte II, Sezione I di questo Memorandum d'Intesa, tenendo conto degli aggiustamenti necessari per effetto delle disposizioni della Sezione III (6) del Memorandum d'Intesa n° 2 e della Sezione IV (6) del Memorandum d'Intesa n° 5 e delle disposizioni particolari riportate qui in appresso.
2. Ai fini di questa Sezione di questo Memorandum d'Intesa, il lavoro della Fase n° 4 comprende il lavoro relativo agli investimenti per la produzione, la costruzione del terzo, quarto, quinto e sesto velivolo di preserie, la produzione di 805 velivoli di serie e l'installazione in produzione e fornitura di parti per l'installazione retrospettiva delle modifiche adottate dai Paesi partecipanti prima di una data da concordarsi per l'installazione su tutti i loro rispettivi velivoli.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 14 -

3. Il valore del lavoro comune, relativo agli investimenti per la produzione ed alla costruzione del terzo, quarto, quinto e sesto velivolo preserie, sarà determinato, agli effetti della ripartizione del lavoro, in base alle:

- i. Condizioni economiche e cambi valutari prevalenti per quanto concerne il lavoro effettuato fino al 30 Giugno 1976; e
- ii. condizioni economiche e cambi valutari stabiliti per valutare il lavoro di determinati lotti di velivoli di produzione con inizio dal primo lotto per quanto concerne tutto il lavoro effettuato successivamente.

Dopo che un determinato lotto è stato completato, le condizioni economiche ed il cambio valutario del lotto che deve essere ordinato successivamente saranno applicati per la valutazione del lavoro relativo agli ulteriori investimenti per la produzione a partire dalla data di inizio di quel lotto che sarà fissata nel relativo supplemento a questo Memorandum d'Intesa.

Queste condizioni economiche e cambi valutari continueranno quindi ad essere impiegati fino a che nuove condizioni non vengano stabilite.

4. Agli effetti della determinazione del valore del lavoro comune nella produzione degli 805 velivoli di serie, il valore del lavoro di ciascuna versione del MRCA, fino al raggiungimento del valore totale del lavoro comune di un velivolo standard in versione IDS, sarà considerato come lavoro comune.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 15 -

A tale fine, il valore del lavoro comune in un velivolo standard in versione IDS sarà determinato facendo riferimento alla quota parte del prezzo del velivolo che si riferisce alla parte comune di tutti i velivoli in versione IDS, compresi nel fabbisogno totale di 805 velivoli di serie, calcolato alle condizioni economiche e cambi valutari stabiliti nei rispettivi Supplementi a questo Memorandum di Intesa.

Il valore degli equipaggiamenti forniti direttamente dai Paesi (GFE) sarà escluso dal valore sia delle varie versioni che del velivolo standard IDS quando si determina il valore del lavoro.

Qualsiasi lavoro in una versione, in eccesso al lavoro comune di un velivolo standard in versione IDS sarà considerato come non comune.

5. Il valore del lavoro comune nella produzione degli 805 velivoli di serie, sarà calcolato in base a condizioni economiche fisse e cambi valutari che potranno essere cambiati periodicamente secondo quanto disposto nei seguenti paragrafi 6 e 7.
6. Il valore del lavoro comune ordinato nei primi quattro anni della Fase 4 sarà calcolato in base alle condizioni economiche del 1° luglio 1976 ed al cambio valutario di Lit.290 = 1 DM ed alla media valutaria alla Borsa di Francoforte della Sterlina in rispetto al DM per il periodo dal 1° Giugno al 30 Luglio 1976.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 16 -

7. Alla fine dei primi quattro anni della Fase 4 ed a ciascun successivo punto di verifica e controllo, citato al paragrafo 8, potranno essere fissate nuove condizioni economiche e cambi valutari per essere applicati a lotti futuri che dovranno ancora essere ordinati.
8. Sbilanciamenti nella distribuzione del lavoro verranno corretti per quanto possibile all'inizio del secondo lotto. Se il lavoro può venire prontamente spostato prima, le correzioni verranno allora iniziate più presto.
9. Alla fine dei primi quattro anni della Fase 4 e ad opportuni intervalli successivi si verificherà e controllerà le distribuzioni fra i Paesi partecipanti di tutto il lavoro comune in base alle condizioni economiche e cambi valutari applicabili.
Qualora una qualsiasi verifica riveli sbilanciamenti nella distribuzione del lavoro, il Comitato dei Direttori deciderà se sia il caso di fare degli aggiustamenti tenendo in dovuto conto:
 - i. la necessità di una produzione economica e tempestiva;
 - ii. eventuali sbilanciamenti in altri settori del programma;
 - iii. eventuali aggiustamenti in altri settori del programma.
10. Tali aggiustamenti, fatti per mantenere una adeguata distribuzione, saranno basati sul valore del lavoro calcolato alle condizioni economiche ed ai cambi valutari fissati per il periodo durante il quale l'aggiustamento deve essere realizzato.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 17 -

11. I valori stimati del lavoro di produzione comune in questa Sezione sono:
- i. a condizioni economiche e cambi valutari prevalenti per quanto concerne il lavoro degli investimenti per la produzione e la costruzione del terzo, quarto, quinto e sesto velivolo pre-serie effettuato fino al 30 Giugno 1976
 - ii. a condizioni economiche del Dicembre 1975 e cambi valutari di DM 5.30 = Lst 1; Lit 260 = DM 1 per quanto concerne tutto il lavoro di produzione che deve essere effettuato successivamente.
12. Il valore del lavoro comune della Fase 4 qualora ripartito perfettamente in proporzione al numero dei velivoli dichiarati nella Parte II, Sezione I (i) di questo Memorandum di Intesa, verrebbe distribuito secondo le seguenti proporzioni:

	<u>Mio DM</u>	<u>Percentuale</u>
- FRG	9,495,0	40,05
- UK	11.282,5	47,59
- IT	2.930,4	12,36.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 18 -

13. Qualora l'Italia riceva una quota di lavoro di sviluppo nelle Fasi 3 (a) e 3 (c) inferiore al 15% del totale del lavoro di sviluppo di queste Fasi, la differenza sarà oggetto di compensazione nel corso della Fase 4.
14. Il valore totale della definizione, del lavoro di sviluppo comune, del lavoro relativo al primo e secondo velivolo pre-serie, e delle contribuzioni particolari dei Paesi (Intramural) riportate nell'Annesso "B" è valutato in DM 7462.1 Mio.
15. In accordo con quanto prescritto nella Sezione III (6) del Memorandum d'Intesa n° 2, il lavoro di definizione, di sviluppo comune e le contribuzioni particolari (Intramural) delle Fasi 2, 3 (a), 3 (b) e 3 (c), escluso:
- i il lavoro effettuato e che deve essere effettuato in Italia il cui costo sarà congiuntamente sopportato dal Regno Unito e dalla Repubblica Federale di Germania e del quale non deve essere tenuto conto nell'aggiustamento del lavoro nella Fase 4;
 - ii il lavoro sul primo e secondo velivolo preserie che sarà ripartito nelle proporzioni riportate al precedente paragrafo 12;

sarà in linea di principio ripartito secondo le seguenti porzioni:

- RFG	41%
- R.U.	46,84%
- IT	12,16%.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 19 -

Qualora un Paese cambi il numero dei suoi velivoli, le proporzioni di cui sopra saranno modificate secondo quanto previsto dalle disposizioni pertinenti della Parte II Sezione VII di questo Memorandum d'Intesa.

16. Tenendo conto:

- i. della distribuzione stimata del lavoro comune nelle Fasi 2, 3(a), 3(b) e 3(c) come indicato nell'Annesso "B";
- ii. della distribuzione stimata del lavoro di produzione comune prima del 1 luglio 1976;
- iii. di quanto prescritto ai precedenti paragrafi 13 e 15;

si ritiene che nella distribuzione del lavoro della Fase 4 sarà necessario compensare i seguenti sbilanciamenti:

	<u>Mio</u>	<u>DM</u>
- RFG	+	243,9
- R.U.	-	194,5
- IT.	-	49,4

17. Tenendo conto degli sbilanciamenti di lavoro riportati al precedente paragrafo 16, in linea di principio il lavoro di produzione comune sarà inizialmente distribuito come segue:

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 20 -

	<u>Mio DM</u>	<u>Percentuali</u>
- RFG	9.251,1	39,02
- RU	11.477,0	48,41
- IT	2.979,8	12,57

18. Il lavoro non comune della Fase 4, che è comune solo a due Paesi partecipanti ed il lavoro di produzione comune che non si applica alla totalità dei velivoli di serie di un Paese, sarà calcolato secondo gli stessi criteri, riportati nei precedenti paragrafi 3, 5, 6 e 7 per il lavoro di produzione comune e sarà ripartito, in linea di principio secondo le proporzioni determinate dal numero di velivoli interessati di ciascun Paese o altrimenti secondo quanto viene reciprocamente concordato fra i Paesi rispettivi. Un qualsiasi sbilanciamento fra questi Paesi sarà aggiustato, per quanto fattibile, insieme con gli aggiustamenti per il lavoro comune.
19. Qualora alla fine del programma, la distribuzione di tutto il lavoro effettivamente fatto in tutti i settori del programma, e valido agli effetti della ripartizione, non sia, nel suo insieme, perfettamente in linea con le precise proporzioni necessarie a soddisfare la ripartizione del lavoro prevista da questo Memorandum d'Intesa, i Paesi partecipanti si consulteranno fra loro sulla possibilità di compensare gli sbilanciamenti in sospenso con altro lavoro MRCA o lavoro simile o attraverso altri accordi governativi. Essi si sforzeranno al massimo per fare sì che il Paese o Paesi che ha/hanno ricevuto lavoro in eccesso rispetto alla quota prevista piazzi/piazzino in un periodo di tempo ragionevole ordini a compensazione per un valore equivalente.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 21 -

Sezione V

Ripartizione dei Costi

1. In accordo con le disposizioni della Sezione III (1) del Memorandum d'Intesa N° 2, il costo totale del programma comune delle Fasi 2, 3(a), 3(b), 3(c) e 4 sarà ripartito fra i Paesi partecipanti in proporzione al numero dei velivoli dichiarati nella Parte II, Sezione I (1) di questo Memorandum d'Intesa, subordinatamente a quanto prescritto dalla Sezione III (5) e (6) del Memorandum d'Intesa n° 2; dalla Sezione V (9) del Memorandum d'Intesa N° 5; dalla Sezione IV (7) del Memorandum d'Intesa N° 7; dalla Parte II Sezione III (8) del Memorandum d'Intesa N° 8; dalla Parte III(II) del Memorandum d'Intesa n° 9; dalla Sezione IV del Memorandum d'Intesa N° 11 e dalle disposizioni particolari riportate qui in appresso.

2. Ai fini di questa Sezione del Memorandum d'Intesa, il costo del lavoro comune della Fase 4 comprende costi relativi a:
 - investimenti per la produzione;
 - costruzione del terzo, quarto, quinto e sesto velivolo pre-serie;

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 22 -

- produzione di 805 velivoli di serie;
 - installazione in produzione e fornitura di parti per la installazione retrospettiva delle modifiche adottate dai Paesi partecipanti prima di una data da concordarsi per l'installazione su tutti i loro rispettivi velivoli:
 - amministrazione della NAMMA.
3. Il costo del lavoro comune per gli investimenti per la produzione e per la costruzione del terzo, quarto, quinto e sesto velivolo preserie sarà calcolato in base a:
- i. condizioni economiche e cambi valutari prevalenti per quanto concerne il lavoro effettuato fino al 30 Giugno 1976 e
 - ii. condizioni economiche e cambi valutari fissati per la valutazione di costi di determinati lotti di velivoli di produzione con inizio dal primo lotto per tutto il lavoro effettuato successivamente.

Quando un determinato lotto è stato completato, le condizioni economiche ed il cambio valutario del lotto che deve essere ordinato successivamente saranno applicati per la valutazione del lavoro relativo agli ulteriori investimenti per la produzione a partire dalla data di inizio di quel lotto che sarà fissata nel relativo Supplemento a questo Memorandum d'Intesa.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 23 -

Queste condizioni economiche ed i corrispondenti cambi valutari continueranno ad essere impiegati fino a che non vengano stabilite nuove condizioni.

4. Per determinare il costo del lavoro comune, nella produzione degli 805 velivoli di serie, il costo del lavoro di ciascuna versione dell'MRCA fino al raggiungimento del costo totale del lavoro comune di un velivolo standard in versione IDS sarà considerato come costo comune.

A tal fine il costo del lavoro di un velivolo standard in versione IDS sarà determinato facendo riferimento a quella quota parte del prezzo del velivolo che è stata pagata per la parte comune a tutti i velivoli IDS compresi nel fabbisogno totale di 805 velivoli di serie, calcolata alle condizioni economiche e cambi valutari stabiliti nei relativi Supplementi a questo Memorandum d'Intesa.

Il costo degli equipaggiamenti forniti direttamente dai Paesi (GFE) sarà escluso dal costo sia delle varie versioni che dal velivolo standard in versione IDS quando si determineranno i rispettivi costi.

Il costo di qualsiasi lavoro per una versione, che risulti in eccesso al costo del lavoro comune per un velivolo in versione standard IDS, sarà considerato come costo non comune.

5. Il costo del lavoro comune nella produzione degli 805 velivoli di serie sarà calcolato sulla base di condizioni economiche e cambi valutari fissi che potranno essere cambiati periodicamente in accordo con quanto previsto ai seguenti paragrafi 6 e 7.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 24 -

6. Il costo del lavoro comune, ordinato nei primi quattro anni della Fase 4, sarà calcolato sulla base delle condizioni economiche del 1. Luglio 76 ed al cambio valutario di Lit.290 = 1 DM ed alla media valutaria della sterlina rispetto al DM per il periodo dal 1 Giugno 1976 al 30 Luglio 1976, presso la Borsa di Francoforte.
7. Alla fine dei primi quattro anni della Fase 4 ed a ciascun susseguente punto di verifica e controllo, citato alla Parte II Sezione IV (8) di questo Memorandum d'Intesa, nuove condizioni economiche e cambi valutari potranno essere fissati ed applicati ai futuri lotti per i quali gli ordinativi devono essere ancora piazzati.
8. Alla fine dei primi quattro anni della Fase 4, e successivamente al momento in cui si verifica e controlla la distribuzione del lavoro in accordo con la Parte II, Sezione IV (8) di questo Memorandum d'Intesa, la distribuzione dei costi fra i Paesi partecipanti sarà anche controllata e verificata sulla base delle condizioni economiche e cambi valutari applicabili.
9. Eventuali sbilanciamenti fra i fondi corrisposti da un Paese e quanto dovuto come quota di partecipazione ai costi per qualsiasi Fase o, se del caso, per un periodo di produzione saranno oggetto di riporto sulla base del valore del denaro calcolato alle condizioni economiche e cambi valutari fissati per il periodo durante il quale si terrà conto degli sbilanciamenti.
10. Quando una verifica o controllo della distribuzione del lavoro e dei costi rivela che i fondi totali che un Paese deve contribuire non corrispondono a quanto dovuto dal Paese a titolo di partecipazione ai costi, e

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 25 -

se lo sbilanciamento non può essere corretto a mezzo di aggiustamenti nella distribuzione del lavoro, in questo caso il Comitato dei Direttori esaminerà la possibilità di effettuare gli aggiustamenti opportuni nel finanziamento dei costi amministrativi di NAMMA e dei costi propri della PANAVIA e della TURBO - UNION .

Inoltre, un paese può accettare di aumentare la propria quota di partecipazione al programma.

11. I costi stimati del lavoro comune della Fase 4 riportati in questa Sezione sono:

i. alle condizioni economiche e cambi valutari prevalenti per quanto concerne i lavori degli investimenti per la produzione e della costruzione del terzo, quarto, quinto e sesto velivolo preserie effettuati fino al 30 Giugno 1976;

ii. alle condizioni economiche del Dicembre 1975 e cambio valutario di DM 5,30 = £st 1; Lit 260 = DM 1, per quanto concerne tutto il lavoro di produzione che deve essere effettuato successivamente.

12. Il costo totale del lavoro comune della Fase 4, riportato nell'Annesso C, è stimato in DM 23.934,9 Mio e, se ripartito perfettamente in accordo con il numero dei velivoli dichiarati nella Parte II, Sezione I (1) di questo Memorandum d'Intesa, verrebbe distribuito nelle seguenti proporzioni:

RFG	40,05%	(DM 9.585,9 Mio)
RU	47,59%	(DM 11.390,5 Mio)
IT	12,36%	(DM 2.958,5 Mio).

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 26 -

13. Il costo totale della definizione, del lavoro di sviluppo comune, delle contribuzioni particolari dei Paesi (Intramural) e del lavoro sul primo e secondo velivolo pre-serie ed i costi amministrativi della NAMMA fino alla fine della Fase 3 (b) riportato nell'Annesso C, è stimato in DM 7852,8 Mio.

14. In accordo con quanto prescritto nella Sezione III (6) del Memorandum d'Intesa n.2 e nella Sezione V (9) del Memorandum d'Intesa n.5, le contribuzioni dovute per il lavoro comune nelle Fasi 2, 3(a), 3(b) e 3(c) escluso il primo ed il secondo velivolo preserie saranno secondo le seguenti proporzioni:

RFG	41,00%
RU	46,84%
IT	12,16%.

Il costo del primo e secondo velivolo preserie sarà ripartito secondo le proporzioni riportate al precedente paragrafo 12.

15. Qualora un Paese cambi il numero dei suoi velivoli, le proporzioni di cui ai precedenti paragrafi 12 e 14 saranno modificate secondo quanto previsto nella Parte II, Sezione VII di questo Memorandum d'Intesa.

16. Tenendo conto:

- i. della distribuzione stimata dei costi comuni nelle Fasi 2, 3(a), 3(b) e 3(c) come riportato nell'Annesso C;
- ii. della distribuzione stimata dei costi di produzione comune prima del 1 Luglio 1976;
- iii. di quanto prescritto dal precedente paragrafo 14

si stima che, nella ripartizione dei costi nella Fase 4,

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 27 -

sarà necessario compensare i seguenti sbilanciamenti:

RFG	+	278,2	Mio	DM
RU	-	186,6	Mio	DM
IT	-	91,7	MIO	DM.

17. Tenendo conto degli sbilanciamenti di costo riportati nel precedente paragrafo 16, il costo del lavoro comune nella Fase 4, sarà ripartito inizialmente come segue:

	<u>Mio</u>	<u>DM</u>	<u>Percentuale</u>
RFG	9.307,7		38,89
RU	11.577,1		48,37
IT	3.050,1		12,74

Le proporzioni rispettive per la ripartizione iniziale dei diversi elementi di costo del lavoro comune nella Fase 4, sono riportate nell'Annesso C.

18. Il costo del lavoro non comune della Fase 4 sarà sopportato da ciascun paese partecipante secondo le rispettive necessità. Il costo del lavoro non comune, che sia comune a due paesi partecipanti, ed il costo del lavoro di produzione comune che non trova applicazione su tutti i velivoli di serie di un paese, sarà calcolato sulla stessa base del lavoro di produzione comune riportato nei precedenti paragrafi 3, 5, 6 e 7 e sarà ripartito secondo le proporzioni determinate dal numero dei velivoli interessati di ciascun paese o in modo diverso secondo quanto reciprocamente concordato fra i paesi interessati.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 28 -

Si stima che il costo totale del lavoro non comune della Fase 4 sia DM 1.559,4 Mio che si prevede vengano ripartiti come segue:

RFG	DM	548,5	Mio
RU	DM	892,6	Mio
IT	DM	118,3	Mio.

19. Qualora alla fine del programma i fondi corrisposti da ciascun Paese non fossero nelle proporzioni esatte a fronte delle quote di costo dovute, i Paesi interessati si consulteranno sulla possibilità di correggere gli sbilanciamenti esistenti o per mezzo di pagamenti di lavoro sull'MRCA, o di lavoro simile, o per mezzo di altri accordi governativi senza pagamento di moneta tramite operazioni di Cambio. Comunque quale ultima possibilità gli sbilanciamenti verranno corretti con pagamento diretto.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 29 -

Sezione VI

Finanziamento.

1. Ciascun Paese partecipante fornirà i fondi necessari per far fronte ai costi del lavoro comune effettuato nell'ambito del proprio territorio.
2. I Paesi partecipanti forniranno i fondi per far fronte al costo del lavoro comune, effettuato in un Paese non partecipante, relativo a tutti i velivoli di serie, in proporzione al numero dei velivoli dichiarati nella Parte II, Sezione I (1) di questo Memorandum d'Intesa tenendo conto di eventuali sbilanciamenti sul finanziamento del lavoro comune in Paesi non partecipanti verificatisi durante le Fasi precedenti.
3. I Paesi partecipanti forniranno i fondi per far fronte ai costi del lavoro comune che sarà effettuato in Paesi non partecipanti e che non trova applicazione su tutti i velivoli di serie di un Paese secondo proporzioni determinate dal numero dei velivoli interessati di ciascun Paese.
4. Ciascun Paese partecipante, fornirà i fondi per far fronte alla propria quota del costo del lavoro non comune relativo alla produzione dei propri velivoli ogni qualvolta tali costi saranno sostenuti.
5. I Paesi partecipanti forniranno i fondi per far fronte ai costi amministrativi della NATMA, in proporzione ai velivoli dichiarati nella Parte II, Sezione I (1) di questo Memorandum d'Intesa tenendo conto degli eventuali sbilanciamenti verificatisi durante le Fasi precedenti.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 30 -

6. I Paesi partecipanti forniranno i fondi per far fronte ai costi propri della PANAVIA e della TURBO-UNION, in proporzione ai velivoli dichiarati nella Parte II, Sezione I, (1) di questo Memorandum d'Intesa tenendo conto degli eventuali sbilanciamenti verificatisi durante le Fasi precedenti.
7. Le proporzioni a cui si è fatto riferimento nei precedenti paragrafi 2,3,5 e 6 possono essere cambiate secondo quanto previsto nella Parte II, Sezione V (10) di questo Memorandum d'Intesa.
8. Ciascun Paese partecipante metterà a disposizione della NAMMA trimestralmente e in anticipo, nelle valute richieste, gli ammontari necessari a fronte delle contribuzioni dovute per i pagamenti che la NAMMA prevede di fare.
9. Nel calcolare i fondi necessari, la NAMMA cercherà di ridurre al minimo la necessità di dover contribuire in valuta diversa da quella propria di ciascun Paese.
Gli ammontari saranno richiesti dalla NAMMA in base agli effettivi pagamenti che devono essere effettuati.

Sezione VII

Cambiamenti nei fabbisogni ivi compreso la Recessione.

1. Se un Paese riduce il numero dei propri velivoli al di sotto del numero indicato nella Parte II, Sezione I (1) di questo Memorandum d'Intesa si applicherà quanto segue:
 - i. la quota di lavoro della Fase 4 alla quale ciascun Paese ha diritto sarà rivista sulla base del nuovo numero di

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 31 -

velivoli.

Il lavoro, in linea di principio, sarà trasferito per soddisfare questa nuova distribuzione, ma la portata ed i dettagli del lavoro che deve essere trasferito saranno oggetto di consultazioni fra il paese che riduce il proprio numero di velivoli e gli altri paesi per quanto riguarda gli accordi relativi al soddisfacimento degli aumenti di costo determinati da tali trasferimenti.

Il paese che riduce il proprio numero di velivoli dovrà sopportare ogni aumento ragionevole di costo.

Eventuali sbilanciamenti di lavoro che si verificassero come conseguenza della riduzione del numero dei velivoli, saranno esaminati nel corso delle consultazioni o, qualora deciso in tal senso dal Comitato dei Direttori, alla fine del programma in accordo con la Parte II, Sezione IV (10), di questo Memorandum d'Intesa.

- ii. In accordo con la Sezione II (4)(b) del Memorandum d'Intesa n°2, il paese che riduce il numero dei suoi velivoli compenserà gli altri paesi partecipanti se, considerati complessivamente, subiscono un incremento del loro contributo al costo della Fase 4.
L'ammontare della compensazione sarà calcolato sulla base del costo unitario finale del velivolo e degli altri incrementi conseguenti della quota di spesa sostenuta dagli altri

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 32 -

Paesi come stimata alla data in cui è data la comunicazione della riduzione del numero dei ve livoli richiesti.

iii. La somma dovuta dai Paesi per la rispettiva quo ta dei costi comuni delle Fasi 2, 3(a), 3(b) e 3(c) nel loro insieme, rimarrà come riportato nella Parte II Sezione V (14) di questo Memoran dum d'Intesa.

2. Se un Paese aumenta il numero dei suoi velivoli, dichiarati nella Parte II, Sezione I (1) di questo Memorandum d'Intesa, le quote di lavoro e di costo di ciascun Paese saranno rical colate in accordo con le disposizioni applicabili della Par te II, Sezione IV e V di questo Memorandum d'Intesa sulla base della nuova proporzione determinata dal numero dei ve livoli.

Le disposizioni relative alla ripartizione del costo e del lavoro saranno conseguentemente rivedute tenendo conto del lavoro effettuato e del costo sopportato secondo quanto pre scritto da questo Memorandum d'Intesa fino alla data in cui è stata data comunicazione ufficiale del nuovo fabbisogno.

3. Se come risultato del cambiamento del numero dei velivoli, un Paese deve partecipare con una maggior quota di lavoro e di costi del programma, ogni eventuale quota di lavoro e di costi delle Fasi 2, 3(a), 3(b) e 3(c) in eccesso che il Paese abbia già dovuto sostenere per effetto delle disposi zioni della Sezione III (6) del Memorandum d'Intesa n.2 sarà conteggiata nel calcolo delle sue au umentate quote di la voro e di costo.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 33 -

4. Se un Paese effettua dei cambiamenti nel proprio fabbisogno senza per questo mutare il numero dei suoi velivoli dichiarati nella Parte II, Sezione I (1) di questo Memorandum d'Intesa, modificando però il piano di cui all'Annesso A, oppure l'Annesso A stesso come modificato successivamente dal Comitato dei Direttori, quel Paese compenserà gli altri Paesi partecipanti se, considerati complessivamente, essi subiscono un incremento dei loro contributi al costo della Fase 4.
5. Qualora un Paese si ritiri dal programma tale recessione sarà considerata come una riduzione del numero dei suoi velivoli.
6. Qualora il programma venga interrotto per consenso reciproco dei Paesi partecipanti prima che siano stati consegnati tutti i velivoli riportati nella Parte II, Sezione I (1), di questo Memorandum d'Intesa, i Paesi si consulteranno in merito alle misure che dovranno essere intraprese per armonizzare il lavoro ed i costi tenendo conto del numero dei velivoli effettivamente consegnati a ciascun Paese.
7. Sia nel caso di interruzione del programma per reciproco accordo che di ritiro unilaterale, i Paesi che hanno interrotto il programma o che si ritirano effettueranno pagamenti a fronte delle relative contribuzioni eventualmente in sospeso o riceveranno rimborsi per eventuali contribuzioni in eccesso relativamente al costo del lavoro comune della Fase 4.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 34 -

Un accomodamento provvisorio sarà fatto appena possibile sulla base delle stime disponibili a quel momento. La regolazione finale sarà effettuata non appena verranno concordati i rispettivi ammontari effettivi.

Sezione VIII

Acquisto materiali con lungo tempo di approvvigionamento.

NAMMA verrà autorizzata ad iniziare l'acquisto dei materiali con lungo tempo di approvvigionamento per ogni lotto successivo prima della firma dei relativi Supplementi a questo Memorandum d'Intesa come ritenuto necessario dal BoD.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 35 -

Parte III

Supporto al Sistema d'Arme

Sezione I

Contenuto e durata

Questa parte del Memorandum d'Intesa contiene le disposizioni particolari della Fase 4 per il supporto del Sistema di Arme escluse le parti di ricambio.

Sezione II

Scopo

1. Il lavoro relativo alla produzione di equipaggiamenti di supporto e di addestramento che è oggetto delle clausole di questa parte del Memorandum di Intesa è il seguente:
 - a) Approvvigionamento delle attrezzature di supporto a terra (AGE) per la linea di volo incluso l'ATS.
 - b) Progettazione ed approvvigionamento di imballaggi speciali e per lungo tempo di conservazione come richiesto per il precedente paragrafo a).
 - c) Forniture di equipaggiamenti per l'addestramento per la Forza Armata.
 - d) Approvvigionamento delle munizioni per il cannone.
 - e) Aggiornamento della filosofia di manutenzione.
 - f) Aggiornamento dei dati dell'elenco degli impianti richiesti.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 36 -

g) Fornitura di parti strutturali, di equipaggiamenti generali ed avionici per le necessità dei costruttori del simulatore di volo nazionale.

2. Altro lavoro collegato con il supporto del Sistema d'Armi ivi compreso:

- a) Stampa, riproduzione e aggiornamento di pubblicazioni tecniche.
- b) Addestramento e supporto tecnico delle Ditte ai reparti in linea.
- c) Realizzazione di un controllo di configurazione.
- d) Riparazione e revisione di equipaggiamenti e moduli presso i reparti,

sarà oggetto di accordi separati ancora da concordare.

Sezione III

Disposizioni Contrattuali

Nonostante le disposizioni della Parte II, Sezione III di questo Memorandum d'Intesa in merito al contraente principale, gli equipaggiamenti di supporto e di addestramento saranno acquistati direttamente dal NAMMO presso la PANAIA Aircraft GmbH, la TURBO-UNION e la IWKA-MAUSER, a seconda di quale sia la Ditta responsabile per la progettazione e costruzione dei rispettivi equipaggiamenti.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 37 -

Sezione IV

Ripartizione del Lavoro

1. Nonostante le disposizioni della Sezione III (1)(c) del Memorandum d'Intesa n.2, il lavoro, relativo alla produzione degli equipaggiamenti di supporto e di addestramento comuni, sarà, in linea di principio, ripartito in proporzione al valore degli ordini emessi da ciascun paese partecipante.
2. Per quanto fattibile, economico e compatibile con l'esigenza di rifornimenti tempestivi ed efficienti, il lavoro di produzione relativo a ciascuna voce degli equipaggiamenti di supporto e di addestramento sarà ripartito in proporzione al fabbisogno totale stimato di ciascuna voce come indicato da ciascun Paese partecipante.
3. Ai fini della ripartizione del lavoro, il valore del lavoro sarà calcolato in base alle condizioni economiche e cambi valutari fissati per la valutazione di determinati lotti di produzione dei velivoli con inizio dal primo lotto. A completamento di un determinato lotto, le condizioni economiche e i cambi valutari del prossimo lotto che deve essere ancora ordinato, saranno applicati per valutare i successivi ordinativi per equipaggiamenti di supporto e di addestramento che dovranno essere piazzati dopo l'inizio di quest'ultimo lotto.
Queste condizioni continueranno quindi ad essere impiegate fino a che non vengano fissate nuove condizioni.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 38 -

4. Se la distribuzione del lavoro relativo alla produzione degli equipaggiamenti di supporto e di addestramento non è avvenuta nello stesso rapporto dei valori degli ordinativi effettuati dai Paesi partecipanti, gli sbilanciamenti saranno, in linea di principio, compensati con aggiustamenti della distribuzione del lavoro o con altrisbilanciamenti in altri settori del programma.

Sezione V

Ripartizione dei costi

Ciascun Paese partecipante sopporterà il costo di ciascun articolo degli equipaggiamenti comuni di supporto e di addestramento che ordina. Ciascun Paese partecipante pagherà un prezzo uguale per ciascun articolo di equipaggiamenti comuni di supporto e di addestramento approvvigionato dalla NAMCA.

Sezione VI

Finanziamento

1. Ciascun Paese partecipante fornirà i fondi per far fronte ai costi del lavoro per i propri equipaggiamenti di supporto e di addestramento ovunque tali costi abbiano avuto origine.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 39 -

2. Ogni Paese partecipante fornirà alla NAMMA, ad intervalli non superiori al trimestre e nella valuta appropriata, i fondi necessari per far fronte ai propri contributi ai pagamenti che la NAMMA prevede di fare.
3. Nel valutare i fondi necessari, la NAMMA cercherà di ridurre al minimo le necessità per un Paese di dover contribuire in valuta diversa da quella nazionale.
I fondi verranno richiesti da NAMMA sulla base dei pagamenti effettivamente necessari.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

-40 -

Parte IV

Parti di Ricambio

Sezione I

Contenuto e durata

1. Questa parte del Memorandum d'Intesa contiene le disposizioni particolari in vigore fra i Paesi partecipanti durante la Fase 4 per la produzione delle parti di ricambio per il Sistema d'Arme MRCA per gli equipaggiamenti di supporto e per gli equipaggiamenti di addestramento.
2. Le disposizioni si applicheranno per tutta la durata della Fase 4 a meno che i Paesi partecipanti non concordino reciprocamente di sostituirle con nuove disposizioni che entreranno in vigore ad una data anteriore alla fine della Fase 4. I Paesi partecipanti si consulteranno nel corso della Fase 4 in merito ad eventuali disposizioni future.

Sezione II

Scopo e portata del lavoro

La produzione delle parti di ricambio necessarie per il supporto delle operazioni in servizio del Sistema d'Arme MRCA, dei relativi equipaggiamenti di addestramento a tutti i livelli di manutenzione, riparazione e revisione.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 41 -

Sezione III

Disposizioni contrattuali

Nonostante le disposizioni contenute nella Parte II, Sezione III di questo Memorandum d'Intesa, relativamente al contraente principale, le parti di ricambio saranno acquistate direttamente dal NAMMO presso la PANAIA Aircraft GmbH, presso la TURBO-UNION Limited e presso la IWKA MAUSER, a seconda della Ditta responsabile per la progettazione e costruzione delle parti in questione.

Tuttavia i motori di riserva saranno acquistati presso la PANAIA Aircraft GmbH come facenti parte di ciascun lotto dei velivoli di produzione.

Sezione IV

Ripartizione del Lavoro

1. Nonostante le disposizioni della Sezione III (1) (c) del Memorandum d'Intesa n.2, il lavoro relativo alla produzione delle parti di ricambio sarà ripartito in linea di principio in proporzione al valore dei motori di riserva e delle parti di ricambio ordinati da ciascun Paese partecipante.
2. Ai fini della ripartizione del lavoro, il lavoro di produzione dei motori di riserva sarà calcolato sulla base delle condizioni economiche e cambi valutari fissati nel Supplemento a questo Memorandum d'Intesa nel quale tali lavori sono autorizzati.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 42 -

3. Ai fini della ripartizione del lavoro, il valore del lavoro di produzione di altre parti di ricambio sarà calcolato sulla base delle condizioni economiche e cambi valutari fissati per la valutazione del lavoro di determinati lotti di velivoli di produzione con inizio dal primo lotto.

Quando il determinato lotto è stato completato le condizioni economiche ed i cambi valutari del prossimo lotto che deve essere ordinato si applicheranno per valutare l'ulteriore lavoro delle parti di ricambio a partire dall'inizio di quest'ultimo lotto.

Queste condizioni economiche e cambi valutari continueranno quindi ad essere impiegate fino a che non vengano fissate nuove condizioni.

4. Se la distribuzione del lavoro, relativo alla produzione dei motori di riserva e delle parti di ricambio non è avvenuta nelle stesse proporzioni dei valori degli ordinativi indicati dai Paesi partecipanti, gli sbilanciamenti saranno compensati, in linea di principio, con aggiustamenti nella distribuzione del lavoro o con altri sbilanciamenti in altri settori del programma.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 43 -

Sezione V

Ripartizione dei costi.

1. Il totale dei costi relativi alla produzione dei motori di riserva sarà ripartito fra i Paesi partecipanti in proporzione ai motori di riserva ordinati da ciascun Paese.
A tal fine il costo del lavoro nella produzione dei motori di riserva sarà calcolato in base alle condizioni economiche e cambi valutari stabiliti nei Supplementi a questo Memorandum d'Intesa nei quali tale lavoro è autorizzato.
2. Ciascun Paese partecipante sopporterà il costo delle altre parti di ricambio che ordina.
Ciascun Paese partecipante pagherà lo stesso prezzo per le parti di ricambio comuni consegnate allo stesso tempo ed acquistate dalla NAMMA presso la stessa fonte.

Sezione VI

Finanziamento.

1. Ciascun Paese partecipante fornirà i fondi necessari per far fronte ai costi relativi al lavoro:
 - i. dei motori di riserva effettuato nell'ambito del proprio territorio;
 - ii. di ulteriori parti di ricambio proprie, ovunque tali costi abbiano avuto origine.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 44 -

2. Ciascun Paese partecipante fornirà alla NAMMA ad intervalli non superiori al trimestre e nella valuta appropriata, i fondi necessari per far fronte ai propri contributi ai pagamenti che la NAMMA prevede di fare.
3. Nel valutare i fondi necessari, la NAMMA cercherà di ridurre al minimo la necessità per un Paese di dover contribuire in valuta diversa da quella nazionale. I fondi verranno richiesti da NAMMA sulla base dei pagamenti effettivamente necessari.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 45 -

Parte V

Sezione I

Vendita a Paesi non Partecipanti

1. In accordo con le disposizioni della Sezione XIII del Memorandum d'Intesa N° 2, i Paesi partecipanti si regoleranno per quanto concerne le vendite a Paesi non partecipanti di velivoli, motori, parti ed equipaggiamenti relativi come riportato qui di seguito.
2. Le disposizioni contenute nella Sezione XII del Memorandum d'Intesa N° 5 si applicheranno alle vendite di velivoli, motori, parti ed equipaggiamenti relative.
3. Se un Paese non partecipante intende ottenere accordi di compensazione industriale come condizione per l'acquisto di velivoli, motori, parti ed equipaggiamenti relative, i Paesi partecipanti si consulteranno sulla possibilità di tali accordi di compensazione.
In linea di principio, comunque, i Paesi partecipanti contribuiranno in modo congiunto alle compensazioni eventualmente decise in proporzione alla distribuzione del lavoro che ha origine dall'ordinativo.

Sezione II

Direzione Governativa

Nonostante i principi di organizzazione riportati nella Sezione IV

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 46 -

del Memorandum d'Intesa n.2, i Paesi partecipanti faranno tutto quanto è necessario per assicurare la graduale evoluzione della organizzazione della NAMMO per adattarsi alle esigenze delle Fasi 3 (c) e 4.

Sezione III

Disposizioni di Precedenti Memorandum d'Intesa

In mandanza di specifiche disposizioni in questo Memorandum d'Intesa saranno applicate le disposizioni del Memorandum d'Intesa n.2 e le clausole generali del Memorandum d'intesa n.5.

Sezione IV

Lingua.

1. Questo Memorandum d'Intesa è redatto nella lingua di ciascun Paese partecipante.
2. In caso di disputa sull'interpretazione si terrà una consultazione. Il testo inglese sarà considerato come facente testo.

Sezione V

Firma ed entrata in vigore.

Questo Memorandum d'Intesa entrerà in vigore quando sarà stato firmato a nome e per conto dei Ministri della Difesa e del Segretario di Stato per la Difesa dei Paesi partecipanti.

E' inoltre inteso che durante il periodo fino al 30 Novembre 1976 verranno applicate le ulteriori disposizioni speciali di cui agli Annessi D ed E.=


NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 47 -

Redatto in nove copie nelle lingue Inglese, Tedesca ed Italiana (tre per ogni lingua) e firmato dai Rappresentanti autorizzati dei rispettivi Ministri della Difesa e Segretario di Stato per la Difesa dei Paesi partecipanti.


a München il 29. Juli 1976

Per il Ministro della Difesa
della Repubblica Federale di Germania




a Mouaco il 29 luglio 1976

Per il Ministro della Difesa
della Repubblica Italiana



a Munich il 29th July 1976

Per il Segretario di Stato per la
Difesa del Regno Unito di Gran
Bretagna e dell'Irlanda del Nord



NATO RISERVATOSOLO PER USO GOVERNATIVOAnnessi:

- A - Piano di consegna dei velivoli.
- B - Sommario delle quote di lavoro comune nella Fase 4.
- C - Sommario delle quote dei costi comuni nella Fase 4.
- D - Disposizioni speciali per l'eventuale ritiro dell'Italia non oltre il 30 Novembre 1976.
- E - Disposizioni speciali per la continuazione da parte della RFG e R.U. nell'evenienza del ritiro dell'Italia.

NATO RISERVATOSOLO PER USO GOVERNATIVO

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NATO RISERVATISSIMO

(Solo per uso Governativo)

Reg. No. 674/76 NC

- 1 -

Annesso "A" al Memorandum
d'Intesa Nr. 10PROGRAMMA PROVVISORIO DELLE CONSEGNE DEI VELLIVOLI MRCA DI PRODUZIONE DI SERIE

Anno	Trim.	GAF		GNY		RAF		IAF		TOTALE	
		Nr. Consegne nel trim.	Totale consegne	Nr. Consegne nel trim.	Totale consegne	Nr. Consegne nel trim.	Totale consegne	Nr. Consegne nel trim.	Totale consegne	Nr. Consegne nel trim.	Totale Consegne
1978	1°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3°	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
	4°	2	2	-	-	2	3	-	-	4	5
1979	1°	3	5	-	-	3	6	-	-	6	11
	2°	5	10	-	-	6	12	-	-	11	22
	3°	5	15	1	1	9	21	-	-	15	37
	4°	5	20	1	2	10	31	2	2	18	55
1980	1°	2	22	4	6	12	43	3	5	21	76
	2°	-	22	7	13	12	55	3	8	22	98
	3°	-	22	9	22	12	67	3	11	24	122
	4°	-	22	11	33	10	77	3	14	24	146
1981	1°	-	22	10	43	12	89	5	19	27	173
	2°	4	26	7	50	12	101	4	23	27	200
	3°	12	38	-	50	12	113	5	28	29	229
	4°	11	49	-	50	10	123	4	32	25	254
1982	1°	10	59	-	50	12	135	5	37	27	281
	2°	11	70	-	50	12	147	4	41	27	308
	3°	10	80	2	52	12	159	5	46	29	337
	4°	-	80	11	63	10	169	4	50	25	362

NATO RISERVATISSIMO

(Solo per uso Governativo)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NATO RISERVATISSIMO

(Solo per uso governativo)

- 2 -

Anno	Trim.	GAF		GNY		RAF		IAF		TOTALE	
		Nr. Consegne nel trim.	Totale Consegne	Nr. Consegne nel trim.	Totale consegne	Nr. Consegne nel trim.	Totale consegne	Nr. Consegne nel trim.	Totale consegne	Nr. Consegne nel trim.	Totale consegne
1983	1°	-	80	10	73	12	181	5	55	27	389
	2°	-	80	11	84	12	193	4	59	27	416
	3°	-	80	12	96	12	205	5	64	29	445
	4°	9	89	2	98	10	215	4	68	25	470
1984	1°	10	99	-	98	12	227	5	73	27	497
	2°	11	110	-	98	12	239	4	77	27	524
	3°	12	122	-	98	12	251	5	82	29	553
	4°	11	133	-	98	10	261	4	86	25	578
1985	1°	10	143	-	98	12	273	5	91	27	605
	2°	11	154	-	98	12	285	4	95	27	632
	3°	12	166	-	98	12	297	4	99	28	660
	4°	11	177	-	98	10	307	-	99	21	681
1986	1°	9	186	-	98	12	319	-	99	21	702
	2°	8	194	1	99	12	331	-	99	21	723
	3°	-	194	9	108	12	343	-	99	21	744
	4°	4	198	4	112	10	353	-	99	18	762
1987	1°	6	204	-	112	12	365	-	99	18	780
	2°	6	210	-	112	12	377	-	99	18	798
	3°	-	210	-	112	7	384	-	99	7	805

NATO RISERVATISSIMO

(Solo per uso Governativo)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Annesso "B" al
Memorandum d'Intesa
n. 10.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

Sommario delle quote di lavoro comune nella Fase 4

	DM Mio	FRG	UK	IT
	Totale			
<u>Quote di lavoro previste e sbilanciamenti stimati</u>				
<u>Fase 4</u>				
Investimenti per la produzione.	2.848,2			
3°, 4°, 5° e 6° velivolo preserie.	283,7			
Produzione di Serie.	20.576,0			
Totale e Distribuzione in base al numero di velivoli.	<u>23.707,9</u>	<u>9.495,0</u> (40,05%)	<u>11.282,5</u> (47,59%)	<u>2.930,4</u> (12,36%)
Sbilanciamenti stimati al 30.6.76		+ 1,8	- 1,0	- 0,8
<u>Fasi 2 e 3</u>				
Fase 2	112,5	46,1	52,7	13,7
Fase 3(a)-compreso lavoro particolare (Intramurale)	2.260,4	926,8	1.058,8	274,8
Fase 3(b)-	1.690,1	693,0	791,6	205,5
Fase 3(c)-	3.285,1	1.346,8	1.538,8	399,5
Distribuzione in base al MoU n. 10	<u>7.348,1</u>	<u>3.012,7</u> (41,0%)	<u>3.441,9</u> (46,84%)	<u>893,5</u> (12,16%)
Parte II Sezione IV(15)				
1° e 2° Velivolo Preserie	114,0	45,7 (40,05%)	54,2 (47,59%)	14,1 (12,36%)
Distribuzione in base al numero dei velivoli				
Sbilanciamenti stimati alla fine del Programma		+ 242,1	- 193,5	- 48,6
T O T A L E	<u>7.462,1</u>			

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

- 2 -

<u>DM Mio</u> <u>Totale</u>	<u>FRG</u>	<u>UK</u>	<u>IT</u>
Modifiche delle quote di lavoro nel corso della Fase 4 per correggere gli sbilanciamenti			
Distribuzione come sopra in base al numero dei velivoli	9.495,0(40,05%)	11.282,5(47,59%)	2.930,4(12,36%)
Totale degli sbilanciamenti stimati di cui sopra	<u>+ 243,9</u>	<u>- 194,5</u>	<u>- 49,4</u>
Quote di lavoro revisionate della Fase 4	<u>9.251,1(39,02%)</u>	<u>11.477,0(48,41%)</u>	<u>2.979,8(12,57%)</u>
<u>23.707,9</u>			

NOTE:

1. I valori stimati del lavoro contenuto in questo Annesso sono alle seguenti condizioni economiche (CE) e cambi valutari (CV):
 - Definizione del progetto Fase 2 CE effettive e DM 9,60 = Lst 1; Lit 156 = DM 1.
 - Sviluppo Fase 3(a) CE Maggio 1970 e DM 8,784 = Lst 1; Lit 170 = DM 1.
 - Sviluppo Fase 3(b) CE e CV effettivi.
 - Sviluppo Fase 3(c) CE Dicembre 1975 e DM 5,30 = Lst 1; Lit 260 = DM 1.
 - 1° e 2° velivolo Preserie CE e CV effettivi fino al 30.6.76; successivamente CE Dicembre 1975 e DM 5,30 = Lst 1; Lit 260 = DM 1.
- Costi amministrativi di NAMMA CE effettive fino al 30.6.76 e dal 1.7.76 CE Dicembre 1975.
3° 4° 5° e 6° Velivolo Preserie CE e CV effettivi fino al 30.6.76; successivamente CE Dicembre 1975 e DM 5,30 = Lst 1; Lit 260 = DM 1.
- Investimenti per la produzione e livelli di produzione di Serie CE Dicembre 1975 e DM 5,30 = Lst 1; Lit 260 = DM 1.
2. Gli sbilanciamenti riportati sono alle condizioni economiche del Dicembre 1975 e cambi valutari di DM 5,30 = Lst 1.
Lit 260 = DM 1.
3. Il valore stimato del lavoro nella Fase 3 non comprende i costi amministrativi fino al 30.6.1976 ed il lavoro effettuato in Italia compreso fra l'11% e il 15% che viene inizialmente finanziato dalla FRG e dal RU. Il valore stimato del lavoro nella Fase 4 con comprende i costi amministrativi della NAMMA a partire dal 1.7.1976.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Annesso "C" al
Memorandum d'Intesa
n.10.

NATO RISERVATO
(Solo per uso Governativo)
Sommario delle quote dei costi comuni nella Fase 4

	<u>DM Mio</u>	<u>FRG</u>	<u>UK</u>	<u>IT</u>
<u>Totale</u>				
<u>Quote dei Costi previsti e sbilanciamenti stimati</u>				
<u>Fase 4</u>				
Investimenti per la Produzione 3°, 4°, 5° e 6° velivolo Preserie	2.848,2			
Produzione di Serie	283,7			
Costi amministrativi della NAMMA a partire dal 1.7.1976	20.576,0			
	<u>227,0</u>			
Totale e distribuzione secondo il numero dei velivoli	<u>23.934,9</u>	9.585,9 (40,05%)	11.390,5 (47,59%)	2.958,5 (12,36%)
Sbilanciamenti stimati al 30.6.76		+ 1,8	- 1,0	- 0,8
<u>Fasi 2 e 3</u>				
Fase 2	112,5	46,1	52,7	13,7
Fase 3 (a)-compresi costi particolari (Intramural)	2.328,5	954,7	1.090,7	283,1
" " " "	1.711,1	701,6	801,4	208,1
Fase 3 (b)	3.496,9	1.433,7	1.637,9	425,3
Fase 3 (c)				
Distribuzione sulla base del MoU n.10 Parte II Sezione V(14)	<u>7.649,0</u>	<u>3.136,1 (41,0%)</u>	<u>3.582,7 (46,84%)</u>	<u>930,2 (12,16%)</u>
1° e 2° velivolo Preserie	114,0	45,7 (40,05%)	54,2 (47,59%)	14,1 (12,36%)
Distribuzione sulla base dei numeri dei velivoli				
Costi amministrativi della NAMMA	89,8	36,0 (40,05%)	42,7 (47,59%)	11,1 (12,36%)
Distribuzione sulla base dei numeri dei velivoli				
Sbilanciamenti stimati alla fine del Programma		+ 276,4	- 185,6	- 90,8
<u>T O T A L E</u>	<u>7.852,8</u>	<u>NATO RISERVATO</u> <u>Solo per uso Governativo</u>		

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<u>NATO RISERVATO</u> (Solo per uso Governativo)		- 2 -	
	<u>FRG</u>	<u>UK</u>	<u>IT</u>
<u>DM Mio</u>			
<u>Totale</u>			
Arrangiamenti delle quote di costo durante la Fase 4 per correggere gli sbilanciamenti	9.585,9 (40,05%)	11.390,5 (47,59%)	2.958,5 (12,36%)
Distribuzione come sopra secondo il numero dei velivoli			
Totale degli sbilanciamenti stimati di cui sopra	<u>- 278,2</u>	<u>+ 186,6</u>	<u>+ 91,6</u>
Quote di lavoro della Fase 4 riviste	9.307,7 (38,89%)	11.577,1 (48,37%)	3.050,1 (12,74%)
Quote di costo della Fase 4 riviste in base agli elementi di costo			
Lavoro in Paesi partecipanti	22.792,1	11.022,4 (48,36%)	2.902,8 (12,74%)
Lavoro in Paesi non partecipanti	623,9	301,8 (48,37%)	79,8 (12,79%)
Costi propri di PANAVIA e TURBO-UNION	291,9	142,2 (48,72%)	38,1 (13,05%)
Costi amministrativi della NAMMA	227,0	110,7 (48,77%)	29,4 (12,95%)
<u>NOTE:</u>			
1. I costi stimati contenuti in questo Annesso sono alle seguenti condizioni economiche (CE) e cambi valutari (CV):			
- Definizione del progetto Fase 2	CE effettivo e DM 9,60 = Ist 1; Lit 156 = DM 1.		
- Sviluppo Fase 3(a)	CE Maggio 1970 e DM 8,784 = Ist 1; Lit 170 = DM 1.		
- Sviluppo Fase 3(b)	CE e CV effettivi.		
- Sviluppo Fase 3(c)	CE Dicembre 1975 e DM 5,30 = Ist 1; Lit 260 = DM 1.		
- 1° e 2° velivolo Preserie	CE e CV effettivi fino al 30.6.76; successivamente CE Dicembre 1975 e DM 5,30 = Ist 1; Lit 260 = DM 1.		
Costi amministrativi di NAMMA 3°, 4°, 5° e 6° Velivolo preserie	CE effettive fino al 30.6.76 e dal 1.7.76 CE Dicembre 1975. CE e CV effettivi fino al 30.6.76; successivamente CE Dicembre 1975 e DM 5,30 = Ist 1; Lit 260 = DM 1.		
Investimenti per la produzione e velivoli di produzione si Serie	CE Dicembre 1975 e DM 5,30 = Ist 1; Lit 260 = DM 1.		
2. Gli sbilanciamenti riportati sono alle condizioni economiche del Dicembre 1975 e cambi valutari di DM 5,30=Ist 1; Lit 260 = DM 1.			
<u>NATO RISERVATO</u> (Solo per uso Governativo)			

NATO RISERVATO

(Solo per uso Governativo)

Annesso "D"
al Memorandum
d'Intesa n.10DISPOSIZIONI SPECIALI CIRCA L'EVENTUALE RITIRO DELL'ITALIA
AD UNA DATA NON POSTERIORE AL 30 NOVEMBRE 1976

1. Pur avendo i rappresentanti autorizzati dei rispettivi Ministri della Difesa e del Segretario di Stato per la Difesa dei Paesi partecipanti firmato il Memorandum d'Intesa n. 10, è inteso fra i Paesi partecipanti che l'Italia può ritirarsi dal programma non più tardi del 30 Novembre 1976, secondo le clausole e le condizioni che sarebbero state applicate se l'Italia si fosse ritirata alla fine della fase 3b, purchè vengano osservate le condizioni addizionali qui di seguito riportate.
2. L'Italia accetta la responsabilità finanziaria per tutto il lavoro effettuato dall'Industria Italiana, come pure per la propria quota dei costi centralizzati, dal 1 Luglio 1976 fino alla data di ritiro.
3. L'Italia pagherà tutti i costi di rescissione che devono essere corrisposti alle proprie industrie. Questi non inclu-deranno pagamenti relativi a quei contratti piazzati dalle proprie industrie o da NAMMA che i Paesi rimanenti nel Programma decidessero di non rescindere. L'ammontare totale dei costi di rescissione che dovranno essere pagati dall'Italia non sarà in ogni caso superiore a quello che l'Italia avrebbe dovuto pagare se non avesse firmato i relativi Memorandum d'Intesa alla data del 30 Giugno 1976.

Annesso "D"
al Memorandum
d'Intesa n.10

NATO RISERVATO

(Solo per uso Governativo)

4. La Repubblica Federale di Germania ed il Regno Unito si impegnano ad acquistare dall'Italia ogni manufatto, realizzato durante il periodo 1° Luglio 1976 - data del ritiro, consegnato alla RFG ed al Regno Unito a loro richiesta, insieme con ogni ulteriore lavoro che desiderano venga completato in Italia.
5. L'Italia metterà a disposizione della NAMMA gli eventuali fondi dovuti e necessari per consentire alla NAMMA di completare quei pagamenti per il finanziamento dei quali l'Italia è responsabile fino alla data della notificazione formale del ritiro, ivi compresi i costi centralizzati secondo quanto previsto dalle clausole, relative al finanziamento, del Memorandum d'Intesa n.10. La migliore stima dell'impegno finanziario per il periodo dal 1 Luglio al 30 Novembre è di DM 96 Mio per le attività di produzione alle condizioni economiche del 31 Dicembre 1975 ed al cambio valutario di 1 DM = 260 Lit.
6. Il lavoro già iniziato durante la Fase 4 verrà trasferito dalle industrie italiane alle industrie della RFG e del R.U. nella misura stabilita da questi Paesi.
7. L'Italia farà ogni sforzo per assicurare un graduale trasferimento del lavoro dalle industrie italiane alle industrie della RFG e del R.U. in accordo con le loro esigenze.
8. L'Italia ritirerà il personale dalla NAMMA in accordo con un programma approvato congiuntamente.

Annesso "D"
al Memorandum
d'Intesa n. 10

NATO RISERVATO

(Solo per uso Governativo)


9. Il ritiro dell'Italia dagli accordi comuni per lo sviluppo del velivolo polivalente da combattimento significherà implicitamente anche il ritiro dagli accordi comuni per la produzione del M.R.C.A..
10. Le clausole riportate in questo Annesso annullano e si sostituiscono alle corrispondenti clausole di tutti i precedenti Memorandum e dei loro Supplementi.

Questo Annesso entrerà in vigore quando sarà stato firmato a nome e per conto dei Ministri della Difesa e del Segretario di Stato per la Difesa dei Paesi partecipanti.


Redatto in nove copie (tre per ogni lingua) e firmato in tre copie in Inglese, Tedesco e Italiano dai rappresentanti dei rispettivi Ministri della Difesa e Segretario di Stato per la Difesa dei Paesi partecipanti.

Monaco, il 29 giugno 1976


per il Ministro della Difesa
della Repubblica Federale di
Germania



Per il Ministro della
Difesa della Repubblica
Italiana



Per il Segretario di Stato per
la Difesa del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord



NATO RISERVATO

(Solo per uso Governativo)

NATO RISERVATO

(Solo per uso Governativo)

Annesso "E"
al Memorandum
d'Intesa n.10DISPOSIZIONI SPECIALI CIRCA LA CONTINUAZIONE DEL PROGRAMMA
DA PARTE DELLA RFG E R.U. NELL'EVENTUALITA' DEL RITIRO DEL-
L'ITALIA

1. Il Ministro della Difesa della Repubblica Federale di Germania ed il Segretario di Stato per la Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con il presente annesso dichiarano l'intesa comune, qualora l'Italia si ritiri dal programma ai termini delle clausole dell'Annesso n.1 al Memorandum d'Intesa n.10, di continuare congiuntamente a produrre il velivolo Multi-Ruolo da Combattimento MRCA in accordo con i principi riportati nel Memorandum d'Intesa n.10 fino a che un Nuovo Memorandum d'Intesa non venga elaborato per riflettere gli accordi comuni relativi alla continuazione congiunta del programma su base bilaterale.
2. Nella redistribuzione del lavoro, a soddisfacimento dei principi relativi alla distribuzione del lavoro e dei costi stabiliti nel Memorandum d'Intesa n.10, si terrà conto degli aspetti tecnici, economici, della sicurezza e della disponibilità.
Il principio della fonte unica di approvvigionamento sarà applicato per quanto possibile.


NATO RISERVATO


(Solo per uso Governativo)

NATO RISERVATO

(Solo per uso Governativo)

3. Le organizzazioni governative centrali saranno mantenute e modificate a seconda delle necessità tenuto conto della modifica del programma.
4. L'organizzazione industriale futura per la continuazione del programma su di una base bilaterale sarà discussa fra la PANAIA AIRCRAFT GMBH, la TURBO UNION LTD ed i Paesi partecipanti.
5. Per quanto si attiene al finanziamento, il lavoro effettuato in Italia dopo la data della notifica formale del ritiro dal programma da parte dell'Italia, sarà considerato come lavoro effettuato in un paese non partecipante al programma ed il costo relativo sarà ripartito fra la RFG ed il RU in proporzione al numero dei loro velivoli dichiarati nel Memorandum d'Intesa n.10, Parte II, Sezione I (1) fino a che non vengano stabiliti nuovi accordi.
6. Sarà consigliabile l'adozione dell'inglese e del tedesco (con equal valore) come lingue del programma.

Monaco, il 29 luglio 1976per il Ministro della Difesa della
Repubblica Federale di Germania

per il Sottosegretario di Stato per
la Difesa del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord

Annexo F al Memorandum
d'Intesa no. 10

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

1. Lo scopo di questo Annexo è quello di estendere il periodo di validità delle disposizioni speciali relative all'eventuale ritiro dell'Italia dal Programma (MoU no. 10, Parte V, Sezione V e relativo Annexo D).
2. Pur avendo i rappresentanti autorizzati dei rispettivi Ministri della Difesa e del Segretario di Stato per la Difesa dei Paesi partecipanti firmato, fra l'altro, il Memorandum d'Intesa no. 10 ed il relativo Annexo D, è ora inteso fra i Paesi partecipanti che l'Italia può ritirarsi dal Programma MRCA non più tardi del 28 febbraio 1977, secondo le clausole e le condizioni riportate nell'Annexo D al Memorandum d'Intesa no. 10 ad esclusione di quanto viene modificato ai termini dei paragrafi 3 e 4 riportati qui di seguito.
3. L'Italia accetta la responsabilità finanziaria per tutto il lavoro effettuato dalla Industria Italiana come pure per la propria quota dei costi centralizzati a partire dal 1 dicembre 1976 fino alla data del ritiro.
I fondi necessari per il periodo dal 1 dicembre 1976 al 28 febbraio 1977 sono compresi negli ammontari già previsti dal l'Annexo D al Memorandum d'Intesa no. 10.
4. L'Italia pagherà tutti i costi di rescissione che dovranno essere corrisposti alle proprie industrie. Questi non comprenderanno pagamenti relativi a quei contratti piazzati dalle proprie industrie o da NAMMA che i Paesi rimanenti nel Programma decidessero di non rescindere.
L'ammontare totale dei costi di rescissione, che dovrebbero essere pagati dall'Italia, è stimato in 125 Milioni di DM alle condizioni economiche del 31 dicembre 1975 ed al cambio di 1 DM = 260 Lire.

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

5. Le disposizioni, riportate in questo Annesso annullano e sostituiscono le corrispondenti disposizioni di tutti i precedenti Memorandum e relativi Supplementi ed Annessi.

Redatto in nove copie, nelle lingue Inglese, Tedesca ed Italiana (tre per ciascuna lingua) e firmato dai rappresentanti autorizzati dei rispettivi Ministri della Difesa e del Segretario di Stato per la Difesa dei Paesi Partecipanti.

a. *Roma*... il... *2.1.77*...
per il Ministro della Difesa
della Repubblica d'Italia
per S. A. Julius Rostin

a. *Bonn*... il... *17.1.1977*...
per il Ministro della Difesa
della Repubblica Federale di
Germania

a. *London* il... *14.1.77*...
per il Segretario di Stato per
la Difesa del Regno Unito di Gran
Bretagna e dell'Irlanda del Nord

Douglas Howe

FOTOCOPIA N. 1 DI N° 1 FOTOCOPIENATO RISERVATOSOLO PER USO GOVERNATIVO

Senato della Repubblica - Camera dei Deputati	
Commissione d'inchiesta e di studio	
sulle attività militari	
Data: <u>5 NOV. 1982</u>	
Prot. n. <u>20</u>	Col. _____ Fase: _____

SUPPLEMENTO N° 1

al

MEMORANDUM D'INTESA N° 10

fra

I MINISTRI DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA E DELL'ITALIA ED IL SEGRETARIO DI STATO PER
LA DIFESA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA
DEL NORD

per

LA PRODUZIONE DEL VELIVOLO DA COMBATTIMENTO POLIVALENT
TE, IL SUPPORTO DEL SISTEMA D'ARME E LE PARTI DI RI-
CAMBIO (FASE 4).

NATO RISERVATOSOLO PER USO GOVERNATIVO

1. Lo scopo di questo supplemento è quello di stabilire gli accordi di dettaglio per la produzione del primo lotto dei velivoli di serie MRCA, secondo quanto previsto dalla Parte II Sezione I(3) del Memorandum d'Intesa n° 10.
2. Il primo lotto dei velivoli di serie consisterà di 40 velivoli completi e tre velivoli non assemblati.
Il numero ed i tipi dei velivoli di ciascun Paese partecipante saranno i seguenti:

RFG	2	velivoli GAF operativi
	14	velivoli GAF da addestramento
	1	velivolo GNY operativo
	-	velivoli GNY da addestramento
R.U.	11	Velivoli RAF operativi
	12	velivoli RAF da addestramento
	3	velivoli RAF non assemblati
IT	-	velivoli AMI operativi
	-	velivoli AMI da addestramento

Per questo lotto, la NAMMA acquisterà 86 motori e 83 cannoni che saranno forniti in prestito alla PANAIA Aircraft GmbH per essere installati sui velivoli.

3. Ciascun Paese provvederà all'assemblaggio finale dei velivoli che gli dovranno essere consegnati.
4. Il valore stimato del lavoro ed i costi stimati riportati in questo Supplemento, sono alle condizioni economiche del dicembre 1975 ed al cambio valutario di DM 5.30 = Lst 1 e Lit 260 = DM 1.

NATO RISERVATOSOLO PER USO GOVERNATIVO

5. Il valore totale del lavoro comune per questo lotto di velivoli è stimato in DM 1.773,9 Mio.

6. Il valore del lavoro comune per questo lotto che dovrà essere effettuato dalle industrie di ciascun Paese partecipante è stimato in:

FRG	DM 696,8 Mio
R.U.	DM 783,7 Mio
IT	DM 293,4 Mio

Ciascun Paese partecipante finanzierà il lavoro effettuato dalle proprie industrie.

7. Il valore del lavoro comune in questo lotto, che deve essere effettuato in paesi non partecipanti al programma, è stimato in DM 66,6 Mio. Questo lavoro sarà finanziato come segue:

FRG	DM 26,7 Mio
R.U.	DM 31,7 Mio
IT	DM 8,2 Mio

8. Il valore del lavoro non comune di questo lotto è stimato in DM 76,1 Mio. Questo lavoro sarà finanziato come segue:

FRG	DM 38,1 Mio
R.U.	DM 38,0 Mio
IT	DM == Mio

NATO RISERVATOSOLO PER USO GOVERNATIVO

NATO RISERVATOSOLO PER USO GOVERNATIVO

9. Il NAMMO acquisterà anche 34 motori di riserva per consegnarli ai Paesi partecipanti come segue:

FRG	18
R.U.	16
IT	0

10. Il valore totale del lavoro comune per i motori di riserva è stimato in DM 198,8 Mio.
11. Il valore dei lavori comuni per i motori di riserva che devono essere effettuati dalle industrie di ciascun paese partecipante è stimato in:

FRG	DM 79,9 Mio
R.U.	DM 80,7 Mio
IT	DM 38,2 Mio

Ciascun Paese partecipante finanzierà il lavoro effettuato dalle proprie industrie.

12. Le stime di questo supplemento non comprendono alcun ammontare per eventuali modifiche.
13. Le spese amministrative di NAMMA e le spese proprie di PANAIA e di TURBO UNION fra il 1. luglio 1976 e l'autorizzazione alla produzione del secondo lotto di velivoli di serie, saranno ripartite secondo le seguenti proporzioni:

<u>NAMMA</u>		<u>TURBO UNION e PANAIA</u>	
RFG	38,28%	RFG	38,23%
R.U.	48,77%	R.U.	48,72%
IT	12,95%	IT	13,05%

NATO RISERVATOSOLO PER USO GOVERNATIVO


14. Ai fini della ripartizione del lavoro e dei costi, il lavoro ed i costi relativi alla produzione di questo lotto di velivoli di serie e di motori di riserva saranno calcolati sulla base delle condizioni economiche del 1° gennaio 1977 e della media valutaria della Lira e della Sterlina rispetto al Marco Tedesco per il periodo dal 1° luglio 1976 al 30 giugno 1977 presso la Borsa di Francoforte.
15. Le condizioni economiche ed i cambi valutari riportati nel precedente paragrafo 14 saranno impiegati anche posteriormente al 1 luglio 1976 per calcolare il lavoro ed i costi relativi agli investimenti per la produzione e alla costruzione del terzo, quarto, quinto e sesto velivolo preserie fino a che non vengano eventualmente stabilite nuove condizioni economiche e cambi valutari per lavori successivi in un successivo Supplemento a questo Memorandum d'Intesa.
16. Le condizioni economiche e i cambi valutari riportati al precedente paragrafo 14 saranno anche impiegati per calcolare il lavoro ed i costi che avranno origine nel quadro del Memorandum d'Intesa n° 11 fino a che non vengano stabilite a tale fine nuove condizioni economiche e cambi valutari in successivi Supplementi al Memorandum d'Intesa n. 10.

NATO RISERVATOSOLO PER USO GOVERNATIVO


Redatto in nove copie nelle lingue Inglese, Tedesca e Italiana (tre per ogni lingua) e firmato dai rappresentanti autorizzati dei rispettivi Ministri della Difesa e Segretario di Stato per la Difesa dei Paesi partecipanti.

Monaco, il 29 luglio 1970


Per il Ministro della
Difesa della Repubblica
Federale di Germania



Per il Ministro della
Difesa della Repubblica
Italiana



Per il Sottosegretario di Stato
per la Difesa del Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord



FOTOCOPIA N. 1 DI N° 1 FOTOCOPIE

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

SUPPLEMENTO N° 2

al


MEMORANDUM DI INTESA N° 10

tra .

I MINISTRI DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GER-
MANIA E ITALIA ED IL SEGRETARIO DI STATO PER LA DIFESA
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E NORD IRLANDA

su

LA PRODUZIONE DEL VELIVOLO DA COMBATTIMENTO MULTIRUOLO
SUPPORTO AL SISTEMA D'ARME E FORNITURE PARTI DI RICAM-
BIO (Fase 4)



NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

- 1 -

PARTE I

Contenuto

1. Per l'ulteriore assolvimento degli obblighi assunti dai paesi partecipanti nel MoU n° 10 firmato il 29 Luglio 1976, questo supplemento stabilisce gli accordi particolari:
 - (a) per la produzione del secondo lotto di velivoli MRCA di serie, in accordo con il MoU n° 10, Parte II, Sezione I (3),
 - (b) per l'approvvigionamento di parti di ricambio iniziali ed AGE ed altri articoli definiti nella Parte III paragrafo 1 di questo Supplemento ed in accordo con il MoU n° 10, Parte III e Parte IV,
 - (c) richiesti per emendare il Supplemento n° 1 al MoU n° 10 relativamente ai tre velivoli non assemblati, e
 - (d) richiesti per tener conto dei costi delle modifiche del primo lotto.

PARTE II

Velivoli di produzione

1. Il secondo lotto di velivoli di produzione consisterà di 110 velivoli IDS completi. Il numero ed il tipo di

/..

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

- 2 -

velivoli per ogni nazione partecipante sarà:

FRG	27	velivoli operativi
	13	velivoli da addestramento
UK	39	velivoli operativi
	16	velivoli da addestramento
IT	10	velivoli operativi
	5	velivoli da addestramento

Per questo lotto verranno acquistati dalla Panavia Velivoli GmbH, in qualità di primo e solo contrattore, 220 motori e 220 cannoni per l'installazione sui velivoli.

2. Ciascun paese effettuerà l'assemblaggio finale dei motori e dei velivoli che dovrà ricevere.
3. NAMMO acquisterà, in accordo con i requisiti delle Nazioni, pacchetti di conversione ed equipaggiamenti di ruolo operativo, e pacchetti di modifica per l'installazione a posteriori.
4. Il valore totale del lavoro comune incluso in questa Parte è stimato essere di DM 3.602,2 mio.
5. Il valore del lavoro comune incluso in questa Parte da eseguirsi dall'industria in ogni nazione partecipante è stimato essere il seguente:

FRG	DM	1347,3	mio
UK	DM	1588,2	mio
IT	DM	514,1	mio

./..

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

- 3 -

Ogni Paese partecipante finanzierà il lavoro eseguito dalla propria industria.

6. Il valore del lavoro comune incluso in questa Parte da eseguirsi in paesi non partecipanti è stimato essere di DM 152,6 mio. Questo lavoro verrà finanziato come segue:

FRG	DM	70,6	mio
UK	DM	65,1	mio
IT	DM	16,9	mio

7. Il valore del lavoro non comune incluso in questa Parte è stimato essere di DM 151,6 mio. Questo lavoro verrà finanziato come segue:

FRG	DM	114,4	mio
UK	DM	26,3	mio
IT	DM	10,9	mio

PARTE III

Supporto al Sistema d'Arme

1. NAMMO acquisterà, in accordo con i requisiti definiti dalla Nazioni, munizioni, AGE incluso l'ATS, parti strutturali, equipaggiamenti e dati come specificato dalle Nazioni per i simulatori, ausili didattici, e ricambi iniziali per i paesi partecipanti secondo i calendari nazionali pertinenti a quegli articoli tra quelli succitati che rientrano nel programma di approvvigionamento iniziale (I.P.).

./..

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

- 4 -

2. Il valore totale del lavoro comune in questi acquisti per il periodo previsto dal programma di approvvigionamento iniziale parti di ricambio è stimato essere di DM 5.198,0 mio. Il costo stimato delle necessità di ciascun paese partecipante è il seguente:

FRG	DM	2.167,0	mio
UK	DM	2.460,0	mio
IT	DM	571,0	mio

3. Il valore totale del lavoro non comune incluso in questa Parte è stimato essere di DM 265 mio. Il costo stimato delle necessità di ciascun paese partecipante è il seguente:

FRG	DM	151,0	mio
UK	DM	70,0	mio
IT	DM	44,0	mio

4. Ciascun paese partecipante fornirà i fondi per coprire i costi del lavoro eseguito per far fronte alle proprie necessità per le voci sopra elencate dovunque questi costi si siano verificati.

PARTE IV

Motori di scorta

1. Panavia acquisterà 65 motori di scorta per la consegna

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

- 5 -

ai paesi partecipanti come segue:

FRG	23
UK	30
IT	12

2. Ciascuna nazione eseguirà l'assemblaggio finale dei motori di scorta che dovrà ricevere.
3. I motori di scorta necessari per il JOCU sono inclusi nei quantitativi nazionali nei supplementi 1 e 2 del MoU n° 10. Cinque dei motori di scorta inglesi e 5 di quelli tedeschi compresi nel supplemento n° 1 al MoU n° 10 saranno assegnati inizialmente al programma di prove di volo. Il costo ed il lavoro che scaturiscono da questi 10 motori di scorta verranno divisi secondo la loro allocazione finale. Se necessario il MoU n° 11 verrà emendato.
4. Il valore totale del lavoro comune per i motori di scorta è stimato essere di DM 281,1 mio.
5. Il valore del lavoro comune per i motori di scorta che viene eseguito dall'industria in ogni paese partecipante è stimato essere il seguente:

FRG	DM	98,0	mio
UK	DM	141,9	mio
IT	DM	41,2	mio

./..

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

-- 6 --

Ciascun paese partecipante finanzierà il lavoro eseguito dalla propria industria.

PARTE V

Ridesignazione dei 3 velivoli disassemblati del primo lotto

1. I tre velivoli disassemblati, previsti nel supplemento n° 1 del MoU n° 10, quale parte dei velivoli inglesi del primo lotto, verranno ora completati come 3 velivoli allo standard di costruzione ADV.

I costi derivanti da questa modifica che non sono previsti nel Supplemento n° 1 del MoU n° 10 sono stimati essere:

- (a) lavoro comune in UK: DM 4,1 mio
(b) lavoro non comune: DM 84,8 mio

PARTE VI

Costo delle modifiche

1. I costi delle modifiche per il primo lotto sono stimati essere:

Lavoro comune

FRG	DM	45,3	mio
UK	DM	45,9	mio
IT	DM	17,1	mio

/..

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

- 7 -

Lavoro non comune

FRG	DM	2,4	mio
UK	DM	2,2	mio
IT	DM	-	

2. Le stime in questo Supplemento, escluse le cifre del paragrafo 1, includono una previsione del 6% per le modifiche. Nel caso della cellula, motore e cannone, questa è in aggiunta alle quotazioni del prezzo massimo su cui queste previsioni sono basate.

PARTE VII

Condizioni generali

1. Il valore stimato del lavoro ed i costi stimati in questo Supplemento sono riferiti a condizioni economiche del Luglio 1976 e cambi di

DM 4,60 = £ 1; Lit 326 = DM 1

2. I costi amministrativi di NAMMA e i costi propri di Panavia e Turbo Union verificatisi tra la data di questo Supplemento e l'autorizzazione alla produzione del terzo lotto dei velivoli di serie saranno divisi nelle seguenti proporzioni:

./..

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

- 8 -

	<u>Costi NAMMA</u>	<u>Costi PANAIA/Turbo Union</u>
FRG	38,28%	38,23%
UK	48,77%	48,72%
IT	12,95%	13,05%

3. Ai fini della ripartizione del lavoro e dei costi, il lavoro e i costi in questo Supplemento saranno calcolati sulla base delle condizioni economiche al 1 Gennaio 1977 e alla media valutaria della lira e della sterlina rispetto al DM alla Borsa di Francoforte (media tra il valore di acquisto e vendita) durante il periodo tra il 1° Luglio 1976 e 30 Giugno 1977 compreso.
4. Le condizioni economiche ed i cambi stabiliti nel paragrafo 3 di cui sopra si applicheranno anche per la commisurazione del lavoro e dei costi dopo il 1° Luglio 76 riferiti agli investimenti per la produzione ed alla costruzione del terzo, quarto, quinto e sesto velivolo pre serie fino a che non verranno stabilite nuove condizioni e cambi per eventuale lavoro successivo, in un successivo supplemento a questo Memorandum d'Intesa.
5. Le condizioni economiche ed i cambi stabiliti nel paragrafo 3 di cui sopra verranno anche usati per commisurare il lavoro ed i costi derivanti dal MoU n° 11 fino a che nuove condizioni e cambi non verranno stabiliti a quello scopo in un successivo supplemento al MoU n° 10.

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

- 9 -

Redatto in nove copie in lingua inglese, tedesca ed italiana (tre per ogni lingua) e firmato dai rappresentanti autorizzati dai rispettivi Ministri della Difesa e Segretario di Stato per la Difesa dei paesi partecipanti:

in data il 24 Maggio 1977

per il Ministro della Difesa della
Repubblica Federale di Germania

.....

per il Ministro
della Difesa della
Repubblica Italiana

Enrico Ristone
.....

per il Segretario di Stato per la
Difesa del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord

Douglas Lane
.....

FOTOCOPIA N. 1 DI N° 1 FOTOCOPIE

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

SUPPLEMENTO N. 3

al

MEMORANDUM D'INTESA N. 10

fra

I MINISTRI DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA E DELL'ITALIA ED IL SEGRETARIO DI STATO PER
LA DIFESA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D IRLAN-
DA DEL NORD

per

LA PRODUZIONE DEL VELIVOLO DA COMBATTIMENTO MULTIRUOLO

e

INVESTILENTI PER LA PRODUZIONE PER LA VERSIONE MRCA
PER LA DIFESA AEREA

Senato della Repubblica - Camera dei Deputati
Commissione d'inchiesta e di studio sulle forniture militari
Data arrivo <u>5 NOV. 1982</u>
Prot. n. <u>210</u> Cat. _____ Fasc. _____

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

NATO RISERVATOSOLO PER USO GOVERNATIVOPARTE IContenuto

1. Per l'ulteriore assolvimento degli obblighi assunti dai Paesi partecipanti nel MoU n. 10 firmato il 29 luglio 1976, questo supplemento stabilisce gli accordi particolari:
 - (a) per la produzione del terzo lotto di velivoli MRCA di serie, in accordo con il MoU n. 10, parte II, Sezione 1 (3),
 - (b) per le attività preparatorie e lavoro di natura non ricorrente relativo alla produzione della versione per la Difesa Aerea del velivolo MRCA.

PARTE IIVelivoli di Produzione

1. Il terzo lotto di velivoli di produzione consisterà di 164 velivoli IDS completi.
Il numero ed il tipo di velivoli per ogni Nazione partecipante sarà:

FRG	56	Velivoli operativi
	12	Velivoli da addestramento
UK	60	Velivoli operativi
	8	Velivoli da addestramento
IT	23	Velivoli operativi
	5	Velivoli da addestramento

Per questo lotto verranno acquistati dalla Panavia velivoli GmbH, in qualità di primo e solo contraente, 328 motori e 328 cannoni per l'installazione sui velivoli.

2. Ciascun paese effettuerà l'assemblaggio finale dei motori e dei velivoli che dovrà ricevere.

3.-

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

3. NAMMA acquisterà, in accordo con le clausole di questo Supplemento ed in accordo con i requisiti delle Nazioni; quei "Kits" di conversione di ruolo operativo ed equipaggiamenti di ruolo operativo e "Kits" di modifica per l'installazione a posteriori, che sono consegnati nello stesso tempo dei velivoli.
4. Il valore totale del lavoro comune incluso in questa parte è stimato essere DM 5378 Mio.
5. Il valore del lavoro comune, incluso in questa parte, da eseguirsi dall'industria in ogni nazione partecipante è stimato essere il seguente:

FRG	DM	2054,0	Mio
UK	DM	2359,0	Mio
IT	DM	693,0	Mio

Ogni Paese partecipante finanzierà il lavoro eseguito dalla propria industria.

6. Il valore del lavoro comune in questa parte, da eseguirsi in paesi non partecipanti è stimato essere in DM 272,0 Mio. Questo lavoro verrà finanziato come segue:

FRG	DM	105,4	Mio
UK	DM	131,7	Mio
IT	DM	34,9	Mio

7. Il valore del lavoro non comune incluso in questa Parte è stimato essere in DM 261,0 Mio. Questo lavoro verrà finanziato come segue:

FRG	DM	144,7	Mio
UK	DM	77,5	Mio
IT	DM	38,8	Mio

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

NATO RISERVATO

4-

SOLO PER USO GOVERNATIVOPARTE IIIMotori di scorta

1. Panavia acquisterà anche 98 motori di scorta per la consegna ai paesi partecipanti come segue:

FRG	48
UK	38
IT	12

2. Ciascuna Nazione eseguirà l'assemblaggio finale dei motori di scorta che dovrà ricevere.
3. In aggiunta ai 10 motori richiesti per il programma di prove di volo, inclusi nel Supplemento n.2 al MoU n.10, 4 dei motori di scorta tedeschi e 4 dei motori di scorta inglesi inclusi nel supplemento n.1 del MoU n.10 potranno essere inizialmente assegnati al programma di prove di volo. Il lavoro ed i costi originati da questi 8 motori di scorta verranno ripartiti secondo la loro allocazione finale. Se necessario il MoU n.11 verrà emendato.
4. Il valore totale di lavoro comune per i motori di scorta che verrà eseguito dall'industria in ogni paese partecipante è stimato essere:

FRG	DM	133,8	Mio
UK	DM	139,4	Mio
IT	DM	40,2	Mio

Ciascun Paese partecipante finanzierà il lavoro eseguito dalla propria industria.

PARTE IVInvestimenti per la produzione per la versione per la difesa aerea.Sezione IContenuto

Questa parte contiene le clausole per le attività preparatorie non comuni e per il lavoro di natura non ricorrente relativo alla produzione del sistema della versione MRCA per la difesa aerea per il Regno Unito e la sua introduzione in servizio ed al supporto in servizio.

5.-

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

Sezione II

Scopo del lavoro

I compiti principali includeranno:

- a) conferma dello standard di progetto di produzione e serializzazione dei disegni per la produzione di serie del sistema d'arme ADV.
- b) preparazione dei manuali specifici per l'ADV.
- c) preparazione delle specifiche di produzione per gli equipaggiamenti ADV.
- d) Pianificazione dell'acquisto e dell'installazione di ogni investimento ed infrastrutture ritenute necessarie dal cliente specificatamente per la produzione del sistema d'arme ADV.
- e) Preparazione dei requisiti per sub-contratti ed approvvigionamento di parti specifiche all'ADV.
- f) Identificazione dei materiali ed equipaggiamenti a lungo ciclo di approvvigionamento per produzione Sistema d'Arme ADV di serie.
- g) Pianificazione dei processi di costruzione per la produzione del sistema d'arma ADV di serie.
- h) Determinazione e sviluppo delle specifiche di imballaggio e dei requisiti per il trasporto per le parti specifiche dell' ADV.
- i) Determinazione di procedure per la qualificazione delle modalità di esecuzione dei voli di accettazione.
- j) Preparazione delle pubblicazioni tecniche di servizio specifiche al Sistema d'Arme ADV di produzione fino alle copie di riproduzione.
- k) Progetto e costruzione delle attrezzature di produzione specifiche dell'ADV scali, equipaggiamenti di prova e di supporto al suolo: adeguamento delle attrezzature di sviluppo come concordato dal cliente.

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

6.-

NATO RISERVATOSOLO PER USO GOVERNATIVO

- 1) Preparazione dei piani e della documentazione di Q.A. per il sistema d'arme ADV.
- m) Supporto logistico e tecnico al Sistema d'Arme ADV.

Sezione IIIDisposizioni applicabili.

1. Il lavoro descritto in questa Parte è lavoro non comune inglese.
2. NAMMA piazzerà i contratti necessari all'Industria per eseguire il lavoro descritto in questa parte.
3. Il costo di questo lavoro è stimato essere DL 395,0 Mio.

PARTE VCondizioni generali

1. Le stime nelle parti II e III di questo Supplemento includono una maggiorazione del 6% per modifiche. Nel caso della struttura, motore e cannone cio' è addizionato alle quotazioni di prezzo massimo su cui queste stime sono basate.
2. Il valore stimato di lavoro ed i costi stimati in questo Supplemento sono a condizioni economiche 1 gennaio 78 e tassi di cambio di DL 4.05 = £ 1 Lit 415 = DL 1; DL 2.14 = US \$ 1.
3. I costi amministrativi di NAMMA e quelli propri di Panavia e Turbo Union originati tra la data di questo Supplemento e la autorizzazione della produzione del quarto lotto dei velivoli di serie saranno ripartiti nelle seguenti proporzioni:

	Costi NAMMA	Costi Panavia/ /Turbo Union
FRG	39.46%	38.23%
UK	47.59%	48.72%
IT	12.95%	13.05%

NATO RISERVATOSOLO PER USO GOVERNATIVO

7.-

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

4. Al fine della suddivisione del lavoro e dei costi, il lavoro ed i costi nelle parti II e III di questo Supplemento saranno misurati alle condizioni economiche del 1° Gennaio 1977 ed a valori di cambio di £. 4.15% = Lit 357 = DM 1.
5. Le condizioni economiche ed i tassi di cambio stabiliti nel paragrafo 4 precedente si applicheranno pure per la misura del lavoro e dei costi dopo il 1° Luglio 1976 relativamente agli investimenti per la produzione ed alle condizioni del terzo, quarto, quinto e sesto velivolo di preserie fino a che condizioni e tassi di cambio modificati verranno disposti per eventuale lavoro successivo, in un successivo Supplemento al MoU n. 10.
6. Le condizioni economiche ed i tassi di cambio stabiliti nel paragrafo 4 precedente verranno pure usati per misurare il lavoro ed i costi originati dai MoU n. 11 e 12 in accordo con le condizioni specificate in quei Memoranda.
7. Le condizioni economiche ed i tassi di cambio stabiliti nel para 4 si applicheranno pure, se appropriato, per misurare, per scopi di armonizzazione, il lavoro ed i costi originati dal MoU che governa il funzionamento della Organizzazione trinationale per l'addestramento sul Tornado.


Redatto in nove copie in lingua inglese, tedesca ed italiana (3 per ogni lingua) e firmato dai rappresentanti autorizzati dei rispettivi Ministri della Difesa e Segretario di Stato per la Difesa dei Paesi partecipanti

in il 20 FEB 1979


Per il Ministro della
Difesa della Repubblica
Federale di Germania



Per il Ministro della
Difesa della Repubblica
Italiana



Per il Sottosegretario di
Stato per la Difesa del Regno
Unito di Gran Bretagna e Ir-
landa del Nord



NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

FOTOCOPIA N. 1 DI N° 1 FOTOCOPIENATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVOSUPPLEMENTO N° 4ALMEMORANDUM DI INTESA N° 10TRAI MINISTRI DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA FEDERALE
DI GERMANIA E D'ITALIA ED IL SEGRETARIO DI STATO
PER LA DIFESA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
DELL'IRLANDA DEL NORDPERLA PRODUZIONE DEL VELIVOLO MULTIRUOLOEDIL SUPPORTO DEL SISTEMA D'ARME

Senato della Repubblica - Camera dei Deputati	
Completare in duplice copia e di studio	
con la firma del ...	
Data archivio	5 NOV. 1982
Prot. n. 210	C.C. Fasc.

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

PARTE I

CONTENUTO

1. Per l'ulteriore assolvimento degli obblighi assunti dai paesi partecipanti nel MoU n° 10, firmato il 29 Luglio 76, questo supplemento stabilisce gli accordi particolari:
 - a) per la produzione del 4° lotto dei velivoli di serie MRCA, in accordo con il MoU n° 10, Parte II, Sezione I (3);
 - b) per le attività addizionali del supporto del sistema d'arme;
 - c) richiesti in aggiunta a quanto già previsto nei Supplementi precedenti.

PARTE II

Produzione 4° Lotto

2. Il 4° lotto dei velivoli di serie consisterà di 162 velivoli completi. Il numero ed il tipo di velivoli per ogni Paese partecipante saranno come segue:

FRG (IDS)	56 velivoli operativi 8 velivoli da addestramento
UK (IDS)	45 velivoli operativi 8 velivoli da addestramento
(ADV)	10 velivoli operativi 8 velivoli da addestramento
IT (IDS)	27 velivoli operativi

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

2.-

Per questo lotto verranno approvvigionati da Panavia Velivoli GmbH, in qualità di primo e solo contraente, 324 motori (ECU) e 306 cannoni per l'installazione sui velivoli.

3. Ciascun Paese effettuerà l'assemblaggio finale dei motori, dei velivoli e dei radar che dovrà ricevere. E' intenzione dei Paesi partecipanti che durante questo lotto, ciascuno effettuerà l'assemblaggio finale dei cannoni che dovrà ricevere.
4. NAMMA approvvigionerà Kits di modifica per l'introduzione retrospettiva in tutti i velivoli del 1°, 2°, 3° e 4° lotto ed i costi di questi Kits di modifica verranno ripartiti secondo il numero dei velivoli richiesti dai Paesi partecipanti come stabilito nel MoU n° 10, Parte II, Sezione I (1). NAMMA inoltre approvvigionerà Kits di modifica per introduzione retrospettiva che, pur di applicazione comune, non verranno introdotti in tutti i velivoli del 1°, 2°, 3° e 4° lotto. I costi di tali Kits di modifica verranno ripartiti proporzionalmente al numero dei velivoli di ogni Paese per i quali i Kits si acquistano come stabilito nel MoU 10, Parte II, Sez. V (18).
5. Il valore totale del lavoro comune in questa Parte è stimato in DM 5.932 Mio.
6. Il valore del lavoro comune in questa Parte che deve venire e seguito dall'industria in ciascun Paese partecipante è stimato come segue:

FRG	DM	2.240 Mio inclusi	DM	224 Mio per l'ADV
UK	"	2.591 " "	DM	266 " " l'ADV
IT	"	846 " "	DM	70 " " l'ADV

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

NAPO RITENUTO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

3.-

Ciascun paese partecipante finanzierà il lavoro comune eseguito presso la propria industria.

7. Il valore del lavoro comune in questa Parte da eseguirsi presso paesi non partecipanti è stimato in DM 255 Mio. Questo lavoro sarà finanziato come segue:

FRG	DM	136	mio
UK	DM	86	"
IT	DM	33	"

8. Il valore del lavoro non comune, inclusi i kits di modifica, in questa Parte è stimato in DM 573 Mio. Questo lavoro sarà finanziato come segue:

FRG	DM	215	mio
UK	DM	280	"
IT	DM	78	"

PARTE III

Motori di scorta

9. Panavia approvvigionerà anche 92 motori di scorta, il cui standard sarà definito, per la consegna alle nazioni partecipanti come segue:

FRG	36
UK	37
IT	19

NAM RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

4.-

10. Ciascun Paese eseguirà l'assemblaggio finale dei motori di scorta che dovrà ricevere.

11. Il valore totale del lavoro comune in questa Parte da eseguirsi presso l'industria in ciascun paese partecipante è stimato come segue:

FRG	DM	185	Mio
UK	DM	229	"
IT	DM	62	"

Ciascun paese partecipante finanzierà il lavoro comune eseguito presso la propria industria.

PARTE IV

Equipaggiamenti di ruolo

12. NAMMA approvvigionerà equipaggiamenti di ruolo operativo e kits per la conversione di ruolo operativo in accordo con i requisiti dei paesi partecipanti.

13. Il valore totale fino alla fine della fase 4 del lavoro comune in questa Parte è stimato in DM 872 Mio. Il costo stimato dei requisiti di ciascun paese partecipante è come segue:

FRG	DM	399	Mio
UK	DM	336	"
IT	DM	137	"

14. Il valore totale fino alla fine della fase 4 del lavoro non comune coperto da questa Parte è stimato in DM 872 Mio. Il costo stimato dei requisiti di ciascun paese partecipante è come

NATO OSSERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

5.-

segue:

FRG	DM	399	Mio
UK	DM	336	"
IT	DM	137	"

PARTE V

Supporto al sistema d'arme

15. Il valore totale dell'attività di supporto al sistema d'arme fino alla fine della fase 4 coperta dal MoU n° 10 è stimato in DM 5.655 Mio per il lavoro comune e in DM 1.381 Mio per il lavoro non comune.

Questo lavoro include:

- a) Equipaggiamenti per il supporto al suolo (esclusi gli equipaggiamenti di fornitura governativa), comprendenti gli equipaggiamenti di prova automatici e i banchi prova motori campali, qui collettivamente definiti AGE;
- b) equipaggiamenti per l'addestramento del personale di linea e di volo inclusi i banchi prova, gli apparati di addestramento ai sistemi e alle procedure ed i simulacri;
- c) banchi prova operativi, inclusi quelli di prova del Software;
- d) fornitura ed aggiornamento di dati tecnici richiesti per i simulatori di volo e altri equipaggiamenti per l'addestramento;

ATTO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

6.-

- e) fornitura di parti della cellula, equipaggiamenti generali ed avionici e dei dati richiesti dai costruttori ed simulatori di volo nazionali;
 - f) progettazione e fornitura dei necessari imballaggi specifici e per lunga conservazione;
 - g) munizioni per il cannone;
 - h) kits di modifica richiesti dai paesi partecipanti per introduzione in porta di ricambio e articoli di supporto al sistema d'arma;
 - i) aggiornamento della politica di manutenzione;
 - j) aggiornamento delle liste contenenti i dati relativi ai mezzi di supporto;
 - k) parti di ricambio iniziali.
16. Il costo totale stimato dei requisiti di ciascun paese partecipante è come segue:

	<u>Comune</u>		<u>Non comune</u>	
	DM	Mio	DM	Mio
FRG	2.856		980	
UK	3.059	"	184	"
IT	740	"	217	"

17. Il costo stimato dei requisiti di ciascun paese partecipante aggiuntivo a quello già previsto nel Supplemento n° 2 al Vol. n° 10 e incluso nel precedente paragrafo 16, è come segue:

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

		<u>Comune</u>		<u>Non comune</u>	
				7.-	
FRG	DM	161	Mio	DM	792 Mio
UK	DM	-	"	DM	92 "
IT	DM	30	"	DM	162 "

PARTE VI

Valore del lavoro di modifica non comune da introdurre nei velivoli dei primi due lotti.

18. Il valore del lavoro di modifica non comune nel primo lotto è ricalcolato in DM 7.9 mio. Questo lavoro verrà finanziato come segue:

FRG	DM	2.4	Mio
UK	DM	5.5	"
IT	DM	-	"

19. Il valore del lavoro di modifica non comune nel secondo lotto è ricalcolato in DM 12.1 Mio. Questo lavoro verrà finanziato come segue:

FRG	DM	6.5	Mio
UK	DM	5.0	"
IT	DM	0.6	"

20. Le stime in questa Parte di questo Supplemento sono a condizioni economiche luglio 1976 e ratei di cambi di DM 4.60 = Lst. 1; lire 326 = DM 1.

PARTE VII

Investimenti per la produzione

21. Il valore totale fino alla fine della fase 4 del lavoro comu

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

8.-

ne per gli investimenti per la produzione è ricalcolato in DM 3.412 mio.

22. Il valore del lavoro comune nei paesi partecipanti è:

FRG	DM	1.645	Mio
UK	DM	1.125	"
IT	DM	442	"

23. Il valore del lavoro comune nei paesi non partecipanti è:

FRG	DM	75	Mio
UK	DM	99	"
IT	DM	26	"

24. Il valore fino alla fine della fase 4 del lavoro non comune, escluso il lavoro peculiare per l'ADV è:

FRG	DM	219	Mio
UK	DM	43	"
IT	DM	34	"

25. Le stime in questa Parte sono a condizioni economiche dicem - bre 1975 e ratei di cambio di DM 5,3 = £st.1; lire 260 = DM 1.

PARTE VIII

Clausola applicabile in caso di ritardo nel versamento dei contributi

26. Se NAMMA non è in grado di effettuare i pagamenti dovuti a fronte del bilancio operativo e/o quello amministrativo per-

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

9.-

chè uno dei paesi partecipanti non ha pagato il proprio contributo nei limiti di tempo fissati nelle Norme e Regolamenti Finanziari di NAMMO, NAMMA consulterà il paese partecipante responsabile.

Se il paese partecipante responsabile non può entro un mese pagare il suo contributo o identificare una soluzione alternativa, NAMMA prenderà i provvedimenti necessari per prendere a prestito l'importo dovuto nel modo più economico possibile come stabilito dalle Norme e Regolamenti Finanziari.

27. Il costo di tale prestito, inclusi gli interessi, sarà attribuito come costo non comune al paese partecipante interessato.

PARTE IX

Condizioni generali

28. Il valore stimato del lavoro e di costi stimati in questo Supplemento (escluse le Parti VI e VII) sono a condizioni economiche 1 gennaio 1980 e ratei di cambio di DM 3,81 = Lit. 1; Lire 461 = DM 1.
29. Le stime nelle Parti II, III e IV di questo Supplemento includono una previsione del 5% per modifiche comuni e non comuni.
30. I costi amministrativi di NAMMA e quelli di Panavia e Turbo Union incorsi tra la data di questo Supplemento e l'autorizzazione alla produzione del 5° lotto dei velivoli di serie verranno suddivisi secondo le percentuali seguenti:

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

10.-

	<u>Costi NAMMA</u>	<u>Costi Panavia e Turbo Union</u>
FRG	39,46%	38,23%
UK	47,59%	48,72%
IT	12,95%	13,05%

31. Ai fini della suddivisione del lavoro e dei costi, lavoro e costi nelle Parti II e III di questo Supplemento saranno calcolati sulla base delle condizioni economiche 1 luglio 1980 e ratei di cambio medi per la lira e la sterlina rispetto al marco tedesco registrati presso la Borsa di Francoforte (media dei ratei di acquisto e di vendita) durante il periodo dal 16 maggio 1980 al 15 agosto 1980.
32. Ai fini della suddivisione del lavoro e dei costi, lavoro e costi nelle Parti IV, V, VI e VII di questo Supplemento continueranno ad essere calcolati a condizioni economiche 1 gennaio 1977 e ratei di cambio di DM 4,15 = Lst 1; Lire 357 = DM 1.
33. Quando il primo lotto sarà completato, ai fini della suddivisione del lavoro e dei costi si applicheranno le condizioni economiche ed i ratei di cambio scelti per il lotto successivo da ordinare:
- (1) per la valutazione di ulteriori ordini emessi a fronte delle Parti IV e V dopo l'inizio di quel lotto
 - (2) per la valutazione di ulteriore lavoro a fronte della Parte VII a partire dall'inizio di quel lotto.

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

11.-

34. Ai fini dell'armonizzazione il lavoro ed i costi derivanti dal MoU che regola il Centro Trinazionale di Addestramento saranno calcolati usando, come appropriato, le condizioni economiche ed i tassi di cambio di cui al paragrafo 31.
35. La distribuzione dei costi e del lavoro del programma si rivedranno prima del 1 luglio 1983.

STATO
PER IL GOVERNO

12.-

Fatto in 9 copie in lingua inglese, tedesca e italiana (tre in ciascuna lingua) e firmato dai rappresentanti autorizzati dai rispettivi Ministri della Difesa e Segretario di Stato per la Difesa dei paesi partecipanti.

in *Roma* il *4/8/1980*

per il Ministro della Difesa
della Repubblica Federale Te-
desca

Do. Lorenz

per il Ministro della
Difesa della Repubblica
Italiana

franco ferreri

per il Segretario di Stato per
la Difesa del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Douglas Lowe

**NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO**

SUPPLEMENTO N. 5

AL

MEMORANDUM D' INTESA N. 10

TRA

**I MINISTRI DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA FEDERALE
DI GERMANIA E DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL SE-
CRETARIO DI STATO PER LA DIFESA DEL REGNO UNITO DI
GRAN BRETAGNA E DELL'IRLANDA DEL NORD**

PER

**LA PRODUZIONE DEL VELIVOLO MULTIRUOLO DA COMBATTI-
MENTO (M.R.C.A.)**

ED

IL SUPPORTO DEL SISTEMA D'ARME

210

**NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO**

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

2.

CONTENUTO

1. Per l'ulteriore assolvimento degli obblighi assunti dai Paesi partecipanti nel Memorandum di Intesa n° 10, firmato il 29 luglio 1976, il presente Supplemento stabilisce gli accordi particolari per la produzione del 5° lotto di serie di velivoli MRCA, in accordo con il Memorandum di Intesa n° 10 - Parte II - Sezione I (3).

2. Il presente Supplemento al Memorandum n° 10 contiene inoltre gli accordi tra i Paesi partecipanti per la regolarizzazione degli squilibri nei finanziamenti di PANAVIA e TURBO-UNION e della NATMA.

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

3.

PARTE II

PRODUZIONE 5° LOTTO

3. Il 5° lotto dei velivoli di serie consisterà di 171 velivoli completi. Il numero ed il tipo di velivoli per ogni Paese partecipante saranno come segue:

GERMANIA (versione IDS)	55 velivoli operativi
	5 velivoli da addestramento
REGNO UNITO (versione IDS)	16 velivoli operativi
	4 velivoli da addestramento
(versione ADV)	34 velivoli operativi
	18 velivoli da addestramento
ITALIA (versione IDS)	27 velivoli operativi
	2 velivoli da addestramento

Per questo lotto di velivoli verranno acquistati dalla Ditta PANAIA Aircraft GmbH, unica capocommessa, n. 342 gruppi motopropulsori e n. 290 cannoni da installare sui velivoli.

4. Ciascun Paese partecipante effettuerà l'assemblaggio finale dei motori, dei cannoni, dei radar e dei velivoli ad esso destinati.

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

4.

5. Il valore totale del lavoro comune in questa Parte II è stimato in 7.239 milioni di marchi.

a. Il valore del lavoro comune, in questa Parte, che dovrà essere eseguito dalle industrie di ciascun Paese partecipante è stimato come segue:

<u>Germania</u>	2.353 milioni di marchi (di cui 496 milioni di marchi per i velivoli ADV)
<u>Regno Unito</u>	3.725 milioni di marchi (di cui 728 milioni di marchi per i velivoli ADV)
<u>Italia</u>	938 milioni di marchi (di cui 180 milioni di marchi per i velivoli ADV).

Ciascun Paese partecipante finanzierà il lavoro comune eseguito presso la propria industria.

b. Il valore del lavoro comune, in questa Parte, che dovrà essere eseguito presso Paesi non partecipanti è stimato in 223 milioni di marchi. Questo lavoro sarà finanziato come segue:

<u>Germania</u>	105 milioni di marchi
<u>Regno Unito</u>	83 milioni di marchi
<u>Italia</u>	35 milioni di marchi

6. Il valore del lavoro non comune, incluso quello relativo ai velivoli ADV, in questa Parte è stimato in 610 milioni di marchi. Questo lavoro sarà finanziato come segue:

<u>Germania</u>	188 milioni di marchi
<u>Regno Unito</u>	380 milioni di marchi
<u>Italia</u>	42 milioni di marchi

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

5.

PARTE III

MOTORI DI SCORTA

7. La Ditta PANA VIA acquisterà altresì 84 motori di scorta da consegnare nel modo seguente ai Paesi partecipanti:

	<u>Mot. in conf. "lunga"</u>	<u>Mot. in config. "corta"</u>
<u>Germania</u>	10	20
<u>Regno Unito</u>	25	11
<u>Italia</u>	6	12

8. Ciascun Paese partecipante effettuerà l'assemblaggio finale dei motori di scorta che dovrà ricevere.
9. Il valore totale del lavoro comune, in questa Parte, che dovrà essere effettuato dall'industria di ciascun Paese partecipante è stimato non superiore a:

<u>Germania</u>	140 milioni di marchi
<u>Regno Unito</u>	269 milioni di marchi
<u>Italia</u>	38 milioni di marchi

Ciascun Paese partecipante finanzierà il lavoro comune eseguito presso la propria industria.

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

6.

PARTE IV

REGOLARIZZAZIONE DI SQUILIBRI NEI FINANZIAMENTI

10. Le clausole della Parte II, Sezione VI, paragrafo 5 del Memorandum di Intesa n. 10, firmato il 29 luglio 1976, sono così emendate:

"I Paesi partecipanti forniranno i finanziamenti necessari per il pagamento dei costi amministrativi di NAMMA in proporzione al numero dei velivoli da essi dichiarati nella Parte II, Sezione I (1) del presente Memorandum d'Intesa, tenendo conto di eventuali squilibri nelle Fasi precedenti.

I contributi dei Paesi partecipanti ai costi amministrativi della NAMMA verranno calcolati all'oscadere dei primi 4 anni della Fase 4 ed in occasione di ogni ulteriore revisione del programma.

Ogni squilibrio nei finanziamenti che ne dovesse risultare verrà corretto nel rimanente periodo della Fase 4 mediante aggiustamenti nei contributi annuali di finanziamento dei Paesi interessati".

11. Le clausole della Parte II, Sezione VI, paragrafo 6 del Memorandum d'Intesa n. 10, firmato il 29 luglio 1976, sono così emendate:

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

7.

"I Paesi partecipanti forniranno i finanziamenti necessari per il pagamento delle spese centralizzate delle Ditte PANAUIA e TURBO-UNION in proporzione al numero dei velivoli da essi dichiarati nella Parte II, Sezione I (1) del presente Memorandum d'Intesa, tenendo conto di eventuali squilibri nelle Fasi precedenti. I contributi dei Paesi partecipanti alle spese centralizzate delle Ditte PANAUIA e TURBO UNION verranno calcolati allo scadere dei primi 4 anni della Fase 4 ed in occasione di ogni ulteriore revisione del programma. Ogni squilibrio nei finanziamenti che ne dovesse risultare verrà corretto nel rimanente periodo della Fase 4 mediante aggiustamento dei contributi annuali di finanziamento dei Paesi interessati.

PARTE V

CONDIZIONI GENERALI

12. Nell'Allegato al presente Supplemento sono contenute le stime del valore dei materiali che richiedono tempi lunghi per l'approvvigionamento e che saranno necessari per il 6° lotto di velivoli MRCA di serie.

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

8.

13. Il valore stimato del lavoro ed i costi stimati in questo Supplemento sono a condizioni economiche e ra te i di cambio, di seguito indicati, 1 gennaio 1981:
- | | |
|--------------|---------------|
| 1 sterlina | = 4,70 marchi |
| 1 marco | = 473 lire |
| 1 dollaro US | = 1,98 marchi |
14. Nelle stime contenute nelle Parti II e III di questo Supplemento è compresa una previsione del 5% per modifiche, comuni e non comuni, prese complessivamente.
15. Gli importi per modifiche compresi in tutti i precedenti Supplementi al Memorandum d'Intesa n. 10 saranno utilizzati per le modifiche, comuni e non comuni, prese complessivamente.
16. Nel Supplemento n. 4 al Memorandum d'Intesa n. 10 sono inclusi i costi stimati per l'acquisto dei Kits di modifica, sia comuni che non comuni, da introdurre retroattivamente in tutti i velivoli del 1°, 2°, 3°, 4° e 5° lotto.
17. I costi amministrativi di NAMMA e quelli di PANAIA e TURBO UNION, incorsi tra il 1 luglio 1980 e la data in cui verrà autorizzata la produzione del 6° lotto di velivoli di serie saranno ripartiti secondo le percentuali seguenti:

FOTOCOPIA N. 1 DI N° 1 FOTOCOPIE

**NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO**

9.

	<u>COSTI NAMMA</u>	<u>COSTI PAMAVIA E TURBO-UNION</u>
<u>Germania</u>	39,46%	34,54%
<u>Regno Unito</u>	47,59%	32,50%
<u>Italia</u>	12,95%	12,96%

18. Ai fini della ripartizione del lavoro e dei costi, il lavoro ed i costi contenuti nelle Parti II e III di questo Supplemento saranno conteggiati sulla base delle condizioni economiche e tassi di cambio, di seguito indicati, 1° luglio 1980:

1 sterlina	= 4,15 marchi
1 marco	= 473 lire
1 dollaro US	= 1,77 marchi.

Fatto in 9 copie nelle lingue inglese, tedesca e italiana (tre per ciascuna lingua) e firmato dai rappresentanti autorizzati dai rispettivi Ministri della Difesa dal Segretario di Stato per la Difesa dei Paesi partecipanti.

In formil 2.8.82

per il Ministro della Difesa
della Repubblica Federale
Tedesca

Krupp

per il Ministro della Difesa
della Repubblica Italiana

franceschi

per il Segretario di Stato
per la Difesa del Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord

Douglas Rice

ALLEGATOALSUPPLEMENTO N°5 AL MEMORANDUM D'INTESA N°10

1. Nel Memorandum d'Intesa n. 10, Parte II, Sezione VIII i Paesi partecipanti hanno concordato che il Comitato dei Direttori (BoD) può autorizzare l'approvvigionamento dei materiali aventi lunghi tempi di approvvigionamento (LLTI) per ogni lotto successivo, prima della firma dell'applicabile Supplemento al Memorandum d'Intesa n° 10.
2. Si prevede che l'approvvigionamento di tali materiali per il 6° lotto di velivoli si renda necessario nel periodo di tempo compreso tra la firma del Supplemento n. 5 al MoU n. 10 e la firma del Supplemento n. 6 al MoU n. 10, questa ultima prevista a circa metà 1983.
3. Il valore di questi materiali per il 6° lotto di velivoli, per i quali si prevede necessaria l'autorizzazione a partire dalla seconda metà del 1982, è stimato come segue:

Germania	246	milioni di marchi		
Regno Unito	226	"	"	"
Italia	128	"	"	"

condizioni economiche

1 gennaio 1982

ratei di cambi

1 sterlina	=	4,32	marchi
1 marco	=	536	lire
1 dollaro US	=	2,29	marchi

FOTOCOPIA N. 1 DI N° 1 FOTOCOPIE

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

MEMORANDUM D'INTESA n° 11

fra

I MINISTRI DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA FEDERALE
DI GERMANIA, D'ITALIA ED IL SEGRETARIO DI STATO
PER LA DIFESA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED
IRLANDA DEL NORD

per

LA CONTINUAZIONE DELLO SVILUPPO DEL VELIVOLO DA COM-
BATTIMENTO POLIVALENTE ED IL COMPLETAMENTO DELLA CO-
STRUZIONE DI DUE VELIVOLI DA COMBATTIMENTO POLIVALEN-
TE PRE-SERIE (FASE 3.c.).

Senato della Repubblica - Camera dei Deputati Commissione d'inchiesta e di studio sulle forniture militari
Data arrivo - 5 NOV. 1982
Prot. n. <u>210</u> Col. _____ Fasc. _____

1.

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

INTRODUZIONE

I Ministri della Difesa dei seguenti Paesi:

Repubblica Federale di Germania, Italia ed il Segretario di Stato per la Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, qui di seguito insieme denominati "Paesi partecipanti", avendo (tra l'altro) firmato:

- il Memorandum Generale d'Intesa (MoU n. 2) il 14 Maggio 1969,
- il primo Memorandum d'Intesa per lo sviluppo (MoU n. 5) il 20 luglio/22 Luglio/29 Settembre 1970
- il secondo memorandum d'intesa per lo sviluppo (MoU n.7 il 27 Settembre/8 Ottobre/11 Ottobre 1974 ed il Memorandum d'Intesa per, tra l'altro, la costruzione del primo e secondo velivolo da combattimento polivalente pre-serie (MoU n.8) il 27 Settembre/8 Ottobre/11 Ottobre 1974

qui di seguito dichiarano la loro comune intesa di continuare congiuntamente lo sviluppo del velivolo da combattimento polivalente e di completare la costruzione del primo e secondo velivolo da combattimento polivalente pre-serie secondo le clausole seguenti, quelle pertinenti del Memorandum d'Intesa n. 2 e le clausole generali applicabili al programma nel suo complesso del Memorandum d'Intesa n. 5.

2.-

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

PARTE I

Continuazione dello sviluppo del Sistema d'Arma MRCA

SEZIONE I

Contenuto e durata

1. In accordo con le clausole del Memorandum d'Intesa n. 2 per la condotta del Programma MRCA fase per fase, questa parte del Memorandum di Intesa contiene le clausole particolari per la continuazione dello sviluppo del Sistema d'Arma MRCA durante la fase 3.c.
2. Malgrado l'introduzione al Memorandum d'Intesa n. 2 e la Sezione I, paragrafo 4 del Memorandum d'Intesa n. 5, la fase 3.c avrà inizio il 1° Luglio 1976 ed avrà termine in Settembre 1981 o alla data di completamento del programma di sviluppo congiunto se precedente.
3. L'andamento del programma di sviluppo sarà esaminato dal Comitato dei Direttori prima dell'ordinazione di ogni lotto di velivoli di produzione. Qualora tra le ordinazioni intercorra un intervallo di oltre 12 mesi, l'andamento del programma verrà anche esaminato dal Comitato dei Direttori 12 mesi dopo la precedente valutazione a meno che il Comitato dei Direttori non decida diversamente.

3.-

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE IIScopo del lavoro

I compiti principali per la fase 3.c includeranno:

1. Completamento del progetto dei velivoli di sviluppo e pre-serie
2. Completamento della costruzione ed approvvigionamento dei velivoli di sviluppo ed equipaggiamenti
3. Completamento dell'assemblaggio e delle installazioni dei velivoli di sviluppo a seguito di modifiche di requisiti
4. Completamento del progetto del sistema avionico
5. Inizio dello sviluppo della variante per la difesa aerea per il Regno Unito di Gran Bretagna
6. Prove a terra dei velivoli di sviluppo in preparazione dell'inizio delle attività di provedi volo.
7. Continuazione delle prove a terra sui materiali, sui componenti, sugli equipaggiamenti e sugli impianti
8. Aggiornamento della pianificazione particolareggiata dei programmi e delle procedure per le prove a terra ed in volo includendo i velivoli pre-serie.
9. Continuazione dell'addestramento del personale addetto alle prove includendo il personale di volo e di terra degli OTC compreso l'uso di apparecchiature di addestramento, simulatori di volo ecc.
10. Completamento del progetto dell'equipaggiamento di supporto a terra, costruzione ed approvvigionamento per i velivoli di sviluppo
11. Completamento dei manuali per i velivoli di sviluppo e primo e secondo velivolo pre-serie.

4.-

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

12. Continuazione del programma di prove in galleria aerodinamica, inclusa la fabbricazione e modifica dei modelli
13. Conduzione delle prove di simulazione di volo a supporto del progetto e dello sviluppo del velivolo
14. Continuazione delle prove in volo degli equipaggiamenti ed impianti a bordo di velivoli di altro tipo adibiti a tali prove
15. Completamento della costruzione e dell'assemblaggio dei motori e componenti di sviluppo
16. Approvvigionamento di motori di ricambio per il programma di prove al banco e di sviluppo dei prototipi
17. Continuazione dello sviluppo, approvvigionamento e prova degli accessori per i motori di sviluppo
18. Continuazione delle prove al banco dei componenti motore
19. Continuazione delle prove a terra dei motori di sviluppo
20. Continuazione delle prove in volo (in banco prova volante) dei motori di sviluppo
21. Completamento della costruzione delle parti di ricambio a supporto del programma di prove in volo dei velivoli
22. Continuazione del progetto, inizio dell'approvvigionamento e del lavoro di prova associato per le apparecchiature di addestramento, supporto al programma di approvvigionamento dei simulatori di volo nazionali
23. Conduzione delle prove di volo dei velivoli di sviluppo e pre-serie.
24. Continuazione del progetto e delle attività manageriali per la configurazione necessaria per la definizione del sistema d'arma di produzione.
25. Inizio della costruzione/approvvigionamento di una serie di equipaggiamenti di supporto a terra di linea incluso ATS
26. Definizione, approvvigionamento e funzionamento iniziale delle stazioni di terra nazionali

5.-

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

27. Definizione dei fabbisogni nazionali ed approvvigionamento di parti di ricambio per velivoli pre-serie, di attrezzature di supporto a terra e di prova e di equipaggiamenti di prova specifici.
28. Preparazione ed esecuzione delle prove di fatica dell'intera struttura del velivolo, inclusa la costruzione della struttura secondo lo standard di produzione
29. Supporto dei velivoli pre-serie compreso:
 - i supporto alle prove ufficiali e partecipazione alle prove congiunte sui velivoli pre-serie
 - ii supporto del fornitore ai velivoli pre-serie e loro equipaggiamenti
 - iii preparazione ed emissione di fogli aggiornati di norme di manutenzione ed operative o manuali per il supporto dei velivoli pre-serie impiegati dai centri sperimentali di volo nazionali
30. Investigazione delle inefficienze dei velivoli pre-serie e loro equipaggiamenti e tenuta delle registrazioni delle inefficienze.
31. Preparazione delle modifiche ai velivoli di produzione e pre-serie ritenute necessarie durante lo sviluppo o quale rimedio di inefficienze riportate dagli OTC.
- 31 Tenuta delle registrazioni della configurazione di velivoli ed equipaggiamenti
33. Tenuta delle registrazioni del tipo di equipaggiamenti
34. Preparazione di speciali istruzioni tecniche, istruzioni di manutenzione e istruzioni per voli speciali
35. Preparazione di schemi di riparazioni
36. Riparazione dei velivoli pre-serie e loro equipaggiamenti
37. Installazione di prova e di verifica delle modifiche

6.-

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

38. Manutenzione dei velivoli di sviluppo e pre-serie assegnati alle Ditte
39. Continuazione dell'aggiornamento a supporto tecnico della strumentazione di prova di volo per i velivoli pre-serie
40. Conversione del terzo, quarto, quinto e sesto velivolo pre-serie al corrente standard di configurazione operativa.

7.-

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE IIIRipartizione del lavoro

1. Le clausole del Memorandum d'Intesa n. 5 Sezione IV si applicheranno alla ripartizione del lavoro di sviluppo durante la fase 3.c. Pertanto il lavoro specificato nella Parte I Sezione II di questo Memorandum d'Intesa, verrà ripartito, in linea di principio, tra i Paesi partecipanti in maniera tale che prendendo il lavoro delle fasi 3.a, 3.b e 3.c assieme, le seguenti proporzioni verranno conseguite:

FRG	42 $\frac{1}{2}$ %
UK	42 $\frac{1}{2}$ %
IT	15 %

2. Il valore del lavoro verrà determinato, per lo scopo della ripartizione del lavoro sulla base di condizioni economiche valide al maggio 1970 ed al cambio: 8,784 DM = L st. 1/170 Lit. = DM 1 in relazione al lavoro eseguito nella fase 3.a ii., condizioni economiche e cambio del momento in relazione del lavoro eseguito nella fase 3.b. iii. e ad una serie di condizioni economiche e cambi fissi come stabilito per ogni periodo di produzione nel Memorandum d'Intesa n. 10 per il lavoro eseguito nella fase 3.c.

8.-

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE IVRipartizione dei costi

1. Ogni Paese rapporterà il costo corrispondente al lavoro effettuato nel proprio Paese, ad eccezione della Gran Bretagna e della Repubblica Federale di Germania, ciascuno dei quali pagherà un uguale ammontare a favore della quota italiana di costi di sviluppo durante la fase 3.c in eccesso dell'11%. Il totale dei contributi fatti nelle fasi 3.A., 3.b e 3.c, comunque, non dovrà superare il 4% del costo totale di sviluppo.
2. I Paesi partecipanti supporteranno i costi corrispondenti al lavoro comune eseguito nei Paesi non partecipanti ed i costi di Panavia e Turbo Union nelle seguenti proporzioni:

FRG	44,5%
UK	44,5%
IT	11 %
3. Ogni Paese partecipante supporterà il costo corrispondente alla propria parte del lavoro non comune qualsiasi sia il luogo dove il lavoro è eseguito.
4. Il costo del lavoro per scopi di ripartizione lavoro durante lo sviluppo verrà misurato sulla base di:
 - i. condizioni economiche valide al maggio 1970 ed al cambio:
8.784 DM = L st.1/170 Lit. = DM 1 in relazione al lavoro eseguito nella fase 3.a;
 - ii. condizioni economiche e cambi del momento in relazione al lavoro eseguito nella fase 3.b;
 - iii. una serie di condizioni economiche e cambi fissi come stabilito nei supplementi al Memorandum d'Intesa n. 10 in relazione al lavoro eseguito nella fase 3.c.

9.-

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

5. Le previsioni di costi e contributi contenuti in questa Sezione sono a:

- i. condizioni economiche valide al maggio 1970 ed al cambio:
8.784 DM = L st 1/170 Lit. = DM 1 per quanto riguarda la fase 3.c.;
- ii. a condizioni economiche e cambi del momento per quanto riguarda la fase 3/b.
- iii. a condizioni economiche valide a dicembre 1975 e cambi di
5,3 DM = L st 1/260 Lit. = DM 1 per la fase 3.c.

6. Il costo totale del lavoro comune per lo sviluppo del sistema d'arma MRCA è stimato in DM 3.833,8 mio nelle fasi 3.a e 3.b e DM 3.251,9 mio per la fase 3.c.

I costi previsti che dovranno venire sopportati da ogni Paese sono come segue:

FRG	DM	3.038,5	mio	(inclusi DM 1.717,7 mio nelle fasi 3.a e 3.b)
UK	"	3.215,5	"	(inclusi DM 1.694,5 mio nelle fasi 3.a e 3.b)
IT	"	831,7	"	(inclusi DM 421,6 mio nelle fasi 3.a e 3.b)

più una somma di DM 342,0 mio corrispondente al 4,8% del costo totale stimato del programma di sviluppo o al 10,5% del costo previsto dalla fase 3 (c) per imprevisti.

7. Il costo del lavoro di sviluppo comune della fase 3.c è stimato essere DM 3.251,9 mio. Il costo previsto sopportato da ogni Paese è come segue:

FRG	DM	1.320,8	mio
UK	"	1.521,0	"
IT	"	410,1	"

più una somma di DM 342,0 mio o 10,5% per imprevisti.

10.-

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

La distribuzione annuale prevista per il periodo coperto da questo Memorandum d'Intesa è quale risulta dall'Annesso A.

8. Il costo totale previsto del lavoro non comune sopportato da ogni Paese per lo sviluppo del sistema d'arma MRCA è come segue:

FRG	DM	222,5	mio	(inclusi DM 73,3 mio nelle fasi 3.a e 3.b)
UK	"	578,0	"	(inclusi DM 29,8 mio nelle fasi 3.a e 3.b)
IT	"	69,6	"	(inclusi DM 15,6 mio nelle fasi 3.a e 3.b)

più una somma globale di 6,5% per imprevisti non comuni.

9. Il costo previsto di lavoro di sviluppo non comune sopportato da ogni Paese nella fase 3.c è come segue:

FRG	DM	149,2	mio
UK	"	548,2	"
IT	"	54,0	"

più una somma globale di 9,5% per imprevisti non comuni.

La distribuzione annuale prevista per il periodo coperto da questo Memorandum d'Intesa è quale risulta dall'Annesso A.

10. Le previsioni dei costi amministrativi di NALMA nella fase 3.c sono contenuti nel Memorandum d'Intesa n. 10.

11.-

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

PARTE II

Completamento della costruzione del primo e secondo velivolo pre-serie che non sono recuperabili per l'impiego operativo.

SEZIONE IContenuto e durata

Questa parte del Memorandum d'Intesa contiene le clausole particolari durante la fase 3.c per il completamento della costruzione del primo e secondo velivolo pre-serie che non sono recuperabili (per le Forze Armate) e che contribuiranno allo sviluppo ed alla qualificazione del sistema d'arma MRCA per il successivo inserimento in linea.

12.-

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE II

Scopo del lavoro

I compiti principali comprenderanno la continuazione di:

1. Elaborazione degli standard di costruzione dei velivoli
2. Approvvigionamento dei materiali ed equipaggiamenti e costruzione di componenti ed assemblaggi
3. Collegamento con i contraenti associati
4. Assemblaggio, prove a terra, omologazione e prove di accettazione di volo.

13.-

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE IIIRipartizione del lavoro

1. Il lavoro totale, in linea di principio, verrà diviso tra i Paesi partecipanti in proporzione al numero di velivoli dichiarati nel Memorandum d'Intesa n. 10 Parte II, Sezione I.
2. Il valore del lavoro, per scopi di ripartizione del lavoro verrà misurato sulla base di:
 - i. a condizioni economiche e cambi del momento in relazione al lavoro eseguito nella fase 3.a e 3.b;
 - ii. una serie di condizioni economiche e cambi fissi come stabilito per ogni lotto di produzione del Memorandum d'Intesa n. 10 in relazione al lavoro eseguito nella fase 3.c.

14.-

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE IVSuddivisione dei costi

1. Ogni Paese supporterà il costo corrispondente al lavoro eseguito nel proprio territorio.
2. I Paesi partecipanti supporteranno i costi corrispondenti al lavoro comune eseguito nei paesi non partecipanti ed ai costi di Panavia e Turbo Union nella proporzione del numero di velivoli dichiarato nel Memorandum d'Intesa n. 10 Sez. II parte I.
3. Ogni Paese partecipante supporterà il costo corrispondente alla propria parte di lavoro non comune qualsiasi sia il luogo dove il lavoro viene eseguito.
4. Per scopi di ripartizione lavoro, il costo del lavoro comune per la costruzione del primo e secondo velivolo pre-serie verrà misurato sulla base di:
 - i. condizioni economiche e cambi del momento in relazione al lavoro eseguito nella fase 3.a e 3.b;
 - ii. una serie di condizioni economiche e cambi fissi come stabilito nei supplementi al Memorandum d'Intesa n. 10 in relazione al lavoro eseguito nella fase 3.c.
5. Le previsioni di costi e di eventuali contributi contenute in questa Sezione sono a:
 - i. condizioni economiche e cambi del momento in relazione al lavoro eseguito nella fase 3.a e nella fase 3.b.
 - ii. a dicembre 1975 con cambio: 5,30 DM = 1 L st/260 Lit. = 1 IM per la fase 3.c.
6. Il costo totale del lavoro comune per la costruzione del primo e secondo velivolo pre-serie è previsto essere DM 77,2 mio nella fase 3.a e 3.b @ DM 36,8 mio per la fase 3.c.. Il costo previsto che ogni Paese dovrà supportare è come segue:

15.-

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

FRG	DM	49,0	mio	(inclusi DM 33,9 mio nelle fasi 3.a e 3.b)
UK	"	52,3	"	(inclusi DM 34,5 mio nelle fasi 3.a e 3.b)
IT	"	12,7	"	(inclusi DM 8,8 mio nelle fasi 3.a e 3.b)

più una somma di DM 3,5 mio corrispondente al 3,1% del costo totale previsto per la costruzione del primo e secondo velivolo pre-serie a 9,5% del costo previsto nella fase 3.c per questi velivoli.

7. Il costo del lavoro comune da eseguirsi nella fase 3.c è previsto essere DM 36,8 mio. Il costo previsto che ogni Paese dovrà sopportare è come segue:

FRG	DM	15,1	mio
UK	"	17,8	"
IT	"	3,9	"

più una somma di DM 3,5 mio per imprevisti o 9,5%.

La distribuzione annuale prevista per il periodo coperto da questo Memorandum d'Intesa è come risulta dall'Annesso A.

- 7.a. I costi totali previsti per il lavoro non comune che dovranno essere sostenuti da ogni Paese per la costruzione del primo e secondo velivolo pre-serie sono come segue:

FRG	DM	4,7	mio	(inclusi DM 3,0 nelle fasi 3.a e 3.b)
UK	"	4,2	"	(inclusi DM 2,0 mio nelle fasi 3.a e 3.b)
IT	"	3,3	"	(inclusi DM 1,4 mio nelle fasi 3.a e 3.b)

più una somma globale pari al 3,5% per imprevisti.

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

16.-

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

7.b. I costi previsti per il lavoro non comune che dovranno essere sostenuti nella fase 3.c da ogni Paese sono come segue:

FRG	DM	1,7	mio
UK	"	2,2	"
IT	"	1,9	"

più una somma globale non comune pari al 9%.-

La distribuzione annuale prevista per il periodo coperto da questo Memorandum d'Intesa è quale risulta dall'Annesso A.

PARTE III

Clausole generali da applicarsi alla continuazione dello sviluppo del sistema d'arma MRCA ed alla costruzione del primo e secondo velivolo pre-serie.

SEZIONE IFinanziamento

1. Ogni Paese partecipante metterà a disposizione di NAMMA ad intervalli non superiori ad un trimestre le somme nel tipo di valute previste al fine di assicurare il proprio contributo ai pagamenti che NAMMA dovrà eseguire.
2. Nel valutare i fondi NAMMA cercherà di minimizzare le necessità per un Paese di contribuire con valuta diversa da quella propria nazionale. Le somme verranno richieste da NAMMA sulla base dei pagamenti effettivi richiesti.

SEZIONE IIRecessione

1. In questa sezione il riferimento al programma di sviluppo ed al lavoro di sviluppo include la produzione del primo e secondo velivolo pre-serie.
2. Nonostante le clausole del Memorandum d'Intesa n.2 sezione II (6), un Paese partecipante che si ritira dal programma in qualsiasi momento della fase 3.c pagherà un compenso agli altri paesi parteci

17.-

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

panti secondo le clausole previste dal Memorandum d'Intesa n.2, Sezione II 4. Inoltre esso pagherà tutti i costi di rescissione relativi alla propria industria e il costo conseguente ad ogni riallocazione di lavoro.

3. Se il programma di sviluppo continua dopo il ritiro di un paese partecipante, i costi di rescissione pagabili dal paese che si è ritirato alla propria industria non includeranno pagamenti relativi a contratti passati dalla propria industria o dalla NAMMA, che i Paesi che rimangono nel programma accettino che non si debbano rescindere.
4. Se un Paese partecipante si ritira dal programma di lavoro di sviluppo eseguito dalle industrie nel Paesi che si ritira dovrà essere, in linea di principio, distribuito alle industrie nei Paesi che rimangono nel programma.
Se il lavoro è distribuito alle industrie di uno dei Paesi partecipanti in applicazione di questo principio, esso diventerà parte della quota di lavoro del Paese alla cui industria è distribuito e dovrà essere pagato da detto Paese.
5. Se un paese partecipante si ritira dal programma i Paesi che rimangono ed il Paese che si ritira si consulteranno sul modo in cui il principio esposto nel paragrafo 4 debba essere attuato.
6. La Sezione II paragrafo 5 (aggiornato) del Memorandum d'Intesa n.2 non si applicherà durante la fase 3.c ed è sostituita dalle clausole pertinenti di questa Sezione.
7. In accordo con il Memorandum d'Intesa n.5 Sezione VI (5), qualora l'Italia si ritiri dal programma durante la fase 3.c essa piazzerà ordinativi negli stessi settori dell'industria negli altri paesi partecipanti, di valore pari al costo del lavoro eseguito dall'industria italiana e pagato dagli altri paesi partecipanti come stabilito nella sezione IV (1) di questo Memorandum d'Intesa.

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

18.-

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE III

Interruzione del programma

Nonostante le clausole della parte I sezione 7 (2) di questo Memorandum d'Intesa, se di comune accordo il programma di produzione termina, la fase 3.c. verrà pure considerata terminata nello stesso momento.

NATO RISERVATO

19.-

SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE IVClausole di precedenti Memoranda d'Intesa

In mancanza di clausole specifiche in questo Memorandum d'Intesa, verranno applicate le clausole del Memorandum d'Intesa n. 2 quelle relative alle fasi di sviluppo nel loro complesso oltre quelle generali applicabili al programma nel suo complesso nel Memorandum d'Intesa n. 5.

SEZIONE VLingua

1. Questo Memorandum d'Intesa è redatto nella lingua di ciascuno dei Paesi partecipanti.
2. In caso di disputa sull'interpretazione vi sarà consultazione.

Il testo inglese sarà considerato come facente testo.

SEZIONE VIFirma ed entrata in vigore

Questo Memorandum d'Intesa entrerà in vigore il 1° Luglio 1976 quando verrà firmato a nome e per conto dei rispettivi Ministri della Difesa e del Segretario di Stato per la Difesa dei Paesi partecipanti. E' inoltre inteso che durante il periodo fino al 30 novembre 1976 verranno applicate le ulteriori disposizioni speciali di cui agli annessi B e C.

Redatto in nove copie (3 per ogni lingua) e firmato in triplice copia in lingua inglese, tedesca ed italiana dai Rappresentanti autorizzati dei rispettivi Ministri della Difesa e del Segretariato di Stato per la Difesa dei Paesi partecipanti.

Monaco

29 Luglio 1976

per il Ministro della Difesa della
Repubblica Federale di Germania

per il Ministro della Difesa
della Repubblica Italiana

per il Segretario di Stato per la
Difesa del Regno Unito di Gran Bre
tagna e dell'Irlanda del Nord

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NATO RISERVATO
(solo per uso Governativo)

Annesso "A" al
Memorandum d'Intesa
N. 11

Ampiezza delle spese da parte dei Paesi
Dal 1/7/1976 alla fine del Programma

DM MIO

	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Totale						
<u>Sviluppo Comune</u>						
RFG	1.320.8	139.2	406.8	297.3	226.5	167.1
RU	1.521.0	131.2	469.2	368.8	289.1	169.4
IT	410.1	33.4	109.2	98.8	68.7	59.0
Totale	3.251.9	303.8	985.2	764.9	584.3	395.5
<u>Sviluppo non Comune</u>						
RFG	149.2	24.9	45.8	40.6	22.0	12.5
RU	548.2	38.7	89.3	126.0	128.2	106.4
(Comprese spese ADV)	(465.0)	(25.0)	(63.0)	(105.0)	(113.0)	(101.0)
IT	54.0	10.3	19.2	12.8	6.9	3.6
Totale	751.4	-73.9	154.3	179.4	157.1	122.5
<u>1° e 2° Velivolo</u>						
<u>Preserie</u>						
<u>Comune</u>						
RFG	15.1	7.5	7.6	-	-	-
RU	17.8	8.3	9.5	-	-	-
IT	3.9	1.3	2.6	-	-	-
Totale	36.8	17.1	19.7	-	-	-
<u>1° e 2° Velivolo</u>						
<u>Preserie</u>						
<u>non Comune</u>						
RFG	1.7	1.3	0.4	-	-	-
RU	2.2	1.5	0.7	-	-	-
IT	1.9	1.3	0.6	-	-	-
Totale	5.8	4.1	1.7	-	-	-

Consizioni economiche Dicembre 1975 / DM 5,30 = Lst 1; Lit 260 = DM 1.

NATO RISERVATO

NATO RISERVATO

(Solo per uso Governativo)

Annesso "B"
al Memorandum
d'Intesa n. 11DISPOSIZIONI SPECIALI CIRCA L'EVENTUALE RITIRO DELL'ITALIA
AD UNA DATA NON POSTERIORE AL 30 NOVEMBRE 1976

1. Pur avendo i rappresentanti autorizzati dei rispettivi Ministri della Difesa e del Segretario di Stato per la Difesa dei Paesi partecipanti firmato il Memorandum d'Intesa n. 11, è inteso fra i Paesi partecipanti che l'Italia può ritirarsi dal programma non più tardi del 30 Novembre 1976, secondo le clausole e le condizioni che sarebbero state applicate se l'Italia si fosse ritirata alla fine della fase 3b, purchè vengano osservate le condizioni addizionali qui di seguito riportate.
2. L'Italia accetta la responsabilità finanziaria per tutto il lavoro effettuato dall'Industria Italiana, come pure per la propria quota dei costi centralizzati, dal 1 Luglio 1976 fino alla data di ritiro.
3. L'Italia pagherà tutti i costi di rescissione che devono essere corrisposti alle proprie industrie. Questi non includeranno pagamenti relativi a quei contratti piazzati dalle proprie industrie o da NAMMA che i Paesi rimanenti nel Programma decidessero di non rescindere. L'ammontare totale dei costi di rescissione che dovranno essere pagati dall'Italia non sarà in ogni caso superiore a quello che l'Italia avrebbe dovuto pagare se non avesse firmato i relativi Memorandum d'Intesa alla data del 30 Giugno 1976.

Annesso "B"
al Memorandum
d'Intesa n.11

NATO RISERVATO

(Solo per uso Governativo)

4. La Repubblica Federale di Germania ed il Regno Unito si impegnano ad acquistare dall'Italia ogni manufatto, realizzato durante il periodo 1° Luglio 1976 - data del ritiro, consegnato alla RFG ed al Regno Unito a loro richiesta, insieme con ogni ulteriore lavoro che desiderano venga completato in Italia.
5. L'Italia metterà a disposizione della NAMMA gli eventuali fondi dovuti e necessari per consentire alla NAMMA di completare quei pagamenti per il finanziamento dei quali l'Italia è responsabile fino alla data della notificazione formale del ritiro, ivi compresi i costi centralizzati secondo quanto previsto dalle clausole, relative al finanziamento, del Memorandum d'Intesa n.11. La migliore stima dell'impegno finanziario per il periodo dal 1 Luglio al 30 Novembre è di DM 75 Mio per le attività di sviluppo alle condizioni economiche del 31 Dicembre 1975 ed al cambio valutario di 1 DM = 260 Lit.
6. Il lavoro già iniziato durante la Fase 4 verrà trasferito dalle industrie italiane alle industrie della RFG e del R.U. nella misura stabilita da questi Paesi.
7. L'Italia farà ogni sforzo per assicurare un graduale trasferimento del lavoro dalle industrie italiane alle industrie della RFG e del R.U. in accordo con le loro esigenze.
8. L'Italia ritirerà il personale dalla NAMMA in accordo con un programma approvato congiuntamente.

Annesso "B"
al Memorandum
d'Intesa n. 11

NATO RISERVATO

(Solo per uso Governativo)

9. Il ritiro dell'Italia dagli accordi comuni per lo sviluppo del velivolo polivalente da combattimento significherà implicitamente anche il ritiro dagli accordi comuni per la produzione del M.R.C.A..
10. Le clausole riportate in questo Annesso annullano e si sostituiscono alle corrispondenti clausole di tutti i precedenti Memorandum e dei loro Supplementi.

Questo Annesso entrerà in vigore quando sarà stato firmato a nome e per conto dei Ministri della Difesa e del Segretario di Stato per la Difesa dei Paesi partecipanti.

Redatto in nove copie (tre per ogni lingua) e firmato in tre copie in Inglese, Tedesco e Italiano dai rappresentanti dei rispettivi Ministri della Difesa e Segretario di Stato per la Difesa dei Paesi partecipanti.

Monaco, il 29 luglio 1976

per il Ministro della Difesa
della Repubblica Federale di
Germania

per il Segretario di Stato per
la Difesa del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Per il Ministro della
Difesa della Repubblica
Italiana

M. Martelli

Douglas Howe

NATO RISERVATO

(Solo per uso Governativo)


Annesso "C"
al Memorandum
d'Intesa n.11DISPOSIZIONI SPECIALI CIRCA LA CONTINUAZIONE DEL PRO-
GRAMMA DA PARTE DELLA RFG E R.U. NELL'EVENTUALITA' DEL
RITIRO DELL'ITALIA

1. Il Ministro della Difesa della Repubblica Federale di Germania ed il Segretario di Stato per la Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con il presente annesso dichiarano l'intesa comune, qualora l'Italia si ritiri dal Programma ai termini delle clausole dell'Annesso "B" al Memorandum d'Intesa n.11, di continuare congiuntamente a sviluppare il velivolo Multi-Ruolo da Combattimento MRCA in accordo con i principi riportati al Memorandum d'Intesa n.11 e gli accordi riportati in appresso fino a che un nuovo Memorandum di Intesa non venga elaborato per riflettere gli accordi comuni relativi alla continuazione congiunta del programma su base bilaterale.
2. Nella redistribuzione del lavoro, a soddisfacimento dei principi relativi alla distribuzione del lavoro e dei costi stabiliti nel Memorandum d'Intesa n.11, si terrà conto degli aspetti tecnici, economici, della sicurezza e della disponibilità.
Il principio della fonte unica di approvvigionamento sarà applicato per quanto possibile.

NATO RISERVATO

(Solo per uso Governativo)

3. Le organizzazioni governative centrali saranno mantenute e modificate a seconda delle necessità tenuto conto della modifica del programma.
4. L'organizzazione industriale futura per la continuazione del programma su di una base bilaterale sarà discussa fra la PANAVIA AIRCRAFT GMBH, la TURBO UNION LTD ed i Paesi partecipanti.
5. Per quanto si attiene al finanziamento, il lavoro effettuato in Italia dopo la data della notifica formale del ritiro dal programma da parte dell'Italia, sarà considerato come lavoro effettuato in un paese non partecipante al programma ed il costo relativo sarà ripartito fra la RFG ed il RU in proporzione al numero dei loro velivoli dichiarati nel Memorandum d'Intesa n.10, Parte II, Sezione I.(1) fino a che non vengano stabiliti nuovi accordi.
6. Sarà consigliabile l'adozione dell'inglese e del tedesco (con equal valore) come lingue del programma.

Monaco, il 29 luglio 1976per il Ministro della Difesa della
Repubblica Federale di Germaniaper il Sottosegretario di Stato per
la Difesa del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord

Annesso D al Memorandum
d'Intesa no. 11

NATO RISERVATO

SOLO PER USO GOVERNATIVO

1. Lo scopo di questo Annesso è quello di estendere il periodo di validità delle disposizioni speciali relative all'eventuale ri tiro dell'Italia dal Programma (MoU no.11, Parte III, Sezione VI e relativo Annesso B).
2. Pur avendo i rappresentanti autorizzati dei rispettivi Ministri della Difesa e del Segretario di Stato per la Difesa dei Paesi partecipanti firmato, fra l'altro, il Memorandum d'Intesa no. 11 e il relativo Annesso B, è ora inteso fra i Paesi partecipanti che l'Italia può ritirarsi dal Programma MRCA non più tardi del 28 febbraio 1977, secondo le clausole e le condi zioni riportate nell'Annesso B al Memorandum d'Intesa no. 11, ad esclusione di quanto viene modificato ai termini dei para grafi 3 e 4 riportati qui di seguito.
3. L'Italia accetta la responsabilità finanziaria per tutto il la voro effettuato dall'Industria Italiana, come pure per la propria quota dei costi centralizzati a partire dal 1 dicembre 1976 fino alla data del ritiro.
I fondi necessari per il periodo dal 1 dicembre 1976 al 28 feb braio 1977 sono stimati in 65 milioni di DM alle condizioni economiche del 31 dicembre 1975 ed al cambio di 1DM=260 Lire.
4. L'Italia pagherà tutti i costi di rescissione che devono esse- re corrisposti alle proprie industrie. Questi non includeranno pagamenti relativi a quei contratti piazzati dalle proprie in- dustrie o da NAMMA che i Paesi rimanenti nel Programma decide sero di non rescindere. L'ammontare totale dei costi di rescis sione, che dovrebbero essere pagati dall'Italia, è stimato in 65 milioni di DM alle condizioni economiche del 31 dicembre 1975 ed al cambio di 1 DM = 260 Lire.

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

- 2 -

5. Le disposizioni riportate in questo Annesso annullano e sostituiscono le corrispondenti disposizioni di tutti i precedenti Memorandum e relativi Supplementi ed Annessi.

Redatto in nove copie, nelle lingue Inglese, Tedesca ed Italiana (tre per ciascuna lingua) e firmato dai rappresentanti autorizzati dei rispettivi Ministri della Difesa e del Segretario di Stato per la Difesa dei Paesi Partecipanti.

a. *Roma* il *7.1.77*
per il Ministro della Difesa
della Repubblica d'Italia
gen. S. A. *Julio Riston*

a. *Bonn* il *27.1.1977*
per il Ministro della Difesa
della Repubblica Federale di
Germania

a. *London* il *14.1.77*
per il Segretario di Stato per la
Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna
e dell'Irlanda del Nord.

Douglas Love

FOTOCOPIA N. 1 DI N° 1 FOTOCOPIE

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

SUPPLEMENTO N° 1

AL

MEMORANDUM D'INTESA N° 11

TRA

I MINISTRI DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA E D'ITALIA E IL SEGRETARIO DI STATO PER LA
DIFESA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA
DEL NORD.

SU

LA CONTINUAZIONE DELLO SVILUPPO DEL VELIVOLO DA COM-
BATTIMENTO MULTIRUOLO (FASE 3(c)).

Senato della Repubblica - Camera dei Deputati	
Commissione di inchiesta e di studio	
sulle forze armate	
Data di arrivo	5 NOV. 1982
Prot. n. 210	Cat. Fasc.

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE I

Contenuto e durata

1. Per l'ulteriore espletamento degli impegni assunti dai Paesi partecipanti con il Memorandum d'Intesa n° 11 firmato il 29 luglio 1976, questo Supplemento contiene le clausole particolari per la continuazione o completamento dello sviluppo del sistema d'arme MRCA durante la fase 3(c).
2. Nonostante la premessa al MoU n. 2 e il MoU n. 5 Sezione I (4) e il MoU n. 11, Sezione I (2), la fase 3(c), iniziata il 1° luglio 1976, sarà estesa al dicembre 1983 o al completamento del programma di sviluppo congiunto qualora ciò avvenga prima.

SEZIONE II

Scopo del lavoro

3. Lo scopo del lavoro della fase 3(c) è definito in generale nel MoU n. 11 Sezione II. Nell'ambito di tale scopo le attività dello sviluppo continueranno al fine di raggiungere gli standard adeguati per la delibera operativa del sistema d'arme Tornado come concordato dalle nazioni partecipanti. Il contenuto dettagliato delle attività verrà definito nella descrizione del lavoro del contratto di sviluppo come concordato dal BoD e contenuto entro i limiti di costo riportati nella Sezione III.

./.

- 2 -

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

Questo includerà:

- (a) Continuazione della progettazione e dello sviluppo del sistema avionico;
- (b) Sviluppo della Variante per la Difesa Aerea per il Regno Unito;
- (c) Continuazione delle prove, a terra e sui banchi di prova, dei materiali, componenti, equipaggiamenti e sistemi del velivolo e motori;
- (d) Continuazione dell'addestramento del personale addetto alle prove incluso il personale di volo e di terra dei centri di prova ufficiali (OTC);
- (e) Completamento della progettazione degli equipaggiamenti per il supporto al suolo (AGE), escluso l'Automatic Test System (ATS), costruzione e approvvigionamento per il programma di sviluppo;
- (f) Continuazione dello sviluppo dell'Automatic Test System (ATS), costruzione e approvvigionamento per il programma di sviluppo;
- (g) Continuazione del programma di prova nella galleria del vento, incluse le configurazioni con carichi esterni, e della simulazione di volo;
- (h) Completamento del programma successivo alla Formal Qualification Test del motore e ulteriore lavoro, inclusi gli accessori, così come si concorderà, fino a dicembre 1983;
- (i) Fornitura di parti di ricambio per il programma di volo di sviluppo;
- (j) Completamento dello sviluppo degli ausili didattici per l'addestramento. Supporto per il programma di approvvigionamento.

./.

- 3 -

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

- gionamento per il simulatore nazionale di volo per l'addestramento;
- (k) Conduzione di prove sperimentali di volo su velivoli prototipi, preserie e su quelli di serie come necessario;
 - (l) Preparazione ed esecuzione delle prove di fatica sul velivolo;
 - (m) Supporto per i velivoli preserie ed equipaggiamenti, incluso l'investigazione delle inefficienze e tenuta delle registrazioni relative, preparazione di modifiche, tenuta delle registrazioni della configurazione e del tipo, preparazione di istruzioni di manutenzione (SI), di istruzioni tecniche speciali (STI), di istruzioni speciali di volo (SFI), riparazione e supporto tecnico per la strumentazione per le prove di volo;
 - (n) Installazione di prova e di verifica delle modifiche;
 - (o) Manutenzione di velivoli da impiegare nel programma di sviluppo;
 - (p) Ricondizionamento del terzo, quarto, quinto e sesto velivolo preserie allo standard di configurazione per il servizio operativo valido al momento.

./.

- 4 -

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

Sezione III

Costi

4. Il costo totale stimato del lavoro comune per il sistema d'arme MRCA indicato nel MoU n° 11, Parte I, Sezione IV (6) e (7) rimane invariato.
5. Il costo totale stimato del lavoro non comune per le fasi 3(a), 3(b) e 3(c) che deve venir sostenuto da ciascun paese partecipante per lo sviluppo del sistema d'arme MRCA è ricalcolato come segue:

		IDS	ADV
FRG	DM	472 Mio	-
UK	DM	190 Mio	586 Mio
IT	DM	87 Mio	-

più una percentuale globale del 6,5% per l'IDS e del 10% per l'ADV per imprevisti.

6. Il costo totale stimato del lavoro non comune di sviluppo che deve venir sostenuto nella fase 3(c) da parte di ciascun Paese è ricalcolato come segue:

./.

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

- 5 -

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

		IDS	ADV
FRG	DM	406 Mio	-
UK	DM	171 Mio	577 Mio
IT	DM	78 Mio	-

più una percentuale globale sul lavoro non comune del 7,5% per l'IDS e 10% per l'ADV per imprevisti.

Sezione IV

Condizioni generali

7. Le stime dei costi e contributi contenuti in questo Supplemento sono a:

- i) condizioni economiche maggio 1970 e ratei di cambio di DM 8,784 = Lst 1; Lit. 170 = DM 1 per il lavoro eseguito nella fase 3(a);
- ii) condizioni economiche e ratei di cambio del momento in relazione al lavoro eseguito nella fase 3(b);
- iii) condizioni economiche dicembre 1975 e ratei di cambio di DM 5.30 = Lst 1; Lit 260 = DM 1 in relazione al lavoro eseguito nella fase 3(c).

I costi escludono margini per l'inflazione.

8. A meno di quanto specificamente indicato diversamente in questo Supplemento, tutte le clausole del MoU n° 11 rimangono invariate.

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

Fatto in nove copie in lingua inglese, tedesca e italiana (tre in ciascuna lingua) e firmato dai rappresentanti autorizzati dei rispettivi Ministri della Difesa e del Segretario di Stato per la Difesa dei paesi partecipanti.

In *Roma*

il *4/8/1980*

per il Ministro della Difesa
della Repubblica Federale Te-
desca

Di Trinius

per il Ministro della Difesa
della Repubblica Italiana

Francisconi

per il Segretario di Stato per
la Difesa del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del
Nord

Douglas Lane

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

FOTOCOPIA N. 1 DI N° 1 FOTOCOPIE

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

MEMORANDUM D'INTESA N. 12

fra

I ministri della Difesa della Repubblica Federale
di Germania, d'Italia ed il Segretario di Stato
per la Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna ed
Irlanda del Nord

per

il supporto del sistema d'arme MRCA

Senato della Repubblica - Camera dei Deputati	
Commissione d'inchiesta e di studio	
sulle forniture militari	
Data di arrivo	5 NOV 1982
Prot. n. 210	Cel. Fasc.

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

INTRODUZIONE

1. I Ministri della Difesa della Repubblica Federale di Germania, dell'Italia ed il Segretario di Stato per la Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, qui di seguito denominati collettivamente "Paesi partecipanti", avendo firmato tra l'altro
- il Memorandum Generale d'Intesa (MoU n° 2) il 14 Maggio 1969;
 - il Memorandum d'Intesa per lo sviluppo del velivolo da combattimento polivalente (MoU n° 5) il 20 luglio/22 luglio/29 settembre 1970;
 - il Memorandum d'Intesa per la Produzione del Velivolo da Combattimento Polivalente, il Supporto del Sistema d'Arme e le parti di ricambio (MoU n° 10) il 29 luglio 1976;
 - il Memorandum d'Intesa per la continuazione dello Sviluppo del Velivolo da Combattimento Polivalente (MoU n° 11) il 29 Luglio 1976;
- qui di seguito esprimono la loro comune intesa di realizzare congiuntamente accordi comuni per l'approvvigionamento di parti di ricambio e servizi di supporto al Sistema d'Arme MRCA dopo la sua entrata in linea, in conformità con quanto previsto in questo Memorandum d'Intesa e le pertinenti clausole dei Memorandum d'Intesa n° 2 - 5 - 10 ed 11.

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

2.-

PARTE I
CONTENUTO E DURATA

SEZIONE I

Contenuto

1. In conformità al principio, stabilito nel Memorandum d'Intesa n° 2, che i Paesi partecipanti attueranno la massima cooperazione nel settore logistico, lo scopo di questo Memorandum d'Intesa è di definire gli accordi relativi all'approvvigionamento, ai contratti, alla ripartizione del lavoro, alla ripartizione dei costi ed ai finanziamenti per le attività di supporto ^{dopo} che il velivolo è stato introdotto in linea relativamente agli equipaggiamenti, alle parti di ricambio, all'assistenza tecnica da parte dell'Industria, alle riparazioni e revisioni ed alle altre attività successive al progetto per il supporto del Sistema d'Arme MRCA.
2. A tal fine, la Parte II di questo Memorandum d'Intesa definisce in dettaglio l'estensione del lavoro già indicata in linea generale nelle Parti III e IV del Memorandum d'Intesa n° 10, al quale si applicano le disposizioni del Memorandum d'Intesa n° 10, mentre la Parte III di questo Memorandum d'Intesa definisce in dettaglio l'estensione del lavoro relativo ad altre attività di supporto al Sistema d'Arma e i relativi accordi.

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

SEZIONE II

3.-

Durata

1. Questi accordi troveranno applicazione per tutta la durata della Fase 4, come definita nel Memorandum d'Intesa n° 10, Parte I, salvo che i Paesi partecipanti non concordino unanimamente di porvi termine e sostituirli con nuovi accordi destinati a valere a partire da una data precedente a quella della fine della Fase 4.

I Paesi partecipanti si consulteranno tra loro, durante la Fase 4 in merito a possibili accordi futuri e allora prenderanno in considerazione anche il trasferimento alla NAMSA delle attività di supporto in argomento.

PARTE IIEQUIPAGGIAMENTI DI SUPPORTO E PARTI DI RICAMBIO INIZIALI

1. L'estensione del lavoro della Parte III, Sez. II Paragrafo 1 del Memorandum d'Intesa n° 10 comprende:

- (a) equipaggiamenti di supporto a terra (con esclusione degli equipaggiamenti forniti dai Paesi) inclusi i Sistemi Automatici di Prova (ATS) ed i banchi prova motore (ECU Test Stand) in seguito collettivamente denominati AGE;
- (b) equipaggiamenti per l'addestramento degli equipaggi di volo e degli specialisti, comprendenti i banchi, gli apparati di addestramento ai sistemi ed alle procedure ed i simulacri;

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

4.-

- (c) banchi operativi, con inclusione dei banchi di prova del Software;
 - (d) fornitura ed aggiornamento di dati tecnici necessari per simulatori di volo ed altri equipaggiamenti addestrativi;
 - (e) fornitura di parti della cellula, di equipaggiamenti generali ed avionici e dei dati necessari ai costruttori nazionali dei simulatori di volo;
 - (f) sviluppo e fornitura dei necessari imballaggi peculiari e per lunga conservazione;
 - (g) munizionamento per il cannone;
 - (h) equipaggiamenti operativi di ruolo non compresi negli accordi di cui alla Parte II del Memorandum d'Intesa n° 10 e
 - (i) materiali di modifica per aggiornamenti a posteriori del velivolo, equipaggiamenti e parti di ricambio non compresi negli accordi della Parte II del Memorandum d'Intesa n° 10.
2. L'estensione del lavoro della Parte IV, Sez. II del Memorandum d'Intesa n° 10 comprende le parti di ricambio ²¹iniziali per la cellula, gli equipaggiamenti avionici e generali, il motore e gli accessori del motore, il cannone, gli equipaggiamenti operativi di ruolo, AGE, le parti della cellula e gli equipaggiamenti per i simulatori, e gli equipaggiamenti per l'addestramento. Queste parti di ricambio comprenderanno i motori di riserva, i moduli del motore

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

5.-

e accessori completi per il motore; i cannoni di riserva; canne di ricambio per il cannone, equipaggiamenti completi; unità sostituibili in linea, complessivi, sottocomplessivi e particolari e altre parti di ricambio per il supporto del Sistema d'Arma e relativi equipaggiamenti ad ogni livello di manutenzione, riparazione e revisione; di seguito collettivamente denominate come parti di ricambio.

3. I Paesi partecipanti prenderanno parte con la NAMMA in un programma congiunto per identificare e quantificare i fabbisogni nazionali di parti di ricambio iniziali.
4. Salvo diverso accordo, i Paesi partecipanti comunicheranno i loro fabbisogni di equipaggiamenti e parti di ricambio iniziali da approvvigionare alla NAMMA, per il coordinamento e la collocazione degli ordinativi.
5. All'approvvigionamento di equipaggiamenti di supporto al Sistema d'Arma e di parti di ricambio iniziali si applicano gli accordi contrattuali, di suddivisione del lavoro e dei costi e di finanziamento definiti nel Memorandum d'Intesa n° 10.

PARTE III
ULTERIORE SUPPORTO AL SISTEMA D'ARMA

SEZIONE I

Approvvigionamento di equipaggiamenti e parti di ricambio

1. L'estensione del lavoro di questa Parte del Memorandum di

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

6.-

Intesa include le parti di ricambio di reintegro. I fabbisogni nazionali per le parti di ricambio di reintegro saranno identificati, quantificati ed approvvigionati nello stesso modo previsto per le parti di ricambio iniziali, nei paragrafi 3 e 4 della Parte II.

2. L'estensione del lavoro comprende anche le attività comuni connesse all'approvvigionamento degli equipaggiamenti di supporto, delle parti di ricambio iniziali e di reintegro, ivi compresi:

- (a) conservazione dei basilari elementi informativi di approvvigionamento con inclusione dei dati di incorporazione di modifiche e aggiornamenti;
- (b) preparazione e aggiornamento della lista di parti di ricambio per le riparazioni;
- (c) preparazione ed esecuzione di accordi per riapprovvigionamenti; e
- (d) trasporto.

I Paesi partecipanti riconoscono che queste attività includono alcuni elementi non comuni, ma concordano di considerare tali elementi nel loro insieme come attività comuni.

SEZIONE II

Assistenza delle Ditte

1. Allo scopo di stabilire un efficace supporto durante l'esercizio del Sistema d'Arme, inclusi i relativi equipaggiamenti di supporto al suolo, gli equipaggiamenti per l'ad-

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

7.-

destramento ed il software a tutti i livelli di manutenzione, i Paesi partecipanti richiederanno che siano forniti da parte delle Ditte predisposizioni di assistenza tecnica, informazioni e consulenza presso le unità operative e di addestramento, presso gli enti di manutenzione e riparazione/revisione e presso livelli più elevati.

2. Questa assistenza verrà fornita con i seguenti criteri:

(a) Rappresentanti per assistenza presso l'unità operativa

- Personale, sia residente che disponibile su chiamata, fornito dalle Ditte tramite accordi permanenti.

I Rappresentanti forniranno informazioni tecniche e consulenza allo scopo di assistere l'unità ospite su problemi tecnici di routine relativi alla operatività ed alla manutenzione.

(b) Assistenza presso l'unità operativa.

- Personale e mezzi forniti dalle Ditte per brevi periodi saltuariamente, ivi incluse squadre di lavoro della Ditta, per l'esecuzione di specifico lavoro di riparazione o l'introduzione di modifiche e

(c) Assistenza di Stabilimento

- Supporto fornito presso gli Stabilimenti delle Ditte mediante informazioni tecniche, incluse attività di progetto, per i rappresentanti e per l'assistenza presso le unità operative; controllo della manuten-

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

8.-

zione e dei dati di inefficienza; assicurazione del collegamento tecnico sulle necessità di riparazione e modifica.

3. La Nazione ospite fornirà, in accordo alle procedure nazionali, installazioni ad uso del personale delle Ditte.

SEZIONE II

Riparazione e revisione

1. I Paesi partecipanti richiederanno certi accordi di riparazione e revisione presso fonte unica per equipaggiamenti generali ed avionici, equipaggiamenti elettrici del cannone, componenti meccanici ed accessori del motore. Essi possono pure richiedere accordi di riparazione e revisione presso fonte unica per il cannone, l'AGE e gli equipaggiamenti operativi di ruolo.
2. La necessità iniziale dei Paesi partecipanti sarà per predisposizioni di riparazione e revisione presso fonte unica per far fronte alle esigenze previste durante un periodo di tre anni, o periodo inferiore nel caso diventi disponibile presso le F.A. detta capacità. Per la FRG e R.U. l'inizio dei tre anni decorrerà dalla data del supporto logistico del R.U.; per l'Italia esso decorrerà dalla data italiana di entrata in esercizio del velivolo.

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

9.-

3. In linea di principio non vi dovrà essere alcun ulteriore investimento oltre a quello già disponibile per le linee di produzione del costruttore/riparatore dalle fonti di investimento per la produzione. Nei casi in cui venga richiesto un ulteriore investimento, i Paesi partecipanti si consulteranno fra loro e decideranno, caso per caso, se l'investimento addizionale è accettabile.
4. I Paesi partecipanti si consulteranno, caso per caso, se fosse necessaria una estensione della copertura iniziale per riparazione o revisione presso fonte unica, inclusa la costituzione di accordi a lungo termine.
5. Le singole esigenze nazionali per riparazione e revisione presso fonte unica verranno coordinate da NAMMA per le azioni di approvvigionamento.
6. Ove gli accordi di riparazione e revisione richiedano il supporto di fornitura di parti di ricambio di proprietà governativa (GORS) queste parti di ricambio costituiranno scorte comuni. Le procedure per l'approvvigionamento di queste parti di ricambio saranno in accordo con quelle in generale stabilite per le parti di ricambio in questo Memorandum d'Intesa.
7. In linea di principio verrà mantenuta la proprietà nazionale degli articoli riparabili.

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

10.-

8. Qualsiasi investimento di proprietà del NAMMO, incluse le parti di ricambio di proprietà governativa (GORS) che rimarranno al termine di ogni accordo di riparazione e revisione presso fonte unica, verrà utilizzato come da mutuo accordo fra i paesi partecipanti interessati.

SEZIONE IV

Attività di post-progetto

1. Le clausole del MoU n. 11 consentono la continuazione dell'attività di progetto e di sviluppo, incluso la gestione della configurazione, fino alla definizione del Sistema d'Arme di produzione. Gli accordi per la produzione del Sistema d'Arme, come regolati dal MoU n. 10, prevedono procedure per la gestione delle modifiche per il mantenimento del controllo della configurazione.

Le clausole di questo Memorandum d'Intesa definiscono altre attività richieste dai Paesi partecipanti per il supporto del Sistema d'Arme.

2. Quanto segue è considerato attività comune:

- (a) Mantenimento, raccolta, analisi e disseminazione dei dati di inefficienza, dei dati di manutenzione e compilazione di sommari di inefficienza e statistiche come richiesto.
- (b) Continuazione dell'assistenza al progetto, oltre l'estensione del lavoro nella fase 3.c, associata con modifiche comuni;

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

11.-

- (c) Mantenimento delle disponibilità di una raccolta completa di disegni principali aggiornati e specifiche.
 - (d) Conduzione dei programmi mutuamente concordati di estensione della vita;
 - (e) Investigazione, secondo requisiti mutuamente concordati di inefficienze di parti ed equipaggiamenti comuni e suggerimenti di rimedi; e
 - (f) Gestione delle attività di post-progetto.
3. Ciò che segue è considerato attività comune o non comune, caso per caso, secondo il criterio che il lavoro necessario sia relativo a parti o equipaggiamenti comuni o non comuni:
- (a) Mantenimento della disponibilità di una raccolta di pubblicazioni tecniche, incluso catalogo nomenclatore, e aggiornamento delle pubblicazioni tecniche per livelli manutenzione da 1 a 4.
 - (b) Preparazione di bozze di Prescrizioni per operazioni speciali, e ordini tecnici ed istruzioni;
 - (c) Conduzione investigazioni a campione;
 - (d) Forniture del supporto al progetto per ausili didattici e banchi e
 - (e) Preparazione e gestione di schemi per riparazione, revisione e recupero, e fornire la relativa consulenza.

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

12.-

4. Quanto segue è considerato attività non comune a meno che non venga concordato diversamente, caso per caso:
- (a) Continuazione dell'assistenza di progetto, oltre la estensione del lavoro nella fase 3.c, associata con modifiche non comuni;
 - (b) Stampa, microriproduzione, raccolta e distribuzione di pubblicazioni tecniche;
 - (c) Continuazione, oltre la fase 3.c, di investigazioni speciali, studi e prove e fornire supporto alle prove nazionali, come richiesto;
 - (d) Forniture di consulenza in merito al recupero del velivolo;
 - (e) Assistenza nelle investigazioni di incidenti;
 - (f) Fornire risposte a quesiti generali di natura tecnica e di progetto;
 - (g) Fornire consulenza sui programmi di controllo, sulla condizione e analisi dei risultati;
 - (h) Assistenza nel controllo della vita a fatica;
 - (i) Fornire ogni addestramento oltre a quello previsto nel MoU n. 10;
 - (j) Condurre i programmi di estensione vita non mutuamente concordati e
 - (k) Investigazione dei difetti, in aggiunta a quelli previsti nel paragrafo 2 (e) e raccomandare rimedi.

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

13.

5. I Paesi partecipanti concordano di intraprendere i passi necessari per compiere efficacemente le attività post-progetto inclusa l'attribuzione delle necessarie attività direzionali a NAMMA. Le informazioni concernenti tutte le attività post-progetto saranno messe a disposizione, attraverso NAMMA, di tutti i Paesi partecipanti come richiesto. Per quanto consentito da considerazioni contrattuali e di sicurezza nazionale, verranno similamente messe a disposizione informazioni concernenti attività post-progetto non comuni.

SEZIONE V

Disposizione contrattuale

1. Nonostante gli accordi del Memorandum d'Intesa n° 10 Parte II - Sez. III relative alla Capo commessa, i contratti per il supporto al Sistema d'Arma saranno piazzati dalla NAMMA direttamente alla Panavia, alla Turbo Union ed alla Mauser come appropriato, a seconda di quale società è responsabile per la progettazione e la produzione dello specifico articolo, salvo diversi accordi tra i Paesi partecipanti.
2. I contratti per la riparazione e la revisione includeranno la previsione di investimenti aggiuntivi accettati in conformità con la Sez. III - Paragrafo 3 di questa Parte del Memorandum di Intesa.

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

14.-

Tali contratti prevederanno che il costo di ogni riparazione o revisione sia imputata in conto al Paese partecipante che ha richiesto la riparazione dell'articolo in questione.

Sarà prevista la registrazione del costo delle parti di ricambio usate come parti sostitutive per le riparazioni o revisioni.

SEZIONE VI

Ripartizione del lavoro

1. Nonostante quanto previsto nella Sez. III (1)(c) del Memorandum d'Intesa n° 2, il lavoro comune connesso con l'approvvigionamento di forniture e servizi per il supporto durante l'esercizio del Sistema d'Arma e dei relativi equipaggiamenti che viene effettuato nei Paesi partecipanti, sarà ripartito in proporzione al valore delle forniture e dei servizi richiesti da ogni Paese partecipante.
2. Il lavoro non comune connesso con l'approvvigionamento di forniture e servizi comuni a due qualunque dei Paesi partecipanti sarà ripartito in proporzione al valore di tali forniture e servizi richiesti da ogni Paese o come altri amenti concordato tra i Paesi interessati.
3. Nonostante quanto previsto nel paragrafo 1 di questa Sezione, il lavoro relativo alle attività comuni successive al progetto sarà ripartito tra i Paesi partecipanti in

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

15.-

proporzione al numero dei loro velivoli dichiarato nel Memorandum d'Intesa n° 10, Parte II, Sez. I, paragrafo 1.

4. Al fine della ripartizione del lavoro, il valore dello stesso sarà misurato sulla base delle condizioni economiche e dei tassi di cambio fissati per la valutazione del lavoro in lotti selezionati di velivoli di produzione, a cominciare dal primo lotto. Quando un determinato lotto sarà completato, saranno applicate le condizioni economiche ed i tassi di cambio per il successivo lotto da ordinare per la valutazione degli ulteriori ordinativi per lavori di supporto durante l'esercizio, le forniture ed i servizi collocati dopo l'inizio di quel lotto. Tali condizioni economiche e tassi di cambio continueranno ad essere applicati sino alla determinazione di nuove condizioni.
5. Se, nelle revisioni previste dal Memorandum d'Intesa n. 10, Parte II, Sez. IV, paragrafo 9, la distribuzione del lavoro previsto dal presente Memorandum d'Intesa non è stata in conformità con le clausole di questa Sezione, gli sbilanciamenti saranno compensati, in linea di principio, con aggiustamenti nella distribuzione del lavoro oppure saranno compensati con sbilanciamenti in altri settori del programma.

SEZIONE VII

Ripartizione dei costi

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

16.-

1. Ogni Paese partecipante farà fronte al costo di ogni voce delle forniture per il supporto durante l'esercizio e dei servizi che richiede. Ogni Paese partecipante pagherà un identico prezzo per articoli comuni forniti nello stesso tempo e approvvigionati dalla NAMMA dalla stessa fonte.
2. Nel caso di attività di riparazione e revisione, i costi degli investimenti addizionali approvati per tali voci, quali la attrezzatura per riparazioni e gli equipaggiamenti di prova, saranno ripartiti tra i Paesi partecipanti interessati in proporzione al valore del lavoro di riparazione e revisione effettuato presso l'unica fonte per ogni Paese.
3. I costi delle scorte governative presso le Ditte (GORS) saranno ripartiti tra i Paesi partecipanti in proporzione al valore dell'uso di tali scorte da parte di ogni Paese.
4. Nonostante le clausole generali del paragrafo 1 di questa Sezione, i costi delle attività comuni di post-progetto saranno ripartiti tra i Paesi partecipanti in proporzione al numero dei loro velivoli indicato nel Memorandum d'Intesa n° 10, Parte II, Sez. I, paragrafo 1.
5. Gli altri costi incorsi, quali impegni contrattuali addizionali e non assorbiti nei prezzi di articoli, saranno ripartiti in proporzione al valore dei fabbisogni di ogni Paese.
6. I Paesi partecipanti ripartiranno i costi amministrativi della NAMMA ed i costi propri della Panavia e della Turbo Union in relazione alle attività di supporto durante l'eser

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

17.-

- cizio, in proporzione al numero dei loro velivoli dichiarato nel Memorandum d'Intesa n° 10, Parte II, Sez. I, paragrafo 1.
7. Qualora nel corso delle revisioni richieste dal MoU n. 10, Parte II, Sezione V, Paragrafo 8, risultasse una sostanziale differenza tra gli impegni esistenti di suddivisione di costo centralizzato e gli impegni di suddivisione di costo basati su una formula secondo la quale i costi amministrativi di NAMMA ed i costi propri di Panavia e Turbo Union fossero divisi tra i paesi partecipanti in proporzione al valore dei loro requisiti totali dalla data di entrata in vigore di questo MoU, i Paesi partecipanti si consulteranno per determinare se variazioni di suddivisione e compensazioni siano necessarie.
8. Il costo totale del lavoro comune del supporto al Sistema d'Arma, coperto da questa Parte del presente Memorandum d'Intesa, con esclusione dei costi amministrativi della NAMMA, è stimato in DM 7.390 Mio. Il costo stimato del fabbisogno di ogni Paese partecipante è come di seguito indicato:
- | | | | |
|-----|----|-------|-----|
| FRG | DM | 2.970 | mio |
| UK | " | 3.380 | " |
| IT | " | 1.040 | " |
9. Il costo totale del lavoro non comune coperto da questa parte del presente Memorandum d'Intesa è stimato in

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

18.--

in DM 345 Mio, ripartiti come segue:

FRG	DM	140	mio
UK	"	145	"
IT	"	60	"

10. I costi stimati in questa Parte del presente Memorandum d'Intesa sono riportati alle condizioni economiche del 1 Gennaio 1978 ed ai tassi di cambio di:

DM 4.05 = l. 1 ; Lit. 415 = DM 1; DM 2.14 = US \$ 1

SEZIONE VIII

Finanziamento

1. Ogni Paese partecipante fornirà i fondi necessari a far fronte ai costi del lavoro dei propri fabbisogni di supporto durante l'esercizio dovunque i costi stessi si siano verificati. Nel caso in cui un Paese partecipante dichiarerà, in qualità di agente, le richieste di un altro Paese partecipante per il finanziamento, saranno convenuti speciali accordi tra i Paesi interessati.
2. Il finanziamento iniziale delle scorte governative presso le Ditte e di ogni investimento addizionale per riparazione e revisione, sarà fornito dai Paesi partecipanti in proporzione ai fabbisogni di riparazione che ogni Paese stima possibili per il suo primo periodo di riparazione presso l'unica fonte.

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

19.

3. I Paesi partecipanti forniranno i fondi per far fronte ai costi amministrativi della NAMMA ed ai costi propri della Panavia e della Turbo Union, in conformità con le loro quote di partecipazione ai costi, tenendo conto di tutti gli sbilanciamenti delle fasi precedenti.
4. Ogni Paese partecipante porrà a disposizione del NAMMO a intervalli non superiori al trimestre le somme nelle valute appropriate per far fronte alla propria contribuzione ai pagamenti che la NAMMA prevede di fare.
5. Nel valutare i fondi necessari, la NAMMA cercherà di ridurre al minimo la necessità per un Paese di contribuire in valuta diversa da quella nazionale.

PARTE IV

CONDIZIONI GENERALI

SEZIONE I

Armonizzazione

1. L'estensione del lavoro di supporto durante l'esercizio del Memorandum d'Intesa n° 10 e di questo Memorandum d'Intesa, comprende il lavoro di supporto alle attività del TTTE. Il Memorandum d'Intesa che regola l'attività di quest'Ente definisce il modo in cui quello ed altro lavoro del TTTE sarà inserito nel processo di armonizzazione dell'intero programma Tornado.

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

20.-

SEZIONE IIRecessione

1. Se un Paese partecipante venisse costretto a modificare le clausole di questo MoU allo scopo di mantenere la prontezza operativa delle proprie unità operative, ed a condizione che non è stato possibile introdurre le modifiche in accordo con la Parte I Sezione II di questo MoU, il Paese partecipante interessato potrà recedere dalle parti di questo MoU in cui richiede le modifiche, rimanendo obbligato a rispettare solamente le condizioni dei rimanenti paragrafi di questa sezione.
2. Vi dovrà prima essere stata consultazione circa la possibilità di introdurre le modifiche considerate necessarie per assicurare la prontezza operativa.
3. Se la consultazione non ha condotto ad apportare le modifiche necessarie, l'argomento verrà discusso dai Capi di Stato Maggiore. Se la discussione non produrrà una soluzione unanimamente accettata, il Paese partecipante interessato potrà dare tre mesi di preavviso di recessione dalla parte relativa di questo MoU.
4. Se un Paese recede da tutto o parte di questo MoU, allora, in merito al lavoro ed ai costi comuni ed al lavoro e costi non comuni a due qualsiasi Paesi partecipanti, coperti dalle relative parti di questo MoU, si applicherà quanto segue:

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

21.-

- (1) La parte di lavoro nella Fase 4 a cui ogni Paese partecipante ha diritto verrà rivalutata. Se, come conseguenza della recessione, insorgessero sbilanciamenti nella ripartizione del lavoro, il lavoro verrà, in linea di principio, trasferito allo scopo di raggiungere la ripartizione di lavoro ricalcolata, ma il volume ed i dettagli del lavoro da trasferire saranno oggetto di consultazione tra il Paese recedente e gli altri Paesi tenendo conto delle circostanze in ordine alle quali ogni aumento di costi derivante da tale trasferimento di lavoro verrà sostenuto. Il Paese recedente sosterrà ogni ragionevole aumento di costi. Ogni conseguente sbilanciamento di lavoro verrà considerato durante la consultazione o, se così deciso dal Comitato dei Direttori, alla fine del programma in accordo alla parte II, Sezione IV, paragrafo 19 del MoU n° 10.
- (2) Il Paese recedente compenserà gli altri Paesi partecipanti se complessivamente subiranno un aumento nel loro contributo al costo della Fase a causa dell'emendamento o dell'annullamento del contratto di supporto esistente per l'esercizio o a causa di ridistribuzione di lavoro riconosciuta necessaria.

SEZIONE III

Disposizioni dei precedenti Memorandum d'Intesa

1. In assenza di specifiche disposizioni in questo Memorandum

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

22.-

d'Intesa, saranno applicate le disposizioni del Memorandum d'Intesa n° 2 e le clausole generali del Memorandum d'Intesa n° 5.

SEZIONE IV

Lingua

1. Questo Memorandum d'Intesa è redatto nella lingua di ciascun Paese partecipante.
2. In caso di disaccordo sull'interpretazione, si terrà una consultazione. Il testo inglese verrà considerato come facente testo.

SEZIONE V

Firma ed entrata in vigore

1. Questo Memorandum d'Intesa entrerà in vigore dal 1.10.78, quando sarà stato firmato a nome e per conto dei rispettivi Ministri della Difesa e del Segretario di Stato per la Difesa dei Paesi partecipanti. Fatto in 9 copie nelle lingue inglese, tedesca e italiana (tre per ogni lingua) e firmato dai Rappresentanti autorizzati dei rispettivi Ministri

NATO RISERVATO
SOLO PER USO GOVERNATIVO

23.-

della Difesa e del Segretario di Stato della Difesa dei
Paesi partecipanti.

A _____ IL _____

PER IL MINISTRO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

A Roma IL 22nd Gennaio 1979

PER IL MINISTRO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Felice Furlan

A London IL 22nd January 1979

PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LA DIFESA DEL REGNO UNITO
DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL
NORD

Douglas Lowe

FOTOCOPIA N. 1 DI N° 1 FOTOCOPIE

NATO RISERVATO


Memorandum d'Intesa

fra

- il Ministro della Difesa della Repubblica Italiana;
- il Ministro della Difesa della Repubblica Federale di Germania;
- il Segretario di Stato per la Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord

relativo

all'Ente Trinazionale di Addestramento per il Sistema
d'Arma Tornado a Cottesmore nel Regno Unito.



NATO RISERVATO

NATO RISERVATO

- 2 -

Allo scopo di adempiere ai loro impegni derivanti dal Trattato del Nord Atlantico, i Ministri della Difesa della Repubblica Italiana, della Repubblica Federale di Germania e il Segretario di Stato per la Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, avendo considerato:

- la vasta collaborazione tra i tre Paesi di cui ai Memorandum d'Intesa per lo sviluppo, per la produzione e per il supporto del Sistema d'Arme Tornado, dopo la sua entrata in linea;
- le conclusioni del Gruppo di Studio per l'Addestramento Operativo Congiunto sul Tornado, relativamente alla fattibilità di un comune programma di addestramento al volo e all'impiego tattico, per la più efficace utilizzazione di tutti i vantaggi derivanti dalla introduzione di tale importante Sistema d'Arme nella NATO;
- l'obiettivo del Gruppo EURO-NATO di Addestramento di favorire programmi comuni e di cooperazione nel campo dell'addestramento tra le Nazioni NATO;
- l'opportunità di una sempre maggiore cooperazione e mutua intesa, allo scopo di conseguire la standardizzazione degli armamenti, di tattiche e tecniche, nonché una maggiore interoperabilità delle loro forze,

hanno raggiunto la seguente intesa:

ARTICOLO I

Ente per l'Addestramento

1. La Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, qui di seguito riferiti come "Paesi partecipanti", costituiranno un Ente Trinazionale di Addestramento per il Tornado (TTTE) sulla base della Royal Air Force di Cottesmore, per fornire un'addestramento comune ai loro equipaggi di volo sul Sistema d'Arme Tornado. E' previsto che l'addestramento abbia inizio nel 1980.
2. I Paesi partecipanti a questo MoU convengono che le attività del TTTE costituiranno parte dell'intero programma Tornado secondo quanto previsto dalle clausole dell'art. IX.
3. L'Aeronautica Militare Tedesca (GAF), la Marina Militare Tedesca (GNY), l'Aeronautica Militare Italiana (ITAF) e la Regia Aeronautica Britannica (RAF) saranno gli Utenti del TTTE e il Regno Unito agirà quale Paese Ospite.

../..

NATO RISERVATO

NATO RISERVATO

- 3 -

ARTICOLO II

Infrastrutture, Installazioni ed Equipaggiamenti

1. Gli Utenti, unitamente al Paese Ospite, determineranno le infrastrutture, le installazioni e gli equipaggiamenti necessari all'efficiente ed economico funzionamento del TTTE. Il Paese Ospite sarà responsabile della fornitura di tutte le infrastrutture, installazioni ed equipaggiamenti.
2. Il Paese Ospite porrà a disposizione tutte le infrastrutture ed installazioni già esistenti di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO III

Velivoli e Motori

1. Ogni Utente metterà a disposizione del TTTE velivoli in quantità correlata alle proprie necessità nazionali di addestramento ed ai syllabi di addestramento. I velivoli saranno integrati in un'unica unità presso il TTTE e utilizzati in volo, per quanto possibile, in maniera uniforme. I velivoli rimarranno ad ogni momento di proprietà del Paese di origine.
2. Ogni Utente metterà a disposizione motori di riserva per il supporto dei propri velivoli Tornado. La quantità necessaria sarà determinata dal Paese Ospite in consultazione con ogni Utente. I motori saranno integrati in una scorta comune.

ARTICOLO IV

Operazioni

La RAF sarà responsabile della condotta delle operazioni e dell'addestramento, tenendo in considerazione le esigenze degli altri Utenti. Gli Utenti svilupperanno congiuntamente il syllabus ed i programmi di addestramento.

ARTICOLO V

Personale

1. Gli Utenti determineranno annualmente il numero degli equipaggi di volo da addestrare.

NATO RISERVATO

. / . .

NATO RISERVATO

- 4 -

2. Il Paese Ospite determinerà quantità di personale necessario al TTTE. Gli Utenti possono esaminare l'organico previsto.
3. Gli Utenti determineranno quali posti dovranno essere ricoperti permanentemente, o su base rotazionale, da personale della RAF, della GAF/GNY e della ITAF.
4. Il Paese Ospite sarà responsabile di fornire tutto il personale civile e militare di cui al precedente paragrafo 2, con esclusione dei posti che debbono essere ricoperti dagli Utenti giusta il precedente paragrafo 3.
5. Ogni Utente informerà il Paese Ospite e gli altri Utenti circa la quantità di ulteriore personale che egli ha necessità di dislocare presso il TTTE per esigenze nazionali.

ARTICOLO VI

Esercizio e Manutenzione

1. Il Paese Ospite sarà responsabile per:
 - a. l'esercizio e la manutenzione (O & M) di tutte le infrastrutture, installazioni ed equipaggiamenti, determinati ai sensi dell'articolo II, nonché della determinazione e approvvigionamento di tutte le parti di ricambio e complessivi necessari a tale scopo;
 - b. la manutenzione di tutti gli equipaggiamenti comuni ai velivoli Tornado di proprietà degli Utenti, sino al livello che sarà determinato dal Paese Ospite in consultazione con ogni Utente;
 - c. la determinazione ed approvvigionamento di tutte le parti di ricambio e complessivi necessari per assolvere alle responsabilità di cui al precedente sottoparagrafo b.
2. Ogni Utente sarà responsabile dell'espletamento della manutenzione fuori bordo per i propri velivoli Tornado che non sia inclusa in quella di cui al precedente sottoparagrafo 1.b.. Accordi separati potranno essere presi perchè il Paese Ospite espleti anche questa ulteriore manutenzione.
3. La responsabilità dell'approntamento, approvvigionamento e incorporazione dei Kit di modifiche ai velivoli sarà oggetto di accordi speciali.

../. .

NATO RISERVATO

NATO RISERVATO

- 5 -

ARTICOLO VII

Comitati e Organizzazione del Lavoro

1. a. Un Comitato Direttivo sarà costituito per la formulazione ed il coordinamento delle politiche di addestramento trinazionale, il quale sarà responsabile della formazione e susseguente supervisione del TTTE.
b. Ogni Utente nominerà propri rappresentanti ed un co-Presidente.
c. Il Comitato Direttivo formerà Sottocomitati a seconda delle necessità.
2. a. I Paesi partecipanti provvederanno alla costituzione di un Comitato finanziario. Il Comitato Finanziario sarà responsabile di tutti gli aspetti finanziari del TTTE.
b. Ogni Paese Partecipante nominerà propri rappresentanti e il Paese Ospite nominerà il Presidente.
3. Il Comitato Direttivo ed il Comitato Finanziario coopereranno in tutti i settori, ma agiranno in maniera indipendente nell'assolvimento delle loro specifiche responsabilità.
4. Il MOU sarà completato da un Accordo Tecnico relativo a tutti gli aspetti del TTTE.

ARTICOLO VIII

Finanze

Investimenti-Infrastrutture, Installazioni e Equipaggiamenti.

1. Il Paese Ospite metterà a disposizione ogni infrastruttura ed installazione esistente, derivante dall'Art. II paragrafo 2, e a titolo gratuito per gli Utenti. Tutte le modifiche, incrementi o estensioni a tali infrastrutture e installazioni saranno regolati dal seguente paragrafo 2.

Comitato Finanziario.

2. a. Il Paese ospite sottoporrà i dettagli di ogni spesa conseguente all'Art. II, paragrafo 1, all'esame del Comitato Finanziario.
b. Le spese approvate dal Comitato Finanziario saranno attribuite ad ogni Utente in proporzione alla sua quota del totale delle ore di volo pianificate in un dato periodo, la cui durata sarà stabilita dal Comitato Finanziario.

NATO RISERVATO

../..

NATO RISERVATO

- 6 -

- c. Il Comitato Finanziario revisionerà tali quote al termine del periodo di cui al precedente sottoparagrafo b. e, se necessario, verranno effettuate opportune compensazioni tra gli Uten
ti.

Investimenti-Parti di ricambio iniziali per i velivoli.

3. a. Il costo delle quantità iniziali di parti di ricambio e complessivi di cui all'Art. VI, sottoparagrafo 1.c., graverà sul
l'utente interessato e sarà determinato dalla quantità di ve-
livoli da dislocare al TTPE e dal livello di manutenzione richiesto.
- b. La GAF/GNY e l'ITAF danno mandato al Paese Ospite per l'approvvigionamento per loro conto del supporto necessario ai loro ve-
livoli TORNADO e si impegnano a far fronte ad ogni spesa soste-
nuta dal Paese Ospite per le quantità iniziali di parti di ri-
cambio e complessivi.

Costi O & M.

4. a. I costi per O & M non includeranno i costi per l'impiego dei velivoli ed i costi che sono definiti quali responsabilità na-
zionali.
- b. I costi per O & M saranno attribuiti ad ogni Utente in proporzione alla sua quota del totale delle ore di volo annuali. Se le
le ore di volo pianificate per ogni Utente in uno specifico an-
no risultano più numerose delle ore effettivamente usufruite, e quelle non usufruite non sono state utilizzate da altro Uten-
te, in tal caso la quota sarà calcolata sulla base delle ore pianificate per tale Utente.
- c. I costi O & M relativi ad un periodo precedente all'inizio dei voli di addestramento saranno suddivisi tra tutti gli Utenti in accordo al sottoparagrafo 2.b. di cui sopra.
- Il Comitato Finanziario determinerà il periodo durante il quale tale suddivisione dei costi O & M dovrà essere applicata.
- d. Per il primo anno dopo l'inizio dell'attività di addestramento di volo una percentuale dei costi O & M sarà suddivisa se--
condo il sottoparagrafo 2.b. di cui sopra. La rimanenza sarà sud-
divisa secondo i criteri di cui al precedente sottoparagrafo 4.b..
- Il Comitato Finanziario determinerà la percentuale.

../..

NATO RISERVATO

NATO RISERVATO

- 7 -

Costi per l'impiego dei velivoli.

5. Ad ogni Utente saranno addebitate le ore di volo effettuate per il proprio addestramento o esigenze nazionali. I costi includeranno parti di ricambio, carburante, lubrificanti e gas forniti presso il TTTE e la manutenzione ed i costi di movimentazione esterni al TTTE.

Costi per il personale nazionale.

6. Ogni Utente sarà responsabile per lo stipendio e le indennità dei propri istruttori, allievi, personale distaccato presso il TTTE per esigenze nazionali e personale che ricopre i posti rotazionali. Questi costi non saranno inclusi in alcuna suddivisione di costi.

Altri costi.

7. Nel caso in cui un Utente desideri dislocare presso il TTTE velivoli in aggiunta a quelli necessari alla propria attività addestrativa pianificata o concordare con il Paese Ospite l'effettuazione della manutenzione di cui all'Art. VI, paragrafo 2, si procederà ad accordi speciali. Ad ogni costo derivante da tale accordi o da richieste per installazioni nazionali separate, sarà fatto fronte dall'Utente interessato e non si procederà alla sua inclusione in alcuna suddivisione dei costi.

Finanziamento.

8. Tutti i fondi richiesti dal Paese Ospite saranno resi disponibili da ogni Utente salvo quanto previsto dalle clausole dell'Art. IX paragrafo 8 ove applicabili. Il Comitato Finanziario determinerà le modalità.

Valori residui.

9. Il Comitato Finanziario determinerà i principi e gli accordi da applicare ai valori residui di tutte le infrastrutture, installazioni, equipaggiamenti e parti di ricambio al cui costo hanno contribuito gli Utenti.

Previsioni di spese e contabilità.

- 10.a. Il Paese Ospite preparerà annualmente un documento che indichi i costi separatamente sotto titoli che verranno determinati dal Comitato Finanziario.

.../..

NATO RISERVATO

NATO RISERVATO

- 3 -

- b. L'esercizio finanziario inizierà il 1 Aprile e terminerà il 31 Marzo di ogni anno.
- c. Il Paese Ospite presenterà il bilancio di previsione ad ogni Utente per esame ed approvazione prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario.
- d. Il Paese Ospite presenterà il consuntivo ad ogni Utente per esame dopo la fine di ogni esercizio finanziario.
- e. Il Comitato Finanziario può essere convocato per prendere in considerazione il bilancio di previsione ed il consuntivo.
- f. Il Comitato Finanziario definirà il formato e le procedure da adottare per i bilanci di previsione ed i consuntivi.

Controllo.

11. Il Paese Ospite sarà responsabile del controllo e ne renderà e dotto il Comitato Finanziario.

Variazioni e rescissione.

12. a. Il Comitato Finanziario determinerà le misure finanziarie da adottare quando un Utente varia la sua partecipazione e/ola prevista quantità dei suoi velivoli TORNADO presso il TTTE.
- b. Nel caso di rescissione da parte di un Utente, tale Utente sarà responsabile di ogni impegno finanziario preso per suo conto dal Paese Ospite nell'esercizio delle proprie responsabilità a termini del presente MOU.

ARTICOLO IX

Armonizzazione delle attività del TTTE nell'ambito del programma Tornado nel suo insieme.

1. I Paesi partecipanti concordano che le attività del TTTE costi tuiranno parte del programma Tornado nel suo insieme.
2. Ad ogni periodica revisione generale del Programma Tornado, come previsto nel MOU n° 10, parte II, Sezione IV, paragrafo 9. e parte II, Sezione V, paragrafo 7., ed in occasione della revisione finale alla fine del programma (MOU 10, Parte II, Sezione IV, paragrafo 19 e Parte II, Sezione V, paragrafo 19), le attività del TTTE descritte nei seguenti paragrafi 3. e 4. saranno incorporate nel Programma nel suo insieme secondo le clau sole di armonizzazione del MoU 10..Le attività descritte nel se guente paragrafo 5 non saranno incorporate nel processo di armo nizzazione.

NATO RISERVATO

..//..

NATO RISERVATO

- 9 -

3. Alcune attività relative al TTTE sono già incluse nel processo di armonizzazione del programma Tornado dalle clausole previste nel MoU 10 e nel MoU 12. Tali attività comprendono, fra l'altro, l'approvvigionamento degli equipaggiamenti e parti di ricambio comuni e il lavoro presso fonte unica di riparazione e revisione.
4. Altre attività relative al TTTE sono considerate dai Paesi partecipanti come lavoro paragonabile all'attività economica industriale già prevista nel programma Tornado. Queste ulteriori attività sono quelle relative a:
 - a. Investimenti presso Cottesmore.
 - b. Parti di ricambio per manutenzione, riparazioni e revisioni.
 - c. Riparazioni e revisioni svolte presso l'industria o enti militari.
 - d. Rappresentanti tecnici e assistenza tecnica delle Ditte presso la linea operativa.
 - e. Manutenzione dei velivoli a Cottesmore.
 - f. Manutenzione del simulatore e di altri equipaggiamenti di supporto a terra a Cottesmore.
 - g. Manutenzione degli impianti ed infrastrutture di Cottesmore.
5. Le attività del TTTE non ritenute paragonabili con l'attività economica industriale del programma Tornado sono:
 - a. Personale civile e militare di Cottesmore.
 - b. Carburanti e lubrificanti per velivoli.
 - c. Movimentazione.
 - d. Carburanti per riscaldamento.
 - e. Elettricità.
 - f. Servizi (Acqua, rifiuti).
 - g. Equipaggiamenti di supporto per uffici.
 - h. Manutenzione e carburanti autoveicoli.
6. Qualora dovessero essere individuate ulteriori attività del TTTE non comprese nei precedenti paragrafi 3., 4. e 5. i Paesi partecipanti concorderanno in quale delle citate categorie esse dovranno essere incluse.

.../...

NATO RISERVATO

NATO RISERVATO

- 10 -

7. Il lavoro ed i costi relativi alle attività descritte nel precedente paragrafo 3. saranno suddivisi giusto quanto previsto dalle relative clausole del MOU 10 e del MOU 12.

Per le attività descritte nel paragrafo 4. i Paesi partecipanti suddivideranno il lavoro ed i costi in proporzione alla rispettiva utilizzazione del TTTE.

I costi delle attività descritte nel paragrafo 5. saranno ugualmente suddivisi in proporzione all'utilizzazione del TTTE.

I costi delle attività di cui all'Art. VIII paragrafo 6. e 7. di questo MOU non saranno soggetti a suddivisione.

8. a. Per quanto concerne il lavoro di cui al precedente paragrafo 3., i fondi saranno forniti secondo le applicabili clausole previste dal MoU 10 e dal MoU 12.
- b. Per il lavoro di cui al precedente paragrafo 4., il Paese Ospite, oltre a fornire fondi in proporzione alla sua utilizzazione del TTTE, fornirà in linea di principio il 40,05% del costo totale di tale lavoro, quale contribuzione ai costi Tedeschi, e il 12,36% del totale quale contribuzione ai costi Italiani. Se l'utilizzazione del TTTE da parte della Repubblica Federale di Germania o dell'Italia in un anno è rispettivamente al di sotto del 40,05% o del 12,36%, l'impegno di ulteriori finanziamenti da parte del Paese Ospite in tale anno sarà limitato alla percentuale di effettiva utilizzazione.

Nel caso in cui l'utilizzazione da parte della Repubblica Federale di Germania in un anno ecceda il 40,05%, la Repubblica di Germania fornirà i fondi per coprire l'ammontare eccedente. Se l'utilizzazione dell'Italia in un anno eccede il 12,36%, tenuto conto della ritardata entrata dell'Italia nel ciclo di addestramento di Cottesmore, si applicherà il seguente accordo particolare. Se l'impegno di ulteriore finanziamento da parte del Paese Ospite nei confronti dell'Italia in un anno è al di sotto del 12,36%, la differenza tra l'ammontare finanziato e quello che avrebbe dovuto essere finanziato se si fosse applicato il 12,36%, sarà portata a credito agli anni successivi. Se le somme accreditate unitamente al finanziamento dovuto annualmente dal Paese Ospite non dovessero essere sufficienti a coprire la quota di utilizzazione italiana in un dato anno, la Italia finanzia in tale anno l'eccedenza.

- c. Le percentuali fissate al precedente paragrafo b. sono quelle del numero dei velivoli dichiarate nel MoU 10 parte II, Sezione I paragrafo 1.. Qualora tale numero dovesse variare, le per

NATO RISERVATO

..//..

NATO RISERVATO

- 11 -

- centuali di cui al paragrafo b. saranno riviste di conseguenza.
- d. Per le attività riportate nel precedente paragrafo 5, i Paesi partecipanti forniranno fondi secondo la loro utilizzazione del TTTE.
- e. Il finanziamento delle attività del TTTE di cui all'Articolo VIII, Paragrafo 7 di questo MOU sarà effettuato secondo quanto previsto da questo MOU.

ARTICOLO X

Esercizio delle responsabilità del Paese Ospite

Se non altrimenti concordato tra i Paesi partecipanti il Paese Ospite farà fronte alle proprie responsabilità secondo la sua prassi, procedure, regolamenti e livelli di approvvigionamento.

ARTICOLO XI

Installazioni Nazionali

Il Paese Ospite farà del suo meglio nel fornire assistenza per la costituzione di installazioni nazionali oltre a quelle militari necessarie sulla base. Sarà responsabilità dell'Utente che richiede tale installazione nazionale (ad esempio una scuola) prendere i dovuti accordi con le competenti autorità Britaniche.

ARTICOLO XII

Emendamenti

1. Ogni Paese partecipante a questo MOU può richiedere una modifica delle disposizioni di ogni articolo dandone notizia agli altri Paesi partecipanti per iscritto.
2. Ogni modifica dovrà essere approvata da tutti i Paesi partecipanti a questo MOU.

ARTICOLO XIII

Termine e Variazione

Ogni Utente può rescindere o variare la sua partecipazione a que

NATO RISERVATO

.../...

NATO RISERVATO

- 12 -

sto MoU informandone per iscritto il Paese Ospite e gli altri Utenti con un anno di anticipo rispetto alla data di rescissione o variazione. Il regolamento finanziario relativo alla rescissione o variazione sarà determinato in accordo con l'articolo VIII. A seguito della rescissione di un Utente, i rimanenti Utenti si consulteranno per il futuro del TTE e la revisione di questo MoU.

ARTICOLO XIV

Condizioni di emergenza

1. Nel caso di allarme NATO o di situazione di emergenza, dichiarata dalle singole autorità governative nazionali, il Paese interessato avrà il diritto di ritirare parte o tutti i propri velivoli da Cottesmore.
2. Nelle stesse ipotesi il Paese Ospite avrà il diritto di rescindere o modificare parte o tutte le sue responsabilità previste da questo MoU, nei confronti di uno o più Utenti. Il Paese Ospite avrà pure il diritto di richiedere il ritiro di parte o di tutti i velivoli e la terminazione del MoU.

ARTICOLO XV

Data di entrata in vigore

Questo MoU entrerà in vigore alla data di sottoscrizione.

Fatto a "Cottesmore" l'8 maggio 1979 in tre versioni, in lingua inglese, tedesca ed italiana, tutti e tre i testi considerati come parimenti autentici. In caso di divergenza di interpretazione dei tre testi, il testo inglese avrà preminenza.

NATO RISERVATO

..//..

NATO RISERVATO

- 13 -

Cottesmore, 8 maggio 1979

per il Ministro della Difesa della Repubblica Italiana

Giuseppe Corole

per il Ministro della Difesa della Repubblica Federale di Germania

J. Giese

per il Segretario di Stato per la Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

John H. ...

NATO RISERVATO

DICHIARAZIONE ITALIANA ALL'ATTO DELLA FIRMA DEL
MEMORANDUM D'INTESA PER IL TTTE

Gli impegni finanziari, derivanti alla Repubblica Italiana dalla firma di questo Memorandum d'Intesa, avranno effetto solo al momento della sottoscrizione di un Supplemento al Memorandum, concordato e contenente le stime delle quote nazionali dei costi per le attività del TTTE.

Cottesmore, 8 maggio 1979

per il Ministro della Difesa
della Repubblica Italiana

I Firmatari per il Ministro della Difesa della Repubblica Federale di Germania e per il Segretario di Stato per la Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord prendono nota della dichiarazione di cui sopra.

per il Ministro della Difesa
della Repubblica Federale di Germaniaper il Segretario de Stato per la Difesa
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

NARO RISERVATO

FOTOCOPIA N. 1 DI N° 1 FOTOCOPIE

NATO RISERVATO

SUPPLEMENTO AL MEMORANDUM OF UNDERSTANDING PER IL TRINATIONAL
TORNADO TRAINING ESTABLISHMENT (TTTE).Stima della suddivisione dei costi per il periodo 1° Aprile 1979-
31 Marzo 1989.

1. Il costo totale dei primi dieci anni di attività del TTTE è stimato in 712.0 milioni di Lire Sterline. Le quote dei costi nei riguardi delle attività coperte dall'articolo IX del MOU, paragrafi 3, 4 e 5 sono così stimate :

a. Articolo IX, paragrafo 3

UK	m£	138.0
FRG	m£	154.0
ITALY	m£	38.0



b. Articolo IX, paragrafo 4

UK	m£	105.0
FRG	m£	117.0
ITALY	m£	28.0

c. Articolo IX, paragrafo 5

UK	m£	55.0
FRG	m£	62.0
ITALY	m£	15.0

NATO RISERVATO



NATO RISERVATO

- 2 -

2. Le suddette stime sono riferite alle condizioni economiche 1° Gennaio 1979 ed ai seguenti tassi di cambio :

1 £-sterlina = 4.10 DM

1 £-sterlina = 1740.0 Lire

3. Il programma decennale di ore di volo ("Ten Year Flying hour programme") preso a riferimento, sul quale sono state basate queste stime è :

UK 40.876 ore

FRG 45.514 ore

ITALY 11.089 ore

4. Le suddette stime decennali dei costi saranno revisionate come necessario.

Le revisioni avverranno tramite idonei supplementi al MOU del TTTE.

Fatto in nove (9) copie in lingua inglese, tedesca ed italiana (tre in ogni lingua).

Firmato

..... *C.P. Lyman* a Londra il 12. 12. 1980
per il Segretario di Stato per la Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord.

NATO RISERVATO

NATO RISERVATO

- 3 -

..... *Giorgio Almirante* a Bonn il *7. Apr. 1980*
per il Ministro della Difesa della Repubblica Federale di Germania.

..... *Giulio Andreotti* a Roma il *5.5.1980*
per il Ministro della Difesa della Repubblica Italiana.

ALLEGATO 28
(cfr. Vol. I pag. 422)

COMITATO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16.6.1977, N. 372

"Ammodernamento armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'Esercito"
presso il Ministero della Difesa

VERBALE N. 21RIUNIONE DEL GIORNO 16 GIUGNO 1980

Il giorno 16 giugno 1980 alle ore 10,15 presso lo Stato Maggiore dell'Esercito - Sala "Montezemolo", si è riunito il Comitato per l'attuazione della legge 16.6.1977, n.372, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno n.18 in data 6 giugno 1980.

Presiede il Sottosegretario di Stato per la Difesa On.le Dr. Amerigo PETRUCCI.

Sono presenti i membri:

- | | |
|---|--|
| - Dr. Nilo PIGNATARO | - Consigliere di Stato; |
| - Dr. Franco GALLUCCI | - Consigliere della Corte dei Conti; |
| - Gen.C. A. Giuseppe CALAMANI | - Presidente di SUPERCONSIGLIO ESERCITO; |
| - Gen.C. A. Giuseppe PIOVANO | - Direttore Generale di TERRARMIMUNI; |
| - Ten.Gen. A. A. r. s. Sebastiane FRERI | - Direttore Generale di TELECOMDIFE; |
| - Dr. Pietro SILVESTRENI | - Delegato del Dr. Vittorio BARATTIERI - Direttore Generale della Produzione Industriale - Ministero dell'Industria; |
| - Gen.C. A. Luigi POLI | - Designato dal Capo di SME; |
| - Dr. Francesco Saverio OLIVERI | - Dirigente Superiore del Ministero del Tesoro. |

ARGOMENTO 3 - AFFARE 060 - TERRARMIMUNI

"Programma MILAN (Sistema d'Arma missilistico c/c a media gittata. (Voce n.6 della programmazione T.F. dello SME)

anno di programmazione: 1980

onere: 1° aliquota acquisto diretto (120 sistemi) 50 mld. - completamento del programma (produzione nazionale) dell'ordine di 500 mld., da ripartirsi in tranches annuali dal 1980 al 1987,

relatore: Gen.C. A. Giuseppe PIOVANO - Direttore Generale di TERRARMIMUNI.

verb. n. 21)

- pag. 3 -

Ha la parola il Gen. POLI, il quale -dopo avere premesso che, anche se il suo intervento potrebbe essere limitato a confermare che il programma "Milan" è inserito nel contesto della legge speciale- ri- tiene tuttavia opportuno un sintetico cenno di giustificazione operativa in merito, prima che il Direttore Generale illustri le caratteristiche tecni- che e tecnico-amministrative dell'affare.

Il programma "Milan" prevede l'acquisizione di 1200/1300 sistemi missilistici c/c a media gittata (2000 m.) inserito nel programma globale "difesa c/c". L'esigenza è urgente in quanto -escluso il Tow, tuttora in fase di introduzione e destinato alla difesa a lunga gittata (3000 ÷ 3500 m.)- l'armamento c/c della F.A. è decisamente inadeguato ad affrontare qualsiasi tipo di minaccia corazzata (quantificata in sede NATO in circa 4000 carri). La soluzione di impiegare carri da combattimento in funzione contro-carro è, come noto, decisamente antieconomica e sottrarrebbe i carri da cbt. alla loro funzione essenziale che è quella del contrattacco.

Le motivazioni della scelta a favore del Milan traggono origine da un processo di progressivo approfondimento della tematica c/c.

In sede di esposizione dei programmi della L.S. alle Commissioni Difesa della Camera e del Senato (rispettivamente nel novembre e nel dicembre 1977) venne precisato, infatti, che:

- le alternative allora esistenti subordinavano la scelta al preventivo scioglimento di due incognite riguardanti:
 - . effettiva disponibilità dello SPARVIERO nel 1982;
 - . superamento di prove tecniche e d'impiego per il FOLGORE;
- lo SME si riservava, entro un anno, di valutare realisticamente la validità dei progetti nazionali e di prospettare la soluzione più rispondente alle esigenze della F.A., dopo aver esteso l'indagine anche ai sistemi disponibili, e già operativi all'estero.


L'incognita relativa allo SPARVIERO si è ora risolta in senso sfavorevole a tale sistema, valutato NON valido:

- sotto il profilo tecnico, per la mancata soluzione, in tempi accettabili dei problemi relativi alla guida del missile in condizioni operative, alla probabilità di colpire, alla sicurezza del personale, al peso delle parti;
- sotto il profilo temporale, poichè, non essendo possibile prevedere il termine della fase sviluppo prima del 1984 - 85 si sarebbe resa necessaria una prova di fiducia che il Capo di SME responsabilmente non si è sentito di accordare.

Il Gen. POLI -dopo aver illustrato i requisiti che, sotto il profilo operativo si richiedono ad un'arma c/c a media gittata, in relazione alla prevedibile minaccia carrista, requisiti pienamente soddisfatti dal sistema "Milan"- conclude il suo intervento, accennando agli aspetti approvvigionativi che, possono considerarsi articolati in:

- acquisto diretto all'estero, con carattere di urgenza, di una prima albuota: almeno 120 "slices" Milan (con la riserva, di elevare l'aliquota fino a 250 "slices", qualora la produzione nazionale NON dovesse assicurare la tempestività di avvio imposta dalle esigenze proprie delle unità di maggior impegno operativo);

COMITATO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10.0.1977, N. 314
"Armi ed equipaggiamento, materiali, apparecchiature e mezzi dell'Esercito"
presso il Ministero della Difesa



(verb. n. 21)

- pag. 9 -

- produzione su licenza in Italia del restante fabbisogno, dell'ordine di almeno 1.000/1100 "slices". Tale fase dovrebbe scandirsi su un ritmo pluriennale sia per la necessità di ripartire e razionalizzare le esigenze finanziarie e sia per la convenienza di mantenere aperte le linee di produzione per fronteggiare eventuali fabbisogni di emergenza.

Sottolinea, infine, che lo SM dell'Esercito -alla luce dell'esigenza operativa dell'intero programma- auspica la finalizzazione in tempi brevi dell'accordo oggetto della presente trattazione allo scopo di facilitare lo sbocco approvigionativo che prevede l'introduzione dei sistemi tra il 1982 e il 1986.

Interviene il Dr. GALLUCCI, il quale -dopo aver premesso che il Comitato, nello svolgimento della sua attività consultiva, deve pregiudizialmente accertare se gli approvvigionamenti oggetto dei singoli contratti sottoposti al suo esame risultino compresi, non solo genericamente nelle esigenze di fondo indicate nell'art. 1 della legge 16.6.1977, n. 372, ma anche nelle specifiche previsioni contenute nel programma per l'attuazione della legge promozionale, a suo tempo comunicato alle Camere- rileva che, proprio in relazione all'esigenza di cui sopra, esula dalla competenza del Comitato stesso procedere ad una valutazione sulla validità di scelte che si atteggino in concreto come modifiche alle soluzioni indicate nel suddetto programma. Tale programma, infatti, una volta portato a conoscenza del Parlamento, costituisce per il Comitato l'unico parametro per quanto attiene il tipo ed i quantitativi delle forniture finanziate con i fondi della citata legge 372.

Per quanto concerne, in particolare, il settore della difesa contro carri, risulta che nel programma illustrato alle Commissioni parlamentari furono prospettate diverse soluzioni alternative, con la riserva di riferire successivamente, in attesa di disporre di elementi di giudizio più attendibili.

Ciò premesso, e poichè l'intendimento ora manifestato dall'Amministrazione di adottare il sistema d'arma missilistico "Milan", risulta essere frutto di una recente decisione, il Dr. GALLUCCI rappresenta la necessità che della scelta tecnica che sta a base del programma, sia data formale e preventiva comunicazione al Parlamento, ai sensi dell'art. 1 della legge 16.6.1977, n. 372.

Per quanto poi concerne, in particolare, il documento che ora viene sottoposto all'esame del Comitato, trattandosi di un atto meramente preliminare alla realizzazione del programma "Milan" che non comporta alcuna spesa e la cui efficacia conseguirà solo dopo il perfezionamento dei progetti di contratto per la realizzazione del programma stesso, il Dr. GALLUCCI ritiene che il Comitato debba limitarsi a prenderne atto, mentre il parere da esprimersi ai sensi dell'art. 3 della citata legge 372 dovrà avere ad oggetto gli atti contrattuali che l'Amministrazione potrà in essere per la realizzazione del programma, e sempre che il programma stesso sia stato portato a conoscenza del Parlamento.

In merito alla pregiudizizione sollevata dal Dr. GALLUCCI il Gen. POLI ricorda che il Comitato dei Capi di S.M. nelle riunioni del 19 e 20 marzo e 6 aprile c.a., dopo avere deciso di cancellare il programma "SPARVIERO" e non prendere in considerazione il sostitutivo "SPARVIERO ridotto", de liberò di soddisfare tempestivamente le esigenze operative dell'Esercito acquisendo il "MILAN", dando specifico mandato al Segretario Generale -previa approvazione del Ministro- di intraprendere le azioni più opportune per ottenere la produzione in Italia su licenza del Milan per la maggior parte possibile delle sue componenti ed adeguate compensazioni alle quote di produzione non realizzate in Italia.

Dopo di ciò nella relazione annuale al Parlamento risulta inserita

LUMINATO PER L'ATTUALIZZAZIONE DELLA LEGGE 10.0.1977, N. 372
"Ammodernamento armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'Esercito"
presso il Ministero della Difesa

(verb. n. 21)

pag. 10 -

l'esigenza dell'acquisto di armi all'estero; mentre nel bilancio per l'anno 1980 "Stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa" risulta tra i programmi da avviare: "sistemi missilistici controcarro -n.6 della programmazione della legge promozionale- trattative in corso per la cooprodotzione".

Interviene il Dr. SILVESTRINI, il quale osserva che, il Ministero dell'Industria, nonostante avesse richiesto sin dal novembre s.a. notizie alla Difesa in merito al programma in esame già in gestazione, non ha avuto alcuna risposta dalla Direzione Generale che, soltanto dopo sollecitato, ha genericamente comunicato che erano in corso trattative con l'EUROMISSILE. Ritiene, a suo avviso, che in merito alle compensazioni il Ministero dell'Industria avrebbe dovuto essere investito sin dall'inizio, trattandosi specificamente di materia di cui lo stesso Dicastero è pienamente competente, se non altro per i conseguenti riflessi che le compensazioni hanno sul piano dell'industria nazionale.

Il Gen. PIOVANO -prima di rispondere alle osservazioni del Dr. SILVESTRINI- delinea brevemente i tre atti nei quali si articola ed avrà soluzione il problema relativo all'attuazione del complesso programma Milan, della cui gestione, dell'ordine di 500 miliardi, in atto si ritiene responsabile. I tre atti in cui si articola il programma sono individuati ne:

- a) l'accordo per le compensazioni, sul quale il Sig. Ministro ha posto lo accento nell'atto di approvare il programma sottopostogli dal Comitato dei Capi di S.M.;
- b) il contratto per l'acquisto della prima aliquota di materiali (120 sistemi elevabili a 250) direttamente dalla produzione estera;
- c) il contratto per la produzione su licenza da ditte nazionali della seconda aliquota di materiali (1000 sistemi).

In tale quadro, il Gen. PIOVANO ha ritenuto opportuno e necessario sottoporre all'esame del Comitato la bozza di accordo per le compensazioni. L'accordo, come può desumersi dalla documentazione allegata alla relazione, è denominato "accordo quadro", costituisce, cioè, base per i futuri accordi veri e propri per la gestione delle compensazioni. Rispondendo al Dr. SILVESTRINI il Gen. PIOVANO prosegue che, proprio in vista di tale gestione, la Difesa si era già ripromessa di richiedere la partecipazione del competente Ministero dell'Industria, attraverso la designazione di un suo qualificato rappresentante in seno al costituendo Comitato ad hoc. Conclude: confermando che è sembrato opportuno sottoporre al Comitato la bozza dell'accordo per le compensazioni e nella stessa sede indicare già come si procederà nelle due attività contrattuali e finanziarie vere e proprie, finalizzate per l'acquisizione dei sistemi all'estero ed in produzione nazionale.

Interviene il Dr. PIGNATARO il quale dopo essersi dichiarato concorde con quanto affermato dal Dr. GALLUCCI in merito alla competenza del Comitato, per quanto concerne il problema dei rapporti tra i Ministeri Difesa ed Industria relativi alla gestione delle compensazioni non ritiene che questa sia la sede competente per definirli. Ritiene invece, opportuno richiamare l'attenzione della Direzione Generale sulla esigenza di provvedere sollecitamente ad un riscontro del testo italiano per vagliarne il rapporto con le norme del nostro diritto, attesa la non univocità delle norme di

COMINCIO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10.0.1971, N. 312

"Ammodernamento armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'Esercito" presso il Ministero della Difesa

(verb. n. 21)

- pag. 11 -

questo con quelle del diritto francese.

Interviene nuovamente il Dr. GALLUCCI perchè venga puntualizzato il principio che il Comitato non è abilitato a valutare la validità di una scelta che si presenti in alternativa o a modifica del programma a suo tempo presentato al Parlamento.

Il Comitato, pertanto, sulla scorta delle riserve, dei rilievi e delle osservazioni emerse, esprime il seguente motivato parere:

PAREREIL COMITATOVISTA

la relazione protocollo n. 11/3414-III in data 6 giugno 1980 con la quale il Ministero della Difesa - Direzione Generale delle Armi, delle Munizioni e degli Armamenti Terrestri ha chiesto l'esame ed il parere in ordine alla bozza di accordo relativo alle compensazioni (accordo quadro) nel contesto del programma "MILAN";

ESAMINATI

gli atti di cui alla sopracitata relazione;

UDITO

il relatore Gen. C. A. Giuseppe PIOVANO il quale, tra l'altro, ha motivato la richiesta di parere, quale preliminare informazione al Comitato della impostazione che la D.G. intende dare al programma MILAN (sistema di arma missilistico c/c a media gittata);

SENTITO

il Gen. POLI il quale, tra l'altro, ha confermato che il programma Milan costituisce lo scioglimento della riserva a suo tempo espressa in sede di stesura della programmazione T.F. e di relazione alle Commissioni Difesa in merito all'acquisizione di sistemi missilistici c/c di media gittata;

CONSIDERATO

che il Comitato stesso:

- non è abilitato a valutare la validità di una scelta che si presenti in alternativa o a modifica del programma a suo tempo presentato;
- debba limitarsi, conseguentemente, a prendere atto dell'accordo quadro in esame, mentre il parere, da esprimersi ai sensi dell'art. 3 della legge 16.6.1977, n. 372, dovrà avere ad oggetto gli atti contrattuali che l'Amministrazione porrà in essere per la realizzazione dell'intero programma Milan;

ALL'UNANIMITAL. PRENDE ATTO

- dell'urgenza dell'esigenza di carattere operativo esposta dal rappresentante del Capo di S.M. dell'Esercito;
- dell'impostazione che la Direzione Generale intende conferire al

LUMIAIU PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16.6.1977, N. 372
"Ammodernamento armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'Esercito"
presso il Ministero della Difesa

- 3 -

(verb. n. 21)

- pag. 12 -

programma Milan.

2. PROSPETTA L'ESIGENZA CHE:

- le Commissioni Difesa della C.D. e del Senato della Repubblica vengano sollecitamente informate della definitiva scelta operativa nel settore controcarri dell'acquisizione del sistema MILAN;
- siano coordinate col Ministero dell'Industria eventuali modifiche da proporre al testo della bozza di accordo-quadro con G.I.E. EUROMISSILE, da sottoscrivere all'estero da parte del rappresentante del Ministero della Difesa Italiano..

MINISTERO
DELLA DIFESA
L.M.C./15



060

10

L.M.C.

Ministero della Difesa
DIREZIONE GENERALE A.M.A.T.

// COMITATO PER L'ATTUAZIONE DEL
LA LEGGE 16.6.1977, N. 372
S E D E

Divisione 11^a Sez. 3^a
Prot. N. 3414 III^o Reg. 2961

Proposta al Reg. del
Dir. 6^a 7.5

OGGETTO: Programma MILAN (Sistema d'Arma missilistico c/c a media gittata).

Questo documento si propone di:

1. Informare circa l'origine e l'impostazione tecnico/amministrativa che la D.G. scrivente intende dare alle trattative sul Programma MILAN.
2. Chiedere il parere sul documento relativo alle compensazioni.

1. Origine del Programma

a. Lo S.M.E. ha dato mandato nel 1979 alla D.G. scrivente di approvvigionare il sistema d'arma c/c MILAN.
La scheda che illustra questo sistema è in Allegato n.1.
In sintesi:

- (1) L'Esercito ha rappresentato, nel 1979, l'urgente bisogno di un'arma portatile c/c missilistica di media gittata, idonea a colmare il vuoto esistente nella difesa c/c nazionale tra il missile TOW (a lunga gittata) e le armi missilistiche o convenzionali a corta e cortissima gittata, che sono o obsolete - come i missili SS 11, MOSQUITO, COBRA (esistenti in piccolissime quantità) ed i cannoni s.r. da 57 e 106 - oppure in corso di realizzazione, come il FOLIORE.

11

- 2 -

(2) In precedenza, cioè all'inizio degli anni '70, era stato attuato un tentativo di realizzare un'arma c/c a media e lunga gittata (Programma SPARVIERO). Lo sviluppo nazionale si è rivelato, peraltro, sostanzialmente e decisamente irrealizzabile, quanto meno nei termini di tempo posti dallo S.M.E.. Per questo motivo lo sviluppo nazionale di un'arma c/c missilistica a media gittata fu bloccato, per quanto di interesse dell'A.D..

Si rese, quindi, necessario rivolgersi all'estero poichè l'unico sistema di tale tipo disponibile nel mondo occidentale è il MILAN (*). Di qui la decisione dello S.M.E., di cui al precedente punto n. 1.a(1).

(3) L'esigenza dell'acquisizione del MILAN è stata, quantitativamente, configurata nel 1979 dallo S.M.E. in un totale di circa 1.200 sistemi d'arma (**). Temporalmente, tale acquisizione dovrebbe essere realizzata attraverso:

(a) una prima aliquota (120 lanciatori e 3.250 msl., più accessori), per acquisto diretto presso la Società EUROMISSILE (franco-tedesca che raggruppa le due Società AEROSPATIALE e MBB) al fine di colmare parzialmente ed al più presto la gravissima lacuna esistente nel campo delle armi c/c a media

(*) Il DRAGON (USA) è un'arma anch'essa missilistica, ma di portata di soli 1.000 m., cioè nettamente insufficiente per la esigenza nazionale. Né le migliorie in corso di sviluppo consentono di modificare il giudizio di allora.

(**) Di massima, la composizione operativa di un sistema (o slice) è di 1 lanciatore, 5-10 missili da addestramento 20-25 da guerra ed accessori, cioè un'aliquota di materiali di supporto.

12

- 3 -

gittata (almeno per le unità di maggiore impegno operativo di frontiera) e per far sì che i Reparti e gli Enti addestrativi e logistici possano iniziare ad addestrarsi su questa nuova arma;

(b) una seconda aliquota (un migliaio di sistemi), da realizzare in Italia mediante produzione su licenza da parte di Ditte nazionali.

(4) I costi orientativi al 1° Gennaio 1980 sono i seguenti:

- per l'acquisto diretto (offerta EUROMISSILE a prezzi NATO) - allegato 2:

. 1 lanciatore	ca. Lit.	83.740.000
. 1 missile da combattimento	" "	9.613.000
. 1 missile da addestramento	" "	8.367.100
. supporti di manutenzione e di addestramento	" "	10.000.000.000

A tali materiali va aggiunta una aliquota accessoria (15% circa) per le parti di ricambio.

- per la produzione nazionale su licenza: presumibilmente maggiorati, rispetto a quelli di acquisto diretto, di una aliquota ancora indefinita per royalties, know-how, nonché per attrezzature produttive, di collaudo, ecc..

b. Il programma è stato approvato dal Comitato dei Capi di Stato Maggiore su relazione del Capo di S.M.E. e del Direttore Generale degli Armamenti Terrestri.

Tale Comitato ha poi riferito al Sig. Ministro con l'Ap-punto in allegato 3.

Questi ha dato il benestare di massima all'avvio delle trat-tative (carteggio significativo in allegato 4) per due di-

13

- 4 -

stinti contratti opportunamente collegati (A.D. con lo EUROMISSILE per l'aliquota di acquisto diretto e A.D. con l'industria italiana per la produzione nazionale).

- c. Questa Direzione Generale, in previsione di una produzione nazionale del Sistema d'Arma MILAN, ha effettuato una indagine esplorativa rivolgendosi alle Ditte esperte nel settore specifico.

La Ditta OTO MELARA ha informato questa Direzione Generale di essere stata designata quale Capo commessa da un Comitato Missilistico comprendente le maggiori e più affidabili industrie italiane del settore (Officine Galileo, SISTEL, SELENIA, SNIA, BREDA Meccanica Bresciana e OTO MELARA stessa) ed ha comunicato la propria disponibilità a riprodurre il sistema missilistico MILAN. - Delle altre Ditte ugualmente interessate da questa Direzione Generale, non confluite in detto Comitato, alcune hanno chiaramente espresso la mancanza di interesse alla produzione del sistema, altre hanno mostrato solo una disponibilità per una generica collaborazione industriale. A parere di questa Direzione Generale la Ditta OTO MELARA è idonea a gestire un programma così impegnativo sotto tutti i punti di vista, in quanto possiede una elevata capacità tecnica, manageriale, finanziaria, industriale ed una notevole credibilità verso gli ambienti industriali esteri.

TRA l'altro la OTO MELARA, in precedenza, aveva concorso allo sviluppo del Programma SPARVIERO (poi conclusosi negativamente ai fini tecnici-operativi - vds. n.1.a(2)) e all'OTOMAT (missile terra-aria, conclusosi positivamente).

14

- 5 -

Nel frattempo, la Ditta EUROMISSILE ha iniziato trattative con la Ditta OTO MELARA per la cessione della licenza di produzione.

Dopo la conclusione delle trattative per la cessione della licenza, questa Direzione Generale stipulerà un contratto con la Ditta OTO MELARA per la produzione in Italia.

i. Nel concedere l'autorizzazione all'impostazione delle trattative, il Sig. Ministro (vds. ancora allegato 4) ha posto alla D.G. scrivente i seguenti principali vincoli:

- (1) Per quanto concerne l'aliquota di acquisto diretto, contenerla in quantitativi modesti (*), al fine di mantenere elevata l'aliquota da produrre su licenza in Italia e di non esasperare il problema delle compensazioni per il materiale da acquistare invece all'estero.
- (2) Per quanto riguarda in particolare l'aliquota di produzione nazionale su licenza, gestita dalla OTO MELARA, cercare di realizzare in Italia il massimo livello di produzione possibile e riferirlo a materiale tecnologicamente significativo, in modo che da tale attività derivi anche un "fall out" tecnologico tale da elevare la capacità della industria nazionale nel campo della elettronica applicata e della missilistica e affini; il tutto subordinato ad un ragionevole

(*) Definiti dallo S.M.E. in 120 lanciatori e 3.250 missili, oltre alla consueta aliquota di materiali accessori. Non sono peraltro da escludere modifiche dei quantitativi suddetti, da parte dello S.M.E., a seguito di varianti nelle valutazioni operative e ordinarie.

15

- 6 -

criterio di economicità.

- (3) Tutti gli esborsi di capitali all'estero - per lo acquisto diretto sia della prima aliquota e dei materiali accessori, sia di quelli della seconda aliquota di cui si reputi non conveniente la produzione in Italia - dovranno essere compensati in una misura minima non inferiore al 70%.

Tale compensazione dovrà essere riferita a materiale:

- che le industrie straniere (franco-tedesche) scelgano di fare produrre in Italia, ma per il quale esista un'alternativa presso altri Paesi;
- tecnologicamente valido e non necessariamente riferito alla missilistica, ma anche a campi affini, in ogni caso militari (ad es. elettronica applicata ad altri settori, artiglieria, motorizzazione, ecc.).

Questi aspetti compensativi - proposti dalla Direzione Generale scrivente e sanzionati dalle Superiori Autorità - sono stati segnalati alla controparte EUROMISSILE (all. 5), che li ha accettati quali premessa alle attività contrattuali vere e proprie, ora in corso di avvio, e costituiscono materia dell'Accordo che si sottopone ora per il parere.

- e. Come dato del tutto orientativo, l'ammontare globale dell'operazione MILAN si aggira oggi sui 500 miliardi di lire italiane (50 per i 120 sistemi in acquisto diretto e 450 per l'aliquota di produzione su licenza).

16

- 7 -

2. Conseguenti attività tecniche-amministrative.

a. La Direzione Generale scrivente ha preso contatto con le Industrie interessate ed ha concordato la seguente linea di azione:

- (1) contemporaneità nella firma dei due contratti (acquisto diretto con l'EUROMISSILE e produzione su licenza con la OTO MELARA);
- (2) preliminarietà, rispetto ai suddetti, dell'Accordo sulle compensazioni (con l'EUROMISSILE) e della cessione della licenza di produzione da parte della succitata Ditta alla OTO MELARA.

Quindi:

- i due documenti di cui al punto (2) costituiscono atto condizionante perchè l'A.D. (D.G. scrivente) avvii le trattative per l'acquisizione del sistema;
- i due contratti (acquisto diretto e produzione su licenza) dovranno essere firmati in sostanziale contemporaneità dall'Autorità Militare Italiana, perchè la sola disponibilità del materiale di acquisto diretto non consentirebbe, nel caso di insuccesso delle trattative per la produzione su licenza, di soddisfare le esigenze operative della F.A..

b. Allo stato attuale:

- (1) la OTO MELARA sta studiando gli aspetti della produzione su licenza, per la successiva trattativa con l'A.D.;
- (2) l'EUROMISSILE e la D.G. scrivente stanno trattando la bozza di contratto per l'acquisto diretto;

11

- 8 -

(3) L'EUROMISSILE e la D.G. scrivente hanno concordato una bozza di Accordo (allegato 6) per la gestione delle compensazioni che viene qui sottoposta per il parere.

c. Nell'Accordo vengono recepiti, a parere della D.G. scrivente, i vincoli posti dal Sig. Ministro.

D'altra parte, trattandosi di definire materiali "compensanti", che debbono essere costruiti (e introdotti, quindi, in servizio) nel prossimo decennio, si ritiene inevitabile dare per scontato un campo di variabilità qualitativa e quantitativa dovuto al fatto che alcune decisioni o scelte tecnico-operative riferite a taluni materiali sono ancora "sub judice" da parte delle Autorità Militari alleate.

In tale ordine di idee, valutando che l'ammontare delle compensazioni oscilla intorno ai 200 miliardi (*) e dando per probabile una certa inevitabile escursione di tale dato, non appare né possibile né conveniente redigere fin d'ora un elenco di materiale compensante per l'ammontare esatto di detta cifra.

L'elenco riguarderà materiali che superino quantitativamente il valore "target" (200 miliardi) e tra i quali si sceglierà progressivamente il materiale compensante fino a soddisfare tale ammontare.

(*) Ipotesi limite attuale: 50 miliardi per l'aliquota di acquisto diretto e 50% dell'aliquota di produzione nazionale (450 miliardi), per un totale di 275 miliardi, per cui occorre compensare circa 200 miliardi (70% di 275 miliardi).

A-tal fine, per ogni materiale saranno redatte delle schede (allegato 7) i cui dati saranno concordati, nel quadro di un Comitato per le Compensazioni, costituito da rappresentanti dell'A.D. nazionale e della controparte (EUROMISSILE).

- d. In contemporaneità, l'A.D. nazionale (la D.G. scrivente) ha interessato - su richiesta dello S.M.E. - le Autorità Militari Alleate (franco-tedesche-inglesi) (*) per avere l'assicurazione che:

(1) Le modifiche e le migliorie operative che saranno introdotte nell'attuale sistema MILAN siano disponibili anche per l'Italia, in modo che tale armamento sia aggiornato per tutto il periodo di mantenimento in servizio.

L'industria civile straniera si è in effetti impegnata in materia, ma - trattandosi di materiale di alto valore operativo - è necessario il benestare dei tre Governi;

(2) L'Italia (A.D. e, per delega di detta, l'I.C. nazionale) sia associata - a tempo debito - agli studi tripartiti (R.F., R.F.G. e R.U.), ora in corso di prefattibilità, sui missili c/c di 3^a generazione.

3. Azioni da svolgere.

- a. In relazione alla progressività delle azioni e degli atti giuridici in corso o da impostare ed alle connessioni esi

(*) Nell'EUROMISSILE è confluita - per la coproduzione MILAN anche l'industria britannica.

19

- 10 -

stenti tra detti, nonchè nello spirito della L. Sp. n. 372, si ritiene opportuno sottoporre ad un preventivo esame di codesto Comitato il programma nella sua configurazione di base e l'iter contrattuale che si intende seguire per la realizzazione di detto.

- b. Con la presente relazione, in particolare, si chiede il parere sulla bozza dell'Accordo relativo alla gestione delle compensazioni, la cui firma dovrà costituire premessa per i rimanenti atti.
- c. I. contratti per l'acquisto diretto e per la produzione nazionale su licenza saranno sottoposti al parere di codesto Comitato non appena:
- siglato il suddetto Accordo sulle compensazioni;
 - concordati con le Controparti (EUROMISSILE e OTO MELARA);
 - perverrà dai Governi alleati la risposta di cui al punto 2.d..

4. Accordo sul quale si chiede il parere

Si enunciano qui di seguito le clausole più salienti dello Accordo.

- a. Nell'art. 1 è sancito l'impegno dell'EUROMISSILE a compensare il 70% dell'ammontare del contratto per l'approvvigionamento diretto di missili e posti di tiro, che sarà effettuato da parte del Governo Italiano, e, nelle stesse proporzioni, l'ammontare dei contratti per l'approvvigionamento all'estero di sottocomplessi, complessi e componenti elementari, che saranno stipulati dalla Ditta OTO MELARA per la produzione su licenza del sistema d'arma MILAN.

20

- 11 -

b. I successivi articoli dell'Accordo stabiliscono le modalità di esecuzione della compensazione.

L'art. 2, difatti, prevede che l'EUROMISSILE, per realizzare l'impegno di cui all'art. 1, acquisterà direttamente o farà acquistare da altre Ditte da essa interessate, dei prodotti o servizi in Italia.

I contratti che ne deriveranno saranno considerati a titolo di compensazione MILAN solo se faranno esplicito riferimento all'Accordo in questione o se negli stessi è prevista una clausola che designi l'EUROMISSILE come beneficiaria del credito di compensazione.

c. In base a quanto previsto dall'art. 3, le compensazioni non saranno limitate al campo missilistico, ma potranno riguardare materiali di armamento o assimilati.

Un elenco dei materiali che possono essere oggetto di compensazione è riportato nell'Annesso 1 all'Accordo.

Tale elenco verrà periodicamente aggiornato da parte di un Comitato di Controllo.

d. L'EUROMISSILE avrà la possibilità di completare l'impegno di cui all'art. 1 entro 10 anni a decorrere dalla data dell'acquisto diretto da parte del Governo Italiano (art.4).

e. La contabilizzazione delle compensazioni sarà effettuata in franchi francesi e con le modalità riportate nell'art.5.

Poichè l'approvvigionamento del sistema d'arma missilistico c/c MILAN a media gittata e delle relative parti di ricambio è stato incluso al punto 6) del programma del Ministro di cui all'art. 1 della Legge 16.6.1977, n. 372, si rende necessa-

21

- 12 -

rio sentire, al riguardo, il parere di codesto Comitato, ai sensi dell'art. 3, 1° comma, della citata Legge 16.6.1977, n. 372.

Si allegano in copia:

- 1) Scheda illustrativa del sistema d'arma c/c MILAN;
- 2) Offerta EUROMISSILE;
- 3) Verbale del Comitato dei Capi di Stato Maggiore;
- 4) Benestare di massima all'avvio delle trattative da parte del Ministro della Difesa;
- 5) Corrispondenza con l'EUROMISSILE;
- 6) Accordo Quadro di compensazione tra l'EUROMISSILE ed il Ministro della Difesa;
- 7) Scheda per le compensazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gen.C.A. Giuseppe PIOVANO)

G. Piovano

ALLEGATO N. 1
al VERBALE N. 28

COMITATO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16.6.1977, N. 372

"Ammodernamento armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'Esercito"
presso il Ministero della DifesaRIUNIONE DEL GIORNO 9 FEBBRAIO 1981AFFARE 060 - TERRARMIMUNI (ARGOMENTO 1)

"Programma MILAN - (Sistema d'Arma missilistico c.c. a media gittata) Cap.4011 L.S. come risulta alle pagg.359, 360 e 361 della Tabella n.12 - stato di previsione del Ministero della Difesa, allegata al Bilancio per l'anno finanziario 1981";

anno di programmazione: 1981onere: 101.967,8 milionirelatore: Gen.D. Ferruccio SCHIAVI - Direttore Generale di TERRARMIMUNI.PREMESSA

Il relatore Gen.D. Ferruccio SCHIAVI illustra sinteticamente i vari aspetti dell'affare delineati nella relazione protocollo n.11/535-III/2961 in data 27 gennaio 1981, con la quale è stato richiesto il parere del Comitato specificamente in merito:

- al progetto di contratto, da stipularsi a seguito di trattativa privata in Parigi tra l'A.D.I. e la Soc. EUROMISSILE, per la fornitura della "tranche" di acquisto diretto di un'aliquota dei sistemi d'arma MILAN necessari al fabbisogno dell'Esercito, in un arco di tempo da 6 a 30 mesi circa;
- allo "schema sintetico delle caratteristiche fondamentali" sulla base delle quali verrà formalizzato il contratto con la Soc. OTO MELARA per gli ulteriori approvvigionamenti di sistemi d'arma nell'arco di tempo dal 1980 al 1990, contratto che TERRARMIMUNI si riserva di sottoporre successivamente al parere dello stesso Comitato.

Il Gen. SCHIAVI in proposito ricorda che l'argomento ha già forma oggetto di esame nella riunione del Comitato del 16 giugno 1980 e che il programma MILAN origina dall'esigenza di assicurare all'Esercito a breve termine un'arma portatile di media gittata idonea a colmare il vuoto esistente nella difesa c.c. e conclude soffermandosi sui motivi che hanno impedito di collegare il contratto con l'EUROMISSILE con quello tuttora in corso di negoziazione con l'OTO MELARA secondo la

30

(verb. n. 28)

• pag. 2 -

1



COMITATO PER L'AMMODERNAMENTO DELLA TIPOLOGIA U.O. 1/11, IV. 312
 "Ammodernamento armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'Esercito"
 presso il Ministero della Difesa

raccomandazione espressa dal Sig. Ministro in sede di benestare all'avvio delle trattative proposto dal Comitato dei Capi di Stato Maggiore, che aveva approvato il programma di acquisizione del sistema MILAN.

Chiede, infine, di rettificare in 35.750 missili il dato indicato in 33.950 nella prima pagina della relazione sopracitata.

Ha la parola il Gen. FORTUNATO, il quale conferma che:

- il Comitato dei Capi di Stato Maggiore nelle riunioni del 19 e 20 marzo e 6 aprile 1980 -dopo aver deciso di cancellare il programma "SPARVIERO" e non prendere in considerazione il programma "SPARVIERO ridotto"- deliberò di soddisfare tempestivamente le esigenze operative dello Esercito acquisendo il sistema MILAN;
- lo SME, in relazione all'esigenza prospettata da questo Comitato nella riunione del 16 giugno 1980, interessò il Sig. Ministro della Difesa perchè informasse le Commissioni Difesa della C.D. e del Senato della scelta operata;
- il Ministro della Difesa dispose che una nota relativa a questo problema sarebbe stata redatta in sede di presentazione del Bilancio Difesa 1981 allorquando sarebbero state redatte le annotazioni sullo stato di avanzamento della legge 372/1977. (fg.2/24637/3.1.1/79 in data 23.9.1980 del Gabinetto Difesa);
- infatti l'annotazione risulta riportata nella relazione con specifico riferimento alla Tabella 12 allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per l'esercizio 1981.

In ordine al progetto di contratto con la Soc. EUROMISSILE ed allo schema di contratto con la OTO MELARA il Dr. BERRUTI pone in evidenza le rispettive caratteristiche dal punto di vista giuridico, rilevando che il primo di tali documenti soddisfa l'esigenza rappresentata dal relatore di urgente fornitura dei materiali di cui trattasi, mentre il secondo dei predetti dimostra la necessità di un più lungo termine di fornitura dell'ulteriore materiale da parte della Soc. OTO MELARA. Detto termine -previsto in sede di trattative nell'arco di tempo sino al 1990- eccede i limiti di programmazione della legge 16.6.1977, n.372. Il Dr. BERRUTI ravvisa, pertanto, ragioni di legittimità perchè si proceda attualmente allo stralcio di tale citato secondo documento, in attesa di approfondimento da parte degli uffici tecnici volto a studiare un programma di fornitura in limiti temporali più ristretti.

Il Dr. GALLUCCI si associa a quanto sopra, anche in rapporto ai profili finanziari dell'operazione.

Il PRESIDENTE, nel dare atto dell'esito della discussione prospetta, atteso anche lo stato della documentazione prodotta da TERRARMIMUNI, che il Comitato debba limitare il proprio parere esclusivamente in merito al progetto di contratto con la Società EUROMISSILE.

24

(verb. n. 28)

- pag. 3 -

1

Il Comitato approva.

Interviene il Dr. GALLUCCI il quale pur dando atto che il programma risulta allegato nel contesto della legge speciale e specificamente indicato nella citata Tabella 12, considerato che il bilancio 1981 non è stato ancora approvato dal Parlamento, con riferimento alla pronunzia del Comitato nella citata seduta del 16 giugno 1980, chiede che sia ribadita la necessità di una specifica informativa in ordine alla definitiva scelta operata nella acquisizione del sistema MILAN nel settore controcarri.

Il Comitato concorda.

Il Comitato, pertanto, ha espresso il seguente motivato

PAREREIL COMITATOVISTA

la relazione protocollo n.11/535-III/2961 in data 27 gennaio 1981, con cui il Ministero della Difesa - Direzione Generale delle Armi, delle Munizioni e degli Armamenti Terrestri ha chiesto il parere in ordine al contratto da stipulare con il GRUPPO DI INTERESSE ECONOMICO "EUROMISSILE" per la fornitura della tranche di acquisto diretto di un'aliquota dei materiali del sistema d'arma missilistico.c.c. a media gittata denominato "MILAN";

ESAMINATI

gli atti di cui alla sopracitata relazione;

UDITO

il relatore Gen.D. Ferruccio SCHIAVI;

PRESO ATTO

della conferma espressa dal Gen. FORTUNATO in merito alle modalità per le quali si è addivenuto alla scelta del sistema d'arma c.c. MILAN, nel contesto della programmazione T.F. di cui alla legge 16.6.1977, n.372;

CONSIDERATO

che allo stato attuale della documentazione prodotta dall'Amministrazione possa essere espresso parere unicamente in merito al contratto sopra specificato, stralciata ogni altra valutazione relativa a fasi successive di realizzazione del programma,

ESPRIME

all'unanimità parere favorevole in merito al progetto di contratto da stipulare con la Società EUROMISSILE, per la fornitura dei materiali del sistema di arma missilistico controcarri a media gittata denominato "MILAN" e per l'importo complessivo corrispondente ai dati di divisa estera profferiti da

COMITATO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16.6.1977, N. 372
 "Ammodernamento armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'Esercito"
 presso il Ministero della Difesa

20

verb. n. 28

- pag. 4 -

1

l'Annex "B" all'atto redatto in lingua francese;

R I B A D I S C E

all'unanimità l'esigenza che le Commissioni Difesa della C.D. e del Senato della Repubblica siano specificamente informate in ordine alla definitiva scelta operata nell'acquisizione del sistema MILAN nel settore controcarrì, in conseguenza del parere favorevole testè espresso.

Roma, addì 9 febbraio 1981



IL PRESIDENTE -
(On. Dr. Amerigo PETRUCCI)

IL SEGRETARIO
(Colonnello Salvatore BONAJUTO)

COMITATO PER L'ATTUALIZZAZIONE DELLA LEGGE 10.0.1971, N. 31
"Ammodernamento armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'Esercito"
presso il Ministero della Difesa

1981
CNC/lb



25

Stamps: 27 1981 19

Ministero della Difesa
DIREZIONE GENERALE A.M.A.T.

060

COMITATO PER L'ATTUAZIONE
LA LEGGE 16.6.1977, n. 372
S E D E

Vincente: 535 - III - Stato Maggiore
2961

Richiesta al Foglio del
L. n. 2961

OGGETTO: Programma MILAN - (Sistema d'Arma missilistico c.c. a media gittata) - Cap. 4011 L.S. come risulta alle pagg. 359, 360 e 361 della Tabella n. 12 - stato di previsione del Ministero della Difesa, allegata al Bilancio per lo anno finanziario 1981.

Questo documento si propone di:

- 1) Chiedere il parere sul contratto di acquisto diretto presso la Società EUROMISSILE.
- 2) Informare sulle trattative in corso per la produzione su licenza del sistema d'arma MILAN con la Società OTO MELARA.

- Precedenti del Programma

1. L'esigenza dell'acquisizione del sistema d'arma MILAN è stata già illustrata a codesto Comitato con relazione n. 11/3414-III/2961 datata 6 giugno 1980 in occasione della richiesta di parere sul documento relativo alle compensazioni (all. 1)

Tale esigenza inizialmente configurata dallo Stato Maggiore dell'Esercito in un totale di circa 1.200 sistemi d'arma, è stata successivamente dallo stesso modificata in 1.330 lanciatori e ~~33.000~~^{35.450} missili.

Lo Stato Maggiore dell'Esercito ha, altresì, precisato che, per fronteggiare le esigenze operative prioritarie, una prima aliquota di materiali doveva essere disponibile nel 1982.

2. Questa Direzione Generale per soddisfare l'esigenza sopra prospettata, ha preso contatto con le industrie interessate ed è giunta alla conclusione che:

21

- 2 -

- a) l'Industria Italiana sarà in grado di fornire il sistema su licenza in un arco di tempo dal 1983 al 1990;
- b) la Società EUROMISSILE di Parigi può fornire i sistemi d'arma necessari al fabbisogno iniziale dello S.M.E. in un arco di tempo da 6 a 30 mesi circa.

Da quanto sopra si evince che l'esigenza globale può essere soddisfatta facendo ricorso ai seguenti due contratti:

- con la Società EUROMISSILE per l'acquisto di n. 250 lanciatori, n. 3.252 missili, apparecchiature di addestramento e di manutenzione (esigenza iniziale in ottemperanza alle richieste dello S.M.E.);
- con la Società OTO MELARA, licenziataria per l'Italia del Sistema d'arma, per l'acquisto di n. 1.080 lanciatori, numero 32.500 missili e materiali di manutenzione (fabbisogno per gli anni successivi).

Il ricorso all'acquisto diretto trova una sua giustificazione logica anche sul piano industriale, in quanto non sarebbe stata ipotizzabile una completa produzione italiana per problemi di know-how, avviamento ed acquisizione tecnologica, nel caso in esame altamente significativa.

3. Il programma, così come sopra delineato, è stato, a suo tempo, approvato dal Comitato dei Capi di Stato Maggiore. Tale Comitato aveva poi riferito al Signor Ministro che, nel concedere il benessere di massima all'avvio delle trattative, aveva raccomandato che i due contratti fossero opportunamente collegati (A.D. con l'EUROMISSILE per l'aliquota di acquisto diretto e A.D. con l'industria italiana per la produzione nazionale).

Nell'ipotesi di questa Direzione Generale rappresentata nella precedente relazione, era stato previsto che entrambi i contratti fossero firmati in sostanziale contemporaneità allo scopo di assicurare la globalità dell'approvvigionamento.

4. Situazione attuale

Allo stato attuale questa Direzione Generale ritiene di dover soprassedere alla contemporaneità dei due contratti, in quanto il contratto con l'EUROMISSILE è stato finalizzato e concordato, mentre il contratto con la Società OTO MELARA è in fase di negoziazione e al momento da' solo la ragionevole certezza che la produzione sarà possibile in Italia, sia da un punto di vista tecnico che economico.

Insistere sulla contemporaneità dei due contratti contrasterebbe con l'esigenza prioritaria dello S.M.E. e causerebbe all'A.D. un danno economico considerevole e non giustificabile, tenendo conto che ogni ritardo per la stipulazione del contratto con l'EUROMISSILE comporta un aggiornamento di prezzo, dovuto all'inflazione, pari a circa un miliardo al mese e che il contratto con la OTO MELARA richiederà ancora almeno sei mesi di negoziazioni.

A dimostrazione della ragionevole certezza realizzata da questa Direzione Generale in merito alla fattibilità complessiva dell'operazione MILAN si forniscono di seguito:

- lo schema di contratto per l'acquisto diretto con la Società EUROMISSILE evidenziandone i dati fondamentali;
- gli elementi complessivi di costo risultanti dalla negoziazione in corso con la Società OTO MELARA, con la riserva di ritornare a codesto Comitato al momento della stesura definitiva del contratto.

Quanto sopra nel pieno rispetto del concetto di globalità dell'approvvigionamento.

29

- 4 -

5. Inizialmente la Società OTO MELARA ha presentato una bozza di contratto per la produzione di n. 1.080 lanciatori, e 32.500 missili, da effettuarsi in un arco di circa 10 anni, ripartita in:

- Fase di pre-serie (250 lanciatori e 6.000 missili) con assie matura di materiali in parte acquistati all'estero ed in parte prodotti in Italia;
- Fase di serie con la fornitura dei restanti materiali per i quali è prevista una nazionalizzazione del 53%.

Il prezzo globale della fornitura è stato indicato, alla data del mese di novembre 1980, in circa 698 miliardi di lire italiane così ripartiti:

- Missili	Lit.	473 miliardi
- Lanciatori	"	134 "
- Altri costi	"	91 "

Nella bozza di contratto non è stata fatta menzione dei materiali di ricambio valutabili in circa 70 miliardi.

Si ritiene opportuno evidenziare che, qualora gli stessi quantitativi di materiali fossero acquistati direttamente presso la Società EUROMISSILE, la spesa ammontarebbe a circa 437 Miliardi di lire italiane.

Peraltro la differenza tra i prezzi francesi e italiani, pari ad un incremento di circa il 60%, deve intendersi dovuta a:

- 21% per oneri di licenza e "royalties", attrezzature, impianti di assistenza tecnica che la stessa Società italiana deve pagare all'EUROMISSILE;
- 39% per spese di avviamento della produzione e maggiori costi di produzione, derivanti dalla minore competitività della Società italiana rispetto alle industrie franco-tedesche, interessi legali e maggiori oneri amministrativi dovuti a clausole contrattuali.

30

- 5 -

A seguito di negoziazione tra l'A.D. e la Società OTO MELARA sono state ottenute le seguenti riduzioni:

- le spese "lumpsum" di licenza e assistenza tecnica saranno suddivise al 50% tra l'A.D. e la Società OTO MELARA;
- la quota di franchigia per il calcolo della revisione prezzi è stata portata dal 10% al 5, consentendo una riduzione del 2,5% sugli oneri complessivi;
- la fornitura dei lanciatori è stata ridotta da 8 a 6 anni;
- la nazionalizzazione è stata portata al 65%, con penalità graduata nell'eventualità che la Ditta non raggiungesse il livello promesso di nazionalizzazione;
- è stato riconosciuto all'A.D.I. un rimborso del 3% in caso di fornitura a Paesi esteri a parziale recupero delle spese di licenza.

In allegato 2 schema sintetico delle caratteristiche fondamentali della produzione italiana sulle quali verrà formalizzato il contratto con la Ditta.

Nel corso della concretizzazione del contratto sarà valutata l'analisi dei costi industriali di produzione, amministrativi e quant'altro si renderà necessario per un esame dettagliato dell'offerta.

6) Contratto di acquisto diretto con la Bitta EUROMISSILE

Si enunciano qui di seguito le clausole più salienti dello schema di contratto sul quale si chiede il parere (all. 3).

- a) Nell'art. 1 viene elencato il materiale in approvvigionamento costituito da: 250 lanciatori, 3.252 missili, materiali di addestramento e di manutenzione e parti di ricambio corrispondenti ad un valore del 10% della spesa globale. Nello stesso

DIREZIONE
DIPARTIMENTO

31

- 6 -

articolo è previsto che l'Amministrazione Militare possa ridurre i quantitativi dei materiali costituiti in lotti di manutenzione del 2° e 3° grado.

E', altresì, prevista la disponibilità dell'EUROMISSILE a fornire i materiali costituenti il lotto di manutenzione di 4° grado e la relativa documentazione tecnica.

Qualora questa Direzione Generale determinasse di approvvigionare quest'ultimo materiale, l'approvvigionamento stesso verrebbe regolato con un atto separato sul quale sarà richiesto il parere di codesto Comitato.

- b) L'art. 5 prevede che il collaudo dei materiali sia eseguito a cura del Servizio di Controllo Tecnico Ufficiale (SIAR, GPD, EQD) dei Paesi interessati alla produzione, in applicazione dello STANAG 4107.
- c) La consegna dei materiali come stabilito dall'art. 7, sarà effettuata franco fabbrica BOURGES ed in un arco di tempo di 42 mesi, come risulta dall'Annesso "A".
- d) L'importo globale riferito alla data del 31.12.1960 è di F.F. 282.614.120 e di D.M. 92.698.840, pari a circa 1 i re italiane 101.958.000.000 (al cambio di D.M. 1 = Lit. 475 F.F. 1 = Lit. 205) come si può rilevare dall'Annesso "B". Detto importo verrà aggiornato secondo la formula di aggiornamento prevista all'art. 9.
- Tuttavia l'EUROMISSILE con lettera datata 15 gennaio 1961, si è impegnata a non aggiornare il prezzo contrattuale qualora il contratto stesso venga stipulato in data antecedente al 15 febbraio e il pagamento dell'anticipo venga effettuato entro il mese di marzo (all. 4).

L'importo globale della fornitura è stato esaminato da una apposita Commissione che lo ha ritenuto congruo e conveniente (all. 5).

e) L'art. 10 stabilisce le seguenti modalità di pagamento:

- 30% (trenta per cento) dell'ammontare del prezzo contrattuale base a titolo di acconto, al momento dell'entrata in vigore del contratto previa presentazione di fidejussione bancaria.

Su detto anticipo l'EUROMISSILE non corrisponderà interessi all'Amministrazione Militare Italiana.

L'argomento è stato oggetto di lunghe trattative tra l'Amministrazione della Difesa Italiana e l'EUROMISSILE che non si è detta disposta ad effettuare la fornitura a tale condizione in quanto ciò è contrario alle condizioni in uso praticate nei contratti di forniture internazionali.

- 70% (settanta per cento) a saldo, sarà effettuato man mano che il materiale perverrà all'Ente destinatario non oltre 60 giorni a decorrere dalla data di comunicazione allo spedizioniere della disponibilità del materiale. Nello stesso tempo si procederà proporzionalmente allo svincolo della fidejussione di cui sopra.

f) L'art. 16 prevede quale giurisdizione competente, in caso di divergenze tra l'Amministrazione Difesa e l'EUROMISSILE, la Camera di Commercio Internazionale.

L'art. 16 prevede, altresì, che per l'interpretazione delle clausole contrattuali trova applicazione il diritto francese.

g) In caso di ritardi di consegna ai sensi dell'art. 17, l'Amministrazione Militare può applicare una penalità nella misura dello 0,15 per settimana completa di ritardo, fino ad un massimo del 5 .

1310
1314 4

33

- 8 -

h) Il contratto è redatto in lingua francese ed entrerà in vigore alla data di ricezione, da parte dell'EUROMISSILE, della notifica con la quale le Autorità Italiane comunicheranno l'approvazione del contratto.

7. Covertura finanziaria

L'impegno globale, di circa Lit. 101.968.000.000, corrispondenti ai cambi attuali a D.M. 92.698.840 e F.F. 282.514.120 costituenti l'importo complessivo del contratto, sarà suddiviso in relazione ai tempi di consegna previsti, come da allegato prospetto (all.6) sugli esercizi finanziari 1981, 1982, 1983, come segue:

- Anno 1981	Lit.	50.573	milioni;
- Anno 1982	"	34.537	"
- Anno 1983	"	16.858	"

8. Compensazioni per materiali approvvigionati presso l'EUROMISSILE

Il contratto di acquisto diretto non prevede lavorazioni in Italia, ma rientra nel quadro dell'Accordo sulle compensazioni (all.7) già illustrato a codesto Comitato.

In base a tale accordo la Società EUROMISSILE si è impegnata a compensare il 70% dell'ammontare del contratto per l'approvvigionamento diretto di missili e posti di tiro e, nelle stesse proporzioni, l'ammontare dei contratti che saranno stipulati dalla Ditta OTO MELARA, per l'approvvigionamento di sottocomplessi, complessi e componenti elementari, nonché l'ammontare del costo della licenza per la produzione in Italia.

Poichè l'approvvigionamento del sistema d'arma missilistico c.c. MILAN a media gittata è previsto alla voce 6.b del programma del Ministro di cui all'art. 1 della Legge 16.6.1977, n. 372, si rende necessario sentire, al riguardo, il parere di codesto Comitato, ai sensi dell'art. 3, 1° comma, della citata Legge, sullo scne-

34

- 9 -

ma di contratto da stipularsi a trattativa privata, ai sensi dell'art. 41, nn. 2 e 3, del Regolamento C.G.S., con la Società EUROMISSILE di Parigi.

Si richiede, inoltre, il parere sullo stato delle trattative già avviate con la Società OTO MELARA, facendo riserva di sottoporre all'esame di codesto Comitato il testo dello schema di contratto che sarà concordato con la Ditta.

Si allegano in copia:

- 1) Relazione n. 11/3414-III del 6 giugno 1980;
- 2) Schema sintetico delle caratteristiche fondamentali sulla base delle quali verrà formalizzato il contratto con la Ditta OTO MELARA;
- 3) Schema di contratto con la Società EUROMISSILE;
- 4) Lettera dell'EUROMISSILE in data 15.1.1981;
- 5) Verbale di congruità prezzi;
- 6) Prospetto relativo alla copertura finanziaria;
- 7) Accordo quadro di compensazione.

Copia conforme

l'Autore

IL DIRETTORE GENERALE
(Gen.Div. Ferruccio SCHIAVI)

— 69 —

DAL BILANCIO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELLA DIFESA

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1979

9. PROGRAMMI CHE RIMANGONO DA AVVIARE.

(4) Lanciarazzi, sistemi msl. c/c ed elicotteri armati per la difesa c/c a corta, media e lunga gittata:

— sono all'esame le seguenti alternative che prevedono l'acquisizione di sistemi:

— a corta, a media ed a lunga gittata;

— oppure, a media ed a lunga gittata attribuendo il compito degli interventi a corta distanza a msl. a media gittata;

— oppure, a corta e a lunga gittata attribuendo il compito degli interventi a media distanza ai msl. a lunga gittata;

la scelta definitiva sarà effettuata probabilmente entro l'anno;

— elicotteri c/c: il progetto è in fase di sviluppo e si prevede che il finanziamento potrà avere inizio dal 1981.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1979

ALL. D)

Sviluppo pluriennale dei programmi

MATERIALI	numero costo unit. (mil.)	costo del progetto (mld.)	1977	1978	Totale parz.
LANCIARAZZI SISTEMI MSL ED ELICOTTERI ARMATI PER LA DIFESA C/C A CORTA, ME- DIA E LUNGA DISTANZA					
6. Programma globale	(3)	(5) 443	—	—	—

ALiquota ANNUALE DI SPESA (mld.)

1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	Totale generale
—	50	50	60	60	70	80	73	—	443

33

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1980

7. - STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ASSOCIATO ALLA LEGGE 372.

b) Programmi da avviare.

Con riferimento al programma indicato, in linea di massima, nell'articolo I della legge 372/77 ed alla relativa programmazione tecnico-finanziaria presentata al Parlamento, rimangono da avviare i seguenti programmi per ognuno dei quali si indica lo stato di avanzamento (il numero tra parentesi è quello della programmazione tecnico-finanziaria):

- (1) RADAR acquisizione obj e sorv. campo di battaglia (n. 2 b.);
- (2) sistemi msl c/a campali per la difesa a bassa quota (n. 3): fase di sviluppo in corso;
- (3) sistemi c/a per la difesa a bassissima quota (n. 4): fase di sviluppo in via di conclusione;
- (4) miglioramenti al sistema c/a HAWK-HELIP (n. 5): trattative in corso in ambito europeo per la realizzazione comune; dovrebbero concludersi entro il corrente anno;
- (5) lanciarazzi e sistemi msl. c/c (n. 6): trattative in corso per la co-produzione;
- (6) elicotteri c/c (n. 6): fase di sviluppo in stadio avanzato;
- (7) carri ausiliari Leopard (n. 9): trattative in corso per la coproduzione: dovrebbero concludersi entro il 1980;
- (11) Veicolo cor. da cbt. VCC - 80: fase di studio iniziata.

- 33 -

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1981

ATTIVITA' DEL COMITATO

(3) Argomento 5 - Affare 060 - TERRARMEMUNI: Programma MILAN (sistema d'arma missilistico c/c a media gittata): 1.200/1.300 sistemi. Onere: orientativo di circa 500/600 mld. di cui 50 per l'acquisto diretto di una prima aliquota.

Il Comitato:

— esaminati gli atti della relazione concernenti la bozza di accordo relativo alle compensazioni nel contesto del programma «MILAN»;

— udito dal relatore che la richiesta di parere tende anzitutto ad informare il Comitato sull'impostazione che si intende dare al programma «MILAN»;

— sentita la conferma, da parte del rappresentante dello SME, che il programma in argomento scioglie la riserva espressa in sede di stesura della programmazione T.F. e di relazione alla Commissione difesa circa l'acquisizione di sistemi missilistici c/c di media gittata;

— considerato che il Comitato stesso non è abilitato a valutare una scelta che modifichi o innovi il programma già presentato, ritenendo di doversi limitare a prendere atto dell'accordo quadro in esame, riservandosi di emettere il parere solamente in merito agli atti contrattuali del programma quando saranno presentati;

all'unanimità:

— prende atto dell'urgenza dell'acquisizione:

— dell'impostazione del programma;

e prospetta l'esigenza che:

— vengano sollecitamente informate le Commissioni difesa della scelta operata (2);

— le eventuali modifiche alla bozza di contratto di acquisto all'estero vengano coordinate con il Ministero dell'industria.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1981

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ASSOCIATI
ALLA LEGGE SPECIALE 372/77

b) Situazione dei singoli programmi:

(6-b) Sistemi missilistici a media gittata MILAN:

- gli accordi per la coproduzione in Italia sono in via di conclusione;
- il programma si articola in due parti: acquisto diretto di un'ali-
quota/slice di 250 sistemi: coproduzione in Italia della rimanente;
- onere: 612 miliardi.

c) Programmi da avviare.

Con riferimento a quanto sintetizzato al precedente paragrafo risultano ancora da avviare i seguenti programmi principali attualmente in fase di ricerca e sviluppo o di messa a punto contrattuale:

- RADAR acquisizione obiettivi e sorveglianza del campo di battaglia;
- sistemi msl. c/a per l'autodifesa e la difesa a bassa quota (MED);
- lanciarazzi c/c (Folgore);
- forniture specifiche per il completamento dei programmi base in corso (complessivi, ricambi, attrezzature, munizioni, ecc.);
- elicotteri c/c;
- veicoli corazzati da combattimento VCC-80;
- sistemi c/c MILAN.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1981

SVILUPPO PLURIENNALE
DEGLI ONERI

Segue: ALLEGATO D

PROGRAMMI	Costo del progetto (miliardi)	ALIQUOTE			
		77-78	79	80	Totale

Lanciarazzi sistemi msl ed elc. armati per
la difesa c/c a corta, media e lunga
gittata.

6b. - Sistemi c/c a m.g. (Milan)	612	-	-	-	-
----------------------------------	-----	---	---	---	---

ANNUALI DI SPESA (miliardi)							
81	82	83	84	85	86	post '86	Totale generale
55	80	80	30	30	35	152	612

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1982

— 13 —

7. - STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ASSOCIATO ALLA LEGGE PROMOZIONALE.

2. - contratti componenti programmi già avviati:

— cannone FH-70: componente. subassiemi, elementi per il sostegno logistico, munizioni di vario tipo;

— semovente contraerea pluricana da 25 mm.: produzione contratto principale, sostegno logistico, iniziale munizioni;

— sistemi missili contro carro a media gittata « Milan »: seconda fase in coproduzione;

— ausili didattici per carri « Leopard »: simulatori di tiro;

— veicolo corazzato da combattimento versione nazionale VCC-80: produzione contratto principale, sostegno logistico iniziale;

— apparati per visione e tiro notturno: completamento esigenza:

— apparati vari per il potenziamento della rete TLC: completamento e gestione automatizzata delle reti radio e PR;

— calcolatori per la gestione statistica dei materiali: completamento dell'acquisizione degli apparati e dei materiali ausiliari.

8. Situazione particolareggiata per ogni singolo programma.

Lanciarazzi, sistemi missilistici ed elicotteri armati per la difesa controcarri a corta, media e lunga distanza.

6-a. - sistema controcarri a corta gittata « Folgore »:

— l'attività di sviluppo è in corso; la produzione dovrebbe avere inizio nel 1982-83;

onere: 60 miliardi;

6-b. - sistemi missilistici a media gittata « Milan »:

— il programma si articola in due fasi:

— acquisto diretto di un'aliquota di sistemi: avviato - onere 101,5 miliardi;

— coproduzione in Italia della rimanente parte di sistemi: in corso di definizione onere 589,9 miliardi;

6-c. - elicotteri controcarri A. 129:

— l'attività di sviluppo è in corso mentre quella contrattuale è in via di messa a punto: la produzione dovrebbe avere inizio nel 1983;

— onere 472 miliardi.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1982

Situazione Programmi
(inizio operatività legge - 31 luglio 1981) Segue: ALLEGATO D

PROGRAMMI	Ditta costruttrice	Data registrazione contratto	Numero contratto	Contratti registrati Differag.	Contratti non operanti	Completamento programmi	Totale	Data inizio esecuzione	% Attuazione	ONERI (milioni)		Attuazione Programma
6. Lanciarazzi sistemi msl. ed c/e per la difesa c/e a corto, media, lunga distanza.												
a) sistemi c/e c.g. FOL-GORE						60.000	60.000	1983				
b) sistemi c/e m.g. MI-LAN	EUROMISSILI	23.2.1981	18/E/81	101.875		698.580	800.455	1980	10%			
c) elicottero c/e A.129						472.000	472.000	1983				

- 16 -

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1982

Sviluppo pluriennale dei programmi
(oneri 1° gennaio 1981)

ALL. E

PROGRAMMI	Costo del progetto (miliardi)	ALIQUOTE		
		77-78	79	80
b) m.g. (Milan)	800,5	—	—	—
c) elicotteri c/c A-129	472	—	—	—

Segue: ALLEGATO E

ANNUALI DI SPESA (miliardi)						
81	82	83	84	85	86	post '86
50,5	138,4	117,3	74,2	74,2	74,2	271,7
20	21 (*)	50	63	81	75	162

ALLEGATO A
(cfr. Vol. I pag. 121)

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

« Il problema di fondo della Marina non è, dunque, il suo potenziamento o il suo adeguamento ai crescenti compiti che le responsabilità in ambito nazionale e NATO le assegnano - problema questo che pure chiaramente esiste a fattor comune con le altre due Forze Armate - ma è quello di evitare che la consistenza del naviglio si riduca a limiti che compromettano l'esistenza stessa della Forza Armata.

« Questo problema è stato approfondito dallo Stato Maggiore della Marina, sulla base di dati obiettivamente confutabili, in un documento - che chiamerei 'Libro Bianco' della Marina ed è a disposizione di quanti vogliono consultarlo - nel quale sono sintetizzate le prospettive della Forza Armata per il periodo che va fino al 1984.

Per opportuna conoscenza dei nostri Lettori riportiamo integralmente il predetto documento.

PROSPETTIVE E ORIENTAMENTI DI MASSIMA
DELLA MARINA MILITARE
PER IL PERIODO 1974-1984

1. - *La situazione politico-militare nell'Area Mediterranea*

Il quadro della situazione internazionale presenta nel complesso caratteristiche di una certa distensione nel confronto Est-Ovest, con ragionevoli garanzie per l'arco di tempo di cui trattasi, anche se conflitti o crisi di ampiezza più o meno limitata, come quella in atto tra Arabi e Israeliani, non mancheranno di accendersi di quando in quando, interferendo sul processo distensivo.

I principali aspetti di questa fase sono:

- accordi bilaterali USA-URSS (limitazione degli armamenti nucleari, accordo per prevenire guerre nucleari, accordi per evitare incidenti in mare, intese economico-commerciali);
- conferenza per la sicurezza e cooperazione in Europa (CSCE);
- conferenza per la mutua e bilanciata riduzione delle forze (MBFR);
- trattative in corso per risolvere i problemi connessi con la crisi energetica.

Altro fattore di rilievo è costituito dalla prospettiva di una Europa unita, che potrebbe trovare, se non la conclusione, una accelerazione nei prossimi anni.

Sul piano politico, l'atteggiamento sovietico sembra sostenere e favorire il suddetto processo distensivo, nell'intento di trarre dalle iniziative politiche in atto la sanzione dello status-quo territoriale, della acquisita zona di influenza in Europa e del suo diritto alla presenza nel bacino del Mediterraneo.

Sul piano militare, invece, non è rilevabile alcun accenno ad una diminuzione dei livelli di forze dell'URSS, in particolare per le armi nucleari strategiche, le forze aeronavali ed il settore marittimo in generale.

In questo quadro complessivamente distensivo sotto il profilo politico, ma staticamente consolidato sotto quello militare, anche se in virtù del raggiunto equilibrio dei grandi blocchi si allontana la prospettiva di conflitti di vaste proporzioni, non si eliminano tuttavia i motivi di conflitti minori e di instabilità locali.

P R E M E S S A

Il presente documento intende rappresentare soltanto un orientamento generale e di larga massima per l'attività della Marina nel prossimo decennio e non una pianificazione dettagliata, completa e definitiva per tale periodo. L'evolversi del quadro operativo e il consolidarsi della situazione finanziaria potranno suggerire soluzioni diverse e modifiche anche significative.

La ristrutturazione delle Forze Armate, attualmente allo studio, contribuirà certamente in ampia misura a razionalizzare e rendere più efficiente lo strumento militare, ma si ritiene improbabile che possa comportare per la Marina mutamenti tali da modificare radicalmente gli obiettivi di fondo oggi individuabili.

Partendo da una valutazione orientativa delle prospettive della situazione politico-militare, e con particolare riferimento al criterio strategico italiano quale emerge dalle posizioni assunte dal Governo in atti ufficiali, vengono individuati i compiti che la Marina deve essere in grado di assolvere nel decennio 1974 - 1984.

Se ne deducono quindi le capacità operative richieste alle Forze e, di conseguenza, le caratteristiche qualitative e quantitative dei mezzi occorrenti.

Da ciò, sulla base di un presupposto finanziario verosimile, anche se non certo, vengono enunciati i traguardi da raggiungere nei basilari settori del personale, delle infrastrutture e dei mezzi.

Constato che il suddetto presupposto finanziario risulta inadeguato non solo al pieno conseguimento degli auspicati obiettivi, ma neppure al mantenimento dell'attuale livello delle Forze, si espongono le azioni che la Marina intende svolgere per ottenere, in questo settore, i necessari provvedimenti correttivi.

Ne è un esempio il Mediterraneo con le sue zone focali di nostro più diretto interesse. I paesi nord-africani e medio-orientali, infatti, presentano tutte le caratteristiche di tale potenziale instabilità. Gli aspetti più evidenti sono associati alla crisi medio-orientale, alle strutture interne dei paesi stessi ed alle tensioni connesse con i problemi del petrolio.

Questa situazione va tenuta presente e attentamente considerata in un periodo in cui le trattative ed i contatti tra le due super-potenze rendono necessaria una certa cautela e prudenza da parte dei paesi europei. Essi potrebbero infatti dover fronteggiare eventi che coinvolgono vitali interessi nazionali senza poter contare su un tempestivo impegno alleato e senza aver ancora raggiunto quella forma di solidarietà difensiva europea che, quantunque generalmente auspicata, è tuttavia ancora lontana.

Da ciò derivano le responsabilità cui l'Italia deve essere in grado di far fronte in caso di crisi mediterranee locali, nelle quali non siano in atto avvenimenti tali da comportare un diretto confronto tra i due blocchi.

Duplice funzione, quindi, per il nostro Paese, quale elemento essenziale sia per il mantenimento dell'equilibrio nel Mediterraneo sia per la difesa dell'Occidente nel quadro dell'Alleanza Atlantica, che rimane l'altro cardine del confronto Est-Ovest.

2. - Il Concetto Strategico Italiano

In aderenza con gli indirizzi di politica generale fissati dalla autorità di governo, il concetto strategico italiano è rivolto verso un duplice obiettivo:

— assicurare l'assolvimento dei compiti che sono stati assegnati al nostro Paese nell'ambito della difesa integrata NATO, mediante l'armonico inserimento delle Forze Armate Italiane nel contesto generale del dispositivo difensivo dell'Alleanza;

— porre, nel contempo, lo strumento difensivo nazionale in condizioni di intervenire autonomamente, per fronteggiare particolari emergenze per le quali non si possa fare sicuro affidamento sul corso diretto dei Paesi Alleati.

Tale concetto strategico appare pienamente in linea con le prospettive di situazione in precedenza delineate.

La programmata ristrutturazione delle FF.AA. prevede pertanto di configurare uno strumento militare che sia non solo idoneo al suo inserimento nel sistema difensivo Alleato, ma che abbia anche quelle componenti necessarie per concorrere validamente al mantenimento dell'equilibrio ed alla salvaguardia degli interessi nazionali nel Mediterraneo.

3. - Compiti della Marina Militare

Nel quadro del concetto strategico sopraindicato ed in ogni tipo di emergenza, responsabilità primaria della Marina rimane la protezione delle linee di traffico — nei suoi aspetti offensivi e difensivi — dalle quali dipende la sopravvivenza stessa del Paese.

L'Italia infatti riceve attraverso il Mediterraneo il 95% dei beni di cui abbisogna ed esporta via mare il 65% dei prodotti che invia all'estero. Si tratta nel complesso di circa 250 milioni di tonnellate di merci all'anno, di cui 120 di combustibili.

Altri compiti essenziali, da svolgere con l'indispensabile contributo delle altre Forze Armate, sono la difesa delle frontiere marittime, che si estendono per oltre 8.000 chilometri, delle rotte costiere e di accesso ai porti e in particolare il controllo dell'area adriatica e delle zone focali dei canali di Sicilia e Sardegna e delle isole minori.

A tali compiti, di interesse essenzialmente nazionale, si sovrappone in caso di conflitto NATO un compito di estrema importanza e cioè il concorso alla protezione delle portaerei alleate e dei relativi gruppi di rifornimento in mare.

Ciò comporta, specie nella fase iniziale, anche la sorveglianza delle unità missilistiche che costituiscono potenziali minacce, onde limitarne le capacità di primo attacco.

Ma oltre ai compiti istituiti per il caso di guerra cui si è fatto cenno, emergono, fin dal tempo di pace, nuove esigenze e quindi nuovi impegni per la Marina Militare.

In aggiunta ai motivi di instabilità politica prima accennati, i notevoli interessi economici connessi alle risorse energetiche, le crescenti possibilità di sfruttamento del fondo marino e la profonda trasformazione in atto del diritto marittimo internazionale, rappresentano oggi una potenziale fonte di conflittualità con i paesi rivieraschi.

Si sta sviluppando sempre più la possibilità di incidenti o dispute per contrasti sulle piattaforme marittime, le prospezioni sottomarine, le limitazioni permanenti di aree marittime o di spazio aereo e potrà altresì verificarsi, nelle forme più varie, un vero e proprio ostruimento al libero flusso dei rifornimenti energetici. Ultime, ma non in ordine di importanza, le convenzioni e le attività della pesca, per le quali non va dimenticato che ben 4200 pescherecci operano in zone prossime ai mari territoriali di paesi che si affacciano sull'Adriatico e sul Mediterraneo e che necessitano quindi di costante protezione, non soltanto per la loro intrinseca attività, ma per l'apporto che essi danno all'economia del Paese.

Tutto ciò può comportare conseguenze di rilevante portata per la nostra economia e richiederà una attività di presenza e di sorveglianza da parte di nostre Unità anche più pesante di quella attuale.

Le pressioni di carattere economico, politico, psicologico ed ideologico troveranno infatti sempre più sul mare il campo ideale di applicazione, in quanto sul mare i margini di sicurezza, atti ad evitare reazioni non controllabili, risultano ben più ampi di quelli consentiti dalla rigidità dei confini terrestri.

Ne deriva che la funzione della nostra Marina in tempo di pace dovrà essere quella di sostenere le posizioni nazionali a mezzo di uno strumento navale idoneo a svolgere, nei limiti delle sue possibilità, azioni preventive e dissuasive con un più marcato impegno di presenza nelle nostre aree di interesse.

Questo in aggiunta ai numerosi impegni addestrativi nazionali ed alleati e a quelli di natura non specificamente operativa come, ad esempio, la ricerca e soccorso, il rifornimento idrico delle isole, le attività promozionali e di visita, così importanti nel contesto della vita del Paese.

In sintesi, la gamma di compiti nel tempo di pace si presenta sempre più vasta ed impegnativa ed è tale da comportare un considerevole logorio delle forze che devono assolverli.

4. - Caratteristiche della linea operativa

Per poter far fronte, naturalmente in concorso con le altre Forze Armate, ai molteplici compiti di pace e di guerra dianzi citati, la Marina dovrà disporre di forze adeguate ad assicurare la capacità di:

— mantenere una continua e credibile presenza anche per poter concorrere validamente al superamento di incidenti o dispute del tempo di pace;

— proteggere il traffico di rifornimento dalla minaccia subacquea, aerea, di superficie e missilistica;

— operare offensivamente sopra, sotto e sulla superficie del mare;

— concorrere alla protezione diretta e indiretta del deterrente navale alleato;

— effettuare operazioni di pronto intervento con l'impiego di limitate forze anfibie, autonomamente o inserite in complessi interforze o multinazionali.

Tutto ciò comporta l'esigenza di un nucleo bilanciato di vari tipi di navi, le cui prestazioni e caratteristiche di armamento consentano di esplicitare tali capacità.

Le valutazioni effettuate indicano la consistenza globale minima delle Forze aeronavali operanti al livello complessivo di 160.000 tonnellate.

Questo livello deve essere considerato soltanto in senso orientativo e, in certa misura, convenzionale, in quanto una maggiore efficacia specifica operativa ossia un potenziale più concentrato per tonnellata dei mezzi acquisiti, potrebbe portare ad una dimensione forse anche minore dello strumento navale. Il riferimento al tonnellaggio consente, comunque, di configurare una dimensione finanziaria che rimarrebbe, in ogni caso, pressochè immutata, considerando che mezzi navali od aerei più efficaci comporterebbero certamente costi unitari maggiori.

Le valutazioni di cui sopra indicano altresì una composizione qualitativa ottimale basata su:

— unità con caratteristiche antiaeree, antinave e antisommergibile idonee a compiti di scorta in dispositivi di Forze Navali e di protezione del traffico mercantile;

— unità con prevalenti caratteristiche antinave, atte a compiti di presenza, di sorveglianza, di dissuasione e per tallonamento ed attacco di unità missilistiche;

- sommergibili a propulsione convenzionale, di elevate prestazioni, con caratteristiche offensive antinave e antisom;
- unità sottili veloci di tipo aliscafo, dotate di cannone e di missili superficie-superficie, idonee al controllo delle zone focali, dei bacini e passaggi ristretti;
- unità per la caccia e per il dragaggio delle mine;
- velivoli dell'Aviazione antisom per la Marina;
- elicotteri basati a terra, con capacità antisom e antinave.

La validità di tali tipi di unità, connessa direttamente ai compiti indicati, discende anche dalle recenti esperienze, dall'evoluzione dei mezzi e dalle particolari caratteristiche delle nostre aree operative.

In particolare, le nostre esigenze portano a valutare necessaria la disponibilità di:

- unità tipo « Audace » e tipo « Alpino » migliorato, per la loro completa capacità operativa in qualsiasi situazione, con armamento più moderno (antinave e antiaereo) rispetto ai tipi attuali;
- unità minori missilistiche, tipo fregate da 2.400 tonn. — già studiate e progettate — dotate di elevata velocità massima (35 nodi) e continuativa (32 nodi) e di armamento missilistico antinave, idonee in qualsiasi condizioni di tempo ad assolvere il compito di presenza nelle più svariate circostanze del tempo di pace e di sorveglianza di unità di superficie missilistiche in periodo di tensione, rappresentando così un notevole incremento della capacità offensiva e dissuasiva della nostra linea operativa;
- unità sottili tipo aliscafo con armamento missilistico antinave, per i decisi vantaggi nei confronti delle motocannoniere tradizionali quanto a tenuta al mare, velocità e percentuale di carico utile pur avendo un costo comparabile; idonee quindi anch'esse ad incrementare la capacità dissuasiva delle forze navali di superficie particolarmente nel bacino Adriatico e nei Canali di Sicilia e Sardegna;
- sommergibili, per soddisfare la particolare esigenza di unità subacquee di medio tonnellaggio più moderne, sia in quanto i tipo « Toti » sono destinati ad impieghi particolari, sia perché i sommergibili ex USA dovranno sempre più essere considerati unità addestrative e come tali impiegati;

— elicotteri di caratteristiche più progredite, sia imbarcati, sia di base a terra, per la loro particolare idoneità nel settore della lotta antisom e per la loro capacità di operare efficacemente in ruolo antinave contro unità sottili, quando dotati di armamento missilistico ariale superficie. Inoltre essi saranno sempre più necessari per l'indispensabile contributo nel campo della guerra elettronica e nel quadro delle operazioni anfibe per le loro capacità di elisbarco e di appoggio tattico allo sbarco;

- unità rifornitrici di squadra, per assicurare il supporto logistico mobile alle Forze operanti in mare;
- unità di salvataggio, particolarmente attrezzate per operazioni di soccorso a sommergibili sinistrati;
- unità di tipo LPD (*), per il trasporto e l'impiego operativo della componente anfibia.

In particolare, l'unità tipo LPD risponde all'esigenza di poter disporre contemporaneamente della capacità di trasporto di forze anfibe con le relative armi ed equipaggiamenti, di un bacino da cui porre a mare i mezzi da sbarco e di un ponte per l'impiego di elicotteri in fase operativa.

Trattasi in sostanza di un tipo di unità che conferisce alla forza anfibia una effettiva capacità di intervento (dal mare e dall'aria) con possibilità di un suo re-imbarco dopo il completamento dell'azione tattica.

Essa dovrebbe sostituire in futuro le vetuste navi da trasporto e da sbarco attualmente in linea e conferire alla nostra componente anfibia quella capacità operativa autonoma ancorchè di limitata entità — inscrivibile anche in un complesso alleato — prima accennata.

Infine è da valutare attentamente, nel quadro delle navi di scorta, l'opportunità di disporre di una unità che rappresenti il logico sviluppo dei tipi « Doria » e « Veneto » in relazione alla evoluzione della minaccia in Mediterraneo.

Sotto questo punto di vista si sta esaminando orientativamente una unità del tipo incrociatore « tutto ponte » ispirato agli stessi concetti delle « Sea Control Ship » in programma nelle Marine Inglese e Statunitense.

(*) Unità da trasporto per le operazioni anfibe, provvista di bacino interno.

Infatti, così come le navi tipo « Doria/Veneto » assicurano con gli elicotteri la proiezione continuativa a largo raggio contro la minaccia dei sommergibili in tutto lo sviluppo delle rotte di rifornimento, la nuova unità di scorta dovrebbe svolgere, nel futuro della Marina, lo stesso compito contro altri tipi di minaccia.

Essa rappresenterebbe la piattaforma vettrice di elicotteri pesanti in ruolo antisommergibile e antinave e di velivoli V/STOL (*) in ruolo esplorativo, di interdizione di superficie e di difesa aerea.

La disponibilità di una aliquota di velivoli V/STOL potrebbe essere giustificata sul piano operativo dalla esigenza di assicurare in acque lontane l'intervento in fase tattica di aerei per attacco e difesa.

Tale unità risulterebbe anche utile per affiancare il « Vittorio Veneto » quando « Doria » e « Duilio » avranno raggiunto i limiti di attività operativa.

Trattasi comunque di un problema ancora in fase iniziale di studio, che richiede adeguato approfondimento e maturazione.

5. - La situazione attuale delle Forze Navali

A fronte della esigenza (160.000 tonnellate) sopra indicata, la consistenza attuale (1973) è di 105.000 tonn.

La linea delle unità, già nel suo complesso molto lontana dal livello ottimale, presenta inoltre le seguenti particolari carenze:

- invecchiamento del 40% delle unità maggiori e del 70% delle unità minori;
- mancanza di unità con capacità offensiva antinave;
- insufficienza delle unità sottili veloci e dei sommergibili;
- obsolescenza delle forze del dragaggio.

Vi sono inoltre una pressoché totale indisponibilità di unità per il sostegno logistico mobile e di salvataggio e deficienze nei mezzi portuali.

Occorre altresì completare la componente aerea ad ala fissa e quella elicotteristica.

(*) Velivoli a decollo ed atterraggio verticale o corto.

La perdurante inadeguatezza delle disponibilità finanziarie assennate nei scorsi anni alla M.M. per rinnovamento e ammodernamento ha decisamente condizionato le possibilità di armonico sviluppo delle forze navali.

Non è stato cioè possibile dare corso ad un loro potenziamento; non solo, ma, fatto ancor più rilevante, tale inadeguatezza di fondi ha determinato un sensibile assottigliamento della linea operativa, in quanto ad ogni unità dismessa non ha corrisposto l'entrata in servizio di altre unità per un corrispettivo uguale tonnellaggio.

In particolare nell'ultimo quadriennio, a fronte della radiazione di circa 30.000 tonnellate di naviglio, ne sono entrate in servizio solo 8.000 tonnellate.

Tale stato di fatto, se esteso in prospettiva al prossimo futuro fino al 1984, assume il significato concreto di un vero e proprio rapido decadimento quantitativo della Flotta, asintoticamente tendente a zero.

Infatti, se si considera che la vita media di una nave da guerra è di 20 anni, solo per mantenere la dimensione della Flotta alle attuali 105.000 tonnellate, occorrerebbe impostare ogni anno un ventesimo del tonnellaggio esistente, cioè 5.000 tonnellate, che, al costo attuale medio di 20 mila lire al Kg., comporterebbe la spesa di 100 miliardi all'anno.

Prevedendo di poter contare su circa 50/60 miliardi annui nel settore delle nuove costruzioni — aliquota che rappresenta la prevedibile disponibilità — sarebbe possibile realizzare nel corso di un decennio un totale di circa 25/30 mila tonnellate, invece di 50.000.

Bisogna però tener conto anche dell'aliquota di navi attualmente in linea che hanno superato i 20 anni di vita senza sostituzione o che supereranno tale limite negli anni immediatamente a venire.

Tale aliquota si aggira sulle 35.000 tonnellate.

Ne risulta che, anche solo per mantenere il livello delle attuali 105.000 tonnellate, è necessario dar luogo alla graduale impostazione di un programma decennale di nuove costruzioni per almeno 85.000 tonnellate.

In definitiva, qualora dovesse perdurare tale indisponibilità finanziaria, alla fine del decennio 1974-1984 la consistenza della linea operativa sarebbe ridotta a circa 45.000 tonnellate di naviglio (*).

(*) Prospetto orientamento M.M.

Questo livello, considerando i turni di lavori, consentirebbe di mantenere in attività operativa non più di otto/dieci unità.

Ne consegue quindi la impossibilità di assolvere i compiti più essenziali che si manifestano, anche in tempo di pace, con carattere di contemporaneità e in zone diverse.

6. - Le risorse disponibili e loro impiego

La situazione prospettata è convalidata dall'esame della disponibilità delle risorse che è possibile dedicare alle forze, nel quadro delle esigenze degli altri settori della Marina.

Per il 1974 l'area operativa della Marina dispone di 185,1 miliardi, che corrispondono al 16,3% del totale delle spese discrezionali (19,2% se ci si riferisce alla sola quota assegnata agli Stati Maggiori di Forza Armata, esclusi cioè S.M. Difesa, Ufficio Segretario Generale e Carabinieri; 23% delle spese di ammodernamento e rinnovamento delle 3 FF.AA.).

Il predetto ammontare di spesa è stato così ripartito nei tre settori che compongono la nostra area operativa:

— Programmi per la forza (trattamento economico del personale di leva e richiamato, viveri e vestiario per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi)	48,6
— Esercizio (efficienza del naviglio, sostegno tecnico-logistico, attività operativa-addestrativa, funzionamento Enti centrali e periferici)	80,0
— Ammodernamento e rinnovamento (ammodernamento armi, apparecchiature ed infrastrutture, nuove costruzioni)	56,5

Con le assegnazioni di cui sopra e con quelle realisticamente ipotizzabili per i futuri esercizi, tenendo conto degli incrementi derivanti dall'aumento globale dei bilanci e dalla necessaria adozione di diversi criteri di ripartizione delle risorse tra le Forze Armate, si prevede di poter raggiungere gradualmente, sia pure attraverso non lievi difficoltà, gli obiettivi di seguito indicati.

a. Nel settore del personale

Premesso che ai problemi del personale verrà costantemente attribuita la più elevata priorità, la direttiva fondamentale sarà ispirata alla necessità di perseguire, senza soluzione di continuità, l'azione di promozione sociale ed umana per l'adeguamento ai tempi ed alle mutate esigenze delle condizioni di vita del personale e dei nuclei familiari, considerandone tutti gli aspetti materiali, spirituali e psicologici.

Ciò nel pieno rispetto e nella salvaguardia dei principi etici e delle tradizioni e nella parallela continua ricerca di una più elevata qualificazione del personale stesso, in aderenza alle moderne esigenze.

In considerazione dell'orientamento di cui sopra ed allo scopo di pervenire a risultati concreti, le spese relative ai programmi per la forza sono valutate sulla base del rigido criterio di non aumentare la forza bilanciata della Marina che oggi rappresenta il livello minimo necessario.

Tale vincolo comporta una continua revisione dei fabbisogni per compensare le nuove esigenze con altrettante riduzioni, nel quadro di una utilizzazione del personale sempre più funzionale e della ristrutturazione delle Forze Armate.

A tal fine, nel campo ordinativo e formativo gli obiettivi sono i seguenti:

- revisione dell'ordinamento e dei criteri di impiego del personale CEMM volontario e in SPE;
- soluzioni dei problemi connessi con la prevedibile riduzione della ferma di leva, per conseguire il più conveniente rapporto tra periodo formativo e quello di effettivo impiego;
- adeguamento del sistema didattico alla evoluzione della tecnica e dei metodi, attraverso l'ammodernamento delle strutture e lo aggiornamento dei programmi;
- incentivazione, presso gli istituti di formazione, dell'opera educativa, rivolta a sviluppare negli Ufficiali e Sottufficiali le qualità di animo e di carattere, indispensabili per l'assolvimento dei compiti che saranno ad essi affidati;
- ristrutturazione delle Scuole CEMM allo scopo di conseguire una più economica gestione e una maggiore uniformità nella formazione.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, esse sono destinate:

— nel settore della promozione sociale, alla costruzione di alloggi per le famiglie degli Ufficiali e Sottufficiali sia destinati a terra che a bordo, al miglioramento delle infrastrutture logistiche marine e montane, alla creazione di impianti sportivi e all'ampliamento dei Circoli Ufficiali, Sottufficiali e Marinai, nonché allo sviluppo di attrezzature per l'avanzamento culturale e per l'impiego del tempo libero del personale, specie dei Marinai;

— nel settore formativo, all'ammodernamento delle strutture logistiche e didattiche dell'Accademia Navale, all'adeguamento delle attrezzature del Centro di Addestramento, al miglioramento dei Depositi (con priorità per quello di La Spezia) e delle Scuole CEMM.

Per quanto attiene al personale che ha lasciato il servizio, sarà attribuita particolare cura all'incentivazione dei legami spirituali che uniscono l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, ed in generale il personale in congedo, alla Marina Militare.

A tale personale verrà dato il massimo ausilio per la rapida soluzione delle pratiche pensionistiche e per l'inserimento nelle attività civili, dando adeguato impulso, in generale, a tutto il settore assistenziale.

b. Nel settore delle strutture operative e tecnico-logistiche

I problemi relativi all'ammodernamento e rinnovamento delle strutture investono direttamente la funzionalità dell'organizzazione centrale e periferica della F.A., che deve aderire il più possibile alla evoluzione della situazione operativa, pur nei limiti delle risorse disponibili.

Inoltre, gli obiettivi concreti di ampio respiro dovranno essere in linea con i risultati dei già citati studi di ristrutturazione, attualmente in corso in ambito Stato Maggiore Difesa, intesi a sottoporre a revisione l'intera organizzazione militare nazionale ed ai quali la Marina partecipa attivamente.

In questo quadro sono stati sin d'ora individuati gli orientamenti ed obiettivi più particolari, di seguito indicati.

Per quanto riguarda l'organizzazione di Comando:

— mantenere operative le attuali tre sedi principali di Comando in guerra;

— costituire due sedi decentrate e protette per l'assolvimento dei compiti a carattere logistico-operativo e addestrativo utilizzando gli impianti esistenti;

— costituire una sede minore decentrata e protetta per compiti logistico-operativi locali, completando le infrastrutture necessarie;

— semplificare le strutture di Comando delle rimanenti sedi di Comandi Marina.

Per le basi navali, continuare nel graduale rinnovo dei mezzi portuali e nella riduzione delle attuali carenze nei servizi primari (acqua, energia elettrica, telefoni, sistemazioni logistiche).

Per le basi per aeromobili, realizzare, entro il 1975, la stazione di rischieramento permanente di Grottaglie.

Debbono inoltre essere adottati, in accordo con l'Aeronautica Militare, i provvedimenti parziali necessari ad assicurare l'indispensabile supporto tecnico-logistico nelle basi di rischieramento.

c. Nel settore delle spese di esercizio

La voce più cospicua è quella relativa al mantenimento della efficienza del naviglio, il cui onere è in continuo, rapido incremento in parallelo all'aumento dei costi del lavoro e dei materiali.

La situazione richiede di:

— riesaminare l'intero problema dell'efficienza del naviglio ricercando la migliore distribuzione nel tempo dei turni di lavoro, da concentrare sulle necessità essenziali;

— non effettuare lavori radicali a quelle unità, che, per la loro età operativa, possono trovare solo un impiego limitato;

— perseguire il miglioramento delle capacità di manutenzione e di raddobbo sia a bordo che a terra.

Non va peraltro dimenticato che, in prospettiva, l'entrata in linea di nuove Unità e la concomitante radiazione di vecchie, abbisognevoli di continue e costose manutenzioni, apporterà un significativo alleggerimento dei piani di lavoro annuali con conseguente limitazione delle attuali difficoltà di carattere tecnico e finanziario.

d. Nel settore dell'ammmodernamento e rinnovamento

Si intende realizzare il programma di cui al seguente paragrafo.

7. - Programma di ammodernamento e rinnovamento

Le imprescindibili esigenze delle spese di esercizio e dei programmi per la forza lasciano uno spazio molto limitato per l'ammmodernamento e il rinnovamento. In questo settore, per poter concentrare il massimo delle risorse disponibili sulle nuove costruzioni, si rende necessario limitare i provvedimenti di ammodernamento alle sole unità di più recente acquisizione.

a. Il programma di ammodernamento prevede le seguenti voci principali:

- l'installazione di un sistema missilistico superficie- superficie sulle unità maggiori;
- l'installazione di un sistema missilistico aria-superficie su elicotteri SH3D (progetto Marte);
- l'installazione del sistema missilistico antiaereo a corto raggio (Albatros) inizialmente su « Doria » e « Duilio »;
- la « standardizzazione » dei sistemi missilistici antiaerei già in servizio, Terrier e Tartar;
- l'ammmodernamento delle apparecchiature elettroniche di scoperta e per il tiro sulle unità maggiori;
- l'installazione di un nuovo sistema d'arma sifuristico sulla classe « Audace », sui sommergibili « Toti » e sui sommergibili di nuova costruzione;
- l'adozione di apparecchiature di telecomunicazioni e Guerra Elettronica attiva e passiva di più moderne prestazioni;
- l'installazione del SADOC (*) sulla classe « Doria »;
- la trasformazione di n. 10 dragamine classe 500 in unità con capacità cacciamine;
- l'acquisizione di sistemi di scoperta e di localizzazione costiera, con le relative infrastrutture di comando e controllo, da integrare con i sistemi NATO già esistenti o in corso di installazione;

(*) Sistema Automatico per la Direzione delle Operazioni di Combattimento.

— la conversione degli apparati motore all'impiego di un unico tipo di combustibile, in armonia con le azioni in corso in ambito alleato, allo scopo di pervenire ad una più elevata flessibilità nel campo dei rifornimenti in mare ed in porto.

b. Per quanto concerne il rinnovamento delle forze, il programma navale fino al 1980, con i fondi oggi prevedibili, è il seguente:

- n. 4 fregate missilistiche da 2.400 tonn., di cui è già in corso l'iter contrattuale e di prevedibile graduale entrata in servizio nel periodo 1977-1979;
- n. 4 aliscafi di progettazione nazionale da 60 tonn., il cui progetto è attualmente in fase di valutazione operativa;
- n. 4 aliscafi da 220 tonn., in avanzata fase di progettazione, realizzata congiuntamente con gli USA e la Germania Federale;
- n. 2 sommergibili (classe « Sauro ») da 1.300 tonn. già in costruzione, la cui entrata in servizio è prevista nel periodo 1977-1978;
- n. 1 nave logistica di squadra da 8.000 tonn., già in costruzione, con procedure di controllo accelerate che ne consentiranno la entrata in servizio entro il 1975;
- n. 1 unità idrografica, da 1.600 tonnellate, destinata a compiere il vuoto lasciato da Nave « Staffetta », già da tempo radiata, in relazione alle sempre maggiori esigenze nel campo degli studi idro-oceanografici ed ecologici dell'ambiente marino;
- n. 28 elicotteri imbarcati (AB 212) e n. 12 elicotteri di base a terra (SH3D), da acquisire gradualmente entro il 1978, per portare la linea elicotteristica al livello quantitativo e qualitativo necessario per completare le assegnazioni dei reparti di volo di bordo e di quelli basati a terra.

Inoltre, allo scopo di far fronte a esigenze vivamente sentite nei servizi ausiliari, è stata inclusa nel programma navale l'acquisizione di:

- n. 2 rimorchiatori di altura;
- n. 10 rimorchiatori di media potenza;
- mezzi minori e portuali.

Circa la componente aviazione antisom per la Marina, gli studi in merito effettuati hanno portato a concludere che occorre disporre di un totale di 32 velivoli. Considerata la vita residua degli attuali velivoli S2F, la linea di volo antisom dovrà essere integrata entro il biennio 1978-1980 con almeno altri 14 velivoli del tipo « Atlantic » autorifornito.

8. - Considerazioni conclusive

Gli elementi citati mostrano che quanto è possibile realizzare con le assegnazioni fin qui prevedibili è inadeguato a fronteggiare le esigenze essenziali della Marina.

Grave soprattutto è la previsione sul futuro delle forze operanti. Non solo non sarà possibile incrementare il numero delle navi, ma, nonostante il massimo sforzo, non potremo che assistere ad un continuo e rapido deterioramento della linea attuale.

Il programma navale già definito al 1980 (per circa 15.000 tonnellate di unità combattenti) e le ulteriori eventuali costruzioni che potranno essere realizzate entro il 1984, comporteranno l'immissione in servizio di non più di 25.000 tonnellate di naviglio.

Ecco perchè, come già detto, il nucleo delle unità operanti sarà effettivamente ridotto a 45.000 tonnellate circa, già prima del 1984.

D'altra parte, nella ripartizione delle risorse disponibili non è possibile incrementare ulteriormente l'aliquota destinata alle nuove costruzioni, per non compromettere in misura determinante i vitali settori del personale e del funzionamento e mantenimento in efficienza delle Forze e delle strutture.

La Marina ha in pratica esaurito ogni margine di manovra e di risorse interne.

E ciò mentre l'incremento della minaccia aeronavale e l'incidenza del problema marittimo sulla situazione generale sono da tutti riconosciuti e trovano ormai rispondenza anche negli ambienti dell'Alleanza, dove l'adeguamento delle Forze Navali Italiane è ritenuto fattore indispensabile di equilibrio e di sicurezza.

Per gli interessi del Paese sul mare le forze navali operanti, e quindi la Marina stessa, non possono cessare di esistere.

Fermo restando che tale problema di fondo per la sua gravità e difficoltà deve necessariamente essere inserito nel processo di revisione dello strumento militare nazionale, l'urgenza della situazione e i lunghi tempi di realizzazione, caratteristici del naviglio militare, impongono una soluzione a breve termine.

Diventano cioè obbligatori e indispensabili provvedimenti di carattere straordinario, all'esterno della Forza Armata, intesi a fornire

le risorse necessarie per evitare l'accentuata progressiva riduzione del tonnellaggio delle forze operanti oggi in atto.

A tale fine i provvedimenti che si impongono per mantenere il livello attuale delle Forze dovrebbero consentire di acquisire entro il 1984 una ulteriore aliquota di unità in sostituzione di quelle da radiare e che, per corrispondere ai criteri operativi prima indicati, dovrebbe essere costituita almeno da:

- 2 cacciatorpediniere lanciamissili tipo « Audace » in sostituzione dei CC.IT. « Impetuoso » e « Indomito » di prevista radiazione;
- 8 fregate del tipo « Alpino » migliorato, in sostituzione delle corrispondenti unità di futura non lontana radiazione (4 Fregate tipo « Cigno » e 4 Fregate tipo « Bergamini »);
- 2 sommergibili a propulsione convenzionale di elevate prestazioni, per tenere conto della prevista uscita della linea dei sommergibili ex USA;
- 6 unità sottili veloci del tipo aliscafo, dotate di missili superficie-superficie ad incremento del ridotto programma già previsto di 4 unità di 60 tonn., in sostituzione di altrettanti Motosiluranti di imminente radiazione;
- 1 unità di scorta con dotazione propria di velivoli V/STOL e elicotteri, in sostituzione degli Incrociatori « Doria » e « Duilio » verso la fine degli anni '80;
- 10 unità per la caccia alle mine, per compensare almeno in parte la radiazione dalla linea di 27 dragamine;
- 1 unità del tipo LPD per l'impiego operativo della componente anfibia, in sostituzione di « Etna » e « Bafile » e dei tipi « Caorle »;
- 1 unità rifornitrice di Squadra, per la necessaria rotazione con l'unica unità di questo tipo programmata;
- 1 unità salvataggio, in sostituzione di Nave « Proteo » di prevista radiazione nel periodo considerato;
- una aliquota di elicotteri, imbarcati e di base a terra, non solo per sostituire quelli non più operativi e per fornire la necessaria componente alle nuove unità, ma anche per incrementare la capacità complessiva della linea elicotteristica nei settori della scoperta, della guerra elettronica, della lotta antinave e, se del caso, anche in quello delle contromisure mine.

ALLEGATO B
(cfr. Vol. I pag. 121)

IL PERCHÉ DI UNA LEGGE NAVALE

La contribución unitaria y global, técnica y promocional que las Fuerzas Armadas proporcionan al desarrollo del País se concreta en la política de armamentos que persigue varios objetivos: la oportuna modernización de los medios, la investigación con fines militares que produce desarrollo tecnológico, la posibilidad de disminuir de la incidencia técnica de los progresos militares sobre determinados sectores de interés civil, el impulso a la industria para nuevas realizaciones militares valiosas incluso para la exportación, y otros más.

El Almirante ha delineado rápidamente también un quadro de las realizaciones más significativas para el Ejército, Marina y Aeronáutica, afirmando que el Estado Mayor no puede evadir el fomento de una « terapia de choque » que, por un lado, ayude a la industria a superar sus dificultades asegurando trabajo estable a millares de obreros y, por otro, ponga remedio « una tantum » a las patentes deficiencias actuales de nuestro instrumento militar.

El servicio naval de la « Guardia de Aduana » (Il servizio navale della Guardia di Finanza) de D. Francesco Gaudioso.

Con ocasión del segundo centenario del Cuerpo de la « Guardia de Aduana » cuya celebración tiene lugar el día 21 de junio, el Autor expone, en líneas generales, el servicio naval desarrollado por ese Cuerpo.

Después de breves noticias históricas sobre los orígenes y la evolución de los medios, el Autor menciona la contribución de la flota de la « Guardia de Aduana » en las operaciones bélicas.

Al final están indicadas las perspectivas de empleo de la flota de guardacostas que coopera a la defensa de la Nación en las fronteras marítimas.

La « Copa de la América » (La « Coppa dell'America ») de D. Claudio Rössmann (Primera parte).

En este artículo el Autor evoca las vicisitudes ligadas al desarrollo de la ya famosa y más que centenaria « Copa América » la competición vélica para la concesión de la deseada « sobera de plata » ganada en 1851 por la goleta *América*.

El Autor menciona a los hombres que fueron los protagonistas y a las embarcaciones que se batieron en las aguas de Newport: de los primeros « sloops » y « cutters » a los majestuosos y costosísimos veleros de la « clase J » y, en fin, a los « 12 metros », que desde la segunda postguerra siguen luchando, hasta ahora sin éxito, para la conquista de la copa.

La « Legge Navale », oggi all'ordine del giorno di pubblici dibattiti, deve essere considerata sotto diversi punti di vista:

— come strumento legislativo per garantire la sopravvivenza della flotta almeno nei limiti attuali;

— come apporto economico-sociale di notevole significato per una alternativa antirecessiva;

— come scelta prioritaria per dare inizio, su basi realistiche, a un giusto e ormai improcrastinabile processo di revisione della componente militare nazionale.

Vediamoli separatamente.

1) La perdurante inadeguatezza delle disponibilità finanziarie assegnate alla M.M. nel settore del rinnovamento e ammodernamento, non solo ha decisamente condizionato le possibilità di armonico sviluppo delle forze navali, ma ha determinato un sensibile assottigliamento di tutta la linea operativa (nell'ultimo quadriennio, contro la radiazione di circa 30 000 t sono entrate in servizio solo 8 000 t di naviglio).

2) Se si considera che la vita media di una nave da guerra è di 20 anni, solo per mantenere la dimensione della flotta alle attuali 105 000 t occorrerebbe impostare ogni anno un ventesimo del tonnellaggio esistente, cioè 5 000 t che, al costo attuale medio di 23 000 lire al Kg, comporterebbe la spesa di 100 miliardi all'anno.

- 3) Prevedendo una disponibilità di circa 50-60 miliardi annui per nuove costruzioni, è possibile realizzare nel corso di un decennio un totale di circa 25-30 000 t, invece di 50 000. Ciò significa che al termine del decennio si avrebbe una diminuzione di 20-25 000 t.
- 4) Bisogna tener conto anche della aliquota di navi attualmente in linea che hanno superato i 20 anni di vita senza sostituzione o che supereranno tale limite negli anni immediatamente a venire.

5) Ne deriva che, per mantenere la dimensione della flotta alle attuali 105 000 t (ne occorrerebbero 160 000 ma, se volessimo inseguire questo obiettivo ottimale, il discorso sarebbe assai più complesso), è necessario dar luogo alla graduale impostazione di un programma di nuove costruzioni con un impegno totale al valore odierno di 1 000 miliardi, oltre, beninteso, alle aliquote di bilancio Difesa (opportunamente aggiornate alla luce di una necessaria adozione di diversi criteri di ripartizione delle risorse per le Forze Armate), ricorrendo per la sua realizzazione al preannunciato strumento legislativo — Legge Navale — di finanziamento straordinario.

Fino ad oggi, la pratica della pianificazione pluriennale è entrata soltanto a livello di tentativo nei programmi navali e non già per incapietà della M.M. ad avvalersi di questo corretto meccanismo di gestione del naviglio militare. Le FF.AA., e in primo luogo la Marina, sono vissute non diremo alla giornata ma certo senza sapere che cosa sarebbe successo l'anno dopo. Per quanto riguarda in particolare la Marina, il motivo è da ascrivere non soltanto a deficienze di stanziamenti ma al modo come in Italia, allo stato delle strutture e delle forze, nasce e si articola il bilancio della Difesa.

Vale la pena farne cenno perché, al limite, anche un bilancio come l'attuale, nonostante la sua incompletezza quantitativa, potrebbe avere una efficacia diversa se fosse possibile procedere a impostazioni diverse. Si parte, dunque, togliendo per prima cosa la voce « spese vincolate » che è più o meno il 50% del totale. Queste spese si riferiscono in gran parte al pagamento degli stipendi del personale in SPE e delle pensioni. Ovviamente, essendo l'Esercito numericamente preponderante, l'incidenza di questa Forza Armata è enormemente maggiore rispetto alla Marina e all'Aeronautica.

Che cosa succede del residuo 50%? Siamo ora nel settore delle spese cosiddette « discrezionali », ma si ritrova ancora una prepor-

derante incidenza dell'Esercito sulla voce « programmi di forza » che riguarda ufficiali e sottufficiali non in SPE e il mantenimento di tutti gli uomini di truppa. Viene impegnato così, senza che si possa discutere, un altro 14-15% del bilancio. Ed ecoci alla voce « esercizio ». Ovviamente, chi ha più uomini sotto le armi deve gestire un maggior numero di casearme, deve svolgere una maggiore attività addestrativa, utilizzare più mezzi di trasporto e via dicendo. Ecco le suddivisioni (in miliardi) di questi due ultimi anni:

<i>programmi di forze</i>	1973	1974
Esercito	193,2	191,5
Marina	46,3	48,6
Aeronautica	59,9	59,3
<i>esercizio</i>		
Esercito	173,8	202,7
Marina	72,7	80
Aeronautica	133,2	133,2

Percentualmente si sono dunque assommati (anche tenendo conto degli Enti interforze e dei Carabinieri): il 50% per stipendi e pensioni, il 14% per i programmi di forza e il 21% per l'esercizio. Giunti all'85% si comincia la discussione vera e propria per il settore del « rinnovamento », l'elemento cioè che in misura preponderante condiziona, oggi, l'efficienza bellica. Essendo, come abbiamo visto, pressoché tutto vincolato, un eventuale successo finanziario della Marina (o della Aeronautica), mai peraltro finora verificatosi, non potrebbe che essere di limitata portata. Stando così le cose, e sempre che i futuri stanziamenti ordinari siano adeguati a ripianare il costante aumento dei costi, fino al 1980 la Marina non potrà pensare che a portare avanti il mini-programma già approvato (4 fregate, 4 aliscafi nazionali, 4 aliscafi NATO, 2 Smg).

Il discorso di fondo dovrebbe essere un altro: acclarare un punto ottimale di fabbisogno in relazione ad accertate esigenze politico-militari e alle possibilità di bilancio, poi iniziare una procedura di distribuzione. Certo, non si può cambiare tutto in una volta (e non sarebbe giusto); è però indispensabile cominciare a modificare il presupposto su cui si basa attualmente l'impostazione del bilancio.

La questione posta dalla Marina, però, non ammette indugi e il discorso di fondo, che è poi quello della auspicata ristrutturazione delle Forze Armate, deve essere realisticamente inquadrato in

una prospettiva sufficientemente ampia. Il « Libro Bianco » presentato dallo Stato Maggiore della Marina Militare è stato molto esplicativo: o si impostano nel prossimo decennio nuove costruzioni per almeno 85.000 t, ovvero alla fine del 1984 la consistenza della nostra linea operativa si ridurrà a circa 45.000 t. Le conseguenze sono ovvie e il « Libro Bianco » non ne fa mistero.

A questo punto si fermano la responsabilità e l'iniziativa della Forza Armata. Si legge nel « Libro Bianco »: « *La Marina ha in pratica esaurito ogni margine di manovra e di risorse interne* ». Ogni ulteriore discorso spetta al Governo e al Parlamento. Per la verità né l'uno né l'altro in passato hanno affrontato con impegno costante i problemi tutti particolari della Marina, ma ora il « Libro Bianco » e la stessa opinione pubblica li chiamano in causa direttamente. L'interrogativo è stato posto in termini così semplici e, diremo, obbligati, da non consentire scappatoie o dilazioni: o si adottano provvedimenti per determinare un programma di costruzioni navali o si comincia la smobilitazione della Forza Armata. Una cosa è chiara, Marina; se, mancando un piano al quale dare subito attuazione, avremo la certezza di non possedere nei prossimi anni una Marina proporzionata alle forze e alle strutture attuali, si deve provvedere a smobilitare le une e le altre. Perché è assurdo mantenere in servizio e in efficienza uomini e arsenali se non ci sono navi. Ma ri-prenderemo il discorso più avanti.

La « Legge Navale » ha avuto larga eco, e per la prima volta in così larga misura, a livello ufficiale, sia presso il Governo sia presso il Parlamento. Il Ministro della Difesa on. Tanassi (4° Governo Rumor), discutendosi alla 7ª Commissione il bilancio di previsione della spesa del suo Dicastero per l'anno 1974, ha detto di condividere le preoccupazioni della Marina legittimando così le speranze dell'Amm. De Giorgi. « *Concordo*, ha detto l'on Tanassi, *con le conclusioni del « Libro Bianco » di assicurare al più presto con idonei provvedimenti, se non il potenziamento, almeno il mantenimento della attuale consistenza* ».

Vediamo un altro aspetto dell'importante iniziativa. La « Legge Navale » non è fine a sé stessa, non è, cioè, solo un correttivo per evitare la scomparsa di una flotta. Il programma di nuove costruzioni che essa postula, inserito nel quadro dello sviluppo economico del Paese, può rappresentare un valido elemento antirecessivo o, più precisamente, una alternativa alla crisi che ha colpito uno dei settori chiave della nostra industria base, quella dell'auto. Un

programma di costruzioni navali influenza in modo decisivo e benefico vastissimi settori industriali. E' richiesto il concorso dell'industria pesante e di quella degli armamenti, di quella meccanica e di quella di precisione, di quella elettrica e di quella elettronica per finire a quelle degli apparati motori e di propulsione e degli impianti di condizionamento e di arredamento. In tutto una quarantina di attività industriali.

« *Mi rendo ben conto*, ha anche detto l'on. Tanassi alla Camera, *della situazione particolarmente pesante nella quale le finanze dello Stato si dibattono e delle obiettive difficoltà nelle quali l'esigenza s'inquadra. Sono però sicuro che il Parlamento, consapevole della esigenza e della gravità del problema della Marina, non esiterà a inserirlo e a discuterlo democraticamente nel quadro più ampio della programmazione generale del Paese* ».

Una pianificazione di costruzioni navali di questa portata rappresenta un impatto di grande valore economico, sociale e tecnico in via diretta e in via indiretta (industrie collegate e commesse estere). Vediamo, anzitutto, i riflessi nel settore cantieristico. La costruzione di navi militari — è noto — comporta il concorso di attività lavorative da parte dei cantieri navali per quanto riguarda lo scafo, l'apparato di propulsione e l'allestimento, e da parte di numerose altre industrie per quanto riguarda le armi e le apparecchiature di bordo. Tenuto conto che il costo dello scafo e dell'apparato di propulsione incide per il 60% sul totale dell'impresa, il settore cantieristico dovrebbe assorbire circa 600 miliardi da suddividere tra industrie del nord e industrie meridionali. Poiché risulta che i cantieri navali di Riva Trigoso e Muggiano potrebbero sostenere nel decennio (considerando il processo di trasformazione in corso) la costruzione di circa 26.000 t, in aggiunta alle 14.000 già programmate per la Marina italiana e quella peruviana, i cantieri meridionali dovrebbero assorbire la differenza di 24.000 t. Dal punto di vista finanziario, 312 miliardi dovrebbero essere destinati alle industrie del nord (52%) e 288 miliardi a quelle del sud (48%).

Si deve, inoltre, porre in evidenza che l'aumentato impegno per costruzioni navali da parte delle industrie del nord potrebbe comportare il trasferimento a cantieri del sud di oltre 12 miliardi di commesse di naviglio mercantile. Ciò significa, in pratica, che i cantieri meridionali dovrebbero aumentare sensibilmente la loro capacità produttiva, adeguando le proprie strutture, reperendo e formando mano d'opera specializzata e favorendo la creazione di piccole e medie industrie locali e lo sviluppo di quelle esistenti. Il sud,

insomma, più che il nord, avvertirebbe l'immissione di questa nuova carica di vitalità, e ciò in un momento storico e politico che vede il Paese profeso in uno sforzo concreto per ridurre ed annullare il distacco sociale e industriale fra le due aree. Un miglioramento delle strutture cantieristiche e delle industrie complementari permetterà infine al sud di sfruttare meglio il favorevole momento della prossima riapertura del Canale di Suez, apertura che provocherà certamente una crescente richiesta nel settore delle manutenzioni e del raddoppio del naviglio mercantile di passaggio od operante in zona. Oggi queste possibilità sono pressoché inesistenti nonostante la eccezionale estensione delle coste. Se vogliamo che questa speranza possa concretarsi, occorre che la Marina Militare sopravviva in quanto con essa sopravvive l'esperienza navale militare, unico mezzo convincente per dirottare verso i nostri cantieri e industrie commesse estere di navi e apparecchiature non solo militari.

Ma, come si è detto, oltre agli scafi e alle macchine, sulle navi militari sono installati gli equipaggiamenti speciali occorrenti per assolvere la loro missione specifica. Si tratta di armi ed apparecchiature complesse e di alta qualità, il cui valore è in media circa due quinti del costo complessivo della nave. Si può dire, perciò, che nell'arco di dieci anni in cui dovrebbe trovare applicazione la « Legge Navale », ci saranno circa 400 miliardi in più che andranno ad alimentare le nostre industrie specializzate in elettronica, avionica, elettromeccanica e meccanica di precisione. Saranno miliardi ben spesi per molti motivi. Una industria che abbia acquisito la capacità di produrre equipaggiamenti militari navali, che per le particolari condizioni di impiego e per la necessaria sicurezza di funzionamento richiedono l'applicazione delle tecnologie più avanzate ed un più che severo « controllo di qualità », finisce infatti per possedere i mezzi per una produzione d'avanguardia anche in altri settori.

Secondo stime attendibili, questi 400 miliardi verrebbero così suddivisi: 255 al nord (64%) e 145 al sud (36%). Alle industrie degli armamenti andrebbero 260 miliardi (230 al nord e 30 al sud); alle industrie elettriche ed elettroniche ne andrebbero 140 (115 al sud e 25 al nord). Complessivamente si metterebbero in movimento 4 658 000 giornate-operaio di cui 3 188 000 al nord e 1 470 000 al sud. I cospicui investimenti che si riverserebbero nel settore elettrico ed elettronico del sud comporterebbero, trattandosi di produzioni tecnologicamente avanzatissime, una intensa attività di ricerca e di sviluppo che nessuna industria potrebbe individualmente sostenere. Inoltre poiché in questo campo non esiste una netta differenziazione

ne tra applicazioni militari e applicazioni civili, ogni progresso raggiunto significherebbe miglioramento qualitativo della produzione e, quindi, una maggiore competitività internazionale.

Globalmente, dunque, le risorse finanziarie da assegnare con la « Legge Navale » verrebbero attribuite alle industrie del nord per il 56,7% (567 miliardi) e a quelle del sud per il 43,3% (433 miliardi).

Interessante sarebbe esaminare nel dettaglio l'aspetto promozionale di questo piano di nuove costruzioni per quanto riguarda le commesse estere. Nel 1973 sono state ottenute dall'estero commesse navali per circa 120 miliardi, 110 dei quali impegnati dal Perù con quattro fregate ordinate ai C.N.T.R.. Il Perù ha altresì ordinato materiale E.C.M., sistemi per centrali di tiro e armi c.a. per un totale di 6,3 miliardi. Altri contratti sono stati stipulati con Argentina e Ecuador (OTO-Melara), Pakistan e Venezuela (Selenia). Decisamente migliori, dell'ordine di 500 miliardi, sono le prospettive di commesse estere. Venezuela, Pakistan, Argentina e perfino la Libia sono le nazioni interessate a far costruire naviglio militare in Italia. Occorre però, ed è bene ripeterlo, che la Marina italiana per prima sviluppi e costruisca le unità che si intende, poi, vendere all'estero. Questo presupposto, confermato da quanto avviene negli altri paesi, è la condizione necessaria per fornire ai possibili acquirenti una valida garanzia di affidabilità.

Ma la Marina, accanto alla pianificazione delle costruzioni, deve anche pianificare le proprie esigenze di personale al fine di mantenere nei limiti di uno stretto rapporto bilanciato navi-uomini. La Marina dispone attualmente di 4 000 ufficiali, 7 600 sottufficiali e 32 400 sottocapi e comuni, nonché di 6 000 tecnici civili e 16 000 operai. L'entità globale di tale personale è naturalmente proporzionata al numero e al tipo di navi e al complesso delle basi navali e degli arsenali. Tale proporzione deve necessariamente continuare a sussistere anche nel futuro, ad evitare squilibri che, in caso di insufficienza di personale, si rifletterebbero sulla capacità operativa delle navi, mentre nel caso contrario si concreterebbero in maggiori inutili spese. Ecco perché appare indispensabile conoscere al più presto su quante navi la Marina potrà contare negli anni ottanta allo scopo di poter fin d'ora predisporre la conseguente pianificazione della futura struttura delle basi, degli arsenali e soprattutto della forza organica del personale militare e civile.

Se la legge navale non dovesse essere approvata, si dovrebbe inevitabilmente ed immediatamente programmare la riduzione di almeno due terzi della suindicata forza organica, contraendo in ma-

niera drastica le ammissioni all'Accademia Navale, alle Scuole alievi sottufficiali, a quelle degli allievi operai ecc. I conseguenti riflessi negativi in campo sociale, derivanti da un siffatto imponente ridimensionamento, sono facilmente intuibili. A ciò aggiungasi che la riduzione della forza organica del personale militare si ripercuoterebbe anche sulla funzione sociale che la Marina assolve nel campo della formazione di tecnici ad alto livello di specializzazione a tutto vantaggio delle attività lavorative civili. Ogni anno la Marina specializza nei singoli settori della propria attività circa 150 ufficiali in servizio permanente (vascello, piloti, dirigenti dei settori delle telecomunicazioni, dell'elettronica, dell'elettrotecnica, della meccanica, delle costruzioni navali ecc.), circa 1 500 sottufficiali volontari e in servizio permanente (tecnici elettronici, elettromeccanici, motoristi, meccanici, radiotelegrafisti ecc.), circa 100 ufficiali di complemento a ferma prolungata e oltre 10 000 militari vile circa 45 ufficiali (di cui 10 piloti) e circa 800 sottufficiali che lasciano volontariamente il servizio, oltre a tutti gli anzidetti ufficiali e militari di leva congedati al termine della ferma. Nel complesso, questo elevato numero di dirigenti tecnici e di specialisti che va ad alimentare il settore delle attività lavorative civili costa alla Marina intorno ai 21 miliardi di lire l'anno. Nel caso si dovesse procedere alla riduzione della forza organica, si contrarrebbe ovviamente il suindicato patrimonio di specialisti, la cui formazione morale e tecnica si è dimostrata di grande utilità per il Paese.

Debbono quindi essere prese urgenti decisioni della cui portata e gravità tutti debbono rendersi conto. Il mancato finanziamento della « Legge Navale » comporterebbe in definitiva la liquidazione della Marina e quindi la pressoché completa assenza di navi militari italiane nel Mediterraneo; la riduzione del lavoro ad un considerevole numero di industrie ed aziende e cioè una carenza politica di investimenti produttivi e utili alla massima occupazione; nessun apporto, in questo settore, alla ricerca scientifica ed al progresso tecnologico, con riflessi negativi anche nel campo delle esportazioni; l'eliminazione della attività della Marina nel campo della pubblica istruzione, con perdita del prezioso contributo da essa offerto alla formazione morale e professionale dei cittadini.

Tutto ciò è indispensabile e urgente, si è detto, ma non basta. Si deve anche parlare di priorità. Un provvedimento di promozione industriale che riguardasse tutte le Forze Armate, legittimo c'è al punto di vista di sopprimere ad esigenze obiettive, finirebbe per vani-

ficare non soltanto il problema di fondo che resta la ristrutturazione delle Forze Armate ma, quel che più ci preme, il programma della Marina che è, ripetesì, programma di sopravvivenza. Tutto è importante, tutto è urgente ma se si vuol costruire qualcosa bisogna che qualcuno scelga. Al di sopra del patriottismo di forza armata deve essere posto il patriottismo di un interesse superiore legato alla sopravvivenza della Marina e cioè la difesa nazionale.

Il « Libro Bianco » dello Stato Maggiore della Marina è esemplare anche da questo punto di vista. Ci piace citare, per concludere, una valutazione di Filippo De Jorio su una rivista specializzata. « Il "tono" del "Libro Bianco", egli ha scritto, è quello di chi è consapevole dell'essenzialità e della dimensione dei compiti che deve fronteggiare, dei limiti obiettivi in cui si trova ad operare, delle rinunce che è disposto a fare senza diminuire l'efficienza d'insieme, della priorità delle scelte che debbono essere fatte ed infine delle disponibilità economiche del paese. È il tono di chi sente di compiere il proprio dovere in condizioni non facili oggi e ancor meno in futuro e che pone con obiettività sia i politici che il Paese di fronte a problemi reali, proponendo a sua volta soluzioni ragionevoli, realistiche e realizzabili. Questo è patriottismo ». Con questo spirito il « Libro Bianco » è entrato nella storia della Marina Militare ed è stato consegnato alla classe politica e alla pubblica opinione del nostro Paese. Cominciare con la Marina significa porre le fondamenta per quel rinnovamento delle Forze Armate che tutti gli Italiani degni di questo nome sinceramente auspicano.

Programma associato alla "Legge Navale"

9. Con i 1.000 miliardi assegnati dalla citata legge 22 marzo 1975, n. 57, la Marina ha programmato di costruire:

- 8 *Fregate Missilistiche*, da circa 2.600 tonn. — in sostituzione di 4 unità tipo "Cigno" e 4 unità tipo "Bergamini", di prevista radiazione nei prossimi anni — con funzioni essenzialmente antisommergibili, ma idonee alla protezione del traffico mercantile anche contro la minaccia aerea e di superficie;
- 6 *Aliscaf Missilistici*, da 60 tonn. — in sostituzione di 6 motosiluranti già radiate e di 2 da radiare — con funzioni di contrasto ad eventuali azioni ostili contro le nostre coste e di protezione dei passaggi obbligati e ristretti (canali di Sardegna, Sicilia, Otranto);
- 2 *Sommergibili Classe "Sauro"*, da circa 1.300 tonn. — a parziale sostituzione dei sommergibili ex USA classe "Gazzana" e classe "Piomarta" da radiare — con compiti primari di contrasto antisommergibili e possibilità di impiego antinave;
- 2 *Cacciatorpediniere Missilistici*, da circa 4.400 tonn. — in sostituzione di 4 cacciatorpediniere classe "Impavido" e "Indomito" — idonei per operazioni a lungo raggio ed atti a conferire ai gruppi navali di impiego una più spiccata capacità di difesa antiaerea;
- 1 *Incrociatore Leggero Antisom Portaelicotteri*, da circa 10.000 tonn. — che dovrà sostituire verso la metà degli anni '80 gli incrociatori "Doria" e "Duilio" — dotato di tutte le attrezzature di scoperta e di comunicazioni idonee a consentire il coordinamento delle attività delle forze operanti;
- 10 *Unità per la caccia alle mine*, da circa 500 tonn. — per compen- sare almeno in parte la radiazione dalla linea di 29 dragamine oceanici, costieri e litoranei;
- 1 *Unità da Trasporto per Operazioni Anfibe*, da circa 8.000 tonn. — in sostituzione di 2 unità trasporto in fase di radiazione, "Etna" e "Bafie", e di 2 unità trasporto classe "Grado", da radiare;
- 1 *Nave Logistica*, da circa 8.000 tonn. — in sostituzione di una unità logistica già radiata — dotata delle apparecchiature per il rifornimento in mare di combustibile e materiale vario;
- 1 *Nave di Salvataggio*, da circa 2.500 tonn. — in sostituzione del "Proteo" di prevista prossima radiazione — attrezzata anche per il soccorso a sommergibili sinistrati;

— 36 *Elicotteri imbarcati AB 212* — a completamento della linea necessaria ed in sostituzione degli elicotteri che gradualmente usciranno dalla linea.

Ogni anno, secondo quanto previsto dalla legge, viene riferito al Parlamento sullo stato di attuazione del programma.

ALLEGATO C
(cfr. Vol. I pag. 136)

**Situazione attuale
dell'Aeronautica Militare
e prospettive per il 1974-1985**

* * * *

Offriamo, in questo numero della « Rivista Aeronautica », alla meditazione dei lettori che seguono con interesse i problemi della nostra Forza Armata, le chiare parole dello SMA sulla « situazione attuale dell'Aeronautica Militare e prospettive per il 1974-1985 ».

Siamo sicuri così facendo di perseguire il medesimo intento espresso nella « premessa » alla pubblicazione in argomento, e cioè di contribuire alla diffusione della conoscenza dei problemi aeronautici e, in particolare, dei modi che l'A.M. indica per essere posta in condizioni di superare le pesanti difficoltà finanziarie che le impediscono, e più le impediranno in un prossimo futuro, di svolgere in maniera soddisfacente i compiti di difesa che la Nazione le affida.

N.d.D.

Premessa

Le leggi dello Stato affidano alle Forze Armate, in concorso reciproco, e quindi anche all'Aeronautica Militare, la responsabilità di preservare la pace e di garantire la sicurezza e lo sviluppo della Nazione. E' stata altresì attribuita all'Aeronautica, per possibilità pratica e per capacità di esperienza, la responsabilità di alcuni fondamentali servizi di uso comune — civile e militare — difficilmente separabili nelle limitate dimensioni geografiche ed economiche del Paese.

E' diritto dei cittadini conoscere il modo ed il grado con cui l'Aeronautica assolve i compiti che le derivano dalla partecipazione a quelle responsabilità ed in quale misura tali compiti potranno essere assolti nel futuro.

Il presente documento è un contributo dell'Aeronautica a tale conoscenza.

1. Compiti dell'Aeronautica Militare

I compiti svolti dall'Aeronautica Militare riguardano sia le attività ad essa pertinenti come Forza Armata (compiti istituzionali operativi)

SITUAZIONE ATTUALE DELL'A.M.

— *ammmodernamento* - comprendenti le spese per il reintegro ed il rinnovo dei mezzi, per l'adeguamento delle infrastrutture tecnico-logistico-operative e per la costituzione delle scorte.

Da quanto sopra, si vede che le « spese vincolate » e le spese per i « programmi di forza » sono entrambe afferenti al personale.

La suddivisione delle spese in due settori diversi è motivata dal fatto che mentre per il personale in servizio permanente, per il personale civile e per il personale in quiescenza non esiste possibilità di manovra in quanto la spesa relativa è « vincolata » a disposizioni legislative (es.: stipendi, indennità) ed a dati di base non modificabili (es.: entità del personale in servizio permanente e di ruolo), per il personale militare di leva, trattato o richiamato (« programmi di forza ») è facoltà, invece, degli organi tecnico-militari di valutare l'entità in funzione delle necessità.

Per quanto ogni cura venga posta in atto per limitare al minimo indispensabile la consistenza quantitativa dei « programmi di forza », sta di fatto che per effetto di altri fattori (aumento delle retribuzioni, maggior costo dei viveri e del vestiario, ecc...) l'aliquota di bilancio, assorbita soprattutto dalle « spese vincolate » e da quelle dei « programmi di forza », rende sempre meno armonica la proporzione tra settori di spesa, ferme restando o quasi — come si sta verificando in questi ultimi anni — le altre aliquote di bilancio da poter destinare alle altre necessità dello strumento militare.

Infatti, delle assegnazioni di bilancio, oltre il 60% viene assorbito dalle spese per il personale (« spese vincolate » e « programmi di forza »), e circa il 26% è assorbito dal mantenere in condizioni d'uso i mezzi e le infrastrutture, dall'addestramento e dalle esercitazioni (« spese di esercizio »), per cui per il soddisfacimento delle necessità di rinnovo dei materiali (« ammodernamento ») rimane appena il 14% circa, invece del 30% come sarebbe auspicabile per tale settore (allegato n. 1). Perdurando simili condizioni qualsiasi impresa non può che essere destinata all'estinzione.

Tale stato di cose colpisce l'intero strumento militare ed in particolare misura l'Aeronautica, i cui mezzi aerei — a causa dell'alta sofisticazione e complessità dei materiali — sono pervenuti a costi elevatissimi, sia per quanto concerne la loro acquisizione che il loro impiego e mantenimento in efficienza.

Aggiungendo a tutto ciò la circostanza che i maggiori stanziamenti di bilancio sono prevalentemente concessi per far fronte ai miglioramenti retributivi in favore del personale, mentre tutte le altre assegnazioni sono rimaste pressoché cristallizzate, è facile dedurre che in breve volgere di tempo verrà ad essere compromesso definitivamente l'indispensabile equilibrio tra personale e mezzi.

Le aliquote delle assegnazioni di bilancio (allegati 2 e 3) ottenute dall'Aeronautica nel settore delle cosiddette « spese discrezionali », in parti-

SITUAZIONE ATTUALE DELL'A.M.

sia attività connesse con lo sviluppo socio-economico nazionale e ad essa affidate in quanto Organismo della Pubblica Amministrazione più congenialmente e strutturalmente idoneo ad assolverle (compiti istituzionali non operativi e compiti extraistituzionali).

Sotto il profilo puramente militare, l'Aeronautica sin dal tempo di pace, esercita il controllo dello spazio aereo sovrastante il territorio nazionale e mari adiacenti; contribuisce con le sue Forze Aeree alla creazione del deterrente teso ad impedire l'insorgere di conflitti; provvede alle operazioni di aerotrasporto e di soccorso aereo.

In caso di emergenza, deve assicurare l'integrità dello spazio aereo nazionale; svolgere, sia autonomamente sia in concorso con le altre forze aeree dell'Alleanza, azioni controffensive e di ricognizione; fornire il necessario appoggio alle forze terrestri e navali.

Per quanto concerne le attività istituzionali non operative e quelle extraistituzionali, l'A.M., utilizzando il proprio personale e infrastrutture, provvede ad esercitare tutti i servizi connessi con l'assistenza al volo nei riguardi del traffico aereo commerciale; assicura su scala nazionale il servizio di ricerca e soccorso aereo, ivi inclusi i servizi di pronto soccorso a singoli o collettività; svolge — sempre a livello nazionale — un esteso servizio meteorologico per Enti pubblici e privati, italiani ed esteri; effettua il trasporto aereo di Stato, i collegamenti aerei in caso di interruzione dei normali collegamenti o di improvvise esigenze non soddisfacenti con i normali collegamenti. Provvede, inoltre, alla formazione di piloti di aeroplano e di elicottero delle altre FF.AA. e Corpi dello Stato (Polizia - Finanza - Vigili del Fuoco); costituisce fonte di estrazione di piloti per le attività aeree civili e nazionali e fornisce, in funzione degli impegni governativi, assistenza in campo aeronautico a Paesi emergenti.

2. Situazione finanziaria

Si premette che le spese della Difesa vengono per consuetudine raggruppate nei seguenti principali settori:

SPESE VINCOLATE

comprendenti principalmente stipendi ed indennità per il personale militare in servizio permanente, per tutto il personale civile, per tutto il personale in quiescenza

SPESE DISCREZIONALI PER:

— *programmi di forza* - comprendenti stipendi, indennità e paga per il personale militare annualmente chiamato alle armi, trattenuto, richiamato; viveri e vestiario

— *esercizio* - comprendenti le spese per l'attività degli Enti Centrali, territoriali e periferici, delle Scuole, dei Comandi e per l'attività addestrativa e logistica delle Unità

SITUAZIONE ATTUALE DELL'A.M.

— sia di ridurre le spese per il personale che lievitano sempre di più, aumentando in maniera superiore agli stessi incrementi di bilancio annualmente concessi;

— sia di soddisfare, con precedenza, le prioritarie esigenze dei reparti di volo;

— sia di diminuire per quanto possibile le spese di « esercizio », ha adottato e sta adottando tutte le misure possibili, suscettibili di consentire economie, anche se questo comporta pesanti rinunce e notevoli sacrifici.

A titolo esemplificativo sono da citare: soppressione di Enti (Comandi di Aerei della Sardegna e della Sicilia, depositi, magazzini ecc.); ridimensionamento e ristrutturazione di altri (Comando Generale delle Scuole, Ispettorato Logistico, Ispettorato Telecomunicazioni ed Assistenza al Volo, Comandi di Regione Aerea ecc.); rinuncia al decentramento dei gruppi di volo ed ai conseguenti indiscutibili vantaggi operativi che esso comporta; riduzione dei contingenti di leva; contrazione degli arruolamenti a ferma speciale; sospensione dei richiami per addestramento; eliminazione quasi totale dei trattamenti in servizio. Tutto ciò, in piena aderenza anche ai principi fissati nello studio che si sta conducendo in sede interforze sulla ristrutturazione delle Forze Armate.

Per contro, le esigenze di personale connesse alle attività non operative ed a quelle extraistituzionali, che già assorbono attualmente il 20% circa di tutto il personale dell'Aeronautica, non possono essere contenute e determinano, anzi, notevoli difficoltà a soddisfarle, perché esse aumentano in misura proporzionale alle sempre maggiori necessità nazionali in tutti quei settori che trovano nell'Aeronautica Militare il più logico e rispondente supporto. Le maggiori difficoltà, infatti, si sono presentate con l'entrata in vigore della legge n. 111 in data 25-2-1971 e della legge n. 825 in data 22-12-1973 relative al miglioramento della ricettività degli aerei e per far fronte a rilevanti programmi in corso di attuazione, quali l'automazione del controllo del traffico aereo. Più in particolare ne soffriranno con la proposta di legge concernente l'adeguamento dei servizi di assistenza in rotta, qualora non venisse accettata la clausola in essa prevista dell'aumento di 2.400 unità negli organici dei Sottufficiali dell'A.M.

Prima di chiudere questa sintetica panoramica sul personale, sembra opportuno mettere in evidenza che i militari professionalmente qualificati o specializzati, in servizio in Aeronautica, rappresentano il 63% di tutto il personale.

Il motivo di una così accentuata specializzazione è da ricercare nel fatto che i mezzi aerei, divenendo sempre più complessi e tecnologicamente progrediti, richiedono l'impiego di elementi altamente qualificati.

C'è da considerare, infine, che se i costi di formazione sono molto elevati (a titolo esemplificativo: per un pilota fino al brevetto militare: 200 milioni; per uno specialista tecnico: 4,3 milioni; per uno specialista operativo: 2,5 milioni; per uno specialista logistico: 4,2 milioni; per un con-

SITUAZIONE ATTUALE DELL'A.M.

colare quelle degli ultimi tre anni 1972, 1973, 1974 sono state già causa di una serie di limitazioni, quali tra le più importanti e gravi:

— progressiva diminuzione della forza bilanciata;

— contenimento dell'attività volativa, portata praticamente al limite più basso dell'addestramento richiesto per non compromettere la sicurezza del volo;

— annullamento di quasi tutti i programmi annuali, il che ha significato, tra l'altro, l'impossibilità di frenare il depauperamento delle scorte e parti di ricambio e di arrestare il decadimento delle infrastrutture logistiche ed operative;

— rinuncia alla maggior parte dei nuovi programmi pluriennali di ammodernamento previsti e possibilità di soddisfare soltanto gli impegni assunti per quelli già avviati, per alcuni dei quali, comunque, le quote di pagamento sono state al di sotto di quelle programmate, con conseguente slittamento dei pagamenti e pesanti oneri aggiuntivi agli anni successivi.

In tali condizioni, l'Aeronautica giungerebbe entro il 1978 al punto di rottura e pertanto si è reso necessario l'impostazione di uno studio mirante ad individuare gli elementi di base per l'adozione di determinate scelte che imporranno necessariamente drastiche limitazioni.

3. Situazione del personale

Il personale militare e civile dell'Aeronautica, in possesso di elevate qualità professionali e di approfondite specializzazioni, risponde pienamente alle esigenze di servizio con alto senso di responsabilità, di dedizione e di sacrifici. La massima cura viene posta dagli Organi Centrali sia in campo legislativo, facendosi promotori di proposte di legge o di altri provvedimenti a favore delle varie categorie di personale per migliorare la posizione di stato e di avanzamento, sia nel campo del benessere morale e delle varie forme assistenziali, destinando — tra l'altro — una quota parte delle assegnazioni di bilancio alla costruzione o migliorie di alloggi, accasamenti, sale convegno, centri ricreativi ecc.

Esistono, tuttavia, non poche difficoltà in materia di consistenze organiche, riferite non tanto alle esigenze connesse con l'assolvimento delle attività istituzionali operative vere e proprie, quanto a quelle derivanti dall'esplicito sia dei compiti istituzionali non operativi che di quelli extraistituzionali.

Nel settore di pertinenza della Forza Armata nulla viene tralasciato al fine di assicurare la giusta, dosata entità di personale, specie presso le unità di impiego.

Infatti, l'Aeronautica, ridimensionando o sopprimendo — in seguito ad una scelta che si era resa ormai indilazionabile — Enti, attività e funzioni anche importanti, pur di garantire la sopravvivenza di altre componenti funzionali di F.A. riconosciute irrinunciabili, e nell'intento:

SITUAZIONE ATTUALE DELL'A.M.

trattore del traffico aereo: 3,5 milioni) altrettanto notevole, di conseguenza, è l'investimento, da parte dell'Aeronautica, di capitali in uomini, con tutti i vantaggi facilmente intuibili che possono derivare ad un paese ad alta industrializzazione quale l'Italia.

4. Situazione dei materiali di volo

Per assolvere i compiti istituzionali operativi, l'Aeronautica ha bisogno di velivoli per la difesa aerea, per la ricognizione e contraviazione, per l'appoggio alle forze terrestri e navali e per il soccorso aereo. Ha bisogno, inoltre, di velivoli per la formazione dei piloti di aeroplano e di elicottero.

Attualmente, l'insieme di tali velivoli è quantitativamente al livello più basso ammissibile. Al di sotto di tale livello la Forza Armata non avrebbe più alcuna validità ed efficacia.

Al 31-12-1973 la consistenza totale era di poco più di 1000 velivoli (ad ala fissa e ad ala rotante), pari a circa 5 milioni di kg.

I due terzi circa, però, sono entrati in linea tra la fine degli anni '50 e la fine degli anni '60, e poiché la durata della vita tecnica dei materiali di volo non può andare mediamente oltre i 15 anni, altrimenti viene compromessa la sicurezza del volo, essi devono essere sostituiti tra il 1974 ed il 1985. Si tratta di circa 700 velivoli corrispondenti presso a poco a 3 milioni 500.000 kg (allegato n. 4).

A questa esigenza si aggiunge quella derivante dalla necessità di reintegrare le perdite dovute ad incidenti di volo. In base ai dati statistici degli ultimi 10 anni, l'incidenza annuale di tali perdite è di 26,8 velivoli corrispondenti a circa 130.000 kg.

Sommando i velivoli da sostituire entro il 1985 (700 pari a circa 3 milioni 500.000 kg.) a quelli da reintegrare entro tale anno (320 pari a circa 1.500.000 kg.) si ha un totale di velivoli ammontante a circa 5 milioni di kg.

Da tener presente che fino al 1964 la maggior parte dei velivoli di cui era dotata l'Aeronautica erano stati concessi dagli Stati Uniti in conto M.A.P. (Programma di reciproca assistenza). Dato il lungo periodo di tempo trascorso, quei velivoli sono stati in massima parte radiati (negli ultimi 10 anni ne sono stati radiati 562 per un totale di circa 2.900.000 kg), per cui da quando sono cessati i predetti aiuti M.A.P., tutte le esigenze di sostituzioni — come pure di reintegri — gravano sulle assegnazioni di bilancio concesse all'Aeronautica.

Se si considera che il costo medio per kg/velivolo — secondo la valutazione di mercato al 31-12-1973 — è per un aviogetto da combattimento dell'ordine di 400.000 lire, per coprire i soli fabbisogni sopra indicati (velivoli per un totale di circa 5 milioni di kg) occorrono 2.000 miliardi circa, ai quali è da aggiungere il 40% (800 miliardi circa) per le attrezzature a

SITUAZIONE ATTUALE DELL'A.M.

terra e le scorte. Un totale di 2.800 miliardi di lire circa per rimanere almeno nell'attuale consistenza numerica di velivoli.

La media annuale delle risorse finanziarie occorrenti fino al 1985 è, perciò, per l'esigenza ora considerata, di circa 233 miliardi, di cui 62,4 miliardi per i reintegri e 170,6 miliardi per le sostituzioni (ammodernamento).

Le valutazioni in termini monetari sono state effettuate presupponendo costanti, nell'arco di tempo 1974-1985, sia il potere di acquisto della moneta che il costo dei materiali.

5. Prospettive future

Allo scopo di conoscere con sufficiente anticipo la dimensione futura della componente aerea dello strumento militare, l'Aeronautica Militare — anche in assenza di una programmazione economica pluriennale nazionale — ha impostato una propria pianificazione scorrevole a lungo termine, abbracciante inizialmente l'arco di tempo 1974-1985, per individuare, in particolare, quali possibilità sussistono nei riguardi del settore dell'ammmodernamento dei mezzi e dell'adeguamento delle infrastrutture « investimenti ».

La pianificazione, perché rimanesse in termini di estrema concretezza, realismo e semplicità di calcolo, ha assunto, come già accennato, come costanti sia il potere di acquisto della moneta che il costo dei materiali (base 1973) ed è stata elaborata in funzione dell'ipotesi finanziaria più verosimile, che ha già trovato riscontro nella realtà degli ultimi due esercizi finanziari: congelamento, cioè, delle disponibilità finanziarie nel settore degli « investimenti » (allegato n. 5).

Con tale presupposto realistico, l'Aeronautica nell'intero settore (che comprende oltre ai mezzi aerei: radars, telecomunicazioni, infrastrutture demaniali, autoveicoli, munizionamento, materiali di scorta, ecc...) e per l'intero arco di tempo considerato, potrà disporre di circa 1.600 miliardi, di cui non più di 900 da poter dedicare ai mezzi aerei. Non è stato tenuto conto delle eventuali assegnazioni derivanti da impegni assunti direttamente dal Governo, né degli incrementi concessi in funzione della « svalutazione strisciante », in quanto questi saranno ampiamente assorbiti dalle maggiori spese di funzionamento (spese di esercizio).

Anche raffrontando (allegato n. 6) le sole esigenze dei mezzi aerei e relative attrezzature a terra e scorte iniziali (2.800 miliardi) con le prevedibili disponibilità finanziarie in tale campo (900 miliardi), appare chiaro che l'Aeronautica potrà appena provvedere al reintegro dei materiali di volo che vanno perduti in incidenti di volo e sostituire soltanto una terza parte di quelli da radiare.

SITUAZIONE ATTUALE DELL'A.M.

Ciò significa che sarà a stento possibile:

- mantenere ancora per un breve periodo di anni le unità di impiego nella loro attuale consistenza numerica, che è già al limite della capacità operativa minima e per di più notevolmente inferiore agli impegni assunti dall'Italia in campo internazionale;
- acquistare soltanto il 30% dei nuovi velivoli occorrenti nei settori della ricognizione, della contraviazione e dell'appoggio alle forze di superficie;
- assicurare un minimo di capacità operativa nel solo settore del soccorso aereo in mare;
- soddisfare al 50% le esigenze previste in campo missilistico;
- impostare lo studio, la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione soltanto dei nuovi tipi di velivolo per il trasporto ammalati e per le Scuole di volo.

A parte le priorità operative e le varianti che saranno oggetto di continua valutazione nel corso dell'aggiornamento annuale della pianificazione decennale scorrevole, si è constatato che non esiste alcun margine e quindi nessuna possibilità finanziaria — nell'ambito di quella realisticamente ipotizzata — di soddisfare tutte le altre esigenze indispensabili a portare entro il 1985 la Forza Armata a livelli operativi più accettabili, sia nei riguardi delle esigenze nazionali che di quelle previste dagli impegni assunti nell'ambito dell'Alleanza Atlantica.

Alle prospettive negative in campo operativo, si aggiungono quelle relative alla inadeguatezza ad assolvere in futuro altri compiti istituzionali non operativi, principalmente il soccorso aereo su scala nazionale a causa della indisponibilità di mezzi idonei a tutte le varie esigenze del soccorso stesso, nonché quelle concernenti l'impossibilità di adeguare e mantenere in efficienza le infrastrutture tecnico-logistiche delle basi aeree.

6. Considerazioni conclusive

Dall'insieme di tutti i fattori di cui è stato fatto cenno, si ritiene di poter dedurre che:

- la componente aerea dello strumento militare, nella prospettiva ipotesi finanziaria presa a base della pianificazione 1974-1985 non ha alcuna probabilità di poter portare a livelli operativamente validi sia nel settore della ricognizione, del soccorso aereo, della contraviazione e della difesa delle forze terrestri e navali, per il necessario supporto sul quale queste debbono poter contare per essere a loro volta efficaci;

SITUAZIONE ATTUALE DELL'A.M.

— qualora gli stanziamenti di fondi dovessero risultare inferiori a quelli realisticamente assunti come presupposto dell'ipotesi finanziaria posta a base della pianificazione decennale, l'A.M. sarebbe addirittura costretta a ridurre, a partire dal 1976, un gruppo di volo da combattimento all'anno (in quanto non vi sarebbe margine neanche per ripianare le perdite);

— attività complementari non vitali quali il soccorso aereo nazionale, saranno compromesse;

— tutti i servizi in favore dell'Aviazione Civile, nel campo del controllo del traffico aereo e dell'assistenza in rotta, finiranno anch'essi per risentire fortemente della pesante situazione negativa dell'efficienza della Forza Armata nel suo complesso, per cui potrebbero non essere adeguati al volume ed alle esigenze del traffico commerciale.

Una alternativa di miglioramento della situazione potrebbe essere rappresentata dalla futura ristrutturazione delle Forze Armate, imperniata sull'obiettivo di pervenire ad una graduale riduzione dell'aliquota di bilancio dedicata alle spese per il personale, tendendo ad un traguardo ottimale che consenta di riservare alle spese di investimento e di esercizio la massima aliquota, che si avvicini per quanto possibile al 50% degli stanziamenti di bilancio. In altri termini, la ristrutturazione delle Forze Armate tenderà a ridurre il numero degli uomini conservando, anzi, migliorando la potenza di fuoco in funzione del progresso tecnologico. Però è da considerare che gli obiettivi conseguibili non potranno dar luogo a sostanziose economie realizzabili nel breve volgere di tempo, specie per quanto concerne il personale, militare e civile, che è per la maggior parte — particolarmente in Aeronautica — di carriera. Quindi qualsiasi provvedimento al riguardo darà i suoi frutti soltanto a lunga scadenza.

D'altra parte — come già detto — nulla è stato finora tralasciato nell'ambito di stretta pertinenza della Forza Armata per tendere a realizzare, anche a costo di notevoli sacrifici e rinunce, il massimo delle economie sia nel settore delle spese per il personale, laddove è stato possibile (riduzione dei contingenti di leva, sospensione dei richiami, annullamento dei trattenimenti in servizio, ecc.) sia nel settore delle spese di esercizio, contenendo entro i limiti minimi indispensabili qualsiasi attività, ivi compresa quella voliativa. Tutto ciò al fine di poter devolvere agli « investimenti » la maggiore aliquota possibile delle risorse finanziarie ottenute.

Nonostante i sacrifici e le rinunce, però, la situazione dei mezzi da rinnovare (principalmente i velivoli) e delle infrastrutture da adeguare è tale da non poter essere affrontata con i soli sacrifici dell'Aeronautica e risulta con le attuali assegnazioni di bilancio.

L'unica soluzione, pertanto, in grado di sanare in parte, con immediatezza, la precaria situazione esposta, rimane quella, già formulata in sede politica, di predisporre una legge speciale per uno stanziamento straordi-

SITUAZIONE ATTUALE DELL'A.M.

nalario di fondi che consenta l'acquisizione dei mezzi occorrenti alle Forze Armate.


Questo provvedimento, che sarà tanto più efficace e produttivo quanto più sarà tempestivo, dovrà tener conto delle improcrastinabili e pressanti esigenze di ammodernamento dei mezzi aerei, pena l'accentuarsi del processo di decadimento al punto tale da renderlo definitivamente irreversibile, con conseguenti, dannose ripercussioni sull'industria aerospaziale italiana che rischia anch'essa di andare verso l'esaurimento qualora non alimentata da commesse dell'Aeronautica Militare; il che comporterebbe, oltre alla mancanza di lavoro per migliaia di maestranze altamente specializzate, l'impoverimento di un patrimonio tecnologico di grande valore e prestigio per la Nazione.

L'auspicato provvedimento, inoltre, favorendo lo sviluppo delle industrie aeronautiche, si troverebbe perfettamente allineato con gli intendimenti recentemente espressi dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) a proposito di iniziative economiche riguardanti il Mezzogiorno.

SITUAZIONE ATTUALE DELL'A.M.

All. 1

ASSEGNAZIONI GLOBALI FINANZIARIE DELLA DIFESA
RAFFRONTO DELLE SPESE DI AMMODERNAMENTO SUL COMPLESSO DELLE SPESE
- ARCO DI TEMPO 1969 - 1974 -



Istogramma relativo alle assegnazioni globali della Difesa per il periodo 1968-1974. Raffronto tra spese di "ammodernamento" e spese complessive


LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE ATTUALE DELL'A.M.

All. 2

ASSEGNAZIONI FINANZIARIE OTTENUTE DALL'A.M. PER LE SPESE "DISCREZIONALI" (*)
RAFFRONTATE ALLE RICHIESTE AVANZATE - ARCO DI TEMPO 1969 - 1974

Valori reali



Assegnazioni ottenute

Deficit tra richieste avanzate e assegnazioni ottenute

(*) Le spese "discrezionali" comprendono:

- spese per il personale non di carriera: vivieri e vestiario (= Programmi di forza)
- spese per addestramento, esercitazioni, manovre, manutenzione, ecc. (= Esercizio)
- spese per acquisto nuovi mezzi e costruzioni, reintegri, scorte, ecc. (= Ammodernamento)


Istogramma relativo alle assegnazioni ottenute dall'Aeronautica Militare per le « spese discrezionali » nel periodo 1969-1974 raffrontate alle richieste avanzate

SITUAZIONE ATTUALE DELL'A.M.

All. 3

ASSEGNAZIONI OTTENUTE DALL'A.M. PER LE SPESE DI AMMODERNAMENTO
RAFFRONTATE ALLE RICHIESTE AVANZATE - ARCO DI TEMPO 1969 - 1974

Valori reali



Assegnazioni ottenute

Deficit tra richieste avanzate e assegnazioni ottenute

(*) Comprende 32,6 miliardi translati dall' "esercizio" all' "ammodernamento" per far fronte ad impegni inderogabili


Istogramma relativo alle assegnazioni ottenute dall'Aeronautica Militare per le « spese di ammodernamento » nel periodo 1969-1974 raffrontate alle richieste avanzate

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE ATTUALE DELL'A.M.

Al. 5

NECESSITÀ FINANZIARIE GLOBALI MINIME DELL'A. M. NEL SETTORE AMMODERNAMENTO RAFFRONTATE A QUELLE IPOTIZZATE.
ARCO DI TEMPO 1974 - 1985



Pianificazione operativo-finanziaria dell'Aeronautica Militare per il periodo 1974-1985 relativa all'intero settore "ammodernamento". Istogramma concernente il raffronto tra stanziamenti che sarebbero necessari e stanziamenti che si prevede di ottenere. Relativo deficit cumulativo annuale

SITUAZIONE ATTUALE DELL'A.M.

Al. 4

PRINCIPALI VELLIVOLI DI CUI DISPONE L'A. M. E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL LIMITE DI VITA DI ESERCIZIO A PARTIRE DALLA LORO ENTRATA IN LINEA - ARCO DI TEMPO 1953 - 1994 -




Diagramma relativo alla durata media dei principali tipi di velivoli in dotazione all'Aeronautica Militare


Lineamenti dottrinali per l'impiego delle Forze Aeree offensive dell'Aeronautica Militare

Basilio Cottone

Al. 6

SITUAZIONE ATTUALE DELL'A.M.

NECESSITA' FINANZIARIE DELL'A.M. NEL SETTORE AMMODERNAMENTO, RIFERITE AI SOLI MEZZI AEREI RAFFRONTATE A QUELLE IPOTIZZATE, ARCO DI TEMPO 1974 - 1985



Planificazione operativo-finanziaria dell'Aeronautica Militare per il periodo 1974-1985 relativa ai soli « mezzi aerei ». Istogramma concernente il raffronto tra valori monetari (in termini attuali) corrispondenti alle esigenze operative che sarà possibile soddisfare con le disponibilità finanziarie realisticamente ipotizzate e valori monetari corrispondenti alle esigenze che non sarà possibile soddisfare

Il tema di questo articolo, che è indubbiamente di importanza primaria nel campo di azione della nostra Rivista ed ha già avuto interessanti spunti di trattazione in alcuni lavori da noi pubblicati (1) ci viene oggi proposto con un attento studio che, tenendo in debito conto la normativa attuale dell'Esercito — in particolare per quanto riguarda le operazioni di concorso aereo offensivo —, presenta una pregevole organicità di sviluppo, quasi a costituire una « bozza » di regolamentazione dottrinale.

Mentre ne iniziamo la pubblicazione, che si completerà nei numeri successivi, lo segnaliamo pertanto all'attenzione dei lettori augurandoci che non manchino validi interlocutori per un ulteriore approfondimento della materia al quale partecipino, in particolare, i rappresentanti degli Enti ed Uffici ad esso istituzionalmente interessati.

Premessa

1923-1973: cinquant'anni di storia, a volte epica, a volte tormentosa; ma, anche, cinquant'anni di puntigliosa ricerca di una dottrina di impiego delle forze aeree.

Cinquant'anni di gloria, di sacrifici, di supremi olocausti; ma, anche, cinquant'anni di polemiche, spesso aspre, tra gli studiosi italiani di Arte Militare Aerea, tutti tesi all'affermazione della teoria e della dottrina di guerra aerea di cui essi erano i propugnatori o i sostenitori.

Cinquant'anni di storia caratterizzati, specie nel periodo tra le due guerre, dalla tumultuosa contestazione concettuale delle dottrine aeronautiche, portata avanti in Italia con pervicacia, ma che, purtroppo, non è sfociata nella formulazione di una coerente dottrina di guerra aerea,

(1) Vds. ad esempio: n. 1/1972 - A. Pelliccia: « Lineamenti di dottrina di guerra aerea nell'era spaziale »; n. 4/72 - M. De Paolis: « Influenza dei nuovi sistemi d'arma nella guerra aerea ».

ALLEGATO D
(cfr. Vol. I pag. 136)

STATO MAGGIORE AERONAUTICA MILITARE

**LA RISTRUTTURAZIONE
DELL'AERONAUTICA MILITARE
E L'AMMODERNAMENTO
DEI SUOI MEZZI**

SETTEMBRE 1975 - SUPPLEMENTO ALLA "RIVISTA AERONAUTICA"

RIVISTA AERONAUTICA

ASTRONAUTICA - MISSILISTICA

PERIODICO BIMESTRALE



DIREZIONE : VIALE DELL' UNIVERSITÀ, 4
00100 ROMA

RIVISTA AERONAUTICA

ASTRONAUTICA - MISSILISTICA

PERIODICO BIMESTRALE DIRETTORE: GEN. B.A. A. NENCHA

CONDIRETTORE: GEN. D. A. (a) R. MARCHETTI

La pubblicazione della Rivista ha avuto inizio nel mese di luglio 1925

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

Telef.: Centralino 4986 - Interno 5495

SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - GRUPPO III - 70%

Proprietà letteraria, artistica e scientifica riservata

COLLABORAZIONE

La collaborazione alla Rivista è aperta a tutti.

La Direzione non associa la propria opinione a quella dei singoli Autori e Recensori; il contenuto dei singoli lavori non esprime pertanto il pensiero ufficiale delle Autorità Aeronautiche.

Gli Autori sono responsabili dei testi e delle illustrazioni pubblicate.

I manoscritti e le illustrazioni non pubblicati possono essere restituiti, su richiesta, agli Autori. Non si prende impegno di comunicare i motivi della mancata pubblicazione. Gli articoli vengono retribuiti.

Non è possibile inviare ai Collaboratori le prime bozze di stampa dei loro articoli per la revisione. E' assolutamente necessario perciò che ogni Collaboratore invii l'articolo redatto in modo definitivo.

Si ricorda che i prezzi di cessione per il 1975 sono i seguenti:

	Italia	Estero
Abbonamento annuale	L. 3.500	L. 7.000
Un fascicolo	» 650	» 1.300

Sui prezzi indicati non si possono concedere sconti a qualsiasi titolo.

Agli Enti e Comandi Militari italiani, interessati ai problemi concernenti il campo aeronautico, astronautico e missilistico, la Rivista potrà essere ceduta gratuitamente a seguito richiesta da inoltrare per via d'Ufficio.

I versamenti debbono essere effettuati sul c/c postale n. 168822



Associato all'USPI (Unione Stampa Periodica Italiana)

SOMMARIO

L'avvenire dell'Aeronautica Militare - Gen. S.A. Dino Ciarlo . . .	Pag. 7
Il perché del «Libro Bianco» dell'Aeronautica	» 10
Il programma di ristrutturazione dell'Aeronautica Militare	» 20
Il disegno di legge per l'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica Militare	» 27
Schema di disegno di legge per l'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica Militare	» 47

La ristrutturazione dell'Aeronautica Militare e l'ammodernamento dei suoi mezzi

L'avvenire dell'Aeronautica Militare

L'avvenire dell'A.M. è condizionato dall'attuazione di due importanti provvedimenti. Il primo interessa l'ordinamento della Forza Armata e si dovrà concretare con l'efficace ristrutturazione delle componenti operativa e logistico-territoriale. Il secondo concerne l'improrogabile ammodernamento dei mezzi operativi e sarà conseguibile soltanto mediante stanziamenti straordinari.

La necessità dell'attuazione dei due suddetti provvedimenti non è conseguente ad una situazione contingente. Essa è andata maturandosi nel tempo a cominciare dai primi degli anni '60, quando, venuti a cessare gli aiuti esterni, la Forza Armata ha dovuto provvedere in proprio all'ammodernamento dei mezzi.

L'elevata sofisticazione e quindi il progressivo elevato incremento dei costi di acquisizione e di esercizio dei mezzi stessi a fronte di carenti stanziamenti di bilancio, ha provocato nell'ambito dell'Aeronautica Militare una situazione di crisi latente.

Detta crisi si è rivelata nella sua drammaticità in questi ultimi anni quando la nostra Forza Armata ha dovuto affrontare particolari e delicate situazioni concernenti sia le esigenze di ammodernamento della linea operativa, che in taluni settori ha ormai raggiunto livelli di rendimento non più soddisfacenti, sia l'emergere di nuovi compiti connessi col completamento dell'automazione del sistema di comando e controllo della Difesa Aerea e con l'estensione delle attività di assistenza al volo e di controllo del traffico aereo. Di queste situazioni solo alcune sono state risolte. La carenza, infatti, di adeguate disponibilità finanziarie non solo non ha consentito di avviare l'ammodernamento della linea operativa, ma ha imposto di rimandare ai prossimi anni l'acquisizione dell'ultimo lotto di velivoli F. 104S e G. 91 Y e degli elicotteri per il soccorso HH. 3 F. Inoltre, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, comprese quelle adibite ad alloggi per il personale, ha subito notevoli penalizzazioni.

Tali condizioni, dalle quali è apparso impossibile uscire con le sole forze e con la sola volontà del personale dell'A.M., hanno indotto lo Stato Maggiore dell'Aeronautica a sottoporre all'attenzione ed alla riflessione del Paese la difficile problematica della Forza Armata.

Ecco quindi apparire, a metà dello scorso anno, il primo documento, il così detto « libro bianco » dell'Aeronautica, con il quale responsabilmente si è cercato di portare a conoscenza di tutti la crisi incombente sui nostri Reparti e i provvedimenti che dovrebbero essere adottati per fronteggiarla.

Dallo stato di fatto che emerge dal « libro bianco » e dalla constatazione che l'insufficienza degli ordinari stanziamenti di bilancio non consente di sviluppare una valida pianificazione pluriennale, ormai ritenuta indispensabile strumento delle moderne attività gestionali militari e civili, è scaturita la necessità di chiedere l'attuazione di provvedimenti eccezionali.

Tra questi, merita il dovuto rilievo la proposta di una legge speciale per l'ammodernamento dei mezzi dell'A.M. di cui il velivolo M.R.C.A., il sistema di difesa aerea a bassissima quota « SPADA », il radar per la difesa aerea « ARGOS 10 » e il velivolo MB. 339 costituiscono i programmi caratterizzanti.

La proposta di legge speciale per l'A.M. ha importanza determinante non solo per la Forza Armata, ma anche per la sopravvivenza dell'industria aeronautica nazionale. Ciò nella convinzione che la validità operativa dell'A.M. è condizionata dall'esistenza di una aggiornata e capace industria aeronautica nazionale; così come la vitalità di quest'ultima dipende dalle possibilità che l'A.M. ha di assorbire i suoi prodotti. Da questo assunto deriva, logicamente, che gli stanziamenti previsti per lo sviluppo dei programmi contenuti nella legge speciale aeronautica costituiscono investimenti, oltre che militarmente necessari, essenzialmente produttivi in quanto il ritorno tecnologico rappresenta un patrimonio indispensabile totalmente utilizzabile da tutta l'industria nazionale. In questa prospettiva, pertanto, la legge speciale aeronautica si caratterizza anche come legge promozionale per l'industria aeronautica ed elettronica nazionale.

L'approvazione della legge aeronautica, tuttavia, e la adozione di altri provvedimenti che potranno essere adottati autonomamente nell'ambito dell'A.M., non potranno certamente risolvere totalmente la crisi che travaglia la Forza Armata e che emerge chiara dall'evidenza delle cifre riportate nel « libro bianco ».

Ecco, perché, dopo lunga riflessione e approfonditi studi abbiamo ritenuto nostro dovere e nostra responsabilità avviare la revisione globale della struttura funzionale e operativa della Forza Armata che dovrà presentarsi in avvenire sostanzialmente ridimensionata nelle sue componenti e la cui consistenza sarà, all'incirca, pari a due terzi di quella attuale. Con questa ristrutturazione contiamo di realizzare congrue economie di gestione che dovranno essenzialmente servire sia per il soddisfacimento delle esigenze connesse con le spese di esercizio della componente operativa del nostro strumento militare, sia soprattutto per avviare una più incisiva e dinamica politica di provvidenze connesse con il benessere di tutto il personale. E', infatti, nostro profondo convincimento che il binomio mezzi-personale, ancorché inscindibile, assume valori elevati, soprattutto, se elevati sono lo spirito, la dedizione e l'addestramento del personale.

La nostra attenzione, dunque, deve essere in avvenire orientata, non soltanto alla ricerca della soluzione dei problemi operativi, ma anche, con pari o superiore intensità e impegno, alla ricerca e attuazione di tutte le provvidenze che si configurano in un saggio e oculato governo del nostro personale.

I due provvedimenti che in estrema sintesi abbiamo in precedenza illustrato caratterizzeranno l'Aeronautica dell'avvenire. E' bene però dire, prima che si creino errate convinzioni, che la legge aeronautica risponde a contingenti esigenze. Essa da sola risolve parzialmente il problema dell'ammodernamento della linea operativa. Questo problema resta perciò ancora aperto con tutta la sua importanza e si presenterà tra breve con tutta la difficoltà della sua soluzione. Confidiamo, tuttavia, che il dialogo che abbiamo aperto con i rappresentanti politici nazionali e, quindi, con il Paese, possa contribuire a porre nella giusta prospettiva le esigenze della nostra Forza Armata.

GENERALE DINO CIARLO

CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'AFRONAUTICA

Il perchè del "Libro bianco" dell'Aeronautica

Una illustrazione delle ragioni che hanno portato, all'inizio del 1974, alla pubblicazione del « Libro bianco » da parte dell'A.M. potrebbe apparire superflua per i lettori della « Rivista Aeronautica » come ovvia può sembrare la giustificazione delle conclusioni del libro stesso. Riteniamo però che non tutti i lettori siano a conoscenza dei « precedenti del problema » e di alcune considerazioni che hanno guidato « gli addetti ai lavori » dello Stato Maggiore dell'Aeronautica. Ciò perché, mentre certe operazioni in corso, seppure significative, sfuggono a gran parte degli osservatori esterni, il solo accenno ad altre suscita in essi forti emozioni. Si intende qui alludere ai provvedimenti dolorosi con i quali l'A.M. ha iniziato il ridimensionamento delle proprie strutture, passati quasi sotto la generale indifferenza, mentre il solo accenno all'eventuale scioglimento della Pattuglia Acrobatica Nazionale ha sollevato giustissime e vigorose ondate di protesta.

La stessa considerazione può essere fatta per le conclusioni cui perveniva il « libro bianco ». A qualcuno è sorto il dubbio che le aspirazioni ad un provvedimento legislativo, cui legare la programmazione per la sostituzione dei mezzi dell'A.M. in via di esaurimento, fossero una conseguenza della « legge navale ». A tale proposito è bene chiarire che non è così. Ricordiamo che il Capo di S.M. *pro tempore* dell'Aeronautica, Gen. Lucertini, chiese nel 1974 che gli stanziamenti straordinari per la Marina fossero compresi in un unico provvedimento con quelli per l'Aeronautica; evidentemente si è ritenuto invece opportuno stabilire delle priorità e così la « legge navale » ha preceduto quella « aeronautica ».

Pertanto, col fornire alcuni elementi costituenti l'antefatto e le principali considerazioni che hanno guidato lo studio, si ritiene di adempiere ad un doveroso chiarimento.

Nel 1964 cessarono per l'Italia gli aiuti in conto M.D.A.P. da parte degli Stati Uniti. Questo significò che le tre Forze Armate avrebbero dovuto provvedere, da allora in poi, ad acquisire con i fondi che il Governo metteva a disposizione del bilancio della Difesa, anche tutti gli armamenti necessari.

Gli incrementi dei bilanci della Difesa si dimostrarono insufficienti a coprire la nuova esigenza e la Forza Armata che più ne ebbe a soffrire fu quella che aveva scadenze indifferibili nella sostituzione dei sistemi d'arma, a causa delle perdite dovute sia al termine della vita tecnica dei mezzi che ad incidenti di volo. A ciò è da aggiungere che i mezzi che l'A.M. doveva rinnovare erano sempre più sofisticati e quindi più costosi.

Di tali difficoltà non fu tenuto sufficientemente conto neppure nei bilanci successivi al 1969 (compreso), quando cioè per effetto dei provvedimenti delegati le assegnazioni non vennero più fatte per Forza Armata ma per settori di bilancio (1). Infatti le assegnazioni, nel settore dell'ammmodernamento (investimento), per l'A.M. hanno oscillato sempre attorno al 30% del totale di settore assegnato alla Difesa, escluso l'anno 1972 in cui l'assegnazione fu apparentemente superiore (48,9%), causa una conseguente e notevole decurtazione nel settore dell'esercizio.

La preparazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 fu invero molto « sofferta » da tutti gli Stati Maggiori, ma per quello dell'Aeronautica fu addirittura drammatica. Le assegnazioni erano state così ridotte rispetto alle esigenze presentate, che l'A.M., che aveva visto accumularsi gli impegni non soddisfatti negli anni precedenti, si trovò nell'alternativa seguente: o rinunciare a soddisfare una parte degli impegni più pressanti contratti con l'industria o ridurre di oltre il 50% le spese per l'esercizio (essendo le spese negli altri settori pressoché incomprimibili), fermando in pratica la attività dei reparti operativi di volo. Il Ministro della Difesa *pro tempore* dispose che una parte degli impegni fosse soddisfatta e che le altre due Forze Armate concorressero ad evitare il blocco dell'attività di volo, contribuendo alle spese di esercizio dell'A.M.

L'Aeronautica poté superare la crisi riducendo al massimo tutte le spese per ogni settore ed anche mercé l'aiuto degli Enti della Difesa, ma questo ingigantì le ombre che già si proiettavano sul futuro della Forza Armata.

Si rese così ancor più evidente ed impellente la necessità di uno studio sulle possibilità future dell'A.M. di assolvere i compiti che le leggi dello

Stato le affidano, alla luce della nuova situazione socio-economica del Paese. In assenza di una pianificazione governativa o almeno di una programmazione economica a medio termine in campo nazionale, lo Stato Maggiore dell'Aeronautica si trovò nella condizione di dover partire da una ipotesi finanziaria che nella sua semplicità fosse concreta e realistica e consentisse l'impostazione di una pianificazione scorrevole a lungo termine. Con essa si propose di individuare quali possibilità sussistevano nel settore « ammodernamento », sia per i mezzi che per le infrastrutture, per impostare una possibile struttura della Forza Armata che fosse proporzionata con le altre due, armonica nelle sue componenti, sostenibile come spese di gestione, ed in grado di assolvere i compiti che le sono affidati.

Lo Stato Maggiore si sforzò di guardare più lontano possibile, fino oltre la metà degli anni 80, per ridurre al minimo la possibilità di errori che, specialmente in campo aeronautico, comportano oneri gravissimi sia in termini finanziari che operativi. Occorrono, infatti, circa 10 anni perché un sistema d'arma passi dalla fase « requisito operativo » all'entrata in linea di volo ed in questi anni occorre adeguare al nuovo mezzo tutte le infrastrutture oltre che addestrare il personale.

Lo studio confermò che la ricerca di soluzioni attraverso provvedimenti di ristrutturazione interna, anche chiedendo ulteriori sacrifici al personale, non avrebbe sortito che effetti marginali. Appariva evidente che dal 1976 si sarebbe dovuto iniziare ad eliminare un Gruppo da combattimento ogni anno se non fossero intervenuti aiuti straordinari al di fuori delle normali assegnazioni del bilancio della Difesa, che la situazione socio-economica del Paese faceva prevedere sempre meno consistenti, almeno in termini di potere di acquisto.

Poiché era in giuoco la vita stessa della Forza Armata fu deciso dallo Stato Maggiore di agire in due direzioni:

— una verso l'interno, cercando di economizzare ovunque fosse possibile, in attesa di dare inizio alla ristrutturazione, tendendo a spostare le

risorse disponibili verso i settori operativo, addestrativo e di supporto operativo;

— una verso l'esterno, per rendere edotte le Autorità competenti e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione attuale e sulle prospettive future dell'Aeronautica Militare.

Nacque così il « libro bianco ».

Il « Libro bianco »

Nel documento, esaminati i compiti istituzionali ed extra-istituzionali che l'A.M. deve assolvere, viene fatto un rapido esame della situazione finanziaria. Tale esame mette in risalto che oltre il 60% delle normali assegnazioni di bilancio viene assorbito dalle spese per il personale (spese vincolate e programmi di forza) e che le spese per la gestione dei mezzi e delle infrastrutture, per l'addestramento e le esercitazioni (esercizio) assorbono una cifra, che per sicurezza deve oscillare fra il 25 ed il 30% delle assegnazioni. Da cui si evince che la Forza Armata potrà dedicare nel futuro non più del 10 - 15% per le necessità di rinnovamento, il che è ben al di sotto di quel minimo 30% che è indispensabile per il mantenimento di un adeguato livello di efficienza tecnica.

Segue un esame della situazione del personale nel quale si sottolineano gli sforzi fatti dagli Organi Centrali con proposte di legge o altri provvedimenti per favorire le varie categorie di personale, per migliorarne la posizione di stato e di avanzamento. Si sostiene, inoltre, che poiché il costo di formazione e gestione del personale è elevatissimo, altrettanto notevole è per l'A.M. l'investimento di capitale in uomini. E' naturale pertanto che il loro benessere materiale e morale costituisca una delle principali preoccupazioni della F.A., ma il Paese stesso non può sottrarsi a questo suo dovere, anche per i vantaggi indiretti che ne derivano.

Fa seguito l'analisi della situazione del materiale di volo dalla quale risulta che alla fine del 1973 il parco velivoli è di circa 1100 unità, due terzi delle quali sono in linea da oltre 20 anni. Poiché la vita media prevista è invece di 15 anni, è tassativo, anche per la sicurezza del volo, che entro la prima metà degli anni 80 quasi tutti i velivoli in linea debbano essere eliminati. Tenendo conto dei costi correnti al 31-12-1973 la cifra necessaria per la loro completa sostituzione sarebbe di circa 2000 miliardi ai quali dovrebbero essere aggiunti circa 800 miliardi (il 40% del capitale) per attrezzature, scorte e infrastrutture. La possibilità di ridurre tali esigenze, attraverso il ridimensionamento della componente aerea, sarebbe stata studiata nel quadro generale della ristrutturazione delle Forze Armate e della compatibilità con le previste risorse disponibili.

A questo punto il « libro bianco » spiega come, in assenza di una programmazione economica nazionale, lo Stato Maggiore abbia impostato la propria previsione a lungo termine nei riguardi dei fondi per il settore ammodernamento. Si è assunto, per semplicità di calcolo, che resti costante sia il potere di acquisto della moneta che il costo dei materiali (base 31-12-1973) e si sono considerate congelate le disponibilità finanziarie del settore investimenti sulla media degli ultimi anni. Dai complessi calcoli è risultato che qualora si volesse reintegrare la stessa quantità di mezzi che sono stati o saranno dismessi dal 1974 al 1985 occorrerebbe una assegnazione straordinaria di circa 1800 miliardi. Solo una ulteriore drastica riduzione degli Enti, dei Comandi e dei Reparti di supporto potrebbe ridurre tale cifra ed è questo il compito che lo Stato Maggiore dell'Aeronautica si propone con la ristrutturazione della Forza Armata.

Le conclusioni

Il « libro bianco » ha in sintesi posto i seguenti interrogativi:

— come si può assicurare la sopravvivenza dell'Aeronautica se non esiste, allo stato attuale, neppure la possibilità finanziaria di sostituire i mezzi aerei che vanno perduti per radiazione o per incidenti?

— che attendibilità si può dare ad una previsione di miglioramento

della situazione suddetta, se questa non è agganciata ad un impegno governativo?

La risposta a queste domande costituisce la conclusione del « libro bianco »: *« l'unica soluzione in grado di sanare, in parte, la precaria situazione è la emanazione di un provvedimento legislativo che preveda uno stanziamento straordinario di fondi, tale da consentire l'acquisizione di un minimo di mezzi per assicurare all'Aeronautica Militare un significato come entità operativa. Ciò favorirà nel contempo lo sviluppo dell'industria aerospaziale italiana che rischierebbe di andare verso l'esaurimento qualora non fosse alimentata dall'Aeronautica Militare ».*

Su questo secondo motivo si ritiene sia utile aggiungere una ulteriore chiarificazione.

L'industria aerospaziale (intesa come complesso aeronautica-avionica) non è solo una industria traente per il suo contenuto tecnologico, ma soprattutto è una industria di *trasformazione qualitativa*. Con ciò si vuole intendere che questa industria non solo assorbe poca materia prima e molta mano d'opera ma che questa è altamente specializzata sia nelle fasi di ricerca e sviluppo, che in quella di realizzazione e gestione.

Per un Paese come il nostro, ricco di maestranze ad ogni livello tecnico ma estremamente povero di risorse materiali e le cui principali attività consistono nel trasformare materia greggia in prodotto finito, questa industria dovrebbe trovare ampio consenso anche negli ambienti responsabili del Parlamento e del Governo.

Con la pubblicazione del « libro bianco » lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ha inteso soddisfare il diritto del Parlamento e dei cittadini a conoscere in che modo ed in che grado l'Aeronautica Militare sia in condizioni di assolvere i compiti che le leggi dello Stato le affidano ed in quale misura sarebbe in condizioni di farlo nel prossimo futuro qualora non intervenissero aiuti finanziari straordinari.

A questa azione sono seguite quelle concrete proposte che ci auguriamo possano dare anche all'A.M. ed all'industria aerospaziale la possibilità di sopravvivere.

Le previsioni del « libro bianco » si sono dimostrate, a distanza di 3 anni, estremamente concrete. Anzi, la realtà si è forse dimostrata peggiore delle stime, non solo perché il tasso di inflazione è andato al di là delle ipotesi più pessimistiche, ma anche perché nei bilanci della Difesa degli anni successivi al 1972 le assegnazioni per il settore « ammodernamento » sono state inferiori, anche in termini monetari, a quelle poste a calcolo negli studi dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

Per tali motivi si deve continuare a ritenere valide le conclusioni del « libro bianco » tenendo presente che i provvedimenti necessari saranno tanto più efficaci e producenti quanto più saranno tempestivi.

Il programma di ristrutturazione dell'Aeronautica Militare

L'Aeronautica Militare possiede le caratteristiche peculiari di una organizzazione moderna molto complessa, formata da personale altamente specializzato e da mezzi tecnologicamente molto avanzati. La sua efficienza dipende da una accurata e lunga preparazione del binomio uomo-mezzo e richiede l'impiego di notevoli risorse.

La nota congiuntura economico-finanziaria, e in particolare il continuo decremento del potere d'acquisto della moneta, hanno reso in parte vani gli sforzi compiuti di anno in anno, per adeguare alle disponibilità finanziarie le reali esigenze della Difesa. In concomitanza a questa realtà, il costo della manodopera specializzata e dei nuovi mezzi di cui la Forza Armata abbisogna, è in continuo aumento a causa del sempre più spinto grado di sofisticazione.

Tali fatti hanno reso il costo di gestione dell'attuale struttura della Forza Armata molto più elevato delle reali disponibilità e, già da qualche anno, hanno reso evidente che, per fronteggiare la situazione, non sono più sufficienti i provvedimenti di austerità che l'A.M. ha autonomamente adottato per ridurre la spesa nei settori meno vitali dell'organizzazione.

Si è dimostrato indispensabile adottare, pertanto, un drastico intervento che consenta di pervenire ad una organizzazione più snella e più razionale di quella attuale, superando, senza troppe scosse, la difficile congiuntura della fase di transizione.

A tale scopo, i provvedimenti indilazionabili sono due, strettamente interdipendenti. Il primo, consiste nella revisione globale della struttura della Forza Armata, per ridurre l'incidenza finanziaria degli Enti di supporto, a tutto vantaggio dei Reparti operativi. Il secondo riguarda il razionale ed equilibrato ammodernamento dei mezzi. Il che comporta adeguate assegnazioni di fondi.

La caratteristica più saliente, che differenzia l'Aeronautica Militare dalle altre Forze Armate, è quella di poter concentrare le proprie forze rapidamente, nel luogo, nel tempo e nella quantità che le circostanze richiedono.

Un esempio valido dell'importanza che tale capacità riveste per un dispositivo di difesa è costituito dal fatto che l'aeronautica di un Paese mediterraneo, impegnando le sue forze aeree con immediatezza e sopportando tutto il peso dei primi due giorni di conflitto, ha consentito all'esercito di mobilitare e di schierarsi a difesa e, in definitiva, di riprendere l'iniziativa dell'operazione.

Un altro concetto di rilievo che talvolta sfugge agli osservatori superficiali concerne la capacità che ha un gruppo di moderni velivoli di poter concentrare nello spazio, con immediatezza, la sua rilevante potenza di fuoco contro obiettivi eterogenei distanti tra loro anche centinaia di chilometri. Questa capacità di eccezionale importanza operativa è caratteristica soltanto delle forze aeree.

E' quindi un indiscutibile dato di fatto che le forze aeree costituiscono un elemento determinante per la sicurezza del Paese, soprattutto se si tiene in evidenza che la nostra attitudine di pacifica dissuasione non ci consente di prevedere dove, quando e con quali modalità potrebbero manifestarsi eventuali crisi.

La necessità di mantenere le Forze Aeree costantemente ad un elevato grado di prontezza, per reagire tempestivamente e immediatamente, sia per difendere lo spazio aereo nazionale, sia per intervenire a favore delle altre Forze Armate, indica chiaramente che per l'Aeronautica non esiste, praticamente, differenza tra situazioni di pace e di tensione. Le implicazioni sono evidenti:

- impossibilità o quasi di contare sulla mobilitazione;
- necessità di personale selezionato e costantemente addestrato;
- necessità di un continuo stato di efficienza dei mezzi mediante la loro manutenzione preventiva e periodica sostituzione (15 anni circa). Se a tali implicazioni si aggiungono oltre alla necessità di ripianare le inevitabili perdite di velivoli, anche le esigenze derivanti dalle altre attività svolte in tempo di pace, quali il controllo del traffico aereo civile, il soccorso aereo, il servizio meteorologico, la sorveglianza dello spazio aereo, che impegnano con continuità, di giorno e di notte, buona parte del personale A.M., emerge evidente che l'Aeronautica Militare, malgrado le sue modeste dimensioni, è una organizzazione complessa e costosa.

Per contenere le spese, oltre ad applicare razionali principi organizzativi e di economia si è già provveduto, negli ultimi anni, ad un primo ridimensionamento delle strutture. A tal fine sono stati adottati i seguenti criteri informativi:

- rendere più snelli e funzionali gli organismi di comando periferici e di supporto;
- mantenere il più possibile invariato il numero dei Gruppi operativi di volo e missilistici, ossia delle unità fondamentali dello strumento aereo.

Alla luce di tali criteri sono stati, pertanto, sciolti o soppressi:

- due Comandi di Settore Aereo;
- tre Direzioni Territoriali per le Armi e Munizioni;
- quattro Comandi di Aeroporto e di Distaccamento;
- alcuni Enti tecnico-logistici di minore importanza.

Contemporaneamente, però, non è stato possibile evitare la riduzione del 25% circa del numero dei velivoli disponibili negli anni 60. Ciò ha comportato lo scioglimento di:

- uno Stormo;
- una Scuola di Volo;
- due Squadriglie autonome.

Tutto ciò si riferisce a provvedimenti già adottati.

Al fine di rendere più agevole la presentazione dei provvedimenti di ristrutturazione che si intende adottare per contenere i costi di gestione, è opportuno soffermarsi prima sull'attuale organizzazione della Forza Armata. Essa, a grandi linee, è oggi articolata su due livelli, uno centrale e uno periferico.

L'Organizzazione Centrale, oltre lo Stato Maggiore, comprende:

- tre Alti Comandi (Difesa Aerea, Trasporti e Soccorso, Scuole);
- due Ispettorati (Logistico, Telecomunicazioni e Assistenza al Volo).

L'Organizzazione Periferica è strutturata su tre Comandi di Regione, da cui dipendono:

Comandi di Circostrizione Territoriale;

Comandi di Reparto (operativi, addestrativi, di supporto);
depositi e unità logistiche.

Le forze operative, addestrative e di supporto operativo comprendono:

- 51 Gruppi di Volo, schierati su 25 Basi Aeree;
- 12 Gruppi Missilistici, schierati su 12 Siti;
- 14 Centri radar D.A.;
- varie Squadriglie di Volo, per soccorso e collegamento.

Tali forze dipendono operativamente dai tre Comandi operativi di Regione (ROC). Inoltre, altri Enti aeronautici necessari, soprattutto, per soddisfare le esigenze del tempo di pace anche dell'Aviazione Civile e delle altre Forze Armate, sono:

- 3 Centri Informazioni Volo e 11 Centri Radar per il controllo del traffico aereo civile;
- 1 rete meteo e 2 reti di radioassistenze (VOR TAC/NDB);
- 95 Aeroporti militari, una congrua parte dei quali aperti al traffico aereo civile.

Per quanto riguarda i lineamenti della ristrutturazione, che è volta a conseguire un razionale bilanciamento tra le componenti dell'organizzazione e che interesserà tutta la Forza Armata, ad ogni livello, l'intendimento è quello di pervenire ad uno strumento aereo di dimensioni ridotte, rispetto alle attuali, ma più efficiente nelle sue componenti.

I criteri secondo i quali si intende portare avanti la ristrutturazione, sono:

- per quanto riguarda il personale: ridurre il fabbisogno globale e, inoltre, elevare gli attuali livelli organici dei Reparti operativi;
- per quanto attiene i mezzi: concentrare il massimo sforzo finanziario per ammodernare i Reparti operativi.

I provvedimenti che non richiedono un lungo processo di attuazione saranno adottati a breve termine.

Di questi, i principali sono:

- scioglimento del Comando operativo della II Regione Aerea;
- scioglimento di 7 Gruppi di Volo e 4 Gruppi Missilistici;
- trasferimento ad altra amministrazione di 70 Aeroporti non sedi di Gruppi di Volo (tre quarti del totale);
- radiazione, entro il 1980, di undici tipi di velivoli, con sostituzione di un numero minimo di essi;
- riduzione a 17 dei quaranta Distaccamenti della Direzione Lavori Demanio Aeronautico;
- ridimensionamento o scioglimento di Comandi o Distaccamenti Aeroportuali e di Depositi.

Altri ed importanti provvedimenti che, peraltro, richiedono tempi più lunghi in quanto comportano approfondite valutazioni nel contesto del dispositivo di difesa nazionale, riguardano in particolare:

- ridimensionamento dell'Organizzazione di Comando Centrale e Periferica;
- ulteriore riduzione di 4 Gruppi di Volo;
- chiusura di altre 6 Basi, sedi di Gruppi di Volo;
- radiazione di tutti i tipi di elicottero con parziale sostituzione; radiazione di altri 8 tipi di velivolo;
- ulteriore riduzione del numero dei teleposti e stazioni meteorologiche;
- ridimensionamento degli impegni di personale A.M. in seno a organismi interforze, civili, internazionali.

La configurazione finale dell'Organizzazione di Comando Centrale e Periferica, obiettivo a lungo termine, non può essere al momento definita nei particolari.

E' ben individuabile, invece, lo strumento operativo, addestrativo e di supporto.

Esso avrà una dimensione approssimativamente uguale a due terzi di quella attuale, pur conservando all'incirca lo stesso numero di Reparti operativi.

La struttura della Forza Armata si presenterà, pertanto, ridimensionata nelle sue componenti.

Le forze saranno costituite da:

- 40 Gruppi di Volo;
- 8 Gruppi Missili;
- 16 Centri radar.

Tali forze saranno così ordinate:

- 2 Comandi Operativi di Regione;
- 2 Aerobrigate;
- 20 Reparti a livello Stormo.

Il numero delle Basi Aeree principali sarà ridotto a 20.

A ristrutturazione ultimata l'Aeronautica Militare avrà, evidentemente, una dimensione minore di quella attuale, ma sarà più efficiente.

Una condizione necessaria per il raggiungimento di questo obiettivo, tuttavia, è la correzione delle carenze già rilevate in precedenza sia nei mezzi sia nelle infrastrutture. Occorre qui ricordare che entro il 1986, tutta la linea aviogetti dell'A.M., esclusi gli F.104S della D.A., dovrà essere sostituita.

Le disponibilità di bilancio attuali e quelle prevedibili, però, non consentono di provvedere all'adeguamento delle strutture, dello schieramento, all'ammodernamento dei mezzi e alle sempre crescenti spese di esercizio.

Questo è il motivo per cui si è provveduto ad elaborare un apposito schema di disegno di legge di finanziamento straordinario, di cui si parla in altra parte di questo fascicolo.

Il disegno di legge per l'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica Militare

Significato del « libro bianco »

Le informazioni fornite dal « libro bianco », elaborato dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica sullo stato della nostra Forza Armata e sul suo prossimo futuro, indicavano in 2.800 miliardi l'onere finanziario da sostenere per mantenere la consistenza numerica dei velivoli in efficienza operativa nell'anno 1973.

Appariva chiaro, pertanto, agli stessi estensori del documento accennato che la Nazione non avrebbe potuto sostenere un simile peso finanziario, anche se frazionato nel tempo, soprattutto in un periodo di crisi come quello che oggi viviamo e che non è privo di incognite gravi. Si trattava, d'altra parte, di rendere doverosamente edotta l'opinione pubblica, e quindi il contribuente, sullo stato reale delle condizioni in cui si trovava l'Aeronautica Militare e, pertanto, sulle difficoltà che si frapponavano ad uno adeguato svolgimento del suo ruolo difensivo nel futuro.

L'ammodernamento di un dispositivo difensivo aeronautico omnidirezionale, sempre più articolato e complesso, è funzione della notevole influenza che l'incessante sviluppo tecnologico esercita sui requisiti tecnici e sulle caratteristiche di impiego dei mezzi aerospaziali, ed è rapportato alla notevole estensione delle nostre frontiere ed alla tridimensionalità dello spazio aereo.

Le peculiari caratteristiche delle forze aeree rendono facilmente superato, e quindi inutile, un apparato difensivo non perfettamente adeguato, nei mezzi, nelle infrastrutture e nella preparazione del personale, allo sviluppo tecnologico, il cui ritmo di accelerazione è ben noto.

Si tratta di assicurare:

- reattività massima, espressa in termini di minuti;
- affidabilità elevata e continua, in quanto l'attività operativa è sicura e proficua solo se i piloti, gli specialisti, i mezzi e le installazioni sono tenuti in costante esercizio ed efficienza;
- specializzazione elevatissima del personale e suo continuo aggiornamento, che impedisce di fare assegnamento sulla mobilitazione.

Sono requisiti, questi, che richiesti solo in parte per le altre due Forze Armate, sono addirittura condizionanti della esistenza stessa dell'Aeronautica.

Ciò porta all'imprescindibile necessità per l'A.M. di mantenere, sin dal tempo di pace, un apparato difensivo efficiente e tecnicamente sviluppato, che consenta di assolvere sia il compito primario di difesa attiva e passiva dello spazio aereo sovrastante il territorio nazionale ed i mari adiacenti, sia il compito collaterale di contribuire all'assolvimento della funzione difensiva prevista in campo NATO. In tale quadro deve essere ricordata l'influenza operativa condizionante che le forze aeree esercitano sull'assolvimento dei compiti delle altre forze armate, ora più che mai evidente a cagione della mutata situazione nei rapporti di forza nell'area mediterranea.

La pubblicazione del « libro bianco » si è quindi imposta per rendere noto che l'Aeronautica Militare, oggi, è in condizione di svolgere solo parzialmente i compiti istituzionali assegnati.

Ridimensionamento delle esigenze e necessità di una legge per il finanziamento straordinario

S'imponesse, comunque, con urgenza, di provvedere all'ammodernamento dei mezzi operativamente superati e tecnicamente invecchiati, al reintegro dei velivoli perduti in incidenti di volo ed al completamento delle dotazioni delle unità operative. Contemporaneamente veniva intrapresa una efficace azione di revisione e riduzione delle strutture organizzative attuali con una serie di provvedimenti amministrativi, già emanati o in via di emanazione, di cui è detto in particolare in altra parte di questo supplemento della « Rivista Aeronautica », tendenti a rendere più snella e meno costosa l'organizzazione della Forza Armata.

La consapevolezza di più pressanti esigenze di natura sociale, che ponevano e pongono il Paese di fronte alla necessità di stabilire un ordine di priorità pregiudiziale a favore delle istanze ricadenti a più immediato vantaggio della collettività nazionale, ha indotto l'Aeronautica Militare a impostare una pianificazione pluriennale in funzione di uno strumento militare aeronautico ridimensionato, in ragione delle presumibili risorse finanziarie del prossimo futuro.

Sin dalla prima fase di studio apparve, tuttavia, subito chiaro che il finanziamento necessario ad assicurare l'efficienza operativa di uno strumento aeronautico sia pure di limitate dimensioni ma di impiego flessibile ed idoneo a svolgere i propri compiti operativi con immediatezza e tempestività di intervento, anche se molto ridotto rispetto alle esigenze finanziarie indicate nel « libro bianco », non poteva avvenire attraverso le ordinarie assegnazioni di bilancio.

Accertata quindi tale impossibilità, non rimaneva che ricorrere ad un apposito finanziamento straordinario.

Secondo tale direttrice si è mosso lo Stato Maggiore dell'Aeronautica, approntando un progetto di schema di disegno di legge, che prevede un

finanziamento straordinario per un totale di 1.265 miliardi, ripartiti in un arco di tempo di 10 anni, in accordo con le esigenze di sostituzione dei mezzi da sottoporre ad ammodernamento.

Il programma prevede:

- il parziale rinnovo della linea operativa con velivoli moderni tipo « MRCA » e l'acquisizione del relativo armamento;
- l'adeguamento degli apparati radar della difesa aerea nazionale;
- l'acquisizione di sistemi missilistici per la difesa aerea a bassa ed a bassissima quota;
- lo sviluppo di un velivolo per la difesa aerea, successore di quello attuale;
- la sostituzione dei velivoli delle scuole di volo.

Il programma generale, a fronte di quello che scaturirebbe dalle indicazioni contenute nel « libro bianco », risponde all'esigenza incompromissibile di conferire allo strumento aeronautico nazionale un minimo di credibilità operativa.

Interesse per il mondo del lavoro

Lo schema del proposto « disegno di legge » contiene notevoli aspetti di particolare interesse per il mondo della produzione e del lavoro, che assumono un rilevante significato nel momento attuale della vita economica nazionale. Si deve sottolineare, infatti, la circostanza, invero importantissima, che il finanziamento previsto dal disegno di legge in questione riguarda nella sua quasi totalità industrie nazionali specializzate.

Si tratta di industrie che operano nei seguenti settori: costruzioni aeronautiche, motoristico, meccanico, siderurgico-metallurgico, elettrico ed elettronico, meccanico di precisione, idro-elettro-meccanico, chimico.

Numerose sono le imprese che saranno interessate ai vari programmi di ammodernamento, parte delle quali sono dislocate nel Mezzogiorno d'Italia.

Per una valutazione obiettiva e serena degli effetti positivi per la collettività nazionale del d.d.l. in argomento non si devono quindi trascurare le rilevanti conseguenze sociali di un impegno industriale di tali dimensioni e che comporterà un numero elevatissimo di ore lavorative per l'industria del settore aeronautico ed elettronico, che impiega circa 28.000 unità.

Tale dato, peraltro, non esprime fedelmente l'interesse che il provvedimento presenta per i lavoratori, in quanto tiene conto esclusivamente degli addetti al settore delle industrie aeronautiche ed elettroniche, senza considerare l'impegno che il lavoro di dette industrie provoca in altri settori produttivi. Un calcolo diretto a conoscere il numero delle maestranze che troverebbero impiego presso industrie di altri settori produttivi in conseguenza delle commesse aeronautiche non è certamente agevole.

Tuttavia è ragionevole presumere che le ore lavorative di dette industrie subiranno un notevole incremento di cui bisogna tenere giusto conto se si vuole avere una visione sufficientemente chiara di tutti gli effetti positivi che la legge dovrebbe produrre sulla vita economica nazionale.

Effetti positivi sull'industria aerospaziale e loro validità nel quadro dell'economia nazionale

Gli effetti positivi della « legge aeronautica » non vanno valutati solo sotto l'aspetto quantitativo, ma anche e soprattutto sotto quello qualitativo, e ne costituiscono una caratteristica fondamentale, seconda per importanza solo a quella rappresentata dal mantenimento di una apprezzabile validità operativa da parte della Forza Armata.

L'industria aerospaziale è oggi unanimemente riconosciuta — in Italia e nei Paesi industrialmente avanzati — come il settore traente in senso tecnologico dell'intera industria nazionale. Tale elevato contenuto tecnologico determina sia un alto livello di fatturato per persona impiegata, sia un significativo valore di trasformazione, ossia un rapporto particolarmente rilevante fra il valore del prodotto finito ed il costo delle materie prime impiegate. Considerando che più del 50% del fatturato dell'industria aerospaziale italiana è dovuto alle esportazioni, ne consegue che tale incremento di valore dalla materia prima (importata) al prodotto finito (esportato) si traduce in una influenza particolarmente positiva sull'andamento della bilancia dei pagamenti con l'estero. Questo settore industriale deve pertanto essere considerato di preminente interesse nazionale.

Ma le sorti dell'industria aerospaziale dipendono strettamente dalle commesse dell'Aeronautica Militare, quindi dalla possibilità di questa di attuare un regolare e costante processo di aggiornamento dei propri mezzi.

Ciò è vero particolarmente in Italia, dove è mancata fino ad oggi una chiara politica aeronautica, per cui l'A.M., dopo avere promosso e sostenuto la ricostruzione dell'industria aerospaziale nazionale, ne è divenuta l'unico punto di riferimento creando anche aspettative di funzioni extra-istituzionali di carattere incentivante e promozionale che in altri Paesi aeronauticamente più avanzati sono demandate ad appositi organi governativi.

Nonostante queste difficili condizioni, l'industria aerospaziale italiana è riuscita ad acquisire una validità tecnica e produttiva che però oggi, in

presenza delle note ristrettezze del bilancio della Difesa, che si traducono in una continua riduzione delle quote destinate all'ammodernamento, rischia di essere compromessa.

Qualche cifra può essere indicativa di tale acquisita validità:

— nel 1974, gli effettivi globali direttamente interessati alle produzioni aeronautiche sono stati 28.000, senza apprezzabili variazioni rispetto all'anno precedente;

— la loro suddivisione d'impiego è stata: 62% cellule, 17% motori, 21% equipaggiamenti;

— la loro distribuzione geografica è stata: 67% Nord Italia, 33% Centro Sud;

— il fatturato globale 1974 è stato di circa 350 miliardi di lire;

— le esportazioni hanno superato i 180 miliardi di lire (oltre il 50% del fatturato globale);

— il contributo dell'industria aeronautica italiana alla bilancia dei pagamenti è evidenziato dal rapporto tra il valore complessivo delle esportazioni e quello delle importazioni necessarie per conseguire il fatturato globale; tale rapporto, come nell'anno precedente, è stato di 1,70 da raffrontarsi a quello complessivo del Paese di 0,74; un risultato quindi altamente positivo che è anche misura del grado di indipendenza raggiunto;

— la variazione percentuale del fatturato in valore costante durante il periodo 1969-1972 è stato in Italia il più alto della Comunità, sia in valore assoluto, sia rapportato alla variazione del prodotto nazionale lordo (1).

— il fatturato per persona impiegata nel settore, sempre in valore costante, ha subito un incremento più che triplo rispetto all'evoluzione economica generale; tuttavia, tale rapporto si colloca nella fascia inferiore rispetto a quello degli altri Paesi della Comunità (1).

In proposito, è da tener presente che, in linea generale, il settore industriale aeronautico è decisamente attivo in termini di commercio internazionale, in quanto gran parte della produzione si indirizza all'estero. E' a tutti noto il significato positivo dal punto di vista della bilancia dei pagamenti che tale dato assume in una situazione economica come quella che attualmente attraversa il nostro Paese. E' giustificato inoltre presumere che l'interesse con il quale alcune nazioni dell'area mediterranea e del Medio Oriente guardano ai prodotti delle nostre industrie aeronautiche, possa acuirsi e trovare maggiori possibilità di soddisfazione attraverso un provvedimento che indubbiamente non mancherà di provocare una forte spinta di ripresa del settore, influenzando in maniera sensibile sullo sviluppo tecnologico.

Un'indicazione delle possibilità di ulteriore sviluppo emerge dai seguenti dati:

— il fatturato aeronautico rispetto al prodotto nazionale lordo è tra i più bassi della Comunità Europea; rispetto alla media dello 0,65% l'Italia registra 0,3% contro 0,4% della Repubblica Federale Tedesca, 0,8% della Francia, 1,1% dell'Inghilterra e 1,8% degli U.S.A.;

— la percentuale di esportazioni italiane verso gli altri Paesi della Comunità, rispetto alle esportazioni globali, è stata nel 1972 tra le più basse: 30,4% rispetto a RFT 74,2%, Belgio 95,4%, Francia 32,7%, Inghilterra 22,9%.

Le industrie aeronautiche di tutti i Paesi beneficiano in vario modo di aiuti diretti o indiretti del proprio Governo:

— quella americana trae dalle dimensioni e dalla redditività delle commesse governative, che assorbono circa il 75% del suo fatturato globale, le necessarie acquisizioni tecnologiche, la capacità produttiva e la forza economico-finanziaria che le permettono di dominare il mercato mondiale;

— quella europea beneficia mediamente di commesse governative per il 52% del proprio fatturato (fatta eccezione della RFT che raggiunge l'81%)

e di interventi diretti, in forme e con peso diversi, per programmi specifici.

Tali commesse, pur riguardando in gran parte materiali di interesse militare, si estendono anche a molti altri settori: dalla ricerca spaziale al controllo del traffico aereo, alla ricerca tecnica e tecnologica nei vari settori delle applicazioni aeronautiche e spaziali; in Italia l'Aeronautica Militare è praticamente l'unico « cliente » governativo dell'industria aerospaziale, che non ha pertanto altri punti di riferimento nell'impostare programmi di un certo respiro, ed è quindi condizionata in modo determinante dalla disponibilità di fondi da destinare al rinnovamento dei materiali da parte della Forza Armata.

Inoltre:

— dal 1960 al '72 le spese militari hanno presentato un incremento annuo medio del 2,4% a fronte di un incremento medio di tre volte superiore (6,44%) del bilancio dello Stato;

— nello stesso periodo il bilancio della Difesa è passato dal 3,13% al 2,7% del prodotto nazionale lordo; quest'ultimo rapporto è uno dei più

bassi se raffrontato a quello della Francia (3,1), Germania (2,9), Gran Bretagna (4,6), Olanda (3,5) e U.S.A. (7,2);

— in valori costanti, nell'intervallo 1970-74, le assegnazioni A.M. sono diminuite del 12,13% a fronte di un incremento del prodotto nazionale lordo del 15,10%.

In questa situazione, e di fronte alla riduzione del 19% circa subita dagli stanziamenti A.M. destinati all'ammodernamento nel 1974, l'industria aerospaziale italiana non può che guardare con speranza alla proposta legge speciale per l'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica Militare.

Tale legge, che per le ragioni esposte assume un'importanza determinante anche per la sopravvivenza della nostra industria, deve quindi essere valutata soprattutto come un investimento essenzialmente produttivo che — è opportuno sottolinearlo — prevede il totale utilizzo in Italia dei fondi resi disponibili.

Da quanto precede emerge con chiarezza la dipendenza dell'industria aerospaziale italiana dalle commesse dell'Aeronautica Militare. La ragione di questo stato di cose risiede nell'entità degli investimenti necessari per la ricerca, che costituiscono la base per qualsiasi programma tecnologicamente impegnativo e che possono essere assicurati soltanto dalle commesse militari.

I programmi militari a medio e lungo termine, basati su precise specifiche tecniche a loro volta derivanti da accurate analisi operative, sono infatti i soli che permettano di sviluppare quel *know how* che può poi essere riversato nelle realizzazioni relative all'aviazione civile, data la stretta affinità tecnologica esistente fra i due settori.

L'attività di ricerca e sviluppo, la cui fondamentale importanza può essere dimostrata — forse meglio che da ogni altra considerazione — dalla posizione di preminenza mondiale degli Stati Uniti che in questo campo hanno investito dal 1945 ad oggi somme ingentissime, può oggi essere promossa e sostenuta in Italia, soprattutto dalle Forze Armate e dall'Aeronautica Militare in particolare, che svolgono pertanto una insostituibile funzione promozionale.

In una situazione di carenza — o peggio di assenza — di commesse militari, l'industria aerospaziale, non solo in Italia ma in qualsiasi Paese, va pertanto fatalmente incontro a situazioni recessive, anche prescindendo dal fatto che — ovunque — la produzione militare copre in questo settore industriale la maggioranza del fatturato.

Infatti, l'attività nel settore dell'aviazione civile non può in alcun modo sostituirsi a quella in campo militare nello svolgimento di una funzione promozionale in senso sia tecnico-tecnologico che industriale dovendo sottostare alle leggi del libero mercato, per cui ogni iniziativa produttiva assume necessariamente il carattere di una « avventura privata ».

In altri termini, mancando la « commessa » da parte del cliente, la industria che voglia operare in questo settore non può fare altro che sviluppare un programma a proprie spese sperando di avere indovinato la futura esigenza del mercato e di riuscire a superare la concorrenza. Il fattore di rischio è quindi molto alto e, considerando l'entità degli investimenti necessari, diviene inaccettabile per qualsiasi industria che non abbia le dimensioni di quelle statunitensi e sovietica e che non possa contare su di un mercato interno pari a quello degli USA o dell'URSS. Recenti esempi europei (« Airbus », « Concorde ») ne costituiscono un'ampia dimostrazione, per cui, allo stato attuale delle cose, non si può pensare all'attività nel campo dell'aviazione civile altro che come riflesso di quella in campo militare.

D'altra parte, l'industria aerospaziale statunitense deve la sua attuale posizione di preminenza mondiale nel settore dell'aviazione civile proprio all'entità delle commesse militari che, oltre a permetterle di raggiungere

l'alto livello tecnologico che la caratterizza, l'hanno posta e la pongono in grado — con il loro rilevante apporto finanziario — di affrontare gli ingenti investimenti necessari per i più impegnativi programmi civili e di sostenere anche eventuali perdite senza per questo andare incontro a situazioni di collasso finanziario.

La produzione in campo militare, dal canto suo, non può certo essere promossa esclusivamente in funzione dell'esportazione, anche se dal mercato estero proviene la maggior parte del fatturato, in quanto — come il recente esempio francese ampiamente dimostra — la mancata acquisizione di un determinato mezzo da parte della forza armata nazionale costituisce un pesantissimo *handicap* nei confronti della concorrenza straniera.

A tutte queste considerazioni si sovrappone quella fondamentale che, dato l'altissimo livello di sofisticazione raggiunto dalle realizzazioni aerospaziali sia civili che militari, nessuna industria aerospaziale di dimensioni europee può sostenere in proprio le ingenti spese necessarie per la ricerca e lo sviluppo di un qualsiasi programma di impegno medio-alto.

L'importanza e la validità del connubio Forze Armate-Industria era stata del resto sottolineata dal Commissario incaricato per la Politica industriale e tecnologica della Comunità Europea, Altiero Spinelli, il quale nel suo discorso all'Assemblea dell'AECMA del 28 ottobre 1974, dopo avere rilevato che il « mercato » aerospaziale della CEE nel 1972 (ultimo anno di cui fossero disponibili i dati completi) aveva interessato per il 38% il settore civile e per il 62% quello militare, sottolineava come per la parte militare il materiale di concezione europea coprisse il 55-60% mentre per la parte civile non arrivava al 20%, con tendenza a diminuire ulteriormente, per cui appariva evidente una crescente dipendenza del settore civile da quello militare.

Considerando l'inscindibilità dei problemi della produzione di velivoli civili da quelli relativi alla produzione di aerei militari, dato che entrambi beneficiano degli stessi sforzi di ricerca, degli stessi progressi tecnologici, dello stesso *know how* — concludeva il Commissario Spinelli — non è possibile in sede europea affrontare il problema della produzione aeronautica senza porsi nello stesso tempo il problema degli approvvigionamenti militari da parte dei Governi interessati.

In Italia, nel 1974, le esportazioni di materiali militari, in massima parte prodotti dall'industria aerospaziale, hanno raggiunto il valore di 150 miliardi circa, con proporzionali benefici sulla bilancia dei pagamenti e sull'occupazione. Questo risultato è il prodotto dell'accorta politica seguita dalla Difesa dal dopoguerra ad oggi nell'incentivare ricerca, sviluppo e produzione da parte dell'industria secondo un dialogo continuamente aggiornato nel tempo.

Definite, dal punto di vista dell'autonomia di approvvigionamento, tre categorie di materiale militare (quello che non è utile o non è possibile fabbricare in Italia; quello che è conveniente realizzare in collaborazione con altri; quello che può essere direttamente realizzato dall'industria nazionale), si può affermare che la Difesa ha reso possibile la sopravvivenza e l'ammodernamento dei settori industriali di punta attraverso l'incentivazione, ogni volta che fosse possibile, delle attività nelle ultime due categorie di materiali.

Questi risultati sono stati raggiunti sia con l'approvvigionamento mediante produzione su licenza di materiali stranieri, attuato in modo da rendere massimi i vantaggi di apprendimento del relativo *know how* per l'industria italiana, sia mediante una attenta azione di orientamento — a mezzo di finanziamenti incentivanti — nel campo della ricerca, sviluppo e produzione nei settori più carenti ed in quelli di interesse immediato e lontano.

Numerosi programmi promossi e finanziati dalla Difesa si sono conclusi con rilevanti successi tecnici e commerciali, in quanto riconosciuti di notevole validità anche operativa sia in Italia, sia all'estero, tanto da poter competere vantaggiosamente con la concorrenza straniera, mentre limitati sono stati i casi in cui al successo tecnico non ha fatto riscontro un corrispondente successo commerciale.

Questo innegabile contributo alla creazione di una valida base industriale nazionale rientra del resto negli interessi della Difesa, che trae indiscutibile vantaggio dalla possibilità di soddisfare le proprie necessità in fatto di approvvigionamento di mezzi senza dover ricorrere alla produzione estera.

Il principale vantaggio che l'industria trae dalla collaborazione con la Difesa riguarda il finanziamento della ricerca, che richiede ingenti investimenti il cui ritorno finanziario è lento; tanto più ingenti e di ritorno tanto più lento quanto più alto è il grado di sofisticazione degli apparati richiesti. Tale grado di sofisticazione, crescente di giorno in giorno per soddisfare le necessità di Forze Armate moderne, specie se di básica finalità difensiva, è del resto foriero di un crescente livello di acquisizione tecnologica per l'industria interessata.

In questo senso, il progetto di schema di disegno di legge per l'Aeronautica Militare appare in questo momento il più valido e concreto fattore promozionale su cui l'industria aerospaziale italiana possa contare.

Meritano un cenno le ripercussioni di natura sociale che l'incremento dell'attività lavorativa delle industrie del Mezzogiorno, dovuto all'obbligo giuridico di destinare una quota parte delle commesse al Sud, non dovrebbe mancare di avere per le popolazioni meridionali.

Sono note le condizioni di disagio dovute in parte alla mancanza di iniziative produttive in questa parte d'Italia, e le motivazioni dei provvedimenti legislativi intesi ad assicurare una quota di lavoro « pubblico » alle industrie del Sud.

Il d.d.l. in argomento, lungi dal risolversi in una dose sia pure considerevole di ossigeno per queste industrie, dovrebbe costituire il fattore propulsore in grado di dare il via ad una costante e più competitiva produttività in un settore ad elevato contenuto tecnologico e ad alta specializzazione del personale, con benefici non solo materiali per tutto il Meridione.

I programmi di ammodernamento

A conclusione di questa esposizione, valgano alcuni dati relativi ai previsti programmi di ammodernamento che, sia pure soltanto indicativi e presuntivi, sono sufficienti ad esprimere una chiara immagine dell'incentivo che riceverà l'industria nazionale dall'auspicata approvazione del d.d.l. elaborato dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica.

PROGRAMMA VELIVOLO M.R.C.A.

Al programma plurinazionale di sviluppo, attuato tramite il Consorzio Panavia, che prevede per la parte interessante l'Italia una partecipazione

ai costi pari all'11% (90 miliardi circa) ed un ritorno di lavoro per l'industria nazionale del 15% (135 miliardi circa), seguirà il programma di produzione (100 velivoli per l'A.M.), per un totale di 771 miliardi circa.

Per l'81% circa del finanziamento del programma sono interessate industrie dei settori costruzioni aeronautiche, motoristiche, meccanico, siderurgico, elettrico; per il rimanente 19%: industrie dei settori elettronica e meccanica di precisione.

Le imprese interessate sono:

6 imprese per la parte cellula, di cui 2 meridionali; l'impegno finanziario relativo è di circa 350 miliardi che per un terzo vengono assorbiti dalle industrie del Mezzogiorno;

3 imprese interessate alla costruzione del motore, di cui 1 meridionale; il 25% della spesa complessiva di 300 miliardi, prevista per questa parte, è destinata alle imprese meridionali;

23 imprese per la costruzione degli equipaggiamenti e della avionica, delle quali 6 dislocate nel Mezzogiorno; il presunto impegno finanziario è di circa 150 miliardi, di cui un terzo riguardante l'industria meridionale.

Dei circa 40 equipaggiamenti principali e accessori interessanti il programma, ben 18 sono completamente sviluppati e prodotti per l'intero consorzio dall'industria nazionale. Per i rimanenti la percentuale di produzione varia dal 10% all'80%.

Ciò, oltre a dimostrare il grado di credibilità acquisito dall'industria italiana in campo europeo, lascia aperta la possibilità per tale settore accessoristico e avionico, di interesse industriale generale più che militare, di progressi commerciali considerevoli.

PROGRAMMA SUCCESSORE VELIVOLO DA ADDESTRAMENTO MB. 326

Tale programma, interamente nazionale e di un costo totale di 100 miliardi, si differenzia nettamente da quelli realizzati da altre nazioni, pur all'avanguardia del settore.

Infatti, a fronte di un limitato onere per lo sviluppo (consentito dalla possibilità ampiamente collaudata di porre insieme cellula e motore), consentirà di introdurre in linea un velivolo di elevata flessibilità e, soprattutto, di relativamente ridotto costo di acquisto e di esercizio, tale da renderlo altamente competitivo anche su quei mercati tradizionalmente orientati verso industrie estere.

Nel campo dei velivoli istruzionali, l'industria aeronautica italiana ha consolidato notevoli successi, sintetizzabili nella esportazione di circa l'80% dei velivoli prodotti; per il nuovo velivolo l'interesse di altre nazioni già appare degno di nota, e l'acquisizione da parte dell'A.M. sarà la condizione perché esso trovi conferma nel mercato già acquisito con la precedente realizzazione (MB. 326).

Per il 75% del finanziamento del programma sono interessate industrie dei settori costruzioni aeronautiche, motoristiche, meccanico, siderurgico-

metallurgico, elettronico; per il rimanente 25%: industrie dei settori meccanica di precisione ed elettronica.

Le imprese interessate sono 8 imprese principali, di cui 2 dislocate nel Mezzogiorno, e numerose altre.

PROGRAMMA SISTEMA MISSILISTICO « SPADA » PER LA DIFESA AEREA

L'industria missilistica ed elettronica nazionale ha già concretato lo sviluppo prototipo di un sistema di questo tipo, dotato di caratteristiche che lo rendono competitivo in campo tecnologico e commerciale internazionale.

Ciò è dimostrato dall'interesse che molte nazioni, tra le più progredite, dimostrano all'acquisto del « sistema » italiano.

Un sia pure limitato programma di acquisizione da parte dell'A.M. può rappresentare, al di fuori di considerazioni strettamente militari, la condi-

zione determinante a che altre nazioni si orientino ad adottare tale sistema, contribuendo alla vitalità dell'industria del settore. Il finanziamento del programma è di 207 miliardi circa.

Per l'85% del finanziamento sono interessate industrie del settore elettronico; per il 18%, industrie del settore idro-elettromeccanico; per il 3%, industrie del settore chimico.

Per la massima parte del programma è interessata l'industria del meridione.

PROGRAMMA « ARGOS 10 » (RADAR DIFESA AEREA)

Il finanziamento presuntivo del programma è di 37 miliardi. Per l'80% del finanziamento del programma sono interessate industrie del settore elettronico; per il 20%, industrie dei settori elettromeccanico ed ingegneria civile.

PROGRAMMA SUCCESSORE VELIVOLO PER LA DIFESA AEREA

Per la fase sviluppo di questo programma è previsto un finanziamento di 150 miliardi.

Per i suoi prevedibili costi, è auspicabile che lo sviluppo di un aereo di tali caratteristiche avvenga in sede multinazionale europea.

Il successo del programma MRCA contribuirà ad incrementare ulteriormente la capacità dell'industria europea di realizzare in modo autonomo programmi di elevato e competitivo livello tecnologico, sganciandola dalla dipendenza tecnologica estera del settore.

La partecipazione ed il contributo dell'industria nazionale al programma per la realizzazione di un velivolo per la difesa aerea non potranno che essere superiori a quelli ottenuti nel quadro del consorzio di Panavia.

Di gran lunga più elevata sarà la partecipazione delle industrie meridionali che avranno nel frattempo conseguito la capacità di assorbire armonicamente una quota parte di lavoro maggiore, per lo sviluppo raggiunto grazie agli effetti mediati dei programmi per l'ammodernamento dell'A.M..

Per il 65% del finanziamento del programma sono interessate industrie dei settori costruzioni aeronautiche, motoristico, meccanico, siderurgico-metallurgico, elettrico; per il 35%: industrie dei settori meccanico di precisione ed elettronico.

Schema di disegno di legge per l'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica Militare

Art. 1 - Il Ministero della Difesa è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza dell'importo di lire milleduecentosessantacinque miliardi per la predisposizione e la realizzazione del seguente programma decennale di:

— approvvigionamento di moderni velivoli, col relativo armamento, per il parziale rinnovo della linea di volo dell'Aeronautica Militare;

— approvvigionamento di apparati radar, per l'adeguamento della difesa aerea;

— approvvigionamento di sistemi missilistici per la difesa aerea a bassa e bassissima quota;

— approvvigionamento di moderni velivoli per le scuole di volo;

— studio e sviluppo di un velivolo per la difesa aerea successore di quello attuale.

Il programma, destinato ad assicurare l'efficienza operativa dell'Aeronautica Militare, verrà comunicato al Parlamento dal Ministro della Difesa entro sei mesi dalla approvazione della presente legge.

Il Ministro per la Difesa trasmetterà ogni anno, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e del relativo programma di approvvigionamento dei velivoli, degli apparati radar e dei sistemi missilistici nonché l'elenco delle società o imprese con le quali sono stati stipulati i contratti di cui al successivo articolo.

Art. 2 - Per i progetti e i contratti necessari per l'attuazione del programma di cui all'art. 1, si applicano le norme di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, restando costituito il Comitato, di cui al secondo comma dello stesso articolo, dal Ministro per la Difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, che lo presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato e da un magistrato della Corte dei Conti non impegnati in altri incarichi, dal presidente e dal vice presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, sezione Aeronautica, dai direttori generali delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali, degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, dal direttore dell'ufficio centrale allestimenti militari, dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato, da un ufficiale generale designato dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, da un funzionario del Ministero del Tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un ufficiale designato dal Ministero della Difesa coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per la Difesa.

Per la produzione, fornitura e montaggio di apparecchiature di particolare natura specificate nel contratto, la ditta aggiudicataria può avvalersi di imprese specializzate mediante la stipulazione di appositi contratti da sottoporre al preventivo visto del Ministero della Difesa.

Art. 3 - E' in facoltà dell'Amministrazione militare di apportare, durante l'esecuzione delle commesse, aggiornamenti e varianti alle prescrizioni tecniche ed ai tempi di esecuzione indicati nei contratti di cui al primo comma del precedente articolo 2.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Detti aggiornamenti e varianti sono fatti constare:

— con verbale sottoscritto dalle parti, nelle forme previste dall'articolo 119 del r. decreto 23 maggio 1924, n. 827, qualora non comportino variazioni dell'importo contrattuale;

— con atto addizionale, se comportino variazioni dell'importo contrattuale.

Gli eventuali oneri finanziari derivanti dagli aggiornamenti o dalle varianti di cui al primo comma del presente articolo fanno carico allo stanziamento del capitolo al quale sono imputate le spese del programma.

Art. 4 - L'onere di cui ai precedenti articoli 1 e 3 sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa in ragione di:

— Esercizio 1976	lire 35 miliardi
— Esercizio 1977	lire 90 miliardi
— Esercizio 1978	lire 90 miliardi
— Esercizio 1979	lire 144 miliardi
— Esercizio 1980	lire 145 miliardi
— Esercizio 1981	lire 150 miliardi
— Esercizio 1982	lire 157 miliardi
— Esercizio 1983	lire 157 miliardi
— Esercizio 1984	lire 157 miliardi
— Esercizio 1985	lire 140 miliardi

Alla copertura dell'onere di lire 35 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1976 si farà fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varianti di bilancio.

ALLEGATO E
(cfr. Vol. I pag. 146)

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

LA RISTRUTTURAZIONE
DELL'ESERCITO

Edizione Giugno 1975

Premessa

La crescente influenza del processo tecnologico sulle strutture delle FF.AA. ha comportato un drammatico aumento dei costi di acquisizione e di esercizio degli armamenti e degli equipaggiamenti reso ancora più sensibile dal processo inflazionistico che ha investito l'economia mondiale.

Ne è scaturito un costante decadimento dell'efficienza operativa dello strumento militare, non fronteggiabile con le normali assegnazioni di bilancio. Per non venire meno agli impegni istituzionali dell'Esercito, e non intaccare così la sua credibilità esterna, è stato necessario operare una scelta tra le possibili soluzioni. Quella, cioè, di ridurre le strutture onde recuperare risorse economiche da devolvere ai programmi di ammodernamento. Unica soluzione, questa, che nell'attuale contesto strategico, consenta di limitare i rischi connessi con la sicurezza del Paese.

Il piano di ristrutturazione, elaborato dallo Stato Maggiore dell'Esercito con la fattiva collaborazione dei Comandi periferici, comprende interventi nell'organizzazione Centrale, Addestrativa, Territoriale e nell'Esercito di campagna.

Le influenze più significative di tale processo si avranno nel campo del personale, con un miglioramento delle condizioni generali di vita, ed in quello dei materiali, con l'introduzione di nuovi sistemi d'arma ed equipaggiamenti.

Per il raggiungimento di questi obiettivi è però necessaria l'approvazione di una legge di finanziamento straordinario, idonea ad eliminare i più gravi ritardi nell'ammodernamento, accumulatisi negli ultimi anni. La promulgazione di una legge promozionale apre anche prospettive di collaborazione con l'industria nazionale la cui potenzialità è pienamente in grado di soddisfare le esigenze dell'Esercito. Evento questo fortemente positivo perché, oltre a fornire sicurezza al Paese, incrementerà la produzione e, quindi, l'occupazione.

Il presente documento si ripromette lo scopo di portare a conoscenza dei cittadini i problemi dell'Esercito e la destinazione delle risorse che il Paese mette a disposizione per la propria difesa.

La situazione dell'Esercito

1 Per mettere a fuoco l'attuale situazione dell'Esercito occorre soprattutto riferirsi ad un fenomeno — comune a tutti i Paesi — che ha assunto col passare degli anni dimensioni sempre maggiori: l'incidenza del progresso tecnologico sulle strutture delle Forze Armate.

Già verso la fine degli anni sessanta scienziati e tecnici militari avevano previsto che l'utilizzazione sempre più estesa di tecnologie avanzate avrebbe determinato un aumento drammatico dei costi di acquisizione e di esercizio degli armamenti e degli equipaggiamenti.

Queste previsioni non solo sono state pienamente confermate, ma anche esasperate dal processo inflazionistico che ha investito l'economia mondiale.

Valgono, a titolo d'esempio, tre soli casi:

- quello delle artiglierie di medio calibro, il cui costo è salito vertiginosamente dai pochi milioni degli anni '50 ai 400 milioni di oggi;
- quello del carro armato, passato, in una decina d'anni, da un valore dell'ordine di 100 milioni a quello attuale di oltre mezzo miliardo;
- quello, infine, del semovente controaerei binato, armato con due cannoni da 35 mm., il cui costo, dotazioni di bordo comprese, ha raggiunto nel 1974 il valore di 1,5 miliardi circa.

Nel contempo, in aderenza alle crescenti esigenze d'ordine sociale, anche gli oneri per il personale aumentavano in misura quanto mai elevata.

2. A fronte di tale situazione, si presentavano tre possibili soluzioni:

- aumentare le assegnazioni sui bilanci militari per mantenere inalterata la dimensione dello strumento dotandolo dei mezzi di più avanzata tecnologia: soluzione praticamente inaccettabile per la priorità di altre e più pressanti esigenze di carattere sociale;
- non aumentare i bilanci e lasciare invariate le strutture militari: in tal caso, però, era necessario accettare l'inesorabile decadimento qualitativo dello strumento;
- ridurre le strutture delle Forze Armate per recuperare risorse economiche da devolvere ai programmi di ammodernamento.

Nel contesto strategico attuale solo quest'ultima soluzione consente di limitare i rischi connessi con la sicurezza del Paese.

Numerosi provvedimenti in tal senso furono presi anche nel passato, nell'intento di adeguare tempestivamente dimensioni e strutture alle condizioni imposte dal succedersi delle difficoltà economiche.

Ma l'incertezza sulle effettive disponibilità finanziarie a più lungo termine e la conseguente necessità di adottare correttivi parziali e contingenti portarono a risultati incompleti ed a soluzioni non sempre pienamente soddisfacenti dal punto di vista funzionale.

L'esigenza di una generale revisione strutturale della Forza Armata era quindi già da tempo profondamente sentita, ed in relazione ad essa, lo Stato Maggiore dell'Esercito aveva impostato nel 1973 un programma di ristrutturazione.

Gli studi, che tendevano a configurare la fisionomia dell'Esercito degli anni '80, si concretavano in proposte di sostanziali riduzioni da imporre a tutte le componenti della Forza Armata.

A queste riduzioni — da cadenzare opportunamente nel tempo — avrebbe dovuto accompagnarsi un corrispondente e parallelo miglioramento del livello qualitativo delle unità.

Il programma era in avanzata fase di studio, allorché nel 1974 le ulteriori e più gravi difficoltà derivanti dalle drastiche riduzioni nelle assegnazioni di bilancio per il '75, oltre ad invalidare gli studi in corso, imposero, come provvedimento di emergenza, una decisa riduzione della forza alle armi.

Ne è conseguita la contrazione a quadro di 57 battaglioni/gruppi e l'abbassamento del 14% dei livelli di forza di quasi tutte le restanti unità.

3. La situazione attuale può essere delineata come segue.

Nel suo insieme, l'Esercito è costituito da quattro blocchi: l'Organizzazione Centrale, l'Organizzazione Territoriale, l'Organizzazione Addestrativa e l'Esercito di Campagna, cioè le forze operative.

L'Organizzazione Centrale comprende:

- lo Stato Maggiore dell'Esercito;
- gli Ispettorati d'Arma e l'Ispettorato Logistico;
- gli Uffici dei Capi dei Servizi Logistici e Tecnici.

Nonostante le innovazioni apportate con la legge 1477 del 18 novembre 1965, gli Organi Centrali presentano ancora talune ridondanze nelle loro strutture funzionali, che si prestano ad una ulteriore revisione.

L'Organizzazione Territoriale abbisogna di una revisione ancor più radicale. Nonostante la riduzione nel numero dei Comandi Militari Territoriali (passati nel 1957 da 11 a 6) e dei

Distretti (passati negli scorsi anni da 99 a 62), essa è, nel suo insieme, ancora antiquata e spesso pletorica. Tale situazione è dovuta ad un complesso di fattori contingenti e locali che hanno, più che in ogni altro settore, ostacolato qualsiasi mutamento.

Essa comprende:

- 6 Comandi Militari Territoriali di Regione;
- 16 Comandi Militari di Zona;
- 62 Distretti Militari;
- depositi, magazzini ed enti vari a carattere logistico, la cui articolazione ed i cui compiti non sono più rispondenti alle effettive esigenze attuali.

L'Organizzazione scolastico-addestrativa riguarda:

- le Scuole d'Arma e di formazione del personale (Quadri e Truppa);
- i Reggimenti ed i Battaglioni Addestramento Reclute.

Essa assorbe una consistente aliquota di personale non solo per l'insopprimibile esigenza di assicurare un'elevata preparazione tecnico professionale ai Quadri ed agli specializzati, ma, soprattutto, per i compiti formativi a carattere essenzialmente scolastico che le erano stati attribuiti nei riguardi di tutti i militari di leva, prima della loro assegnazione ai reparti di impiego.

Tali criteri, validi in relazione alla durata della ferma — che era in passato di 18 mesi —, con la successiva riduzione a 15 mesi hanno prodotto fluttuazioni irregolari dei livelli di forza presso gli enti addestrativi e i reparti, con squilibri che tenderanno ad accentuarsi ancor più con la prossima riduzione della ferma a 12 mesi. A tal fine sono stati adottati alcuni provvedimenti riduttivi che richiedono di essere prontamente portati a termine.

L'esigenza di ulteriori sostanziali contrazioni investe perciò anche questo particolare settore; che oggi risulta sproporzionato, per entità e scopi, alla minore entità complessiva dell'Esercito.

L'Esercito di Campagna, infine, ha un ordinamento cui si è pervenuti attraverso una serie di provvedimenti adottati negli ultimi venti anni, fra i quali è da ricordare la contrazione a Brigata di cinque Divisioni, attuata alla fine degli anni '50, cui fecero seguito modifiche e riduzioni parziali di varia entità quali l'eliminazione di una Brigata di Fanteria, di un Comando di Corpo d'Armata e del Comando des. 3^a Armata, nonché la contrazione a quadro di numerose unità a livello battaglione.

Esso è oggi costituito da:

- 3 Comandi di Corpo d'Armata;
- 5 Divisioni di Fanteria (Folgore, Mantova, Legnano, Cremona e Granatieri di Sardegna);
- 2 Divisioni corazzate (Ariete e Centauro);
- 5 Brigate Alpine (Julia, Cadore, Tridentina, Orobica e Taurinense);
- 1 Brigata di Cavalleria (Pozzuolo del Friuli);
- 4 Brigate di Fanteria (Aosta, Pinerolo, Friuli e Trieste);
- 1 Brigata paracadutisti (Folgore);
- supporti vari, tattici e logistici, tra i quali sono di particolare rilievo la Brigata missili e le unità di artiglieria controaerei assimilabili, queste ultime, ad un complesso divisionale.

Nel suo insieme, l'Esercito di Campagna ha un'entità pari a circa 36 complessi di forze a livello Brigata, più supporti

vari. La loro struttura ordinativa, tuttavia, è quanto mai eterogenea, quale risultato delle numerose modifiche parziali realizzate in tempi successivi.

* * *

4. Quanto così delineato ha posto in risalto inconvenienti di carattere ordinativo e funzionale.

Un quadro più esauriente della situazione, riferito al livello d'efficienza complessivo dell'Esercito, può essere dato dall'esame più approfondito delle sue due principali componenti costitutive: il personale e i materiali.

5. Per quanto riguarda il personale, gli attuali organici prevedono all'incirca:

- 26.000 Ufficiali;
- 45.000 Sottufficiali;
- 270.000 militari di truppa.

A fronte di queste esigenze, l'Esercito disporrà mediamente, nel corrente anno, di:

- 21.000 Ufficiali, di cui solo circa 55% in servizio permanente; *
- 30.000 Sottufficiali, di cui poco meno del 66% in servizio permanente;
- 167.000 militari di truppa di cui circa 2.000 volontari a ferma prolungata.

Da questi dati risulta palese la carenza di militari di truppa, conseguente alle esigue disponibilità finanziarie necessarie per il loro mantenimento. Ma è anche importante rilevare la scarsa consistenza dei volontari a ferma prolungata rispetto alla forza totale. Si tratta di una percentuale dell'appena 1,3%, del tutto irrilevante ed assolutamente inadeguata in rapporto alle esigenze di un Esercito moderno, i cui mezzi più complessi non possono essere affidati al personale di leva e ancor meno potranno esserlo in futuro, quando la ferma sarà ridotta a 12 mesi.

Tale disponibilità di personale consente di mantenere le unità — nel loro attuale numero — a livelli medi apparenti dell'ordine del 55% della forza. Apparenti in quanto, ai fini operativi, solo due terzi del personale sono effettivamente impiegabili, essendo il rimanente terzo ancora in addestramento e, quindi, non utilizzabile.

Con livelli di forza così bassi, la capacità operativa delle unità è inevitabilmente insufficiente.

6. Nel settore dei materiali l'Esercito dispone di:

- mezzi corazzati, per un totale di 2500 carri armati e 4500 veicoli cingolati trasporto truppa;
- artiglierie terrestri, nella misura di 2000 pezzi;
- armi per la difesa controcarri, pari complessivamente a 2000 cannoni senza rinculo e missili controcarri;
- armi per la difesa controaerei, che comprendono circa 600 complessi quadrupli da 12,7 mm., 200 cannoni da 40 mm. e 120 rampe per missili controaerei HAWK;
- 500 elicotteri ed aerei leggeri;
- attrezzature di comando e controllo;
- circa 50.000 automezzi di vario tipo.

Questa elencazione deve essere integrata da un sintetico giudizio qualitativo.

Per quanto riguarda i mezzi corazzati, sono in servizio carri armati di tre tipi diversi. Mentre un'aliquota minore è costituita dai tuttora validi M60 statunitensi e dagli ottimi LEOPARD, la massa dei carri — circa il 75% — è ancora rappresentata dai vetusti M47, dotati di bocche da fuoco di calibro inferiore a quello in uso presso i principali Eserciti europei, per non parlare della scarsa autonomia, assolutamente inadeguata alle esigenze operative moderne.

I veicoli cingolati sono quantitativamente insufficienti per consentire la integrale meccanizzazione dell'attuale numero di unità di fanteria destinate ad operare in pianura. Ne consegue che un'aliquota di queste ha ancora un grado di mobilità assai limitato. Ai fini della cooperazione con i carri, poi, questi veicoli sono da considerare — per le loro caratteristiche tecniche — solo veicoli da trasporto, mentre oggi occorrono mezzi che consentano anche il combattimento da bordo.

Nel settore dell'artiglieria terrestre, le unità da campagna e pesanti campali hanno già subito un parziale processo di rinnovamento. In particolare, nelle unità corazzate è presente il semovente M109G, le cui caratteristiche sono pienamente all'altezza dei tempi; ma questa situazione favorevole è limitata solo al 10% del materiale in servizio. L'aliquota rimanente è obsoleta, oltre che eterogenea.

Per quanto riguarda i missili, è già in corso la sostituzione dell'ormai superato HONEST JOHN con il missile LANCE. Ciò ha consentito una sensibile contrazione del numero delle unità, grazie alle superiori caratteristiche tecniche del nuovo sistema d'arma.

Il provvedimento attuato può essere considerato un tipico esempio del processo evolutivo dello strumento militare: un certo materiale viene sostituito da un altro più costoso, ma con maggiori prestazioni operative, rendendo così possibile la riduzione quantitativa delle unità.

Nel settore dell'armamento controcarri, oggi ampiamente sviluppato in tutti gli eserciti moderni, i reparti hanno ancora in dotazione i vecchi bazooka ed i non meno antiquati cannoni senza rinculo, in servizio da oltre 4 lustri e di concezione ormai superata.

I soli missili controcarri disponibili — peraltro in numero

limitato — appartengono al tipo filoguidato della prima generazione (MOSQUITO, COBRA, SS11), mentre altrove sono già in corso di sviluppo quelli della terza.

Un primo progresso in questo settore è stato già compiuto con l'acquisizione dei moderni ed efficacissimi TOW. La loro ridotta entità numerica consentirà tuttavia di ripianare solo in parte le attuali lacune.

L'armamento controaerei a bassissima quota (0-150 m.) è affidato esclusivamente alle mitragliatrici quadrate da 12,7, mentre altri Eserciti dispongono di mitragliere più potenti (20 mm.) e di missili individuali (tipo REDEYE o BLOW-PIPE) distribuiti fino ai minori livelli.

Per la difesa a bassa quota (150-600 m.) sono disponibili circa 200 cannoni controaerei da 40 mm., che avranno ancora una certa validità operativa solo per qualche anno.

Per la difesa controaerei alle medie quote (600-7.500 m.), i missili HAWK in dotazione, pur essendo ancora efficaci, sono già in corso di ammodernamento con il programma HELIP, che ne prolungherà la validità operativa fino alla fine degli anni '80.

La difesa alle alte ed altissime quote, infine, è affidata ai NIKE ed agli intercettori dell'Aeronautica.

Nel campo dell'Aviazione Leggera, anche se sono già stati conseguiti sensibili progressi, ancora insufficiente è la dotazione di elicotteri da trasporto medio, di cui sono disponibili solo pochissimi esemplari, mentre manca del tutto la componente elicotteri controcarri.

Assai carente è anche quel complesso di mezzi elettronici necessario per l'esercizio delle funzioni fondamentali di comando e controllo: radar per la sorveglianza del campo di battaglia, aerei da ricognizione telecomandati, calcolatori per la condotta del fuoco.

Il parco automezzi, invece, ha una buona consistenza numerica. Tuttavia, una notevole aliquota di veicoli è già ve-

tusta e richiede perciò un graduale rinnovamento, la cui attuazione dovrà prevedere l'entrata in servizio di mezzi adeguati, per modello e caratteristiche, alle più avanzate esigenze d'impiego.

7. Un altro rilevante fattore dell'efficienza operativa, infine, è il livello delle scorte, la cui importanza è stata esaltata dall'esperienza dei recenti conflitti.

In questo settore si lamentano serie deficienze, più accentuate per alcuni materiali.

8. Esaurita questa indagine, occorre però aprirne subito un'altra: quella relativa alla gestione della Forza Armata, cioè alle spese funzionali o di esercizio.

Anche l'esercizio presenta deficienze vistose, da un lato per l'aumento rilevante dei costi verificatosi in questi ultimi anni e, dall'altro, perché le ridotte disponibilità hanno imposto forti economie che incidono direttamente sull'efficienza globale dello strumento militare, con particolare riguardo a tre settori: l'addestramento, l'efficienza tecnica dei materiali, ivi comprese le infrastrutture, e il morale del personale.

Il grado di addestramento di un reparto, infatti, si esprime in concreto soprattutto in termini di consumi di carburante e di munizioni.

Mentre è a tutti noto quale incremento abbiano subito i costi dei prodotti petroliferi, non altrettanto conosciuto è il livello molto elevato raggiunto dal costo delle munizioni, che devono pur essere consumate se si vuole addestrare il personale all'impiego delle armi (un solo proietto di artiglieria in media costa oggi 200.000 lire). In conseguenza delle scarse risorse, negli ultimi anni, per soddisfare le esigenze addestrative, è stato necessario intaccare anche le poche scorte disponibili.

Per quanto riguarda il mantenimento dell'efficienza tecnica dei veicoli, dei mezzi cingolati e dei materiali di arma-

mento, le riparazioni assorbono somme rilevanti, tanto più elevate quanto maggiore è la vetustà dei materiali, che incide sensibilmente anche sui tempi di ripristino.

Analoghe difficoltà si riscontrano per il mantenimento delle infrastrutture e soprattutto delle caserme, che devono essere in buona parte rimodernate con idonei impianti di riscaldamento, adeguati servizi igienici, cucine e refettori funzionali, sale convegno truppa accoglienti.

In proposito, nonostante le eccezioni rappresentate dalle caserme di più recente costruzione e l'impegno costantemente profuso a tutti i livelli, molto ancora resta da fare, a motivo dei limiti sinora imposti dalle scarse disponibilità finanziarie.

L'inadeguatezza dell'addestramento, la scarsa efficienza dei mezzi e le insoddisfacenti condizioni delle infrastrutture incidono a loro volta negativamente sul morale del personale.

Infatti, quando l'addestramento si isterilisce, i mezzi non sono pienamente efficienti e le infrastrutture presentano vistose carenze, la vita e l'attività dei reparti perdono di vigore, fino al punto di generare stati di disagio e d'insoddisfazione, nonché dubbi sulla proficuità stessa del sacrificio imposto ai cittadini con il servizio di leva.

In sintesi, le spese di esercizio influiscono in misura rilevante sull'efficienza generale dell'Esercito. Le attuali condizioni hanno imposto di ridurle a livelli di pura sopravvivenza. Ma questa situazione limite è accettabile solo per brevi periodi di transizione e non come norma, altrimenti il significato stesso dell'intero organismo militare perde qualsiasi validità.

9. Si può concludere l'esame sullo stato di efficienza dell'Esercito ricordando che, in ambito NATO, le nostre unità sono in genere valutate di 4ª categoria, con un giudizio che può considerarsi perlino d'incoraggiamento.

A tale poco lusinghiera classifica fanno eccezione soltanto le unità missili controaerei HAWK e la Brigata missili, alle quali, invece, è stata sempre attribuita la massima qualifica e che sono considerate fra le migliori della NATO, a conferma che i nostri reparti, quando sono a pieno organico, bene inquadrati e dotati di mezzi moderni non sono secondi a nessuno.

Si tratta, però, di due sole eccezioni.

Si deve in sostanza ammettere che il nostro Esercito, per un complesso di fattori che incidono su tutte le sue componenti, attraversa un momento estremamente difficile.

La scarsa efficienza generale e soprattutto i provvedimenti riduttivi di emergenza, recentemente imposti dall'aggravarsi delle difficoltà economiche, hanno avuto un'incidenza negativa anche sul morale del personale perché si sono verificate condizioni di squilibrio, che hanno lasciato Quadri senza reparti e reparti non sufficientemente inquadrati.

In sintesi, le lacune già da tempo presenti si sono oggi accentuate in misura tale da determinare una situazione quanto mai pericolosa per la sicurezza del Paese, situazione che impone la ristrutturazione della Forza Armata in termini di estrema urgenza.

10. La ristrutturazione tende sostanzialmente a due obiettivi:

- la revisione funzionale dell'ordinamento dell'Esercito nel suo complesso, per adeguarne le dimensioni alle effettive possibilità, realizzando nel contempo un organismo snello ed essenziale, che elimini qualsiasi dispersione ed utilizzi al massimo grado le risorse disponibili;
- il rinnovamento qualitativo dello strumento militare, per conferire alle unità un più alto livello di efficienza in termini di personale e di materiali.

I due obiettivi si integrano fra loro ed ambedue devono essere conseguiti in stretta connessione, per assicurare quei miglioramenti che soli possono giustificare e controbilanciare le contrazioni quantitative imposte dalla situazione attuale.

11. Esaminando in primo luogo l'aspetto funzionale della ristrutturazione, si osserva come esso investa tutti i blocchi istituzionali di cui si compone l'Esercito: l'Organizzazione Centrale, l'Organizzazione Territoriale, l'Organizzazione Addestrativa e le Forze di Campagna.

Nei provvedimenti predisposti, è stato tenuto ben fermo l'orientamento a contrarre il più possibile i primi tre blocchi al fine di devolvere una più elevata percentuale delle risorse alle unità operative che, in sostanza, rappresentano la stessa ragion d'essere dell'Esercito.

12. Per quanto riguarda l'*Organizzazione Centrale*, si persegue lo scopo di rendere più lineare e più agile l'organizzazione sia dello Stato Maggiore Esercito sia degli Ispettorati d'Arma.

Primi provvedimenti di riduzione saranno presi a breve termine, fermo restando che, in pari tempo, verrà perseguita l'attività di ricerca volta a conferire agli Organi Centrali dell'Esercito un nuovo assetto che, razionalizzando le procedure di lavoro, permetta un più rapido sviluppo del processo decisionale ed una più economica utilizzazione del personale.

13. Nel settore dell'*Organizzazione Territoriale* saranno ridimensionati gli attuali Comandi di Zona e Distretti Militari.

In particolare, per questi ultimi, sono all'esame dei provvedimenti per ridurne il numero. Non è invece all'esame, per il momento, la revisione dei Comandi Militari Territoriali, essendo questo un settore sul quale sta conducendo i suoi studi un gruppo di lavoro interforze incaricato di rivedere, con criteri unitari, l'intera area dell'organizzazione di comando periferica.

Sempre a livello interforze è anche in corso uno studio volto a contrarre ed a configurare diversamente il complesso di stabilimenti logistici che rientrano nell'area della Difesa; in parallelo si sta alacremente operando nei riguardi degli Organi dei Servizi Logistici dell'Esercito.

In particolare, è stato definito ed avviato un programma di riduzioni e di ammodernamento che tocca ogni singolo Servizio.

Nel Servizio Armi e Munizioni, che conta ancora centinaia di depositi e magazzini, sparsi su tutto il territorio nazionale, ma non sempre rispondenti alle reali esigenze funzionali, si consegnerà — nell'arco di pochi anni — la contrazione a 2/3 del numero dei depositi munizioni, mentre gli attuali magazzini si ridurranno alla metà. Potranno inoltre essere gradualmente soppresse tutte le sezioni staccate di artiglieria.

Il Servizio della Motorizzazione, riordinato e ridimensionato, vedrà ridotte numericamente del 20% le officine, ma anche potenziate le attrezzature strumentali di quelle restanti.

Nel Servizio di Commissariato, i magazzini saranno ridotti ad 1/3.

Nel Servizio Sanitario, saranno ridotti nel numero gli ospedali militari con l'eliminazione di quelli non indispensabili. Le strutture ed attrezzature dei rimanenti saranno potenziate per meglio utilizzare le scarse disponibilità di personale medico ed ausiliario.

Certamente in campo logistico non sarà possibile perseguire risultati immediati, data l'ampiezza e la complessità delle operazioni di trasformazione. Si pensi, in proposito, al grave problema delle centinaia di operai e di impiegati civili che è sempre difficile, se non impossibile, trasferire o reimpiegare nelle stesse sedi, ove non esistano condizioni per una diversa collocazione.

Si può ragionevolmente prevedere che, operando con la dovuta gradualità, si riuscirà — nel volgere di pochi anni — a conferire all'intero settore un assetto più razionale, più economico e meglio rispondente alle esigenze di un Esercito moderno.

14. Per quanto concerne l'Organizzazione Addestrativa, un sostanziale ridimensionamento sarà operato nel settore delle Scuole d'Arma e delle Scuole Allievi Ufficiali ed Allievi Sottufficiali. Lo impongono, oltre che criteri di economia e di razionalizzazione, altri fattori, quali la diminuita richiesta di Quadri di complemento, che deriverà da uno strumento di dimensioni più contenute e la prevista abolizione dei corsi per la formazione degli Allievi Comandanti di Squadra.

Questi ultimi saranno sostituiti con graduati, selezionati e formati direttamente ai reparti, con possibilità per i migliori di essere promossi al grado di sergente alla fine della ferma di leva.

Ne conseguiranno i vantaggi di poter scegliere elementi che dimostrino in pratica una effettiva attitudine al comando, di eliminare le continue fluttuazioni numeriche nella disponibilità dei sottufficiali e di conseguire, infine, sensibili economie.

Per quanto riguarda la formazione dei militari di leva, verrà portato a termine il riordinamento già avviato negli ultimi anni per lo scioglimento dei Centri Addestramento Reclute (i ben noti reggimenti CAR).

Sette CAR sono stati già soppressi e quanto prima i rimanenti quattro subiranno la stessa sorte.

L'addestramento di base delle reclute verrà svolto presso unità operative a livello battaglione, temporaneamente addette a compiti addestrativi, ma integrate nelle Grandi Unità, per le quali provvederanno alla preparazione di base del personale e da esse dipendenti.

Non si tratterà perciò di enti autonomi a carattere scolastico, com'era finora per i CAR, ma di veri e propri reparti d'impiego destinati, all'emergenza e a seguito di mobilitazione, a riunirsi alle Grandi Unità d'appartenenza e ad operare nel loro ambito, lasciando alla sede una parte dei Quadri, da integrare con quelli richiamati dal congedo, per l'addestramento dei complementi.

Tale provvedimento va posto in connessione con il nuovo sistema di chiamata e con le nuove procedure addestrative che entreranno prossimamente in vigore.

Le reclute affluiranno ai citati battaglioni destinati alla loro formazione di base oppure, se specializzati, alle Scuole.

La chiamata sarà mensile anziché quadrimestrale, come avviene attualmente.

Ciò consentirà di utilizzare a pieno ritmo questi reparti, eliminando i periodi vuoti dovuti alla minor durata del ciclo formativo di base rispetto alla cadenza quadrimestrale della chiamata.

Sarà inoltre conseguito un più favorevole rapporto fra istruttori e allievi, in relazione alla minore entità di ciascun contingente mensile.

Dopo questa prima fase, e con pari frequenza mensile, il personale raggiungerà i reparti d'impiego ove l'addestramento proseguirà per tutta la restante durata della ferma, inserendo i singoli nell'ambito delle unità al minimo livello — la squadra e l'equipaggio — e affiancandoli ai militari più anziani, già in possesso di un elevato grado di preparazione.

Si conseguirà così un completamento graduale, per imitazione, del livello addestrativo di base del singolo e, nel contempo, una maggiore responsabilizzazione dei giovani alle armi, in quanto, nell'interno dell'unità minore, i più anziani costituiranno costante guida per la formazione dei nuovi giunti.

Il sistema di addestramento per « affiancamento reclutanziano » è particolarmente valido per alcune specializzazioni

(specializzati tiro di artiglieria e mortai, per esempio). E' già in atto nell'artiglieria controaerei con grande successo.

Tale sistema, orientato verso procedimenti più pratici e concreti, oltre a semplificare l'attuale iter addestrativo, offre un notevole vantaggio ai fini dell'impiego, in quanto assicura alle unità un'efficienza operativa costante.

In caso di emergenza ed in guerra il sistema non subirà modifiche sostanziali; ovviamente, l'addestramento di base dovrà essere più completo e richiederà pertanto un arco di tempo più lungo.

15. Resta da esaminare la componente più importante della Forza Armata e cioè l'*Esercito di campagna*.

Il nuovo Esercito sarà configurato da:

- 3 Comandi di C.A.; (III, V, IV)
- 4 Divisioni (mec. e cor.); 1 me 3 Itz (8)
- 12 complessi a livello Brigata autonomi; ^{mecc}
- supporti vari tattici e logistici.

In particolare è da notare che:

- le Brigate di fanteria saranno trasformate in Grandi Unità interamente motorizzate e dotate quindi di maggiore mobilità;
- saranno mantenute le 5 Brigate Alpine e la Brigata paracadutisti;
- la Brigata di cavalleria darà vita a due Brigate, che verranno inserite nelle nuove Divisioni e che avranno anche esse una struttura pluriarma.

Si passerà, in sintesi, da 36 a 24 complessi di forze a livello Brigata, più i supporti, con una riduzione globale di circa 1/3 rispetto alla situazione attuale.

16. Le principali caratteristiche strutturali del nuovo strumento saranno:

- a. *abolizione del livello reggimento* (ad eccezione di alcuni di supporto) ed introduzione del livello Brigata. Si darà vita ad un Comando agile e funzionale che avrà in proprio gli organi di supporto oggi presenti solo a livello divisionale. La Brigata sarà, perciò, in grado d'impiegare in presa diretta un certo numero di pedine di armi diverse, con una spiccata autonomia tattica e logistica che le consentirà di operare — ove necessario — anche da sola, a tutto vantaggio delle possibilità di manovra;
- b. realizzazione di *pedine di base più omogenee*, unificando alcuni tipi di battaglione oggi differenziati, soprattutto nel settore dei meccanizzati e dei corazzati;
- c. maggiore *mobilità*, conseguita attraverso la meccanizzazione o la motorizzazione delle G.U.;
- d. più elevata *potenza di fuoco*, ottenuta mediante l'introduzione di materiali più potenti, oltre che con un più favorevole rapporto armi-personale;
- e. una effettiva *prontezza operativa*, assicurata da più elevati livelli di forza delle unità e dal diverso sistema addestrativo;
- f. maggiore *flessibilità*, che conseguirà, oltre che dalla più spiccata mobilità cui è stato fatto cenno:
 - dall'eliminazione di ogni distinzione tra G.U. dell'Esercito di campagna e G.U. per la Difesa del Territorio;
 - dal conferimento del carattere di *bivalenza* alle Brigate alpine, che saranno rese idonee ad operare anche in ambienti diversi da quelli montani;
 - dall'attribuzione della *bivalenza* anche alla Brigata paracadutisti, che sarà completata dagli organi logistici oggi mancanti e sarà dotata di automezzi tali da renderla integralmente motorizzata.

In sintesi, un Esercito più piccolo ma più agile e più pronto, che sarà in grado di operare anche senza una larga disponibilità di fortificazione permanente. Non si procederà pertanto alla costruzione di nuove opere, né saranno attuati ammodernamenti di quelle esistenti, con orientamento anzi a dismettere quelle la cui validità operativa risulterà superata con il passare degli anni.

17. Il passaggio dall'ordinamento odierno a quello futuro comporterà una serie di trasformazioni, di scioglimenti e di movimenti.

E' stata, inoltre, prevista, per alcune unità, una diversa dislocazione delle forze. Questa è stata curata con particolare impegno. Nessuna soluzione è stata scartata in partenza, nessun aspetto del problema è stato sottovalutato.

In sintesi, i criteri fondamentali cui ci si è ispirati per definire tale ridislocazione sono i seguenti:

- a. decongestionare l'area del Veneto in generale, con particolare riguardo a quella ad est del Tagliamento, che — più di ogni altra — ha dovuto sopportare negli ultimi trenta anni indubbi sacrifici e numerose limitazioni e servitù, che verranno ridotte quanto più possibile;
- b. realizzare una dislocazione meno sbilanciata di quella odierna, che contemperi — anche in virtù della maggiore mobilità e flessibilità che verranno acquisite dallo strumento — le esigenze operative con quelle di un migliore equilibrio nella distribuzione delle forze sul territorio nazionale;
- c. evitare quanto più possibile il trasferimento di Quadri Ufficiali e Sottufficiali e del personale civile, cercando di reimpiegare quelli con famiglia nelle stesse sedi nelle quali prestano ora servizio (poche, e solo se inevitabili, le deroghe a questa norma);
- d. utilizzare — nel complesso delle infrastrutture, per la maggior parte vecchie e deficitarie — quelle che consentono le migliori condizioni di vita.

18. Il passaggio dall'attuale assetto a quello futuro verrà effettuato in tempi quanto più possibile contratti, per ridurre il periodo di crisi connesso con le numerose trasformazioni da porre in atto.

19. Ad integrazione dei programmi indicati, l'Esercito è anche interessato ad una serie d'iniziative che mirano ad aggiornare i vari meccanismi che concorrono al suo sviluppo funzionale.

Questi i più importanti provvedimenti all'esame o in via di attuazione:

- l'unificazione dei ruoli degli Ufficiali delle Varie Armi, che consentirà un più omogeneo sviluppo delle carriere, eliminando così squilibri e disparità;

- l'unificazione dei ruoli dei Servizi Tecnici e la ripartizione degli Ufficiali in tre specialità: meccanica, elettronica, chimica;
- il riesame del ruolo dei Servizi e del Servizio Lavori del genio;
- l'incremento del volontariato di cui è stata già precedentemente posto in rilievo l'esigenza.

Una valutazione accettata in tutti gli Eserciti occidentali considera — al riguardo — che, con una ferma di 12 mesi, la percentuale dei volontari dotati di una preparazione tecnica approfondita — che non può essere pienamente conseguita con un servizio di leva di questa durata — dovrebbe giungere al 60% del totale.

Tale obiettivo non è però perseguibile perché infirmerebbe il significato e l'essenza della coscrizione obbligatoria. E' comunque indispensabile poter migliorare, sia pure entro limiti modesti, il rapporto tra volontari e personale di leva, portandolo almeno al 15%.

- la generale revisione dell'Organizzazione logistica che dovrà essere basata sull'organizzazione per funzioni — articolando i vari Enti in relazione ai loro compiti di approvvigionamento, riparazione, rifornimento, etc. — anziché per materia, come oggi avviene, con una inevitabile ripetizione dello stesso tipo di attività nell'ambito di ciascun Servizio.

20. Al di là dei provvedimenti di revisione ordinativa e di riorganizzazione funzionale si pone però il problema del miglioramento qualitativo dello strumento militare, nelle sue componenti costitutive: il personale ed i materiali.

Un concetto è alla base di tutta la ristrutturazione:

« Occorre guadagnare in qualità ciò che si è costretti a perdere in quantità ». Ove questa equivalenza non fosse rispettata, qualsiasi misura innovativa resterebbe inoperante.

21. Nel settore del *personale*, sarà possibile conseguire significativi risultati entro un termine ragionevolmente breve, a seguito delle già citate varianti ordinarie.

Le riduzioni degli Organi Centrali, Territoriali e Addestrativi a favore dell'Esercito di Campagna e la contrazione, nell'ambito di questo, del numero di comandi e di reparti consentirà di migliorare sensibilmente i livelli di forza delle unità operative.

Esse avranno non solo una più alta percentuale di Quadri Ufficiali e Sottufficiali, ma, soprattutto, disporranno di una percentuale di militari di truppa molto più elevata.

Le unità operative, anche se saranno ridotte nel numero, passeranno dall'attuale livello apparente del 55% ad un livello medio reale del 93%, con punte del 100%.

Si sottolinea il valore di questa basilare differenza, da cui conseguirà una pronta disponibilità operativa di tutti i reparti, resa ancor più efficace dall'adozione di quella nuova metodica addestrativa cui si è fatto cenno in precedenza.

22. Per quanto riguarda i *materiali*, sarà analogamente possibile completare alcune dotazioni ancora parzialmente carenti, per esempio nel settore dei mezzi di trasporto, e realizzare un più favorevole rapporto armi/personale.

Ma, dal punto di vista qualitativo, sarà giocoforza riutilizzare — almeno a breve termine — gli stessi materiali attualmente in servizio, solo in piccola parte sostituibili con le attuali assegnazioni di bilancio. Materiali che, come è noto, sono in gran parte vetusti e superati.

Questo settore, che in un Esercito moderno è più che mai determinante, e che condiziona l'effettiva capacità di tutta la Forza Armata, potrà essere più ampiamente rinnovato solo in una prospettiva a medio termine (10 anni) e a condizione che vengano fornite le risorse finanziarie necessarie.

Si dovrà perciò procedere per gradi successivi, distinguendo i possibili sviluppi a breve termine dai più consistenti obiettivi a medio termine.

Anche questi ultimi, tuttavia, non prevedono la realizzazione di un ammodernamento integrale, la cui spesa andrebbe al di là di qualsiasi realistica prospettiva.

Nel suo complesso l'Esercito ristrutturato sarà caratterizzato da:

— carri armati ridotti nel numero del 32% circa. A breve termine, saranno costituiti per oltre il 50% da mezzi moderni, con l'attuazione del programma LEOPARD, già in fase di produzione. A medio termine, tutti i carri dovranno essere rinnovati con l'introduzione

di mezzi più moderni, i cui prototipi sono già in fase di sviluppo;

— veicoli cingolati trasporto truppa integrati a breve termine, per il 10%, con mezzi derivati da quelli attualmente disponibili e già in fase di produzione, ai quali sono state già apportate sensibili migliorie tecniche, per aumentarne la protezione e quindi la capacità di combattimento. A medio termine, è prevista l'ac-

Acquisizione di un nuovo veicolo cingolato nazionale, per soddisfare il 50% dell'esigenza quantitativa globale. Il nuovo mezzo sarà un vero e proprio veicolo da combattimento, che consentirà alla fanteria di impiegare le proprie armi anche da bordo ed avrà mobilità, protezione e prestazioni globali all'altezza dei LEOPARD;

- artiglierie ridotte nel numero di circa il 35% con l'eliminazione di gran parte degli obici da 105. A breve termine, tuttavia, solo il 20% dei pezzi disponibili sarà moderno.

Quale obiettivo a medio termine, è prevista l'introduzione in servizio, in un quantitativo pari a circa il 50% della esigenza complessiva, del nuovo pezzo unificato da 155/39, già in avanzata fase di ricerca e sviluppo;

- armi controcarri, incrementate del 50% nel numero per conferire una più spiccata capacità operativa alle unità in tale settore. L'introduzione di nuove armi, che riguarda il TOW, già in atto, ed il FOLGORE, in fase di ricerca e sviluppo, non comporterà perciò, a breve termine, la sostituzione di quelle in servizio. La progressiva eliminazione dei cannoni senza rinculo e dei missili filoguidati della prima generazione sarà perciò possibile solo a medio termine, con l'acquisizione di armi più moderne per oltre l'80% delle esigenze complessive;
- armi controaerei a bassissima e a bassa quota migliorate e ammodernate, a breve termine, in relazione a criteri di stretta economia ed alla validità operativa an-

cora attribuibile per qualche anno alle armi convenzionali.

Ciò consentirà, ai fini dell'acquisizione a medio termine, di attendere risultati più probanti sull'attuale fase di sviluppo dei missili controaerei individuali di autodifesa e dei sistemi leggeri per la difesa a bassa quota. Per le quote intermedie, come già detto, tutti i missili HAWK sono già in fase di ammodernamento, secondo il programma HELIP che sarà concluso a breve termine;

- aviazione leggera potenziata per l'introduzione degli elicotteri da trasporto medio e, a breve termine, ammodernata del 40% dei velivoli.

A medio termine è prevista l'introduzione in servizio degli elicotteri controcarri, attualmente in fase di ricerca e sviluppo;

— acquisizione a breve termine nel settore del comando e controllo, di una prima aliquota di radar per la sorveglianza del campo di battaglia e di DRONES a media portata, mentre sono in fase di ricerca e sviluppo, ai fini dell'eventuale successiva introduzione in servizio, apparecchiature elettroniche per il calcolo e la trasmissione dei dati riguardanti il fuoco d'artiglieria, sistemi automatizzati per la raccolta e l'elaborazione di dati operativi per le esigenze dei Comandi di Grande Unità e DRONES a lunga portata per l'acquisizione di obiettivi in profondità.

A nulla varrebbe infatti avere una vasta gamma di armi e di mezzi da combattimento tecnologicamente avanzati senza potenziare in egual misura i sistemi di comando e controllo, che consentono al Comandante la più razionale utilizzazione dei materiali di cui può disporre;

— graduale e ciclico rinnovamento del parco degli automezzi che prevede, infine, la sostituzione a breve termine del 25% dei mezzi più vetusti con materiali qualitativamente più progrediti, mentre un'altra aliquota, pari al 50% sarà sostituita a medio termine.

23. Non vi è dubbio alcuno che un Esercito rinnovato, quale quello cui si tende, comporta enormi sforzi: di volontà, d'impegno organizzativo, di risorse.

Per quanto riguarda queste ultime, quanto detto conferma che l'Esercito, benché ridimensionato, non sarà ancora in grado di disporre, per ora, di armamenti veramente moderni.

Avremo infatti un organismo più ridotto e meglio ordinato, ma le economie saranno quasi esclusivamente assorbite dagli aumenti dei costi dovuti all'inflazione.

Gli stanziamenti di bilancio assegnati all'Esercito hanno consentito — nel passato — di fronteggiare solo le esigenze più impellenti, senza permettere l'impostazione di un organico programma pluriennale di ammodernamento. Gli inconvenienti di questa grave carenza sono stati già messi in luce. Si deve assolutamente evitare che si ripetano, lasciando ancora una volta incompiuto il generale processo innovativo cui tende la ristrutturazione.

Oltre tutto, la necessità di eliminare le carenze nel settore dei materiali è oggi ancor più importante che nel passato, perché con la sempre maggiore complessità ed interdipendenza delle varie componenti dello strumento, una sola seria deficienza può infirmare la validità operativa di tutto il sistema.

Di fronte a questa situazione — preso atto del divario che fatalmente si produrrebbe tra il modello di strumento desiderato (ed al quale il Paese ha diritto) e quello ottenibile con gli stanziamenti ordinari — lo Stato Maggiore dell'Esercito ha ritenuto di dover promuovere una *legge di finanziamento straordinario*, idonea ad eliminare i più gravi ritardi nell'ammodernamento accumulatisi negli ultimi anni.

Questa esigenza non è peculiare dell'Esercito, ma è comune alla Marina ed all'Aeronautica.

Nella convinzione che i problemi operativi si pongono in un quadro interforze, costituisce motivo di soddisfazione che l'esigenza della Marina abbia trovato soluzione con apposita legge e si auspica un'analoga, sollecita approvazione per i provvedimenti predisposti per l'Esercito e per l'Aeronautica.

24. La promulgazione di una legge promozionale apre anche fattive prospettive di collaborazione con l'industria nazionale, la cui potenzialità è pienamente in grado di soddisfare le esigenze dell'Esercito.

Quali settori sono interessati a questa collaborazione? Ovviamente, gli stessi nei quali sono state individuate le maggiori carenze. Il *programma pluriennale* di approvvigionamenti dovrebbe pertanto garantire nel tempo:

- l'incremento della mobilità tattica, mediante l'acquisizione di mezzi logistici e di combattimento idonei ad agire in stretta cooperazione con i Leopard, il cui programma sarà completato e prevedibilmente esteso in modo da rimpiazzare tutti i carri M47, ormai superati;
- il rinnovamento del parco delle artiglierie, con l'attuazione dei programmi in fase di ricerca e sviluppo;
- l'acquisizione di armi per completare e ammodernare la difesa controcarri;
- l'acquisizione di armi per la difesa controaerei a bassa e bassissima quota;
- il potenziamento del supporto elettronico di comando e controllo.

25. Oltre al programma citato, occorre avviare una politica degli armamenti intesa ad assicurare il continuo rinnovamento dei materiali nel quadro delle normali assegnazioni di bilancio, perché è chiaro che non si può procedere per successivi finanziamenti straordinari.

Tale politica dovrebbe basarsi su un *piano a lungo termine*, inteso a:

- definire, in un quadro unitario e per un periodo di quindici anni, gli obiettivi di ammodernamento della Forza Armata con l'indicazione, per ciascuno, del grado di priorità;
- consentire la valutazione orientativa degli oneri finanziari per le loro realizzazioni;
- guidare fermamente le attività di ricerca e sviluppo con criteri di concretezza ed economia perché confluiscono nella produzione, evitando la dispersione delle scarse risorse disponibili.

E' necessario, altresì, che tale piano sia scorrevole ed elastico, per consentirne il costante aggiornamento in base all'evolversi della situazione operativa, degli ordinamenti, delle disponibilità finanziarie e dello sviluppo tecnologico, nonché per permettere l'inserimento di nuovi obiettivi, a mano a mano che vengono individuati.

Il fondamentale fattore di validità di detto piano è ovviamente la disponibilità di un'ipotesi finanziaria attendibile e a lungo termine, derivante dalle risorse complessive che il Governo intende devolvere alla difesa.

Un piano a lungo termine, così impostato, offre anche il vantaggio di orientare sui futuri obiettivi di ammodernamento le industrie nazionali, con lunga proiezione nel tempo e con buono grado di affidamento per le realizzazioni.

Tale orientamento consentirà infatti alle industrie di:

- individuare i settori di produzione interessati ad adeguare alle esigenze della Difesa l'organizzazione interna e le attrezzature;
- promuovere le attività di studio e di ricerca in direzioni redditizie.

Ne deriveranno:

- progressi nel campo tecnologico e potenziamento delle capacità di lavoro, che comporteranno tempi minori per l'acquisizione di nuovi materiali;
- maggiore competitività in campo internazionale, con ampie prospettive di esportazione e contenimento dei costi di produzione.

Un piano con queste caratteristiche è stato impostato. E' in corso il suo perfezionamento.

In tal modo, con il finanziamento della legge promozionale sarebbe possibile eliminare il ritardo accumulato nel processo di ammodernamento; l'ipotesi finanziaria a lungo termine consentirebbe di avviare il normale processo di ammodernamento sia dei materiali che degli altri settori carenti (per esempio infrastrutture).

Conclusioni

L'Esercito è giunto ad una svolta fondamentale della sua storia. Tutte le sue componenti sono sottoposte a revisione e la sua stessa struttura sta per mutare profondamente sotto la spinta di un processo di rinnovamento che coinvolge l'intero organismo.

E' uno sforzo rivolto a dare contenuto e significato ai sacrifici che il Paese sostiene per la propria difesa. Esso vuole altresì essere uno stimolo per i Quadri, che attendono con fiducia di essere partecipi di uno organismo efficiente e, quindi, credibile.

E' uno sforzo che richiede il pieno appoggio delle Autorità responsabili.

E' uno sforzo che merita ampiamente la fiducia ed il sostegno del Paese, proteso verso un avvenire di libero e sicuro progresso democratico e civile.

. 159

4. CONCLUSIONE

I programmi di prevista attuazione nel quadro dell'art. 1 della legge presentano, al momento, un incremento, rispetto agli stanziamenti iniziali della legge, di circa il 30%.

In merito occorre considerare che la prima valutazione degli oneri da sostenere con la legge speciale risale al 1975, con un successivo adeguamento nel 1976. Da quell'epoca ad oggi i materiali bellici hanno subito un incremento medio del 25-30%.

In relazione al diverso stadio di sviluppo, i materiali da acquisire possono essere allo stato attuale raggruppati indipendentemente dal settore di appartenenza in :

- materiali già operativi : la cui acquisizione è possibile a breve termine pari a circa 557 mld. ;
- materiali in corso di definizione, per i quali sussistono alternative di scelta : pari a circa 562 mld. ;
- materiali in fase di ricerca e sviluppo : pari a circa mld. 400 .

Se i programmi esposti, compresi quelli di riserva, saranno realizzati, si può valutare che almeno il 40-50% degli stanziamenti saranno destinati al pagamento delle maestranze, garantendo l'occupazione di circa 5000-6000 operai per un periodo di 10-12 anni.

Ma con la legge promozionale non potremo ammodernare tutti i materiali dell'Esercito. Infatti l'onere globale delle esigenze di mezzi e materiali essenziali, seppure riferito a programmi drasticamente ridotti, ammonta, per il prossimo decennio a circa 3.000 miliardi.

Con la legge promozionale riusciremo, e questo è già molto, a riequilibrare il sistema coprendo le lacune più sensibili; occorrerà quindi per l'adeguamento qualitativo dello Strumento integrare tali fondi con le disponibilità del bilancio ordinario.

Con le disponibilità della Legge Promozionale e con i fondi prevedibili del bilancio ordinario, l'Esercito migliorerà l'equilibrio tecnologico e qualitativo nei diversi settori di armamento raggiungendo una situazione che si può così sintetizzare :

- buona nei settori della difesa controcarri, della mobilità tattica e logistica, delle sorgenti di fuoco a lunga gittata e dell'ALE;

. / .

160

- quasi buona nei settori della difesa contraerei, del comando e controllo e gestione materiali.

Naturalmente in questa sede non vengono discusse le altre esigenze, ma è evidente che, soddisfatta in prospettiva la situazione nel campo degli armamenti mediante la piena utilizzazione dei fondi della legge speciale, si dovrà destinare una quota notevolmente maggiore delle disponibilità del bilancio ordinario al settore delle infrastrutture e del supporto logistico. Ciò nella considerazione che il primo dei settori incide in maniera determinante sul benessere del personale e il secondo sull'efficienza globale qualunque sia il compito da assolvere.

In merito al benessere del personale va evidenziato il valore del progetto legislativo riguardante le case per i Quadri che concorrerà a migliorare l'attuale situazione di estremo disagio.

Le tre leggi speciali - una per ciascuna F. A. - sono state armonizzate fra loro con visione unitaria, nel senso che esse tendono a sanare, sia pure in parte, forti lacune in alcuni settori delicatissimi.

Colmate tali carenze, la prossima legge programmatica, da mettere a punto almeno con cinque anni di anticipo sulle scadenze di quelle oggi operanti, potrebbe assumere, a mio avviso, l'auspicato carattere interforze nella piena consapevolezza che lo strumento militare è unitario e che le disarmonie nelle sue componenti fondamentali di terra, di mare e di cielo hanno conseguenze negative sulla capacità di difesa globale e di dissuasione.

ALLEGATO F
(cfr. Vol. I pag. 146)

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XLVII
N. 2

PROGRAMMA DI AMMODERNAMENTO DEGLI ARMAMENTI, DEI MATERIALI, DELLE APPARECCHIATURE E DEI MEZZI DELL'ESERCITO

(Da realizzare con i fondi della legge 16 giugno 1977, n. 372)

Seduta del 14 dicembre 1977

PROGRAMMA DI AMMODERNAMENTO DEGLI ARMAMENTI, DEI MATERIALI,
DELLE APPARECCHIATURE E DEI MEZZI DELL'ESERCITO - LEGGE SPECIALE N. 372

PREMESSA

1. Il presente documento — elaborato in conformità a quanto prescritto dall'articolo 1 della legge n. 372 del 16 giugno 1977 a favore dell'Esercito — prevede l'acquisizione di materiali essenziali allo scopo di:

a) colmare le lacune esistenti nell'ambito di taluni « settori chiave » della forza armata in una prospettiva di equilibrio ottimale fra le sue componenti fondamentali;

b) compensare con incrementi di qualità la contrazione delle forze attuate con la ristrutturazione dell'Esercito.

2. Ai fini di una più agevole consultazione sono stati elaborati:

a) una programmazione tecnico-finanziaria decennale (1977-1986) che, come da raccomandazione 0/1351/1/VII presentata alla VII Commissione difesa in data 8 giugno 1977:

— raggruppa i singoli provvedimenti secondo le « categorie » riportate nell'articolo 1 del provvedimento di legge;

— considera i costi stimati al 1° ottobre 1977, che rispetto alle previsioni iniziali (1.115 miliardi) presentano un incremento di circa il 30 per cento;

— indica la ripartizione annuale orientativa della spesa per ogni singolo programma;

b) una serie di schede illustrative, che configurano sinteticamente in tutti i loro parametri tecnico-operativi-finanziari i diversi provvedimenti da attuare raggruppati secondo i settori indicati nell'articolo 1 della legge.

3. I tempi di sviluppo dei singoli programmi e la relativa articolazione della spesa sono stati valutati sulla base dei dati attualmente disponibili. Essi sono suscettibili di modifiche, anche di rilievo, per la concomitante incidenza di fenomeni turbativi di ordine tecnologico-industriale ed economico-finanziario al momento imprevedibili.

In tale prospettiva, si è ritenuto indispensabile prevedere, in alternativa, l'avvio di un certo numero di « programmi di riserva » qualora vincoli di ordine tecnologico-industriale non consentissero l'attuazione dei programmi previsti.

*

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROGRAMMAZIONE TECNICO-FINANZIARIA RELATIVA AGLI STANZIAMENTI STRAORDINARI PREVISTI NEL QUADRO DELLA LEGGE N. 372 DEL 16 GIUGNO 1977

SETTORE - PROGRAMMI	Numero costo un. (mil.)	Onere globale (mld.)	QUOTE ANNUALI									
			77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
ARTIGLIERIE - APPARATI PER L'ACQUISIZIONE OBIETTIVI E L'AUTOMAZIONE DEL TIRO.												
1. Cannone da 155/39 (FH-70): pezzi e munizionamento (compresi i costi di sviluppo, attrezzature e parti di ricambio)	$\left\{ \begin{array}{l} 164 \text{ pezzi} \\ \hline 450 \\ \hline 215.000 \text{ colpi} \\ \hline 0,455 \end{array} \right.$	(a) 147	—	19	27	25	18	26	16	16	—	—
2. Radar acquisizione obiettivi e sorveglianza del campo di battaglia	$\frac{30}{660}$	20	—	—	—	5	5	5	5	—	—	—
SISTEMI MISSILISTICI CONTRAEREI E AMMODERNAMENTO DEL CANNONE DA 40/70.												
3. Sistemi missilistici contraerei campali per la difesa a bassa quota	$\frac{40}{6.750}$	270	—	—	—	—	35	35	35	45	60	60
4. Sistemi missilistici contraerei portatili per la difesa a bassissima quota	(b)	125	—	—	—	—	—	—	10	30	40	45
5. Ammodernamento del cannone contraereo da 40/70 (compreso munizionamento)	$\frac{120}{500}$	60	—	15	7	15	12	11	—	—	—	—
LANCIARAZZI, SISTEMI MISSILISTICI ED ELICOTTERI ARMATI PER LA DIFESA CONTRO CARRI A CORTA, MEDIA E LUNGA DISTANZA.												
6. Programma globale	(b)	443	—	—	—	50	50	60	60	70	80	73

(a) In aggiunta a tale onere è già stata finanziata la somma di 58,898 mld.
 (b) Quantitativi da definire in relazione alle caratteristiche del materiale prescelto.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

SETTORE - PROGRAMMI	Numero costo un. (mil.)	Onere globale (mld.)	QUOTE ANNUALI										
			77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	
<p>MEZZI RUOTATI, CINGOLATI E CORAZZATI DA TRASPORTO, COMBATTIMENTO E AUSILIARI E RELATIVI APPARATI PER LA VISIONE E IL PUNTAMENTO NOTTURNO.</p>													
7. Autocarri leggeri da 2 tonnellate	3.000 26	78	14,2	19	17	16	11,8	—	—	—	—	—	—
8. Carri da combattimento Leopard :	120 557	67	—	30	37	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Carri ausiliari Leopard:													
— soccorso	68 700	48	—	—	—	10	10	10	13	15	13	—	—
— gittaponte	64 780	50	—	—	—	—	—	—	10	15	25	—	—
— pioniere	28 700	20	—	—	—	—	—	—	10	10	10	—	—
10. Veicoli corazzati da combattimento (VCC-1)	300 114	34,2	—	20	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Veicolo corazzato da combattimento versione nazionale (VCC-80)	(a)	12	—	1	1,5	1,5	2	2	3	3	3	—	—
12. Apparati per la visione e per il tiro notturno	(b)	58	—	8	10	10	10	10	10	10	10	—	—

(a) Programma di sola ricerca e sviluppo.
(b) In relazione alla molteplicità dei materiali da approvvigionare, si rimanda alla scheda n. 12 allegata.

ELENCO DELLE SCHEDE

PROGRAMMI PRINCIPALI.

1. Cannone da 155/39 - FH - 70.
2. Radar acquisizione obiettivi e sorveglianza del campo di battaglia.
3. Sistemi missilistici contraerei per la difesa a bassa quota.
4. Sistemi missilistici contraerei per l'autodifesa a bassissima quota.
5. Ammodernamento del cannone contraereo da 40/70.
6. Armamento controcarro.
7. Autocarro leggero da 2 ton.
8. Carri da combattimento Leopard.
9. Carri ausiliari Leopard.
10. Veicoli corazzati da combattimento (VCC-1).
11. Veicolo corazzato da combattimento versione nazionale (VCC-80).
12. Apparat per la visione e per il tiro notturno.
13. Stazioni radio portatili e veicolari e HF modulari.
14. Apparecchiature per il potenziamento delle rete TLC territoriale.
15. Calcolatori per la gestione statistica dei materiali.

PROGRAMMI DI RISERVA.

16. Complessi traino per trasporto mezzi corazzati.
17. Munizionamento da guerra - ripianamento scorte.
18. Drones a medio e lungo raggio.

19. Meccanizzazione della logistica.
20. Autocarri da trasporto medi e pesanti.
21. Sistema avanzato di condotta del tiro per carro Leopard (SACT).
22. Sistemi automatizzati per artiglierie terrestri.

1. CANNONE DA 155/39 - FH - 70

1. GENERALITÀ SUL PROGRAMMA.

a) Il programma è volto a rinnovare parzialmente il parco artiglierie terrestri, sostituendo materiali tecnicamente e operativamente superati, e unificare i calibri sul valore dei 155 mm. per motivi di carattere operativo e logistico.

b) Nell'ambito del programma saranno approvvigionati 164 cannoni e 215.000 colpi completi e relativo supporto logistico.

Il nuovo materiale verrà destinato a 8 gr., agli enti addestrativi, enti territoriali e alle scorte.

2. ATTUALE STADIO DI SVILUPPO DEL PROGRAMMA.

Programma in esecuzione in ambito internazionale (ITALIA, RFG e UK); i rapporti tra i Paesi sono regolati da un *Memorandum d'intesa*.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE E D'IMPIEGO.

L'FH-70 è un cannone da campagna a traino meccanico da 155/39, con gittata massima di 24 km. e celerità di tiro max di 6 colpi al 1'.

4. TEMPI DI SVILUPPO.

La fase produzione recentemente avviata si concluderà prevedibilmente nel 1981 e prevede la consegna all'Italia di:

- 12 cannoni nel 1978 (compresi 3 pezzi di preserie);
- 55 cannoni nel 1979;
- 72 cannoni nel 1980;
- 25 cannoni nel 1981.

5. ASPETTI TECNICO-FINANZIARI.

a) Onere globale pari a circa 206 mld. di cui 123 (60 per cento) per spese in ambito nazionale e 83 (40 per cento) all'estero, compensati da pressoché equivalenti acquisti effettuati dai *partners* in Italia.

b) Sono stati finanziati 58 mld, negli esercizi finanziari 1974-1977; risultano già assunti impegni pluriennali per mld. 35, 6 negli esercizi finanziari 1978-1981.

2. RADAR ACQUISIZIONE OBIETTIVI E SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA

1. GENERALITÀ SUL PROGRAMMA.

Il programma:

— è volto a dotare la forza armata di un apparato idoneo alla sorveglianza del campo di battaglia in profondità (fino a circa 20 km.), all'acquisizione degli obiettivi e alla condotta del fuoco delle artiglierie con rilevamento degli scoppi a percussione e a tempo. Tende inoltre a conferire una capacità di base nel settore del combattimento notturno;

— prevede l'approvvigionamento di 30 apparati, e relativo supporto logistico,

destinati alle sezioni radar dei gruppi specialisti di C.A., agli enti addestrativi ed alle scorte funzionali.

2. ATTUALE STADIO DI SVILUPPO DEL PROGRAMMA.

Programma attualmente in fase di ricerca e sviluppo. È in atto la revisione dei requisiti militari per dare l'effettivo avvio allo sviluppo del materiale.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE E D'IMPIEGO.

Il sistema, di peso inferiore ai 150 kg., idoneo ad essere installato su veicoli leggeri, consente di localizzare:

- bersagli lenti e veloci distanti da 500 a 20.000 m.;
- scoppi di proiettili a percussione e a tempo, di calibro non inferiore a 81 mm. distanti fino a 7.000÷18.000 m., a seconda del calibro.

4. TEMPI PREVEDIBILI DI ACQUISIZIONE DEL MATERIALE: 1982 - 1984.

5. ASPETTI TECNICO-FINANZIARI.

Fase di ricerca e sviluppo finanziata dal Consiglio tecnico scientifico della difesa.

L'onere relativo alla fase approvvigionativa ammonta a 20 mld. da finanziare a partire dal 1981.

3. SISTEMI MISSILISTICI CONTRAEREI CAMPALI PER LA DIFESA A BASSA QUOTA

1. GENERALITÀ SUL PROGRAMMA.

Il programma:

— si prefigge lo scopo di realizzare sistemi missilistici campali capaci di as-

sicurare la difesa a bassa quota di aree sensibili nell'ambito delle grandi unità elementari;

— si integra armonicamente con il programma di acquisizione di sistemi missilistici portatili per la difesa a bassissima quota e con il programma di rivitalizzazione del cannone contraereo da 40/70;

— prevede l'approvvigionamento di circa 40 sistemi tipo MEI da destinare a livello divisionale ed al relativo supporto logistico.

La mancata acquisizione del materiale comprometterebbe la sicurezza delle unità meccanizzate e corazzate, che non dispongono oggi di alcuna protezione contro attacchi aerei a bassa e a bassissima quota.

2. ATTUALE STADIO DI SVILUPPO DEL PROGRAMMA.

Programma in fase di ricerca e sviluppo.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE E D'IMPIEGO.

Il sistema:

— comprende le seguenti componenti semoventi:

unità 1: radar di avvistamento, radar d'inseguimento, calcolatore dei dati di tiro, congegno di puntamento ottico e inseguitore a raggi infrarossi;

unità 2: lanciatore a rampa sestupla con missile INDIGO;

unità 3: unità logistica con dotazione missili di scorta, attrezzature di controllo e parti di ricambio;

— è in grado di colpire un bersaglio posto tra i 500 ed i 10.000 m. con quota massima efficace di 5.000 m.

4. TEMPI PREVEDIBILI DI ACQUISIZIONE DEI MATERIALI: 1981 - 1986.

5. ASPETTI TECNICO-FINANZIARI.

Fase di ricerca e sviluppo finanziata dal Consiglio tecnico-scientifico della difesa.

Onere globale prevedibile della fase approvvigionativa: 270 mld., da finanziare a partire dal 1981.

4. SISTEMI MISSILISTICI CONTRAEREI PER L'AUTODIFESA A BASSISSIMA QUOTA

1. GENERALITÀ SUL PROGRAMMA.

Il programma:

— si prefigge lo scopo di assicurare l'autodifesa dei reparti dei minori livelli ordinativi contro attacchi aerei a bassissima quota;

— s'inquadra armonicamente nei programmi MEI e rivitalizzazione del cannone contraereo da 40/70;

— prevede l'approvvigionamento di circa 500 sistemi con relativa dotazione di missili, che verranno destinati alla difesa delle unità fondamentali d'impiego ed alla costituzione delle scorte.

La mancata attuazione del programma comprometterebbe l'efficacia dell'intero sistema di difesa a bassa e bassissima quota, basato sull'armonica integrazione di mezzi caratterizzati da prestazioni differenziate, ma rigidamente complementari.

2. ATTUALE STADIO DI SVILUPPO DEL PROGRAMMA.

Programma da avviare ex-novo.

È in corso in ambito europeo un'indagine volta ad accertare la possibilità

di produzione o coproduzione su licenza, nel quadro di un consorzio europeo, o acquisto in comune del missile STINGER. Parallelamente le industrie italiane del settore svolgeranno indagini per eventuali soluzioni alternative da condurre su base bilaterale.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE E D'IMPIEGO.

Il sistema d'arma si compone di un missile in contenitore di lancio a perdere, supporto amovibile e interrogatore aerei nemici-amici.

Si tratta di un complessivo di peso limitato capace di colpire un bersaglio posto tra i 300 e i 5.000 m.

4. TEMPI PREVEDIBILI DI ACQUISIZIONE DEL MATERIALE: a partire dal 1984.

5. ASPETTI TECNICO-FINANZIARI.

Onere globale del programma pari a 125 mld., da finanziare a partire dal 1983.

5. AMMODERNAMENTO DEL CANNONE CONTRAEREO DA 40/70

1. GENERALITÀ SUL PROGRAMMA.

a) Il programma s'inquadra nei provvedimenti intesi a colmare, almeno in parte, le attuali vistose lacune nel settore della difesa controaerei che prevede la disponibilità di mezzi caratterizzati da prestazioni differenziate e complementari.

In tale contesto è stata prevista, per la difesa alle basse e bassissime quote di punti e/o aree vulnerabili, la rivitalizzazione del sistema da 40/70, oggi inadeguato soprattutto per la componente radaristica, la celerità e la precisione del tiro.

b) Nell'ambito del programma è prevista la rivitalizzazione di 120 pezzi da 40/70 e l'eventuale acquisizione di munizionamento a frattura prefragmentata e munito di spolette di prossimità.

I sistemi sono destinati all'armamento di 3 gruppi contraerei leggeri, oltre alla costituzione delle scorte, necessari per la difesa di installazioni di alta sensibilità operativa non protette dal sistema c/a missilistico a bassa quota.

2. ATTUALE STADIO DI SVILUPPO DEL PROGRAMMA.

Il programma è già stato configurato in tutti i suoi parametri tecnico-finanziari per la parte cannone e radar, mentre per il munizionamento è tuttora in corso la valutazione dell'efficacia: la rinuncia all'acquisizione del munizionamento non condizionerebbe, comunque, lo sviluppo del programma.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE E D'IMPIEGO.

Il sistema d'arma rivitalizzato, che eredita da quello attuale solo il cannone comprende:

— pezzo da 40/70, trasformato in sorgente autonoma di fuoco contraereo mediante un sistema locale di puntamento e direzione del tiro (congegno di puntamento ottico, telemetro laser, calcolatore dei dati di tiro) e gruppo elettrogeno;

— radar di scoperta a corta portata (20 km.) per le basse e bassissime quote (0 ÷ 600 m.) a livello batteria su 8 pezzi.

4 TEMPI PREVEDIBILI DI SVILUPPO DEL PROGRAMMA: 1978 - 1982.

I primi materiali ammodernati verranno presumibilmente introdotti nel 1979, se, beninteso, i 4 pezzi capiserie rispondono ai requisiti richiesti.

5. ASPETTI TECNICO-FINANZIARI.

Onere globale pari a circa 60 mld. (munizionamento compreso) da finanziare a partire dal 1978.

6. ARMAMENTO CONTROCARRO

1. GENERALITÀ SUL PROGRAMMA.

Il programma ha lo scopo di sostituire l'attuale armamento controcarro che, fatta eccezione per 185 sistemi a lunga gittata TOW acquisiti direttamente in USA, è completamente superato. Detto armamento risale infatti agli anni '40 (bazooka e cn. s.r.) e '50 (missili filoguidati COBRA, MOSQUITO ed SS-11).

Per soddisfare l'esigenza si profilano soluzioni alternative legate a parametri di natura diversa. A fattor comune, si tratta comunque di acquisire armi controcarro:

- a corta gittata (fino a 1.000 m.);
- a media gittata (fino a 2.000 m.);
- a lunga gittata (fino a 3.000 m.);
- eventualmente, a lunghissima gittata (fino a 4.000 - 5.000 m.) con arma di lunga gittata montata su elicottero.

Dopo lunga analisi sono stati presi in considerazione, oltre al TOW già indicato:

— il sistema SPARVIERO di concezione nazionale. È un'arma della categoria lunga gittata, con caratteristiche analoghe al TOW leggermente migliorate. Dotata di missile a teleguida senza fili e testa di guerra efficace contro ogni tipo di corazzatura;

— il sistema MILAN, di produzione franco-tedesca. È un'arma della categoria media gittata, dotata di missile filoguidato

dato a guida automatica, con testa di guerra efficace contro ogni tipo di corazzatura;

— il sistema DRAGON, di produzione USA. È un'arma della categoria a corta gittata con caratteristiche analoghe al MILAN;

— il sistema FOLGORE di concezione nazionale. È un'arma a corta gittata (tra i 500 e 700 metri). È basata sul principio del cannone senza rinculo, ed è dotata di proietto a propulsione addizionale, efficace contro tutti i carri in servizio.

Il programma pur di indispensabile e urgente attuazione, potrà essere esattamente configurato solo quando potranno essere sciolte le due incognite circa:

— l'effettiva disponibilità dello SPARVIERO nell'82;

— il superamento delle prove tecniche e di impiego attualmente in corso per il FOLGORE.

Al momento attuale si presentano due possibili soluzioni:

— acquisizione dei sistemi TOW e/o SPARVIERO a lunga gittata (tenendo presente che sono già in servizio 185 TOW) e del sistema FOLGORE a corta gittata; alternativa quindi, che non prevedendo la media gittata pone a carico dei sistemi a lunga gittata anche gli interventi oltre i 500 - 700 metri;

— acquisizione dei sistemi TOW e/o SPARVIERO a lunga gittata e MILAN o DRAGON per la media e corta gittata da attuare integralmente nel caso di fallimento del FOLGORE.

Può anche essere ipotizzata una soluzione intermedia mista che prevede l'acquisizione di armi di corta (tipo FOLGORE), media (tipo MILAN) e lunga gittata (tipo SPARVIERO e TOW).

Naturalmente le diverse soluzioni condizionano il rapporto quantitativo tra un'arma e l'altra.

Ad integrazione di dette soluzioni va inoltre prevista l'eventuale acquisizione di una componente elicotteristica controcarri, che può assumere un ruolo importante nel quadro del combattimento moderno.

A tal proposito è in corso un programma di ricerca e sviluppo.

2. ATTUALE STADIO DI SVILUPPO DEL PROGRAMMA.

a) *sistema TOW*: di produzione USA è già in servizio nell'ambito della forza armata;

b) *sistema SPARVIERO*: di concezione nazionale è in fase di sviluppo prototipico di previsto completamento entro il 1982;

c) *sistema FOLGORE*: di concezione nazionale, in fase di sviluppo prototipico;

d) *sistema DRAGON-MILAN*: rispettivamente di concezione USA e franco-tedesca, in produzione nei citati Paesi;

e) *sistema elicotteristico controcarri*: è in corso un programma di ricerca e sviluppo.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE E D'IMPIEGO.

I sistemi d'arma esaminati interessano livelli ordinativi che vanno dalla squadra alla brigata e anche a livello superiore (componente elicotteri controcarro) e, nel quadro unitario della difesa controcarro devono:

— potersi integrare armonicamente;

— essere caratterizzati da prestazioni differenziate a seconda del ruolo loro attribuito;

— avere in comune elevata affidabilità, tecnologia collaudata ed efficacia della testa di guerra.

4. TEMPI PREVEDIBILI DI ACQUISIZIONE DEI MATERIALI: da definire.

5. ASPETTI TECNICO-FINANZIARI.

L'onere globale del programma è previsto in 450 mld.

7. AUTOCARRO LEGGERO DA 2 TON.

1. GENERALITÀ SUL PROGRAMMA.

a) Il programma è volto a rinnovare progressivamente il parco veicoli ruotati da 2 ton. con l'introduzione di aliquote annuali di 500 ÷ 600 mezzi.

L'aliquota annuale è stata determinata sulla base:

— della dimensione organica attuale del parco: 7.500 mezzi;

— della vita ottimale del mezzo valutata in 12 anni;

— della possibilità di sottoporre a ricostruzione una parte dei veicoli sulla base di quanto previsto dalle « norme provvisorie per la gestione del parco veicoli ruotati dell'Esercito ».

La sua mancata attuazione comprometterebbe ulteriormente la già critica situazione nel settore dei veicoli da 2 ton., il cui parco è già costituito da 4.500 mezzi — su 7.500 previsti — con una vita media di oltre 16 anni.

b) Nell'ambito del programma verranno approvvigionati 3.000 autocarri leggeri da 2 ton. e relativo supporto logistico.

2. ATTUALE STADIO DI SVILUPPO DEL PROGRAMMA.

Programma da avviare ex-novo con materiale già omologato e in produzione.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE E D'IMPIEGO.

Trattasi di autocarro leggero a trazione totale, dotato di spiccati requisiti di mobilità su strada e su terreno vario.

Il veicolo può trasportare materiali fino a un peso massimo di 2.000 Kg. oppure 13 persone oltre al conduttore.

4. TEMPI PREVEDIBILI DI ACQUISIZIONE DEL MATERIALE: 1978 - 1982.

5. ASPETTI TECNICO-FINANZIARI.

Onere globale pari a circa 78 mld., da finanziare a partire dal 1977.

8. CARRI DA COMBATTIMENTO LEOPARD

1. GENERALITÀ SUL PROGRAMMA.

a) Il programma è volto ad incrementare l'efficienza operativa delle grandi unità meccanizzate e corazzate, nel quadro della politica di ammodernamento del settore dei mezzi corazzati, che prevede l'acquisizione di 920 Leopard, di cui 800 già approvvigionati e in corso di introduzione.

Occorre quindi acquistare ancora 120 Leopard, con i fondi della legge speciale.

Sono inoltre disponibili 300 M 60 tuttora operativamente validi (il carro M 60 costituisce ancora il carro base dell'Esercito USA che continua ad approvvigionarlo).

Per contro gli 800 carri M 47, che l'Esercito ha in dotazione, hanno superato la vita tattica e tecnica.

Pur tuttavia saranno mantenuti in servizio e via via dismessi in relazione alla graduale introduzione dell'armamento controcarri. Ciò in quanto, data la grave lacuna attualmente esistente in tale settore, i carri armati possono essere impiegati, sia pure come ripiego, anche in funzione di armi controcarro.

b) Uno studio approfondito ha messo in rilievo la necessità di disporre — comprese le esigenze degli enti addestrativi e logistici — di almeno 1.300-1.350 carri (300 M 60 - 1.000/1.050 Leopard) con una deficienza, rispetto al programma, di 80-130 carri.

La soluzione del problema è allo studio.

2. ATTUALE STADIO DI SVILUPPO DEL PROGRAMMA.

Programma da avviare in prosecuzione dell'approvvigionamento, attualmente in corso, di 600 carri di coproduzione.

È già stata effettuata un'indagine di mercato a cura di MOTORDIFE.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE E IMPIEGO:

Motore: multicom bustibile.

Autonomia: 600 km.

Velocità massima: 64 km/h.

Pendenza massima superabile: 60 per cento.

Gradino superabile: 1,15 m.

Profondità di guado:

— con breve preparazione: a bordo filo torretta;

— con mezzi sussidiari: 4 m.

Equipaggio: 4 uomini compreso il pilota. Apparecchiature per osservazione, guida e tiro:

- per il pilota: 3 iposcopi;
- per il capo carro: 8 iposcopi, 1 cannocchiale di tiro panoramico e 1 cannocchiale di tiro all'infrarosso;
- per il puntatore: 1 iposcopio, 1 telemetro, 1 cannocchiale di tiro telescopio;
- per la guida notturna: impianto di illuminazione all'infrarosso.

Armamento:

- 1 cannone semiautomatico da 105/51 in torretta girevole;
- 2 mitragliatrici MG 3, calibro 7,62;
- 8 lanciabombe fumogene.

Protezione balistica: scafo in piastre di acciaio balistico unite mediante saldatura. Silhouette bassa e sfuggente, ottenuta mediante particolare sogomatura dello scafo e della torretta.

4. TEMPI PREVEDIBILI DI ACQUISIZIONE DEL MATERIALE: 1979 - 1980.

5. ASPETTI TECNICO-FINANZIARI.

Onere complessivo prevedibile: 67 mld. da finanziare a partire dal 1978.

9. CARRI AUSILIARI LEOPARD (soccorso, pionieri, gittaponte)

1. GENERALITÀ SUL PROGRAMMA.

Il programma:

— è volto ad integrare la capacità operativa delle GG.UU. meccanizzate e corazzate secondo un giusto equilibrio fra

mezzi di combattimento e mezzi di supporto;

— prevede l'approvvigionamento di 160 carri di cui:

68 carri soccorso che, unitamente ai 69 già in servizio, consentiranno di rinnovare in larga parte l'attuale parco M74, ormai vetusto, presso tutte le unità corazzate e le formazioni logistiche dell'Esercito di campagna;

64 carri gittaponte e 28 pionieri che consentiranno di soddisfare le esigenze di tutte le unità pionieri delle GG.UU. meccanizzate e corazzate.

La mancata attuazione del programma comporterebbe una inaccettabile limitazione della capacità di movimento e supporto delle unità corazzate e meccanizzate.

2. ATTUALE STADIO DI SVILUPPO DEL PROGRAMMA.

Programma da avviare ex-novo, in prosecuzione dell'approvvigionamento di 120 carri Leopard da combattimento. È in corso da parte di MOTORDIFE una indagine tecnico-economica per definire tutti i parametri tecnico-finanziari-industriali.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE E D'IMPIEGO.

Trattasi di carri di supporto tattico e logistico della stessa famiglia del carro da combattimento Leopard con elevate doti di mobilità, maneggevolezza, autonomia e protezione.

I suddetti mezzi presentano, per quanto possibile, le stesse strutture, gruppi meccanici e impianti del carro da combattimento, e offrono prestazioni analoghe a quelle del carro base.

Carro soccorso.

a) Caratteristiche.

Il carro soccorso, idoneo all'esecuzione di riparazioni e recupero di mezzi danneggiati, è in condizione di soddisfare i seguenti compiti:

— soccorso e recupero di veicoli da cbt. in avaria mediante impiego di verricello con capacità traente di 35 ton. elevabili a 70 con puleggia di rinvio;

— scavalamento di complessivi mediante grue a braccio della portata di 20 ton.;

— sollevamento parziale di un carro;

— spianamento di sbarramenti e livellamenti di trincee mediante lama livellatrice;

— riparazioni sul campo utilizzando le attrezzature in dotazione.

b) Prestazioni.

Il carro soccorso è caratterizzato da prestazioni analoghe a quelle del carro da combattimento (vedasi scheda carro Leopard da combattimento).

Carro gittaponte.

a) Caratteristiche.

Il carro gittaponte consente la rapida posa di un ponte idoneo al transito di tutti i carri armati in dotazione all'Esercito, elementi scorrevoli orizzontalmente l'uno sull'altro. È in grado di coprire un ostacolo di 22 m.

b) Prestazioni.

Il carro gittaponte ha prestazioni analoghe al precedente.

Carro pioniere.

a) Caratteristiche.

Il carro pioniere, idoneo all'esecuzione di lavori sul campo di battaglia, è in condizione di soddisfare i seguenti compiti:

— ripianamento di sbarramenti e livellamento di trincee mediante lama livellatrice;

— sollevamento, mediante grue, di carichi pesanti sino a 20 ton.;

— sollevamento o traino mediante verricello di carichi fino a 35 ton. elevabili a 70 con puleggia di rinvio;

— trivellazione del terreno, a mezzo trivella del diametro di 70 cm., sino alla profondità di 2 m.

b) Prestazioni.

Il carro pioniere ha prestazioni analoghe ai due precedenti.

4. TEMPI PREVEDIBILI DI ACQUISIZIONE DEI MATERIALI: 1981 - 1983.

5. ASPETTI TECNICO-FINANZIARI.

Tenuto conto:

— del limitato numero di carri da coprire;

— del costo derivante dalla concessione della licenza da parte della Società costruttrice tedesca (MAK);

— dei tempi lunghi per la finalizzazione del programma derivanti dalle esigenze di organizzazione delle lavorazioni da parte dell'industria nazionale (la catena di montaggio Leopard da combattimento è utilizzabile in minima parte per la produzione degli ausiliari),

si presume che il costo unitario dei carri soccorso e pioniere sarà pari a 700 milioni, e quello del carro gittaponte pari a circa 780 milioni.

In tale prospettiva, l'onere globale ammonta orientativamente a 118 mld. da finanziare a partire dal 1980.

10. VEICOLI CORAZZATI DA COMBATTIMENTO (VCC - 1)

1. GENERALITÀ SUL PROGRAMMA.

a) Il programma è volto ad elevare l'efficienza operativa delle unità meccanizzate, attraverso l'introduzione in servizio di un veicolo cingolato in grado di cooperare con le unità carri dotate di moderni Leopard.

b) Nell'ambito del programma, saranno approvvigionati 300 VCC-1 e relativo supporto che, in aggiunta ai 269 in corso di approvvigionamento, consentiranno di soddisfare le esigenze di 6 brigate meccanizzate e corazzate, enti addestrativi e scorte.

2. ATTUALE STADIO DI SVILUPPO DEL PROGRAMMA.

Programma da avviare ex-novo per il quale è già stata effettuata un'indagine preliminare di mercato. Il materiale è già omologato ed in corso di produzione.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE E D'IMPIEGO.

Trattasi di un veicolo cingolato da combattimento derivato dall'M 113 A1 che presenta, rispetto a quest'ultimo, le seguenti caratteristiche peculiari:

— maggiore protezione frontale e laterale dovuta all'applicazione di piastre aggiuntive e ad una particolare sagomatura dello scafo;

— possibilità di osservazione e di fuoco da bordo con le armi individuali.

Motore: diesel;

Autonomia: 480 km.;

Personale trasportato: 9 uomini compreso il pilota;

Apparecchiature per osservazione e guida:

— per il pilota: 4 iposcopi M 17;

— per il capo carro: 5 iposcopi M 17;

— per il mitragliere: 5 iposcopi M 17;

— per guida notturna: apposito apparato;

— per il personale trasportato: 4 visori laterali.

Armamento: 1 mitragliera da 12,7 in installazione protetta con piastre di acciaio balistico;

Possibilità di fuoco dall'interno del veicolo con le armi individuali: attraverso 4 feritoie laterali e 1 posteriore;

4. TEMPI PREDIBILI DI ACQUISIZIONE DEL MATERIALE: 1979 - 1980.

5. ASPETTI TECNICO-FINANZIARI.

Onere globale pari a circa 34 mld., da finanziare a partire dal 1978.

**11. VEICOLO CORAZZATO
DA COMBATTIMENTO
VERSIONE NAZIONALE (VCC-80)**

1. GENERALITÀ SUL PROGRAMMA.

a) Il progetto è volto a realizzare un prototipo di VCC che, oltre a soddisfare le esigenze operative proprie delle unità meccanizzate, deve costituire modello di base da cui derivare una famiglia di veicoli cingolati destinati ad assicurare il supporto di fuoco controcarro, contraerei, tecnico-tattico delle unità del genio e il funzionamento dei posti comando e dei centri trasmissioni.

b) Il nuovo veicolo dovrà sostituire l'aliquota degli M113 introdotti in servizio negli anni '60, nel quadro della politica di rinnovamento parziale e graduale del parco veicoli cingolati. Il mancato avvio del programma vanificherebbe la politica di ammodernamento nel settore con sensibili riflessi sulla efficienza delle grandi unità meccanizzate corazzate.

2. ATTUALE STADIO DI SVILUPPO DEL PROGRAMMA.

Programma in fase di ricerca e sviluppo. Sono già stati definiti i requisiti militari del veicolo e sono in corso le attività preliminari per l'avvio della fase di ricerca.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE E D'IMPIEGO.

Il veicolo, destinato alle minori unità meccanizzate, dovrà essere in grado di operare in stretta cooperazione con i carri armati in ogni fase del combattimento ed in tutte le condizioni di visibilità.

Sarà quindi caratterizzato da:

— elevata mobilità, pari o superiore a quella del Leopard;

— capacità di fuoco contro fanteria, contraerei e contro veicoli simili assicurata da un'arma di sostegno in torretta;

— protezione dal fuoco delle armi automatiche pesanti, da schegge di munizionamento di artiglieria, da esplosione di mine e da effetti NBC.

4. TEMPI PREVEDIBILI DI SVILUPPO DEL PROGRAMMA: 1978 - 1984.

5. ASPETTI TECNICO-FINANZIARI.

Onere globale della fase sviluppo 12 miliardi da finanziare a partire dal 1978.

**12. APPARATI PER LA VISIONE
E PER IL TIRO NOTTURNO**

1. GENERALITÀ SUL PROGRAMMA.

a) Il programma è volto a colmare, almeno in parte, le gravi lacune attualmente esistenti nel settore del combattimento notturno mediante l'acquisizione di una serie diversificata di apparati passivi, tecnologicamente avanzati, da distribuire alle grandi unità di maggior impegno operativo.

Tale acquisizione consentirebbe ai complessi di minore livello l'utilizzazione delle armi e dei mezzi anche in ambiente notturno raggiungendo così livelli di operatività, nello specifico settore, prossimi a quelli standard europei.

b) Il programma prevede l'approvvigionamento di:

— iposcopi ad intensificazione di luce per la guida dei carri Leopard, M 60 e veicoli cingolati da combattimento;

— occhiali ad intensificazione di luce per la guida notturna degli elicotteri e di macchine operatrici del genio;

— binocoli ad intensificazione di luce per l'osservazione ravvicinata, da distribuire a livello compagnia e plotone (limitatamente agli incarichi di comando);

— apparati ad intensificazione di luce per il tiro dei carri M 60;

— apparati ad intensificazione di luce per il tiro delle armi di reparto della fanteria;

— apparati all'infrarosso termico per il tiro notturno dei missili a lunga gittata;

— apparati all'infrarosso termico per la sorveglianza del campo di battaglia a corta portata.

2. ATTUALE STADIO DI SVILUPPO DEI MATERIALI:

— apparecchiature ad intensificazione di luce (iposcopi per la guida, occhiali, apparati per il tiro): omologate e in produzione;

— apparati all'infrarosso termico (per il tiro notturno dei missili e la sorveglianza del campo di battaglia a corta portata): in fase di ricerca e sviluppo di prevedibile conclusione intorno al 1983.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE E D'IMPIEGO:

— apparecchiature ad intensificazione di luce: consentono la visione e il tiro

notturno per obiettivi statici e mobili fino a circa 1.000 m., amplificando ogni sorgente di luce notturna. Le caratteristiche di funzionamento dell'apparato non ne consentono il rilevamento;

— apparati all'infrarosso termico: consentono la visione e il tiro notturno per obiettivi statici e mobili oltre i 1.000 m., sfruttando le radiazioni termiche emesse da ogni corpo.

Anche in questo caso, le caratteristiche di funzionamento del materiale non ne consentono il rilevamento.

4. TEMPI PREVEDIBILI DI ACQUISIZIONE DEL MATERIALE:

— apparecchiature ad intensificazione di luce: 1978 - 1980;

— apparati all'infrarosso termico: 1981 - 1983.

5. ASPETTI TECNICO-FINANZIARI.

Onere globale del programma pari a circa 58 mld., da finanziare a partire dal 1978.

13. STAZIONI RADIO PORTATILI E VEICOLARI

1. GENERALITÀ SUL PROGRAMMA.

a) Il programma è volto a proseguire il processo di rinnovamento fino al limite del 50 per cento dell'intero parco, nella prospettiva di ammodernare il rimanente 50 per cento in un secondo tempo, con apparati di generazione successiva.

b) Nell'ambito del programma saranno approvvigionate:

— n. 1.300 stazioni radio portatili RV3/13/P;

— n. 710 stazioni radio veicolari RV3/13/V;

— n. 890 stazioni radio veicolari RV4/213/V,

per un totale complessivo di 2.900 stazioni radio e relativo supporto logistico.

Il citato materiale è destinato:

— a completare l'ammodernamento di 5 grandi unità, le cui esigenze di collegamento sono attualmente soddisfatte con apparati al limite dell'affidabilità e di portata non più adeguata alle esigenze d'impiego operativo;

— alla costituzione delle scorte operative.

2. ATTUALE STADIO DI SVILUPPO DEL PROGRAMMA.

Programma da avviare ex-novo, con materiale già omologato ed in produzione.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE E D'IMPIEGO.

Le stazioni radio RV3/13/P, RV3/13/V e RV4/213/V sono apparati ricetrasmittenti a modulazione di frequenza funzionanti in radiotelegrafia, con portata rispettivamente pari a 8 km (le prime due) e 30 km.

Vengono impiegate in sostituzione delle stazioni radio della serie SCR e AN per soddisfare le esigenze di collegamento nell'ambito della compagnia e del battaglione.

4. TEMPI PREVEDIBILI DI ACQUISIZIONE DEL MATERIALE: 1978 - 1979.

5. ASPETTI TECNICO-FINANZIARI.

Onere globale pari a circa 18 miliardi da finanziare a partire dal 1977.

STAZIONI RADIO HF MODULARI

1. GENERALITÀ SUL PROGRAMMA.

a) Il programma è volto ad ammodernare il parco delle stazioni radio Battaglione-Brigata e divisionali nonché dotare di adeguati apparati radio le pattuglie a grande distanza.

b) Nell'ambito del programma saranno approvvigionate:

— n. 2.400 stazioni radio HF modulari Battaglione-Brigata;

— n. 500 stazioni radio HF modulari divisionali,

per un totale complessivo di 2.900 stazioni radio e relativo supporto logistico.

Il citato materiale è destinato a:

— ammodernare le grandi unità di maggior impegno operativo, le cui esigenze di collegamento sono attualmente soddisfatte con apparati in servizio da oltre vent'anni, al limite dell'affidabilità, non più adeguati alle esigenze d'impiego;

— dotare le pattuglie a grande distanza di apparati radio di adeguata portata, che consentono trasmissioni « contratte »;

— costituire le scorte operative.

2. ATTUALE STADIO DI SVILUPPO DEL PROGRAMMA.

Programma da avviare ex-novo, per acquisire materiale di cui al momento sono stati definiti solo i requisiti militari.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE E D'IMPIEGO.

Le stazioni radio HF modulari sono apparati ricetrasmittenti, a modulazione di ampiezza, in banda laterale unica (BLU), per trasmissioni radiofoniche, radiotelescriventi, dati e fac-simile, con potenze variabili da 20 a 400 watt.

Vengono impiegate, in sostituzione delle AN/GRC ed SCR, per soddisfare le esigenze di collegamento nell'ambito delle grandi unità a pattuglie a grande distanza.

4. TEMPI PREVEDIBILI DI ACQUISIZIONE DEL MATERIALE: 1984 - 1986.

5. ASPETTI TECNICO-FINANZIARI.

Onere globale pari a circa 34 miliardi, da finanziare a partire dal 1980.

14. APPARECCHIATURE PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE TLC TERRITORIALE

1. GENERALITÀ SUL PROGRAMMA.

a) Il programma, che s'inquadra nel più ampio contesto interforze, è volto all'ammodernamento della rete TLC (Telecomunicazioni) infrastrutturale dell'esercito, attualmente caratterizzata da:

- materiali tecnologicamente superati;
- struttura troppo rigida.

Con gli approvvigionamenti previsti s'intende quindi conferire all'intero sistema TLC una più elevata affidabilità ed uno spiccato carattere di automatismo, assicurando nel contempo l'inserimento della rete TLC dell'Esercito in quella in-

terforze basata su apparecchiature tecnologicamente più moderne.

b) Nell'ambito del programma saranno approvvigionati ponti radio multicanale, multiplex telefonici, telescriventi elettroniche, centrali telefoniche automatiche, apparecchiature di telecomando (istadamento circuiti in ponte radio) e di telesegnalazione dei guasti.

2. ATTUALE STADIO DI SVILUPPO DEL PROGRAMMA.

Il programma prosegue il processo di ammodernamento già in corso e prevede l'acquisizione di materiali moderni.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE E D'IMPIEGO.

Le apparecchiature da approvvigionare dovranno essere costruite utilizzando la tecnica più avanzata nel campo delle telecomunicazioni.

4. TEMPI PREVEDIBILI DI ACQUISIZIONE DEL MATERIALE: 1977 - 1981.

5. ASPETTI TECNICO-FINANZIARI.

Onere globale pari a circa 30 mld., da finanziare a partire dal 1977.

15. CALCOLATORI PER LA GESTIONE STATISTICA DEI MATERIALI

1. GENERALITÀ SUL PROGRAMMA.

a) Il programma è volto a razionalizzare la gestione dei materiali, basata oggi su procedure manuali non compatibili con la complessità e la gamma dei mezzi in dotazione.

Le apparecchiature da acquisire permetterebbero di registrare — in tempi reali — per i vari materiali in dotazione: entità, ubicazione, vita operativa, livello di efficienza, ecc. al fine di poter definire una oculata politica di approvvigionamento e d'impiego.

Tale sistema di gestione consente infatti di conoscere il « momento » raggiunto dai materiali nell'arco della loro vita e, quindi, di programmare gli acquisti in funzione delle dismissioni ipotizzabili.

b) Nell'ambito del programma saranno approvvigionati 72 minielaboratori terminali, da distribuire a tutti i Comandi militari territoriali per le esigenze delle Direzioni di artiglieria, Direzioni lavori genio, Depositi ed altri Enti territoriali.

2. ATTUALE STADIO DI SVILUPPO DEL PROGRAMMA.

Il programma, da avviare ex-novo, prevede l'acquisizione di materiale già omologato e in produzione.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE E D'IMPIEGO.

L'automazione delle funzioni gestionali si fonda su:

— una serie di minielaboratori periferici ubicati presso gli organi logistici territoriali di 3° e 4° grado idonei a gestire autonomamente i materiali nel settore di competenza. Tale gestione si estende al settore amministrativo contabile e consente di ridurre l'impiego del personale oggi preposto alla specifica attività con compiti di amanuense;

— una serie di elaboratori di elevata potenzialità a livello regionale e centrale collegati con i precedenti per un reciproco scambio di notizie e dati in tempi reali (già in servizio e gestiti in locazione).

4. TEMPI PREVEDIBILI DI ACQUISIZIONE DEL MATERIALE: 1977 - 1980.

5. ASPETTI TECNICO-FINANZIARI.

Onere globale pari a 5 mld., da finanziare a partire dal 1977.

16. COMPLESSI TRAINO PER TRASPORTO MEZZI CORAZZATI

1. GENERALITÀ SUL PROGRAMMA.

a) Il programma si prefigge lo scopo di rinnovare il 50 per cento circa del parco nello specifico settore, oggi costituito da complessi Diamond Rogers e Pacific, in servizio da oltre 30 anni, e concepiti, a suo tempo, per il trasporto di mezzi corazzati di peso limitato a 30 ton. (Sherman) e pertanto non idonei alle esigenze di trasporto degli attuali carri il cui peso è dell'ordine di 45 ton.

b) Nell'ambito del programma saranno approvvigionati 70 complessi traino e relativo supporto logistico destinati a soddisfare le esigenze delle unità ed enti di maggior impegno operativo e alla costituzione delle scorte.

2. ATTUALE STADIO DI SVILUPPO DEL PROGRAMMA.

Programma già avviato sotto il profilo contrattuale. L'approvvigionamento verrà effettuato mediante gara di appalto concorso. Il progetto di gara è attualmente in corso di elaborazione da parte di MOTORDIFE.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE E D'IMPIEGO.

Trattasi di veicoli speciali costituiti da motrice e semirimorchio, idonei a tra-

sportare su strada e con limitate possibilità di movimento fuori strada, veicoli corazzati del peso fino a 50 ton.

4. TEMPI PREVEDIBILI DI ACQUISIZIONE DEL MATERIALE: 1980 - 1981.

5. ASPETTI TECNICO-FINANZIARI.

Onere globale prevedibile pari a circa 14 mld., da finanziare a partire dal 1979 - 1980.

17. MUNIZIONAMENTO DA GUERRA
RIPIANAMENTO SCORTE

1. GENERALITÀ SUL PROGRAMMA.

Il programma:

— è volto a raggiungere il livello delle 15 giornate di scorte operative del munizionamento in servizio;

— prevede l'approvvigionamento di munizioni di vario tipo e calibro occorrenti per raggiungere l'obiettivo di I tempo fissato dallo SME (II tempo, non in programma al momento: 30 giornate).

La mancata attuazione del programma comporterebbe il perdurare dell'attuale stato di carenza dei vari tipi di munizioni, con inaccettabili riflessi di carattere operativo.

2. ATTUALE STADIO DI SVILUPPO DEL PROGRAMMA.

Programma da avviare ex-novo. Da alcuni anni le disponibilità finanziarie non hanno permesso di realizzare nemmeno l'obiettivo di I tempo.

3. TEMPI PREVEDIBILI DI ACQUISIZIONE DEI MATERIALI.

Il materiale è tutto disponibile sul mercato e può essere approvvigionato in tempi brevi.

4. ASPETTI TECNICO-FINANZIARI.

Il programma prevede un onere complessivo di circa 88 miliardi.

18. DRONES A MEDIO
E A LUNGO RAGGIO

1. GENERALITÀ SUL PROGRAMMA.

a) Il programma è volto ad approvvigionare un sistema di sorveglianza del campo di battaglia ed acquisizione obiettivi per esigenze informative dei maggiori livelli di Comando e l'impiego a ragion veduta dei mezzi erogatori di fuoco di maggior gittata (missile LANCE).

In caso di mancata realizzazione del programma, verrebbe compromessa la possibilità d'impiego in profondità del sistema LANCE già acquisito.

b) Nell'ambito del programma saranno approvvigionati 2 sistemi di 12 vettori ciascuno e relativo supporto logistico, destinati alla Brigata missili e alla costituzione delle scorte operative.

2. ATTUALE STADIO DI SVILUPPO DEL PROGRAMMA.

Programma in fase di ricerca e sviluppo.

Per quanto attiene alla scelta del sistema sussistono i seguenti orientamenti:

— coprodurre o produrre su licenza il sistema CL-289 attualmente in fase di

ricerca e sviluppo da parte di Canada e RFG;

— produrre un sistema similare in ambito europeo.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE E D'IMPIEGO.

Il sistema sarà di massima costituito da:

— un centro operativo per l'impiego del sistema, l'interpretazione e l'analisi dei risultati della missione;

— apparecchiature di lancio, guida e recupero dei vettori;

— un complesso di vettori muniti di sensori per la trasmissione dati in tempo reale o in tempo differito.

Capacità di penetrazione del sistema: superiore a 100 km.

4. TEMPI PREVEDIBILI DI SVILUPPO DEL PROGRAMMA.

Il programma di acquisizione potrà essere avviato dopo la conclusione del progetto CL-289, prevista per il 1980.

5. ASPETTI TECNICO-FINANZIARI.

Fase ricerca e sviluppo finanziata dal Consiglio tecnico scientifico della difesa.

L'onere relativo alla fase approvvigionativa ammonta a circa 20 miliardi, da finanziare a partire dal 1980.

19. MECCANIZZAZIONE DELLA LOGISTICA

1. GENERALITÀ SUL PROGRAMMA.

Il programma ha lo scopo di acquisire attrezzature e mezzi necessari per

la movimentazione dei materiali al fine di ridurre tempi e manodopera.

Con gli approvvigionamenti previsti s'intende:

— in via prioritaria completare le esigenze di attrezzature degli organi logistici di 2° e 3° grado.

— successivamente, sulla base dei dati di esperienza acquisiti, soddisfare le esigenze delle unità operative.

2. ATTUALE STADIO DI SVILUPPO DEL PROGRAMMA.

È stata avviata un'indagine tecnico-economica al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione e articolare il suddetto programma in fasi successive.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE E D'IMPIEGO.

Trattasi di materiale di normale produzione commerciale, di larga diffusione e di facile impiego quali palette, nastri trasportatori, mezzi di sollevamento o trazione azionati a motore.

4. TEMPI PREVEDIBILI DI ACQUISIZIONE DEL MATERIALE:

— 1ª fase (organi logistici di 2° e 3° grado): 1979 - 1981;

— 2ª fase (unità operative): 1982 - 1983.

5. ASPETTI TECNICO-FINANZIARI.

Onere globale pari a circa 20 mld., da finanziare nel periodo 1979 - 1983.

20. AUTOCARRI DA TRASPORTO MEDI E PESANTI

1. GENERALITÀ SUL PROGRAMMA.

a) Il programma è volto all'ammmodernamento del parco veicoli ruotati medi e pesanti, mediante l'acquisizione di:

— autocarri medi da trasporto da 4,5 ton., per il soddisfacimento di esigenze preminentemente tattico-logistiche, in sostituzione dei veicoli da 3 ton. che hanno ampiamente superato il limite di vita ottimale e, almeno in parte, degli autocarri da 5 ton.;

— autocarri pesanti da 7-10 ton., destinati al graduale rinnovamento della rimanente aliquota di veicoli da 5 ton. per esigenze preminentemente logistiche.

b) Nell'ambito del programma verranno approvvigionati, in alternativa:

— 4.900 autocarri medi da 4,5 ton. e relativo supporto logistico;

— 2.500 autocarri da 7-10 ton. e relativo supporto logistico.

2. ATTUALE STADIO DI SVILUPPO DEL PROGRAMMA.

Programma nella fase iniziale di ricerca e sviluppo.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE E D'IMPIEGO.

a) Autocarro medio da 4,5 ton.

L'autocarro medio da 4,5 ton., destinato a svolgere funzioni tattiche e logistiche, è un veicolo di media mobilità e quindi di auspicabile derivazione commerciale.

Il mezzo deve essere in grado di trasportare su strada o terreno vario moderatamente accidentato materiali fino a 5.000 kg. oppure 19 uomini con equipaggiamento individuale.

b) Autocarro pesante da 7-10 ton.

L'autocarro pesante da 7-10 ton., destinato a svolgere funzioni logistiche, è un veicolo di media mobilità e quindi anch'esso di auspicabile derivazione commerciale.

Il mezzo deve essere idoneo al trasporto su strada di carichi confezionati secondo i più avanzati criteri di meccanizzazione della logistica.

4. TEMPI PREVEDIBILI DI ACQUISIZIONE DEL MATERIALE.

Il materiale può essere acquisito a partire dal 1980, con aliquote annuali di 500÷700 mezzi.

5. ASPETTI TECNICO-FINANZIARI.

Onere globale prevedibile: 171,5 mld., da finanziare a partire dal 1980.

21. SISTEMA AVANZATO DI CONDOTTA DEL TIRO PER CARRO LEOPARD (SACT)

1. GENERALITÀ SUL PROGRAMMA.

a) Il progetto SACT è diretto ad ottimizzare le prestazioni dell'armamento principale del carro Leopard 1 mediante:

— una sensibile riduzione dei tempi d'intervento;

— l'incremento della probabilità di colpire al primo colpo bersagli fissi e mobili.

b) Tale scopo viene perseguito mediante l'automazione della raccolta ed elaborazione dei dati di tiro e la semplificazione delle operazioni eseguite dal puntatore.

2. ATTUALE STADIO DI SVILUPPO DEL PROGRAMMA.

Programma in fase di ricerca e sviluppo.

È stato realizzato un sistema di tiro prototipico che è attualmente in corso di installazione sul carro, per l'effettuazione delle prove tecnico-tattiche.

Sono inoltre seguite a titolo informativo, le analoghe attività in fase di sviluppo sia in ambito nazionale sia in campo europeo.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE E D'IMPIEGO.

Il sistema avanzato di tiro è un'unità integrativa dell'attuale configurazione della torretta e può essere installato sul carro con lievi modifiche.

Le principali componenti del sistema sono:

a) l'ottica principale di puntamento per il puntatore con telemetro LASER a linea di mira indipendente e relativi dispositivi di comando e controllo;

b) il calcolatore di tiro, di tipo elettronico, con i relativi sensori delle condizioni del momento per il calcolo automatico dei dati di tiro;

c) dispositivi di interfaccia tra le varie unità e il complesso di stabilizzazione dell'armamento principale;

d) eventualmente un apparato di osservazione e puntamento a linea di mira stabilizzata per il capo carro.

4. TEMPI PREVEDIBILI DI SVILUPPO DEL PROGRAMMA: 1980 - 1983.

5. ASPETTI TECNICO-FINANZIARI.

Sulla base dei risultati che scaturiranno dalle prove tecnico-tattiche sarà definita la configurazione attuale del sistema avanzato di tiro, destinato ad equipaggiare un primo consistente lotto di Leopard ai fini di una sperimentazione di massa.

Il costo unitario del sistema è previsto intorno ai 150 milioni.

22. SISTEMI AUTOMATIZZATI PER ARTIGLIERIE TERRESTRI

1. GENERALITÀ SUL PROGRAMMA.

a) Il programma è volto a realizzare un sistema elettronico che automatizzi le principali funzioni tecnico-tattiche del gruppo di artiglieria terrestre al fine di ottenere una riduzione dei tempi di intervento, una migliore precisione del tiro e la ottimizzazione delle caratteristiche degli interventi.

La mancata acquisizione dei sistemi in esame ridurrebbe il rendimento di pezzi quali l'FH-70 abbassando il livello di quelle caratteristiche in virtù delle quali detti mezzi possono essere giudicati « di avanguardia ».

b) Nell'ambito del programma saranno approvvigionati 25 sistemi automatizzati per artiglierie terrestri e relativo supporto logistico, destinati ai gr.a. di supporto, enti addestrativi e scorte operative.

2. ATTUALE STADIO DI SVILUPPO DEL PROGRAMMA.

Programma in fase di ricerca e sviluppo. È attualmente in corso di espletamento la gara per l'aggiudicazione dello studio del sistema.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE E D'IMPIEGO.

Il sistema sarà di massima costituito da:

— apparati per la trasmissione digitale delle richieste d'intervento, ubicati presso gli osservatori;

— elaboratori e relativi terminali di comando, ubicati presso il Posto Coman-

do (PC) di gruppo e presso i Posti Comando delle dipendenti batterie;

— apparati di presentazione dei dati di tiro presso i singoli pezzi.

L'intera sequenza operativa dalla richiesta all'intervento dovrebbe essere contenuta in un tempo inferiore a 30 sec.

4. TEMPI PREVEDIBILI DI ACQUISIZIONE DEL MATERIALE: 1981 - 1984.**5. ASPETTI TECNICO-FINANZIARI.**

Onere globale pari a 25 miliardi, da finanziare a partire dal 1981.

ALLEGATO G
(cfr. Vol. I pag. 146)

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. XLVII} N. 2-bis

PROGRAMMA DI AMMODERNAMENTO DEGLI ARMAMENTI, DEI MATERIALI, DELLE APPARECCHIATURE E DEI MEZZI DELL'ESERCITO

(Da realizzare con i fondi della legge 16 giugno 1977, n. 372)

Presentato alla Presidenza l'8 maggio 1979

AL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
ROMA

Il programma di ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372 - trasmesso alla S. V. On.le per le comunicazioni al Parlamento, con lettera n. 4753/D.IX.15/1 del 10 dicembre 1977 - comprendeva, tra l'altro, al numero 5, il programma « ammodernamento del cannone contraereo da 40/70 ».

Il relativo studio, di recente conclusosi, ha per altro fatto ritenere il programma stesso di non conveniente realizzazione, soprattutto sotto il profilo costo/efficacia.

Infatti, il costo del programma è risultato di molto superiore alla spesa preventivata inizialmente e, d'altro canto, è emerso che i tempi di realizzazione si sarebbero dovuti necessariamente protrarre nel tempo, fino al limite della validità tecnico-operativa del sistema.

È risultato altresì che sarebbe stato difficile poter sviluppare in tempi omogenei le tre componenti fondamentali (cannone, radar, munizionamento), con conseguenti sfasature nella realizzazione dell'intero sistema.

Stante quanto sopra, si è ritenuto opportuno sostituire, nell'ambito del programma di ammodernamento per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, il menzionato progetto n. 5 con il « Programma di miglioramento HELIP (PIP e AN/TSQ-73) », del quale in allegato ho l'onore di rimettere alla S. V. On.le la relativa scheda illustrativa.

IL MINISTRO

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTI
DEL SISTEMA MISSILISTICO CONTROAEREI HELIP

1. GENERALITÀ SUL PROGRAMMA.

a) Nell'ambito della Organizzazione dei mezzi attivi della Difesa Aerea Integrata della NATO, la difesa controaerei alle medie e basse quote è affidata esclusivamente al sistema missilistico HAWK (media portata), impiegato, oltre che dall'Esercito USA anche da 7 Paesi della NATO (RFT, FR, IT, OL, BE, DA e GR). Tali Paesi si sono consorziati dando vita all'Organizzazione della Produzione e della Logistica HAWK (NHPLO).

Il sistema HAWK di base è stato recentemente migliorato mediante il programma europeo HELIP (1) che consiste in sostanziali modifiche agli apparati di batteria e nell'automazione delle operazioni di intervento; non prevede invece l'ammodernamento dell'attuale posto comando di gruppo superato sotto il profilo tecnico e del controllo (manuale) delle batterie dipendenti.

b) In relazione alla validità dell'HELIP, nel 1978, è stato avviato, in ambito NHPLO, un programma di ulteriori miglioramenti al sistema d'arma in esame, intesi a potenziarne i seguenti settori:

— intervento alle basse quote ed in presenza di contromisure elettroniche;

— affidabilità degli apparati, intesa come riduzione del numero di guasti;

— comando e controllo delle unità di fuoco (batterie) interamente automatizzati.

Tali miglioramenti prevedono l'aggiornamento degli apparati fondamentali di batteria (PIP (2) e la sostituzione dell'attuale posto comando di gruppo (AN/TSQ-73).

Il programma italiano comprende l'acquisizione di:

— n. 22 serie di corredi di modifica di batteria;

(1) HELIP: Hawk European Limited Improvement Program = Programma Europeo di Miglioramenti all'Hawk.

(2) PIP: Product Improvement Program = Programma di Miglioramenti del Materiale.

— n. 6 sistemi di comando e controllo di gruppo AN/TSQ-73, con relativo supporto tecnico e logistico.

È da sottolineare il fatto che la non partecipazione al programma comporterebbe inevitabilmente l'uscita dell'Italia dall'NHPLO e quindi il decadimento dell'efficacia del sistema HELIP.

2. ATTUALE STADIO DI SVILUPPO DEL PROGRAMMA.

Il programma è stato configurato compiutamente sotto gli aspetti tecnici, operativi e logistici. In merito agli aspetti di carattere industriale e contrattuale è previsto un accordo tra i Paesi che adottano l'HELIP, per la produzione comune dei miglioramenti.

In base a tale accordo, il ritorno industriale delle singole nazioni corrisponde alla quota di partecipazione di ciascun Paese al programma.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE E DI IMPIEGO.

I miglioramenti all'HELIP interessano i seguenti parametri:

- affidabilità degli apparati, aumentata di circa il 20 per cento;
- tempo di reazione del sistema (dall'acquisizione del bersaglio al lancio del missile), ridotto;
- acquisizione automatica dei bersagli alle basse quote ed in presenza di disturbo elettronico, aumentata;
- numero di tracce di bersagli tenute sotto controllo, aumentato;
- comando e controllo delle unità di fuoco, da manuale ad automatico;
- possibilità di intervento contro la stessa minaccia, aumentata.

4. TEMPI PREVEDIBILI DI SVILUPPO DEL PROGRAMMA: 1979-1983.

Le prime introduzioni dei materiali sono previste per il 1981.

5. ASPETTI TECNICO-FINANZIARI.

Onere globale pari a 79,2 miliardi circa (compreso il supporto logistico e tecnico) da finanziare a partire dal 1979.

ALLEGATO H
(cfr. Vol. I pag. 190)

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI DEL DEMANIO E DEI MATERIALI DEL GENIO

Legge 18 agosto 1978, n. 497

"Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio
per il personale militare e disciplina delle relative concessioni"

"PROGRAMMA DELLE REALIZZAZIONI"

1979

=====

P R E M E S S A

=====

1. - L'annesso documento è stato redatto in attuazione dell'art.2 della Legge 497/78 ed in esecuzione della determinazione adottata dal Comitato dei Capi di S.M. nella riunione del 12 gennaio 1979.
2. - L'elaborato evidenzia: l'articolazione del finanziamento per bienni e globalmente per ciascuna F.A.; la quantità di alloggi realizzabili, ripartiti per territorio di giurisdizione degli Alti Comandi periferici; il numero complessivo di alloggi previsti e confrontati con le effettive esigenze complessive nel settore.
3. - Ai fini di una più agevole consultazione, si trascrivono, di seguito e per sommi capi, i criteri tenuti a base per la formulazione del programma:
 - a. svalutazione della lira pari al 12% annuo e conseguente diminuzione delle realizzazioni con il procedere del tempo (parzialmente sanabile in futuro con la riassegnazione dell'80% del provento delle somme da percepirsi per canoni di fitto);
 - b. non valutabile influenza, sulle realizzazioni, delle auspiccate permutate con gli Enti locali in relazione all'andamento prevalentemente negativo delle negoziazioni fino ad oggi intraprese;
 - c. aliquote di mini-alloggi (mq. 45) da devolvere, fuori quota, alla Marina;
 - d. costruzione, prevalentemente su aree demaniali, di massima già individuate;
 - e. disponibilità di immobili da trasformare;
 - f. prevalenza dell'acquisto per il primo biennio - sebbene più oneroso rispetto alla costruzione - per fronteggiare le emergenti pressanti esigenze.
4. - Il programma, redatto su dati attualmente disponibili - in ragione del notevole arco di tempo considerato (un decennio) e per la prevedibile incidenza di fenomeni turbativi di varia natura - potrà subire modifiche.
In ogni caso, di ciò sarà reso conto in sede di relazione annuale sullo stato di attuazione del programma stesso.-

PROGRAMMA DECENNALE PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI
DI SERVIZIO PER IL PERSONALE MILITARE CON I FONDI
DELLA LEGGE N° 497 DEL 18 AGOSTO 1978

Con i fondi messi a disposizione della Legge n. 497 del 18 agosto 1978 - 275 miliardi ripartiti in dieci esercizi finanziari a partire dal 1978 - la Direzione Generale del Genio intende realizzare il programma di costruzione di alloggi di servizio per il personale militare di cui al successivo paragrafo 2.

1. Articolazione del finanziamento.

L'onere dei 275 miliardi, sulla base della decisione presa dal Comitato dei Capi di S. M. nella riunione del 12 gennaio 1979 è stato così articolato:

a. finanziamento straordinario per la Marina, per la realizzazione di alloggi per il personale imbarcato (S. L. I.) nella misura di £.15.963.000.000= da ripartire in 4 bienni ed a decorrere dal 1980:

b. primo biennio (1978 - 1979):

· Esercito	£. 13.500.000.000=;
· Marina	£. 7.000.000.000=;
· Aeronautica	£. 14.500.000.000=

c. bienni successivi (ciascuno):

· Esercito	£. 21.881.107.500=;
· Marina	£. 9.906.665.000=;
· Aeronautica	£. 24.221.477.500=

Globalmente quindi ciascuna F. A. potrà disporre - nel decennio - dei seguenti finanziamenti:

- Esercito	£. 101.024.430.000= (pari al 39% della disponibilità totale detratto il finanziamento extra per la Marina (275 - 15.963)
- Aeronautica	£. 111.385.910.000= (pari al 43% della disponibilità totale detratto il finanziamento extra per la Marina)
- Marina	£. 46.626.660.000= (pari al 18% ecc.) + £. 15.963.000.000= (finanziamento extra) per un totale di £. 62.589.660.000=

2. Programma delle realizzazioni

A. ESERCIZIO

Somma globale a disposizione f. 101.024.430.000=

ALLOGGI AST/ASI

COMANDO MILITARE TERRITORIALE (Area del)	Numero alloggi di prevista realizzazione e relativo onere di spesa									
	1978 - 1979		1980 - 1981		1982 - 1983		1984 - 1985		1986 - 1987	
	Alloggi n°	Onere	Alloggi n°	Onere	Alloggi n°	Onere	Alloggi n°	Onere	Alloggi n°	Onere
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I TORINO	42	1.469.000.000=	63	2.205.000.000=	49	2.205.000.000=	40	2.200.000.000=	30	2.160.000.000=
V PADOVA	208	6.125.000.000=	235	8.225.000.000=	182	8.190.000.000=	149	8.195.000.000=	114	8.208.000.000=
VII FIRENZE	46	1.492.000.000=	84	2.940.000.000=	66	2.970.000.000=	54	2.970.000.000=	41	2.952.000.000=
VIII ROMA	100	3.274.000.000=	148	5.180.000.000=	116	5.220.000.000=	95	5.225.000.000=	72	5.184.000.000=
X NAPOLI	22	660.000.000=	72	2.520.000.000=	56	2.520.000.000=	45	2.475.000.000=	35	2.520.000.000=
XI PALERMO	12	480.000.000=	23	811.107.500=	17	776.107.500	14	816.107.500	12	857.107.500=
Totali per biennio	430	13.500.000.000=	625	21.881.107.500=	486	21.881.107.500=	397	21.881.107.500	304	21.881.107.500=

alloggi (col. 1 + 3 + 5 + 7 + 9) n. : 2.242

Totali generali :

onere (col. 2 + 4 + 6 + 8 + 10) f. : 101.024.430.000=

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B. MARINA

Somma globale a disposizione L. 62.589.660.000=

COMANDO DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO		Numero alloggi di prevista realizzazione e relativo onere di spesa									
		1978 - 1979		1980 - 1981		1982 - 1983		1984 - 1985		1986 - 1987	
Alloggi n°	Onere	Alloggi n°	Onere	Alloggi n°	Onere	Alloggi n°	Onere	Alloggi n°	Onere	Alloggi n°	Onere
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ALLOGGI S.L.I. (1)											
Alto Tirreno		45	1.791.629.000=	45	1.791.629.000=	70	2.793.518.000=	70	2.793.518.000=		
Basso Tirreno		55	2.199.111.000=	55	2.199.111.000=	30	1.197.222.000=	30	1.197.222.000=		
ALLOGGI ASC/APP											
Alto Tirreno	72	2.200.000.000=									
Basso Tirreno	29	450.000.000=									
Basso Adr. e Ionio	39	900.000.000=								46	2.700.000.000=
ALLOGGI AST/ASI											
Alto Tirreno	18	800.000.000=	75	2.625.000.000=	70	3.150.000.000=	50	2.750.000.000=	30	2.163.000.000=	
Basso Tirreno	12	450.000.000=	10	1.400.000.000=	62	2.750.000.000=	42	2.310.000.000=	26	1.875.000.000=	
Alto Adriatico			15	541.000.000=							
Basso Adr. e Ionio	76	1.400.000.000=	70	2.450.000.000=	72	3.240.000.000=	47	2.596.675.000=	44	3.168.675.000=	
Marisicilia	24	600.000.000=	22	770.000.000=	16	726.675.000=					
Marisardegna			12	420.675.000=							
Totale per biennio	270	7.000.000.000=	380	13.897.415.000=	320	13.897.415.000=	287	13.897.415.000=	246	13.897.415.000=	

Totale generali
 alloggi (col. 1+3+5+7+9) n. : 1.513 (400 minialloggi e 1.113 alloggi normali)
 onere (col. 2+4+6+8+10) L. : 62.589.660.000=

NOTA (1) Per la realizzazione degli alloggi S.L.I. essendo il finanziamento di L. 1.963.000.000= ripartito su 4 bienni in quote eguali, si è considerato il valore medio di costo degli alloggi, riferiti a due bienni, e, ottenuta tale cifra, si è diversamente ripartita la proporzione fra alloggi da 90 mq. ed alloggi da 45 mq., prevedendo cioè di realizzare nel primo dei due bienni 400 alloggi da 90 mq. e nel secondo biennio un maggior numero di alloggi.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C. AERONAUTICA

Somma globale a disposizione L. 111.385.910.000=

ALLOGGI AST/ASI

COMANDO REGIONE AEREA (Area del)		Numero alloggi di prevista realizzazione e relativo onere di spesa														
		1978 - 1979			1980 - 1981			1982 - 1983			1984 - 1985			1986 - 1987		
		Alloggi n°	Onere	Alloggi n°	Onere	Alloggi n°	Onere	Alloggi n°	Onere	Alloggi n°	Onere	Alloggi n°	Onere	Alloggi n°	Onere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
1° MILANO	99	4.633.000.000=	270	9.450.000.000=	146	6.570.000.000=	130	7.150.000.000=	144	10.368.000.000						
2° ROMA	190	7.437.000.000=	208	7.280.000.000=	236	10.620.000.000=	160	8.800.000.000=	158	11.376.000.000=						
3° BARI	80	2.430.000.000=	214	7.419.477.500=	156	7.041.477.500=	150	8.271.477.500=	34	2.477.477.500=						
Totali per biennio	369	14.500.000.000=	692	24.221.477.500=	538	24.221.477.500	440	24.221.477.500=	336	24.221.477.500=						

Totali generali : alloggi (col. 1 + 3 + 5 + 7 + 9) n. : 2.375
 onere (col. 2 + 4 + 6 + 8 + 10) L. : 111.385.910.000=

3. Riepilogo generale

Forza Armata	Esigenza globale di alloggi n°	Alloggi di prevista realizzazione n°	Indice percentuale
Esercito	33.000	2.242	6,80%
Marina	10.120	1.513	14,95%
Aeronautica	28.000	2.375	8,48%



ALLEGATO I
(cfr. Vol. I pag. 190)

13 — PREZZI
PREZZI ALL'INGROSSO

Tav. 13-1 — Numeri indici dei prezzi all'ingrosso (a)

RAGGRUPPAMENTI	BASE 1976 = 100									COEFFICIENTI DI RACCORDO	BASE 1980 = 100						
	Media annua	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	1980		1981	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu
INDICE GENERALE E INDICI PER DESTINAZIONE ECONOMICA DEI PRODOTTI																	
INDICE GENERALE	175,2	174,8	175,3	176,8	178,9	180,2	184,1	186,7	1,7647	107,5	109,2	111,0	112,9	115,2	116,4		
BENI FINALI DI CONSUMO	172,9	171,4	172,6	173,6	176,5	178,3	182,5	185,2	1,7538	107,0	108,2	109,9	111,4	113,5	114,3		
Alimentari	163,1	161,2	162,5	163,3	166,0	167,5	171,3	173,0	1,6683	105,5	107,1	108,8	111,3	113,7	114,4		
Altri beni non durevoli di consumo	187,4	185,5	186,6	188,1	191,1	193,2	199,7	204,6	1,8805	109,4	110,3	112,1	112,2	114,5	115,1		
Beni durevoli di consumo	172,5	172,4	173,8	174,3	177,4	179,5	181,2	182,9	1,7419	106,9	107,5	108,9	110,4	111,6	112,8		
BENI FINALI DI INVESTIMENTO	171,0	170,7	173,5	174,4	176,9	178,6	180,3	181,6	1,6877	109,7	110,8	113,6	116,0	117,9	119,0		
BENI INTERMEDI E MATERIE AUSILIARIE	178,0	178,4	177,9	179,7	181,3	182,1	186,1	189,0	1,7881	107,5	109,6	111,2	113,6	116,0	117,7		
Beni intermedi per la produzione di beni di consumo	159,1	158,2	158,0	158,7	160,7	161,7	164,6	165,4	1,5934	104,5	106,5	107,8	109,6	111,6	112,6		
Beni intermedi per la produzione di beni di investimento	185,6	183,3	184,9	189,5	192,5	195,5	199,7	202,0	1,8618	110,3	111,6	111,5	113,3	115,0	116,3		
Beni intermedi a destinazione mista e materie ausiliarie	188,8	191,0	189,6	191,4	192,1	192,1	196,9	201,4	1,9001	108,6	111,0	113,3	116,3	119,0	121,4		

(a) Ai fini di sempre meglio adeguare la struttura degli indici alla struttura degli scambi che si verificano nel Paese e di dare attuazione agli accordi intercorsi in sede comunitaria, l'Istituto centrale di statistica ha iniziato il calcolo di una nuova serie di indici mensili dei prezzi con base 1980 = 100 in luogo della precedente serie calcolata con base 1976.

Caratteristiche. Le caratteristiche generali del nuovo indice risultano inalterate o quasi rispetto a quelle dell'indice precedente: esso è calcolato sui prezzi di determinati prodotti che possono considerarsi rappresentativi del complesso delle merci che danno luogo a transazioni tra gli operatori economici (agricoltori, industriali e commercianti) ed ha, quindi, il significato di misurare le variazioni nel tempo dei prezzi che si formano nelle vendite effettuate nell'ambito del settore delle imprese.

La classificazione dei prodotti e servizi è basata sulla classificazione NACE/CLIO (Nomenclatura generale delle Attività economiche nelle Comunità Europee/Classificazione Input-Output).

Per quanto riguarda la composizione merceologica la principale modifica apportata e costituita dall'introduzione della branca «Energia elettrica e gas»; per le restanti branche il numero dei prodotti è rimasto invariato: solo per alcune merci si è proceduto a una sostituzione delle marche e dei tipi precedentemente considerati con altri divenuti nel frattempo maggiormente rappresentativi.

Per il calcolo dei coefficienti di ponderazione sono stati utilizzati i dati relativi al «fatturato» della produzione dell'anno 1979 aumentati dei valori delle importazioni verificatesi nello stesso anno.

Nella tabella che segue sono riportati i coefficienti di ponderazione relativi alle 24 branche in cui si suddivide l'indice:

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL VALORE DEGLI SCAMBI NEL PERIODO BASE

BRANCHE	Indice base 1976	Indice base 1980
01 Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca	11,71	11,49
02 Carboni fossili	0,42	0,22
05 Prodotti della cokificazione	0,29	0,31
07 Petrolio greggio e prodotti petroliferi	10,10	10,31
09 Energia elettrica e gas	—	1,44
13 Metalli ferrosi e non ferrosi	7,47	6,57
15 Prodotti a base di minerali non metalliferi	3,04	3,33
17 Prodotti chimici e farmaceutici	8,63	3,31
19 Prodotti in metallo escluse le macchine e i mezzi di trasporto	4,65	4,48
21 Macchine agricole e industriali	6,46	5,34
23 Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili	1,64	1,42
25 Materiali e forniture elettriche	4,57	4,23
27 Autoveicoli	4,57	4,47
29 Bicyclette e motoveicoli	0,32	0,29
31 Carni fresche e conservate	4,36	4,23
33 Latte e prodotti della trasformazione	2,06	1,89
35 Altri prodotti alimentari	8,30	7,94
37 Bevande alcoliche e analcoliche	0,78	0,82
39 Tabacchi lavorati	1,06	1,07
41 Prodotti tessili e dell'abbigliamento	7,67	8,26
43 Cuoio, pelli e calzature	2,39	2,74
45 Legno e manufatti in legno	3,02	3,98
47 Paste per carta e carte	3,72	3,60
49 Prodotti in gomma	2,17	2,23
INDICE GENERALE	100,00	100,00

L'elaborazione degli indici procede calcolando, per ciascuna merce considerata, un indice mediante media aritmetica semplice o ponderata degli indici dei prezzi rilevati per le diverse varietà o varietà delle merci. Si procede, quindi, a un sintesi di indici ottenendo i numeri dei gruppi e dei rami e infine il numero dell'indice generale.

Le sintesi di ordine superiore vengono effettuate attraverso la media aritmetica ponderata degli indici di ordine inferiore (media aritmetica ponderata riconducibile alla formula di Laspeyres).

Coefficienti di raccordo. Come è noto, la costruzione di una nuova serie di indici dei prezzi, con struttura merceologica differente da quella prima usata, comporta il problema del raccordo con la serie precedentemente calcolata. Da un punto di vista strettamente logico le due serie (base 1976 e base 1980) non sono perfettamente comparabili in relazione alle modifiche introdotte nella classificazione, nel numero dei prodotti considerati e nel sistema di ponderazione utilizzato per la sintesi. Tuttavia, per soddisfare le esigenze di ordine pratico di consentire il calcolo delle variazioni, sia pure approssimative, verificatesi tra due periodi di tempo di cui il primo antecedente e l'altro successivo all'epoca in cui cessa la vecchia serie, si può procedere come appresso illustrato:

1° **Variazioni relative a due indici mensili, di cui il primo con base 1976 e il secondo con base 1980.** Per il calcolo di dette variazioni si utilizzano i coefficienti di raccordo riportati nella apposita colonna della presente tabella. Dovendosi, ad esempio, calcolare la variazione percentuale verificatesi tra gli indici generali dell'ottobre 1980 e del gennaio 1981, basterà moltiplicare il rapporto tra l'indice nuova base del gennaio 1981 (107,5) e l'indice vecchia base dell'ottobre 1980 (180,2) per il coefficiente di raccordo 1,7647 relativo all'indice generale; si avrà cioè: $107,5 : 180,2 \times 1,7647 = 0,5966 \times 1,7647 = 1,0528$. L'incremento unitario sarà pertanto pari a 0,0528 e quindi quello percentuale ammontierà a 5,28.

2° **Variazioni relative a un indice mensile con base 1976 e un indice annuale con base 1980.** Anche per il calcolo di dette variazioni si utilizzano i coefficienti di raccordo sopradetti. Dovendosi, ad esempio, calcolare la variazione percentuale verificatesi tra gli indici generali del gennaio 1980 e dell'anno 1982 (media annua), quando quest'ultimo sarà disponibile, basterà moltiplicare per il coefficiente di raccordo 1,7647, relativo all'indice generale, il rapporto tra l'indice annuale del 1982 (nuova base) e l'indice del gennaio 1980 (vecchia base).

3° **Variazioni tra un indice annuale con base 1976 e un indice mensile con base 1980.** Per consentire il calcolo di dette variazioni si riportano nella seguente tabella gli indici generali per gli anni dal 1953 al 1980, ottenuti tenendo conto delle variazioni verificatesi negli indici dei prezzi quali risultano nelle vecchie serie dell'Istat, cioè riportando gli indici di queste ultime alla nuova base 1980.

INDICI GENERALI (MEDIE ANNUE) DEI PREZZI ALL'INGROSSO RIPORTATI ALLA BASE MEDIA 1980 = 100

ANNI	Indici	ANNI	Indici	ANNI	Indici	ANNI	Indici
1953	18,76	1960	18,53	1967	21,42	1974	41,79
1954	13,59	1961	18,57	1968	21,30	1975	43,48
1955	18,76	1962	19,13	1969	22,34	1976	57,68
1956	19,08	1963	20,13	1970	23,97	1977	66,83
1957	19,27	1964	20,33	1971	24,77	1978	72,15
1958	18,73	1965	21,14	1972	25,79	1979	81,16
1959	18,37	1966	21,46	1973	30,40	1980	107,50

Dovendosi, ad esempio, determinare la variazione percentuale tra l'anno 1978 e il gennaio 1981, basta calcolare direttamente e senza l'uso di alcun coefficiente il rapporto tra l'indice di gennaio 1981 (107,5) e l'indice dell'anno 1978 (72,15); si avrà cioè: $107,5 : 72,15 = 1,4900$. L'incremento unitario sarà pari a 0,4900 e quindi quello percentuale ammontierà a 49,00.

4° **Variazioni relative a due indici annuali, di cui il primo con base 1976 e il secondo con base 1980.** Anche in questo caso il calcolo si effettua utilizzando i dati della precedente tabella. Dovendosi, ad esempio, determinare la variazione percentuale tra l'indice generale (media annua) del 1978 (72,15) e l'indice generale (media annua) del 1982, quando sarà disponibile, basterà calcolare il rapporto tra quest'ultimo e il valore relativo all'anno 1978.

Elementi di informazione dati dalle precedenti tabelle sono: l'indice dei prezzi all'ingrosso per le merci di consumo (base 1980 = 100) nel periodo gennaio 1980 - giugno 1981.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

118

Segue Tav. 13-1 — Numeri indici dei prezzi all'ingrosso (a)

SETTORI E BRANCHE	BASE 1976 - 100								COEFFICIENTI DI RACCORDO	BASE 1980 - 100					
	1980									1981					
	Media annua	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu
PRODOTTI AGRICOLI	162,9	160,7	160,3	162,2	165,2	166,0	169,6	172,2	1,6966	104,3	106,5	108,4	110,2	112,5	112,9
Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca	162,9	160,7	160,3	162,2	165,2	166,0	169,6	172,2	1,6966	104,3	106,5	108,4	110,2	112,5	112,9
PRODOTTI NON AGRICOLI	176,9	176,7	177,8	178,7	180,7	182,1	186,0	188,6	1,7728	107,9	109,5	111,8	113,3	115,5	116,9
Carboni fossili	177,2	173,6	177,4	181,1	183,1	193,2	195,4	200,1	1,7787	115,9	117,3	122,5	125,7	127,2	129,4
Prodotti della cokefazione	154,2	151,7	151,7	153,8	160,7	167,5	168,5	169,9	1,6135	105,3	112,2	115,3	115,7	119,2	119,2
Petrolio greggio e prodotti petrol. Energia elettrica e gas	220,7	225,0	223,0	227,2	228,7	226,2	240,7	253,6	2,2187	118,1	121,4	127,3	129,1	135,9	138,0
Metalli ferrosi e non ferrosi	171,0	170,6	168,5	168,3	168,2	168,7	169,1	169,5	1,6967	100,5	100,4	99,6	100,8	101,5	103,0
Prodotti a base di minerali non metalliferi	193,6	190,8	194,1	201,0	204,5	207,2	212,7	215,0	1,9369	113,0	114,3	115,4	118,2	120,0	120,9
Prodotti chimici e farmaceutici	165,9	165,0	165,9	165,4	166,3	168,2	168,9	170,5	1,6765	103,8	105,4	106,5	110,0	110,8	110,9
Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di trasporto	173,2	172,8	174,7	174,8	180,8	182,3	183,0	187,6	1,7290	109,2	109,8	113,1	113,4	115,2	115,9
Macchine agricole ed industriali	176,0	175,0	177,6	179,7	180,7	183,3	186,6	187,1	1,7535	109,7	111,2	112,6	114,8	118,1	119,5
Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili	146,1	146,4	146,6	148,0	148,0	151,8	151,8	151,8	1,4568	104,9	106,0	110,2	112,6	112,6	115,1
Materiali e forniture elettriche	162,1	162,6	163,6	166,1	168,0	169,1	169,5	170,6	1,6064	108,5	109,0	109,6	112,1	113,8	114,6
Autoveicoli	180,5	181,4	183,6	183,8	184,3	186,2	187,9	187,9	1,7998	107,4	107,8	108,3	111,1	111,6	111,8
Biciclette e motoveicoli	189,9	193,1	193,1	193,1	193,7	200,9	200,9	200,9	1,9061	107,2	111,7	113,4	113,6	115,5	118,9
Carni fresche e conservate	153,2	150,3	150,9	151,8	154,8	157,3	161,4	163,7	1,5371	107,5	107,4	108,0	111,9	114,9	115,5
Latte e prodotti della trasformaz. Altri prodotti alimentari	157,4	152,8	155,6	156,6	160,8	164,9	166,0	166,5	1,5812	106,3	111,2	114,7	116,9	117,9	118,9
Bevande alcoliche e analcoliche	163,3	161,2	163,4	164,2	166,8	168,2	171,1	171,6	1,6235	106,8	108,0	109,9	112,2	114,9	115,8
Tabacchi lavorati	176,4	173,1	175,6	175,6	181,3	181,3	198,4	198,4	1,7542	113,1	113,1	114,6	116,9	116,9	117,1
Prodotti tessili e dell'abbigliamento	151,2	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9	175,1	175,1	1,5121	115,8	115,8	115,8	116,2	116,2	116,2
Cuoi, pelli e calzature	180,3	178,2	178,5	180,7	184,6	188,5	191,1	191,7	1,8136	106,3	107,8	109,0	109,5	110,9	112,2
Legno e manufatti in legno	195,0	191,1	190,8	191,1	192,1	193,9	196,2	200,1	1,9676	102,9	103,9	105,1	105,7	106,5	107,3
Paste per carta e carte	197,0	197,2	198,4	198,2	203,6	205,0	207,7	213,2	2,0113	106,1	107,2	109,2	110,3	111,6	113,4
Prodotti in gomma	156,2	160,6	160,0	159,4	159,5	158,7	159,1	158,6	1,5458	102,3	107,0	107,8	110,5	113,6	115,6
Prodotti in gomma	173,0	178,9	178,9	178,9	178,9	178,9	186,0	186,0	1,6787	110,8	110,8	114,4	119,2	119,2	119,2

GRUPPI E PRODOTTI	BASE 1976 - 100								COEFFICIENTI DI RACCORDO	BASE 1980 - 100					
	1980									1981					
	Media annua	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu
Prodotti vegetali dell'agricoltura	169,4	168,9	168,2	169,9	173,1	173,5	178,1	181,8	105,7	109,4	111,5	113,8	116,9	117,3	
Cereali	163,3	165,0	163,1	164,8	166,4	166,2	169,0	171,5	109,1	112,4	112,9	116,2	119,7	119,4	
Prodotti ortofrutticoli	178,4	177,4	176,4	178,5	182,1	183,4	189,0	194,4	103,8	108,2	111,5	113,7	116,9	117,6	
Vino	167,2	166,7	165,0	164,4	164,4	162,2	162,4	162,6	96,4	95,4	94,4	94,2	95,6	95,9	
Olio d'oliva non raffinato	154,4	153,7	153,8	154,7	155,1	155,8	155,8	154,8	100,0	101,7	103,9	106,5	109,8	112,3	
Prodotti animali dell'agricoltura	154,5	148,5	148,7	151,4	156,7	158,9	163,9	165,7	106,4	107,3	109,0	110,2	111,4	111,5	
Bovini da macello	165,2	163,4	154,9	157,6	160,7	162,8	164,4	166,6	108,2	108,1	108,8	111,8	116,2	116,9	
Suini da macello	135,3	128,9	118,4	117,6	130,6	137,3	148,7	143,9	105,5	103,9	99,1	99,4	97,3	94,8	
Lana greggia	140,2	130,1	136,1	138,3	141,6	149,2	156,2	156,2	114,6	112,3	120,8	124,1	131,8	136,5	
Prodotti della silvicoltura	223,5	224,4	227,5	227,8	229,1	230,5	233,9	235,6	103,2	103,3	105,9	108,6	110,8	112,0	
Prodotti della pesca	207,4	212,6	213,3	218,5	212,3	208,7	202,1	221,7	104,2	104,7	109,8	115,0	116,3	114,9	
Prodotti petroliferi raffinati	211,9	213,4	215,5	215,5	215,4	214,7	229,2	238,7	115,5	116,3	121,4	122,4	129,3	129,7	
Metalli ferrosi	171,0	172,7	168,9	168,3	168,1	168,3	168,5	169,5	100,5	100,0	98,7	99,2	99,4	100,7	
Rottami ferrosi	169,5	167,0	147,6	141,3	137,3	135,0	132,6	132,0	85,7	82,2	76,3	76,4	78,4	81,9	

(a) Cft. corrispondente nota a pagina precedente.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

119

Segue Tav. 13-1 — Numeri indici dei prezzi all'ingrosso (a)

GRUPPI E PRODOTTI	BASE 1976 = 100								BASE 1980 = 100					
	Media annua	1980							1981					
		Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu
Ghisa, acciaio, laminati a caldo . . .	175,7	177,1	173,5	173,4	173,5	174,0	174,5	176,1	101,2	100,6	99,6	100,1	100,1	101,3
Travi e profilati vari	149,5	149,6	146,3	145,8	145,8	146,1	144,7	145,6	99,7	98,5	99,1	100,4	100,3	101,9
Tubi di acciaio	166,8	166,2	167,7	167,7	169,6	171,5	171,8	170,6	103,7	105,0	105,0	104,7	105,3	106,6
Trafilati e laminati a freddo	149,5	151,6	152,2	152,1	148,9	146,9	147,2	147,5	100,9	100,7	98,6	100,0	100,8	100,9
Metalli non ferrosi	170,8	163,5	167,1	168,5	168,6	170,1	171,1	169,4	100,6	101,9	102,9	106,4	108,7	111,2
Rame	158,5	145,1	151,2	153,7	151,1	151,6	153,8	150,5	96,5	98,9	100,0	104,2	105,3	107,5
Alluminio	196,6	198,9	199,3	198,7	198,7	200,4	200,4	200,4	101,2	101,2	101,2	101,0	101,0	101,0
Materiale da costruzione in laterizi	209,5	205,1	209,6	213,8	222,9	230,1	235,4	240,7	118,3	120,1	121,1	123,2	126,1	127,3
Cemento, calce e gesso	210,9	203,8	205,0	231,2	231,5	231,9	232,6	232,9	113,4	113,9	114,7	121,9	122,8	125,0
Manufatti in calcestruzzo e in cemento	188,9	187,3	189,4	192,0	194,7	200,6	206,6	212,8	113,6	115,1	115,4	120,1	122,3	123,1
Prodotti delle vetriere	189,9	185,7	197,5	204,5	204,7	201,0	201,9	203,1	110,2	110,3	111,1	111,6	113,2	113,4
Prodotti della petrolchimica	173,4	174,9	170,7	168,3	166,2	164,6	165,0	169,6	102,2	105,3	107,5	113,1	114,1	113,9
Prodotti di base della petrolchimica	178,9	177,7	173,3	171,9	170,2	170,0	169,2	176,9	105,7	110,1	113,3	123,2	124,8	123,8
Materie plastiche e gomme sintetiche	169,5	172,9	168,9	165,7	163,3	160,7	162,0	164,4	99,0	100,9	102,1	103,8	104,1	104,8
Altri prodotti chimici di base	171,2	167,3	176,2	176,0	177,0	180,4	182,3	182,6	108,0	109,1	110,4	112,1	117,0	115,9
Prod. di base della chimica inorganica	169,3	169,3	172,7	171,0	171,5	175,9	178,7	179,1	108,3	109,1	110,1	112,1	112,8	113,2
Concimi chimici	174,6	163,9	182,3	184,8	186,7	188,3	188,7	188,7	108,2	109,6	111,6	120,8	124,6	120,8
Pitture, vernici e smalti	197,6	197,0	197,0	199,5	207,0	212,8	213,8	213,8	111,3	113,2	113,2	114,0	114,9	117,2
Saponi, detersivi, altri prodotti per l'igiene e cosmetici	158,0	154,6	155,9	156,4	157,3	172,5	172,9	173,8	109,3	110,3	110,3	109,9	109,9	110,8
Fibre artificiali e sintetiche	177,4	179,5	179,9	179,9	179,9	174,8	174,8	174,8	99,4	99,4	99,4	104,9	104,9	104,9
Utensili e articoli finiti in metallo, escluso materiale elettrico	171,9	169,4	172,1	172,2	180,7	182,8	183,8	186,0	109,7	110,7	115,3	115,8	117,4	117,7
Macchine e trattrici agricole	175,5	175,2	178,1	179,4	179,9	183,3	184,5	187,3	107,3	108,1	112,5	113,0	114,4	118,0
Macch. utensili per la lavor. dei metalli, utensileria e utensili per macch.	178,1	176,3	179,4	181,2	181,5	183,7	189,2	189,2	106,6	110,2	110,2	110,5	112,2	112,2
Macch. per l'ind. aliment. e chimica	157,4	157,7	160,6	160,6	162,4	162,8	162,8	162,8	104,9	107,3	107,3	124,7	126,5	126,5
Macchine per cantieri edili e stradali e organi di sollevamento	168,3	167,0	170,3	171,2	171,9	177,6	179,8	179,8	109,1	110,5	114,0	116,7	118,5	118,7
Cuscinetti a rotolamento	220,2	214,1	214,1	230,3	230,3	230,1	240,3	240,3	112,4	112,4	112,4	112,4	116,5	119,0
Macchine per ufficio	148,8	150,0	150,0	152,7	152,7	153,5	153,5	153,5	104,9	104,9	111,9	111,9	111,9	116,1
Strumenti di precisione	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	145,7	145,7	145,7	104,2	105,7	105,7	111,9	111,9	111,9
Cavi e conduttori elettrici	177,0	171,4	175,3	177,2	173,1	174,4	175,3	172,9	96,3	96,4	95,7	99,9	100,8	104,9
Apparecchiature elettriche	174,7	173,9	175,1	179,9	181,5	184,8	186,3	191,1	112,0	112,9	114,0	116,2	116,6	117,7
Materiale per telecomunicazioni	161,5	168,0	169,6	169,6	169,6	169,6	169,6	169,6	115,2	115,2	115,2	118,4	121,7	121,7
Appar. elettronici e radio-televisivi	122,3	122,3	122,3	122,3	122,3	122,3	122,3	122,3	100,0	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3
Elettrodomestici	167,6	167,0	168,5	168,5	178,8	178,9	178,9	180,7	109,6	111,7	114,5	115,0	117,8	119,0
Lampade e apparecchi per illuminaz	162,9	164,4	164,4	164,4	164,4	165,1	165,1	165,1	104,9	104,9	104,9	104,9	110,1	110,5
Grassi vegetali e animali	138,0	136,3	136,8	139,1	141,1	142,2	142,9	142,5	106,0	108,1	110,1	113,2	116,1	119,2
ConsERVE, succhi di frutta e di ortaggi	155,1	154,2	155,6	156,3	157,4	160,2	160,7	159,4	105,1	106,3	109,5	110,1	110,2	110,5
Pesce conservato	189,4	188,5	189,5	191,1	194,6	198,7	201,1	205,8	108,7	110,7	112,2	114,9	115,5	118,0
Farine, semole e riso	158,7	156,8	157,2	158,7	160,2	161,5	165,6	167,3	107,8	110,1	111,8	113,9	118,0	119,2
Farine e semole	162,2	160,4	160,7	161,5	162,5	164,3	168,7	170,1	107,1	109,1	110,9	112,5	115,5	116,2
Paste alimentari	186,8	186,5	186,8	189,0	190,5	193,4	195,0	195,7	106,1	106,9	108,5	109,7	112,5	113,1
Biscotti	176,3	176,3	176,7	176,8	178,3	178,7	184,8	184,8	104,7	104,9	106,9	106,9	111,1	111,3
Zucchero	169,7	160,9	178,3	178,3	178,3	178,7	178,7	178,7	105,2	105,2	105,2	105,2	105,2	135,2
Prodotti per l'alimentaz. degli animali	144,0	138,5	141,6	144,5	150,3	150,6	160,4	162,9	115,9	118,2	120,2	125,1	128,2	127,4
Alcool etilico e liquori	156,9	147,7	147,7	147,7	152,7	152,7	205,0	204,9	134,5	134,5	134,5	134,5	134,5	134,9
Bevande analcoliche	179,2	174,4	185,2	185,2	185,2	185,2	185,2	185,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Prodotti della filatura	144,9	145,4	144,8	145,4	145,5	145,5	144,8	145,2	101,9	102,8	104,8	105,6	107,9	110,0
Prodotti della tessitura	184,6	185,5	186,6	186,6	187,7	192,4	193,2	193,3	105,4	106,3	107,1	108,0	108,4	108,8
Prodotti della maglieria	171,8	168,9	169,0	172,2	180,6	180,6	180,6	180,6	105,8	105,8	108,5	108,5	109,3	109,3
Articoli di abbigliamento	190,0	184,1	184,1	188,8	196,1	202,2	209,6	211,0	111,4	114,7	115,3	115,3	117,0	119,4
Cuoio e pelli conciate	149,2	142,8	141,8	140,2	139,7	138,9	141,9	144,1	100,7	102,8	105,5	105,5	106,7	108,3
Calzature	220,5	218,1	218,1	219,5	221,3	224,6	226,5	231,4	104,3	104,6	104,9	105,8	106,3	106,7
Legname segato e compensato	205,0	207,4	208,4	207,6	209,7	209,3	209,9	211,0	102,6	103,7	104,8	105,5	105,8	106,2
Mobili in legno	190,5	188,6	188,6	188,6	199,0	199,1	203,7	213,0	106,5	106,5	110,3	111,6	112,4	115,2

(a) Cfr. corrispondente nota a pagina 117.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 13-2 — Numeri indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale (a)

GRUPPI E CATEGORIE	Base 1976 = 100								COEFFICIENTI DI RACCORDO	BASE 1980 = 100					
	1980									1981					
	Media annua	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu
INDICI NAZIONALI															
GENERALE E PER GRUPPI															
INDICE GENERALE	202,2	201,8	202,7	207,0	209,2	211,4	217,6	223,0	2.0310	112,5	115,1	116,3	117,8	121,5	122,7
Mano d'opera	216,3	215,7	215,7	222,6	222,6	222,6	231,2	238,7	2.1641	113,4	117,9	117,9	117,9	123,6	124,0
Materiali	189,2	188,5	190,5	192,7	195,9	200,1	204,5	208,7	1,9112	111,2	112,2	113,5	116,4	118,2	119,9
Trasporti e noli	200,6	201,2	202,2	204,5	211,9	214,9	218,2	220,7	2,0009	113,5	114,1	120,7	122,9	126,4	128,6
PER ALCUNE CATEGORIE DI MATERIALI															
Inerti	189,2	189,0	192,2	193,5	197,0	198,7	205,1	208,3	1,9287	109,3	113,0	114,1	119,8	121,2	124,6
Leganti	196,2	192,8	193,8	202,6	210,7	215,2	222,7	226,0	2,0035	113,7	114,3	116,4	124,7	125,9	129,2
Laterizi	225,7	223,4	226,7	230,6	234,2	249,2	256,2	268,2	2,3588	117,1	118,0	121,5	125,4	129,8	131,6
Pietre naturali e marmi	215,6	215,7	217,1	219,5	225,1	234,0	243,3	247,2	2,2270	114,6	117,9	122,1	122,4	126,3	127,0
Legnami	190,4	192,8	194,2	195,1	195,8	196,7	196,8	197,5	1,9231	103,8	107,1	109,8	111,1	111,3	111,4
Metalli	166,4	163,3	163,1	163,6	164,6	165,2	167,8	172,3	1,6599	105,9	102,8	101,6	103,7	104,3	105,9
Pavimenti e rivestimenti	189,9	191,5	194,1	195,8	198,1	200,4	206,6	208,6	1,8946	111,4	112,8	114,0	118,1	118,8	121,2
Infissi	195,3	195,9	199,7	201,3	204,6	207,7	211,1	215,3	1,9555	111,5	114,3	115,3	115,8	118,7	119,8
Apparecchiature idro-sanitarie	190,3	192,6	193,6	194,4	199,1	199,1	202,8	203,3	1,9107	106,6	108,2	108,6	110,7	112,9	113,1
Materiale elettrico	211,3	209,2	210,5	212,9	214,9	224,1	226,7	227,6	2,1718	105,1	105,2	106,7	107,8	108,3	108,8

(a) A partire dal gennaio 1981 i numeri indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale vengono calcolati con base 1980 = 100 anziché con base 1976.

Caratteristiche. L'indice ha conservato il significato di misurare le variazioni dei costi diretti dei fabbricati ad uso residenziale, cioè le variazioni dei costi che possono essere determinati e attribuiti con sufficiente certezza al prodotto che si costruisce. Sono, pertanto, esclusi il costo del suolo, nonché i costi per particolari servizi come, ad esempio, quelli per la progettazione, la direzione dei lavori, ecc.

Le caratteristiche generali dell'indice risultano inalterate rispetto a quelle dell'indice precedente. Ritenendo, infatti, ancora attuali le caratteristiche tecnico-costruttive del progetto di fabbricato, fornito dall'Associazione Nazionale Istituti Autonomi e Consorzi Case Popolari, cui facevano riferimento i precedenti indici a base 1976, l'Istat ha provveduto ad aggiornare i coefficienti di ponderazione di ogni singola voce per ciascun capoluogo considerato, fermi restando gli elementi quantitativi, in base alle variazioni dei prezzi verificatesi per le voci stesse dal 1976 al 1980. I pesi per il passaggio dagli indici di gruppo per capoluogo agli indici di gruppo nazionali sono stati determinati ripartendo il valore delle abitazioni costruite in ciascuna regione nel 1979 in proporzione ai gruppi di spesa del fabbricato residenziale tipo, calcolato per ciascun capoluogo. Infine, per somma dei suddetti gruppi di spesa dei capoluoghi sono stati ottenuti i pesi adoperati per il passaggio dagli indici di gruppo a livello nazionale all'indice generale nazionale.

Nella tabella che segue sono riportati i coefficienti di ponderazione relativi ai tre gruppi considerati negli indici con base 1976 e con base 1980 e validi per il calcolo dell'indice nazionale:

GRUPPI	1976	1980
Mano d'opera	43,73	46,68
Materiali	46,14	43,31
Trasporti e noli	10,13	10,01

Il calcolo degli indici viene eseguito nel modo seguente:

1. Per ogni capoluogo viene calcolato un indice elementare per ciascun bene e servizio. Dagli indici elementari si passa agli indici di categoria e da questi agli indici di gruppo e, infine, all'indice generale mediante medie aritmetiche ponderate con pesi ottenuti nel modo sopraindicato.

2. Gli indici nazionali per categoria e per gruppo sono calcolati per sintesi dei corrispondenti indici dei venti capoluoghi considerati (uno per ciascuna regione, esclusa la Valle d'Aosta e compresa la provincia autonoma di Bolzano) mediante medie aritmetiche ponderate con pesi proporzionali al valore delle abitazioni costruite in ciascuna regione.

La sintesi degli indici nazionali dei tre gruppi fornisce l'indice generale.

Coefficienti di raccordo. Come è noto, la costruzione di una nuova serie di indici con struttura differente da quella prima usata comporta il problema del raccordo con la serie precedentemente calcolata.

Per soddisfare le esigenze di ordine pratico atte a consentire il calcolo delle variazioni, sia pure approssimative, verificatesi tra due periodi di tempo di cui

il primo antecedente e l'altro successivo all'epoca in cui cessa la vecchia serie (dicembre 1980), si può procedere come appresso illustrato:

1°) **Variazioni relative a due indici mensili, di cui il primo con base 1976 e il secondo con base 1980.** Per il calcolo di dette variazioni si utilizzano i coefficienti di raccordo riportati nella apposita colonna della presente tavola. Dovendosi, ad esempio, calcolare la variazione percentuale verificatasi tra gli indici generali dell'ottobre 1980 e del gennaio 1981, basterà moltiplicare il rapporto tra l'indice nuova base del gennaio 1981 (112,5) e l'indice vecchia base dell'ottobre 1980 (211,4) per il coefficiente di raccordo 2,0310 relativo all'indice generale; si avrà cioè: $(112,5 : 211,4) \times 2,0310 = 0,5322 \times 2,0310 = 1,0809$. L'incremento unitario sarà, pertanto, pari a 0,0809 e, quindi, quello percentuale ammonterà a 8,1.

2°) **Variazioni relative a un indice mensile con base 1976 e un indice annuale con base 1980.** Anche per il calcolo di dette variazioni si utilizzano i coefficienti di raccordo sopradetti. Dovendosi, ad esempio, calcolare la variazione percentuale verificatasi tra gli indici generali del gennaio 1980 e dell'anno 1982 (media annua), quando quest'ultimo sarà disponibile, basterà moltiplicare per il coefficiente di raccordo 2,0310, relativo all'indice generale, il rapporto tra l'indice annuale del 1982 (nuova base) e l'indice del gennaio 1980 (vecchia base).

3°) **Variazioni relative a un indice annuale con base 1976 e un indice mensile con base 1980.** Per consentire il calcolo di dette variazioni si riportano nella seguente tabella gli indici generali per gli anni dal 1966 al 1980 ottenuti tenendo conto delle variazioni verificatesi negli indici quali risultano nelle vecchie serie dell'Istat, cioè riportando gli indici di queste ultime alla nuova base 1980.

INDICI GENERALI NAZIONALI (MEDIE ANNUE) DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE RIPORTATI ALLA BASE

MEDIA 1980 = 100							
ANNI	INDICI	ANNI	INDICI	ANNI	INDICI	ANNI	INDICI
1966 . . .	15,01	1970 . . .	20,22	1974 . . .	35,06	1978 . . .	67,06
1967 . . .	15,57	1971 . . .	21,29	1975 . . .	41,37	1979 . . .	80,02
1968 . . .	16,03	1972 . . .	22,38	1976 . . .	49,46	1980 . . .	100,00
1969 . . .	17,49	1973 . . .	27,35	1977 . . .	59,05		

Dovendosi, ad esempio, determinare la variazione percentuale tra l'anno 1978 e il gennaio 1981, basta calcolare direttamente (e senza l'uso di alcun coefficiente) il rapporto tra l'indice di gennaio 1981 (112,5) e l'indice dell'anno 1978 (67,06); si avrà cioè: $112,5 : 67,06 = 1,6776$. L'incremento unitario sarà pari a 0,6776 e, quindi, quello percentuale ammonterà a 67,76.

4°) **Variazioni relative a due indici annuali di cui il primo con base 1976 e il secondo con base 1980.** Anche in questo caso il calcolo si effettua utilizzando e dati della precedente tabella. Dovendosi, ad esempio, determinare la variazione tra l'indice generale (media annua) del 1978 (67,06) e l'indice generale (media annua) del 1982, quando sarà disponibile, basterà calcolare il rapporto tra questo ultimo e il valore relativo al 1978.

Elementi di maggiore dettaglio sulle caratteristiche metodologiche dei nuovi indici saranno indicati in « Metodi e Norme », Numeri indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale - Base 1980 = 100, di prossima pubblicazione.

